


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali

Nuovo schema di regolamentazione  
Versione integrale

*Comprendente lo schema Basilea 2 (giugno 2004), gli elementi dell'Accordo di Basilea (1988) non modificati dal Basilea 2, l'Emendamento dell'Accordo per incorporarvi i rischi di mercato (1996) e il documento Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (2005). Non contiene alcun elemento inedito.*

Giugno 2006



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Copie delle pubblicazioni o modifiche/integrazioni alla lista di distribuzione possono essere richieste a:

Banca dei Regolamenti Internazionali  
Stampa e Comunicazione  
CH-4002 Basilea, Svizzera

E-mail: [publications@bis.org](mailto:publications@bis.org)  
Fax: +41 61 280 9100 e +41 61 280 8100

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2006. Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-405-6 (stampa)  
ISBN: 92-9197-405-6 (web)

Pubblicata anche in francese, inglese, spagnolo e tedesco.

## Indice

Introduzione .....	1
Struttura del documento .....	6
Parte 1: Ambito di applicazione .....	7
I. Introduzione .....	7
II. Società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie affiliate .....	7
III. Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie .....	8
IV. Entità assicurative .....	9
V. Investimenti significativi in imprese commerciali .....	10
VI. Deduzione degli investimenti .....	10
Parte 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi .....	12
I. Calcolo dei requisiti patrimoniali minimi .....	12
A. Patrimonio di vigilanza .....	12
B. Attività ponderate per il rischio .....	12
C. Disposizioni transitorie .....	13
Ia. Elementi costitutivi del capitale .....	14
A. Patrimonio di base (classe o <i>tier 1</i> ) .....	14
B. Patrimonio supplementare (classe o <i>tier 2</i> ) .....	15
1. Riserve occulte .....	15
2. Riserve di rivalutazione .....	15
3. Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti .....	15
4. Strumenti ibridi di capitale-debito .....	16
5. Debiti subordinati a termine .....	16
C. Debiti subordinati a breve termine a copertura del rischio di mercato (classe o <i>tier 3</i> ).....	17
D. Deduzioni dal patrimonio .....	18
II. Rischio di credito – Metodo standardizzato .....	20
A. Signole esposizioni .....	20
1. Crediti verso soggetti sovrani .....	20
2. Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali .....	21
3. Crediti verso banche multilaterali di sviluppo .....	22
4. Crediti verso banche .....	23
5. Crediti verso società di intermediazione mobiliare .....	24
6. Crediti verso imprese .....	24

7.	Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio .....	25
8.	Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali .....	26
9.	Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali .....	26
10.	Prestiti scaduti .....	27
11.	Categorie a più alto rischio .....	27
12.	Altre attività .....	28
13.	Posizioni fuori bilancio .....	28
B.	Valutazioni esterne del merito di credito .....	29
1.	Processo di riconoscimento .....	29
2.	Criteri di idoneità .....	29
C.	Aspetti concernenti l'applicazione .....	30
1.	Collegamento valutazioni/ponderazioni di rischio ( <i>mapping</i> ) .....	30
2.	Valutazioni multiple .....	31
3.	Valutazione riferita all'emittente/emissione .....	31
4.	Valutazioni in moneta nazionale/valuta estera .....	32
5.	Valutazioni a breve/lungo termine .....	32
6.	Livello di applicazione della valutazione .....	33
7.	Valutazioni non richieste .....	33
D.	Metodo standardizzato – Attenuazione del rischio di credito .....	33
1.	Considerazioni preliminari .....	33
2.	Rassegna delle tecniche di attenuazione del rischio di credito .....	35
3.	Garanzia .....	38
4.	Compensazione di posizioni in bilancio .....	49
5.	Garanzie personali e derivati su crediti .....	49
6.	Disallineamenti di scadenza .....	54
7.	Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM .....	55
III.	Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni .....	56
A.	Quadro di insieme .....	56
B.	Funzionamento del sistema IRB .....	56
1.	Classificazione delle esposizioni .....	56
2.	Metodi di base e avanzato .....	64
3.	Applicazione del sistema IRB alle varie classi di attività .....	65
4.	Disposizioni transitorie .....	67
C.	Regole per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche .....	68
1.	Ponderazione delle esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche .....	68
2.	Componenti di rischio .....	72
D.	Regole per le esposizioni al dettaglio .....	82

1.	Ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio .....	82
2.	Componenti di rischio .....	83
E.	Regole per le esposizioni in strumenti di capitale .....	84
1.	Ponderazione del rischio per le esposizioni in strumenti di capitale .....	85
2.	Componenti di rischio .....	88
F.	Regole per i crediti commerciali acquistati .....	89
1.	Ponderazione per il rischio di inadempienza .....	89
2.	Ponderazione per il rischio di diluizione .....	91
3.	Trattamento degli sconti sul prezzo di acquisto dei crediti commerciali ....	91
4.	Riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito .....	92
G.	Trattamento delle perdite attese e riconoscimento degli accantonamenti .....	92
1.	Calcolo delle perdite attese .....	92
2.	Calcolo degli accantonamenti .....	93
3.	Trattamento di perdite attese e accantonamenti .....	94
H.	Requisiti minimi per il metodo IRB .....	95
1.	Composizione dei requisiti minimi .....	95
2.	Conformità con i requisiti minimi .....	96
3.	Concezione del sistema di rating .....	96
4.	Funzionamento del sistema di rating .....	101
5.	Governo societario e controllo .....	104
6.	Utilizzo dei rating interni .....	106
7.	Quantificazione del rischio .....	106
8.	Convalida delle stime interne .....	118
9.	Stime regolamentari di LGD ed EAD .....	119
10.	Requisiti per il riconoscimento dei contratti di <i>leasing</i> .....	123
11.	Calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni in strumenti di capitale .....	123
12.	Requisiti di trasparenza informativa .....	128
IV.	Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione.....	129
A.	Ambito di applicazione e definizioni delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione .....	129
B.	Definizioni e terminologia generale .....	130
1.	Banca <i>originator</i> .....	130
2.	Programmi di <i>commercial paper</i> garantita da attività.....	130
3.	Clausole di <i>clean-up call</i> .....	130
4.	Supporto al credito .....	130
5.	<i>Interest-only strip</i> di supporto al credito .....	130
6.	Rimborso anticipato .....	130

7.	<i>Excess spread</i> .....	131
8.	Supporto implicito .....	131
9.	Società veicolo .....	131
C.	Requisiti operativi per il riconoscimento della traslazione del rischio .....	131
1.	Requisiti operativi per le cartolarizzazioni tradizionali .....	131
2.	Requisiti operativi per le cartolarizzazioni sintetiche .....	132
3.	Requisiti operativi e trattamento delle clausole di <i>clean-up call</i> .....	133
D.	Treatmento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione .....	134
1.	Calcolo dei requisiti patrimoniali .....	134
2.	Requisiti operativi per l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito .....	135
3.	Metodo standardizzato per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione .....	136
4.	Metodo IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione .....	143
V.	Rischio operativo .....	156
A.	Definizione di rischio operativo .....	156
B.	Metodologie di misurazione .....	156
1.	Metodo base .....	156
2.	Metodo standardizzato .....	158
3.	Metodi avanzati di misurazione .....	159
C.	Criteri di idoneità .....	160
1.	Metodo standardizzato .....	160
2.	Metodi avanzati di misurazione .....	162
D.	Impiego parziale .....	168
VI.	Rischi di mercato .....	170
A.	Schema di misurazione del rischio .....	170
1.	Ambito di applicazione dei requisiti patrimoniali .....	170
2.	Linee guida per una prudente valutazione .....	173
3.	Metodi di misurazione dei rischi di mercato .....	176
4.	Treatmento del rischio di controparte nel portafoglio di negoziazione ...	178
5.	Disposizioni transitorie .....	179
B.	Requisiti patrimoniali .....	180
1.	Definizione del patrimonio .....	180
C.	Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato .....	180
1.	Rischio di tasso di interesse .....	180
2.	Rischio sulle posizioni in titoli di capitale .....	192
3.	Rischio di cambio .....	196
4.	Rischio sulle posizioni in merci .....	199
5.	Treatmento delle opzioni .....	202

D.	Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni .....	208
1.	Principi generali .....	208
2.	Criteri qualitativi .....	208
3.	Specificazione dei fattori di rischio di mercato .....	210
4.	Criteri quantitativi .....	212
5.	Prove di stress .....	214
6.	Convalida esterna .....	215
7.	Combinazione di modelli interni con il metodo standardizzato .....	216
8.	Trattamento del rischio specifico .....	217
9.	Standard di valutazione dei modelli .....	219
	Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale .....	221
I.	Importanza del controllo prudenziale .....	221
II.	Quattro principi chiave del controllo prudenziale .....	222
1.	Supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell’alta direzione .....	222
2.	Corretta valutazione del capitale .....	223
3.	Esaustiva valutazione dei rischi .....	223
4.	Monitoraggio e <i>reporting</i> .....	226
5.	Verifica dei controlli interni .....	226
1.	Verifica dell’adeguatezza delle valutazioni del rischio .....	227
2.	Valutazione dell’adeguatezza patrimoniale .....	227
3.	Valutazione della struttura di controllo .....	227
4.	Controllo prudenziale di conformità con i requisiti minimi .....	228
5.	Risposta prudenziale .....	228
III.	Questioni specifiche da affrontare nel processo di controllo prudenziale .....	230
A.	Rischio di tasso di interesse nel <i>banking book</i> .....	230
B.	Rischio di credito .....	230
1.	Prove di stress nell’ambito dei metodi IRB .....	230
2.	Definizione di inadempienza .....	231
3.	Rischio residuale .....	231
4.	Rischio di concentrazione del credito .....	232
5.	Rischio di controparte .....	233
C.	Rischio operativo .....	235
D.	Rischi di mercato .....	236
1.	Politiche e procedure per l’inclusione nel portafoglio di negoziazione .....	236
2.	Valutazione .....	236
3.	Prove di stress nell’ambito del metodo dei modelli interni .....	236

4.	Modellizzazione del rischio specifico nell'ambito del metodo dei modelli interni .....	237
IV.	Altri aspetti del processo di controllo prudenziale .....	237
A.	Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza .....	237
B.	Rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale .....	237
V.	Processo di controllo prudenziale per la cartolarizzazione .....	238
A.	Significatività del trasferimento di rischio .....	239
B.	Innovazioni di mercato .....	239
C.	Supporto implicito .....	239
D.	Rischi residuali .....	241
E.	Clausole <i>call</i> .....	241
F.	Rimborso anticipato .....	241
	Parte 4: Terzo pilastro – Disciplina di mercato .....	245
I.	Considerazioni generali .....	245
A.	Requisiti di trasparenza informativa .....	245
B.	Principi guida .....	245
C.	Perseguimento di un'adeguata trasparenza informativa .....	245
D.	Interazione con l'informativa richiesta dalla normativa contabile .....	246
E.	Rilevanza .....	247
F.	Frequenza .....	247
G.	Informazioni riservate e confidenziali .....	247
II.	Requisiti di trasparenza informativa .....	248
A.	Principio generale di trasparenza informativa .....	248
B.	Ambito di applicazione .....	248
C.	Patrimonio di vigilanza .....	250
D.	Esposizioni e valutazione dei rischi .....	252
1.	Informazioni qualitative – Requisito generale di trasparenza .....	252
2.	Rischio di credito .....	252
3.	Rischi di mercato .....	262
4.	Rischio operativo .....	263
5.	Esposizioni in titoli di capitale .....	263
6.	Rischio di tasso di interesse nel <i>banking book</i> .....	264
Allegato 1:	Patrimonio di base – Massimale del 15% per gli strumenti innovativi .....	265
Allegato 1a:	Definizione degli elementi costitutivi del patrimonio .....	266
Allegato 2:	Metodo standardizzato – Attuazione del processo di <i>mapping</i> .....	270
Allegato 3:	Trattamento patrimoniale delle transazioni non perfezionate e di quelle regolate secondo modalità diverse dalla consegna contro pagamento .....	274

Allegato 4:	Trattamento del rischio creditizio di controparte e della compensazione fra posizioni in prodotti differenti .....	277
Allegato 5:	Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB .....	302
Allegato 6:	Criteri regolamentari per la classificazione del credito specializzato (SL) .....	304
Allegato 7:	Calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio di credito nella formula prudenziale – Esempi illustrativi .....	320
Allegato 8:	Classificazione delle linee di <i>business</i> .....	324
Allegato 9:	Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita .....	327
Allegato 10:	Rassegna delle metodologie per il trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standardizzato e IRB .....	333
Allegato 10a:	Schema prudenziale per l'uso di test retrospettivi nel quadro dell'approccio basato sui modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato .....	335
Allegato 11:	Metodo standardizzato semplificato .....	347

Nota: le revisioni di Basilea 3 pubblicate in dicembre 2017 interessano alcune parti della presente pubblicazione.  
<https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm>

## Abbreviazioni

ABCP	<i>Commercial paper</i> garantita da attività ( <i>asset-backed commercial paper</i> )
AMA	Metodo avanzato di misurazione ( <i>advanced measurement approach</i> )
ASA	Metodo standardizzato alternativo ( <i>alternative standardised approach</i> )
ASE	Acquisizione, sviluppo ed edificazione
BMS	Banca multilaterale di sviluppo
CDR	Tasso cumulativo di inadempienza ( <i>cumulative default rate</i> )
CEM	Metodo dell'esposizione corrente ( <i>current exposure method</i> )
CF	Finanziamento su merci ( <i>commodities finance</i> )
CMV	Valore corrente di mercato ( <i>current market value</i> )
CRM	Attenuazione del rischio di credito ( <i>credit risk mitigation</i> )
DSCR	<i>debt service coverage ratio</i>
DVP	Consegna contro pagamento ( <i>delivery-versus-payment</i> )
EAD	Esposizione al momento dell'inadempienza ( <i>exposure at default</i> )
ECA	Agenzia per il credito all'esportazione ( <i>export credit agency</i> )
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito ( <i>external credit assessment institution</i> )
EL	Perdite attese ( <i>expected loss</i> )
EPE	Esposizione positiva attesa ( <i>expected positive exposure</i> )
ESP	Ente del settore pubblico
FCC	Fattore di conversione del credito
HVCRE	Immobili commerciali ad alta volatilità ( <i>high-volatility commercial real estate</i> )
IAA	Metodo della valutazione interna ( <i>internal assessment approach</i> )
IMM	Metodo dei modelli interni ( <i>internal model method</i> )
IPRE	Immobili da investimento ( <i>income-producing real estate</i> )
I/O	<i>Interest-only strip</i>
IRB	Sistema basato sui rating interni ( <i>internal ratings-based</i> )
LGD	Perdita in caso di inadempienza ( <i>loss given default</i> )
LLCR	<i>loan life coverage ratio</i>
LTV	<i>loan to value ratio</i>
M	Scadenza effettiva ( <i>effective maturity</i> )
NIF	<i>Note issuance facility</i>
OF	Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica ( <i>object finance</i> )
OICVM	Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
PD	Probabilità di inadempienza ( <i>probability of default</i> )

PF	Finanziamento di progetti ( <i>project finance</i> )
PLCR	<i>project life coverage ratio</i>
PNF	Proventi netti futuri
PMI	Piccole e medie imprese
PVP	Pagamento contro pagamento ( <i>payment-versus-payment</i> )
QRRE	Credito rotativo al dettaglio qualificato ( <i>qualifying revolving retail exposure</i> )
RBA	Metodo basato sui rating ( <i>ratings-based approach</i> )
RCC	Rischio creditizio di controparte
RUF	<i>Revolving underwriting facility</i>
SF	Formula regolamentare ( <i>supervisory formula</i> )
SFT	<i>securities financing transaction</i>
SL	Credito specializzato ( <i>specialised lending</i> )
SPE	Società veicolo ( <i>special purpose entity</i> )
UL	Perdita inattesa ( <i>unexpected loss</i> )

# **Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali Nuovo schema di regolamentazione (Versione integrale del giugno 2006)**

## **Introduzione**

1. Questo rapporto presenta i risultati del lavoro svolto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (“il Comitato”)<sup>1</sup> negli anni recenti al fine di pervenire a una convergenza internazionale sulle revisioni delle normative di vigilanza che disciplinano l’adeguatezza patrimoniale delle banche attive a livello internazionale. In seguito alla pubblicazione nel giugno 1999 della prima serie di proposte del Comitato finalizzate alla revisione dello schema di adeguatezza patrimoniale, in tutti i paesi membri è stato avviato un vasto processo di consultazione; il progetto di revisione è stato parimenti inviato alle autorità di vigilanza di altre giurisdizioni. Successivamente, nel gennaio 2001 e nell’aprile 2003 il Comitato ha pubblicato – sempre a fini di consultazione – ulteriori proposte, e ha condotto tre studi di impatto quantitativo relativi alle suddette proposte. Grazie a queste iniziative sono stati apportati molti significativi miglioramenti alle proposte originarie. Il presente documento è espressione di tutti i membri del Comitato. Esso enuncia nel dettaglio lo Schema concordato per la misurazione dell’adeguatezza patrimoniale e i coefficienti minimi di capitale che le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato proporranno di adottare nei paesi di rispettiva competenza. Lo Schema e i coefficienti minimi in esso contenuti sono stati approvati dai Governatori delle banche centrali e dai Responsabili della vigilanza bancaria dei paesi del Gruppo dei Dieci.

2. Il Comitato auspica che i suoi membri portino avanti le appropriate procedure di adozione nei rispettivi paesi. In alcuni casi, tali procedure prevederanno ulteriori studi di impatto e forniranno nuove opportunità per le parti interessate di far pervenire i propri commenti alle autorità nazionali di vigilanza. Negli intendimenti del Comitato, il nuovo Schema di regolamentazione dovrà essere disponibile per l’applicazione a partire dalla fine del 2006. Il Comitato ritiene tuttavia che occorra un ulteriore anno per effettuare studi di impatto o calcoli paralleli per quanto riguarda i metodi più avanzati, che saranno pertanto applicabili a partire dalla fine del 2007. Maggiori dettagli sulla transizione al nuovo Schema e sulla sua rilevanza per metodi specifici sono riportati ai paragrafi 45-49.

3. Il presente documento viene inviato alle autorità di vigilanza di tutto il mondo con lo scopo di incoraggiarle a considerare l’adozione del nuovo Schema nei tempi che riterranno coerenti con le più ampie priorità prudenziali da esse stabilite. Sebbene lo Schema sia stato concepito con l’intento di fornire una varietà di opzioni alle banche e ai sistemi bancari di tutto il mondo, il Comitato riconosce che la sua adozione nel futuro immediato possa non avere per gli organi di vigilanza esterni al G10 priorità assoluta fra gli interventi necessari a rafforzare la loro disciplina prudenziale. In tal caso, nel definire la tabella di marcia e l’approccio da utilizzare per la sua applicazione, ogni autorità nazionale dovrebbe

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali in Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

considerare attentamente i vantaggi del nuovo Schema nell'ambito del proprio sistema bancario.

4. L'obiettivo fondamentale dei lavori condotti dal Comitato per la revisione dell'Accordo del 1988<sup>2</sup> è stato quello di elaborare uno schema che rafforzi ulteriormente la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale, mantenendo al tempo stesso una coerenza tale per cui la regolamentazione in materia di adeguatezza patrimoniale non produca significative distorsioni competitive fra le banche attive a livello internazionale. Il Comitato ritiene che il nuovo Schema promuoverà l'adozione di più solide prassi di gestione del rischio da parte del settore bancario, e considera questo uno dei suoi principali vantaggi. Esso rileva come, nei commenti alle proposte, le banche e le altre parti interessate abbiano accolto con favore la concezione e la logica dell'approccio a tre pilastri (requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale e disciplina di mercato) su cui si basa il nuovo Schema, esprimendo più in generale il loro sostegno a miglioramenti della regolamentazione prudenziale che tengano conto dell'evoluzione delle prassi bancarie e di gestione del rischio, preservando nel contempo i benefici di uno schema applicabile il più uniformemente possibile a livello nazionale.

5. Nell'elaborare il nuovo Schema, il Comitato ha cercato di pervenire a requisiti patrimoniali significativamente più sensibili al rischio che siano solidi da un punto di vista concettuale e al tempo stesso tengano in debito conto le particolari caratteristiche dei sistemi di vigilanza e contabili attualmente vigenti nei singoli paesi membri. Esso ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto. Il Comitato ha inoltre mantenuto alcuni elementi chiave dello schema di adeguatezza patrimoniale del 1988, tra i quali il requisito generale del mantenimento di un ammontare di patrimonio pari ad almeno l'8% delle attività ponderate per il rischio, la struttura di base dell'Emendamento del 1996 volto a incorporare nell'Accordo i rischi di mercato, nonché la definizione di patrimonio idoneo.

6. Un'innovazione significativa del nuovo Schema consiste nel maggiore ricorso alle valutazioni del rischio fornite dai sistemi interni delle banche quale input per il calcolo dei coefficienti patrimoniali. In tale ambito, il Comitato propone anche una serie circostanziata di requisiti minimi volti ad assicurare l'integrità di tali valutazioni. Non è intenzione del Comitato prescrivere la forma o i dettagli operativi dei sistemi di gestione del rischio delle banche. Gli organi di vigilanza provvederanno a sviluppare una serie di procedure di verifica per garantire che i sistemi delle banche e i controlli da esse effettuati costituiscano una base adeguata per il calcolo del patrimonio minimo. Essi dovranno porre particolare attenzione nel valutare il grado di preparazione delle banche, soprattutto nel corso del processo di adozione. Il Comitato si attende che le autorità nazionali di vigilanza considerino l'osservanza dei requisiti minimi non tanto come un fine in sé, quanto come mezzo per assicurare l'integrità complessiva della capacità delle banche di fornire gli input necessari per il calcolo del capitale regolamentare.

7. Il nuovo Schema fornisce una pluralità di opzioni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativo, e ciò al fine di consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di scegliere le metodologie più consone alla loro attività e all'infrastruttura dei mercati finanziari in cui operano. Inoltre, lo Schema consente un certo grado di discrezionalità a livello nazionale con riferimento alle modalità di applicazione delle singole opzioni, allo scopo di adattare gli standard alle diverse condizioni dei mercati nazionali. Questi aspetti, tuttavia, richiederanno alle autorità nazionali un particolare impegno

---

<sup>2</sup> *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, luglio 1088, versione emendata.

per assicurare un sufficiente grado di coerenza nell'applicazione dello Schema. Il Comitato intende monitorare e rivedere l'applicazione dello Schema nel prossimo futuro, in modo da conseguire una coerenza ancor maggiore. A tal fine, in particolare, esso ha istituito l'Accord Implementation Group (AIG), nell'ambito del quale le autorità di vigilanza possono scambiarsi informazioni sulle modalità di applicazione.

8. Il Comitato riconosce altresì che le autorità di vigilanza del paese di origine saranno chiamate a svolgere un ruolo importante nell'intraprendere le nuove iniziative di cooperazione con gli organi del paese ospitante che si renderanno necessarie per un'efficace applicazione dello Schema. L'AIG sta mettendo a punto soluzioni operative in tema di cooperazione e coordinamento che riducano gli oneri di applicazione per le banche e preservino le risorse a disposizione degli organi di vigilanza. Sulla base del lavoro dell'AIG, nonché delle sue interazioni con le autorità di vigilanza e con l'industria bancaria, il Comitato ha pubblicato alcuni principi di carattere generale per l'applicazione su base internazionale del nuovo Schema e altri – più specifici – sul riconoscimento dei coefficienti patrimoniali a fronte del rischio operativo calcolati con i metodi avanzati di misurazione per le autorità del paese di origine e per quelle del paese ospitante.

9. Va sottolineato che il nuovo Schema è volto a stabilire soglie *minime* di capitale per le banche attive a livello internazionale. Così come previsto nell'Accordo del 1988, le autorità nazionali saranno libere di adottare soluzioni che prescrivano livelli più elevati di capitale minimo. Esse avranno inoltre la facoltà di introdurre misure supplementari di adeguatezza patrimoniale per le organizzazioni bancarie rientranti nella loro competenza. Le autorità nazionali potranno utilizzare tali misure per far fronte, ad esempio, alle potenziali incertezze sull'accuratezza della misurazione delle esposizioni al rischio insite in una regola patrimoniale, ovvero per limitare il ricorso di un'organizzazione bancaria al capitale di debito. Nelle giurisdizioni che adottano misure aggiuntive (come indici di leva finanziaria o limiti ai grandi fidi) oltre a quelle contemplate nel presente Schema, i livelli patrimoniali richiesti potrebbero rivelarsi più stringenti. Più in generale, nell'ambito del secondo pilastro le autorità di vigilanza dovrebbero auspicare che le banche operino con livelli di capitale superiori a quelli minimi regolamentari.

10. Rispetto all'Accordo del 1988 il nuovo Schema è più sensibile al rischio, ma i paesi i cui mercati bancari presentano rischi relativamente elevati sono comunque chiamati a valutare l'opportunità che le banche detengano una dotazione patrimoniale superiore a quella minima stabilita dal nuovo Schema. Ciò vale in particolare nel caso del più generico metodo standardizzato, ma anche per il metodo basato sui rating interni (IRB) il rischio di importanti eventi di perdita potrebbe essere più elevato di quanto considerato nel presente Schema.

11. Il Comitato desidera inoltre mettere in luce l'esigenza che banche e autorità di vigilanza prestino la dovuta attenzione al secondo e al terzo pilastro del nuovo Schema (controllo prudenziale e disciplina di mercato). È fondamentale che i requisiti contenuti nel primo pilastro (coefficienti patrimoniali minimi) si accompagnino a un'efficace applicazione del secondo, inclusi l'impegno delle banche a valutare la propria adeguatezza patrimoniale e quello delle autorità di vigilanza a rivedere tali valutazioni. Inoltre, i requisiti di informativa di cui al terzo pilastro dello Schema saranno essenziali per garantire che la disciplina di mercato integri efficacemente gli altri due pilastri.

12. Il Comitato è consapevole del fatto che le interazioni fra l'approccio prudenziale e quello contabile a livello sia nazionale sia internazionale possono avere conseguenze significative sulla comparabilità delle risultanti misure di adeguatezza patrimoniale e sui costi connessi con l'applicazione di tali approcci. A tale riguardo, il Comitato ritiene che le decisioni assunte in materia di perdite attese e inattese rappresentino un importante passo in avanti. Il Comitato e i suoi membri intendono continuare a svolgere un ruolo attivo e

propositivo nel dialogo con le autorità contabili allo scopo di ridurre, ove possibile, inappropriate disparità tra norme prudenziali e contabili.

13. Il nuovo Schema qui presentato incorpora vari importanti cambiamenti rispetto alla più recente proposta avanzata dal Comitato a fini consultivi nell'aprile 2003. Alcuni di essi sono già stati descritti nei comunicati stampa del Comitato diramati nell'ottobre 2003, nel gennaio e nel maggio 2004. Vi figurano, tra le altre, le modifiche al trattamento delle perdite attese e inattese, nonché quelle al trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione. In aggiunta a ciò, sono stati incorporati – tra gli altri – cambiamenti relativi al trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio creditizio e dei crediti rotativi al dettaglio qualificati. Il Comitato ha inoltre cercato di chiarire le proprie aspettative riguardo alla necessità per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato di considerare gli effetti derivanti da rallentamenti dell'economia fra i parametri per il calcolo delle perdite in caso di inadempienza.

14. Il Comitato ritiene importante richiamare ancora una volta i propri obiettivi circa il livello complessivo della dotazione patrimoniale minima. Essi consistono nel mantenere sostanzialmente inalterati i requisiti minimi a livello aggregato, incentivando al tempo stesso l'adozione dei metodi più avanzati, maggiormente sensibili al rischio, contemplati nel nuovo Schema. A tal fine, il Comitato applica un fattore di scala all'ammontare delle attività ponderate per il rischio calcolate nell'ambito del metodo IRB. La stima più attendibile del fattore di scala effettuata in base ai dati degli studi di impatto quantitativo è attualmente pari a 1,06. Le autorità nazionali continueranno a controllare i requisiti patrimoniali durante il periodo di attuazione del nuovo Schema. Inoltre, il Comitato monitorerà le varie esperienze maturate con il nuovo Schema a livello nazionale.

15. Con il nuovo Schema il Comitato ha voluto inquadrare la materia dell'adeguatezza patrimoniale in un'ottica più prospettica, conferendole la capacità di evolvere nel tempo. Questa evoluzione è necessaria per assicurare che lo Schema mantenga il passo con gli sviluppi del mercato e con i progressi nelle metodologie di gestione del rischio. Il Comitato intende monitorare tali sviluppi e, se del caso, intervenire di conseguenza. Sotto questo aspetto, esso ha tratto grande beneficio dai frequenti scambi con gli operatori del settore e auspica nuove opportunità di dialogo. Il Comitato intende altresì informare le parti interessate circa il calendario dei suoi lavori futuri.

16. Nel luglio 2005, con la pubblicazione del documento *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*, il Comitato ha fornito ulteriori linee guida elaborate congiuntamente con l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), che dimostrano la capacità del nuovo Schema di evolvere nel tempo. Esse perfezionano il trattamento del rischio creditizio di controparte, degli effetti di doppia inadempienza, degli aggiustamenti in funzione delle scadenze brevi e delle operazioni non andate a buon fine, e apportano miglioramenti al regime previsto per il portafoglio di negoziazione<sup>3</sup>.

17. Un'area in cui il Comitato intende avviare ulteriori lavori di più lungo respiro è quella della definizione di patrimonio utile a fini di vigilanza. Una ragione di ciò risiede nel fatto che i

---

<sup>3</sup> Queste ulteriori linee guida non modificano la definizione di portafoglio di negoziazione contenuta nel nuovo Schema, ma attengono piuttosto alle politiche e procedure che le banche dovrebbero applicare per contabilizzare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione. Tuttavia, il Comitato ritiene che, al momento, le quote di partecipazione in fondi speculativi, gli investimenti di *private equity* e gli investimenti immobiliari non rientrino nella definizione di portafoglio di negoziazione, visti i vincoli significativi che gravano sulla capacità delle banche di liquidare queste posizioni e valutarle in modo affidabile su base giornaliera.


cambiamenti apportati dal nuovo Schema al trattamento delle perdite attese e inattese, nonché le corrispondenti modifiche al trattamento degli accantonamenti, tendono in generale a ridurre i requisiti calcolati con riferimento al patrimonio di base rispetto a quelli totali. Inoltre, la convergenza verso criteri internazionali uniformi sulla base del presente Schema richiederà in ultima istanza l'individuazione di una serie concordata di strumenti di capitale idonei ad assorbire le perdite inattese nell'ambito dell'operatività corrente. Il Comitato ha notificato l'intenzione di tornare sulla definizione di patrimonio in seguito alla revisione dei criteri di idoneità del patrimonio di base, annunciata nel comunicato stampa dell'ottobre 1998 "Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base". Esso prenderà in considerazione ulteriori aspetti attinenti alla definizione di patrimonio di vigilanza, ma non intende proporre modifiche derivanti da tale revisione di più lungo periodo prima dell'adozione del nuovo Schema di cui al presente documento. Nel frattempo il Comitato continuerà ad adoperarsi per assicurare un'applicazione coerente fra le varie giurisdizioni delle decisioni assunte nel 1998 in materia di composizione del patrimonio di vigilanza.

18. Il Comitato intende altresì continuare a coinvolgere il settore bancario nel dibattito in materia di prassi prevalenti per la gestione del rischio, comprese quelle volte a produrre misure quantitative del rischio e del capitale economico. Nell'ultimo decennio varie organizzazioni bancarie hanno investito risorse nella modellizzazione del rischio di credito insito nelle loro attività operative rilevanti. Tali modelli sono volti a fornire alle banche un supporto per quantificare, aggregare e gestire il rischio di credito tra aree geografiche e linee di prodotto. Sebbene il presente Schema non contempli l'utilizzo dei risultati di questi modelli a fini prudenziali, il Comitato riconosce l'importanza di un costante e fattivo dialogo sia sulla performance di tali modelli sia sulla loro comparabilità tra diversi intermediari. Inoltre, il Comitato ritiene che la riuscita applicazione del nuovo Schema fornisca alle banche e alle autorità di vigilanza l'esperienza indispensabile per far fronte a tali sfide. Secondo il Comitato, il metodo IRB rappresenta una tappa intermedia tra i due approcci di misurazione del rischio creditizio, l'uno meramente prudenziale e l'altro essenzialmente incentrato su modelli interni del rischio di credito. In linea di principio, è possibile prevedere ulteriori sviluppi in quest'ultima direzione, purché vengano adeguatamente risolti i problemi di affidabilità, comparabilità, convalida e parità concorrenziale. Nel frattempo, il Comitato è del parere che una maggiore attenzione ai risultati dei modelli interni del rischio di credito negli ambiti del processo di controllo prudenziale e dell'informativa al pubblico non potrà che rivelarsi utile ai fini della raccolta delle informazioni sugli aspetti rilevanti.

19. Il presente documento è suddiviso in quattro parti (cfr. la figura seguente). La prima parte, dedicata all'ambito di applicazione, spiega in dettaglio il modo in cui applicare i requisiti di capitale all'interno di un gruppo bancario. Il calcolo dei coefficienti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di credito, operativo e di mercato sono trattati nella seconda parte. La terza e la quarta parte delineano rispettivamente le aspettative riguardo al controllo prudenziale e alla disciplina di mercato.

19(i). La presente versione integrale del nuovo Schema contiene le linee guida ulteriormente formulate dal Comitato nel documento *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects* (luglio 2005), l'*Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato* (gennaio 1996), nonché elementi dell'Accordo del 1988 che conservano validità. Essa ha principalmente lo scopo di fornire alle banche una visione d'insieme degli standard internazionali in materia di solvibilità e non contiene alcun elemento inedito. Ciascuno dei singoli documenti incorporati nel presente testo (ossia l'Accordo del 1988, l'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato e *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects*) continua a essere disponibile separatamente.

## Struttura del documento



## Parte 1: Ambito di applicazione

### I. Introduzione

20. Il presente Schema si applicherà su base consolidata alle banche con operatività internazionale. È questo il modo migliore per preservare l'integrità patrimoniale di una banca con filiazioni, eliminando le duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.

21. L'ambito di applicazione dello Schema includerà, su base pienamente consolidata, le società holding a capo di gruppi bancari per assicurare che vengano rilevati i rischi presenti a livello di intero gruppo<sup>4</sup>. Per gruppo bancario si intende un gruppo che svolge prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, può essere registrato come banca.

22. Lo Schema si applicherà, sempre su base pienamente consolidata, anche a tutte le banche a ciascun livello sottostante il vertice di un gruppo bancario che siano attive su scala internazionale (cfr. lo schema illustrativo alla fine di questa sezione)<sup>5</sup>. Un periodo transitorio di tre anni per l'applicazione del subconsolidamento integrale sarà concesso ai paesi in cui attualmente non vige tale prescrizione.

23. Poiché uno dei principali obiettivi della vigilanza è la tutela dei depositanti, è inoltre essenziale assicurare che il capitale riconosciuto ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale sia prontamente disponibile per proteggere tali depositanti. Le autorità di vigilanza dovranno pertanto verificare che le singole banche siano adeguatamente capitalizzate su base individuale.

### II. Società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie affiliate

24. Il consolidamento deve comprendere, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie<sup>6</sup> rilevanti (regolamentate o meno) svolte all'interno di un gruppo in cui sia presente una banca con operatività internazionale. Pertanto, le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche, società di intermediazione mobiliare (nei casi in cui queste siano soggette a una regolamentazione sostanzialmente analoga o le operazioni in titoli siano assimilate all'attività bancaria) e altre entità finanziarie<sup>7</sup> dovranno in genere formare oggetto di consolidamento integrale.

---

<sup>4</sup> Una società *holding* al vertice di un gruppo bancario può a sua volta far capo a una casa madre. In alcune fattispecie, quest'ultima potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione del presente Schema in quanto non considerata come casa madre di un gruppo bancario.

<sup>5</sup> In alternativa al subconsolidamento integrale, l'applicazione dello Schema a una banca su base individuale (ossia, senza il consolidamento di attività e passività delle consociate) permetterebbe di conseguire lo stesso obiettivo, a condizione che sia dedotto dal patrimonio della banca l'intero valore contabile delle partecipazioni in affiliate e delle quote significative di minoranza.

<sup>6</sup> Le attività e le entità "finanziarie" non ricomprendono rispettivamente le attività e le entità assicurative.

<sup>7</sup> Le entità finanziarie potrebbero essere chiamate a svolgere attività quali *leasing* finanziario, emissione di carte di credito, gestione di portafoglio, consulenze finanziarie, servizi di custodia e di deposito, nonché altre operazioni complementari all'attività bancaria.

25. Le autorità di vigilanza valuteranno l'opportunità di riconoscere nel patrimonio consolidato gli interessi di minoranza derivanti dal consolidamento di banche, società mobiliari o altre entità finanziarie partecipate in misura inferiore al 100%. Esse adegueranno l'ammontare delle quote di minoranza che può essere ammesso nel patrimonio nel caso in cui il capitale relativo a tali interessenze non sia prontamente disponibile per altre entità del gruppo.

26. Possono verificarsi casi in cui non sia possibile o auspicabile includere nel consolidamento talune società di intermediazione mobiliare o altre entità finanziarie regolamentate. Ciò vale solo nelle eventualità in cui tali partecipazioni siano acquisite con il ricorso a indebitamento contratto in precedenza e detenute su base temporanea, o siano soggette a una diversa regolamentazione, ovvero quando il non consolidamento a fini prudenziali sia altrimenti richiesto dalla legge. In tali casi, è indispensabile che le autorità di vigilanza bancaria ottengano informazioni sufficienti dagli organi di controllo responsabili di tali entità.

27. Qualora le partecipazioni di maggioranza in società mobiliari e finanziarie affiliate non siano consolidate a fini prudenziali, dal patrimonio di vigilanza dovranno essere dedotti gli investimenti – azionari e in altri strumenti di patrimonializzazione rilevanti per il calcolo dell'adeguatezza di capitale – in queste società attribuibili al gruppo; dal bilancio della banca andranno altresì portati in deduzione le attività, le passività e gli investimenti di capitale di terzi detenuti in queste affiliate. Le autorità di vigilanza assicureranno l'osservanza dei requisiti patrimoniali da parte dell'entità non soggetta a consolidamento e interessata da tali detrazioni. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.

### **III. Partecipazioni significative di minoranza in banche, società mobiliari e altre entità finanziarie**

28. Le partecipazioni significative di minoranza in società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie in cui non vi siano posizioni di controllo saranno escluse dal capitale del gruppo bancario mediante deduzione dei relativi investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione. In alternativa, e a determinate condizioni, a tali investimenti potrà essere applicato il consolidamento proporzionale (*pro quota*). Ad esempio, tale metodo potrebbe essere appropriato per le *joint venture* o nei casi in cui l'autorità di vigilanza accerti che la capogruppo sia tenuta, *de iure o de facto*, a sostenere l'entità partecipata solo in termini di quota proporzionale e gli altri azionisti rilevanti abbiano i mezzi e la volontà di sostenerla in misura proporzionale. Il massimale al di sopra del quale le partecipazioni minoritarie saranno ritenute significative e come tali dedotte o consolidate *pro quota*, deve essere determinato dalle prassi contabili e/o prudenziali nazionali. A titolo di esempio, nell'Unione europea tale massimale si colloca tra il 20 e il 50%.

29. Il Comitato riafferma l'impostazione espressa nell'Accordo del 1988 secondo la quale le partecipazioni bancarie incrociate volte a gonfiare artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche dovranno essere dedotte ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.

#### IV. Entità assicurative

30. Una banca che possiede un'affiliata assicurativa ne sopporta pienamente il rischio imprenditoriale, e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l'attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle banche, il Comitato ritiene che allo stadio attuale sia appropriato, in linea di principio, dedurre gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in affiliate assicurative, nonché le partecipazioni significative di minoranza in tali entità. Secondo questo approccio, le banche porterebbero in detrazione dai loro bilanci le attività e passività, nonché gli investimenti di capitale di terzi nelle compagnie assicurative controllate. Eventuali approcci alternativi dovrebbero in ogni caso muovere da un'ottica di gruppo nel determinare l'adeguatezza patrimoniale ed evitare duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.

31. Per ragioni di parità concorrenziale, alcuni paesi del G10 manterranno in vigore l'attuale trattamento di ponderazione del rischio<sup>8</sup> in deroga ai metodi sopra descritti e introdurranno l'aggregazione dei rischi unicamente in conformità del trattamento applicato dalle autorità nazionali di vigilanza assicurativa per le compagnie di assicurazione con proprie affiliate bancarie<sup>9</sup>. Il Comitato invita le autorità di vigilanza assicurativa a sviluppare e ad applicare metodi conformi ai criteri sopra specificati.

32. Le banche dovranno fornire informazioni sull'approccio regolamentare nazionale impiegato con riguardo alle compagnie assicurative per determinare le posizioni patrimoniali segnalate.

33. Il capitale investito in una partecipazione di maggioranza o di controllo in una compagnia di assicurazione potrebbe eccedere l'ammontare del capitale di vigilanza richiesto per società di questo tipo (patrimonio eccedente). In casi limitati, le autorità di vigilanza potranno consentire il riconoscimento di tale eccedenza ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della banca<sup>10</sup>. Le prassi nazionali di vigilanza stabiliranno i parametri e i criteri, come la trasferibilità giuridica, per determinare l'ammontare e la disponibilità di patrimonio eccedente che potrà essere ammesso nel capitale della banca. Tra i criteri di disponibilità figurano altresì le restrizioni alla trasferibilità dovute a vincoli regolamentari, implicazioni fiscali ed effetti negativi sulle valutazioni esterne del merito di credito attribuite da agenzie di rating. Le banche che riconoscono il patrimonio eccedente in affiliate assicurative dovranno rendere pubblicamente noto l'ammontare di tale eccedenza nel loro capitale. Laddove una banca non controlli integralmente una compagnia assicurativa (ossia, abbia una partecipazione pari o superiore al 50%, ma inferiore al 100%), il patrimonio eccedente riconosciuto dovrebbe essere proporzionale all'interessenza percentuale detenuta. Non sarà riconosciuto il patrimonio eccedente in partecipazioni significative di

---

<sup>8</sup> Per le banche che adottano il metodo standardizzato, ciò comporterebbe una ponderazione non inferiore al 100%, mentre per quelle che adottano il metodo IRB si applicherebbe la ponderazione basata sui criteri stabiliti al riguardo in tale approccio.

<sup>9</sup> Nel caso in cui venga mantenuto il trattamento esistente, il capitale di terzi investito in filiazioni assicurative (ossia, partecipazioni di minoranza) non può essere incluso nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della banca.

<sup>10</sup> Qualora venga operata la deduzione, l'importo detratto per tutti gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in tali entità sarà adeguato in modo da rispecchiare l'ammontare di capitale eccedente i requisiti prudenziali; in altri termini, l'importo dedotto sarà il minore fra quello delle partecipazioni e quello derivante dall'applicazione dei coefficienti patrimoniali. Al patrimonio eccedente (differenza tra l'ammontare degli investimenti in tali entità e la relativa misurazione a fini prudenziali) verrà applicata la ponderazione di rischio prevista per le partecipazioni azionarie. Un trattamento analogo verrà applicato al patrimonio eccedente ove vengano impiegati approcci alternativi a livello di gruppo.

minoranza in una compagnia di assicurazione, poiché la banca non sarebbe in grado di agire sulla trasferibilità del capitale in un'entità di cui non detiene il controllo.

34. Le autorità di vigilanza accerteranno che anche le partecipazioni assicurative di maggioranza o di controllo non consolidate e per le quali gli investimenti di capitale sono portati in deduzione o sottoposti a un approccio alternativo a livello di gruppo siano anch'esse adeguatamente capitalizzate al fine di ridurre la possibilità di potenziali perdite future per la banca interessata. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.

## V. Investimenti significativi in imprese commerciali

35. Le partecipazioni significative di minoranza e di maggioranza in un'impresa commerciale che eccedono determinati livelli di rilevanza saranno portate in deduzione dal patrimonio della banca partecipante. I livelli di rilevanza saranno stabiliti in base alle prassi contabili e/o di vigilanza nazionali. Sono previsti livelli del 15% del capitale della banca per singoli investimenti significativi in imprese commerciali e del 60% per le partecipazioni aggregate in tali entità; non è esclusa l'applicazione di livelli più stringenti. L'ammontare deducibile corrisponderà alla quota di partecipazione eccedente il livello di rilevanza.

36. Alle partecipazioni significative di minoranza, di maggioranza e di controllo in un'impresa commerciale che non eccedono i menzionati livelli di rilevanza verrà applicata una ponderazione di rischio non inferiore al 100% per le banche che impiegano il metodo standardizzato. Per quelle che adottano il metodo IRB la ponderazione verrà stabilita conformemente alla metodologia per gli strumenti di capitale attualmente in fase di elaborazione da parte del Comitato, e non sarà inferiore al 100%.


## VI. Deduzione degli investimenti

37. La deduzione degli investimenti operata ai sensi della presente Parte 1 relativa all'Ambito di applicazione verrà effettuata per il 50% dal patrimonio di base (*tier 1*) e per il 50% dal patrimonio supplementare (*tier 2*).

38. L'avviamento relativo a entità che beneficiano della deduzione ai sensi della presente Parte 1 dovrà essere portato in detrazione dal patrimonio di base alla stessa stregua dell'avviamento relativo ad affiliate consolidate, e i restanti investimenti dovranno essere dedotti conformemente a quanto disposto in questa Parte. Ove venga impiegato un approccio alternativo a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 30, all'avviamento dovrebbe essere applicato un trattamento analogo.

39. I limiti al *tier 2* e al *tier 3*, nonché agli strumenti innovativi computati nel *tier 1* saranno riferiti all'ammontare del *tier 1* al netto dell'avviamento ma al lordo degli investimenti da dedurre ai sensi della presente Parte 1 relativa all'Ambito di applicazione (cfr. l'Allegato 1 per un esempio di calcolo del limite del 15% da applicare agli strumenti innovativi computabili nel patrimonio di base).

## Rappresentazione grafica dell'ambito di applicazione del nuovo Schema



1) Limite del gruppo a prevalente attività bancaria. A questo livello, ossia fino a quello della capogruppo, lo Schema deve essere applicato su base consolidata (paragrafo 21).

2), 3) e 4) Ai livelli inferiori lo Schema deve essere applicato su base consolidata a tutte le banche con operatività internazionale.

## Parte 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi

### I. Calcolo dei requisiti patrimoniali minimi

40. In questa Parte vengono esposte le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi complessivi a fronte dei rischi di credito, di mercato e operativo. Il calcolo si basa sulla definizione di patrimonio di vigilanza e di attività ponderate per il rischio. Il coefficiente patrimoniale complessivo non deve essere inferiore all'8%. Il patrimonio supplementare (*tier 2*) è limitato al 100% del patrimonio di base (*tier 1*).

#### A. Patrimonio di vigilanza

41. Resta valida la definizione di patrimonio di vigilanza ammesso contenuta nell'Accordo del 1988 e chiarita nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 "Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base", fatte salve le modifiche apportate ai paragrafi 37-39 e 43. Tale definizione è presentata nei paragrafi 49 (i)-49 (xviii) e nell'Allegato 1a.

42. Nel metodo standardizzato per il rischio di credito gli accantonamenti generici, come specificato nei paragrafi 381-383, possono essere inclusi nel patrimonio supplementare fino a concorrenza del limite dell'1,25% delle attività ponderate per il rischio.

43. Nel metodo basato sui rating interni (IRB) viene abolita la regola contenuta nell'Accordo del 1988 che prevedeva l'inclusione nel patrimonio supplementare degli accantonamenti generici (o delle riserve generali per perdite su crediti). Le banche che adottano il metodo IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione o quello PD/LGD per le esposizioni azionarie devono preliminarmente dedurre gli ammontari di perdite attese (EL), nel rispetto di quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 563 e 386. Le banche che adottano il metodo IRB per altre classi di attività devono porre a confronto (i) l'ammontare degli accantonamenti totali ammessi così come definiti al paragrafo 380 con (ii) il totale delle EL calcolate con il metodo IRB e definite in base a quanto stabilito al paragrafo 375. Qualora tali perdite superino gli accantonamenti totali ammessi, la differenza dovrà essere dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso in cui esse siano inferiori, come precisato ai paragrafi 380-383, le banche potranno riconoscere la differenza all'interno del patrimonio supplementare per un importo massimo pari allo 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di applicare un limite più basso.

#### B. Attività ponderate per il rischio

44. Le attività totali ponderate per il rischio si ricavano moltiplicando i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo per 12,5 (ossia, il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell'8%) e aggiungendo il risultato alla somma delle attività ponderate a fronte del rischio di credito. Il Comitato applica un fattore di scala al fine di mantenere sostanzialmente inalterato il livello aggregato dei requisiti minimi di capitale, fornendo nel contempo incentivi all'adozione delle metodologie più avanzate e sensibili al

rischio previste dallo Schema<sup>11</sup>. Il fattore di scala si applica all'ammontare delle attività ponderate per il rischio di credito calcolate nell'ambito del metodo IRB.

### C. Disposizioni transitorie

45. Il nuovo Schema prevede che le banche che adottano il metodo IRB per il rischio di credito o i metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo siano soggette a una soglia minima di patrimonio. Esse dovranno calcolare la differenza tra (i) la soglia definita al paragrafo 46 e (ii) l'ammontare calcolato secondo quanto disposto al paragrafo 47. Nel caso in cui l'ammontare della soglia sia più elevato, le banche sono tenute ad aggiungervi la differenza rispetto alle attività ponderate per il rischio, moltiplicata per 12,5.

46. La soglia di patrimonio è basata sull'applicazione dell'Accordo del 1988. Essa viene ottenuta applicando un fattore di aggiustamento all'importo seguente: (i) 8% delle attività ponderate per il rischio, (ii) più le deduzioni dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare, (iii) meno l'ammontare degli accantonamenti generici che possono essere riconosciuti nel patrimonio supplementare. Il fattore di aggiustamento per le banche che adottano il metodo IRB di base nei dodici mesi che iniziano alla fine del 2006 è pari al 95%, quello per le banche che utilizzano (i) il metodo IRB di base e/o avanzato, e/o (ii) i metodi AMA nei dodici mesi che iniziano alla fine del 2007 è pari al 90% e nei dodici mesi che iniziano alla fine del 2008 all'80%. La tabella seguente illustra l'applicazione dei fattori di aggiustamento. Ulteriori disposizioni transitorie, comprese quelle relative al calcolo parallelo, sono riportate ai paragrafi 263-269.

	Da fine 2005	Da fine 2006	Da fine 2007	Da fine 2008
Metodo IRB di base <sup>12</sup>	Calcolo parallelo	95%	90%	80%
Metodi avanzati per il rischio di credito e/o il rischio operativo	Calcolo parallelo o studi di impatto	Calcolo parallelo	90%	80%

47. Negli anni in cui si applica la soglia le banche dovranno inoltre calcolare (i) l'8% delle attività totali ponderate per il rischio secondo le disposizioni contenute nel presente Schema, (ii) meno la differenza tra gli accantonamenti totali e l'ammontare di EL secondo quanto descritto nella Sezione III.G (cfr. paragrafi 374-386), (iii) più altre deduzioni dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare. Una banca che utilizzi il metodo standardizzato a fronte del rischio di credito per una determinata quota delle proprie esposizioni deve altresì detrarre dall'importo calcolato secondo quanto stabilito nella prima frase di questo paragrafo gli accantonamenti generici che potrebbero essere riconosciuti nel patrimonio supplementare, in proporzione alla suddetta quota.

<sup>11</sup> La stima più attendibile del fattore di scala è attualmente pari a 1,06. Le autorità nazionali continueranno a verificare il livello dei requisiti patrimoniali durante il periodo di attuazione del presente Schema. Inoltre, il Comitato monitorerà le esperienze maturate con il presente Schema a livello nazionale.

<sup>12</sup> Compreso il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio.

48. Qualora dovessero emergere problemi durante tale periodo, il Comitato si impegna ad adottare misure per farvi fronte; in particolare, esso è disposto – ove necessario – a mantenere in vigore le soglie oltre il 2009.

49. Il Comitato ritiene opportuno che le autorità di vigilanza applichino soglie prudenziali alle banche che adottano il metodo IRB per il rischio di credito e/o gli AMA per il rischio operativo dopo la fine del 2008. Per le banche che non completano il passaggio a queste metodologie entro i termini riportati al paragrafo 46, il Comitato è del parere che le autorità di vigilanza debbano continuare ad applicare soglie prudenziali – analoghe a quelle previste nel richiamato paragrafo 46 – per dare il tempo di assicurare una solida applicazione dei metodi avanzati da parte dei singoli istituti. Il Comitato riconosce tuttavia che, con l'andar del tempo, l'applicazione delle soglie basate sull'Accordo del 1988 diverrà sempre meno agevole, e auspica pertanto che le autorità di vigilanza provvedano a elaborare – in linea con i principi delineati nel presente paragrafo – soglie adeguate a livello di singola istituzione, rendendone pubblica la natura. Le soglie potranno basarsi sull'approccio seguito dalla banca prima di adottare i metodi IRB e/o AMA.

## **la. Elementi costitutivi del capitale**

### **A. Patrimonio di base (classe o tier 1)**

49(i). Il Comitato ritiene che le componenti base del patrimonio su cui si deve concentrare l'attenzione siano costituite dal capitale azionario<sup>13</sup> e dalle riserve palesi. Questi sono gli unici elementi del capitale comuni ai sistemi bancari di tutti i paesi; essi sono chiaramente rilevabili nei bilanci pubblicati e costituiscono la base su cui si fonda la maggior parte delle valutazioni degli operatori di mercato circa l'adeguatezza patrimoniale, e hanno inoltre un'incidenza determinante sulla redditività e sulla capacità concorrenziale della banca. L'enfasi posta sul capitale azionario e sulle riserve palesi riflette l'importanza che il Comitato attribuisce all'adeguatezza della qualità, oltreché del livello, delle risorse complessive di capitale detenute dalle banche maggiori.

49(ii). Nondimeno, i paesi membri del Comitato ritengono che vi siano diverse altre importanti e valide componenti dei fondi patrimoniali di una banca che possono essere incluse nel sistema di misurazione (fatte salve talune condizioni indicate nei paragrafi 49(iv)-49(xii) qui di seguito).

49(iii). Il Comitato ha pertanto convenuto che, ai fini prudenziali, il patrimonio debba essere definito individuando due classi di componenti, in modo tale che esso risulti costituito per almeno il 50% da una base di qualità primaria (capitale azionario e riserve a bilancio rivenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte, tier 1). Gli altri elementi (patrimonio supplementare) saranno ammessi nella classe 2 fino a un ammontare pari al 100% del patrimonio di base. Le componenti del patrimonio supplementare e le condizioni particolari richieste per la loro inclusione nel patrimonio sono descritte nei paragrafi 49(iv)-49(xii) qui di seguito e, in modo più dettagliato, nell'Allegato 1a. Le autorità nazionali potranno includere o meno, a loro discrezione, ciascuna di queste componenti, alla luce della regolamentazione in materia di contabilità e di vigilanza in vigore nei rispettivi paesi.

---

<sup>13</sup> Azioni ordinarie emesse e interamente liberate e azioni privilegiate irredimibili senza diritto di priorità cumulativo (escluse quindi le azioni privilegiate con diritto cumulativo).

## **B. Patrimonio supplementare (classe o tier 2)**

### **1. Riserve occulte**

49(iv). Le riserve non iscritte in bilancio, o riserve occulte, possono essere costituite in vari modi, a seconda delle prescrizioni legali o contabili in vigore nei paesi membri. In questa definizione sono ricomprese soltanto le riserve che, sebbene non iscritte a bilancio, sono transitate per il conto profitti e perdite e che sono ammesse dalle autorità di vigilanza. Benché di fatto esse possano avere la stessa qualità intrinseca delle riserve palesi, nell'ambito di un accordo definito in sede internazionale la loro mancanza di trasparenza e il fatto che molti paesi non le riconoscono come pratica contabile accettata oppure come componente legittima del patrimonio fanno ritenere opportuna la loro esclusione dal patrimonio di base.

### **2. Riserve di rivalutazione**

49(v). Le disposizioni in materia di scritture contabili e di vigilanza in alcuni paesi consentono che determinati cespiti dell'attivo siano rivalutati in modo da riflettere il loro valore corrente – o un valore più prossimo a quello corrente che non al costo storico – e che le relative riserve di rivalutazione siano comprese nel patrimonio. Tali rivalutazioni possono determinarsi in due modi:

- a) con una rivalutazione formale portata in bilancio degli immobili di proprietà della banca, oppure
- b) con una maggiorazione teorica del patrimonio per plusvalenze non realizzate derivanti dalla prassi di iscrivere a bilancio le disponibilità in titoli valutate ai costi storici.

Le suddette riserve possono essere incluse nel patrimonio supplementare a condizione che le autorità di vigilanza verifichino che le attività corrispondenti siano valutate secondo criteri cautelativi tali da riflettere appieno la possibilità di oscillazioni dei prezzi e di una vendita forzata.

49(vi). L'ipotesi b) riportata nel precedente paragrafo 49(v) è rilevante per quelle banche che detengono tradizionalmente un ingente portafoglio di azioni contabilizzate ai costi storici, che però possono essere – e occasionalmente sono – realizzate a prezzi correnti per compensare eventuali perdite. Il Comitato ritiene che queste riserve di rivalutazione "potenziali" possano essere comprese fra le componenti del patrimonio supplementare in quanto utilizzabili per assorbire perdite nell'ambito della gestione corrente, a condizione che il loro valore sia decurtato di un consistente margine di scarto cautelativo che tenga conto della variabilità dei corsi del mercato e dell'onere fiscale che insorgerebbe in caso di realizzo delle plusvalenze. Si è convenuto che, alla luce di tali considerazioni, sia appropriata una decurtazione del 55% sulla differenza fra il valore contabile ai costi storici e il valore di mercato. Il Comitato ha preso in considerazione e poi respinto la proposta che le riserve occulte derivanti dall'iscrizione in bilancio a valore ridotto degli stabili di proprietà siano parimenti incluse nella definizione di patrimonio supplementare.

### **3. Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti**

49(vii). Gli accantonamenti generali o le riserve generali per perdite su crediti sono costituiti a fronte dell'evenienza di future perdite. Laddove non riflettano la perdita nota di valore di particolari attività, tali riserve sono idonee a essere comprese nel patrimonio supplementare. Laddove, al contrario, gli accantonamenti o le riserve siano stati costituiti a fronte di perdite o diminuzioni accertate nel valore di particolari attività oppure gruppi o sottogruppi di attività,

essi non sono liberamente disponibili per assorbire perdite indeterminate che possono successivamente gravare su altre componenti dell'attivo, e pertanto non possiedono una delle caratteristiche essenziali del patrimonio. Tali accantonamenti o riserve non dovranno pertanto essere ricompresi nel patrimonio.

49(viii). Le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato si impegnano ad assicurarsi che il processo di supervisione tenga debitamente conto di ogni diminuzione accertata di valore. Esse si assicureranno altresì che gli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti siano compresi nel patrimonio soltanto se tali accantonamenti non sono costituiti a fronte di perdite di valore di particolari attività, sia singole che raggruppate.

49(ix). Ciò implica che tutti gli elementi degli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti destinati a proteggere una banca da un deterioramento accertato della qualità di specifiche attività (sia estere sia sull'interno) non debbano essere ammessi a far parte del patrimonio. In particolare, verrebbero esclusi dal patrimonio quegli elementi che rispecchiano un deterioramento identificato di attività soggette al rischio paese, di prestiti immobiliari e di esposizioni in altri settori di attività.

49(x). Gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti che in base ai criteri sopra descritti sono idonei per l'inclusione nel patrimonio della classe 2 sono ammessi a far parte di quest'ultimo nella misura di:

- a) 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate, qualora la banca utilizzi il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- b) 0,6 punti percentuali delle attività ponderate per il rischio di credito in linea con il paragrafo 43, qualora la banca utilizzi il metodo IRB per il rischio di credito.

#### **4. Strumenti ibridi di capitale-debito**

49(xi). In questa categoria rientrano diversi strumenti che associano certe caratteristiche del capitale azionario con certe caratteristiche dell'indebitamento. Ciascuno di essi presenta aspetti particolari che si ritiene possano condizionare la loro qualità di componente del patrimonio. È stato convenuto che, allorché tali strumenti presentano una stretta analogia con il capitale, e in particolare quando sono atti a coprire perdite nel quadro della gestione corrente, cioè senza che siano necessari procedimenti di liquidazione, essi possano essere inclusi nel patrimonio supplementare. Oltre alle azioni privilegiate irredimibili a remunerazione fissa con diritto di cumulo, possono essere ammessi, ad esempio, i seguenti titoli: *long-term preferred shares* in Canada, *titres participatifs* e *titres subordonnés à durée indéterminée* in Francia, *Genußscheine* in Germania, *perpetual debt instruments* nel Regno Unito, *mandatory convertible debt instruments* negli Stati Uniti. I criteri di idoneità per questa categoria di strumenti sono indicati nell'Allegato 1a.

#### **5. Debiti subordinati a termine**

49(xii). Il Comitato ha ritenuto che gli strumenti di debito a termine subordinati hanno considerevoli carenze come componenti del capitale in considerazione della loro scadenza fissa e inidoneità a coprire perdite salvo che in sede di liquidazione. Queste carenze giustificano una restrizione ulteriore relativamente all'ammontare di tale forma di finanziamento ammesso a far parte del patrimonio. Conseguentemente, si è concluso che siffatti strumenti con scadenza originaria minima di oltre cinque anni possano essere compresi fra gli elementi del patrimonio supplementare, ma soltanto nella misura massima del 50% del patrimonio di base, e a condizione che sia previsto un loro congruo ammortamento.

### **C. Debiti subordinati a breve termine a copertura del rischio di mercato (classe o tier 3)**

49(xiii). Gli elementi costitutivi del patrimonio idoneo alla copertura dei rischi di mercato sono il capitale azionario e gli utili non distribuiti (patrimonio di classe 1) e il patrimonio supplementare (patrimonio di classe 2), così come definiti nei paragrafi 49(i)-49(xii). Tuttavia, le banche possono utilizzare, a discrezione delle rispettive autorità di vigilanza, una terza classe di patrimonio (classe 3) consistente in debiti subordinati a breve termine, così come definiti nel successivo paragrafo 49(xiv), *unicamente* allo scopo di assolvere una parte dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, e alle condizioni seguenti:

- le banche saranno autorizzate a usare il patrimonio di classe 3 esclusivamente a fronte dei rischi di mercato, così come definiti nei paragrafi 709-718(Lxix). Ciò comporta che i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte ai termini del presente Schema, compreso il rischio di controparte a fronte di strumenti derivati OTC e transazioni SFT sia nel portafoglio di negoziazione che in quello bancario, debbano essere assolti dalle banche secondo l'attuale definizione della base patrimoniale contenuta nei precedenti paragrafi 49(i)-49(xii) (ossia classi 1 e 2);
- il patrimonio di classe 3 sarà limitato al 250% del patrimonio di classe 1 richiesto a fronte dei rischi di mercato. Ciò implica che tali rischi debbano essere coperti almeno nella misura del 28,5% circa dal patrimonio di classe 1 non destinato a fronteggiare altri rischi;
- gli elementi della classe 2 possono essere sostituiti da elementi della classe 3 fino a concorrenza dello stesso limite del 250%, a condizione che non siano superati i limiti complessivi stabiliti nel precedente paragrafo 49(iii); in altri termini, il totale del patrimonio di classe 2 idoneo non può eccedere il totale del patrimonio di classe 1, e i debiti subordinati a lungo termine non possono eccedere il 50% del patrimonio di classe 1;
- inoltre, poiché il Comitato ritiene che il patrimonio di classe 3 sia unicamente adatto a coprire il rischio di mercato, un numero rilevante di paesi membri è a favore del mantenimento del principio statuito nel presente Schema, secondo cui il patrimonio di classe 1 deve rappresentare almeno la metà del patrimonio idoneo totale, ossia la somma del patrimonio di classe 2 e del patrimonio di classe 3 non deve superare il patrimonio di classe 1. Il Comitato ha tuttavia deciso che l'applicazione di tale regola sia rimessa alla discrezione delle autorità nazionali. Alcuni paesi membri potranno mantenere questo vincolo, salvo i casi in cui le operazioni bancarie siano comparativamente esigue. Inoltre, le autorità nazionali potranno discrezionalmente non ammettere l'impiego di debiti subordinati a breve termine a livello di singole istituzioni o dell'intero sistema bancario.

49(xiv). Per essere considerati idonei come patrimonio di classe 3, i debiti subordinati a breve dovranno poter divenire, ove le circostanze lo richiedano, parte del patrimonio permanente della banca ed essere così disponibili per la copertura di perdite in caso di insolvenza. Essi dovranno, pertanto, come minimo:

- essere non garantiti, subordinati e interamente versati;
- avere una scadenza originaria di almeno due anni;
- non essere redimibili prima della scadenza pattuita, salvo benessere dell'autorità di vigilanza;

- essere assoggettati a una clausola di blocco (*lock-in*), in base alla quale non possono essere effettuati pagamenti né di interessi né di capitale (anche a scadenza), ove a seguito di tali pagamenti il patrimonio della banca scenda o rimanga al disotto del requisito patrimoniale minimo.

#### **D. Deduzioni dal patrimonio**

49(xv). È stato convenuto che le seguenti poste debbano essere dedotte dalla base di capitale al fine di calcolare il coefficiente patrimoniale minimo ponderato in relazione al rischio. Tali deduzioni sono costituite da:

- (i) avviamento, da detrarre dalle componenti del patrimonio di classe 1;
- (ii) aumenti del capitale azionario risultanti da operazioni di cartolarizzazione, da detrarre dalle componenti del patrimonio di classe 1, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 562;
- (iii) partecipazioni in filiazioni bancarie e finanziarie che non siano consolidate nei sistemi nazionali. La prassi normale sarà quella di consolidare le filiazioni al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale dei gruppi bancari. Laddove non sia operato tale consolidamento, la deduzione è essenziale per impedire l'impiego multiplo delle stesse risorse patrimoniali nelle differenti componenti del gruppo. La deduzione per le partecipazioni in parola viene effettuata secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 37. Le attività che rappresentano partecipazioni in società affiliate il cui patrimonio è stato dedotto da quello della casa madre non sono comprese nell'attivo complessivo ai fini del computo del coefficiente.

49(xvi). Il Comitato ha attentamente considerato la possibilità di richiedere la deduzione delle partecipazioni detenute dalle banche in altre banche o istituzioni che raccolgono depositi, siano esse nella forma di azioni o di altri strumenti rappresentativi di quote di capitale. Le autorità di vigilanza di diversi paesi del Gruppo dei Dieci prescrivono attualmente tale tipo di deduzione al fine di scoraggiare il sistema bancario nel suo insieme dal creare partecipazioni incrociate, anziché reperire capitale da investitori esterni. Il Comitato è perfettamente consapevole che tale impiego multiplo di risorse di capitale (*double-leveraging*) può comportare pericoli sistemici per il sistema bancario rendendolo più soggetto a una rapida propagazione di difficoltà da un'istituzione all'altra, e alcuni membri ritengono che tali pericoli giustifichino la piena deduzione di tali partecipazioni.

49(xvii). Nonostante tali timori, tuttavia, il Comitato nel suo complesso non è attualmente favorevole a una politica generale di deduzione di tutte le partecipazioni in altre banche, per la ragione che tale approccio potrebbe impedire che si realizzino taluni cambiamenti importanti e auspicabili nella struttura dei sistemi bancari nazionali.

49(xviii). Il Comitato ha nondimeno convenuto che:

- a) le singole autorità di vigilanza siano libere di adottare discrezionalmente una politica di deduzione, per tutte le partecipazioni in altre banche, oppure per le partecipazioni che eccedono un limite stabilito in relazione al capitale della banca partecipante o al capitale della banca partecipata, oppure in base a un approccio caso per caso;
- b) laddove non sia applicata nessuna deduzione, agli investimenti di una banca in strumenti di capitale di altre banche sia attribuita una ponderazione del 100%;

- c) il Comitato riafferma l'impostazione secondo la quale le partecipazioni bancarie incrociate volte a gonfiare artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche dovranno essere dedotte ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale;
- d) il Comitato seguirà attentamente il livello delle duplicazioni nel computo delle risorse patrimoniali (*double-gearing*) nel sistema bancario internazionale e non esclude la possibilità di introdurre restrizioni in epoca successiva. A tale scopo le autorità di vigilanza intendono assicurare la disponibilità di adeguate segnalazioni statistiche, così da consentire alle medesime e al Comitato di seguire l'evoluzione degli investimenti bancari in quegli strumenti di capitale azionario e di debito emessi da altre banche che sono ammessi fra le componenti patrimoniali nel quadro del presente accordo.

## II. Rischio di credito – Metodo standardizzato

50. Il Comitato consente alle banche la scelta tra due metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. La prima, denominata “metodo standardizzato”, consiste nella misurazione di tale tipologia di rischio in modo standardizzato, con l’ausilio di valutazioni esterne del merito creditizio<sup>14</sup>.

51. La metodologia alternativa, denominata “metodo basato sui rating interni”, è subordinata all’esplicita approvazione dell’autorità di vigilanza e consente alle banche l’impiego dei loro sistemi interni di rating per il rischio di credito.

52. La sezione seguente illustra le modifiche apportate all’Accordo del 1988 nella ponderazione delle esposizioni del portafoglio bancario o *banking book*. Le esposizioni non espressamente menzionate in questa sezione manterranno il trattamento attuale; le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione saranno invece trattate nella Sezione IV. Inoltre, l’importo di credito equivalente delle operazioni *Securities Financing Transactions* (SFT)<sup>15</sup> e dei derivati OTC che espongono la banca al rischio di controparte<sup>16</sup> sarà calcolato secondo le disposizioni contenute nell’Allegato 4<sup>17</sup>. Per determinare le ponderazioni di rischio secondo il metodo standardizzato le banche potranno basarsi su valutazioni esterne della qualità creditizia effettuate da agenzie riconosciute idonee a fini prudenziali dalle autorità nazionali di vigilanza conformemente ai criteri esposti nei paragrafi 90-91. Le esposizioni dovrebbero essere ponderate per il rischio al netto degli accantonamenti specifici<sup>18</sup>.

### A. Singole esposizioni

#### 1. Crediti verso soggetti sovrani

53. Ai crediti verso soggetti sovrani e rispettive banche centrali verranno applicate le seguenti ponderazioni di rischio:

Valutazione	Da AAA ad AA–	Da A+ ad A–	Da BBB+ a BBB–	Da BB+ a B–	Inferiore a B–	Senza rating
Ponderazione	0%	20%	50%	100%	150%	100%

<sup>14</sup> In questa sede verrà seguita la classificazione utilizzata da Standard & Poor’s. Essa rappresenta tuttavia solo una delle possibili scelte; potrebbero infatti essere indifferentemente impiegati i sistemi di altre agenzie di valutazione. I rating usati in questo documento non sono pertanto indicativi di alcuna preferenza o apprezzamento del Comitato in merito ad agenzie esterne di valutazione.

<sup>15</sup> Le operazioni *securities financing transactions* (SFT) sono ad esempio operazioni pronti contro termine attive e passive, operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e merci e finanziamenti connessi con titoli, il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso soggette a margini di garanzia.

<sup>16</sup> Si definisce rischio (creditizio) di controparte il rischio che la controparte di una transazione si renda insolvente prima del regolamento definitivo dei flussi monetari inerenti alla transazione stessa. In questo caso si determina una perdita se la transazione o il portafoglio di transazioni ha un valore economico positivo al momento dell’insolvenza. Diversamente dal rischio creditizio connesso con un prestito, dove l’esposizione è unilaterale, in quanto solo la banca mutuante sopporta un rischio di perdita, il rischio di controparte è bilaterale, poiché il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per ognuna delle controparti. Tale valore è incerto e varia nel tempo secondo l’andamento dei fattori di mercato sottostanti.

<sup>17</sup> L’Allegato 4 del presente Schema si basa sul trattamento del rischio di controparte contenuto nella Parte 1 del documento del Comitato *The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects* (luglio 2005).

<sup>18</sup> L’Allegato 11 riporta una descrizione del metodo standardizzato semplificato.

54. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione di rischio inferiore alle esposizioni verso i soggetti sovrani (o le banche centrali) del paese in cui le banche hanno sede, se denominate in valuta locale e finanziate<sup>19</sup> nella stessa valuta<sup>20</sup>. Ove questa facoltà venga esercitata, anche altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella sfera di loro competenza di applicare la stessa ponderazione di rischio alle esposizioni verso gli stessi soggetti sovrani (o banche centrali) denominate in valuta locale e finanziate nella stessa valuta.

55. Ai fini della ponderazione delle esposizioni verso soggetti sovrani, le autorità di vigilanza potranno riconoscere i rating del rischio paese assegnati dalle agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Per essere riconosciuta idonea, una ECA deve pubblicare i propri punteggi e conformarsi alla metodologia definita dall'OCSE. Le banche potranno scegliere di utilizzare i rating pubblicati dalle singole ECA riconosciute dalla propria autorità di vigilanza, oppure quelli concordati dalle ECA aderenti all'*Arrangement on Officially Supported Export Credits*<sup>21</sup>. La metodologia dell'OCSE prevede otto classi di rating associate a premi minimi di assicurazione delle esportazioni. A questi punteggi corrispondono le seguenti categorie di ponderazione del rischio:

<b>Punteggio ECA</b>	0-1	2	3	4-5-6	7
<b>Ponderazione</b>	0%	20%	50%	100%	150%

56. Ai crediti verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea può essere applicata una ponderazione dello 0%.

## **2. Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali**

57. I crediti nei confronti di enti del settore pubblico (ESP) nazionali saranno ponderati, a discrezione delle autorità nazionali, in base alle opzioni 1 o 2 applicate ai crediti verso banche<sup>22</sup>. Ove prescelta, l'opzione 2 andrà applicata senza la ponderazione preferenziale prevista per i crediti a breve termine.

58. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza i crediti verso alcuni enti del settore pubblico potranno altresì essere equiparati a quelli verso i soggetti sovrani nelle cui giurisdizioni gli ESP hanno sede<sup>23</sup>. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità

<sup>19</sup> Ciò equivale a dire che la banca avrebbe anche corrispondenti passività denominate in valuta locale.

<sup>20</sup> Questa minore ponderazione del rischio potrebbe essere estesa alla ponderazione di garanzie reali e personali. Cfr. le Sezioni II.D.3 e II.D.5.

<sup>21</sup> Tale classificazione del rischio paese è disponibile sul sito web dell'OCSE (<http://www.oecd.org>) alla pagina *Trade – Export Credit Arrangement*.

<sup>22</sup> Ciò indipendentemente dall'opzione scelta a discrezione dell'autorità nazionale per i crediti verso le banche dello stesso paese. Pertanto, la scelta di una determinata opzione per i crediti verso banche non implica necessariamente che la stessa opzione debba essere applicata anche ai crediti verso ESP.

<sup>23</sup> Gli esempi che seguono rappresentano una possibile classificazione degli ESP sulla base di un fattore specifico, quale la potestà di imposizione fiscale. Tuttavia, possono esservi altri criteri per stabilire il trattamento applicabile alle varie categorie di ESP, come ad esempio la misura delle garanzie personali fornite dall'amministrazione centrale:

nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella sfera di propria competenza di ponderare nello stesso modo le attività verso tali ESP.

### 3. **Crediti verso banche multilaterali di sviluppo**

59. Le ponderazioni di rischio attribuite ai crediti verso le banche multilaterali di sviluppo (BMS) saranno generalmente basate sulle valutazioni esterne del merito creditizio così come proposto nell'opzione 2 per i crediti verso banche, ma senza la possibilità di applicare la ponderazione preferenziale prevista per i crediti a breve termine. Una ponderazione dello 0% si applicherà ai crediti verso le BMS con elevato rating che, secondo il Comitato, soddisfano i criteri di idoneità di seguito indicati<sup>24</sup>. Il Comitato continuerà a valutare l'idoneità caso per caso. I criteri per l'applicazione della ponderazione di rischio dello 0% per le BMS sono:

- rating molto elevato di emittente a lungo termine, ossia la maggior parte delle valutazioni esterne di una BMS deve essere pari ad AAA;
- azionariato comprendente una quota significativa di soggetti sovrani con valutazioni creditizie di emittente a lungo termine pari o superiori ad AA-, ovvero risorse finanziarie raccolte dalle BMS per lo più in forma di azioni o quote di capitale e grado di leva finanziaria basso o nullo;
- forte sostegno degli azionisti, espresso dall'entità del capitale versato, dall'ammontare di ulteriori apporti di capitale che la BMS ha il diritto di richiedere – se necessario – per rimborsare le proprie passività, nonché dai continui apporti patrimoniali e dai nuovi conferimenti in garanzia da parte di soggetti sovrani azionisti;
- adeguati livelli di capitale e di liquidità (per stimare l'adeguatezza di tali livelli in ogni BMS è necessaria una valutazione caso per caso);
- norme statutarie stringenti in materia di prestiti e prudenti politiche finanziarie che includano, fra le altre condizioni, un processo strutturato di approvazione, limiti

- 
- le **amministrazioni regionali e gli enti locali** potrebbero essere ammessi allo stesso trattamento dei crediti verso i soggetti sovrani o le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempienza;
  - gli **organi amministrativi responsabili nei confronti di amministrazioni centrali e regionali o di enti locali e altre imprese non commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali o periferiche potrebbero non aver diritto allo stesso trattamento riservato ai crediti verso i rispettivi soggetti sovrani nel caso in cui siano privi della potestà di prelievo fiscale o di un assetto istituzionale come sopra descritto. Qualora tali entità siano soggette a norme stringenti in materia di prestiti e non siano passibili di fallimento in virtù del loro particolare status giuridico, potrebbe essere appropriato applicare ai relativi crediti lo stesso trattamento riservato a quelli verso banche;
  - le **imprese commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali, regionali o enti locali potrebbero essere trattate alla stregua di normali aziende commerciali. Ove esse operino come società in regime di concorrenza – e a prescindere dal fatto che i loro azionisti di riferimento siano amministrazioni centrali, regionali o enti locali – le autorità di vigilanza potrebbero tuttavia decidere di equipararle alle società, applicando loro le corrispondenti ponderazioni di rischio.

<sup>24</sup> Le BMS che hanno attualmente titolo a una ponderazione dello 0% sono: il Gruppo Banca mondiale, comprendente la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'International Finance Corporation (IFC), la Banca asiatica di sviluppo (BAS), la Banca africana di sviluppo (BAfS), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca interamericana di sviluppo (BIAS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), la Banca nordica per gli investimenti (BNI), la Caribbean Development Bank (CDB), la Islamic Development Bank (IDB) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (BSCE).

interni di affidamento e di concentrazione dei rischi (per paese, settore, singola categoria di esposizione e classe di credito), autorizzazione dei grandi fidi da parte del consiglio di amministrazione o di un comitato del consiglio, piani di rimborso fissi, efficace monitoraggio sull'impiego dei proventi, processo di revisione della qualità creditizia e rigorosa valutazione dei rischi e degli accantonamenti a fronte delle perdite su crediti.

#### **4. Crediti verso banche**

60. Esistono due opzioni per i crediti verso banche. Le autorità nazionali di vigilanza applicheranno una delle due opzioni a tutte le banche rientranti nella loro giurisdizione. I crediti verso banche prive di rating non potranno in nessun caso ricevere una ponderazione di rischio inferiore a quella applicata ai crediti verso soggetti sovrani del paese di rispettiva appartenenza.

61. L'opzione 1 prevede che a tutte le banche con sede in un dato paese sia attribuita la ponderazione di cui alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella assegnata ai crediti verso il governo del paese in questione. Tuttavia, i crediti verso le banche appartenenti a paesi con rating da BB+ a B- e a paesi privi di rating saranno soggetti a un coefficiente massimo del 100%.

62. L'opzione 2 basa la ponderazione del rischio sui rating assegnati alle singole banche da istituti esterni di valutazione del merito creditizio, applicando una ponderazione del 50% a quelle prive di rating. In base a questa opzione, i crediti con scadenza originaria<sup>25</sup> uguale o inferiore a tre mesi riceveranno una ponderazione preferenziale pari alla categoria immediatamente più favorevole, con l'applicazione di una soglia minima del 20%. Questo trattamento sarà riservato alle banche provviste o meno di rating, ma non a quelle con ponderazioni di rischio del 150%.

63. Le due opzioni sono sintetizzate nelle tabelle seguenti.

##### **Opzione 1**

<b>Valutazione del soggetto sovrano</b>	<b>Da AAA ad AA-</b>	<b>Da A+ ad A-</b>	<b>Da BBB+ a BBB-</b>	<b>Da BB+ a B-</b>	<b>Inferiore a B-</b>	<b>Senza rating</b>
<b>Ponderazione</b>	20%	50%	100%	100%	150%	100%

<sup>25</sup> Le autorità di vigilanza dovranno assicurarsi che ai crediti con scadenza (contrattuale) originaria inferiore a 3 mesi di cui si preveda il rinnovo (ossia, con scadenza effettiva superiore a 3 mesi) non sia applicato il trattamento preferenziale ai fini dell'adeguatezza patrimoniale.

## Opzione 2

Valutazione della banca	Da AAA ad AA-	Da A+ a A-	Da BBB+ a BBB-	Da BB+ a B-	Inferiore a B-	Senza rating
<b>Ponderazione</b>	20%	50%	50%	100%	150%	50%
<b>Ponderazione per i crediti a breve termine<sup>26</sup></b>	20%	20%	20%	50%	150%	20%

64. Se l'autorità nazionale di vigilanza ha deciso di applicare il trattamento preferenziale ai crediti verso soggetti sovrani di cui al paragrafo 54, essa potrà altresì assegnare – nel quadro di entrambe le opzioni 1 e 2 – la ponderazione della categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella applicata ai crediti verso soggetti sovrani, con un valore minimo del 20%, ai crediti verso banche di scadenza originaria pari o inferiore a tre mesi, denominati e rifinanziati in moneta locale.

### 5. Crediti verso società di intermediazione mobiliare

65. I crediti verso società di intermediazione mobiliare potranno essere trattati alla stessa stregua dei crediti verso banche, purché tali società siano soggette a norme regolamentari e prudenziali paragonabili a quelle contenute nel presente Schema (fra cui, in particolare, requisiti patrimoniali basati sul rischio)<sup>27</sup>. In caso contrario, a tali attività si dovrebbero applicare le regole previste per i crediti verso imprese.

### 6. Crediti verso imprese

66. La tabella seguente riporta i coefficienti di ponderazione applicati ai crediti verso imprese provviste di rating, comprese le compagnie di assicurazione. La ponderazione standard per i crediti a imprese prive di rating sarà del 100%. I crediti verso imprese prive di rating non potranno in nessun caso ottenere una ponderazione più favorevole di quella assegnata al soggetto sovrano del paese in cui risiede l'impresa.

Valutazione	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BB-	Inferiore a BB-	Senza rating
<b>Ponderazione</b>	20%	50%	100%	150%	100%

<sup>26</sup> Nell'ambito dell'opzione 2, per crediti a breve termine si intendono i crediti con scadenza originaria pari o inferiore a tre mesi. Queste tabelle non rispecchiano le ponderazioni preferenziali di rischio che le banche potrebbero applicare ai crediti in valuta locale in base al paragrafo 64.

<sup>27</sup> Ossia requisiti patrimoniali comparabili a quelli applicati dalle banche ai sensi del presente Schema. Nel concetto di "comparabile" è implicito che la società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a ogni eventuale affiliata "a valle".

67. Le autorità di vigilanza dovrebbero aumentare la ponderazione standard per i crediti verso imprese prive di rating qualora ritengano che un valore più alto sia giustificato dai precedenti episodi di inadempienza riscontrati nella propria giurisdizione. Nel quadro del processo di controllo prudenziale, le autorità di vigilanza potranno anche considerare se la qualità dei crediti verso imprese detenuti da singole banche non sia tale da legittimare una ponderazione standard del rischio superiore al 100%.

68. A discrezione delle autorità nazionali, alle banche potrà essere consentito di applicare una ponderazione del 100% a tutti i crediti verso imprese, indipendentemente dai rating esterni. Qualora tale facoltà venga esercitata, l'autorità di vigilanza dovrà assicurarsi che le banche applichino con coerenza un unico metodo, ossia che utilizzino i rating esterni in tutti i casi in cui questi sono disponibili ovvero non li utilizzino affatto. Per evitare che la scelta dei rating esterni venga fatta per una mera riduzione del capitale regolamentare, le banche dovrebbero essere autorizzate dall'autorità di vigilanza ad adottare l'opzione che prevede la ponderazione del 100% per tutti i crediti verso imprese.

## **7. Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio**

69. Le attività che soddisfano i criteri elencati al paragrafo 70 potranno essere considerate a fini di computo del patrimonio di vigilanza come attività al dettaglio (*retail*) e ricomprese in un apposito portafoglio regolamentare al dettaglio. Le esposizioni incluse in tale portafoglio potranno avere una ponderazione del 75%, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 75 per i crediti scaduti.

70. Per essere inclusi nel portafoglio *retail* regolamentare i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:

- criterio della destinazione – esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di un'impresa di piccole dimensioni;
- criterio della tipologia di prodotto – esposizione in una delle seguenti forme tecniche: crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di leasing (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il leasing di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali (cfr. paragrafo 72);
- criterio del frazionamento – l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio *retail* regolamentare sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conseguire questo risultato potrebbe consistere nel fissare un limite quantitativo in base al quale l'esposizione aggregata verso un'unica controparte<sup>28</sup> non possa superare lo 0,2% del portafoglio *retail* complessivo;

---

<sup>28</sup> Per "esposizione aggregata" si intende l'ammontare lordo (ossia, senza tener conto di eventuali CRM) di tutte le forme di esposizione debitoria (ad esempio, prestiti o aperture di credito) che soddisfino singolarmente gli altri tre criteri. Inoltre, l'espressione "verso un'unica controparte" fa riferimento a uno o più soggetti che possano essere considerati come un singolo beneficiario (ad esempio, nel caso di una piccola impresa

- criterio dell'esposizione unitaria massima consentita – l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia di €1 milione.

71. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 69 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

## **8. Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali**

72. I crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale abitati, destinati a essere abitati o dati in locazione avranno un coefficiente di ponderazione del 35%. Nell'applicare questo coefficiente, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenuto conto della regolamentazione nazionale per la concessione di finanziamenti all'edilizia abitativa – che questa ponderazione di favore venga applicata in modo restrittivo ai soli immobili residenziali e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l'esistenza di un consistente margine di garanzia addizionale sull'ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero maggiorare la ponderazione standard in caso di inosservanza di tali criteri.

73. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 72 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

## **9. Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali**

74. Considerato che in numerosi paesi i prestiti garantiti da ipoteca su immobili commerciali sono stati una causa ricorrente di deterioramento della qualità degli attivi del settore bancario negli ultimi decenni, il Comitato ribadisce l'opinione secondo cui i crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali non giustifichino, in linea di principio, una ponderazione diversa dal 100%<sup>29</sup>.

---

affiliata a un'altra piccola impresa, il limite si applicherebbe all'esposizione aggregata della banca verso entrambe le entità).

<sup>29</sup> Il Comitato riconosce tuttavia che, in circostanze eccezionali, nel caso di mercati ben sviluppati e consolidati da tempo i mutui garantiti da ipoteche su locali non residenziali ad uso ufficio e/o commerciale multiuso e/o in condivisione potrebbero ricevere una ponderazione preferenziale del 50% per la tranche di prestito che non supera l'ammontare inferiore tra il 50% del valore di mercato e il 60% del valore ipotecario della proprietà a garanzia del prestito. Ogni esposizione superiore a questi limiti riceverà una ponderazione del 100%. Questo trattamento straordinario sarà soggetto a condizioni molto restrittive. In particolare, andranno soddisfatti due requisiti: (i) le perdite derivanti da prestiti per immobili non residenziali fino al limite dell'ammontare inferiore tra il 50% del valore di mercato e il 60% del *loan-to-value* (LTV) basato sul valore ipotecario (*mortgage-lending value* – MLV) non devono superare in nessun dato anno lo 0,3% dei prestiti in essere; (ii) le perdite complessive derivanti da prestiti per immobili non residenziali non devono superare in nessun dato anno lo 0,5% dei prestiti in essere. Se anche una soltanto di queste condizioni non è rispettata in un dato anno, verrà a cessare l'idoneità a utilizzare questo trattamento, e i criteri di idoneità iniziali dovranno essere nuovamente soddisfatti per poter tornare ad applicarlo in futuro. I paesi che fanno uso di tale trattamento devono dimostrare pubblicamente l'osservanza di questi e altri requisiti addizionali (ottenibili presso il Segretariato del Comitato). Nel caso in cui i crediti che beneficiano di tale favorevole trattamento rientrino nella categoria dei prestiti scaduti, la ponderazione a essi applicabile sarà pari al 100%.

## 10. **Prestiti scaduti**

75. La parte non garantita di un prestito (diverso da un mutuo ipotecario qualificato su immobile residenziale) scaduto da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici (comprese le svalutazioni parziali), avrà una delle seguenti ponderazioni<sup>30</sup>:

- 150% se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- 100% se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere del prestito, ma con facoltà dell'autorità di vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.

76. Per definire la parte garantita di un prestito scaduto valgono le stesse garanzie reali e personali ammesse ai fini dell'attenuazione del rischio di credito (cfr. Sezione II.B)<sup>31</sup>. Nel valutare il criterio del frazionamento di cui al paragrafo 70, i crediti al dettaglio scaduti dovranno essere esclusi dal portafoglio *retail* regolamentare complessivo ai fini della ponderazione per il rischio.

77. In aggiunta alle fattispecie descritte nel paragrafo 75, a un prestito scaduto totalmente coperto da garanzie reali non rientranti nelle tipologie di cui ai paragrafi 145-146 potrà essere attribuito un coefficiente di ponderazione del 100% qualora i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell'ammontare in essere del prestito. Queste tipologie di garanzia reale non trovano riscontro in altre prescrizioni del metodo standardizzato. Le autorità di vigilanza dovrebbero fissare rigorosi criteri operativi per assicurare la qualità della garanzia reale.

78. Con riferimento ai mutui ipotecari qualificati su immobili di tipo residenziale, ai prestiti della specie scaduti da oltre 90 giorni dovrà essere applicata una ponderazione del 100%, al netto degli accantonamenti specifici. Se questi ultimi sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere dei prestiti scaduti, le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà di ridurre al 50% la ponderazione applicabile alla parte rimanente del prestito.

## 11. **Categorie a più alto rischio**

79. Si applicherà una ponderazione uguale o superiore al 150% a:

- crediti verso soggetti sovrani, ESP, banche e società di intermediazione mobiliare con rating inferiore a B-;
- crediti verso imprese con rating inferiore a BB-;
- prestiti scaduti, conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 75;
- le tranche di cartolarizzazione con rating compreso tra BB+ e BB- saranno ponderate al 350%, come indicato al paragrafo 567.

---

<sup>30</sup> Le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà discrezionale di consentire alle banche di equiparare i crediti non scaduti concessi a controparti assoggettate alla ponderazione di rischio del 150% alla stessa stregua di quelli scaduti di cui ai paragrafi 75-77.

<sup>31</sup> Sarà stabilito un periodo transitorio di tre anni durante il quale, a discrezione delle autorità nazionali, potrà essere ammessa una più ampia gamma di garanzie reali.

80. Le autorità nazionali di vigilanza potranno decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% che rifletta i maggiori rischi associati ad altre attività, quali gli investimenti in *venture capital* e quelli in *private equity*.

## 12. Altre attività

81. Il trattamento delle esposizioni risultanti da operazioni di cartolarizzazione è presentato separatamente nella Sezione IV. La ponderazione standard per tutte le altre attività sarà del 100%<sup>32</sup>. Gli investimenti in azioni o strumenti di patrimonializzazione emessi da banche o società di intermediazione mobiliare saranno ponderati al 100%, a meno che non siano dedotti dal capitale ai sensi della Parte 1.

## 13. Posizioni fuori bilancio

82. Nel metodo standardizzato le poste fuori bilancio saranno convertite in “equivalenti creditizi” mediante l’impiego di fattori di conversione del credito (FCC). Ai coefficienti di ponderazione per il rischio di controparte nelle operazioni in strumenti derivati OTC non verranno applicati particolari massimali.

83. Alle aperture di credito con scadenza originaria non superiore a un anno e a quelle con scadenza originaria superiore a un anno si applicheranno, rispettivamente, FCC del 20 e 50%. Tuttavia, gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista di fatto l’interruzione automatica dell’esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, avranno un FCC dello 0%<sup>33</sup>.

83(i). I sostituti diretti del credito, come le garanzie generali del debito (comprese le lettere di credito *standby* con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e titoli) e le accettazioni (comprese le girate aventi carattere di accettazioni) riceveranno un FCC del 100%.

83(ii). Alle operazioni di pronti contro termine e alle cessioni di attività *pro solvendo*<sup>34</sup> per le quali il rischio di credito rimane in capo alla banca si applicherà un FCC del 100%.

84. Le operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia effettuate da banche, comprese quelle risultanti da transazioni del tipo PcT (pronti contro termine attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli), saranno assoggettate a un FCC del 100%. Nei casi in cui l’esposizione convertita in equivalente creditizio è assistita da garanzie reali idonee, si rinvia alla Sezione II.D.3 per il calcolo delle attività ponderate per il rischio.

84(i). Le operazioni di acquisto di attività a termine, gli impegni di deposito a termine e le parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti<sup>35</sup>, che rappresentano impegni a utilizzo certo, riceveranno un FCC del 100%.

---

<sup>32</sup> Tuttavia, a discrezione delle autorità nazionali, l’oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, può essere trattato alla stregua del contante e ponderato allo 0%. Inoltre, le partite liquide in attesa di riscossione possono essere ponderate al 20%.

<sup>33</sup> In alcuni paesi le aperture di credito al dettaglio sono considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata.

<sup>34</sup> Tali poste vanno ponderate in base al tipo di attività e non in base alla controparte nell’operazione.

<sup>35</sup> Tali poste vanno ponderate in base al tipo di attività e non in base alla controparte nell’operazione.

84(ii). Gli impegni collegati a talune transazioni (come *performance bond*, *bid bond*, garanzie e lettere di credito *standby* relative a operazioni determinate) saranno assoggettati a un FCC del 50%.

84(iii). Le *note issuance facilities* (NIF) e le *revolving underwriting facilities* (RUF) ricevono un FCC del 50%.

85. Alle lettere di credito autoliquidanti per transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) si applica un FCC del 20% sia alla banca ordinante che alla banca confermante.

86. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche devono impiegare il minore fra i due FCC applicabili.

87. L'equivalente creditizio dei derivati OTC e delle operazioni SFT che espongono la banca al rischio di controparte è calcolato secondo le disposizioni contenute nell'Allegato 4 del presente Schema.

88. Le banche sono tenute a monitorare attentamente le operazioni non eseguite in titoli, merci e cambi, a partire dal primo giorno di mancato regolamento. Per queste operazioni va calcolato un requisito patrimoniale secondo quanto disposto dall'Allegato 3 del presente Schema.

89. Per quanto riguarda le transazioni in titoli, merci e cambi in attesa di regolamento, il Comitato ritiene che le banche siano esposte al rischio di credito di controparte a far tempo dalla data dell'operazione, a prescindere dalla registrazione o dalla contabilizzazione di quest'ultima. Pertanto, le banche sono incoraggiate a sviluppare, porre in atto e affinare sistemi per l'individuazione e il monitoraggio delle esposizioni al rischio di credito derivanti da transazioni in attesa di regolamento, atti a fornire all'alta direzione informazioni che facilitino un'azione tempestiva. Inoltre, qualora tali transazioni non siano soggette a un meccanismo di consegna contro pagamento (*delivery-versus-payment*, DVP) o di pagamento contro pagamento (*payment-versus-payment*, PVP), le banche sono tenute al calcolo di un coefficiente patrimoniale secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del presente Schema.

## **B. Valutazioni esterne del merito di credito**

### **1. Processo di riconoscimento**

90. Compete alle autorità nazionali di vigilanza la responsabilità di stabilire se un'agenzia per la valutazione esterna del merito di credito (ECAI) soddisfa o meno i criteri elencati nel paragrafo seguente. Le valutazioni delle ECAI potranno essere riconosciute su base limitata, ad esempio per tipologia di attività o per giurisdizione. Il procedimento prudenziale per il riconoscimento di una ECAI dovrebbe essere reso pubblico al fine di evitare indebite barriere all'ingresso di nuovi soggetti.

### **2. Criteri di idoneità**

91. Una ECAI deve soddisfare i seguenti sei criteri.

- **Obiettività** – La metodologia per assegnare le valutazioni deve essere rigorosa, sistematica e sottoposta a forme di convalida sulla base dell'esperienza storica. Inoltre, le valutazioni devono essere soggette a un costante processo di revisione e tener conto dei mutamenti nelle condizioni finanziarie. Prima di poter essere riconosciuta dalle autorità di vigilanza, ciascuna metodologia di valutazione riferita ai

vari segmenti di mercato, comprendente rigorosi test retrospettivi, deve essere stata applicata per un minimo di dodici mesi, e preferibilmente per tre anni.

- **Indipendenza** – Una ECAI dovrebbe essere indipendente e immune da pressioni politiche o economiche che possano influenzare il rating. Il processo di valutazione dovrebbe essere quanto più possibile esente da vincoli derivanti da situazioni in cui la composizione del consiglio di amministrazione o la struttura societaria dell'istituto di valutazione possano dar adito a un conflitto di interessi.
- **Accesso internazionale/Trasparenza** – Le singole valutazioni dovrebbero essere disponibili alle medesime condizioni a soggetti sia nazionali sia esteri titolari di un legittimo interesse. La metodologia generale seguita da una ECAI dovrebbe inoltre essere accessibile al pubblico.
- **Pubblicità delle informazioni** – Una ECAI dovrebbe rendere note le seguenti informazioni: metodologie di valutazione, compresa la definizione di inadempimento (*default*), l'orizzonte temporale e il significato di ciascun rating; i tassi effettivi di inadempimento per ciascuna categoria di valutazioni; le matrici di migrazione, ossia quale probabilità ha un rating di passare da una classe all'altra nel corso del tempo (ad esempio, da AA ad A).
- **Risorse** – Una ECAI dovrebbe disporre di risorse sufficienti che le consentano di effettuare valutazioni di alta qualità. Tali risorse dovrebbero permettere il mantenimento di stretti e costanti contatti con i livelli dirigenziali e operativi dei soggetti esaminati al fine di conferire valore aggiunto alle valutazioni. Queste ultime dovrebbero essere basate su metodologie sia qualitative che quantitative.
- **Credibilità** – In certa misura, la credibilità è la risultante dei criteri precedenti. Lo stesso ricorso alla valutazione esterna di una ECAI da parte di soggetti indipendenti (investitori, assicuratori, partner commerciali) è una riprova della sua credibilità. Quest'ultima viene rafforzata anche dall'esistenza di procedure interne atte a prevenire l'uso improprio di informazioni riservate. Per poter essere riconosciuta, una ECAI non è necessariamente tenuta a valutare società in più di un paese.

## C. Aspetti concernenti l'applicazione

### 1. Collegamento valutazioni/ponderazioni di rischio (mapping)

92. Spetta alle autorità di vigilanza il compito di associare le valutazioni condotte da ECAI riconosciute alle varie classi di ponderazione del rischio nell'ambito del metodo standardizzato, ossia la decisione su come collegare le categorie di valutazioni alle ponderazioni di rischio. Questa attività di mappatura (*mapping*) dovrebbe essere obiettiva e tradursi nell'assegnazione di una ponderazione coerente con quella abbinata al grado di rischio di cui alle tabelle precedenti. La mappatura dovrebbe coprire l'intero ventaglio di ponderazioni.

93. Tra i fattori che le autorità di vigilanza dovrebbero considerare nel processo di *mapping* figurano la dimensione e la composizione del pool di emittenti che fanno capo a ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni assegnate, nonché la definizione di inadempimento utilizzata. Per promuovere una più coerente attribuzione delle valutazioni alla griglia di ponderazioni esistenti e assistere le autorità di vigilanza nell'espletamento di questo compito, l'Allegato 2 fornisce una serie di indicazioni sulle sue possibili modalità di svolgimento.

94. Le banche devono utilizzare le ECAI prescelte e i loro rating in modo coerente per ciascuna tipologia di credito, ai fini sia della ponderazione sia della gestione del rischio. Esse

non avranno la facoltà di effettuare scelte di comodo tra le valutazioni fornite dalle diverse ECAI (c.d. *cherry-picking*).

95. Le banche devono rendere note le ECAI di cui si avvalgono per classificare le loro attività secondo la tipologia, le ponderazioni di rischio abbinata alle particolari classi di rating determinate dalle autorità di vigilanza attraverso il processo di *mapping*, nonché le attività totali ponderate per il rischio per ciascun coefficiente in base alle valutazioni delle singole ECAI riconosciute.

## **2. Valutazioni multiple**

96. Qualora esista una sola valutazione da parte della ECAI prescelta da una banca per un particolare credito, sarà questa valutazione che dovrà essere impiegata per determinare la ponderazione di rischio del credito in questione.

97. Qualora esistano due valutazioni da parte di ECAI prescelte da una banca ed esse corrispondano a ponderazioni differenti, dovrà essere applicata la ponderazione più alta.

98. Qualora esistano tre o più valutazioni con ponderazioni di rischio diverse, dovranno essere selezionate le valutazioni corrispondenti alle due ponderazioni più basse e, fra queste, andrà applicata la ponderazione più alta.

## **3. Valutazione riferita all'emittente/emissione**

99. Se una banca investe in una particolare emissione cui è stata attribuita una specifica valutazione, la ponderazione del credito sarà basata su tale valutazione. Ove il credito della banca non consista nell'investimento in un'emissione con rating, valgono i seguenti principi di carattere generale:

- quando l'emittente dispone di una valutazione specifica per un titolo di debito emesso ma il credito della banca non è rappresentato da un investimento in quella particolare emissione, una valutazione di alta qualità su quel debito specifico (corrispondente a una ponderazione del rischio inferiore a quella applicabile a un credito privo di rating) potrà essere applicata al credito privo di valutazione solo se esso è di rango pari o superiore a quello del credito cui è stata attribuita una valutazione. In caso contrario, la valutazione non potrà essere utilizzata, e al credito privo di rating verrà applicata la ponderazione prevista per i crediti della specie;
- quando esiste una valutazione riferita all'emittente, questa si applica solitamente ai crediti di primo grado (senior) non garantiti verso di esso. Di conseguenza, solo i crediti di questo tipo beneficeranno di una valutazione di alta qualità riferita all'emittente. Gli altri crediti non classificati verso l'emittente saranno trattati come privi di rating. Se l'emittente o una sua singola emissione hanno una valutazione di bassa qualità (con una ponderazione di rischio uguale o superiore a quella assegnata ai crediti senza rating), un credito privo di valutazione verso tale emittente avrà la stessa ponderazione associata con la valutazione di bassa qualità.

100. In entrambi i casi in cui la banca decida di ricorrere a una valutazione basata sull'emittente ovvero sull'emissione, tale valutazione deve considerare e riflettere l'intero

ammontare dell'esposizione al rischio di credito cui incorre la banca a fronte di tutti i rimborsi a essa dovuti<sup>36</sup>.

101. Al fine di evitare il doppio computo dei fattori di supporto al credito (c.d. *credit enhancement*), ove questi siano già considerati nel rating specifico assegnato all'emissione non saranno ammesse tecniche di attenuazione del rischio creditizio (cfr. paragrafo 114).

#### 4. Valutazioni in moneta nazionale/valuta estera

102. Quando le esposizioni prive di rating sono ponderate in base al rating di un'esposizione equivalente verso lo stesso emittente, la regola generale prevede che alle esposizioni in valuta estera si applichino i rating in valuta estera. I rating in moneta nazionale, se distinti, verranno utilizzati solo per ponderare i crediti denominati in moneta nazionale<sup>37</sup>.

#### 5. Valutazioni a breve/lungo termine

103. Ai fini della ponderazione del rischio, le valutazioni a breve termine devono riferirsi all'emissione. Esse possono essere utilizzate solamente per ricavare le ponderazioni di rischio relative ai crediti connessi con l'emissione classificata e non possono essere estese ad altri crediti a breve, fatto salvo quanto riportato al paragrafo 105. Non è consentito in nessun caso di avvalersi di un rating a breve termine per giustificare la ponderazione di un credito a lungo termine privo di rating. Le valutazioni a breve potranno essere applicate unicamente ai crediti a breve verso banche e imprese. La tabella seguente riporta uno schema per le esposizioni delle banche a fronte di specifici prestiti a breve, nella fattispecie una particolare emissione di carta commerciale:

Valutazione	A-1/P-1 <sup>38</sup>	A-2/P-2	A-3/P-3	Altre <sup>39</sup>
Ponderazione	20%	50%	100%	150%

104. Se una facilitazione a breve dotata di rating ottiene una ponderazione del 50%, i crediti a breve privi di rating non possono ricevere una ponderazione inferiore al 100%. Nel caso di una facilitazione a breve con un rating che giustifica una ponderazione del 150%, tutti i crediti privi di rating – sia a lungo sia a breve termine – dovranno parimenti ricevere una

<sup>36</sup> Ad esempio, se la banca è creditrice in linea capitale e interessi, la valutazione deve considerare e riflettere pienamente il rischio di credito associato con il pagamento tanto del capitale quanto degli interessi.

<sup>37</sup> Tuttavia, se un'esposizione è originata dalla partecipazione di una banca a un prestito erogato da una BMS, o da questa garantito contro i rischi di convertibilità e di trasferimento valutario, tali rischi possono essere considerati dalle autorità nazionali di vigilanza come attenuati *de facto*. Per poter beneficiare di questo trattamento, le BMS devono godere di uno status di creditore preferenziale riconosciuto dal mercato ed essere elencate alla nota 24. In tali casi, ai fini della ponderazione del rischio, potrà essere utilizzato il rating riferito alla moneta nazionale del mutuatario, in luogo del suo rating in valuta estera. In presenza di una garanzia contro il rischio di convertibilità e di trasferimento si potrà utilizzare il rating in moneta locale unicamente per la porzione garantita del prestito. La parte restante del prestito sarà ponderata in base al rating in valuta estera.

<sup>38</sup> Le classificazioni seguono le metodologie adottate da Standard & Poor's e da Moody's Investors Service. Il rating A-1 di Standard & Poor's comprende sia A-1+ che A-1-.

<sup>39</sup> Questa categoria comprende tutti i rating non di prim'ordine (*non-prime*) e quelli B o C.

ponderazione del 150%, a meno che la banca non utilizzi per tali crediti le tecniche riconosciute di attenuazione del rischio.

105. Qualora le autorità nazionali di vigilanza abbiano deciso di applicare ai crediti interbancari a breve verso banche rientranti nella loro competenza l'opzione 2 del metodo standardizzato, l'interazione con le singole valutazioni a breve termine dovrebbe essere la seguente:

- il trattamento preferenziale generale per i crediti a breve, così come definito ai paragrafi 62 e 64, si applica a tutti i crediti verso banche con scadenza originaria non superiore a tre mesi per i quali non esista una specifica valutazione a breve termine;
- qualora esista una valutazione a breve, e questa corrisponda a un coefficiente di ponderazione più favorevole (ossia più basso) o uguale a quello derivante dal trattamento preferenziale generale, essa dovrà essere impiegata esclusivamente per lo specifico credito, mentre gli altri crediti a breve beneficeranno del trattamento preferenziale generale;
- se una specifica valutazione a breve per un credito a breve verso una banca corrisponde a un coefficiente di ponderazione meno favorevole (ossia più alto), il trattamento preferenziale generale previsto per i crediti interbancari a breve non potrà essere applicato. Tutti i crediti a breve privi di rating dovranno ricevere una ponderazione uguale a quella giustificata dalla specifica valutazione a breve.

106. Quando si utilizza una valutazione a breve termine, l'agenzia che effettua questa valutazione dovrà soddisfare tutti i criteri di idoneità per il riconoscimento di una ECAI di cui al paragrafo 91.

## **6. Livello di applicazione della valutazione**

107. Le valutazioni esterne attribuite a una società appartenente a un gruppo non possono essere utilizzate per la ponderazione del rischio di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

## **7. Valutazioni non richieste**

108. In linea generale, le banche dovrebbero utilizzare i rating *formalmente richiesti* a ECAI riconosciute. Nondimeno, le autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche di utilizzare alla stessa stregua anche rating non richiesti (*unsolicited*). Non è tuttavia escluso che alcune ECAI si servano di questi ultimi per esercitare pressioni volte a ottenere dalle imprese una formale richiesta di valutazione. Un tale comportamento, allorché accertato, dovrebbe indurre le autorità di vigilanza a riconsiderare l'idoneità a fini di vigilanza delle ECAI in questione.

## **D. Metodo standardizzato – Attenuazione del rischio di credito**

### **1. Considerazioni preliminari**

#### *(i) Introduzione*

109. Le banche utilizzano varie tecniche per attenuare i rischi di credito in cui incorrono. Ad esempio, l'esposizione può essere assistita da una garanzia di primo grado totale o parziale, in contante o titoli; un prestito può essere garantito da terzi; una banca può acquistare un contratto derivato su crediti per compensare varie forme di rischio creditizio.

Inoltre, le banche possono aderire a schemi di compensazione delle posizioni a credito e a debito verso la medesima controparte.

110. Ove queste tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui ai paragrafi 117-118, il nuovo metodo prevede che, a fini prudenziali, sia riconosciuta una gamma di strumenti di attenuazione più ampia di quella contemplata dall'Accordo del 1988.

(ii) *Osservazioni generali*

111. Lo schema delineato in questa Sezione II si applica alle esposizioni del portafoglio bancario nel metodo standardizzato. Per il trattamento della CRM nel metodo IRB si rimanda alla Sezione III.

112. Il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali (cfr. i paragrafi 130-138 e 145-181) verrà altresì applicato per calcolare i requisiti minimi di capitale a fronte del rischio di controparte degli strumenti derivati OTC e delle operazioni di tipo PcT contabilizzate nel portafoglio di negoziazione (*trading book*).

113. Una operazione trattata con tecniche di CRM non dovrebbe in nessun caso essere soggetta a un requisito patrimoniale più alto di quello attribuito a una transazione identica per la quale tali tecniche non sono state adottate.

114. Dovrà essere evitato il doppio computo degli effetti derivanti dall'adozione di tecniche di CRM. Pertanto, i crediti cui è assegnato un rating specifico che tiene già conto della CRM non beneficeranno di alcun riconoscimento aggiuntivo a fini prudenziali. Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 100, non saranno ammessi rating riferiti alla sola esposizione in linea capitale.

115. L'impiego di tecniche di CRM è volto a ridurre o a trasferire il rischio di credito, ma può parimenti accrescere altri rischi (rischi residuali). Tra questi ultimi figurano il rischio legale, il rischio operativo, il rischio di liquidità e il rischio di mercato. Pertanto, è di fondamentale importanza che le banche adottino solidi processi e dispositivi per controllare tali rischi, fra cui piani strategici, analisi dei crediti sottostanti, procedure di valutazione, indirizzi e meccanismi gestionali, sistemi, controllo dei rischi da disallineamento (*roll-off*), gestione della concentrazione del rischio derivante dall'uso di tecniche di CRM da parte delle banche e sua interazione con il complessivo profilo di rischio creditizio delle stesse. Qualora questi rischi non siano adeguatamente controllati, le autorità di vigilanza potranno imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi o adottare altre misure prudenziali, come delineato nel secondo pilastro.

116. Al fine di ottenere un contenimento del capitale richiesto a fini regolamentari per ciascuna forma di CRM, le banche dovranno osservare anche i principi del terzo pilastro.

(iii) *Certezza giuridica*

117. Affinché una banca possa ottenere uno sgravio patrimoniale sulle transazioni assoggettate a tecniche di CRM, devono essere rispettati i criteri minimi di documentazione legale di seguito illustrati.

118. Tutta la documentazione impiegata in materia di transazioni assistite da garanzie reali, compensazione di posizioni in bilancio, garanzie personali e derivati su crediti deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono avere effettuato tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e intraprendere

all'occorrenza ulteriori verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

## **2. Rassegna delle tecniche di attenuazione del rischio di credito<sup>40</sup>**

### *(i) Operazioni assistite da garanzia reale*

119. Una transazione è assistita da garanzia reale (*collateral*) quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- una banca presenta un'esposizione creditizia effettiva o potenziale;
- l'esposizione creditizia effettiva o potenziale è coperta in tutto o in parte da garanzia reale fornita dalla controparte<sup>41</sup> o da terzi per conto della controparte.

120. Le banche che acquisiscono idonee garanzie reali di natura finanziaria (quali contante o titoli, come specificato più dettagliatamente ai paragrafi 145-146) sono autorizzate a ridurre la loro esposizione creditizia verso una controparte nel calcolo dei requisiti patrimoniali per tenere conto dell'effetto di attenuazione del rischio prodotto dalla garanzia.

### *Schema generale e condizioni minime*

121. Le banche possono scegliere tra il metodo semplificato – in base al quale, analogamente all'Accordo del 1988, la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisce quella della controparte per la porzione garantita dell'esposizione sottostante (generalmente soggetta a una soglia minima del 20%) – e il metodo integrale, che consente una più ampia compensazione tra garanzia reale ed esposizione, riducendo di fatto l'ammontare di quest'ultima nella misura corrispondente al valore attribuito alla garanzia. Per il *banking book* le banche potranno scegliere uno dei due metodi (ma non entrambi), mentre per il *trading book* esse dovranno adottare il metodo integrale. L'esistenza di una garanzia parziale è riconosciuta in entrambi i metodi. I disallineamenti di scadenza tra esposizione sottostante e garanzia reale saranno consentiti unicamente nell'ambito del metodo integrale.

122. Tuttavia, in entrambi i metodi la riduzione dei requisiti patrimoniali per ciascuna forma di garanzia reale sarà consentita purché siano rispettati i criteri di cui ai paragrafi 123-126.

123. In aggiunta alle prescrizioni generali in materia di certezza giuridica di cui ai paragrafi 117-118, il meccanismo legale con cui una garanzia reale viene prestata o trasferita deve assicurare alla banca il diritto di escuterla o di assumerne legalmente il possesso in modo tempestivo nell'eventualità di inadempimento della controparte (e, ove del caso, dell'istituzione depositaria della garanzia) per insolvenza, fallimento, ovvero una o più circostanze simili altrimenti definite nella documentazione pertinente come evento creditizio (c.d. *credit event*). Inoltre, le banche devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni della normativa inerente al loro diritto sulla garanzia al fine di ottenerne e preservarne l'opponibilità, ad esempio mediante iscrizione nella conservatoria

---

<sup>40</sup> Cfr. l'Allegato 10 per una sintesi delle metodologie applicate al trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standardizzato e IRB.

<sup>41</sup> In questa sezione il termine "controparte" è impiegato per indicare la parte verso cui la banca vanta un'esposizione creditizia in bilancio o fuori bilancio, effettiva ovvero potenziale. Tale esposizione può, ad esempio, assumere la forma di prestito in contante o titoli (nel qual caso la controparte si configurerebbe tipicamente come parte debitrice), di titoli costituiti in garanzia, di impegni o esposizioni nel quadro di un contratto derivato OTC.

del registro, o per esercitare il diritto di compensazione – per novazione o mediante altri accordi bilaterali – relativamente al trasferimento di proprietà della garanzia.

124. Affinché la garanzia reale possa fornire protezione non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia. Ad esempio, i titoli emessi dalla controparte – o da altra entità collegata del gruppo – offrirebbero una scarsa protezione e verrebbero pertanto considerati non idonei.

125. Le banche devono disporre di chiare e solide procedure per la tempestiva liquidazione della garanzia reale in modo da assicurare che siano osservate tutte le condizioni legali richieste per dichiarare l'insolvenza della controparte ed escutere la garanzia, e che quest'ultima possa essere liquidata prontamente.

126. Se la garanzia reale è depositata presso terzi, le banche devono adottare ogni ragionevole misura per assicurarsi che il depositario tenga distinta tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

127. Entrambe le contropartite dell'operazione garantita (ad esempio, i PcT sia attivi che passivi) saranno soggette all'applicazione del requisito patrimoniale. Analogamente, entrambe le contropartite di un'operazione di prestito titoli attiva e passiva saranno soggette a specifici coefficienti patrimoniali, così come lo sarà la costituzione di titoli in garanzia a fronte di un'esposizione in strumenti derivati o di altre forme di indebitamento.

128. Quando una banca organizza, in veste di intermediario, transazioni di tipo PcT (ossia PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) fra un cliente e una parte terza garantendo al cliente che quest'ultima rispetterà i propri obblighi, la banca incorre in un rischio equivalente a quello che avrebbe assunto se fosse stata essa stessa controparte nella transazione. In tali circostanze, la banca sarà tenuta a calcolare i requisiti patrimoniali come se fosse partecipante diretta all'operazione.

#### *Metodo semplificato*

129. In base a questo metodo, la ponderazione per il rischio dello strumento posto a garanzia, totale o parziale, dell'esposizione sostituisce quella della controparte. I dettagli di questo schema sono riportati ai paragrafi 182-185.

#### *Metodo integrale*

130. Nel metodo integrale le banche che assumono una garanzia reale dovranno, ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, calcolare la loro esposizione "corretta" verso la controparte in modo da incorporarvi gli effetti di tale garanzia. Mediante l'impiego di scarti (*haircut*), le banche sono tenute a correggere sia l'ammontare dell'esposizione verso la controparte sia il valore della garanzia ricevuta, per tenere conto di eventuali future oscillazioni nel valore di entrambi<sup>42</sup> originate da movimenti dei prezzi di mercato. Ciò consentirà di ottenere importi corretti per la volatilità sia dell'esposizione sia della garanzia reale. A meno che entrambi i lati della transazione non siano rappresentati da contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà superiore a quello dell'esposizione e il valore della garanzia corretto per la volatilità sarà inferiore a quello della garanzia.

---

<sup>42</sup> L'ammontare dell'esposizione può variare, ad esempio, quando i titoli sono dati in prestito.

131. Inoltre, se l'esposizione e la garanzia reale sono denominate in valute diverse, il valore della garanzia corretto per la volatilità deve essere ulteriormente corretto al ribasso al fine di tenere conto delle eventuali future oscillazioni dei tassi di cambio.

132. Quando il valore corretto dell'esposizione è superiore al valore corretto della garanzia (compresi gli ulteriori aggiustamenti per il rischio di cambio), le banche dovranno calcolare le loro attività ponderate per il rischio come differenza tra i due suddetti valori, moltiplicata per la ponderazione di rischio della controparte. Lo schema per eseguire questi calcoli è illustrato ai paragrafi 147-150.

133. In linea di principio, le banche possono calcolare gli scarti basandosi (i) sui parametri indicati dal Comitato (scarti prudenziali standard), oppure (ii) sulle proprie stime interne della volatilità dei prezzi di mercato (scarti stimati). Le autorità di vigilanza consentiranno alle banche di impiegare quest'ultimo metodo solo a condizione che siano soddisfatti determinati criteri qualitativi e quantitativi.

134. Una banca potrà optare per uno dei due sistemi di calcolo degli scarti indipendentemente dalla scelta effettuata fra metodo standardizzato e metodo IRB di base per la misurazione del rischio di credito. Tuttavia, le banche che decidono di impiegare gli scarti stimati dovranno applicarli all'intera gamma di strumenti per cui sono ammesse a utilizzare tale tipo di calcolo, ad eccezione dei portafogli non rilevanti, per i quali potranno utilizzare gli scarti prudenziali standard.

135. La misura dei singoli scarti dipenderà dal tipo di strumento e di transazione, nonché dalla frequenza delle rivalutazioni ai prezzi correnti di mercato (*marking-to-market*) e dell'adeguamento delle garanzie (*remargining*). Per esempio, alle transazioni di tipo PcT soggette a rivalutazione e ad adeguamento su base giornaliera si applicherà uno scarto basato su un periodo di detenzione di 5 giorni operativi, mentre per i prestiti garantiti soggetti a *marking-to-market* giornaliero e senza clausole di adeguamento delle garanzie lo scarto sarà calcolato su un periodo di detenzione di 20 giorni operativi. Le misure degli scarti dovranno essere maggiorate attraverso la formula della radice quadrata del periodo di tempo, a seconda della frequenza degli adeguamenti e delle rivalutazioni.

136. Per alcuni tipi di transazioni PcT (in linea generale, quelle su titoli di Stato, cfr. i paragrafi 170-171), le autorità di vigilanza potranno consentire alle banche che utilizzano gli scarti prudenziali standard o quelli stimati internamente di non applicarli nel calcolo del valore dell'esposizione comprensivo degli effetti di CRM.

137. L'effetto di accordi-tipo di *netting* (*master netting agreement*) estesi a transazioni assimilabili a PcT può essere ammesso ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente alle condizioni di cui al paragrafo 173.

138. Per il calcolo della volatilità potenziale di prezzo delle transazioni di tipo PcT e altre operazioni SFT analoghe, un'alternativa agli scarti prudenziali standard e a quelli stimati è rappresentata dai modelli VaR, come descritto ai successivi paragrafi 178-181(i). Altrimenti, subordinatamente all'approvazione dell'autorità di vigilanza, le banche potranno calcolare per queste operazioni un'esposizione positiva attesa, secondo quanto disposto dall'Allegato 4 del presente Schema.

(ii) *Compensazione di posizioni in bilancio*

139. Le banche che dispongono di accordi di compensazione giuridicamente efficaci per le loro posizioni a credito e a debito possono calcolare i requisiti patrimoniali sulla base dell'esposizione creditizia netta, subordinatamente alle condizioni indicate al paragrafo 188.

(iii) *Garanzie personali e derivati su crediti*

140. Se la protezione del credito mediante garanzia personale o derivato su credito è diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata, e l'osservanza di talune condizioni operative minime relative ai processi di gestione del rischio è accertata dalle autorità di vigilanza, queste ultime possono consentire alle banche di tenere conto di tale protezione nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

141. È previsto il riconoscimento di una gamma di garanti e di fornitori della protezione. Analogamente all'Accordo del 1988, si applica il principio di sostituzione. Pertanto, ai fini della riduzione dei coefficienti patrimoniali saranno ammesse soltanto le garanzie personali emesse o le protezioni fornite da entità cui è assegnata una ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte, in quanto alla quota protetta dell'esposizione è attribuita la ponderazione del garante o del fornitore della protezione, mentre la quota non coperta mantiene la ponderazione della controparte stessa.

142. I requisiti operativi sono riportati in dettaglio ai paragrafi 189-193.

(iv) *Disallineamenti di scadenza*

143. Si ha disallineamento di scadenza quando la scadenza residua della CRM è inferiore a quella dell'esposizione creditizia sottostante. Nel caso vi sia disallineamento di scadenza e la CRM abbia una scadenza originaria inferiore a un anno, l'attenuazione non viene riconosciuta a fini patrimoniali. Negli altri casi di disallineamento di scadenza, la CRM è parzialmente riconosciuta a tali fini, secondo quanto precisato ai paragrafi 202-205. Nel metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali non sono consentiti disallineamenti di scadenza.

(v) *Varie*

144. Il trattamento di strumenti di CRM molteplici e di derivati su crediti *first-* e *second-to-default* è riportato ai paragrafi 206-210.

### **3. Garanzia**

(i) *Garanzie reali di natura finanziaria idonee*

145. Nel metodo semplificato sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia:

- 
- |    |  |
|----|--|
| a) | depositi in contante (compresi certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice) presso la banca esposta al rischio di controparte <sup>43, 44</sup> ; |
| b) | oro;   |
- 

<sup>43</sup> Le *credit linked notes* finanziate con contante emesse da una banca a fronte di esposizioni nel portafoglio bancario che soddisfino i criteri previsti per i derivati su crediti saranno trattate alla stregua di esposizioni garantite da contante.

<sup>44</sup> Ove depositi in contante, certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi da una banca creditrice siano detenuti a garanzia presso una banca terza e non a titolo di custodia, siano esplicitamente costituiti in garanzia o ceduti in pegno a favore della stessa banca creditrice, e la garanzia/cessione sia incondizionata e irrevocabile, all'ammontare dell'esposizione coperto dalla garanzia reale (compresa l'applicazione di eventuali scarti per il rischio di cambio) sarà applicata la ponderazione di rischio della banca terza.

- 
- c) titoli di debito con rating assegnato da ECAI riconosciute, se questi rating sono pari ad almeno:
- BB– per le emissioni di soggetti sovrani ed ESP a questi equiparati dall'autorità nazionale di vigilanza;
  - BBB– per le emissioni di altre entità (comprese banche e società di intermediazione mobiliare);
  - almeno A-3/P-3 per strumenti di debito a breve termine;
- 
- d) titoli di debito non classificati da ECAI riconosciute che presentino tutte le caratteristiche seguenti:
- siano emessi da una banca;
  - siano quotati in mercati ufficiali;
  - siano classificati come debito di primo grado (senior); e
  - tutte le emissioni con pari grado di prelazione della banca emittente siano classificate con rating pari ad almeno BBB– o A-3/P-3 attribuito da ECAI riconosciute;
  - la banca detentrica dei titoli forniti in garanzia non abbia informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con un rating inferiore a BBB– o A-3/P-3 (ove applicabile);
  - l'autorità di vigilanza sia sufficientemente certa della liquidità di mercato del titolo;
- 
- e) strumenti di capitale (incluse le obbligazioni convertibili) compresi in uno dei principali indici;
- 
- f) certificati trasferibili di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e quote di fondi comuni, nel caso in cui:
- il loro prezzo unitario sia quotato pubblicamente con cadenza giornaliera;
  - i certificati OICVM/quote di fondi siano circoscritti agli strumenti elencati in questo paragrafo<sup>45</sup>.
- 

146. Nel metodo integrale sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia reale:

- 
- a) tutti gli strumenti elencati al paragrafo 145;
- 
- b) strumenti di capitale (incluse le obbligazioni convertibili) non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in mercati ufficiali;
- 
- c) certificati OICVM /quote di fondi comuni che comprendono tali strumenti di capitale.
- 

---

<sup>45</sup> L'impiego esclusivo, effettivo o potenziale, da parte di un OICVM o di un fondo comune di strumenti derivati a copertura degli investimenti elencati in questo paragrafo e al paragrafo 146 non impedisce tuttavia il riconoscimento delle relative quote nelle garanzie finanziarie idonee.

(ii) *Metodo integrale*

*Calcolo dei requisiti patrimoniali*

147. Per una transazione assistita da garanzia reale, il valore dell'esposizione comprensivo degli effetti di CRM è calcolato nel modo seguente:

$$E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\}$$

dove:

$E^*$  = valore dell'esposizione comprensivo degli effetti di CRM

$E$  = valore corrente dell'esposizione

$H_e$  = scarto appropriato per l'esposizione

$C$  = valore della garanzia ricevuta

$H_c$  = scarto appropriato per la garanzia

$H_{fx}$  = scarto a fronte del disallineamento valutario tra garanzia ed esposizione

148. Moltiplicando il valore dell'esposizione comprensivo degli effetti di CRM per la ponderazione della controparte si ottiene l'ammontare dell'attività ponderata per il rischio relativo alla transazione garantita.

149. Ai paragrafi 202-205 viene riportato il trattamento delle operazioni che presentano un disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della garanzia reale.

150. Qualora la garanzia reale sia costituita da un paniere di attività, lo scarto applicato a tale paniere sarà:  $H = \sum_i a_i H_i$ , dove  $a_i$  è il peso dell'attività (misurato in unità di valuta) all'interno del paniere e  $H_i$  lo scarto applicabile a tale attività.

*Scarti prudenziali standard*

151. La tabella seguente riporta gli scarti prudenziali standard, espressi in percentuale (ipotizzando una rivalutazione e un adeguamento delle garanzie su base giornaliera, e un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi):

Rating dei titoli di debito all'emissione	Scadenza residua	Mutuatari sovrani <sup>46, 47</sup>	Altri emittenti <sup>48</sup>
Da AAA ad AA-/A-1	≤ 1 anno	0,5	1
	>1 anno, ≤ 5 anni	2	4
	> 5 anni	4	8
Da A+ a BBB-/A-2/A-3/P-3 ed emissioni bancarie senza rating – cfr. par. 145 d)	≤ 1 anno	1	2
	>1 anno, ≤ 5 anni	3	6
	> 5 anni	6	12
Da BB+ a BB-	Tutte	15	
Strumenti di capitale dei principali indici (comprese obbligazioni convertibili) e oro		15	
Altri strumenti di capitale (comprese obbligazioni convertibili) quotati in mercati ufficiali		25	
OICVM/fondi comuni		Massimo scarto applicabile agli strumenti in cui l'OICVM o il fondo hanno la facoltà di investire	
Contante nella stessa valuta <sup>49</sup>		0	

152. Lo scarto prudenziale standard per il rischio di cambio, quando l'esposizione e la garanzia reale sono denominate in valute diverse, è pari all'8% (sempre sulla base di un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi e *marking-to-market* giornaliero).

153. Per le operazioni di prestito basate su strumenti non stanziabili a garanzia, quali ad esempio le obbligazioni societarie di qualità non elevata (*non-investment grade*), lo scarto da applicare all'esposizione dovrebbe essere uguale a quello degli strumenti di capitale negoziati in mercati ufficiali ma che non sono inclusi in uno dei principali indici di borsa.

#### Scarti stimati

154. Le autorità di vigilanza potranno autorizzare le banche a calcolare gli scarti usando proprie stime interne della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio. Tale autorizzazione sarà concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri qualitativi e quantitativi indicati ai paragrafi 156-165. Per i titoli di debito con rating pari o superiore a BBB-/A-3, le autorità di vigilanza potranno consentire alle banche di calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli. Nel definire le categorie rilevanti, le istituzioni devono considerare: a) la tipologia dell'emittente il titolo, b) il rating di quest'ultimo, c) la scadenza e d) la *duration* modificata. Le stime della volatilità devono essere rappresentative dei titoli effettivamente inclusi nella categoria specifica di quella banca. Per i titoli di debito

<sup>46</sup> Comprende gli ESP equiparati a soggetti sovrani dalle autorità nazionali di vigilanza.

<sup>47</sup> Le BMS con ponderazione di rischio dello 0% saranno trattate alla stregua di soggetti sovrani.

<sup>48</sup> Comprende gli ESP non equiparati a soggetti sovrani dalle autorità nazionali di vigilanza.

<sup>49</sup> Garanzia idonea in contante di cui al paragrafo 145 a).

con rating inferiore a BBB-/A-3 o gli strumenti di capitale stanziabili a garanzia (area a ombreggiatura chiara nella tabella precedente), gli scarti vanno calcolati per ogni singolo titolo.

155. Le banche devono stimare singolarmente la volatilità dello strumento di garanzia o il disallineamento valutario; le volatilità stimate per ciascuna transazione non devono tenere conto delle correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale e tassi di cambio (cfr. paragrafi 202-205 per la trattazione dei disallineamenti di scadenza).

#### *Criteri quantitativi*

156. Per il calcolo degli scarti deve essere impiegato un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile.

157. Il periodo minimo di detenzione dipenderà dal tipo di transazione e dalla frequenza del *remargining* e del *marking-to-market*. I periodi minimi per le varie categorie di operazioni sono riportati al paragrafo 167. Le banche possono usare misure degli scarti calcolate in base a periodi di detenzione più brevi e maggiorate in base alla formula della radice quadrata del periodo di tempo.

158. Le banche devono tenere conto della scarsa liquidità degli strumenti di minore qualità. Il periodo di detenzione dovrebbe essere corretto verso l'alto ove risulti inadeguato alla luce delle caratteristiche di liquidità della garanzia reale. Le banche dovrebbero altresì individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale (ad esempio, un regime di ancoraggio valutario). Tali casi devono essere analizzati sottoponendo le serie statistiche a prove di stress.

159. Il periodo storico di osservazione (periodo campione) per il calcolo degli scarti deve essere come minimo di un anno. Per le banche che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, anche il periodo di osservazione "effettivo" deve essere di almeno un anno (ossia, lo scarto temporale medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi).

160. Le banche dovrebbero aggiornare le loro serie di dati con frequenza non inferiore a tre mesi e sottoporle a ulteriore valutazione ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali. Ciò implica che gli scarti dovranno essere calcolati quantomeno ogni tre mesi. L'autorità di vigilanza potrà inoltre richiedere alle banche di calcolare gli scarti sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a suo giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi.

161. Non è prescritto alcun particolare tipo di modello. A condizione che ciascun modello utilizzato colga tutti i rischi sostanziali cui è esposta la banca, questa è libera di adottare modelli basati, ad esempio, su simulazioni storiche o di tipo Monte Carlo.

#### *Criteri qualitativi*

162. I dati sulla volatilità stimata (e sul periodo di detenzione) dovranno essere utilizzati nel processo giornaliero di gestione del rischio della banca.

163. Le banche dovranno disporre di solide prassi per assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione del rischio.

164. Il sistema di misurazione del rischio dovrà essere impiegato congiuntamente ai limiti interni di esposizione dalla banca.

165. Nell'ambito del processo di revisione interna della banca, dovrebbe essere periodicamente condotta una verifica indipendente del sistema di misurazione del rischio. Un riesame del processo globale di gestione del rischio andrà intrapreso a intervalli regolari (preferibilmente, almeno con cadenza annuale) e dovrà quantomeno analizzare in particolare i seguenti aspetti:

- l'integrazione delle misure del rischio nella gestione giornaliera del rischio;
- la convalida di ogni modifica rilevante nel processo di misurazione del rischio;
- l'accuratezza e la completezza dei dati sulle singole posizioni;
- la verifica della coerenza, tempestività e affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle stesse fonti informative;
- l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

*Aggiustamenti per periodi di detenzione diversi e rivalutazione o adeguamento delle garanzie non giornalieri*

166. A seconda della natura e della frequenza delle procedure di *marking-to-market* e di *remargining* per alcune transazioni possono essere opportuni periodi di detenzione diversi. Lo schema per gli scarti di garanzia distingue le transazioni di tipo pronti contro termine (PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) dalle altre operazioni sui mercati dei capitali (ossia, transazioni in strumenti derivati OTC e finanziamento dei margini) e dai prestiti garantiti. Clausole di *remargining* sono contemplate nella documentazione relativa alle prime due categorie di transazioni, ma generalmente non per la terza.

167. Il periodo minimo di detenzione per i vari prodotti è sintetizzato nella tabella seguente.

<b>Tipo di transazione</b>	<b>Periodo minimo di detenzione</b>	<b>Condizione</b>
Transazioni di tipo PcT	5 giorni operativi	Adeguamento giornaliero dei margini
Altre operazioni sui mercati dei capitali	10 giorni operativi	Adeguamento giornaliero dei margini
Prestiti garantiti	20 giorni operativi	Adeguamento giornaliero dei margini

168. Se la frequenza dell'adeguamento o della rivalutazione delle garanzie è superiore a quella minima, le misure minime degli scarti saranno maggiorate in funzione del numero effettivo dei giorni lavorativi intercorrenti tra gli adeguamenti o le rivalutazioni, applicando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

$$H = H_M \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{T_M}}$$

dove:

$H$  = scarto

$H_M$  = scarto sulla base del periodo minimo di detenzione

$T_M$  = periodo minimo di detenzione previsto per il tipo di transazione

$N_R$  = numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra gli adeguamenti dei margini per le transazioni sul mercato dei capitali o le rivalutazioni per i prestiti garantiti

Se una banca stima la volatilità su un periodo di detenzione di  $T_N$  giorni diverso dal periodo minimo specificato  $T_M$ , lo scarto  $H_M$  sarà calcolato usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:

$$H_M = H_N \sqrt{\frac{T_M}{T_N}}$$

$T_N$  = periodo di detenzione impiegato dalla banca per ottenere  $H_N$

$H_N$  = scarto basato sul periodo di detenzione  $T_N$

169. Ad esempio, le banche che impiegano gli scarti prudenziali standard si baseranno sugli scarti riferiti al periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi di cui al paragrafo 151, aggiustandoli verso l'alto o verso il basso a seconda del tipo di transazione e della frequenza degli adeguamenti dei margini o delle rivalutazioni delle garanzie, secondo la formula seguente:

$$H = H_{10} \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

dove:

$H$  = scarto

$H_{10}$  = scarto prudenziale standard su un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi

$N_R$  = numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra gli adeguamenti dei margini per le transazioni sul mercato dei capitali o le rivalutazioni per i prestiti garantiti

$T_M$  = periodo minimo di detenzione previsto per il tipo di transazione

#### *Condizioni per l'applicazione di uno scarto dello 0%*

170. Subordinatamente alle condizioni di seguito indicate, le autorità di vigilanza possono decidere di applicare alle operazioni di tipo PcT aventi per controparte un *operatore primario* scarti dello 0% in sostituzione di quelli stabiliti per il metodo integrale. Questa deroga non è applicabile alle banche che adottano un approccio basato su modelli, come illustrato ai paragrafi 178-181(i).

- 
- a) L'esposizione e la garanzia reale sono entrambe costituite da contante ovvero da titoli di Stato o di ESP ammessi alla ponderazione dello 0% nel metodo standardizzato<sup>50</sup>;
- 
- b) l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
- 
- c) l'operazione è di tipo *overnight*, oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
- 
- d) qualora la controparte non effettui l'adeguamento dei margini, si ipotizza che il lasso di tempo richiesto tra l'ultima rivalutazione e l'escussione<sup>51</sup> della garanzia reale non superi i quattro giorni lavorativi;
- 
- e) l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di transazioni;
- 
- f) la documentazione che disciplina la transazione è conforme a quella standard utilizzata per operazioni di tipo PcT relative ai titoli in questione;
- 
- g) l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli in altro modo inadempiente;
- 
- h) al verificarsi di un evento di *default*, indipendentemente dalla sua origine (insolvenza o fallimento della controparte), la banca ha il diritto illimitato e legalmente opponibile di effettuare il sequestro immediato e l'escussione della garanzia a proprio beneficio.
- 

171. La categoria *operatori primari* può comprendere, a discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, i seguenti soggetti:

- 
- a) soggetti sovrani, banche centrali ed ESP;
- 
- b) banche e società di intermediazione mobiliare;
- 
- c) altre società finanziarie (comprese le compagnie di assicurazione) cui è applicabile una ponderazione di rischio del 20% in base al metodo standardizzato;
- 
- d) fondi comuni di investimento regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
- 
- e) fondi pensione regolamentati;
- 
- f) organismi di compensazione riconosciuti.
- 

172. Se un'autorità di vigilanza applica una deroga specifica alle operazioni di tipo PcT a fronte di titoli emessi dal soggetto sovrano nazionale, le altre autorità di vigilanza potranno consentire alle banche di loro competenza un trattamento analogo per le operazioni della specie.

---

<sup>50</sup> È da rilevare che, nel metodo standardizzato, ove l'autorità nazionale di vigilanza abbia riconosciuto una ponderazione di rischio dello 0% ai crediti in valuta locale verso il soggetto sovrano o la banca centrale del paese di competenza, tali crediti soddisfano questa condizione.

<sup>51</sup> Ciò non implica che la banca debba comunque escutere la garanzia, bensì che abbia la possibilità di farlo entro la scadenza prestabilita.

*Trattamento delle operazioni di tipo PcT nel quadro di accordi-tipo di netting*

173. Gli effetti degli accordi bilaterali di netting per le operazioni di tipo PcT saranno riconosciuti caso per caso a seconda della controparte, purché siano legalmente opponibili in ogni giurisdizione competente al verificarsi dell'evento di *default* e indipendentemente dalla natura di quest'ultimo (insolvenza o fallimento della controparte). Oltre a ciò, gli accordi di *netting* devono:

- 
- a) assicurare alla parte non inadempiente il diritto di sospendere e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'evento di *default*, inclusi l'insolvenza o il fallimento della controparte;
- 
- b) assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite sulle operazioni (compresi quelli sul valore delle eventuali garanzie reali) sospese o chiuse ai sensi del relativo accordo, così che un solo importo netto sia dovuto da una controparte all'altra;
- 
- c) consentire la pronta escussione o compensazione della garanzia reale al verificarsi dell'evento di *default*;
- 
- d) avere, analogamente ai diritti derivanti dalle condizioni richieste ai tre punti precedenti, efficacia giuridica in ogni giurisdizione competente al verificarsi dell'evento di *default*, indipendentemente dall'insolvenza o dal fallimento della controparte.
- 

174. Il *netting* tra posizioni del *banking book* e del *trading book* sarà ammesso solo se le transazioni oggetto della compensazione soddisfano le seguenti condizioni:

- 
- a) tutte le operazioni sono rivalutate giornalmente a prezzi correnti di mercato<sup>52</sup>;
- 
- b) gli strumenti utilizzati come garanzia per l'operazione sono ammessi fra le garanzie finanziarie nel *banking book*.
- 

175. Per le operazioni che prevedono accordi di *netting* la formula del paragrafo 147 dovrà essere adattata ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

176. Alle banche che impiegano gli scarti prudenziali standard o quelli stimati si applicherà lo schema seguente, che tiene conto dell'impatto degli accordi-tipo di *netting*.

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + \sum (E_s \times H_s) + \sum (E_f \times H_f)]\}^{53}$$

dove:

$E^*$  = valore dell'esposizione comprensivo degli effetti di CRM

$E$  = valore corrente dell'esposizione

$C$  = valore della garanzia ricevuta

---

<sup>52</sup> Il periodo di detenzione per gli scarti dipenderà, come per altre operazioni di tipo PcT, dalla frequenza dell'adeguamento dei margini.

<sup>53</sup> La base di partenza è la formula riportata al paragrafo 147, che può essere espressa anche nel modo seguente:  $E^* = \max \{0, (E-C) + (E \times H_e) + (C \times H_c) + (C \times H_f)\}$ .

- Es = valore assoluto della posizione netta in un dato titolo
- Hs = scarto appropriato per Es
- Efx = valore assoluto della posizione netta in una valuta diversa da quella di regolamento
- Hfx = scarto appropriato per il disallineamento valutario

177. L'obiettivo è quello di ottenere un valore netto dell'esposizione, dopo aver operato la compensazione delle esposizioni e delle garanzie reali, nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio. La posizione netta lunga o corta per ciascun titolo compreso nell'accordo di *netting* sarà moltiplicata per lo scarto corrispondente. Tutte le altre regole concernenti il calcolo degli scarti di cui ai paragrafi 147-172 si applicano parimenti alle banche che si avvalgono di accordi bilaterali di *netting* per le operazioni di tipo PcT.

#### *Impiego dei modelli*

178. In alternativa all'utilizzo degli scarti prudenziali standard o stimati, le banche potranno usare modelli VaR per stimare la volatilità di prezzo dell'esposizione e della garanzia reale per le operazioni di tipo PcT, tenendo conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli. Questo approccio si applicherebbe alle operazioni di tipo PcT coperte da accordi bilaterali di *netting* e in base alla singola controparte. A discrezione dell'autorità di vigilanza nazionale, le banche potranno altresì utilizzare modelli VaR per i finanziamenti connessi con titoli, laddove tali finanziamenti siano coperti da un accordo bilaterale di *netting* che soddisfi le condizioni indicate ai paragrafi 173-174. È consentito l'impiego dei modelli VaR alle banche che abbiano ottenuto il riconoscimento di un modello interno per il rischio di mercato da parte dell'autorità di vigilanza ai sensi del paragrafo 718(LXX). Le banche che non hanno ottenuto tale riconoscimento possono richiedere separatamente l'autorizzazione a impiegare propri modelli VaR interni per il calcolo della volatilità potenziale di prezzo delle operazioni di tipo PcT. Tali modelli saranno accettati solo a condizione che la banca possa comprovarne la qualità all'autorità di vigilanza mediante test retrospettivi sui risultati effettuati su serie storiche di un anno. Le banche devono soddisfare il requisito di convalida definito al paragrafo 43 dell'Allegato 4 per applicare i modelli VaR alle operazioni PcT e ad altre transazioni SFT. Inoltre, sarà possibile applicare modelli VaR anche per altre transazioni (come ad esempio operazioni di *prime brokerage*) che siano simili a quelle PcT e soddisfino i requisiti stabiliti per queste ultime, a condizione che il modello impiegato possieda i requisiti operativi indicati nella Sezione V.F dell'Allegato 4.

179. In linea di principio, restano validi i criteri quantitativi e qualitativi per il riconoscimento dei modelli interni del rischio di mercato per le operazioni di tipo PcT e altre transazioni simili previsti nei paragrafi 718(LXXIV)-718(LXXVI). Per quanto concerne il periodo di detenzione, la durata minima per le operazioni di tipo PcT sarà di 5 giorni lavorativi, anziché di 10 come previsto nel paragrafo 718(LXXVI) (c). Per le altre operazioni idonee all'impiego di modelli VaR viene mantenuto il periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi. Il periodo di detenzione minimo dovrebbe essere corretto verso l'alto ove esso risulti inadeguato alla luce delle caratteristiche di liquidità dello strumento in questione.

180. (Soppresso)

181. Il calcolo dell'esposizione  $E^*$  per le banche che impiegano modelli interni sarà il seguente:

$$E^* = \max \{0, [(\sum E - \sum C) + \text{risultato VaR del modello interno}]\}$$

Per il calcolo dei requisiti patrimoniali le banche impiegheranno la misura VaR riferita al giorno lavorativo precedente.

181 (i). Subordinatamente all'autorizzazione dell'organo di vigilanza, in luogo del metodo VaR le banche potranno anche calcolare l'esposizione positiva attesa per le operazioni PcT e altre SFT analoghe, coerentemente con il metodo dei modelli interni presentato nell'Allegato 4 del presente Schema.

(iii) *Metodo semplificato*

*Requisiti minimi*

182. Nell'ambito del metodo semplificato, una garanzia reale è riconosciuta se viene prestata per almeno tutta la durata dell'esposizione e rivalutata ai prezzi di mercato con una frequenza minima di sei mesi. La quota del credito assistita dal valore di mercato della garanzia reale riconosciuta avrà la ponderazione di rischio applicabile a tale garanzia. La ponderazione della parte garantita sarà soggetta a una soglia minima del 20%, tranne nei casi specificati ai paragrafi 183-185. Alla quota restante del credito dovrà essere assegnata una ponderazione appropriata alla controparte. Entrambe le contropartite dell'operazione garantita (ad esempio, i PcT sia attivi che passivi) saranno soggette all'applicazione del requisito patrimoniale.

*Deroghe alla soglia di ponderazione*

183. Le operazioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 170 e che hanno come controparte un operatore primario, così come definito al paragrafo 171, ricevono una ponderazione di rischio dello 0%. Se la controparte in tali transazioni non è un operatore primario, dovrebbe essere applicata una ponderazione del 10%.

184. Le transazioni in strumenti derivati OTC garantite per contante, soggette a rivalutazione giornaliera e che non presentano disallineamenti valutari dovrebbero ricevere una ponderazione dello 0%. Quando sono garantite da titoli emessi da soggetti sovrani o ESP che beneficiano di una ponderazione dello 0% nel metodo standardizzato, tali operazioni possono ottenere una ponderazione del 10%.

185. Non si applica la soglia del 20% prevista per la ponderazione di operazioni assistite da garanzia reale e potrà essere attribuita una ponderazione dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

- la garanzia è costituita da un deposito di contanti, secondo la definizione di cui al paragrafo 145 a);
- la garanzia è costituita da titoli di soggetti sovrani/ESP ammessi a una ponderazione dello 0% e al suo valore di mercato è stato applicato uno scarto del 20%.

(iv) *Transazioni in strumenti derivati OTC assistite da garanzia reale*

186. In base al metodo dell'esposizione corrente, il calcolo del requisito per il rischio di controparte a fronte di un singolo contratto sarà il seguente:

$$\text{requisito per il rischio di controparte} = [(RC + \text{maggiorazione}) - C_A] \times r \times 8\%$$

dove:

RC	=	costo di sostituzione,
maggiorazione	=	valore dell'esposizione potenziale futura calcolato ai sensi dei paragrafi 92(i)-92(ii) dell'Allegato 4,
C <sub>A</sub>	=	valore della garanzia corretto per la volatilità in base al metodo integrale, secondo quanto prescritto nei paragrafi 147-172, ovvero zero qualora la transazione sia priva di garanzia idonea
r	=	ponderazione del rischio di controparte

187. Se sono in vigore schemi bilaterali di *netting*, RC sarà il costo netto di sostituzione e A<sub>Net</sub> la maggiorazione calcolata in base ai paragrafi 96(i)-96(vi) dell'Allegato 4. Lo scarto per il rischio di cambio (Hfx) sarà applicato in presenza di un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più di due valute per esposizione, garanzia e regolamento, si applicherà un unico scarto basato su un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi maggiorato, se necessario, a seconda della frequenza del *marking-to-market*.

187(i). In alternativa al metodo dell'esposizione corrente per il calcolo del requisito a fronte del rischio di controparte, le banche avranno altresì la facoltà di utilizzare il metodo standardizzato e, subordinatamente all'approvazione dell'autorità di vigilanza, il metodo dei modelli interni descritto nell'Allegato 4 del presente Schema.

#### **4. Compensazione di posizioni in bilancio**

188. Se una banca:

- a) dispone di una solida base giuridica atta ad assicurare che gli accordi di *netting* o di compensazione siano legalmente opponibili in ciascuna giurisdizione competente, indipendentemente dal fatto che la controparte sia insolvente o fallita;
- b) è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività verso la stessa controparte che rientrano nell'accordo di *netting*;
- c) sottopone a monitoraggio e controllo i rischi di disallineamento;
- d) sottopone a monitoraggio e controllo le esposizioni rilevanti su base netta,

essa potrà impiegare l'esposizione netta a fronte di impieghi e depositi come base per il calcolo dei requisiti patrimoniali, conformemente alla formula riportata al paragrafo 147. Le attività (impieghi) sono equiparate all'esposizione e le passività (depositi) alla garanzia. Gli scarti saranno pari a zero, a meno che non vi sia disallineamento valutario. Si applicheranno un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi se la rivalutazione ai prezzi di mercato viene effettuata su base giornaliera e tutte le prescrizioni di cui ai paragrafi 151, 169, e 202-205.

#### **5. Garanzie personali e derivati su crediti**

##### *(i) Requisiti operativi*

##### *Requisiti operativi comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti*

189. Una garanzia (controgaranzia) personale o un derivato su crediti deve rappresentare un'obbligazione diretta in capo al fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a specifiche esposizioni o a un *pool* di esposizioni, così che l'entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. Se si esclude il mancato pagamento da

parte dell'acquirente della protezione dell'importo dovuto a fronte del contratto di protezione creditizia, la copertura deve essere irrevocabile; non sono ammesse clausole contrattuali che consentano al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la copertura del credito o che aumentino il costo effettivo di quest'ultima a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione garantita<sup>54</sup>. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizioni; non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca, che evitino al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto all'obbligazione prevista dal contratto.

#### *Requisiti operativi aggiuntivi per le garanzie personali*

190. In aggiunta alle prescrizioni in materia di certezza giuridica di cui ai paragrafi 117-118, il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 
- a) in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione. Il garante può effettuare un pagamento in un'unica soluzione a fronte di tutte le somme dovute alla banca ai sensi della suddetta documentazione, ovvero assumersi le future obbligazioni di pagamento della controparte coperte dalla garanzia. La banca deve avere il diritto di ricevere dal garante tutti questi pagamenti senza dover previamente intraprendere azioni legali al fine di perseguire la controparte a fronte del mancato pagamento;

---

  - b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

---

  - c) fatta eccezione per quanto stabilito nella frase seguente, la garanzia copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore sottostante in base alla documentazione che disciplina la transazione, come ad esempio quelli relativi al valore nozionale, ai margini, ecc. Qualora una garanzia personale copra unicamente i pagamenti in linea capitale, gli interessi e gli altri pagamenti non coperti andrebbero trattati alla stregua di importi non garantiti, in conformità con il paragrafo 198.
- 

#### *Requisiti operativi aggiuntivi per i derivati su crediti*

191. Il riconoscimento di un contratto derivato su crediti presuppone che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

---

<sup>54</sup> Va notato che la condizione di irrevocabilità non implica che la scadenza della protezione creditizia e quella dell'esposizione debbano coincidere, quanto piuttosto che la scadenza concordata *ex ante* non possa essere ridotta *ex post* dal fornitore della protezione. Nel paragrafo 203 viene specificato il trattamento delle opzioni di tipo *call* nel determinare la scadenza residua della protezione creditizia.

- 
- a) l'evento creditizio (*credit event*) specificato dalle parti contraenti deve quantomeno contemplare:
- il mancato pagamento degli importi dovuti all'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante);
  - il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità dell'obbligato di far fronte al proprio debito, ovvero l'inadempienza o l'ammissione scritta della sua incapacità di onorare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi;
  - la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, interessi o commissioni, e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (cancellazioni, accantonamenti specifici o altri costi da imputare al conto economico). Laddove la ristrutturazione non figuri tra gli eventi creditizi, si rimanda al paragrafo 192;
- 
- b) se il derivato su crediti copre obbligazioni che non comprendono l'obbligazione sottostante, cfr. il successivo punto g) per i criteri di ammissibilità del disallineamento degli attivi;
- 
- c) il derivato su crediti non dovrà estinguersi prima del termine del periodo di tolleranza eventualmente richiesto per il verificarsi dell'inadempienza sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, alle condizioni esposte al paragrafo 203;
- 
- d) i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante sono riconosciuti ai fini patrimoniali nella misura in cui esiste un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve risultare chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio. Se l'obbligazione di riferimento specificata nel contratto derivato ai fini del regolamento per contante differisce dall'obbligazione sottostante, si ha disallineamento degli attivi (cfr. il successivo punto g) per i criteri di ammissibilità);
- 
- e) se il regolamento prescrive il diritto o la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di quest'ultima devono stabilire che il consenso necessario a tale trasferimento non possa essere indebitamente negato;
- 
- f) deve essere chiaramente possibile identificare le parti cui spetta di accertare se sia intervenuto un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al venditore della protezione; l'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento;
- 
- g) è ammesso il disallineamento tra obbligazione sottostante e obbligazione di riferimento (ossia, l'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l'obbligazione consegnabile) nel quadro di un derivato su crediti purché 1) l'obbligazione di riferimento abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante e 2) l'obbligazione sottostante e quella di riferimento si riferiscano al medesimo obbligato (vale a dire, alla stessa entità legale) e siano presenti clausole di *cross-default* o *cross-acceleration* giuridicamente opponibili;
-

- 
- h) è ammesso il disallineamento tra l'obbligazione sottostante e quella impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio purché 1) la seconda abbia rango pari o subordinato a quello dell'obbligazione sottostante e 2) l'obbligazione sottostante e quella di riferimento si riferiscano al medesimo obbligato (vale a dire, alla stessa entità legale) e siano presenti clausole di *cross-default* o *cross-acceleration* giuridicamente opponibili.
- 

192. Qualora la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante non sia coperta dal derivato su crediti, ma siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al paragrafo 191, sarà concesso un riconoscimento parziale del derivato. Se l'ammontare di quest'ultimo è pari o inferiore a quello dell'obbligazione sottostante, potrà essere considerato come coperto un ammontare pari al 60% della copertura. Ove l'ammontare del derivato superi quello dell'obbligazione sottostante, l'importo di copertura ammissibile sarà pari al massimo al 60% dell'importo dell'obbligazione sottostante<sup>55</sup>.

193. Saranno ammessi a fini prudenziali solo *credit default swap* e *total return swap* che forniscono una protezione equivalente a quella delle garanzie personali, fatta salva la seguente eccezione. Se una banca acquista una protezione creditizia mediante un *total return swap* e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo *swap* senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta (attraverso una riduzione del *fair value* dell'attività o un aumento delle riserve), la protezione del credito non sarà riconosciuta. Gli strumenti *first* e *second-to-default* vengono trattati separatamente ai paragrafi 207-210.

194. Per il momento non sono ammessi a fini prudenziali altri tipi di derivati su crediti<sup>56</sup>.

(ii) *Gamma dei garanti (controgaranti)/fornitori della protezione idonei*

195. Sarà riconosciuta la protezione del credito fornita dai seguenti soggetti:

- soggetti sovrani<sup>57</sup>, ESP, banche<sup>58</sup> e società di intermediazione mobiliare con ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte;
- altre entità con rating pari o superiore ad A-. È compresa la protezione del credito fornita da società capogruppo, filiazioni e affiliate con una ponderazione inferiore a quella dell'obbligato.

(iii) *Ponderazioni del rischio*

196. Alla quota protetta dell'esposizione è assegnata la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione e a quella non protetta la ponderazione della controparte sottostante.

---

<sup>55</sup> Il fattore di riconoscimento del 60% rappresenta una soluzione temporanea, che il Comitato intende affinare alla luce di ulteriori analisi prima dell'applicazione dello Schema.

<sup>56</sup> Le *credit linked notes* finanziate con contante emesse da una banca a fronte di esposizioni nel *banking book* che soddisfino i criteri previsti per i derivati su crediti saranno trattate alla stregua di esposizioni garantite da contante.

<sup>57</sup> Ricomprende la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea, nonché le BMS elencate alla nota 24.

<sup>58</sup> Compresa altre BMS.

197. Le poste rientranti nelle soglie di rilevanza al disotto delle quali non vengono effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni subordinate non trasferite (*retained first loss position*) e devono essere dedotte integralmente dal patrimonio della banca che acquista la protezione.

#### *Copertura proporzionale*

198. Se l'importo garantito (o a fronte del quale è detenuta la protezione) è inferiore a quello dell'esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia la banca e il garante concorrono pro quota alle perdite, la riduzione patrimoniale sarà concessa su base proporzionale: la quota protetta dell'esposizione riceverà il trattamento applicabile alle garanzie personali/derivati su crediti ammessi e la quota restante sarà trattata come esposizione non garantita.

#### *Copertura per tranches*

199. Se una banca trasferisce parte del rischio di un'esposizione in una o più tranches a uno o più fornitori di protezione, accollandosi essa stessa una quota di rischio, e le due parti (quella trasferita e quella mantenuta) hanno un diverso grado di prelazione, essa potrà ottenere una protezione sia sulla tranche di primo grado (ad esempio, *second loss*) sia su quella subordinata (ad esempio, *first loss*). In questo caso si applicano le regole specificate nella Sezione IV (Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione).

#### *(iv) Disallineamenti valutari*

200. Qualora la protezione del credito sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione – in altri termini, in presenza di un disallineamento valutario – il valore dell'esposizione interessata dalla protezione sarà ridotto mediante l'applicazione di uno scarto  $H_{FX}$ :

$$G_A = G \times (1 - H_{FX})$$

dove:

$G$  = valore nominale della protezione

$H_{FX}$  = scarto commisurato al disallineamento valutario fra protezione del credito ed esposizione sottostante

Sarà applicato lo scarto basato su un periodo di detenzione di 10 giorni lavorativi (nell'ipotesi di *marking-to-market* giornaliero). Per la banca che adotta gli scarti prudenziali standard, esso sarà pari all'8%. Gli scarti dovranno essere maggiorati usando la formula della radice quadrata del periodo di tempo, a seconda della frequenza con cui la garanzia viene rivalutata (cfr. paragrafo 168).

#### *(v) Garanzie e controgaranzie di soggetti sovrani*

201. Come specificato nel paragrafo 54, a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione più bassa alle esposizioni bancarie verso il soggetto sovrano (o la banca centrale) del paese in cui ha sede la banca, se l'esposizione è denominata e finanziata in moneta locale. Altre autorità di vigilanza potranno estendere tale trattamento alle quote di attività assistite da garanzia di quel soggetto sovrano (o banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in valuta locale e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta. Un credito può essere coperto da una garanzia personale assistita a sua volta dalla controgaranzia di un soggetto sovrano; in tal caso, questo credito potrà essere trattato alla stregua di un'esposizione assistita da garanzia sovrana purché:

- 
- a) la controgaranzia sovrana copra tutti gli elementi di rischio creditizio impliciti nell'esposizione in questione;
- 
- b) la garanzia originaria e la controgaranzia sovrana soddisfino tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, quantunque la controgaranzia sovrana non debba necessariamente riferirsi in modo esplicito e diretto all'obbligazione principale;
- 
- c) l'autorità di vigilanza accerti che la copertura sia solida e che non sussistano precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura derivante dalla controgaranzia sia di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia sovrana diretta.
- 

## 6. *Disallineamenti di scadenza*

202. Ai fini del calcolo delle attività ponderate per il rischio, si ha disallineamento di scadenza quando la scadenza residua dello strumento di copertura è più breve di quella dell'esposizione sottostante.

### (i) *Definizione di scadenza*

203. La scadenza dell'attività sottostante e quella dello strumento di copertura dovrebbero essere entrambe definite secondo criteri prudenziali. La scadenza effettiva dell'attività sottostante dovrebbe essere calcolata come il periodo massimo rimanente prima che la controparte sia chiamata ad adempiere la sua obbligazione, tenuto conto degli eventuali periodi di tolleranza applicabili. Per quanto riguarda la copertura, le opzioni implicite che potrebbero ridurre la durata della garanzia (c.d. *call*) andrebbero tenute presenti in modo da utilizzare la scadenza minima effettiva. Quando l'opzione è a discrezione del venditore della protezione, la scadenza corrisponderà in ogni caso alla prima data in cui l'opzione può essere esercitata; se invece l'opzione è a discrezione della banca che acquista la protezione, ma i termini contrattuali all'origine dell'operazione di copertura incentivano la banca stessa a esercitarla prima della scadenza contrattuale, la scadenza effettiva coinciderà con il periodo di tempo rimanente fino alla prima data di esercizio dell'opzione. Ad esempio, se alla *call* è abbinata una clausola di revisione automatica del tasso di remunerazione (*step-up*) o se il costo effettivo della copertura cresce nel tempo anche se la qualità del credito resta invariata o aumenta, la scadenza effettiva sarà rappresentata dal periodo rimanente fino alla prima data di esercizio dell'opzione.

### (ii) *Ponderazioni di rischio per disallineamenti di scadenza*

204. Come stabilito nel paragrafo 143, le coperture che presentino disallineamenti di scadenza sono riconosciute solo nel caso in cui la loro scadenza originaria sia pari o superiore a un anno. Per poter essere riconosciuta, la scadenza di coperture relative a esposizioni con scadenza originaria inferiore all'anno deve pertanto coincidere. In ogni caso, non saranno più riconosciute le coperture che presentino disallineamenti di scadenza quando la loro scadenza residua è pari o inferiore a tre mesi.

205. In caso di disallineamento di scadenza riguardante strumenti riconosciuti di CRM (garanzie reali, compensazione di poste in bilancio, garanzie personali e derivati su crediti) si applicherà la seguente correzione:

$$P_a = P \times (t - 0,25) / (T - 0,25)$$

dove:

- Pa = valore della protezione corretto in funzione del disallineamento di scadenza
- P = protezione del credito (ad esempio, ammontare della garanzia reale o personale) corretto in funzione di eventuali scarti
- t = valore minimo (T, scadenza residua dello strumento di protezione del credito) espresso in anni
- T = valore minimo (5, scadenza residua dell'esposizione) espresso in anni

## **7. Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM**

### *(i) Trattamento di tecniche di CRM molteplici*

206. Quando una banca dispone di più tecniche di CRM a fronte di una singola esposizione (ad esempio, una garanzia reale e una personale a parziale copertura del credito), essa dovrà suddividere l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di tecnica (la parte coperta da garanzia reale, quella da garanzia personale, ecc.) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo delle attività ponderate per il rischio. Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo venditore hanno scadenze diverse, essa deve essere ripartita in protezioni separate.

### *(ii) Derivati su crediti first-to-default*

207. Vi sono casi in cui la banca ottiene per un insieme di debitori di riferimento la protezione del credito, che scatta con la prima inadempienza all'interno del gruppo stesso, determinando altresì l'estinzione del contratto. In questi casi, la banca può ridurre il requisito patrimoniale associato all'attività che, fra quelle interne al gruppo, presenta il più basso ammontare ponderato per il rischio, ma solo se il valore nozionale è inferiore o uguale a quello del derivato su crediti.

208. Per quanto riguarda la banca che fornisce la protezione attraverso il suddetto strumento, se quest'ultimo ha ottenuto una valutazione esterna del merito di credito da un'agenzia qualificata si applicherà la ponderazione prevista per le tranches di cartolarizzazione di cui al paragrafo 567. Se lo strumento è privo di tale valutazione, le ponderazioni delle attività incluse nell'insieme saranno aggregate fino a un massimo del 1250% e moltiplicate per il valore nozionale della protezione fornita dal derivato su crediti al fine di ottenere l'ammontare delle attività ponderate per il rischio.

### *(iii) Derivati su crediti second-to-default*

209. Qualora sia il secondo caso di inadempimento nell'ambito dell'insieme di debitori a innescare la protezione creditizia, la banca che ha ottenuto la protezione attraverso tale strumento sarà in grado di ridurre il requisito patrimoniale solo se è stata ottenuta anche una protezione *first-to-default* ovvero se si è già manifestato un inadempimento nell'ambito del suddetto insieme.

210. Alle banche che forniscono protezione creditizia attraverso tale strumento si applica lo stesso trattamento patrimoniale previsto dal paragrafo 208, fatta salva un'eccezione: nell'aggregare le ponderazioni per il rischio, l'attività che presenta l'importo ponderato più basso può essere esclusa dal calcolo.

### **III. Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni**

#### **A. Quadro di insieme**

211. Questa sezione dello Schema descrive il sistema basato sui rating interni (IRB) per la misurazione del rischio di credito. A condizione che siano soddisfatti determinati requisiti minimi, anche in materia di informativa esterna, per determinare il requisito patrimoniale applicabile a una data esposizione le banche autorizzate a utilizzare il sistema IRB potranno avvalersi di proprie stime interne delle componenti di rischio. Queste ultime includono le seguenti misure: probabilità di inadempienza (PD), perdita in caso di inadempienza (LGD), esposizione al momento dell'inadempienza (EAD) e scadenza effettiva (M). In alcuni casi, le banche potranno essere invitate a impiegare valori prudenziali in luogo delle proprie stime interne per una o più componenti di rischio.

212. Il metodo IRB si basa su misure delle perdite inattese (UL) e delle perdite attese (EL). Dalle funzioni di ponderazione del rischio si ricavano requisiti patrimoniali a fronte delle perdite inattese. Le perdite attese sono trattate separatamente, come descritto al paragrafo 43 e nella Sezione III.G.

213. Nella presente sezione verranno anzitutto definite le varie classi di attività; sarà quindi illustrata l'applicazione del sistema IRB per ciascuna classe, unitamente alle disposizioni transitorie. Le componenti di rischio, ciascuna delle quali sarà definita in dettaglio nel prosieguo di questa sezione, servono da input per le funzioni di ponderazione del rischio elaborate per le varie classi di attività (ad esempio, vi è una funzione per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese e un'altra per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate). Il trattamento di ciascuna classe di attività inizia con la presentazione della/e corrispondente/i funzione/i di ponderazione, cui fa seguito quella delle componenti di rischio e di altri fattori rilevanti, come gli strumenti di attenuazione del rischio (CRM). Gli standard di certezza giuridica per il riconoscimento della CRM esposti nella Sezione II.D si applicano ai metodi IRB sia di base sia avanzato. I requisiti minimi che le banche devono soddisfare per poter impiegare il sistema IRB sono riportati al termine di questa sezione (a partire da III.H, paragrafo 387).

#### **B. Funzionamento del sistema IRB**

214. Nella Sezione III.B.1 vengono definite le componenti di rischio (ad esempio, PD e LGD) e le classi di attività (ad esempio, esposizioni verso imprese e crediti al dettaglio) del sistema IRB. La Sezione 2 illustra le componenti di rischio che le banche devono impiegare per le varie classi di attività. Le Sezioni 3 e 4 esaminano rispettivamente l'applicazione del sistema IRB da parte delle banche e le disposizioni transitorie. Laddove non venga specificato un trattamento IRB, alle esposizioni va applicata una ponderazione di rischio pari a 100%, salvo nel caso in cui il metodo standardizzato preveda l'applicazione di una ponderazione dello 0%; si ipotizza che le risultanti attività ponderate rappresentino unicamente le UL.

##### **1. Classificazione delle esposizioni**

215. Nel sistema IRB le banche devono ripartire i crediti del *banking book* in ampie classi di attività con differenti caratteristiche di rischio sottostante, sulla base delle definizioni di seguito riportate. Le classi di attività sono costituite da esposizioni: (i) verso imprese; (ii) verso soggetti sovrani; (iii) verso banche; (iv) al dettaglio (*retail*); (v) azionarie. Nell'ambito dei crediti verso imprese vengono definite separatamente cinque sottoclassi di credito specializzato (SL). Le esposizioni al dettaglio sono distinte in tre sottoclassi. Nell'ambito delle esposizioni verso imprese e al dettaglio potrà altresì essere applicato uno speciale

trattamento per i crediti commerciali acquistati (*purchased receivable*), purché siano rispettate determinate condizioni.

216. Questa classificazione delle esposizioni è sostanzialmente in linea con la prassi bancaria consolidata. Tuttavia, è possibile che alcune banche impieghino definizioni diverse nei loro sistemi interni di gestione e misurazione del rischio. Sebbene non sia nelle intenzioni del Comitato richiedere alle banche una modifica dei metodi di gestione delle attività e dei rischi, queste sono tenute ad applicare il trattamento appropriato a ciascuna esposizione ai fini del calcolo del requisito patrimoniale minimo. Le banche dovranno dimostrare alle autorità di vigilanza l'adeguatezza e la coerenza nel tempo della metodologia seguita per assegnare le esposizioni alle varie classi.

217. Per un'analisi del trattamento IRB applicato alle esposizioni connesse con cartolarizzazioni, si rimanda alla Sezione IV.

(i) *Definizione di esposizione verso imprese*

218. In linea generale, un'esposizione verso imprese è definita come un'obbligazione di debito in capo a società per azioni, società di persone o imprese individuali. Le banche possono considerare separatamente le esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), così come indicato al paragrafo 273.

219. All'interno della classe "esposizioni verso imprese" sono previste cinque sottoclassi di SL. Tali crediti presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche di natura giuridica e/o economica:

- il debitore è di norma un'entità (spesso a destinazione specifica, o *special purpose entity* – SPE) creata *ad hoc* per finanziare e/o amministrare attività materiali;
- le altre rilevanti attività o linee operative del debitore sono scarse o inesistenti, come scarsa o inesistente è la sua capacità autonoma di rimborso del debito, a parte il reddito percepito sulle attività finanziate;
- il prestatore svolge un sostanziale ruolo di controllo, conferitogli dalle condizioni contrattuali, sulla/e attività e sul reddito da essa/e prodotto;
- in conseguenza delle precedenti caratteristiche, la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito prodotto dalla/e attività, più che dall'autonoma capacità imprenditoriale in senso lato.

220. Le cinque sottoclassi di SL sono: finanziamento di progetti; finanziamento di attività materiali a destinazione specifica; finanziamento su merci; finanziamento di immobili da investimento; finanziamento di immobili commerciali ad alta volatilità.

*Finanziamento di progetti*

221. Il finanziamento di progetti (*project finance* – PF) è un metodo di finanziamento in cui il prestatore guarda soprattutto alla redditività di un singolo progetto, sia come fonte di rimborso che come garanzia dell'esposizione. Questo tipo di finanziamento è generalmente destinato a infrastrutture grandi, complesse e costose, ad esempio nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell'ambiente e delle telecomunicazioni. Esso può assumere la forma di finanziamento destinato alla costruzione di nuove installazioni o di rifinanziamento di impianti esistenti, finalizzato o meno alla realizzazione di migliorie.

222. Di norma, in tali transazioni il prestatore viene ripagato esclusivamente o quasi con i proventi generati dai contratti di fornitura, come ad esempio per l'elettricità venduta da un'azienda elettrica. Il debitore è solitamente rappresentato da una SPE cui non sono

attribuite altre funzioni al di fuori di quelle connesse con lo sviluppo, la proprietà e il funzionamento dell'impianto. Ciò comporta che il rimborso dell'esposizione dipende principalmente dai flussi finanziari del progetto e dal valore delle sue attività in termini di garanzia reale. Viceversa, se esso dipende in primo luogo da un utilizzatore finale riconosciuto, con attività diversificate, affidabile e contrattualmente obbligato per il rimborso, l'esposizione si configura come un credito garantito nei confronti di tale utilizzatore finale.

#### *Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica*

223. Il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (*object finance* – OF) è un metodo con cui si finanzia l'acquisizione di attività materiali (navi, aerei, satelliti, automotrici, flotte, ecc.), dove il rimborso dell'esposizione dipende dal *cash flow* generato dall'attività specifica finanziata e costituita in garanzia o trasferita al prestatore. Una fonte primaria di questi flussi finanziari potrebbero essere i canoni di affitto o di *leasing* ricevuti da una o più parti terze. Per contro, se il finanziamento è stato concesso a un debitore le cui condizioni finanziarie e capacità di servizio del debito gli consentono di rimborsare il prestito senza un eccessivo ricorso all'attività specificamente prestata in garanzia, l'esposizione dovrebbe essere trattata alla stregua di un credito verso imprese assistito da garanzia reale.

#### *Finanziamento su merci*

224. Il finanziamento su merci (*commodities finance* – CF) riguarda crediti strutturati a breve termine destinati al finanziamento di riserve, scorte, crediti acquistati su merci negoziate in borsa (petrolio, metalli, derrate alimentari, ecc.), dove l'esposizione è rimborsata con il ricavato della vendita della merce e il debitore non ha capacità autonoma di rimborso. Ciò si verifica quando l'obbligato non esercita altra attività produttiva né presenta altre attività materiali in bilancio. La natura strutturata del finanziamento è destinata a compensare la debole qualità creditizia del debitore. Il rating dell'esposizione riflette più la sua natura di credito autoliquidante e la capacità del prestatore di strutturare la transazione che non il merito di credito del debitore.

225. Il Comitato è del parere che tale tipologia di crediti possa essere distinta dalle esposizioni verso imprese aventi a oggetto attività diversificate originate dal finanziamento di riserve, scorte e crediti commerciali. Le banche sono in grado di valutare la qualità creditizia di questo tipo di debitori in base alle loro principali operazioni correnti. In questi casi, il valore della merce costituisce un fattore di attenuazione del rischio più che la fonte primaria di rimborso.

#### *Finanziamento di immobili da investimento*

226. Per finanziamento di immobili da investimento (IPRE) si intende il finanziamento di beni immobili (stabili a uso ufficio destinati alla locazione, aree adibite a vendite al dettaglio, residenze multifamiliari, spazi industriali, magazzini, alberghi, ecc.), ove le prospettive di rimborso e recupero dell'esposizione dipendono in primo luogo dai flussi finanziari generati dall'attività. La fonte principale di tali flussi è costituita in genere dai canoni di affitto e di *leasing*, o dalla vendita dell'immobile. Il debitore è rappresentato – sebbene non necessariamente – da una SPE, da un'impresa operante nel settore dell'edilizia e della proprietà immobiliare o da una società di gestione dotata di fonti di reddito diverse da quelle immobiliari. Il tratto distintivo dei finanziamenti IPRE rispetto ad altre esposizioni societarie garantite da ipoteca è la forte correlazione positiva tra le probabilità di rimborso e quelle di recupero del credito in caso di inadempienza, entrambe principalmente in funzione del *cash flow* generato dalla proprietà.

### *Finanziamento di immobili commerciali ad alta volatilità*

227. I finanziamenti destinati a immobili commerciali ad alta volatilità (HVCRE) si caratterizzano per la maggiore volatilità del tasso di perdita (ossia, attività a più elevata correlazione) rispetto ad altri tipi di SL. Rientrano in questa categoria:

- le esposizioni garantite da immobili commerciali classificate dall'autorità nazionale di vigilanza come categoria a più alta volatilità dei tassi di inadempienza;
- i prestiti per il finanziamento delle varie fasi di acquisizione, sviluppo ed edificazione (ASE) di terreni destinati a immobili commerciali nelle rispettive giurisdizioni;
- i prestiti per il finanziamento delle fasi di ASE riferite ad altre proprietà, la cui fonte di rimborso all'accensione del credito è rappresentata dalla vendita futura incerta della proprietà o da flussi finanziari la cui fonte è sostanzialmente aleatoria (ad esempio, la proprietà non è stata ancora data in locazione ai livelli prevalenti di occupazione per quel tipo di immobile commerciale in una data area geografica), a meno che il debitore non disponga di sufficiente capitale di rischio. I prestiti commerciali per ASE esentati dal trattamento riservato ai finanziamenti HVCRE in base alla certezza del rimborso sul capitale di rischio del debitore non sono tuttavia ammessi alle riduzioni aggiuntive previste per le esposizioni SL di cui al paragrafo 277.

228. Le autorità di vigilanza che classificano alcuni tipi di esposizioni garantite da ipoteche commerciali come HVCRE nelle rispettive giurisdizioni devono rendere nota questa classificazione. Le altre autorità di vigilanza vorranno assicurarsi che tale trattamento sia parimenti applicato alle banche di loro competenza all'atto dell'erogazione di prestiti HVCRE nelle suddette giurisdizioni.

#### *(ii) Definizione di esposizione verso soggetti sovrani*

229. Questa classe comprende tutte le esposizioni verso soggetti sovrani così come definiti nel metodo standardizzato. Essi includono le amministrazioni pubbliche (e le rispettive banche centrali), alcuni ESP equiparati a soggetti sovrani nel metodo standardizzato, le BMS che soddisfano i criteri per la ponderazione dello 0% nel metodo standardizzato e gli organismi elencati al paragrafo 56.

#### *(iii) Definizione di esposizione verso banche*

230. Questa classe comprende le esposizioni verso banche e quelle verso le società di intermediazione mobiliare di cui al paragrafo 65. Vi rientrano anche i crediti verso ESP nazionali equiparati a crediti verso banche e quelli verso BMS che non soddisfano i criteri per la ponderazione dello 0% nel metodo standardizzato.

#### *(iv) Definizione di esposizione al dettaglio*

231. È definita come "al dettaglio" o *retail* una esposizione che risponde ai seguenti criteri:

### *Categoria di debitori ed esposizione unitaria massima consentita*

- Esposizioni verso singoli – come crediti e linee di credito rotativi (ad esempio, carte di credito, scoperti di conto, prestiti al dettaglio garantiti da strumenti finanziari), prestiti personali e *leasing* (finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o *leasing* di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo e altre esposizioni con caratteristiche simili) – indipendentemente dal loro ammontare, anche se le autorità di vigilanza hanno la facoltà di fissare soglie a tali esposizioni per distinguerle da quelle verso imprese.

- Mutui ipotecari su immobili residenziali (tra cui, ipoteche di vario grado, prestiti con vincolo di durata e linee di credito rotative), indipendentemente dal loro ammontare, a condizione che il credito sia concesso al proprietario o al locatario dell'immobile (con l'intesa che l'autorità di vigilanza faccia uso di una ragionevole flessibilità per ciò che concerne i prestiti a fronte di immobili composti di poche unità abitative, che vanno altrimenti trattati alla stregua di esposizioni verso imprese). Rientrano in questa categoria anche i mutui garantiti da una singola unità abitativa o da un ristretto numero di unità abitative in un singolo immobile o in un complesso di immobili residenziali, in condominio o in cooperativa. Le autorità nazionali potranno fissare limiti al numero massimo di unità abitative per esposizione.
- Prestiti a piccole aziende gestiti come crediti al dettaglio, a condizione che l'esposizione totale del gruppo bancario nei confronti della piccola impresa (su base consolidata, ove applicabile) sia inferiore a €1 milione. Sono soggetti allo stesso massimale i prestiti di questo tipo erogati a, o garantiti da, un singolo individuo.
- È opportuno che vi sia sufficiente flessibilità nell'applicazione pratica di questi limiti da parte delle autorità di vigilanza per evitare che le banche siano costrette a elaborare nuovi e più complessi sistemi informativi al solo scopo di assicurarne la perfetta osservanza. È comunque importante per le autorità di vigilanza accertare che non si compiano indebiti abusi di questa flessibilità (e che non si confidi nell'automatica accettazione dei superamenti dei limiti stabiliti).

#### *Elevato numero di esposizioni*

232. L'esposizione deve rientrare in un ampio *pool* di attività gestite dalla banca su base aggregata. Le autorità di vigilanza potranno decidere di fissare un numero minimo di esposizioni all'interno del *pool* affinché siano ammesse al trattamento *retail*.

- Le esposizioni inferiori a €1 milione verso piccole imprese possono essere equiparate a crediti al dettaglio se la banca le amministra nell'ambito dei propri sistemi interni di gestione del rischio in modo coerente nel tempo e secondo gli stessi criteri applicati ad altri crediti al dettaglio. Pertanto, una simile esposizione deve essere originata in maniera analoga alle altre esposizioni *retail*. Inoltre, non deve essere gestita su base individuale come le esposizioni verso imprese, ma piuttosto come parte di un segmento di portafoglio o *pool* di attività con caratteristiche di rischio simili ai fini della valutazione e quantificazione dei rischi. Tuttavia, ciò non impedisce che le esposizioni al dettaglio siano trattate su base individuale in determinate fasi del processo di gestione del rischio. Il fatto che un'esposizione abbia un rating specifico non ne preclude di per sé l'ammissibilità al trattamento *retail*.

233. All'interno della classe di attività al dettaglio, le banche devono distinguere tre sottoclassi; a) esposizioni garantite da immobili residenziali, come sopra definite; b) esposizioni rotative al dettaglio qualificate, come definite al paragrafo successivo; c) altre esposizioni al dettaglio.

#### *(v) Esposizioni rotative al dettaglio qualificate*

234. Per rientrare nella sottoclasse delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate (QRRE) un'esposizione deve soddisfare una serie di criteri, che vanno applicati a livello di subportafoglio coerentemente con la segmentazione delle operazioni al dettaglio in genere operata dalla banca. Una segmentazione a livello nazionale (o inferiore) dovrebbe rappresentare la regola. Si riportano, di seguito, i criteri di ammissione:

- a) le esposizioni sono rotative e non assistite da garanzie o impegni (sia su base contrattuale che di fatto). In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il

- cui saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dalla banca;
- b) la contropartita dell'esposizione è una persona fisica;
  - c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a €100 000;
  - d) poiché per bassi valori di PD le ipotesi di correlazione delle attività per la funzione di ponderazione del rischio relativa alle QRRE sono nettamente inferiori a quelle per l'altra funzione di ponderazione del rischio *retail*, le banche devono dimostrare che l'uso della funzione QRRE si limita a portafogli con una bassa volatilità dei tassi di perdita rispetto alla media, specie all'interno delle fasce inferiori di PD. Le autorità di vigilanza verificheranno la volatilità relativa dei tassi di perdita tra i vari subportafogli di QRRE, nonché a livello di portafoglio aggregato, e si impegneranno a condividere informazioni sulle caratteristiche dei tassi di perdita QRRE nelle varie giurisdizioni;
  - e) devono essere mantenute serie storiche sui tassi di perdita nel subportafoglio per consentire di analizzare la volatilità degli indici di perdita;
  - f) le autorità di vigilanza devono assicurarsi che l'applicazione del trattamento QRRE sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostante il relativo subportafoglio.

(vi) *Definizione di esposizione in strumenti di capitale*

235. In linea generale, le esposizioni in strumenti di capitale sono definite in base al contenuto economico dello strumento. Esse comprendono le partecipazioni dirette e indirette<sup>59</sup>, con o senza diritto di voto, alle attività e al reddito di un'impresa commerciale o di un'istituzione finanziaria il cui patrimonio non è soggetto a consolidamento o a deduzioni ai sensi della Parte 1 del presente Schema<sup>60</sup>. Un'esposizione in strumenti di capitale è considerata tale allorché soddisfa i seguenti requisiti:

- è irredimibile, nel senso che la restituzione dei fondi investiti può essere ottenuta solo con la cessione dell'investimento o dei diritti a investire, oppure in caso di liquidazione dell'emittente;
- non incorpora alcuna obbligazione da parte dell'emittente;
- conferisce una ragione di credito residuale sull'attivo o sul reddito dell'emittente.

236. In aggiunta, devono essere classificati in questa categoria gli strumenti:

- con la stessa struttura di quelli ammessi a far parte del patrimonio di base (*tier 1*) delle organizzazioni bancarie;
- che incorporano un'obbligazione da parte dell'emittente e soddisfano una qualunque delle seguenti condizioni:
  - 1) l'emittente può differire a tempo indeterminato il regolamento dell'obbligazione;

---

<sup>59</sup> Le partecipazioni azionarie indirette comprendono le posizioni in strumenti derivati collegati ad azioni e le interessenze in società per azioni, società di persone, società a responsabilità limitata o altri tipi di società che emettono quote partecipative e sono impegnate principalmente nell'attività di investimento in strumenti azionari.

<sup>60</sup> Nel caso in cui alcuni paesi membri mantengano il loro attuale trattamento in deroga al metodo della deduzione, gli investimenti in titoli di capitale effettuati dalle banche che adottano il sistema IRB andranno considerati idonei per l'inclusione nel portafoglio IRB.

- 2) l'obbligazione richiede (o consente a discrezione dell'emittente) il regolamento mediante emissione di un numero fisso di titoli di capitale dell'emittente;
- 3) l'obbligazione richiede (o consente a discrezione dell'emittente) il regolamento mediante emissione di un numero variabile di titoli di capitale dell'emittente e (*ceteris paribus*) qualsiasi variazione nel valore dell'obbligazione è attribuibile, comparabile e di segno uguale a una variazione nel valore di un numero fisso di titoli di capitale dell'emittente<sup>61</sup>;
- 4) il detentore ha la facoltà di richiedere che l'obbligazione sia regolata in titoli di capitale, tranne nei casi in cui (i) con riferimento a uno strumento negoziato, la banca abbia dimostrato – a giudizio dell'autorità di vigilanza – che tale strumento viene scambiato più come titolo di debito dell'emittente che non come titolo di capitale, o (ii) con riferimento a uno strumento non negoziato, la banca abbia dimostrato – a giudizio dell'autorità di vigilanza – che tale strumento è equiparabile a una posizione debitoria. Nei casi (i) e (ii) la banca può scomporre i rischi a fini prudenziali con il consenso dell'autorità di vigilanza.

237. Titoli di debito e altri titoli, partecipazioni, strumenti derivati e altri veicoli strutturati allo scopo di trasferire il contenuto economico della proprietà azionaria sono considerati posizioni azionarie<sup>62</sup>. Vi rientrano le passività il cui rendimento è legato a quello delle azioni<sup>63</sup>. Per contro, gli strumenti azionari strutturati con l'intento di trasferire la componente economica di titoli di debito in portafoglio o cartolarizzazioni di attività non andrebbero equiparati a posizioni azionarie.

238. Le autorità di vigilanza hanno la facoltà di ridefinire i portafogli di titoli di debito come posizioni azionarie a fini di vigilanza e di assicurare altrimenti il loro appropriato trattamento nel quadro del secondo pilastro.

(vii) *Definizione di crediti commerciali acquistati*

239. I crediti commerciali acquistati riconosciuti idonei sono suddivisi in crediti al dettaglio e crediti verso imprese, secondo le definizioni seguenti.

---

<sup>61</sup> Per talune obbligazioni che richiedono o consentono il regolamento mediante emissione di un numero variabile di titoli di capitale dell'emittente, la variazione nel valore monetario dell'obbligazione è uguale alla variazione del valore equo (*fair value*) di un numero fisso di titoli di capitale moltiplicato per un fattore specifico. Tali obbligazioni soddisfano le condizioni di cui al punto 3) se tanto il fattore quanto il numero di riferimento delle azioni sono fissi. Ad esempio, un emittente può dover regolare un'obbligazione mediante l'emissione di azioni per un valore uguale a tre volte l'apprezzamento del *fair value* di 1 000 titoli di capitale. Ciò equivale a un'obbligazione che richiede il regolamento mediante un'emissione di titoli corrispondente all'apprezzamento nel *fair value* di 3 000 titoli azionari.

<sup>62</sup> Sono comprese nella definizione di posizione azionaria i titoli di capitale registrati come prestiti, ma risultanti da conversioni di debiti in partecipazioni azionarie (*debt/equity swap*) nel quadro di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito. Tuttavia, questi strumenti potrebbero non avere un coefficiente patrimoniale inferiore a quello applicabile nel caso in cui le posizioni fossero rimaste nel portafoglio di titoli debitori.

<sup>63</sup> Le autorità di vigilanza potranno decidere di non richiedere che tali passività siano incluse se sono direttamente coperte da un'esposizione in strumenti di capitale, cosicché la posizione netta non comporta rischi sostanziali.

### *Crediti commerciali al dettaglio*

240. A condizione che la banca acquirente si conformi alle regole previste per le esposizioni al dettaglio nel sistema IRB, i crediti commerciali al dettaglio sono ammessi al trattamento *top-down*, così come disciplinato in base agli standard vigenti per le esposizioni *retail*. La banca deve anche applicare i requisiti minimi operativi di cui alle Sezioni III.F e III.H.

### *Crediti commerciali verso imprese*

241. In linea generale, per i crediti commerciali verso imprese la banca dovrebbe valutare il rischio di inadempienza dei singoli debitori, così come specificato nella Sezione III.C.1 (a partire dal paragrafo 271), conformemente al trattamento di altre esposizioni verso imprese. Tuttavia, può essere adottato il procedimento *top-down* a condizione che il programma adottato al riguardo dalla banca acquirente soddisfi sia i criteri riguardanti i crediti commerciali acquistati sia i requisiti minimi operativi previsti per questo procedimento. L'impiego di tale procedimento per i crediti commerciali acquistati è circoscritto alle situazioni in cui sarebbe indebitamente oneroso per una banca essere assoggettata ai requisiti minimi previsti dal metodo IRB per le esposizioni verso imprese (requisiti che sarebbe altrimenti tenuta ad applicare). Esso è rivolto primariamente ai crediti acquistati per la successiva inclusione in strutture di cartolarizzazione assistite da attività, ma le banche potrebbero altresì avvalersi di questo metodo – previa autorizzazione delle autorità di vigilanza – per appropriate esposizioni in bilancio che presentano le medesime caratteristiche.

242. Le autorità di vigilanza potranno vietare l'utilizzo del procedimento *top-down* per i crediti commerciali verso imprese a seconda del grado di conformità della banca con i requisiti minimi. In particolare, per essere ammessi al proposto trattamento *top-down*, tali crediti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- la banca ha acquistato i crediti commerciali da parti terze non collegate, e in questo senso non è all'origine di tali crediti né direttamente né indirettamente;
- i crediti commerciali devono originare da una transazione stipulata a condizioni di mercato (*arm's-length transaction*). Di conseguenza, non sono ammessi crediti commerciali intragruppo, né quelli che transitano su conti di contropartita tra società acquirente e società venditrice<sup>64</sup>;
- la banca acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi del *pool* di crediti commerciali o su una quota *pro rata* di tali proventi<sup>65</sup>;
- le autorità nazionali di vigilanza devono altresì fissare limiti di concentrazione oltre i quali i coefficienti patrimoniali vanno calcolati applicando i requisiti minimi del procedimento *bottom-up* per le esposizioni verso imprese. Tali limiti di concentrazione possono essere riferiti a una o più combinazioni delle seguenti misure: entità di una singola esposizione rispetto al *pool* totale; entità del *pool* di crediti

---

<sup>64</sup> Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la stessa impresa nelle transazioni di acquisto e di vendita. Il rischio deriva dal fatto che i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura piuttosto che per contanti. Le fatture tra le controparti possono essere compensate anziché pagate. In caso di impugnazione in giudizio, questa prassi rischia di vanificare eventuali diritti di garanzia.

<sup>65</sup> Le ragioni di credito su tranches di proventi (posizioni *first loss*, *second loss*, ecc.) rientrano nel trattamento della cartolarizzazione.

commerciali in percentuale del patrimonio di vigilanza; entità massima consentita di una singola esposizione nel *pool*.

243. L'esistenza di un'azione di regresso totale o parziale contro il venditore non rende automaticamente incompatibile l'adozione da parte della banca del metodo *top-down* fintantoché i flussi finanziari rivenienti dal credito commerciale verso imprese rappresentano la protezione primaria contro il rischio di inadempienza, così come indicato dalle prescrizioni di cui ai paragrafi 365-368 per i crediti commerciali acquistati, e la banca soddisfa tanto i criteri di idoneità quanto i requisiti operativi.

## **2. Metodi di base e avanzato**

244. Per ciascuna classe di attività compresa nel sistema IRB vanno considerati tre elementi fondamentali:

- componenti di rischio – stime dei parametri di rischio fornite dalle banche e, in parte, stime regolamentari;
- funzioni di ponderazione del rischio – procedimento in base al quale le componenti di rischio vengono trasformate in attività ponderate per il rischio, e quindi in requisiti patrimoniali;
- requisiti minimi – standard minimi che le banche devono rispettare per poter applicare il sistema IRB a una data classe di attività.

245. Per molte classi di attività il Comitato ha messo a disposizione due sistemi di massima: il metodo di base e il metodo avanzato. Il primo prevede, come regola generale, che le banche forniscano le proprie stime di PD e si basino su stime regolamentari per altre componenti di rischio. Nel metodo avanzato le banche fanno un più ampio utilizzo di proprie stime di PD, LGD ed EAD, e del proprio calcolo di M, subordinatamente al rispetto di standard minimi. In entrambi i casi, le banche devono sempre impiegare le funzioni di ponderazione del rischio del nuovo Schema allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali. Si riporta, di seguito, l'intera gamma di applicazione dei metodi.

### *(i) Esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

246. Nel metodo di base le banche devono fornire proprie stime della PD attribuita a ciascuna classe di debitori, ma impiegare quelle regolamentari per le altre componenti di rischio rilevanti. Le altre componenti di rischio sono LGD, EAD e  $M^{66}$ .

247. Nel metodo avanzato le banche devono calcolare la scadenza effettiva  $M^{67}$  e fornire proprie stime di PD, LGD ed EAD.

248. È prevista una deroga a questa regola generale per le cinque sottoclassi di attività individuate come SL.

---

<sup>66</sup> Come rilevato al paragrafo 318, alcune autorità di vigilanza potranno richiedere alle banche che adottano il metodo di base di calcolare M utilizzando la definizione contenuta nei paragrafi 320-324.

<sup>67</sup> A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, alcune esposizioni sull'interno possono essere esentate dal calcolo di M (cfr. paragrafo 319).

*Categorie SL: PF, OF, CF, IPRE e HVCRE*

249. Le banche che non soddisfano i criteri per la stima di PD secondo il metodo di base applicato alle attività SL devono assegnare le proprie classi di rischio interne a cinque categorie regolamentari, ognuna abbinata a una specifica ponderazione di rischio. Questa versione del metodo di base è definita “sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione”.

250. Le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD sono in grado di applicare il metodo di base alle esposizioni verso imprese al fine di ottenere le ponderazioni di rischio per tutte le classi di SL, esclusi gli HVCRE. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, le banche che rispondono ai requisiti per le esposizioni HVCRE possono impiegare un metodo di base simile sotto ogni aspetto a quello applicato alle esposizioni verso imprese, con l’eccezione della diversa funzione di ponderazione del rischio, illustrata al paragrafo 283.

251. Le banche che soddisfano i requisiti per le stime di PD, LGD ed EAD sono in grado di applicare il metodo avanzato alle esposizioni verso imprese al fine di ottenere le ponderazioni di rischio per tutte le classi di SL, esclusi gli HVCRE. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, le banche che rispondono a tali requisiti per le esposizioni HVCRE possono impiegare un metodo avanzato simile sotto ogni aspetto a quello applicato alle esposizioni verso imprese, con l’eccezione della diversa funzione di ponderazione del rischio, illustrata al paragrafo 283.

*(ii) Esposizioni al dettaglio*

252. Per le esposizioni al dettaglio le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD ed EAD. Per questa classe di attività non vi è distinzione fra metodi di base e avanzato.

*(iii) Esposizioni in strumenti di capitale*

253. Vi sono due metodologie di massima per calcolare le attività ponderate per il rischio a fronte delle esposizioni in strumenti di capitale non comprese nel *trading book*: la prima è basata sui prezzi di mercato, la seconda su stime di PD/LGD. Tali metodologie sono descritte in dettaglio ai paragrafi 340-361.

254. Le banche che adottano il metodo avanzato per altre tipologie di crediti potranno continuare a utilizzare il metodo basato su stime di PD/LGD per le esposizioni in strumenti di capitale.

*(iv) Crediti commerciali acquistati*

255. Il trattamento si estende potenzialmente a due classi di attività: (i) per i crediti commerciali verso imprese sono impiegabili sia il metodo di base che quello avanzato, subordinatamente al rispetto di determinati requisiti operativi; (ii) per i crediti commerciali al dettaglio, analogamente alla classe di attività *retail*, non vi è distinzione tra i due metodi.

**3. Applicazione del sistema IRB alle varie classi di attività**

256. Una banca che adotta il sistema IRB per una parte del suo portafoglio è tenuta a estenderne l’applicazione all’intero gruppo bancario. Il Comitato riconosce tuttavia che, per varie ragioni, molte banche potrebbero essere impossibilitate ad applicare contemporaneamente il sistema IRB a tutte le classi di attività e unità operative rilevanti. Inoltre, a causa della limitatezza dei dati disponibili, non è da escludere che le banche soddisfino gli standard per l’impiego di proprie stime di LGD ed EAD solo per alcune – e non per tutte – le classi di attività e unità operative allo stesso tempo.

257. In tali circostanze, le autorità di vigilanza potranno consentire alle banche un'estensione graduale del sistema IRB a livello di gruppo bancario. Questo processo comprende: (i) l'adozione del sistema IRB per le varie classi di attività all'interno della stessa unità operativa (o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, per le singole sottoclassi di attività); (ii) l'adozione del sistema IRB per le varie unità operative all'interno dello stesso gruppo bancario; (iii) il passaggio dal metodo di base a quello avanzato per talune componenti di rischio. Tuttavia, se una banca adotta il sistema IRB per una classe di attività all'interno di una data unità operativa (o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, per una singola sottoclasse di attività), essa dovrà applicare tale sistema a tutte le esposizioni a fronte di quella classe (o sottoclasse) di attività nell'unità in questione.

258. Una banca deve presentare un piano di attuazione, specificando quando e in che misura prevede di estendere il sistema IRB alle varie classi (o sottoclassi, nel caso delle esposizioni *retail*) di attività e unità operative rilevanti. Il piano, che dovrebbe essere a un tempo impegnativo e realistico, andrà concordato con l'autorità di vigilanza. Esso dovrebbe ispirarsi all'obiettivo di muovere verso approcci più avanzati in modo pratico e fattibile, e non al desiderio di adottare un metodo volto a minimizzare i coefficienti patrimoniali nell'ambito del primo pilastro. Durante il periodo di transizione le autorità di vigilanza assicureranno che non sia concesso alcuno sgravio di capitale alle operazioni intragruppo destinate a ridurre il requisito patrimoniale complessivo del gruppo bancario trasferendo il rischio di credito fra entità soggette al metodo standardizzato o ai sistemi IRB di base e avanzato. Ciò riguarda anche, ma non esclusivamente, la cessione di attività e le garanzie incrociate.

259. Alcune esposizioni riferite a unità operative non rilevanti e a classi (o sottoclassi) di attività non significative in termini di dimensioni e di rischiosità attesa possono essere esentate dai requisiti esposti nei due paragrafi precedenti, previo consenso dell'autorità di vigilanza. Per tali esposizioni i requisiti patrimoniali saranno determinati in base al metodo standardizzato, e l'organo di vigilanza valuterà se prescrivere alla banca una maggiore dotazione di capitale in forza del secondo pilastro.

260. In deroga a quanto specificato in precedenza, una banca che abbia adottato il sistema IRB per la totalità o una parte delle sue classi di attività verso imprese, banche, soggetti sovrani o clientela al dettaglio sarà tenuta egualmente ad applicarlo alle esposizioni in strumenti di capitale, a seconda della loro entità. Le autorità di vigilanza potranno richiedere a una banca di impiegare uno dei sistemi IRB per le esposizioni della specie ove queste rappresentino una quota significativa della sua attività, anche nel caso in cui la banca stessa non applichi il sistema IRB ad altre linee operative. Inoltre, una banca che abbia adottato il sistema IRB generale per le esposizioni verso imprese dovrà applicarlo anche alle sottoclassi di SL all'interno di questa categoria.

261. Le banche che optano per il sistema IRB dovranno continuare ad attenersi a tale metodologia. Ove lo desiderino, esse potranno tornare ad adottare i metodi standardizzato o IRB di base solo in casi eccezionali, come la cessione di un'ampia quota della loro attività creditizia, e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

262. Data la limitatezza dei dati relativi alle esposizioni di SL, una banca potrà continuare a basarsi sui criteri regolamentari di classificazione per una o più sottoclassi PF, OF, CF, IPRE o HVCRE, e passare ai metodi di base o avanzato per altre sottoclassi all'interno della categoria dei crediti verso imprese. Tuttavia, se una banca adotta il metodo avanzato per la sottoclasse HVCRE, essa dovrà contestualmente applicare lo stesso metodo alle esposizioni IPRE rilevanti.

#### **4. Disposizioni transitorie**

##### *(i) Calcolo parallelo*

263. Le banche che adottano i metodi di base o avanzato sono tenute a calcolare i requisiti patrimoniali con riferimento sia a tali metodi sia all'Accordo del 1988 per il periodo di tempo precisato ai paragrafi 45-49. Il periodo di calcolo parallelo per le banche che adottano il metodo IRB di base a fronte del rischio di credito inizierà nell'anno a partire dalla fine del 2005. Le banche che passano direttamente dall'Accordo del 1988 ai metodi avanzati a fronte dei rischi di credito e/o operativo saranno soggette al calcolo parallelo o a studi di impatto per l'anno a partire dalla fine del 2005 e al solo calcolo parallelo per l'anno a partire dalla fine del 2006.

##### *(ii) Esposizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche e clientela al dettaglio*

264. Il periodo di transizione inizia con l'entrata in vigore del presente Schema e durerà per tutto il triennio successivo. Durante questo periodo i requisiti minimi di seguito elencati possono, a discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, essere resi meno stringenti:

- per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche nell'ambito del metodo di base, paragrafo 463, il requisito secondo cui – indipendentemente dalla fonte dei dati – le banche devono usare per la stima di PD serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno cinque anni;
- per le esposizioni al dettaglio, paragrafo 466, il requisito secondo cui – indipendentemente dalla fonte dei dati – le banche devono usare per le stime di perdita (EAD, EL o PD e LGD) serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno cinque anni;
- per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche e clientela al dettaglio, paragrafo 445, il requisito secondo cui una banca deve dimostrare di aver usato un sistema di *rating* complessivamente in linea con i requisiti minimi di cui al presente documento almeno nel corso dei tre anni precedenti la richiesta di riconoscimento del sistema;
- le presenti disposizioni transitorie valgono anche per le stime di PD/LGD riferite alle esposizioni in strumenti di capitale. Non sono previste disposizioni transitorie per il metodo basato sul mercato.

265. Nel quadro delle presenti disposizioni transitorie le banche dovranno disporre, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo Schema, di dati che coprono un periodo di almeno due anni. Questa prescrizione aumenterà di un anno per ciascuno dei tre anni del periodo di transizione.

266. In considerazione della durata potenzialmente molto lunga dei cicli dei prezzi delle abitazioni, che i dati a breve termine potrebbero non coprire adeguatamente, nel corso del periodo di transizione la LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali non può essere fissata al disotto del 10% per ciascuno dei sottosegmenti ai quali si applica la formula di cui al paragrafo 328<sup>68</sup>. Durante il periodo di transizione il Comitato riesaminerà, ove del caso, l'esigenza di mantenere questa soglia minima.

---

<sup>68</sup> Tuttavia, la soglia del 10% per LGD non si applicherà ai sottosegmenti che sono soggetti a garanzie di entità sovrane o che ne beneficiano. Inoltre, l'esistenza della soglia non implica l'esenzione dai requisiti di stima di LGD previsti dai requisiti minimi (a partire dal paragrafo 468).

*(iii) Esposizioni in strumenti di capitale*

267. Le autorità di vigilanza potranno esentare dal trattamento IRB, per un massimo di dieci anni, determinati investimenti in titoli di capitale detenuti in portafoglio alla data di pubblicazione del presente Schema<sup>69</sup>. La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute a quella data ed eventuali ulteriori acquisizioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

268. Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società (ad esempio, in seguito a un cambiamento nell'assetto proprietario avviato dalla società dopo la pubblicazione del presente Schema), la parte eccedente non è ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

269. I portafogli di strumenti di capitale cui si applicano queste disposizioni transitorie saranno assoggettati ai requisiti patrimoniali previsti dal metodo standardizzato.

**C. Regole per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche**

270. La Sezione III.C presenta la metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali per le UL su esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche. Come specificato nella Sezione C.1, è prevista una sola funzione di ponderazione del rischio per tutte e tre le classi di attività, con un'unica eccezione. Sono indicati i coefficienti di ponderazione regolamentari per ciascuna sottoclasse di SL nella categoria delle esposizioni verso imprese, nonché una funzione di ponderazione distinta per gli HVCRE. La Sezione C.2 esamina le componenti di rischio; la Sezione III.G illustra il metodo per calcolare le EL e determinare la differenza fra tale misura e gli accantonamenti.

**1. Ponderazione delle esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche**

*(i) Formula per la determinazione delle attività ponderate per il rischio*

271. La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data esposizione dipende dalle stime di PD, LGD, EAD e, in alcuni casi, della scadenza effettiva M. Ai paragrafi 318-324 sono riportati i casi in cui si applica l'aggiustamento in funzione della scadenza.

272. Se non altrimenti specificato, in questa sezione PD e LGD sono espresse sotto forma di numero decimale, mentre EAD è misurata in termini di valuta (ad esempio, euro). Per le esposizioni non in stato di inadempienza si applica la formula per il calcolo delle attività ponderate per il rischio<sup>70, 71</sup>:

---

<sup>69</sup> Questa esenzione non si applica alle partecipazioni per le quali alcuni paesi continueranno a mantenere l'attuale trattamento di ponderazione del rischio, come indicato nella Parte 1 (cfr. nota 9).

<sup>70</sup> Ln indica il logaritmo naturale.

<sup>71</sup> N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G(z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x tale per cui N(x) = z). La funzione di distribuzione normale e la funzione inversa sono ad esempio disponibili in Excel come funzioni DISTRIB.NORM.ST e INV.NORM.ST.

$$\text{Correlazione (R)} = 0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + \\ 0,24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]$$

$$\text{Aggiustamento in funzione della scadenza (b)} = (0,11852 - 0,05478 \times \text{Ln}(\text{PD}))^2$$

$$\text{Requisito patrimoniale}^{72} \text{ (K)} = [\text{LGD} \times \text{N}[(1 - \text{R})^{-0,5} \times \text{G}(\text{PD}) + (\text{R} / (1 - \text{R}))^{0,5} \times \text{G}(0,999)] \\ - \text{PD} \times \text{LGD}] \times (1 - 1,5 \times \text{b})^{-1} \times (1 + (\text{M} - 2,5) \times \text{b})$$

$$\text{Attività ponderate per il rischio} = \text{K} \times 12,5 \times \text{EAD}$$

Il requisito patrimoniale (K) a fronte di un'esposizione in stato di inadempienza è pari al più elevato tra zero e la differenza fra la rispettiva LGD (descritta al paragrafo 468) e la migliore approssimazione della perdita attesa (descritta al paragrafo 471) stimata dalla banca. Per un'esposizione in stato di inadempienza l'importo delle attività ponderate per il rischio è dato dal prodotto  $\text{K} \times 12,5 \times \text{EAD}$ .

Esempi di ponderazioni del rischio sono riportati nell'Allegato 5.

*(ii) Aggiustamento per le PMI*

273. Nel quadro del metodo IRB per i crediti verso imprese, le banche potranno trattare le esposizioni verso le PMI (definite come esposizioni verso società facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato dichiarato è inferiore a €50 milioni) separatamente da quelle verso le grandi imprese. Per queste esposizioni è previsto un aggiustamento specifico – ossia  $0,04 \times 1 - [(S-5)/45]$  – nella formula per il calcolo dei coefficienti di ponderazione, dove S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di euro, e assume valori compresi fra €5 e 50 milioni. Un ammontare inferiore a €5 milioni è trattato come equivalente a €5 milioni ai fini dell'aggiustamento.

$$\text{Correlazione (R)} = 0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + \\ 0,24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))] - 0,04 \times (1 - (S-5)/45)$$

274. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, alle banche può essere consentito di utilizzare, in alternativa, il totale delle attività consolidate del gruppo in luogo del totale del fatturato per determinare la soglia e l'aggiustamento dimensionale. Tuttavia, il totale delle attività dovrebbe essere impiegato solo nel caso in cui il totale del fatturato non sia un indicatore significativo della dimensione aziendale.

*(iii) Coefficienti di ponderazione per SL*

*Coefficienti per PF, OF, CF e IPRE*

275. Le banche che non soddisfano i requisiti per la stima di PD nel quadro del metodo IRB per le esposizioni verso imprese saranno tenute a classificare i gradi interni di merito in cinque categorie regolamentari, a ciascuna delle quali è associata una specifica ponderazione. I criteri su cui deve basarsi tale classificazione sono indicati nell'Allegato 6. I coefficienti di ponderazione per le UL relativi alle varie categorie regolamentari sono i seguenti.

---

<sup>72</sup> Se tale calcolo dovesse originare un requisito patrimoniale negativo per una data esposizione singola verso un soggetto sovrano, le banche dovrebbero applicare a tale esposizione un coefficiente patrimoniale pari a zero.

**Categorie regolamentari e coefficienti di ponderazione UL per  
le altre esposizioni SL**

<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>	<b>Inadempiente</b>
70%	90%	115%	250%	0%

276. Sebbene le banche siano tenute a classificare i rating interni nelle cinque categorie regolamentari secondo i criteri indicati nell'Allegato 6, tali categorie corrispondono in linea di massima alle classi di rating esterni indicate di seguito:

<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>	<b>Inadempiente</b>
BBB- o migliore	BB+ o BB	BB- o B+	da B a C-	Non applicabile

277. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, alle banche può essere consentito di assegnare una ponderazione preferenziale del 50% alle esposizioni della categoria "Forte" e del 70% alle esposizioni della categoria "Buono", a condizione che esse abbiano una scadenza residua inferiore a 2,5 anni oppure che, a giudizio delle autorità stesse, le loro caratteristiche di rischio siano sostanzialmente migliori di quanto previsto dai criteri di classificazione per la rispettiva categoria regolamentare.

278. Per determinare i coefficienti di ponderazione per le sottoclassi di SL, le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD potranno impiegare il metodo di base generale per i crediti verso imprese.

279. Per determinare i coefficienti di ponderazione per le sottoclassi di SL, le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD e LGD e/o EAD potranno impiegare il metodo avanzato generale per i crediti verso imprese.

*Ponderazioni per le esposizioni HVCRE*

280. Le banche che non soddisfano i requisiti per la stima di PD, o la cui autorità di vigilanza ha deciso di non applicare il metodo di base o avanzato per gli HVCRE, devono classificare le loro classi interne di merito in cinque categorie regolamentari, a ciascuna delle quali è associata una specifica ponderazione. I criteri su cui deve basarsi tale classificazione sono gli stessi previsti per gli IPRE (cfr. Allegato 6). I coefficienti di ponderazione associati alle varie categorie regolamentari sono i seguenti.

**Categorie regolamentari e coefficienti di ponderazione UL per gli HVCRE**

<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>	<b>Inadempiente</b>
95%	120%	140%	250%	0%

281. Come indicato nel paragrafo 276, ciascuna categoria regolamentare corrisponde in linea di massima a una gamma di rating esterni.

282. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, alle banche può essere consentito di assegnare una ponderazione preferenziale del 70% alle esposizioni della categoria “Forte” e del 95% alle esposizioni della categoria “Buono”, a condizione che esse abbiano una scadenza residua inferiore a 2,5 anni oppure che, a giudizio delle autorità stesse, le loro caratteristiche di rischio siano sostanzialmente migliori di quanto previsto dai criteri di classificazione per la rispettiva categoria regolamentare.

283. Le banche che soddisfano i requisiti per la stima di PD e la cui autorità di vigilanza ha deciso di applicare il metodo di base o avanzato per le esposizioni HVCRE, impiegano per la determinazione dei coefficienti di rischio la stessa formula utilizzata per le altre esposizioni SL, applicando peraltro la seguente formula di correlazione:

$$\text{Correlazione (R)} = 0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + 0,30 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]$$

284. Le banche che non soddisfano i requisiti per la stima di LGD ed EAD per le esposizioni HVCRE devono impiegare i parametri regolamentari di LGD ed EAD stabiliti per le esposizioni verso imprese.

(iv) *Calcolo delle attività ponderate per il rischio per le esposizioni soggette allo schema della doppia inadempienza (double default)*

284(i). Per le esposizioni oggetto di copertura rientranti nell’ambito dello schema della doppia inadempienza i requisiti patrimoniali possono essere calcolati in base ai paragrafi 284(ii)-284(iii).

284(ii). Il requisito patrimoniale per un’esposizione oggetto di copertura e sottoposta al trattamento previsto per la doppia inadempienza ( $K_{DD}$ ) è calcolato moltiplicando  $K_0$  (definito di seguito) per un fattore dipendente dalla PD del fornitore della protezione ( $PD_g$ ):

$$K_{DD} = K_0 \cdot (0,15 + 160 \cdot PD_g).$$

$K_0$  viene calcolato alla stessa stregua del coefficiente patrimoniale per un credito non garantito verso imprese (cfr. paragrafi 272-273), ma utilizzando parametri diversi per la LGD e l’aggiustamento in funzione della scadenza.

$$K_0 = LGD_g \cdot \left[ N \left( \frac{G(PD_o + \sqrt{\rho_{os}} \cdot G(0,999))}{\sqrt{1 - \rho_{os}}} \right) - PD_o \right] \cdot \frac{1 + (M - 2,5) \cdot b}{1 - 1,5 \cdot b}$$

$PD_o$  e  $PD_g$  rappresentano le probabilità di inadempienza rispettivamente del debitore e del garante, entrambe soggette al valore minimo di PD fissato nel paragrafo 285. La correlazione  $\rho_{os}$  è calcolata in base alla formula prevista per la correlazione (R) al paragrafo 272 (oppure, ove applicabile, al paragrafo 273), ponendo la PD uguale a  $PD_o$  e utilizzando una  $LGD_g$  equivalente alla LGD di un’esposizione diretta comparabile nei confronti del garante (coerentemente con il paragrafo 301, va utilizzata la LGD associata a un’esposizione non garantita nei confronti del garante ovvero a un finanziamento non coperto nei confronti del debitore, a seconda che, qualora sia il garante sia il debitore si rendano inadempienti nel corso della durata della transazione oggetto di copertura, i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l’importo recuperabile dipenda dalle condizioni finanziarie del garante ovvero del debitore; in entrambi i casi, nella stima della LGD la banca può tenere conto unicamente delle garanzie costituite a fronte dell’esposizione o della protezione creditizia, rispettivamente, in conformità con i paragrafi 303 o 279 e 468-473, secondo quanto applicabile). Nella stima della LGD non sarà consentito tenere conto di un eventuale doppio recupero. Il coefficiente  $b$  di aggiustamento per la scadenza è calcolato in base alla formula

di aggiustamento in funzione della scadenza (b) indicata al paragrafo 272, utilizzando come PD l'inferiore fra  $PD_0$  e  $PD_g$ . M è la durata effettiva della protezione del credito, che in nessun caso può essere inferiore alla soglia di un anno qualora si applichi lo schema della doppia inadempienza.

284(iii). L'importo delle attività ponderate per il rischio è calcolato come nel caso delle esposizioni non oggetto di copertura, ossia in base alla formula:

$$AP_{DD} = K_{DD} \cdot 12,5 \cdot EAD_g.$$

## **2. Componenti di rischio**

### *(i) Probabilità di inadempienza*

285. Per le esposizioni verso imprese e banche, la probabilità di inadempienza (PD) è il valore maggiore fra 0,03% e la PD annua corrispondente al grado interno di merito del debitore cui è assegnata l'esposizione in questione. Per le esposizioni verso soggetti sovrani, PD è pari alla PD annua relativa al grado di merito interno cui è assegnata l'esposizione in questione. Per le esposizioni classificate nella categoria "Inadempiente", coerentemente con la relativa definizione di riferimento, PD è pari al 100%. I requisiti minimi per la determinazione delle stime della PD corrispondente a ciascun grado interno di merito del debitore sono descritti nei paragrafi 461-463.

### *(ii) Perdita in caso di inadempienza*

286. Ogni banca deve fornire una stima della perdita in caso di inadempienza (LGD) per ciascuna esposizione verso imprese, soggetti sovrani e banche. Per determinare tale stima sono possibili due metodi: un metodo di base e un metodo avanzato.

#### *LGD nell'ambito del metodo di base*

##### *Trattamento dei crediti non garantiti e delle garanzie reali non riconosciute*

287. Nell'ambito del metodo di base, ai crediti non subordinati (senior) verso imprese, soggetti sovrani e banche non coperti da garanzia reale riconosciuta è attribuita una LGD del 45%.

288. A tutti i crediti subordinati verso imprese, soggetti sovrani e banche è attribuita una LGD del 75%. Un credito subordinato è un credito di rango espressamente posteriore rispetto a un altro credito. Le autorità nazionali hanno la facoltà di impiegare una definizione più ampia di subordinazione. Questa potrebbe comprendere la subordinazione economica, come i casi in cui il credito non è garantito e le attività del debitore sono in ampia misura destinate alla copertura di altre esposizioni.

##### *Garanzie reali nel quadro del metodo di base*

289. In aggiunta alle garanzie finanziarie idonee riconosciute nel metodo standardizzato, nell'ambito del metodo IRB di base sono riconosciute talune altre forme di garanzia, denominate "garanzie IRB idonee". Queste comprendono i crediti commerciali acquistati, determinati immobili commerciali (CRE) e residenziali (RRE), nonché altre garanzie reali, a condizione che soddisfino i requisiti minimi stabiliti nei paragrafi 509-524<sup>73</sup>. Per le garanzie

---

<sup>73</sup> Il Comitato riconosce tuttavia che, in circostanze eccezionali, nel caso di mercati ben sviluppati e consolidati da tempo, le ipoteche su locali non residenziali a uso ufficio e/o commerciali multiuso e/o in condivisione

finanziarie idonee, i requisiti sono identici agli standard operativi stabiliti nella Sezione II.D ai paragrafi 111 e seguenti.

#### *Metodologia per il riconoscimento delle garanzie finanziarie idonee nel metodo di base*

290. La metodologia per il riconoscimento delle garanzie finanziarie idonee ricalca quella prevista nel metodo integrale per il trattamento delle garanzie secondo il metodo standardizzato, descritta nei paragrafi 147-181(i). Il metodo semplificato presentato nella metodologia standardizzata non può essere utilizzato dalle banche che applicano il metodo IRB.

291. Secondo il metodo integrale, la perdita effettiva in caso di inadempienza (LGD\*) applicabile a una operazione assistita da garanzia può essere espressa come segue:

- la LGD è quella della posizione senior non garantita prima del riconoscimento della garanzia (45%);
- E è il valore corrente dell'esposizione (ossia, contante prestato o titoli prestati/costituiti in garanzia);
- E\* è il valore dell'esposizione comprensivo degli effetti di CRM così come determinato nei paragrafi 147-150 del metodo standardizzato. Questo concetto è impiegato unicamente per calcolare LGD\*. Le banche devono continuare a calcolare EAD senza considerare l'esistenza di garanzie, se non altrimenti specificato.

$$LGD^* = LGD \times (E^* / E)$$

292. Le banche abilitate all'impiego del metodo IRB di base possono calcolare E\* in uno dei modi stabiliti nel metodo integrale per le transazioni garantite nell'ambito del metodo standardizzato.

293. Per le operazioni di tipo PcT soggette a un accordo-tipo di *netting*, le banche possono scegliere di non considerare l'effetto della compensazione nel computo del patrimonio. Le banche che intendono riconoscere tale effetto ai fini del patrimonio di vigilanza devono soddisfare i criteri stabiliti nei paragrafi 173-174 del metodo standardizzato. Esse devono calcolare E\* conformemente ai paragrafi 176-177 o 178-181 (i), e porla uguale a EAD. L'effetto delle garanzie reali su queste operazioni non deve essere riflesso tramite un aggiustamento di LGD.

#### *Deroga dal metodo integrale*

294. Analogamente al metodo standardizzato, per le transazioni che soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 170, e la cui controparte è un operatore primario così come specificato al paragrafo 171, le autorità possono scegliere di non applicare gli scarti prudenziali stabiliti nel metodo integrale, bensì uno scarto pari a zero.

---

potrebbero potenzialmente ricevere un trattamento alternativo quale garanzia su crediti verso imprese. Per una trattazione dei criteri di idoneità applicabili, si rimanda alla nota 29 del paragrafo 74. La LGD applicata alla quota garantita di tali esposizioni, ferme restando le limitazioni stabilite ai paragrafi 119-181 (i) del metodo standardizzato, è fissata al 35%. La LGD applicata alla restante quota è fissata al 45%. Al fine di assicurare la coerenza con i requisiti patrimoniali del metodo standardizzato (creando al tempo stesso un lieve incentivo in favore del metodo IRB), le autorità potrebbero stabilire un massimale al requisito patrimoniale connesso con tali esposizioni, al fine di pervenire a un trattamento comparabile nei due metodi.

### Metodologia per il riconoscimento delle garanzie IRB idonee

295. Per determinare la LGD effettiva nel quadro del metodo di base, nei casi in cui le banche abbiano acquisito garanzie IRB idonee a copertura di un'esposizione verso imprese, la metodologia da adottare è la seguente:

- alle esposizioni che soddisfano i requisiti minimi di idoneità, ma in cui il rapporto fra valore corrente della garanzia ricevuta (C) e valore corrente dell'esposizione (E) è inferiore alla soglia C\* (ossia, il prescritto livello minimo di copertura), si applica la LGD prevista per le esposizioni non garantite o per quelle coperte da attività non riconosciute come garanzia finanziaria idonea o garanzia IRB idonea;
- alle esposizioni in cui il rapporto fra C ed E supera una seconda, più elevata soglia C\*\* (ossia, il prescritto livello di sovracopertura per il pieno riconoscimento di LGD), si applica una LGD determinata in base alla tabella che segue.

La tabella seguente riporta la LGD applicabile e i livelli di sovracopertura prescritti per le quote garantite delle esposizioni non subordinate.

<b>LGD minima per la quota garantita delle esposizioni senior</b>			
	<b>LGD minima</b>	<b>Livello minimo di copertura dell'esposizione (C*)</b>	<b>Livello di sovracopertura per il pieno riconoscimento di LGD (C**)</b>
Garanzia finanziaria idonea	0%	0%	n.d.
Crediti commerciali	35%	0%	125%
CRE/RRE	35%	30%	140%
Altre garanzie reali <sup>74</sup>	40%	30%	140%

- Le esposizioni senior devono essere suddivise in quote interamente garantite e quote non garantite.
- Alla quota dell'esposizione considerata interamente garantita (C/C\*\*) è applicata la LGD prevista per quel tipo di garanzia.
- La quota restante dell'esposizione è considerata come non garantita e a essa si applica una LGD del 45%.

### Metodologia per il trattamento delle garanzie molteplici

296. La metodologia per determinare la LGD effettiva di un'operazione nell'ambito del metodo di base allorché la banca ha acquisito sia garanzie finanziarie sia altre garanzie IRB idonee è in linea con il trattamento previsto nel metodo standardizzato e si basa sui criteri seguenti:

<sup>74</sup> Da questa voce sono escluse le attività materiali acquisite dalla banca in seguito all'inadempienza di un debitore.

- qualora la banca benefici di molteplici forme di CRM, essa è tenuta a frazionare il valore corretto dell'esposizione (dedotto lo scarto prudenziale per le garanzie finanziarie idonee) in quote coperte ciascuna da un unico tipo di CRM. La banca deve ad esempio suddividere l'esposizione in una quota coperta da garanzia finanziaria idonea, una coperta da crediti commerciali, una coperta da CRE/RRE, una coperta da altre garanzie e una non garantita;
- nel caso in cui il valore totale della garanzia CRE/RRE e delle altre garanzie reali in rapporto all'esposizione ridotta (dopo aver computato gli effetti della garanzia finanziaria idonea e della garanzia sotto forma di crediti commerciali) sia inferiore alla soglia corrispondente (ossia, il livello minimo di copertura), all'esposizione si applicherà la LGD del 45% prevista per la quota non garantita;
- il coefficiente di ponderazione del rischio deve essere calcolato separatamente per ciascuna quota interamente garantita dell'esposizione.

#### *LGD nell'ambito del metodo avanzato*

297. A condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi aggiuntivi di seguito specificati, le autorità possono consentire alle banche di impiegare stime interne di LGD per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche. LGD deve essere misurata come percentuale di EAD. Le banche abilitate al metodo IRB che non sono in grado di soddisfare questi requisiti minimi aggiuntivi devono applicare il trattamento previsto per LGD nell'ambito del metodo di base (cfr. sopra).

298. I requisiti minimi per la determinazione delle stime interne di LGD sono riportati ai paragrafi 468-473.

#### *Trattamento di talune operazioni di tipo PcT*

299. Le banche che ai fini dei requisiti patrimoniali intendono considerare gli effetti di accordi-tipo di *netting* su operazioni PcT per determinare E\* ai fini della stima di EAD sono tenute ad applicare la metodologia indicata al paragrafo 293. Alle banche che adottano il metodo avanzato può essere consentito di impiegare proprie stime di LGD per gli equivalenti importi non garantiti (E\*).

#### *Trattamento delle garanzie personali e dei derivati su crediti*

300. Sono previsti due metodi per considerare la CRM sotto forma di garanzie personali e di derivati su crediti nel metodo IRB: un metodo di base per le banche che impiegano i valori regolamentari di LGD e un metodo avanzato per le banche che impiegano proprie stime interne di LGD.

301. In entrambi i metodi la CRM sotto forma di garanzie personali e di derivati su crediti non deve rispecchiare l'effetto di "doppia inadempienza" (cfr. paragrafo 482). Pertanto, nella misura in cui la CRM è riconosciuta dalla banca, il coefficiente di ponderazione corretto non deve essere inferiore a quello di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Conformemente al metodo standardizzato, le banche possono decidere di non riconoscere la protezione creditizia ove ciò possa tradursi in un maggiore requisito patrimoniale.

#### *Riconoscimento nell'ambito del metodo di base*

302. Nel caso delle banche che adottano il metodo di base per LGD, il trattamento da applicare alle garanzie personali e ai derivati su crediti ricalca quello previsto nel metodo standardizzato, così come specificato nei paragrafi 189-201. La gamma dei garanti idonei è identica a quella del metodo standardizzato, tranne per il fatto che possono essere

considerate anche le società valutate internamente con PD equivalente o superiore ad A-. Ai fini del riconoscimento devono essere soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi 189-194.

303. Le garanzie idonee fornite da garanti idonei sono riconosciute come segue:

- per la quota garantita dell'esposizione il coefficiente di ponderazione è ottenuto assumendo:
  - la funzione di ponderazione del rischio corrispondente al tipo di garante;
  - la PD commisurata al grado di merito del garante, o a un qualche livello intermedio fra il grado di merito dell'obbligato principale e quello del garante, qualora la banca ritenga che non sia giustificato un trattamento integralmente sostitutivo;
- la banca può sostituire la LGD dell'esposizione sottostante con quella applicabile alla garanzia personale, tenendo conto del grado di prelazione e di ogni collateralizzazione di un impegno assistito da garanzia personale.

304. Alla quota non coperta dell'esposizione è attribuito il coefficiente di ponderazione applicabile all'obbligato principale.

305. Allorché è presente una copertura parziale oppure un disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito, l'esposizione deve essere suddivisa in una quota coperta e una quota non coperta. Il trattamento nel metodo base ricalca quello descritto ai paragrafi 198-200 nell'ambito del metodo standardizzato e varia a seconda che la copertura sia proporzionale o per tranches.

#### *Riconoscimento nell'ambito del metodo avanzato*

306. Le banche che impiegano il metodo avanzato per stimare LGD possono tener conto dell'effetto di attenuazione del rischio derivante dalle garanzie personali e dai derivati su crediti aggiustando le stime di PD o di LGD. In entrambi i casi, gli aggiustamenti devono essere effettuati in modo coerente con il tipo di garanzia personale o di derivato creditizio in questione, senza considerare l'effetto di "doppia inadempienza". Pertanto, la ponderazione aggiustata non deve essere inferiore a quella di un'esposizione diretta comparabile nei confronti del fornitore della protezione.

307. Nel considerare la presenza di una garanzia personale o di un derivato su crediti, una banca che ricorre a stime interne di LGD può scegliere fra il predetto trattamento nell'ambito del metodo IRB di base (paragrafi 302-305) e un aggiustamento della propria stima della LGD dell'esposizione. Per tale opzione non sono posti limiti alla gamma dei garanti idonei, purché siano soddisfatti i vari requisiti minimi stabiliti ai paragrafi 483-484 in ordine al tipo di garanzia personale, nonché ai paragrafi 488-489 per i derivati su crediti<sup>75</sup>.

#### *Requisiti operativi per il riconoscimento del trattamento della doppia inadempienza (double default)*

307(i). Al fine di determinare il requisito patrimoniale appropriato per un'esposizione, la banca che utilizzi un metodo IRB può optare per l'approccio di sostituzione, o, relativamente alle esposizioni coperte tramite uno degli strumenti seguenti, per lo schema della doppia

---

<sup>75</sup> Qualora i derivati su crediti non contemplino la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante, si applica il riconoscimento parziale di cui al paragrafo 192.

inadempienza, secondo quanto stabilito nei paragrafi 284(i)-284(iii), e a condizione che siano rispettati i requisiti operativi addizionali esposti nel paragrafo 307 (ii). La banca può applicare distintamente per ogni esposizione ammessa uno dei due approcci.

- 
- a) Derivati su crediti riferiti a un solo debitore (cd. prodotti *single-name*) e di tipo *unfunded* (come i *credit default swap*) o garanzie personali relative a un solo debitore.
- 
- b) Derivati relativi a una pluralità di debitori (cd. prodotti *basket*) del tipo *first-to-default*. In questo caso il trattamento della doppia inadempienza si applica all'attività in portafoglio che presenta il minore importo ponderato per il rischio.
- 
- c) Derivati relativi a una pluralità di debitori (cd. prodotti *basket*) del tipo *n°-to-default*. In questo caso la copertura ricevuta rileva ai fini dello schema della doppia inadempienza soltanto se è stata soddisfatta anche una protezione idonea a fronte dell'insolvenza ( $n-1$ )° o laddove siano già state dichiarate come inadempienti ( $n-1$ ) attività incluse nel *basket*.
- 

307(ii). L'approccio della doppia inadempienza è applicabile unicamente qualora vengano rispettate anche le seguenti condizioni:

- 
- a) il fattore di ponderazione del rischio associato all'esposizione prima dell'applicazione del detto approccio non rifletta già qualche elemento di protezione del credito.
- 
- b) L'entità venditrice della protezione sia una banca<sup>76</sup>, una società di investimento o un'impresa di assicurazione (inclusi assicuratori *mono-line*, riassicuratori e agenzie non governative per il credito all'esportazione<sup>77</sup>), qui definita società finanziaria, la quale:
- è regolamentata in modo sostanzialmente equivalente a quanto disposto nel presente schema (sia cioè soggetta a un'adeguata vigilanza prudenziale e a requisiti di trasparenza/disciplina di mercato), ovvero è provvista di un rating esterno almeno *investment grade* rilasciato da un'agenzia di valutazione ritenuta idonea allo scopo dall'autorità di vigilanza;
  - sia all'epoca in cui ha inizialmente fornito la protezione creditizia sia successivamente presentava un rating interno al quale corrispondeva una PD pari o inferiore a quella associata a un rating esterno A-;
  - presenta un rating interno al quale corrisponde una PD pari o inferiore a quella associata a un rating esterno *investment grade*.
- 

---

<sup>76</sup> Sono qui esclusi ESP e BMS, benché in base al paragrafo 230 i crediti nei loro confronti possano essere trattati alla stregua di crediti verso banche.

<sup>77</sup> Per "non governative" si intende che la protezione del credito in questione non beneficia di alcuna contro-garanzia sovrana esplicita.

- 
- c) Il credito sottostante consista in:
- un'esposizione verso imprese, come definita ai paragrafi 218-228 (sono escluse le esposizioni SL alle quali si applica il sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione descritto ai paragrafi 275-282);
  - un'esposizione verso ESP diversa da un'esposizione verso soggetti sovrani, definita al paragrafo 229;
  - un prestito erogato a una piccola impresa classificato come esposizione al dettaglio in base al paragrafo 231.
- 
- d) Il debitore principale non sia:
- una società finanziaria, come definita al precedente punto b);
  - un membro dello stesso gruppo societario del fornitore della protezione.
- 
- e) La protezione del credito soddisfi i requisiti operativi minimi previsti per strumenti analoghi nei paragrafi 189-193.
- 
- f) Coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 190 per le garanzie personali, il riconoscimento degli effetti di doppia inadempienza relativamente sia a garanzie personali sia a derivati di credito presuppone che la banca abbia il diritto e la ragionevole aspettativa di ottenere i pagamenti dovuti dal fornitore di protezione senza dover ricorrere ad azioni legali per obbligare la controparte al pagamento. Per quanto possibile, la banca dovrebbe prendere le opportune iniziative per accertarsi che il fornitore di protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio.
- 
- g) La protezione del credito acquistata assorba tutte le perdite creditizie registrate sull'esposizione coperta a seguito del verificarsi degli eventi creditizi previsti dal contratto.
- 
- h) Se il contratto prevede il regolamento della garanzia mediante consegna dell'attività sottostante (cd. *physical settlement*), deve essere rispettato il requisito della certezza giuridica in merito alla trasferibilità del prestito, dell'obbligazione o della passività sottostante. Se una banca intende consegnare un'attività diversa da quella oggetto di copertura deve assicurarsi che l'attività in parola sia sufficientemente liquida in modo da poterla acquistare ai fini della consegna in conformità del contratto.
- 
- i) I termini e le condizioni degli accordi di protezione del credito devono essere confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore di protezione sia dalla banca.
- 
- j) In caso di protezione dal rischio di diluizione, il cedente i crediti commerciali e il fornitore di protezione non devono appartenere allo stesso gruppo societario.
- 
- k) Non deve esservi una correlazione eccessiva fra il merito di credito del fornitore di protezione e quello del debitore garantito dovuta al fatto che i loro risultati dipendono da fattori comuni diversi dal rischio sistematico. La banca deve disporre di una procedura in grado di individuare la presenza di correlazioni eccessive di questo tipo. Un esempio di tale elevata correlazione è rappresentato dal caso in cui un'impresa che produce beni o servizi beneficiasse della garanzia di un fornitore di protezione da cui dipenda una quota elevata delle sue entrate o del suo reddito.
-

(iii) *Esposizione in caso di inadempienza (EAD)*

308. Le sezioni seguenti si applicano alle posizioni in bilancio e fuori bilancio. Tutte le esposizioni sono misurate al lordo di accantonamenti specifici o di svalutazioni parziali. L'EAD sugli importi utilizzati non dovrebbe essere inferiore alla somma tra (i) l'ammontare della riduzione di patrimonio regolamentare che avrebbe luogo in caso di svalutazione integrale e (ii) eventuali accantonamenti specifici e svalutazioni parziali. Qualora la differenza tra l'EAD dello strumento e la somma (i) + (ii) sia positiva, essa viene definita "sconto". Il calcolo delle attività ponderate per il rischio è indipendente da eventuali sconti, che possono essere ricompresi – solo nelle circostanze descritte al paragrafo 380 – nella misurazione degli accantonamenti totali idonei ai fini del calcolo degli accantonamenti a fronte delle EL, secondo quanto stabilito nella Sezione III.G.

*Misurazione dell'esposizione per le posizioni in bilancio*

309. La compensazione in bilancio di crediti e depositi è riconosciuta subordinatamente al rispetto delle stesse condizioni stabilite nell'ambito del metodo standardizzato (cfr. paragrafo 188). Nel caso di disallineamento di valuta o di scadenza, il trattamento ricalca quello previsto nel metodo standardizzato descritto ai paragrafi 200 e 202-205.

*Misurazione dell'esposizione per le posizioni fuori bilancio (eccetto strumenti derivati su cambi, tassi di interesse, azioni e merci)*

310. Per le posizioni fuori bilancio l'esposizione è calcolata come margine utilizzabile del credito accordato moltiplicato per un FCC. Per la stima dell'FCC sono previsti due metodi: un metodo di base e un metodo avanzato.

*EAD nell'ambito del metodo di base*

311. I tipi di strumenti e gli FCC a essi applicati sono identici a quelli previsti nel metodo standardizzato, così come descritto nei paragrafi 82-89, eccezion fatta per le aperture di credito, le *note issuance facilities* (NIF) e le *revolving underwriting facilities* (RUF).

312. Ad aperture di credito, NIF e RUF si applica un FCC del 75%, a prescindere dalla scadenza del credito sottostante. Per contro, alle linee creditizie senza impegno a fermo, revocabili in qualsiasi momento e senza condizione di preavviso o provviste di clausola di revoca automatica (ad esempio, in seguito al deterioramento del merito creditizio dell'affidato) si applica un FCC dello 0%.

313. L'FCC si applica al minore fra il valore del margine utilizzabile del fido accordato e il valore che rispecchia eventuali vincoli posti alla disponibilità dei fondi (come ad esempio l'esistenza di un massimale di fido collegato al *cash flow* segnalato dal debitore). Nel caso in cui la linea creditizia sia soggetta a vincoli di questo tipo, la banca deve disporre di adeguate procedure di monitoraggio e di gestione per rendere efficaci i vincoli stessi.

314. Per poter applicare un FCC dello 0% agli scoperti e alle linee di credito incondizionatamente e immediatamente revocabili concessi alle imprese, le banche devono dimostrare che esse effettuano un monitoraggio attivo della situazione finanziaria dell'affidato e che i propri sistemi di controllo interni permettono loro di revocare la linea non appena si manifesta un deterioramento della sua qualità creditizia.

315. Nel caso in cui sia ottenuto un impegno su un'altra esposizione fuori bilancio, le banche che adottano il metodo di base devono impiegare il minore fra gli FCC applicabili.

### *EAD nell'ambito del metodo avanzato*

316. Le banche che soddisfano i requisiti minimi per l'utilizzo delle proprie stime di EAD (cfr. paragrafi 474-478) potranno utilizzare le stime interne degli FCC per i vari tipi di prodotti, sempre che l'esposizione non sia soggetta a un FCC del 100% nel metodo di base (cfr. paragrafo 311).

### *EAD per le transazioni che espongono la banca al rischio di controparte*

317. Nell'ambito del metodo IRB, l'EAD relativa a SFT e derivati OTC che espongono le banche al rischio creditizio di controparte è misurata in base alle disposizioni contenute nell'Allegato 4 del presente Schema.

#### *(iv) Scadenza effettiva*

318. Per le banche che impiegano il metodo di base per le esposizioni verso imprese la scadenza effettiva  $M$  sarà di 2,5 anni, tranne che per le operazioni di tipo PcT, la cui scadenza effettiva sarà pari a 6 mesi. Le autorità nazionali di vigilanza possono richiedere alle banche rientranti nella propria giurisdizione (che impiegano i metodi di base e avanzato) di misurare  $M$  per ciascuna operazione utilizzando la definizione fornita di seguito.

319. Le banche che impiegano una qualsiasi componente del metodo IRB avanzato sono tenute a misurare la scadenza effettiva per ciascuna operazione così come definita in seguito. Tuttavia, le autorità nazionali di vigilanza possono esentare da questo aggiustamento le esposizioni verso determinate imprese residenti di minori dimensioni qualora il fatturato dichiarato e l'attivo totale del gruppo consolidato di cui l'impresa fa parte siano inferiori a €500 milioni. Il gruppo consolidato deve essere una società residente con sede nel paese in cui si applica l'esenzione. Se le autorità optano per tale esenzione, questa deve essere concessa a tutte le banche che impiegano il metodo IRB avanzato nel paese in questione, e non su base individuale. In tal caso, si presume che tutte le esposizioni verso le imprese residenti minori ammesse a questo trattamento abbiano una scadenza media di 2,5 anni, così come nell'ambito del metodo IRB di base.

320. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 321,  $M$  è il valore maggiore fra un anno e la vita residua effettiva espressa in anni, così come definita di seguito. In ogni caso  $M$  non potrà eccedere i cinque anni.

- Per gli strumenti aventi un profilo di *cash flow* predeterminato, la scadenza effettiva  $M$  è espressa da:

$$\text{Scadenza effettiva (M)} = \sum_t t^* CF_t / \sum_t CF_t$$

dove  $CF_t$  indica i *cash flow* (in linea capitale, interessi e commissioni) contrattualmente dovuti dal debitore nel periodo  $t$ .

- Qualora una banca non sia in grado di calcolare la scadenza effettiva dei pagamenti contrattuali come sopra indicato, essa può utilizzare una misura più prudente di  $M$ , come il tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali (in linea capitale, interessi e commissioni) ai termini del contratto di prestito, che di norma corrisponde alla scadenza nominale dello strumento.
- Per gli strumenti derivati soggetti a un accordo-tipo di *netting*, ai fini dell'aggiustamento esplicito in funzione della scadenza dovrebbe essere impiegata la scadenza media delle transazioni ponderata in base al rispettivo ammontare nozionale.

321. La soglia di un anno non si applica a determinate esposizioni a breve termine, comprese le operazioni sui mercati dei capitali assistite integralmente o quasi integralmente da garanzie reali<sup>78</sup> (come quelle aventi a oggetto derivati OTC o di finanziamento con margini) e le operazioni di tipo pronti contro termine (PcT attivi/passivi e operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) con durata originaria inferiore a un anno, laddove la documentazione contenga clausole di adeguamento dei margini su base giornaliera. A tal fine, la relativa documentazione deve prevedere la rivalutazione giornaliera e contenere clausole che consentano, nel caso di insolvenza o mancata ricostituzione dei margini, la pronta liquidazione o compensazione delle garanzie. In questi casi, la scadenza verrebbe calcolata come il valore maggiore fra 1 giorno e la scadenza effettiva M, di cui alla definizione precedente.

322. Altre esposizioni a breve termine con durata originaria inferiore all'anno, oltre a quelle considerate al precedente paragrafo 321, che non rientrino nel quadro del finanziamento corrente di un debitore da parte della banca possono essere esentate dall'applicazione della soglia di un anno. Dopo attento esame delle specificità delle rispettive giurisdizioni, le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero definire le tipologie di esposizioni a breve termine potenzialmente idonee a ricevere tale trattamento. Fra queste potrebbero ad esempio figurare:

- determinate transazioni sui mercati dei capitali e operazioni di tipo PcT che potrebbero non rientrare nell'ambito del paragrafo 321;
- determinate operazioni a breve autoliquidanti collegate a transazioni commerciali. Per le lettere di credito all'esportazione e all'importazione potrebbe essere considerata la vita residua effettiva;
- determinate esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti/ vendite di titoli, fra cui scoperti di conto dovuti a mancati regolamenti, sempre che essi non si protraggano oltre un numero limitato e prefissato di giorni lavorativi;
- determinate esposizioni derivanti da girofondi, fra cui scoperti di conto dovuti a mancati trasferimenti, sempre che essi non si protraggano oltre un numero limitato e prefissato di giorni lavorativi;
- determinate esposizioni verso banche derivanti da regolamenti valutari;
- determinati prestiti e depositi a breve termine.

323. Per le operazioni rientranti nell'ambito del paragrafo 321 soggette a un accordo quadro di compensazione, ai fini dell'aggiustamento esplicito in funzione della scadenza dovrebbe essere impiegata la scadenza media delle operazioni ponderata in base al relativo ammontare nozionale e soggetta a una soglia minima pari al periodo di detenzione minimo previsto dal paragrafo 167 per il corrispondente tipo di operazione. Qualora l'accordo quadro di compensazione si riferisca a più tipi di operazione, la soglia minima sarà pari al periodo di detenzione più lungo.

324. Qualora non vi sia alcun aggiustamento esplicito, a tutte le esposizioni è attribuita la stessa scadenza effettiva M, fissata in 2,5 anni, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 318.

---

<sup>78</sup> L'intenzione è quella di includere entrambe le parti delle transazioni che soddisfino tali condizioni e non siano assistite da garanzie reali sistematicamente insufficienti.

### *Trattamento dei disallineamenti di scadenza*

325. Il trattamento dei disallineamenti di scadenza nel quadro del metodo IRB è identico a quello previsto per il metodo standardizzato (cfr. paragrafi 202-205).

## **D. Regole per le esposizioni al dettaglio**

326. Nella Sezione D viene presentato nei particolari il metodo per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle UL per le esposizioni verso clientela al dettaglio. La Sezione D.1 fornisce tre funzioni di ponderazione del rischio: la prima per i prestiti ipotecari su immobili residenziali, la seconda per i crediti rotativi al dettaglio qualificati, la terza per le altre esposizioni *retail*. La Sezione D.2 espone i fattori di rischio da usare come input delle funzioni di ponderazione. La metodologia per calcolare le perdite attese e determinare la differenza tra queste e gli accantonamenti è descritta nella Sezione III.G.

### **1. Ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio**

327. Per le esposizioni verso clientela al dettaglio sono previste tre distinte funzioni di ponderazione del rischio, descritte nei paragrafi 328-330. I coefficienti di rischio per le esposizioni al dettaglio sono basati su valutazioni separate di PD e LGD come input delle funzioni di ponderazione. Nessuna di queste contiene un aggiustamento esplicito in funzione della scadenza. In tutta questa sezione PD e LGD sono espresse sotto forma di decimali, mentre EAD è espressa in valuta (ad esempio, euro).

#### *(i) Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali*

328. Per i crediti definiti al paragrafo 231 non in stato di inadempienza e garantiti o parzialmente garantiti<sup>79</sup> da ipoteca su immobili residenziali, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Correlazione (R) = 0,15

$$\text{Requisito patrimoniale (K)} = \text{LGD} \times \text{N}[(1 - R)^{-0,5} \times \text{G}(\text{PD}) + (R / (1 - R))^{0,5} \times \text{G}(0,999)] - \text{PD} \times \text{LGD}$$

Attività ponderate per il rischio = K x 12,5 x EAD

Il requisito patrimoniale (K) a fronte di un'esposizione in stato di inadempienza è pari al più elevato tra zero e la differenza fra la rispettiva LGD (descritta al paragrafo 468) e la migliore approssimazione della perdita attesa (descritta al paragrafo 471) stimata dalla banca. Per un'esposizione in stato di inadempienza l'importo delle attività ponderate per il rischio è dato dal prodotto K x 12,5 x EAD.

#### *(ii) Esposizioni rotative al dettaglio qualificate*

329. Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, così come definite al paragrafo 234, non in stato di inadempienza, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

---

<sup>79</sup> Ciò implica che le ponderazioni di rischio per le ipoteche residenziali si applicano anche alla quota non garantita di tali ipoteche.

Correlazione (R) = 0,04

$$\text{Requisito patrimoniale (K)} = \text{LGD} \times \text{N}[(1 - \text{R})^{-0,5} \times \text{G}(\text{PD}) + (\text{R} / (1 - \text{R}))^{0,5} \times \text{G}(0,999)] - \text{PD} \times \text{LGD}$$

Attività ponderate per il rischio = K x 12,5 x EAD

Il requisito patrimoniale (K) a fronte di un'esposizione in stato di inadempienza è pari al più elevato tra zero e la differenza fra la rispettiva LGD (descritta al paragrafo 468) e la migliore approssimazione della perdita attesa (descritta al paragrafo 471) stimata dalla banca. Per un'esposizione in stato di inadempienza l'importo delle attività ponderate per il rischio è dato dal prodotto K x 12,5 x EAD.

*(iii) Altre esposizioni al dettaglio*

330. Per tutte le altre esposizioni verso clientela al dettaglio non in stato di inadempienza le ponderazioni sono determinate in base alla seguente funzione, che consente alla correlazione di variare insieme a PD:

$$\text{Correlazione (R)} = 0,03 \times (1 - \text{EXP}(-35 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-35)) + 0,16 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-35 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-35))]$$

$$\text{Requisito patrimoniale (K)} = \text{LGD} \times \text{N}[(1 - \text{R})^{-0,5} \times \text{G}(\text{PD}) + (\text{R} / (1 - \text{R}))^{0,5} \times \text{G}(0,999)] - \text{PD} \times \text{LGD}$$

Attività ponderate per il rischio = K x 12,5 x EAD

Il requisito patrimoniale (K) a fronte di un'esposizione in stato di inadempienza è pari al più elevato tra zero e la differenza fra la rispettiva LGD (descritta al paragrafo 468) e la migliore approssimazione della perdita attesa (descritta al paragrafo 471) stimata dalla banca. Per un'esposizione in stato di inadempienza l'importo delle attività ponderate per il rischio è dato dal prodotto K x 12,5 x EAD.

Esempi di ponderazioni del rischio sono riportati nell'Allegato 5.

## **2. Componenti di rischio**

*(i) Probabilità di inadempienza (PD) e perdita in caso di inadempienza (LGD)*

331. Per ciascun *pool* individuato di esposizioni al dettaglio le banche sono tenute a fornire stime delle PD e LGD associate al *pool* stesso, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi stabiliti nella Sezione III.H. Inoltre, la PD per le esposizioni verso clientela al dettaglio è il valore maggiore fra 0,03% e la PD annua corrispondente al grado interno di merito assegnato al *pool*.

*(ii) Riconoscimento delle garanzie personali e dei derivati su crediti*

332. Le banche possono tener conto degli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie personali e dei derivati su crediti, in relazione sia a un singolo credito sia a un *pool* di esposizioni, aggiustando la stima di PD o LGD, sempre che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti ai paragrafi 480-489. In entrambi i casi, gli aggiustamenti devono essere effettuati in modo coerente con il tipo di garanzia personale o di derivato creditizio in questione.

333. In linea con i requisiti stabiliti per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche, in tali aggiustamenti le banche non devono includere l'effetto di "doppia

inadempienza”. La ponderazione aggiustata non deve essere inferiore a quella di un’esposizione diretta comparabile nei confronti del fornitore della protezione. Conformemente al metodo standardizzato, le banche possono decidere di non riconoscere la protezione creditizia ove ciò possa tradursi in un maggiore requisito patrimoniale.

(iii) *Esposizione in caso di inadempienza (EAD)*

334. Le esposizioni in bilancio e fuori bilancio sono misurate al lordo degli accantonamenti specifici e delle svalutazioni parziali. L’EAD sugli importi utilizzati non dovrebbe essere inferiore alla somma tra (i) l’ammontare della riduzione di patrimonio regolamentare che avrebbe luogo in caso di svalutazione integrale e (ii) eventuali accantonamenti specifici e svalutazioni parziali. Qualora la differenza tra l’EAD dello strumento e la somma (i) + (ii) sia positiva, essa viene definita “sconto”. Il calcolo delle attività ponderate per il rischio è indipendente da eventuali sconti, che possono essere ricompresi – solo nelle circostanze descritte al paragrafo 380 – nella misurazione degli accantonamenti totali idonei ai fini del calcolo degli accantonamenti a fronte delle EL, secondo quanto stabilito nella Sezione III.G.

335. La compensazione in bilancio di crediti e depositi facenti capo a un cliente al dettaglio è consentita alle stesse condizioni di cui al paragrafo 188 del metodo standardizzato. Per le posizioni *retail* fuori bilancio le banche devono impiegare proprie stime degli FCC, nel rispetto dei requisiti minimi previsti ai paragrafi 474-477 e 479.

336. Nel caso delle esposizioni verso clientela al dettaglio con un incerto profilo di utilizzo futuro, come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le banche devono tener conto dei trascorsi storici e/o della previsione di utilizzi aggiuntivi prima dell’inadempienza. In particolare, qualora nelle stime di EAD non vengano inseriti FCC per il margine non utilizzato, le stime di LGD devono considerare la probabilità di utilizzi aggiuntivi prima dell’inadempienza. Per converso, se questa probabilità non è incorporata nelle stime di LGD, essa deve essere inserita nelle stime di EAD.

337. Se sono stati cartolarizzati solo gli utilizzi di crediti al dettaglio, le banche devono assicurarsi di mantenere la dotazione patrimoniale richiesta a fronte della quota di loro pertinenza (ossia, l’interesse del venditore) dei margini disponibili relativi alle esposizioni cartolarizzate in base al metodo IRB per il rischio di credito. Ciò significa che, in questi casi, le banche devono incorporare l’impatto degli FCC non tanto nelle stime di LGD quanto in quelle di EAD. Per determinare l’EAD relativa all’interesse del venditore nelle linee creditizie non utilizzate, i saldi non utilizzati delle esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere ripartiti pro quota tra gli interessi del venditore e gli interessi degli investitori in base alle proporzioni delle rispettive quote dei saldi utilizzati cartolarizzati. La quota dei saldi non utilizzati delle esposizioni cartolarizzate di pertinenza degli investitori è soggetta al trattamento di cui al paragrafo 643.

338. Nella misura in cui nel portafoglio *retail* ai fini IRB sono presenti impegni su valute e su tassi di interesse, alla banca non è consentito impiegare proprie valutazioni interne degli ammontari di equivalenti creditizi. In tal caso, restano invece valide le regole del metodo standardizzato.

## **E. Regole per le esposizioni in strumenti di capitale**

339. La Sezione E descrive la metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali per le UL a fronte di esposizioni in strumenti di capitale. La Sezione E.1 analizza: a) il metodo basato sul mercato (ulteriormente suddiviso in metodo della ponderazione semplice e metodo dei modelli interni); b) il metodo PD/LGD. Le componenti di rischio sono descritte nella

Sezione E.2. La metodologia per calcolare le perdite attese e determinare la differenza tra queste e gli accantonamenti è descritta nella Sezione III.G.

### **1. Ponderazione del rischio per le esposizioni in strumenti di capitale**

340. La ponderazione del rischio per le esposizioni in strumenti di capitale comprese nel portafoglio di negoziazione (*trading book*) è soggetta alle prescrizioni patrimoniali in materia di rischio di mercato.

341. Per calcolare i coefficienti di ponderazione delle esposizioni in strumenti di capitale non comprese nel *trading book* sono disponibili due metodi: un metodo basato sul mercato e un metodo PD/LGD. Le autorità nazionali di vigilanza decideranno quale metodo o metodi debbano essere impiegati dalle banche e in quali circostanze. È prevista una deroga per alcune posizioni particolari (definite nei paragrafi 356-358), che sono assoggettate ai requisiti patrimoniali richiesti in base al metodo standardizzato.

342. Qualora le autorità consentano l'utilizzo di entrambi i metodi, la scelta delle banche dovrà essere ispirata a principi di coerenza e non a considerazioni di arbitraggio regolamentare.

#### *(i) Metodo basato sul mercato*

343. Nell'ambito del metodo basato sul mercato le banche possono calcolare i requisiti patrimoniali minimi per le esposizioni in strumenti di capitale del *banking book* utilizzando uno o entrambi dei seguenti metodi, separati e distinti: il metodo della ponderazione semplice e il metodo dei modelli interni. Il metodo prescelto deve essere coerente con il volume e la complessità del relativo portafoglio e commisurato alla dimensione complessiva e al grado di sofisticatezza dell'istituzione. Le autorità possono prescrivere l'impiego di un determinato metodo in base alla specifica situazione della banca.

#### *Metodo della ponderazione semplice*

344. Nel metodo della ponderazione semplice è applicato un coefficiente di rischio del 300% agli investimenti in azioni quotate e un coefficiente del 400% a tutti gli altri investimenti azionari. Per azione quotata si intende un titolo azionario negoziato in mercati ufficiali.

345. Le posizioni corte a pronti e in strumenti derivati detenute nel *banking book* possono essere portate a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinate alla copertura di specifici investimenti azionari e abbiano una vita residua di almeno un anno. Le altre posizioni corte devono essere trattate alla stregua di posizioni lunghe, applicando il corrispondente coefficiente di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di scadenza si applica la metodologia prevista per i crediti verso imprese.

#### *Metodo dei modelli interni*

346. Per il computo del requisito patrimoniale sulle esposizioni in strumenti di capitale le banche IRB possono impiegare, per scelta autonoma o dietro richiesta della competente autorità di vigilanza, i propri modelli interni di misurazione. In questo caso, esse devono detenere un patrimonio pari alla perdita potenziale sugli investimenti in titoli di capitale ricavata da modelli VaR interni come 99° percentile della distribuzione delle differenze fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso di interesse privo di rischio calcolato su un periodo campionario di lunga durata. Il requisito patrimoniale va incorporato nel coefficiente patrimoniale basato sul rischio attraverso il calcolo di equivalenti attività ponderate.

347. La ponderazione utilizzata per convertire le posizioni azionarie in attività equivalenti va calcolata moltiplicando il coefficiente di capitale ottenuto per 12,5 (ossia, il reciproco dell'attuale requisito patrimoniale minimo dell'8%). I coefficienti calcolati secondo il metodo dei modelli interni non possono essere inferiori a quelli che deriverebbero dal metodo della ponderazione semplice impiegando un peso del 200% per le azioni quotate e del 300% per tutte le altre azioni. Questi coefficienti patrimoniali minimi vanno calcolati separatamente impiegando il metodo della ponderazione semplice e applicati a livello di singola esposizione anziché di intero portafoglio.

348. Una banca può essere autorizzata dalla competente autorità di vigilanza ad applicare differenti metodi basati sul mercato a differenti portafogli ove ciò sia ritenuto appropriato e la banca stessa utilizzi internamente approcci diversi.

349. Alle banche è consentito riconoscere le garanzie personali – ma non quelle reali – acquisite su una posizione in strumenti di capitale nel caso in cui il requisito patrimoniale sia determinato mediante il metodo basato sul mercato.

(ii) *Metodo PD/LGD*

350. I requisiti minimi e il procedimento di calcolo secondo il metodo PD/LGD per le esposizioni in strumenti di capitale (incluse le azioni di società ricomprese nella classe di attività *retail*) sono gli stessi del metodo IRB di base per i crediti verso imprese, fatte salve le seguenti precisazioni<sup>80</sup>:

- la stima interna della PD di una società nei confronti della quale la banca detiene una posizione in strumenti di capitale deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per la stima interna della PD di una società verso cui la banca vanta un credito<sup>81</sup>. Se una banca non ha crediti verso la società partecipata e non dispone di sufficienti informazioni sulla situazione di quest'ultima per poter impiegare nella pratica la definizione applicabile di inadempienza, ma soddisfa gli altri criteri, viene applicato un fattore di correzione pari a 1,5 ai pesi derivati dalla funzione di ponderazione per le imprese, stante la PD determinata dalla banca. Se però le posizioni in strumenti di capitale della banca sono materiali ed è consentito a fini di vigilanza l'impiego di un metodo PD/LGD, ma la banca stessa non ha ancora soddisfatto i corrispondenti requisiti, viene applicato il metodo della ponderazione semplice nell'ambito del metodo basato sul mercato;
- nel determinare le ponderazioni per le esposizioni in strumenti di capitale va posta una LGD pari al 90%;
- ai fini suddetti la ponderazione è soggetta a un aggiustamento in funzione di una scadenza corrispondente a cinque anni, a prescindere dal fatto che la banca utilizzi o meno l'aggiustamento esplicito in altre parti del portafoglio IRB.

351. Nel quadro del metodo PD/LGD si applicano le ponderazioni minime di rischio stabilite ai paragrafi 352-353. Qualora la somma delle UL e delle EL collegate con l'esposizione in strumenti di capitale determini una dotazione patrimoniale inferiore a quella derivante dall'applicazione di una delle ponderazioni minime, andranno impiegate queste ultime. In altri termini, le ponderazioni minime di rischio devono essere applicate nel caso in

---

<sup>80</sup> Stante l'ipotesi di LGD al 90%, non esiste un metodo avanzato per le esposizioni in strumenti di capitale.

<sup>81</sup> In pratica, nel caso in cui una banca vanti nei confronti della stessa controparte sia un'esposizione azionaria sia un credito, un'insolvenza su quest'ultimo innescherebbe a fini regolamentari un'insolvenza simultanea anche sull'esposizione azionaria.

cui la somma tra le ponderazioni calcolate in base a quanto disposto nel paragrafo 350 e le EL associate all'esposizione in questione, moltiplicata per 12,5, sia inferiore alle ponderazioni minime applicabili.

352. Una ponderazione minima del 100% si applica ai seguenti tipi di esposizioni in strumenti di capitale fintantoché il portafoglio è gestito nel modo di seguito descritto:

- azioni quotate, se l'investimento si iscrive in una relazione di lungo periodo con il cliente, se non si prevede di realizzare a breve termine eventuali plusvalenze di capitale e se non sono attese plusvalenze a lungo termine (superiori al trend di mercato). In quasi tutti i casi si può presumere che l'istituzione intrattenga relazioni creditizie e/o rapporti bancari di altro tipo con la società partecipata, e che sia quindi prontamente disponibile la stima della sua probabilità di inadempienza. Dato l'orizzonte di lungo periodo di questi investimenti, merita attenta considerazione la specificazione di un appropriato periodo di detenzione. In generale, è da prevedere che la banca mantenga in portafoglio i suoi investimenti azionari per lungo tempo (almeno cinque anni);
- azioni non quotate, se il reddito sull'investimento si basa su flussi monetari regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale e se non si prevede di conseguire plusvalenze future (superiori al trend di mercato), né di realizzare eventuali plusvalenze esistenti.

353. Per tutte le altre posizioni azionarie, comprese le posizioni corte nette (così come definite al paragrafo 345), i requisiti patrimoniali calcolati secondo il metodo PD/LGD non possono essere inferiori ai requisiti patrimoniali che deriverebbero dal metodo della ponderazione semplice applicando un coefficiente di rischio del 200% per le azioni quotate e del 300% per tutte le altre azioni.

354. Il coefficiente di ponderazione massimo per le esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo PD/LGD è del 1 250%. Tale coefficiente può essere applicato qualora la somma tra le ponderazioni di rischio calcolate secondo quanto stabilito al paragrafo 350 e le EL associate con l'esposizione in strumenti di capitale, moltiplicata per 12,5, ecceda la ponderazione del 1 250%. In alternativa, le banche possono portare in detrazione – per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare – l'intero ammontare dell'esposizione in parola, nel presupposto che essa coincida con l'ammontare di EL.

355. La copertura di esposizioni in strumenti di capitale nel metodo PD/LGD è soggetta – al pari dei crediti verso imprese – a una LGD del 90% sull'esposizione nei confronti del fornitore della copertura. A tal fine, si presume che le posizioni in strumenti di capitale abbiano una scadenza quinquennale.

*(iii) Deroghe al metodo basato sul mercato e al metodo PD/LGD*

356. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, gli investimenti in titoli di società le cui obbligazioni debitorie sono idonee a ricevere un coefficiente di ponderazione pari a zero nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (compresi gli enti di emanazione statale cui è applicabile un coefficiente zero) possono essere esclusi dai metodi IRB per le esposizioni in titoli di capitale. Qualora un'autorità opti per l'esclusione, questa si applica alla totalità delle banche.

357. Al fine di promuovere determinati settori economici, le autorità possono escludere dai requisiti patrimoniali IRB gli investimenti in titoli di capitale effettuati nel quadro di programmi regolamentati per legge che prevedono significative sovvenzioni a favore della banca in ordine a tali investimenti e comportano una qualche forma di supervisione pubblica, oltre ad alcune restrizioni sugli investimenti stessi. Sono esempi di restrizioni i limiti posti alla

dimensione e alla tipologia dell'impresa in cui la banca investe, l'ammontare massimo della partecipazione, l'ubicazione geografica e altri fattori pertinenti che riducono il rischio potenziale dell'investimento per la banca. Gli investimenti azionari effettuati nell'ambito dei suddetti programmi possono essere esclusi dai metodi IRB fino a un massimo del 10% della somma del patrimonio di base e supplementare.

358. Le autorità possono anche escludere dal trattamento IRB le esposizioni in strumenti di capitale sulla base della loro rilevanza. Sono considerate rilevanti tutte le esposizioni, eccettuati gli investimenti nel quadro di programmi legislativi menzionati al paragrafo precedente, il cui valore aggregato supera nella media dell'anno precedente il 10% della somma del patrimonio di base e supplementare. Tale soglia è ridotta al 5% se il portafoglio azionario è formato da meno di 10 singole partecipazioni. Le autorità nazionali di vigilanza possono adottare soglie di rilevanza inferiori.

## 2. Componenti di rischio

359. In generale, la misura dell'esposizione in strumenti di capitale su cui è basato il requisito patrimoniale è il valore iscritto in bilancio che, a seconda delle prassi contabili e regolamentari nazionali, può comprendere o meno le plusvalenze non realizzate. Così, ad esempio:

- per gli investimenti contabilizzati al valore equo (*fair value*), se le variazioni di valore incidono direttamente sul risultato economico e sul patrimonio di vigilanza, l'esposizione è pari al *fair value* iscritto a bilancio;
- per gli investimenti contabilizzati al valore equo, se le variazioni di valore non incidono direttamente sul risultato economico bensì su una componente distinta del patrimonio corretta per l'imposta, l'esposizione è pari al *fair value* iscritto a bilancio;
- per gli investimenti contabilizzati al costo storico o al minore fra questo e il valore di mercato, l'esposizione è pari al costo storico o al valore di mercato iscritto in bilancio<sup>82</sup>.

360. Gli investimenti in fondi contenenti azioni e strumenti di altro tipo possono essere trattati – in maniera uniforme – sia come investimenti singoli sulla base della componente prevalente sia, ove possibile, come investimenti distinti e separati nelle varie componenti del fondo (cosiddetto approccio *look-through*).

361. Qualora del fondo si conosca solo il mandato di investimento, il fondo stesso può comunque essere trattato come investimento singolo. A tale scopo, si presume che il fondo investa dapprima – a concorrenza del massimale fissato nel mandato – nelle classi di attività cui corrisponde il requisito patrimoniale più elevato, per poi continuare a effettuare investimenti in ordine decrescente fino al raggiungimento del livello massimo di investimento complessivo. Lo stesso metodo può essere parimenti adottato per l'approccio *look-through*, ma unicamente nel caso in cui la banca abbia valutato tutte le componenti potenziali di un tale fondo.

---

<sup>82</sup> Ciò non influisce sul riconoscimento nel patrimonio supplementare di una quota delle plusvalenze non realizzate, attualmente previsto dall'Accordo del 1988.

## F. Regole per i crediti commerciali acquistati

362. La Sezione F presenta il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle UL per i crediti commerciali acquistati (*purchased receivable*). Per questa classe di attività sono previsti coefficienti patrimoniali IRB per il rischio di inadempienza e per il rischio di diluizione. Il calcolo delle attività ponderate per queste due categorie di rischio viene trattato rispettivamente nelle Sezioni III.F.1 e III.F.2. La metodologia per calcolare le perdite attese e determinare la differenza tra queste e gli accantonamenti è descritta nella Sezione III.G.

### 1. Ponderazione per il rischio di inadempienza

363. Per i crediti commerciali appartenenti inequivocabilmente a una data classe di attività, la ponderazione IRB per il rischio di inadempienza è basata sulla funzione di ponderazione applicabile a tale classe, purché siano soddisfatti i criteri prescritti per quella particolare funzione. Ad esempio, qualora la banca non sia in grado di rispettare i criteri stabiliti per i crediti rotativi al dettaglio qualificati (cfr. paragrafo 234), essa dovrebbe impiegare la funzione di ponderazione prevista per le altre esposizioni al dettaglio. Per i portafogli ibridi contenenti diversi tipi di esposizioni, se la banca acquirente non è in grado di disaggregare le esposizioni per tipologia, si applica la funzione di ponderazione che genera il requisito patrimoniale più elevato per le tipologie di esposizione presenti nel *pool*.

#### (i) Crediti commerciali al dettaglio

364. Per i crediti commerciali al dettaglio acquistati le banche devono soddisfare i criteri di quantificazione del rischio previsti per le esposizioni verso clientela al dettaglio, ma possono utilizzare dati di riferimento interni ed esterni per stimare PD ed LGD. Le stime di PD ed LGD (ovvero EL) devono essere calcolate sull'esposizione in sé, ossia prescindendo da eventuali garanzie personali o altre forme di supporto da parte del cedente o di terzi.

#### (ii) Crediti commerciali verso imprese

365. Per i crediti commerciali verso imprese è previsto che la banca acquirente applichi gli attuali criteri IRB di quantificazione del rischio secondo il procedimento *bottom-up*. Tuttavia, nel caso in cui i crediti di questo tipo soddisfino i requisiti di idoneità, e subordinatamente al consenso dell'autorità di vigilanza, nel calcolare le ponderazioni IRB per il rischio di inadempienza una banca può impiegare il seguente procedimento *top-down*:

- la banca acquirente stima le EL annue per il rischio di inadempienza del *pool*, espresse in percentuale dell'ammontare dell'esposizione (ossia, l'ammontare complessivo di EAD della banca relativamente a tutti gli obbligati compresi nel *pool*). La stima di EL deve essere calcolata sull'esposizione in sé, ossia prescindendo da eventuali garanzie personali o altre forme di supporto del cedente o di parti terze. Il trattamento delle garanzie personali e delle altre forme di supporto a copertura del rischio di inadempienza (e/o del rischio di diluizione) sarà trattato a parte;
- data la suddetta stima di EL, la ponderazione per il rischio di inadempienza è determinata mediante la funzione di ponderazione per i crediti verso imprese<sup>83</sup>. Come descritto di seguito, il calcolo esatto dei coefficienti di ponderazione per il rischio di inadempienza dipende dalla capacità della banca di scomporre EL in

---

<sup>83</sup> L'aggiustamento dimensionale per le PMI, come definito al paragrafo 273, sarà la media ponderata per la singola esposizione del *pool* di crediti commerciali acquistati. Esso non si applica nel caso in cui la banca non disponga delle informazioni in base alle quali calcolare la dimensione media del *pool*.

modo affidabile nelle sue componenti PD e LGD. Le banche possono utilizzare dati interni ed esterni per stimare PD e LGD. Tuttavia, il metodo avanzato non potrà essere impiegato dalle banche che ricorrono al metodo di base per i crediti verso imprese.

#### *Trattamento IRB di base*

366. Se la banca acquirente non è in grado di disaggregare in modo affidabile EL nelle sue componenti PD ed LGD, il coefficiente di rischio è determinato mediante la funzione di ponderazione per le imprese, con le seguenti specificazioni: se la banca può dimostrare che le esposizioni sono rappresentate esclusivamente da crediti non subordinati verso imprese, può essere impiegata una LGD del 45%. PD sarà calcolata dividendo EL per questo valore di LGD. EAD sarà calcolata come l'ammontare in essere meno il requisito patrimoniale per il rischio di diluizione al lordo del fattore di CRM ( $K_{Dilution}$ ). Negli altri casi, PD è la stima di EL calcolata dalla banca, LGD è pari al 100% ed EAD è l'ammontare in essere al netto del fattore  $K_{Dilution}$ . L'EAD per una linea rotativa per crediti commerciali è pari all'ammontare corrente dei crediti acquistati, più il 75% dei margini non utilizzati, meno  $K_{Dilution}$ . Se la banca acquirente è in grado di stimare in maniera affidabile PD, il coefficiente di rischio è determinato mediante la funzione di ponderazione per le imprese in base alle specificazioni previste per LGD, M e trattamento delle garanzie personali nell'ambito del metodo di base, come stabilito ai paragrafi 287-296, 299, 300-305 e 318.

#### *Trattamento IRB avanzato*

367. Se la banca acquirente è in grado di stimare in modo affidabile i tassi medi di LGD ponderati per il numero di inadempienze (come definiti nel paragrafo 468) o la PD media per l'intero *pool*, allora potrà ricavare l'altro parametro sulla base di una stima del tasso atteso di perdita di lungo periodo. La banca può utilizzare (i) una stima appropriata di PD per ricavare il tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per il numero di inadempienze o (ii) un tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per il numero di inadempienze per ottenere la PD appropriata. In entrambi i casi, è importante rammentare che la LGD utilizzata per il calcolo dei coefficienti IRB per i crediti commerciali acquistati non può essere inferiore al tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per il numero di inadempienze e deve essere coerente con quanto postulato al paragrafo 468. Il coefficiente di rischio per i crediti commerciali acquistati verrà determinato impiegando le stime di PD ed LGD effettuate dalla banca come input nella funzione di ponderazione per i crediti verso imprese. Analogamente al metodo IRB di base, EAD è pari all'ammontare in essere meno  $K_{Dilution}$ . L'EAD per una linea rotativa per crediti commerciali è pari all'ammontare corrente dei crediti acquistati, più il 75% dei margini non utilizzati, meno  $K_{Dilution}$  (pertanto, alle banche che impiegano il metodo IRB avanzato non è permesso impiegare proprie stime interne di EAD per la parte non utilizzata delle linee per crediti commerciali).

368. Per gli importi utilizzati, M è pari alla scadenza effettiva media del *pool* ponderata per l'esposizione (così come definita nei paragrafi 320-324). Il medesimo valore di M verrà altresì impiegato per il margine non utilizzato su una linea non revocabile, a condizione che questa preveda valide clausole accessorie (*covenant*), condizioni automatiche di rimborso anticipato o altre formule che tutelano la banca acquirente da un significativo deterioramento della qualità dei crediti futuri che essa è tenuta ad acquistare nel periodo di validità della linea. In assenza di tali protezioni, per il margine non utilizzato M è calcolata come somma (i) della scadenza del potenziale *receivable* con durata più lunga nel quadro dell'accordo di cessione e (ii) della scadenza residua della linea.

## **2. Ponderazione per il rischio di diluizione**

369. Il rischio di “diluizione” rappresenta la possibilità che le somme che il debitore deve ricevere dall’obbligato si riducano per effetto di crediti pecuniari e di altro tipo concessi a quest’ultimo<sup>84</sup>. Per i crediti commerciali verso imprese e clientela al dettaglio, a meno che la banca non possa dimostrare alla competente autorità di vigilanza che il rischio di diluizione è irrilevante, il trattamento per tale fattispecie di rischio deve essere il seguente: a livello sia dell’intero *pool* (procedimento *top-down*) sia dei singoli crediti che lo compongono (procedimento *bottom-up*), la banca acquirente stimerà EL annue per il rischio di diluizione espresse in percentuale dell’ammontare dei crediti. Le banche possono utilizzare dati esterni ed interni per stimare EL. Come nel caso del rischio di inadempienza, la stima deve essere calcolata in sé, ossia presumendo che non vi sia alcun diritto di rivalsa o altre forme di garanzia personale del cedente o di parti terze. Ai fini del calcolo dei coefficienti per il rischio di diluizione si utilizza la funzione di ponderazione per i crediti verso imprese, con i seguenti parametri: PD è fissata al livello stimato di EL e LGD è posta al 100%. Nel determinare il requisito patrimoniale per il rischio di diluizione va inoltre applicato l’appropriato trattamento per la scadenza. Se una banca è in grado di dimostrare che il rischio di diluizione è monitorato e gestito in modo tale da essere superato nell’arco di un anno, l’autorità di vigilanza potrà consentire alla banca di applicare una scadenza di un anno.

370. Questo procedimento viene applicato indipendentemente dal tipo di esposizione (verso imprese o clientela al dettaglio) e dal metodo impiegato per calcolare le ponderazioni del rischio di inadempienza (IRB standard oppure, per i crediti commerciali verso imprese, il procedimento *top-down* dianzi descritto).

## **3. Trattamento degli sconti sul prezzo di acquisto dei crediti commerciali**

371. In molti casi il prezzo di acquisto dei crediti commerciali risulta dall’applicazione di uno sconto (da non confondersi con il concetto di sconto definito ai paragrafi 308 e 334), che fornisce una protezione sulla tranche subordinata (*first loss*) contro perdite da inadempienza e/o da diluizione (cfr. paragrafo 629). Nella misura in cui una quota di questo sconto sarà rimborsata al venditore, essa può ricevere il trattamento riservato alla protezione sulla tranche subordinata nello schema IRB per la cartolarizzazione. Gli sconti non rimborsabili sul prezzo di acquisto dei crediti non incidono né sul calcolo degli accantonamenti a fronte di perdite attese di cui alla Sezione III.G, né su quello delle attività ponderate per il rischio.

372. Nel caso in cui le garanzie reali o le garanzie personali parziali ottenute sui crediti commerciali (nel resto di questo paragrafo definite *tout court* “garanzie”) forniscano una protezione sulla tranche subordinata e coprano le perdite da inadempienza e/o da diluizione, anch’esse possono essere trattate alla stregua di una protezione sulla tranche subordinata nell’ambito dello schema IRB per la cartolarizzazione (cfr. paragrafo 629). Nel caso in cui la stessa garanzia copra i rischi sia di inadempienza sia di diluizione, le banche che utilizzano la formula regolamentare SF e sono in grado di calcolare una LGD ponderata per l’esposizione devono effettuare tale calcolo seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 634.

---

<sup>84</sup> Fra tali partite figurano, a titolo esemplificativo, le compensazioni o gli abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, eventuali crediti dell’obbligato nei confronti del debitore e sconti promozionali o di altro tipo offerti da quest’ultimo (ad esempio, un abbuono concesso a fronte di pagamenti per contanti entro 30 giorni).

#### **4. Riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito**

373. Di norma, le forme di CRM sono riconosciute in analogia con quanto descritto ai paragrafi 300-307<sup>85</sup>. In particolare, una garanzia personale prestata dal cedente o da un terzo sarà trattata secondo le attuali regole IRB per le garanzie personali, a prescindere dal fatto che la garanzia stessa copra o meno il rischio di inadempienza, di diluizione o entrambi.

- Se la garanzia copre sia il rischio di inadempienza sia il rischio di diluizione, in luogo della ponderazione totale prevista per l'intero *pool* a fronte di entrambi tali rischi, la banca applicherà la ponderazione relativa all'esposizione verso il garante.
- Se la garanzia copre solo il rischio di inadempienza oppure il rischio di diluizione, in luogo della ponderazione per la corrispondente componente di rischio del *pool* (inadempienza o diluizione), la banca applicherà la ponderazione relativa all'esposizione verso il garante, cui andrà aggiunto il requisito patrimoniale per l'altra componente di rischio.
- Se la garanzia copre soltanto una quota del rischio di inadempienza e/o di diluizione, la restante quota non coperta sarà trattata secondo le attuali regole in materia di CRM per le coperture proporzionali o per tranches (ossia, le ponderazioni delle componenti di rischio non coperte dalla garanzia verranno sommate alle ponderazioni delle componenti coperte).

373(i). Se è stata acquistata protezione a fronte del rischio di diluizione, e sono soddisfatte le condizioni stabilite ai paragrafi 307 (i)-307 (ii), è possibile ricorrere allo schema della doppia inadempienza (*double default*) per calcolare l'importo delle attività ponderate per il rischio di diluizione. In tal caso, si applicano i paragrafi 284 (i)-284 (iii), ponendo la  $PD_o$  pari alle EL stimate, la  $LGD_g$  pari a 100% e determinando la scadenza effettiva conformemente al paragrafo 369.

#### **G. Trattamento delle perdite attese e riconoscimento degli accantonamenti**

374. La Sezione III.G esamina il modo in cui la differenza positiva o negativa tra gli accantonamenti (ad esempio, accantonamenti specifici, generici a livello di portafoglio – come quelli a fronte del rischio paese – e generici) e le perdite attese può essere inclusa nel patrimonio di vigilanza, conformemente a quanto descritto nel paragrafo 43.

##### **1. Calcolo delle perdite attese**

375. Per ottenere l'importo complessivo delle perdite attese EL, una banca deve sommare l'ammontare delle singole EL (definito come prodotto tra EL ed EAD) associate con le sue esposizioni, escludendo le EL relative a esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo PD/LGD (a tali crediti si applicano i paragrafi 376 e 386) e a esposizioni derivanti da cartolarizzazioni (il cui trattamento è descritto al paragrafo 563).

(i) *Perdite attese per le esposizioni diverse da SL soggette ai criteri regolamentari di classificazione*

376. Le banche devono calcolare EL come  $PD \times LGD$  per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche e clientela al dettaglio non in stato di inadempienza che non siano

---

<sup>85</sup> A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, al fine di determinare i requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione le banche possono riconoscere i garanti assegnatari di un rating interno e con PD inferiore ad A– nell'ambito del metodo IRB di base.

trattate alla stregua di esposizioni oggetto di copertura nel quadro del trattamento della doppia inadempienza. Ove questi debitori siano in stato di inadempienza, le banche devono utilizzare le migliori approssimazioni delle perdite attese stimate in base alla definizione del paragrafo 471, mentre le banche che impiegano il metodo di base devono utilizzare la misura regolamentare di LGD. Per le esposizioni SL soggette ai criteri regolamentari di classificazione, EL si calcola secondo quanto descritto ai paragrafi 377-378. Per le esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD, EL è pari al prodotto tra PD e LGD, fatta salva l'eventuale applicazione dei paragrafi 351-354. Le esposizioni derivanti da cartolarizzazione non rientrano nel calcolo di EL (cfr. paragrafo 563). Per tutte le altre esposizioni, comprese quelle oggetto di copertura nell'ambito del trattamento della doppia inadempienza, EL è pari a 0.

*(ii) Perdite attese per esposizioni SL soggette ai criteri regolamentari di classificazione*

377. Per le esposizioni SL soggette ai criteri regolamentari di classificazione, l'ammontare di EL è determinato dal prodotto tra l'8% delle attività ponderate per il rischio ricavate applicando le apposite ponderazioni, come specificato in seguito, ed EAD.

*Categorie regolamentari e ponderazioni di rischio a fronte di EL per altre esposizioni SL*

378. Le ponderazioni di rischio per le esposizioni SL, esclusi gli HVCRE, sono le seguenti:

<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>	<b>Inadempiente</b>
5%	10%	35%	100%	625%

Qualora le autorità di vigilanza nazionali consentano discrezionalmente alle banche di assegnare una ponderazione preferenziale a esposizioni SL rientranti nei livelli regolamentari "Forte" e "Buono", come previsto dal paragrafo 277, le corrispondenti ponderazioni di rischio a fronte di EL saranno rispettivamente dello 0 e del 5%.

*Categorie regolamentari e ponderazioni di rischio a fronte di EL per esposizioni HVCRE*

379. Le ponderazioni di rischio per le esposizioni HVCRE sono le seguenti:

<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Soddisfacente</b>	<b>Debole</b>	<b>Inadempiente</b>
5%	5%	35%	100%	625%

Anche nel caso in cui le autorità di vigilanza nazionali consentano discrezionalmente alle banche di assegnare una ponderazione preferenziale alle esposizioni HVCRE rientranti nei livelli regolamentari "Forte" e "Buono", come previsto dal paragrafo 282, le corrispondenti ponderazioni di rischio a fronte di EL resteranno pari al 5% per entrambe le categorie.

## **2. Calcolo degli accantonamenti**

*(i) Esposizioni soggette al metodo IRB*

380. Gli accantonamenti totali ammessi sono definiti come somma di tutti gli accantonamenti (ad esempio, accantonamenti specifici, cancellazioni parziali, accantonamenti generici a livello di portafoglio – come quelli a fronte del rischio paese – e

accantonamenti generici) effettuati a valere sulle esposizioni rientranti nel metodo IRB. Inoltre, possono essere inclusi negli accantonamenti totali ammessi eventuali sconti su crediti in stato di inadempienza. Gli accantonamenti specifici costituiti a fronte di esposizioni in strumenti di capitale e di esposizioni derivanti da cartolarizzazioni non devono essere inclusi fra gli accantonamenti totali ammessi.

*(ii) Quota delle esposizioni soggette al metodo standardizzato per il rischio di credito*

381. Le banche che utilizzano il metodo standardizzato per una quota delle loro esposizioni al rischio di credito, su base sia transitoria (cfr. paragrafi 257-258) sia permanente, devono determinare – laddove tali esposizioni non siano significative (cfr. paragrafo 259) – la quota di accantonamenti generici attribuita al trattamento standardizzato o IRB (cfr. paragrafo 42) in base alle metodologie descritte nei paragrafi 382-383.

382. In linea di massima le banche dovrebbero attribuire gli accantonamenti generici complessivi pro quota, in base alla proporzione di attività ponderate per il rischio di credito soggette al metodo standardizzato o IRB. Tuttavia, nel caso in cui all'interno di un'entità sia utilizzato in via esclusiva uno dei due metodi citati per determinare le attività ponderate per il rischio, gli accantonamenti generici di pertinenza dell'entità che usa il metodo standardizzato possono essere inclusi nel trattamento standardizzato. Analogamente, gli accantonamenti generici delle entità che impiegano il metodo IRB possono essere inclusi negli accantonamenti totali ammessi secondo la definizione di cui al paragrafo 380.

383. A discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, le banche che utilizzano entrambi i sistemi standardizzato e IRB possono ricorrere a propri metodi interni di allocazione degli accantonamenti generici a fini prudenziali nell'ambito del sistema standardizzato o di quello IRB, purché rispettino i requisiti stabiliti allo scopo dall'autorità nazionale di vigilanza e previa autorizzazione di quest'ultima al loro impiego.

### **3. *Trattamento di perdite attese e accantonamenti***

384. Come specificato al paragrafo 43, le banche che utilizzano il metodo IRB devono riportare l'ammontare complessivo degli accantonamenti totali ammessi (secondo la definizione di cui al paragrafo 380) all'ammontare totale di EL calcolato in base al metodo IRB (secondo la definizione di cui al paragrafo 375). Inoltre, nel paragrafo 42 viene descritto il trattamento da riservare alla quota soggetta al metodo standardizzato per il rischio di credito nel caso in cui la banca impieghi entrambi i metodi standardizzato e IRB.

385. Qualora dal calcolo risulti un ammontare di EL inferiore a quello degli accantonamenti, prima di autorizzare l'inclusione della differenza nel patrimonio supplementare le autorità di vigilanza dovranno valutare se le EL rispecchiano pienamente le condizioni del mercato in cui opera la banca. Tale valutazione andrà condotta anche laddove gli accantonamenti specifici superino l'ammontare di EL per i crediti in stato di inadempienza, e ciò prima di destinare la differenza a compensare l'importo delle EL a fronte delle attività non in stato di inadempienza.

386. L'ammontare di EL per le esposizioni in strumenti di capitale nell'ambito del metodo PD/LGD viene dedotto per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Gli accantonamenti o le svalutazioni relativi alle esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD non vengono utilizzati nel calcolo degli accantonamenti per EL. Il trattamento delle EL e degli accantonamenti a fronte di esposizioni derivanti da cartolarizzazione è descritto al paragrafo 563.

## H. Requisiti minimi per il metodo IRB

387. La Sezione III.H presenta i requisiti minimi per la prima adozione e per l'impiego del metodo IRB su base continuativa. Essi sono suddivisi in 12 sezioni distinte concernenti: 1) composizione dei requisiti minimi; 2) conformità con i requisiti minimi; 3) architettura del sistema di rating; 4) funzionamento del sistema di rating; 5) governo societario e controllo; 6) utilizzo dei rating interni; 7) quantificazione del rischio; 8) convalida delle stime interne; 9) stime regolamentari di LGD ed EAD; 10) requisiti per il riconoscimento dei contratti di *leasing*; 11) calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni in strumenti di capitale; 12) requisiti di informativa. Va notato che i requisiti minimi prescindono dalle varie classi di attività, sicché nell'ambito di un dato requisito può essere trattata più di una classe.

### 1. Composizione dei requisiti minimi

388. Per potere essere autorizzata all'impiego del metodo IRB una banca deve dimostrare alla competente autorità di vigilanza di soddisfare sia all'avvio sia su base continuativa determinati requisiti minimi. Molti dei requisiti sono espressi sotto forma di obiettivi che un sistema di rating potenzialmente idoneo deve poter conseguire. L'enfasi è posta sulla capacità della banca di classificare e quantificare il rischio in modo coerente, affidabile e adeguato.

389. I requisiti si fondano sul principio generale secondo cui i sistemi e i processi di rating e di stima del rischio debbono fornire una valutazione corretta delle caratteristiche delle controparti e delle operazioni, un'appropriata differenziazione del rischio e stime quantitative ragionevolmente accurate e omogenee del medesimo. Inoltre, sistemi e processi devono essere coerenti con l'impiego interno delle stime. Il Comitato riconosce che le disparità in termini di mercati, metodologie di rating, prodotti bancari e prassi impongono a banche e autorità di vigilanza l'adeguamento delle proprie procedure operative. Non è intenzione del Comitato prescrivere la forma o i dettagli operativi dei sistemi di gestione del rischio delle banche. Ciascuna autorità di vigilanza elaborerà dettagliate procedure di verifica per assicurare che i sistemi e i controlli interni delle banche siano idonei a fungere da base per il metodo IRB.

390. Se non precisato altrimenti, i requisiti minimi esposti nel presente documento si applicano a tutte le classi di attività. I criteri stabiliti per la classificazione delle esposizioni nei vari *gradi* di merito (e la connessa supervisione, convalida, ecc.) si applicano parimenti alla classificazione dei crediti al dettaglio in *pool* di esposizioni omogenee, salvo quanto diversamente stabilito.

391. Se non precisato altrimenti, i requisiti minimi enunciati nel presente documento si applicano sia al metodo di base che al metodo avanzato. In generale, tutte le banche IRB devono produrre proprie stime di PD<sup>86</sup> e conformarsi ai requisiti generali fissati per la struttura e il funzionamento del sistema di rating, i controlli interni e il governo societario, nonché ai requisiti prescritti per la stima e la convalida delle misure di PD. Le banche che intendono impiegare proprie stime di LGD ed EAD devono inoltre soddisfare i requisiti minimi aggiuntivi per questi fattori di rischio, descritti nei paragrafi 468-489.

---

<sup>86</sup> Le banche non sono tenute a produrre proprie stime di PD per talune esposizioni in strumenti di capitale o determinati crediti rientranti nelle sottoclassi SL.

## 2. Conformità con i requisiti minimi

392. Per potere essere autorizzata all'impiego del metodo IRB una banca deve dimostrare alla propria autorità di vigilanza di rispettare sia all'avvio sia su base continuativa i requisiti IRB stabiliti nel presente documento. La prassi seguita dalla banca nella gestione complessiva del rischio di credito deve inoltre essere conforme alle più recenti raccomandazioni in materia emanate dal Comitato e dalle autorità nazionali di vigilanza.

393. Vi possono essere circostanze in cui una banca non ottempera a tutti i requisiti minimi. In questi casi, essa deve presentare un piano per il tempestivo ripristino della conformità e chiederne l'approvazione alla competente autorità di vigilanza, oppure dimostrare che tale mancata conformità è irrilevante in ordine ai rischi cui la banca è esposta. Qualora la banca non presenti un piano accettabile, non attui il piano stesso in modo soddisfacente o non dimostri l'irrilevanza della mancata conformità, l'autorità di vigilanza dovrà riconsiderare l'autorizzazione rilasciata all'istituzione a impiegare il metodo IRB. Inoltre, per la durata della mancata ottemperanza l'autorità dovrà valutare l'opportunità di imporre alla banca una dotazione patrimoniale aggiuntiva in termini del secondo pilastro, ovvero di adottare altre misure prudenziali appropriate.

## 3. Concezione del sistema di rating

394. Per "sistema di rating" si intende l'insieme di metodi, processi, controlli, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite.

395. Nell'ambito di ciascuna classe di attività le banche possono utilizzare diversi metodi o sistemi di rating. Ad esempio, una banca può impiegare sistemi *ad hoc* per specifici settori economici o segmenti di mercato, come ad esempio PMI (*middle market*) o grandi imprese. Nel caso in cui la banca decida di impiegare molteplici sistemi, i criteri per l'applicazione di un sistema a un dato debitore devono essere documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio del debitore stesso. Le banche non devono scegliere i sistemi di rating da applicare ai vari debitori con l'intento di minimizzare i requisiti patrimoniali (in altri termini, la scelta del sistema di rating da adottare non deve essere dettata da ragioni opportunistiche, c.d. *cherry-picking*). Esse devono dimostrare che ciascun sistema impiegato ai fini del metodo IRB è conforme sia all'avvio sia su base continuativa ai requisiti minimi.

### (i) Dimensioni del sistema di rating

#### *Parametri per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

396. Un sistema di rating IRB potenzialmente idoneo deve avere due dimensioni separate e distinte: (i) il rischio di inadempienza del debitore; (ii) le caratteristiche specifiche dell'operazione.

397. La prima dimensione deve essere riferita alla solvibilità dello specifico debitore. Le varie esposizioni verso lo stesso affidato devono essere assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Vi sono due eccezioni a questo principio. La prima si ha nel caso del rischio di trasferimento valutario, dove la banca può assegnare le esposizioni a differenti gradi di merito a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera. La seconda interviene quando il trattamento delle garanzie personali associate a un credito può determinare una correzione del grado di merito assegnato alla controparte. In entrambi i casi, distinte esposizioni verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito. La banca deve dettagliare nella propria politica di fido la relazione che intercorre

fra i diversi gradi di merito in ordine al livello di rischio insito in ciascun grado. Il rischio presunto e misurato deve crescere al diminuire della qualità creditizia passando da un grado all'altro. La politica di fido deve definire il livello di rischio di ciascun grado sotto forma di una descrizione sia della probabilità di inadempienza propria dei debitori a esso assegnati, sia dei criteri adottati per individuare quel livello di rischio di credito.

398. La seconda dimensione deve tener conto delle caratteristiche specifiche dell'operazione, come le garanzie, il grado di prelazione, la tipologia di prodotto, ecc. Per le banche che impiegano il metodo IRB di base questo requisito può essere soddisfatto con una dimensione complessiva dei rating che rifletta sia il merito creditizio del debitore sia le specificità dell'operazione. Ad esempio, un rating che rispecchi le EL incorporando la solidità del debitore (PD) e l'entità della perdita (LGD) verrebbe ritenuto idoneo. Parimenti idoneo sarebbe un sistema di rating che rispecchi esclusivamente LGD. Nel caso in cui i rating considerino le EL senza quantificare separatamente LGD, dovrebbero essere impiegate le stime regolamentari di quest'ultima.

399. Nelle banche che impiegano il metodo avanzato, i rating assegnati alle caratteristiche specifiche delle operazioni devono rispecchiare unicamente LGD. Tali rating possono considerare ogni fattore atto a influenzare LGD come, ad esempio, la tipologia della garanzia o del prodotto, il settore economico, la finalità, ecc. Le caratteristiche del debitore possono essere ricomprese fra i criteri di valutazione di LGD nella misura in cui possono contribuire alla stima della stessa. Le banche hanno la facoltà di modificare i fattori che influenzano il grado di merito dell'operazione nei vari segmenti del portafoglio, purché possano dimostrare alla competente autorità di vigilanza che ciò migliora la significatività e la precisione delle loro stime interne.

400. Le banche che impiegano i criteri regolamentari di classificazione per la sottoclasse SL sono esentate dal requisito bidimensionale sopra descritto. Data l'interdipendenza presente in questa sottoclasse fra le caratteristiche del debitore e quelle dell'operazione, le banche possono soddisfare i relativi requisiti mediante una singola dimensione di rating che rispecchi le EL, incorporando sia il merito creditizio del debitore (PD) sia l'entità della perdita (LGD). Questa esenzione non si applica alle banche che impiegano il metodo generale per le imprese, di base o avanzato, per la sottoclasse SL.

#### *Parametri per le esposizioni al dettaglio*

401. I sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio devono essere orientati al rischio specifico del debitore e dell'operazione, cogliendo le caratteristiche rilevanti di entrambi. Le banche devono assegnare a un particolare *pool* ogni esposizione che rientri nella definizione di "al dettaglio" ai fini del metodo IRB. Esse sono tenute a dimostrare che questo processo consente un'appropriata differenziazione del rischio, una sufficiente omogeneità di raggruppamento delle esposizioni, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di *pool*.

402. Per ciascun *pool* di esposizioni le banche devono stimare PD, LGD ed EAD. È possibile che più di un *pool* presenti identiche stime di tali parametri. Nell'attribuire le esposizioni a un dato *pool* le banche dovrebbero quantomeno considerare i seguenti fattori di rischio:

- le caratteristiche di rischio del debitore (ad esempio, la tipologia o informazioni demografiche quali l'età, la professione, ecc.);
- le caratteristiche di rischio dell'operazione, come il tipo di prodotto e/o di garanzia (ad esempio, l'indice di copertura delle garanzie reali LTV, l'anzianità del credito, le garanzie personali, il livello di prelazione – primo o secondo grado –, ecc.). Le

banche devono considerare espressamente le eventuali clausole di garanzia incrociata (*cross-collateral*);

- il grado di mora dell'esposizione; le banche sono tenute a distinguere i crediti in stato di mora da quelli non ancora scaduti.

(ii) *Struttura dei rating*

*Parametri per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

403. Una banca deve mostrare una congrua distribuzione delle esposizioni fra i vari gradi di merito, senza eccessive concentrazioni a livello sia di debitori sia di operazioni.

404. Per soddisfare questo requisito la banca deve prevedere come minimo sette gradi di merito per i debitori non inadempienti e uno per quelli inadempienti. Le banche con un'attività di credito incentrata su particolari segmenti di mercato possono soddisfare il requisito con il numero minimo di gradi di merito; le autorità di vigilanza possono richiedere alle banche che prestano a debitori con diverso merito di credito di prevedere un numero maggiore di gradi.

405. Per "grado di merito del debitore" si intende una valutazione del rischio di controparte del debitore effettuata in base a un insieme ben definito di criteri, dai quali è derivata la stima di PD. La definizione del grado deve comprendere sia una descrizione del profilo di rischio di inadempienza tipico dei debitori assegnati al grado stesso, sia i criteri assunti per individuare quel profilo di rischio. Inoltre, i modificatori "+" o "-" di gradi designati con codici alfanumerici sono riconosciuti come gradi distinti soltanto se la banca ha elaborato una specificazione esauriente dei metodi e dei criteri applicati per la loro attribuzione e se quantifica separatamente la PD per tali gradi modificati.

406. Le banche con portafogli crediti concentrati in un particolare segmento di mercato o classe di rischio di inadempienza devono prevedere un numero sufficiente di gradi di merito all'interno della classe al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione per singolo grado o per più gradi deve essere giustificata da evidenze empiriche comprovanti che tali gradi coprono una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempienza di tutti i debitori assegnati a quei gradi rientra in tale fascia.

407. Non è fissato un numero specifico di gradi di merito dell'operazione per le banche che impiegano il metodo avanzato per stimare LGD. Una banca deve tuttavia prevederne un numero sufficiente a evitare che rientrino in un unico grado esposizioni con LGD molto diverse. I criteri adottati per definire i gradi devono essere motivati da evidenze empiriche.

408. Le banche che impiegano i criteri regolamentari di classificazione per le categorie di attività SL devono prevedere almeno quattro gradi di merito per i debitori non inadempienti e uno per quelli inadempienti. I requisiti per le esposizioni SL cui possono applicarsi i metodi di base e avanzato per i crediti verso imprese sono gli stessi previsti per questi ultimi.

*Parametri per le esposizioni al dettaglio*

409. Per ciascun *pool* individuato la banca deve essere in grado di fornire misure quantitative dei parametri di rischio (PD, LGD ed EAD). Il livello di differenziazione ai fini IRB deve assicurare che il numero di esposizioni presenti in un dato *pool* sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e convalida dei suddetti parametri. Deve essere prevista un'appropriata distribuzione dei debitori e delle esposizioni fra i vari *pool*, in modo da evitare un'indebita concentrazione delle esposizioni complessive al dettaglio a livello di singolo *pool*.

(iii) *Criteri di rating*

410. Una banca deve prevedere specifiche definizioni dei rating, nonché processi e criteri per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito nell'ambito del sistema di rating. Le definizioni e i criteri di rating devono essere plausibili e intuitivi, nonché tradursi in una significativa differenziazione del rischio.

- Le descrizioni dei gradi di merito e dei relativi criteri devono essere sufficientemente dettagliate da permettere al personale addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza dovrebbe essere assicurata fra le varie linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. Ove siano previsti criteri e procedure di rating differenti per diversi tipi di debitori od operazioni, la banca dovrà controllare che siano evitate incongruenze, modificando se del caso i criteri stessi al fine di migliorare la coerenza del sistema.
- Le definizioni scritte dei rating devono essere sufficientemente chiare e dettagliate da permettere a terzi – ad esempio ai revisori interni, ai revisori esterni o all'autorità di vigilanza – di comprendere agevolmente l'assegnazione dei rating stessi, di replicarne il procedimento e di valutare l'appropriatezza dei criteri di classificazione.
- I criteri devono inoltre essere coerenti con gli standard interni di fido della banca e con la sua politica per il trattamento delle operazioni o dei debitori problematici.

411. Al fine di assicurare la sistematica analisi dell'insieme dei dati disponibili, le banche devono utilizzare tutte le informazioni rilevanti e significative nell'assegnare i rating ai debitori e alle operazioni. Le informazioni devono essere aggiornate. Quanto più limitate sono le informazioni di cui la banca dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato *pool*. Un rating esterno può essere assunto come parametro primario per la valutazione interna, ma la banca deve assicurarsi di prendere in considerazione le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

*Linee di prodotto SL all'interno della classe "esposizioni verso imprese"*

412. Le banche che impiegano i criteri regolamentari di classificazione per le esposizioni SL devono assegnare queste ultime ai gradi di merito interni basandosi su propri criteri, sistemi e processi, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi prescritti. Le banche devono quindi classificare tali gradi interni nelle cinque categorie regolamentari di rating. Le tabelle 1-4 dell'Allegato 6 forniscono, per ciascuna sottoclasse di esposizioni SL, gli elementi generali di valutazione e le caratteristiche delle esposizioni corrispondenti a ciascuna classe regolamentare. Per ciascun tipo di operazione creditizia è prevista una tabella specifica che descrive gli elementi di valutazione e le caratteristiche.

413. Il Comitato riconosce che i criteri adottati dalle banche per assegnare le esposizioni ai gradi interni di merito possano non coincidere perfettamente con quelli che definiscono le categorie regolamentari. Tuttavia, le banche devono dimostrare che il loro processo di *mapping* si traduce in una distribuzione fra le varie classi in linea con le caratteristiche sostanziali delle rispettive categorie regolamentari. Le banche dovrebbero assicurarsi in particolare che eventuali scostamenti dai propri criteri interni non rendano inefficace il processo di classificazione.

(iv) *Orizzonte temporale per l'assegnazione dei rating*

414. Sebbene l'orizzonte temporale impiegato nella stima di PD sia di un anno (come indicato nel paragrafo 447), è auspicabile che nell'assegnazione dei rating le banche adottino un orizzonte più esteso.

415. Il grado di merito assegnato al debitore deve rappresentare la valutazione da parte della banca della sua capacità e volontà di onorare le obbligazioni contrattuali nonostante l'insorgere di condizioni economiche avverse o di eventi inattesi. Ad esempio, una banca potrebbe basare l'assegnazione dei rating su specifici e appropriati scenari di stress o, in alternativa, tener conto delle caratteristiche del debitore che rispecchiano la sua vulnerabilità a condizioni economiche avverse o a eventi inattesi, senza fare esplicitamente riferimento a uno scenario di stress. Le potenziali condizioni economiche considerate nell'effettuare la valutazione devono essere compatibili con la situazione corrente e con la sua presumibile evoluzione nell'arco di un ciclo congiunturale nella rispettiva branca produttiva e/o area geografica.

416. Data la difficoltà di prevedere gli eventi futuri e il loro impatto sulla situazione finanziaria di un debitore, le banche devono valutare con cautela le informazioni prospettiche. Inoltre, ove siano disponibili dati limitati, esse devono adottare un atteggiamento prudente riguardo alle proprie analisi.

(v) *Impiego dei modelli*

417. I requisiti esposti nella presente sezione si applicano ai modelli statistici e ad altri metodi automatici per l'assegnazione dei rating o per la stima di PD, LGD ed EAD. I modelli di *credit scoring* e altri procedimenti automatici di rating utilizzano generalmente un solo sottoinsieme di informazioni disponibili. Benché essi possano talvolta evitare alcuni degli errori tipici dei sistemi in cui svolge un ruolo importante il giudizio soggettivo, l'impiego meccanico di informazioni limitate è parimenti fonte di errori. I modelli e procedimenti suddetti sono ammissibili come base primaria o parziale per l'assegnazione dei rating e possono concorrere alla stima delle caratteristiche di rischio. Tuttavia, è necessaria un'adeguata valutazione e verifica da parte degli addetti per far sì che vengano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti e rilevanti, comprese quelle che esulano dall'ambito del modello, e che questo sia utilizzato in modo corretto.

- Spetta alla banca dimostrare all'autorità di vigilanza che un modello o un procedimento ha buone capacità previsive e che attraverso il suo impiego non verranno distorti i requisiti patrimoniali. Le variabili immesse nel modello devono formare un insieme ragionevole di indicatori predittivi. Il modello deve fornire risultati mediamente accurati per la gamma delle operazioni o dei debitori verso cui la banca è esposta ed essere esente da distorsioni rilevanti di cui la banca stessa sia a conoscenza.
- La banca deve disporre di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione delle inadempienze o delle perdite che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati utilizzati ai fini dell'attribuzione di un rating approvato.
- La banca deve dimostrare che i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi della popolazione di affidati e di operazioni effettivamente presenti nel suo portafoglio.
- Nel combinare i risultati del modello con la valutazione umana, quest'ultima deve tenere conto di tutte le informazioni pertinenti e rilevanti non considerate nel modello. La banca deve dotarsi di direttive scritte che illustrino il modo in cui devono essere combinati i risultati del modello con la valutazione umana.
- La banca deve disporre di procedure per la revisione umana dei rating assegnati in base al modello. In particolare, tali procedure dovrebbero essere finalizzate all'individuazione e alla riduzione degli errori derivanti da carenze note del modello e contemplare altresì credibili iniziative da intraprendere su base continuativa per migliorarne la qualità.

- La banca deve prevedere un ciclo regolare di convalida del modello che comprenda il monitoraggio della sua performance e stabilità, la verifica delle correlazioni e il raffronto periodico delle risultanze previste dal modello con gli esiti effettivi.

(vi) *Documentazione sulla struttura del sistema di rating*

418. Le banche devono documentare per iscritto l'assetto e i dettagli operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione deve comprovare il rispetto dei requisiti minimi e affrontare aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione degli affidati e delle operazioni, la definizione di ciò che costituisce eccezione, i soggetti aventi la potestà di approvare le deroghe, la frequenza della revisione dei rating e la supervisione del processo di rating da parte del management. Ogni banca deve documentare la logica che sottende alla scelta dei propri criteri interni di rating ed essere in grado di produrre analisi che dimostrino come i criteri stessi e le procedure si traducono in valutazioni che differenziano in modo appropriato il rischio. I criteri e le procedure devono essere riveduti periodicamente per accertarne la piena e sistematica applicabilità al portafoglio in essere e alle condizioni esterne. Inoltre, le banche devono documentare la cronologia delle principali modifiche apportate al processo di rating e tale documentazione deve permettere di individuare i cambiamenti intervenuti in seguito all'ultima revisione effettuata dalle autorità di vigilanza. Deve parimenti essere documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

419. La banca deve documentare le definizioni specifiche di inadempienza e di perdita impiegate internamente e dimostrare la loro coerenza con le definizioni di riferimento di cui ai paragrafi 452-460.

420. Le banche che impiegano modelli statistici nel processo di rating sono tenute a documentarne la metodologia. Tale documentazione deve:

- fornire una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o delle assunzioni matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli obbligati, esposizioni o *pool* di crediti, nonché la/e fonte/i dei dati utilizzata/e per costruire il modello;
- stabilire un rigoroso procedimento statistico (comprendente test basati su campioni diversi rispetto a quelli adoperati per la stima ed effettuati a date successive) per la convalida del modello;
- indicare le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

421. L'impiego di un modello acquisito da un fornitore esterno che vanti una tecnologia brevettata non esime la banca dagli obblighi di documentazione e da ogni altro requisito prescritto per i sistemi interni di rating. Spetta al fornitore e alla banca dimostrare alle autorità di vigilanza l'idoneità del modello.

#### **4. Funzionamento del sistema di rating**

(i) *Ambito di copertura dei rating*

422. Per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche va attribuito un rating a ogni affidato e a ogni garante riconosciuto, e a ciascuna esposizione va associato un apposito rating nel quadro del processo di autorizzazione del credito. Analogamente, ciascuna esposizione al dettaglio deve essere assegnata a un dato *pool* nell'ambito di siffatto processo.

423. Ciascuna entità giuridica distinta verso cui la banca è esposta deve essere valutata separatamente. La banca deve stabilire direttive che siano accettabili da parte della rispettiva autorità e che specifichino il trattamento delle singole entità facenti parte di un gruppo, indicando fra l'altro le circostanze in cui il medesimo rating possa o meno essere assegnato ad alcune o a tutte le entità collegate.

(ii) *Integrità del processo di rating*

*Parametri per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

424. L'attribuzione dei rating e la loro revisione periodica devono essere compiute o approvate da soggetti che non traggono diretti benefici dalla concessione del credito. L'indipendenza del processo di assegnazione del rating può essere realizzata in modi diversi che saranno vagliati attentamente dalle autorità di vigilanza. Tali aspetti operativi devono essere documentati nelle procedure della banca e integrati nelle sue direttive. Le politiche creditizie e le procedure di fido devono promuovere e rafforzare l'autonomia del processo di rating.

425. I rating attribuiti ai debitori e alle operazioni devono essere aggiornati almeno una volta l'anno. Talune esposizioni, in particolare quelle a fronte dei debitori a più alto rischio e i crediti problematici, devono sottostare a verifiche più frequenti. Inoltre, la banca deve riassegnare il rating ogniqualvolta emergano nuove informazioni rilevanti sul debitore o sull'operazione.

426. La banca deve disporre di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni pertinenti e rilevanti sulla situazione finanziaria del debitore e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano LGD ed EAD (come lo stato delle garanzie reali), nonché di procedure per riconsiderare tempestivamente il rating dell'affidato in funzione delle nuove informazioni.

*Parametri per le esposizioni al dettaglio*

427. Una banca deve rivedere almeno una volta l'anno i parametri di perdita e di inadempienza per ogni *pool* di rischio individuato. Essa deve inoltre riesaminare lo status dei singoli debitori all'interno di ciascun *pool* al fine di accertare che le esposizioni continuino a essere assegnate al *pool* appropriato. Questo requisito può essere soddisfatto attraverso l'analisi di un campione rappresentativo di esposizioni contenute nel *pool* in questione.

(iii) *Scostamenti*

428. Per le attribuzioni di rating basate su giudizi soggettivi, le banche devono definire chiaramente le situazioni in cui il personale addetto può discostarsi dalle risultanze del processo di rating indicando in che modo, in quale misura e da chi possono essere decise tali deroghe. Per i rating basati su modelli, la banca deve disporre di direttive e procedure per monitorare i casi in cui il giudizio umano si è discostato dal rating elaborato dal modello, sono state escluse variabili o sono stati modificati gli input. Le direttive devono anche designare i responsabili per l'approvazione degli scostamenti. Le banche devono evidenziare gli scostamenti e seguirne i singoli andamenti.

(iv) *Conservazione dei dati*

429. Una banca deve rilevare e custodire i dati sulle principali caratteristiche dei debitori e delle operazioni allo scopo di fornire un efficace supporto al processo interno di misurazione e gestione del rischio, di poter soddisfare gli altri requisiti contenuti nel presente documento e di predisporre la base per le segnalazioni di vigilanza. Tali dati dovrebbero essere abbastanza dettagliati da permettere una riclassificazione a posteriori di affidati e

operazioni, ad esempio qualora i perfezionamenti apportati al sistema interno di rating rendano possibile una differenziazione più accurata dei portafogli. Inoltre, le banche devono rilevare e conservare i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni, secondo quanto prescritto nel quadro del terzo pilastro del presente Schema.

*Parametri per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

430. Le banche devono conservare evidenza del processo di valutazione degli affidati e dei garanti riconosciuti, che evidenzia fra l'altro il rating a partire dal momento iniziale di assegnazione, la data di assegnazione del rating, la metodologia e i parametri chiave impiegati nella valutazione e la persona o il modello responsabile. Deve essere conservata traccia delle generalità dei debitori e delle operazioni che hanno dato luogo a inadempienze, nonché dei tempi e delle circostanze delle inadempienze stesse. Le banche devono inoltre conservare i dati sulle PD, sui tassi effettivi di inadempienza associati alle varie classi di rating e sui passaggi di classe al fine di verificare retrospettivamente la capacità previsiva del sistema.

431. Le banche che impiegano il metodo IRB avanzato devono altresì acquisire e conservare una serie completa di dati sulle stime di LGD ed EAD associate a ciascuna operazione, i parametri utilizzati per produrre le stime e la persona o il modello responsabile. Le banche devono inoltre rilevare i dati sulle LGD ed EAD stimate ed effettive connesse con ciascuna operazione in stato di inadempienza. Le banche che considerano gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie personali e dei derivati su crediti attraverso aggiustamenti di LGD sono tenute a conservare i dati sulla LGD dell'operazione prima e dopo la valutazione di tali effetti. Devono essere disponibili informazioni sulle perdite e sui recuperi per ciascuna esposizione insoluta, come le somme recuperate, la loro provenienza (garanzie reali, ricavato di liquidazioni, garanzie personali, ecc.), il tempo richiesto e i costi amministrativi sostenuti.

432. Le banche che utilizzano le stime regolamentari nel quadro del metodo di base sono invitate a conservare i dati pertinenti (ossia, quelli sulle perdite e i recuperi per le esposizioni verso imprese e sulle perdite effettive nel caso di utilizzo dei criteri regolamentari di classificazione per le esposizioni SL).

*Parametri per le esposizioni al dettaglio*

433. Le banche devono conservare i dati utilizzati nel processo di assegnazione delle esposizioni ai vari *pool*, tra cui i parametri di rischio debitore/operazione impiegati direttamente o con il ricorso a un modello, nonché i dati sulle inadempienze. Le banche sono inoltre tenute a conservare le informazioni sulle stime di PD, LGD ed EAD associate ai vari *pool* di esposizioni. Per le esposizioni insolute vanno conservati i dati concernenti i *pool* cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempienza e i risultati effettivi in termini di LGD ed EAD.

(v) *Prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale*

434. Una banca IRB deve disporre di efficaci processi per le prove di stress impiegate al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale. Tali prove devono individuare gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni creditizie di una banca e valutare la capacità della stessa di far fronte a simili circostanze. Esempi di scenari da poter utilizzare sono: (i) le fasi recessive a livello di economia o di settore; (ii) gli eventi legati al rischio di mercato; (iii) l'andamento delle condizioni di liquidità.

435. Oltre ai test di carattere generale sopra descritti, la banca deve eseguire una prova di stress mirata al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui requisiti patrimoniali prudenziali IRB. Il test, scelto dalla banca ma soggetto a revisione dell'autorità di vigilanza, dovrebbe essere significativo e ragionevolmente conservativo. Le singole banche possono elaborare metodi diversi per soddisfare questo requisito a seconda delle circostanze in cui si trovano a operare. A tale riguardo l'intendimento non è quello di richiedere alle banche di adottare scenari *worst-case*. La prova di stress dovrebbe tuttavia considerare almeno l'effetto di una moderata recessione. Ad esempio, potrebbero essere ipotizzati due trimestri consecutivi di crescita zero per stimare gli effetti sui valori interni di PD, LGD ed EAD, tenendo conto – su una base conservativa – della diversificazione internazionale della banca.

435(i) Le banche che ricorrono allo schema della doppia inadempienza devono contemplare all'interno delle prove di stress condotte l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, e in particolare l'ipotesi che un siffatto deterioramento, provocando una variazione del loro rating, li renda inammissibili ai fini del trattamento della doppia inadempienza. Le banche dovrebbero altresì valutare l'impatto dell'inadempienza del solo debitore garantito o, alternativamente, del solo fornitore di protezione, e il corrispondente aumento del rischio e dei requisiti patrimoniali che ne conseguirebbe.

436. Indipendentemente dal metodo impiegato, la banca deve considerare i seguenti tipi di informazione. Primo, i dati interni dovrebbero consentire di stimare i passaggi di classe di rating per almeno una parte delle esposizioni. Secondo, le banche dovrebbero valutare l'effetto risultante da un lieve deterioramento delle condizioni esterne sui rating e fornire informazioni sulle presumibili conseguenze degli eventi critici di maggior portata. Terzo, le banche dovrebbero esaminare l'effetto di cambiamenti nei rating esterni. In tal caso, la banca dovrebbe determinare una corrispondenza di massima fra le proprie classificazioni e le classi di rating.

437. Le autorità nazionali di vigilanza potranno impartire raccomandazioni alle banche rientranti nella loro competenza sul modo in cui i test devono essere condotti, tenendo conto delle condizioni presenti nella propria giurisdizione. I risultati delle prove di stress possono non evidenziare alcuna differenza nel patrimonio calcolato in base alle regole IRB descritte in questa sezione dello Schema qualora la banca già impieghi tale metodo ai fini dei rating interni. Le banche operanti in diversi comparti non sono tenute a verificare le suddette condizioni per tutti i mercati, ma dovrebbero sottoporre a prove di stress i portafogli contenenti la stragrande maggioranza delle proprie esposizioni complessive.

## **5. Governo societario e controllo**

### *(i) Governo societario*

438. Tutti gli aspetti sostanziali dei processi di rating e di stima devono essere approvati dal consiglio di amministrazione – o da un suo comitato esecutivo – e dall'alta direzione della banca<sup>87</sup>. Questi organi devono avere una nozione generale del sistema di rating e una

---

<sup>87</sup> Questo requisito si riferisce a una struttura direzionale costituita dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione. Il Comitato è consapevole del fatto che sussistono importanti differenze normative e regolamentari fra i vari paesi quanto alle funzioni del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione. In alcuni paesi il consiglio ha come funzione principale, se non esclusiva, la supervisione dell'organo esecutivo (alta direzione, direzione generale) al fine di assicurare che quest'ultimo assolva i propri compiti; in tal caso, il consiglio non svolge funzioni esecutive. In altri paesi, per contro, esso ha competenze più ampie, in quanto fissa le linee generali di gestione della banca. A causa di tali differenze, le nozioni di consiglio di amministrazione e di alta

conoscenza particolareggiata della connessa reportistica direzionale. L'alta direzione della banca deve informare il consiglio di amministrazione, o il suo comitato esecutivo, sui cambiamenti sostanziali e sulle deroghe alle prassi consolidate che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento del sistema di rating.

439. L'alta direzione deve altresì avere una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento del sistema, e approvare eventuali divergenze fra la procedura stabilita e le prassi effettive. Essa deve inoltre assicurarsi su base continuativa che il sistema operi in modo appropriato. La direzione e gli addetti alla funzione di controllo dei fidi devono incontrarsi regolarmente per discutere la performance del processo di valutazione, le aree suscettibili di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni decise per rimediare alle carenze individuate.

440. I rating interni devono essere parte integrante del flusso informativo indirizzato ai suddetti organi. Questo deve contemplare i profili di rischio per gradi di merito, i passaggi fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto fra i tassi di inadempienza effettivi (nonché LGD ed EAD per le banche che applicano i metodi avanzati) e le previsioni. La frequenza del flusso informativo può variare a seconda della rilevanza e della tipologia delle informazioni, nonché del livello del destinatario.

*(ii) Controllo del rischio di credito*

441. Le banche devono disporre di unità indipendenti di controllo del rischio di credito, cui spetta la responsabilità per la definizione o la scelta, l'attuazione e la performance dei sistemi di rating interni. Tali unità devono essere funzionalmente autonome dal personale a vario titolo responsabile della concessione dei fidi. Le loro competenze devono comprendere:

- la verifica e il monitoraggio dei gradi interni di merito;
- la produzione e la disamina dei rapporti sintetici generati dal sistema di rating, comprendenti dati storici sulle perdite classificati in base al rating attribuito all'epoca dell'inadempienza e per tutto l'anno precedente; l'analisi dei passaggi fra le varie classi; il monitoraggio delle tendenze concernenti i criteri fondamentali di valutazione;
- l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni dei rating siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
- l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
- la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengono la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri deve essere documentata in modo da poter essere esaminata dall'autorità di vigilanza.

442. L'unità di controllo del rischio di credito deve partecipare attivamente alla elaborazione, scelta, messa in opera e convalida dei modelli di rating. A essa spetteranno le funzioni di monitoraggio e di controllo su tutti i modelli impiegati nel processo di valutazione, nonché la responsabilità ultima in ordine alla revisione su base continuativa e alla modifica dei modelli.

---

direzione vengono qui impiegate non tanto per definire concetti giuridici, quanto piuttosto per individuare due funzioni decisionali all'interno di un'istituzione bancaria.

(iii) *Audit interno ed esterno*

443. L'audit interno o una funzione ugualmente indipendente deve rivedere almeno una volta l'anno il sistema di rating della banca e il suo funzionamento, ivi comprese l'attività della funzione crediti e le stime di PD, LGD ed EAD. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili. L'audit interno deve documentare le risultanze dei propri accertamenti. Talune autorità nazionali di vigilanza potranno altresì richiedere una revisione esterna del processo di rating e delle stime dei parametri di perdita.

## 6. *Utilizzo dei rating interni*

444. Nelle banche che adottano il metodo IRB, i rating interni e le stime interne di inadempienza e di perdita devono avere un ruolo essenziale nella concessione dei crediti, nella gestione del rischio, nell'allocazione interna di capitale e nelle funzioni di governo societario. Non sono accettabili i sistemi di rating e di stima concepiti e attuati unicamente allo scopo di fornire gli input necessari per l'applicazione del metodo IRB. È ammesso che una banca non utilizzi necessariamente le stesse stime per il metodo IRB e per tutte le finalità interne. Ad esempio, è possibile che i modelli di *pricing* impieghino le PD ed LGD connesse con la vita residua delle attività. Laddove sussistano tali differenze, la banca è tenuta a documentarle e a giustificarle alla fondatezza all'autorità di vigilanza.

445. Una banca deve poter testimoniare di un'esperienza affidabile nell'uso dei rating interni e dimostrare di aver utilizzato un sistema di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi descritti in questo documento per almeno i tre anni precedenti la sua autorizzazione. Una banca che impieghi il metodo IRB avanzato deve altresì dimostrare di avere stimato e utilizzato LGD ed EAD in modo sostanzialmente conforme ai requisiti minimi stabiliti per questi parametri quantomeno nel triennio precedente la sua autorizzazione. I miglioramenti del sistema di rating non incidono in alcun modo sul rispetto del requisito dei tre anni.

## 7. *Quantificazione del rischio*

(i) *Requisiti generali per il processo di stima*

*Struttura e finalità*

446. Questa sezione descrive i requisiti generali per le stime interne di PD, LGD ed EAD. Come regola generale, tutte le banche che impiegano il metodo IRB devono stimare una PD<sup>88</sup> per ciascun grado interno di merito (esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche) o ciascun *pool* di esposizioni (nel caso dei crediti al dettaglio).

447. Le stime di PD devono basarsi sulla media di lungo periodo dei tassi annui di inadempienza per i debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito, eccezion fatta per le esposizioni al dettaglio (si veda oltre). I requisiti specifici per la stima di PD sono forniti nei paragrafi 461-467. Le banche che impiegano il metodo avanzato devono stimare una LGD appropriata (come definita ai paragrafi 468-473) per ciascuna operazione (o *pool* di esposizioni al dettaglio). Esse devono inoltre stimare una EAD appropriata per ciascuna operazione, quale media di lungo periodo ponderata in base alle inadempienze, secondo quanto precisato ai paragrafi 474-475. I requisiti specifici per la stima di EAD sono descritti nei paragrafi 474-479. Le banche che non soddisfano i requisiti suddetti per le proprie stime

---

<sup>88</sup> Le banche non sono tenute a produrre proprie stime di PD per talune esposizioni in strumenti di capitale o determinati crediti rientranti nelle sottoclassi SL.

di EAD o LGD relativamente alle esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche devono impiegare le stime regolamentari di questi parametri. I criteri per l'impiego di tali stime sono descritti nei paragrafi 506-524.

448. Le stime interne di PD, LGD ed EAD devono integrare tutti i dati, le informazioni e i metodi pertinenti e rilevanti disponibili. Una banca può utilizzare dati sia interni che esterni (compresi i dati condivisi con altre istituzioni), ma in ogni caso deve dimostrare che le proprie stime sono rappresentative della sua esperienza di lungo periodo.

449. Le stime devono basarsi sull'esperienza storica e su evidenze empiriche, e non semplicemente su valutazioni soggettive o discrezionali. Va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle procedure di affidamento o di recupero dei crediti durante il periodo di osservazione. Le stime della banca devono prontamente integrare le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che si rendono disponibili. Le banche devono rivedere le proprie stime quantomeno con cadenza annuale.

450. La popolazione delle esposizioni impiegata per la stima, i criteri di affidamento in vigore nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici rilevanti dovrebbero coincidere, o perlomeno essere comparabili, con quanto riscontrato effettivamente presso la banca. La banca deve inoltre dimostrare che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Per le stime di LGD ed EAD le banche devono tener conto di quanto riportato ai paragrafi 468-479. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo impiegato per la quantificazione devono essere sufficienti ad assicurare alla banca l'accuratezza e la robustezza delle stime. La tecnica di stima deve confermare la propria validità anche sulla base di campioni diversi da quelli utilizzati in sede di stima.

451. In generale, le stime di PD, LGD ed EAD possono comportare errori imprevedibili. Al fine di evitare valutazioni troppo ottimistiche, le banche devono integrare nelle proprie misurazioni un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Nei casi in cui le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, il fattore di cautela deve essere maggiore. Le autorità di vigilanza possono consentire una certa flessibilità nell'applicazione dei criteri prescritti per i dati acquisiti prima dell'applicazione del nuovo Schema. Tuttavia, in questi casi le banche devono dimostrare alla competente autorità che sono stati effettuati i necessari aggiustamenti per realizzare una sostanziale equivalenza con i dati ottenibili in assenza di tale flessibilità. Se non altrimenti specificato, i dati acquisiti successivamente alla data di applicazione devono essere conformi ai requisiti minimi.

(ii) *Definizione di inadempienza*

452. Si ritiene che sia intervenuta una inadempienza (*default*) in relazione a un particolare obbligato allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

- la banca giudica improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione di eventuali garanzie, che l'obbligato adempia *in toto* alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario;

- l'obbligato presenta verso il gruppo bancario crediti scaduti rilevanti da oltre 90 giorni<sup>89</sup>. Gli sconfinamenti di conto sono considerati alla stregua di crediti scaduti dal momento in cui l'obbligato ha superato l'importo accordato o ha ricevuto notifica di un accordato inferiore al saldo corrente in essere.

453. Fra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano i seguenti:

- l'esistenza di condizioni tali da inibire la maturazione di interessi (*non-accrued status*);
- la banca effettua una svalutazione o un accantonamento specifico ritenendo che sia intervenuto un significativo scadimento della qualità del credito successivamente all'assunzione dell'esposizione<sup>90</sup>;
- la banca cede il credito subendo una perdita economica sostanziale dovuta al deterioramento della qualità creditizia;
- la banca acconsente a una ristrutturazione "per realizzo" del credito, ove ciò implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria per il debitore dovuta a remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti in linea capitale, interessi o (se del caso) commissioni<sup>91</sup>;
- la banca ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura equivalente in relazione all'obbligazione creditizia del debitore verso il gruppo bancario;
- l'obbligato ha dichiarato fallimento o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il pagamento dell'obbligazione creditizia verso il gruppo bancario.

454. Le autorità nazionali emaneranno le opportune linee guida sul modo in cui questi criteri dovranno essere applicati e monitorati.

455. Per le esposizioni al dettaglio la definizione di inadempienza può essere applicata a livello di specifica obbligazione, anziché a livello di obbligato. In tal caso, l'inadempienza di un debitore a fronte di un'obbligazione non implica che la banca debba considerare in stato di inadempienza tutte le altre obbligazioni verso il gruppo bancario.

456. Le banche devono archiviare le inadempienze effettive per le classi di esposizione IRB basandosi sulla definizione di riferimento. Quest'ultima deve servire da base anche per la stima di PD e (se pertinente) di LGD ed EAD. Nel produrre queste stime le banche possono fare uso di dati esterni disponibili non coerenti con la definizione di riferimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel paragrafo 462. Tuttavia, in questi casi le banche devono dimostrare alla competente autorità di vigilanza che i dati stessi sono stati opportunamente aggiustati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di riferimento. La stessa condizione si applicherebbe ai dati interni impiegati

---

<sup>89</sup> Nel caso di esposizioni verso ESP o clientela al dettaglio, l'autorità di vigilanza può – ove lo ritenga appropriato alle condizioni locali – innalzare tale limite a 180 giorni per alcuni strumenti. In un paese membro, le condizioni locali possono rendere opportuno l'innalzamento del limite a 180 giorni anche per i crediti verso imprese; questa prescrizione si applica per un periodo transitorio di cinque anni.

<sup>90</sup> In talune giurisdizioni, sulle esposizioni in strumenti di capitale vengono effettuati accantonamenti specifici a fronte del rischio di prezzo; siffatti accantonamenti non sono pertanto indicativi di uno stato di insolvenza.

<sup>91</sup> Compresa, nel caso delle partecipazioni azionarie valutate secondo un metodo PD/LGD, le ristrutturazioni "per realizzo" delle partecipazioni stesse.

anteriormente all'applicazione del nuovo Schema. I dati interni (compresi quelli in condivisione con altre istituzioni) impiegati nelle suddette stime successivamente all'applicazione dello Schema devono essere conformi alla definizione di riferimento.

457. Se una banca giudica che per un'esposizione precedentemente classificata come inadempienza siano di fatto venute meno le condizioni previste nella definizione di riferimento, essa deve classificare il debitore e stimare LGD come se si trattasse di un'esposizione regolare. Ove in seguito dovesse verificarsi una delle condizioni suddette, si riterrebbe intervenuta una seconda inadempienza.

*(iii) Riscadenzamento*

458. La banca deve disporre di linee guida chiaramente definite e documentate per il conteggio dei giorni di ritardo, con particolare riferimento al riscadenzamento dei crediti e alla concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi e ampliamenti di linee di credito. Tali direttive devono quantomeno prevedere: a) gli organi competenti per l'approvazione e le relative modalità di comunicazione ai livelli gerarchici superiori; b) l'anzianità minima di un'operazione affinché sia ammessa al riscadenzamento; c) il livello di morosità delle operazioni soggette a riscadenzamento; d) il numero massimo di riscadenzamenti per ciascuna operazione; e) il riesame della solvibilità del debitore. Tali direttive devono essere attuate in modo uniforme nel tempo e superare la "verifica d'uso" (vale a dire che se una banca tratta un'esposizione riscadenzata analogamente ad altri crediti anomali oltre il tempo limite di ritardo, tale esposizione deve essere classificata come inadempienza ai fini del metodo IRB). Alcune autorità di vigilanza potranno stabilire requisiti più specifici in merito al riscadenzamento per le banche di propria pertinenza.

*(iv) Trattamento degli sconfinamenti*

459. Gli sconfinamenti autorizzati devono essere soggetti ai limiti di fido accordati dalla banca e notificati al cliente. Ogni eventuale sconfinamento deve essere monitorato; se il saldo non venisse riportato entro il limite di fido nel termine di 90-180 giorni (a seconda della soglia di ritardo applicabile), l'esposizione sarebbe considerata alla stregua di una inadempienza. Ai fini del metodo IRB, gli sconfinamenti non autorizzati sono soggetti a una soglia pari a zero. Pertanto, per questi scoperti il conteggio del periodo di mora inizia nel momento in cui si determina lo sconfinamento non autorizzato. In caso di mancato rientro nel termine di 90-180 giorni l'esposizione è considerata come inadempienza. Le banche devono avere in funzione rigorose procedure interne per valutare l'affidabilità creditizia dei clienti cui sono consentiti sconfinamenti di conto.

*(v) Definizione di perdita per tutte le classi di attività*

460. La definizione di perdita da applicarsi alla stima di LGD è quella di perdita economica, per misurare la quale devono essere tenuti presenti tutti i fattori di rilievo. Questi comprendono sconti significativi sul nominale e i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito. Le banche non devono limitarsi a misurare la perdita risultante dalla contabilità, anche se devono essere in grado di raffrontarla con la perdita economica. Sebbene l'esperienza e la perizia sviluppate dalla banca nel recuperare i crediti problematici incidano notevolmente sui tassi di recupero e debbano quindi rispecchiarsi nelle stime di LGD, gli aggiustamenti delle stime basati su questa capacità devono essere prudenti fintantoché la banca non dispone di un'adeguata evidenza empirica del suo impatto effettivo.

(vi) *Requisiti specifici per la stima di PD*

*Esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

461. Le banche devono usare informazioni e tecniche che tengano in dovuto conto l'esperienza di lungo periodo ai fini della stima della PD media per ciascun grado di rating. Ad esempio, le banche possono impiegare una o più delle tre tecniche specifiche di seguito descritte: esperienza interna di inadempienza, *mapping* con dati esterni, modelli statistici.

462. Le banche possono impiegare in via primaria una tecnica e utilizzare le altre a fini di raffronto ed eventuale aggiustamento. Le autorità di vigilanza non accetteranno l'applicazione meccanica di una tecnica in assenza di analisi che ne giustifichino l'utilizzo. Le banche devono evidenziare l'importanza rivestita dalle valutazioni soggettive nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in presenza di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

- Per la stima di PD una banca può impiegare i dati sulle inadempienze desunti dalla propria esperienza. Essa deve dimostrare nella sua analisi che le stime rispecchiano i criteri di affidamento e tengono conto delle eventuali differenze esistenti fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se sono disponibili solo dati limitati, oppure se i criteri di affidamento o i sistemi di rating sono cambiati, la banca deve applicare un più ampio margine di cautela. Può essere riconosciuto anche l'utilizzo di dati condivisi con altre istituzioni. La banca deve dimostrare che i sistemi di rating interni e i criteri impiegati da altre banche del *pool* sono comparabili con i propri.
- Le banche possono classificare le proprie esposizioni in base alla scala di rating impiegata da ECAI o da istituti analoghi e assegnare ai propri gradi di merito i tassi di inadempienza osservati per i gradi di merito esterni. Questo *mapping* deve basarsi su una comparazione dei criteri interni con quelli impiegati dall'istituzione esterna nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali affidati comuni. Andranno evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di classificazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'agenzia esterna in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione del rischio devono essere orientati al merito di credito del debitore e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi della banca deve includere un raffronto delle definizioni di inadempienza, fatti salvi i criteri indicati ai paragrafi 452-457. La banca deve documentare la base logica della mappatura.
- Le banche possono impiegare una media semplice delle stime di PD per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito se tali stime sono derivate da modelli statistici di previsione delle inadempienze. L'impiego di tali modelli è subordinato al rispetto dei criteri specificati nel paragrafo 417.

463. A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti informative interne, esterne, condivise o una loro combinazione, ai fini della stima di PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte deve avere una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una data fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono pertinenti e rilevanti, va impiegato questo periodo più lungo.

*Esposizioni al dettaglio*

464. Data la specificità dei criteri adottati da ciascuna istituzione per assegnare le esposizioni ai vari *pool*, le banche devono considerare i dati interni come fonte primaria di informazione per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni o di modelli statistici a condizione che possa essere dimostrato uno stretto nesso fra a) il procedimento seguito dalla banca per assegnare le esposizioni a un dato *pool* e quello seguito dalla fonte esterna, e fra b) il profilo di rischio della banca e la composizione dei dati

esterni. La banca deve in ogni caso utilizzare tutte le fonti informative rilevanti e significative come basi di raffronto.

465. Un metodo per derivare le stime di lungo periodo di PD e i tassi medi di LGD ponderati per le inadempienze (secondo la definizione di cui al paragrafo 468) per le esposizioni al dettaglio potrebbe basarsi su una stima del tasso di perdita atteso nel lungo periodo. La banca può utilizzare (i) una stima appropriata di PD per ricavare il tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per le inadempienze o (ii) un tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per le inadempienze al fine di ricavare la PD appropriata. In entrambi i casi, è importante rammentare che la LGD utilizzata per il calcolo dei coefficienti IRB non può essere inferiore al tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per le inadempienze, e deve essere coerente con quanto postulato al paragrafo 468.

466. A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti informative interne, esterne, condivise o una loro combinazione, ai fini della stima dei parametri di perdita il periodo storico di osservazione deve avere una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato questo periodo più lungo. Una banca non è tenuta ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare alla competente autorità di vigilanza che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

467. Il Comitato riconosce che l'anzianità del credito (*seasoning*) può influenzare in misura rilevante talune esposizioni al dettaglio a lungo termine, caratterizzate da un picco degli utilizzi vari anni dopo l'accensione della linea. Le banche dovrebbero prevedere le conseguenze di una rapida crescita delle esposizioni e adottare misure idonee ad assicurare che le proprie tecniche di stima siano accurate e la corrente dotazione di capitale, sommata agli utili e ai finanziamenti prospettici, risulti sufficiente a coprire i futuri fabbisogni patrimoniali. Al fine di evitare forti oscillazioni del requisito patrimoniale derivanti dall'impiego di orizzonti temporali brevi per le stime di PD, le banche sono inoltre incoraggiate a correggere tali stime in funzione dei prevedibili effetti di anzianità, sempreché tali aggiustamenti siano applicati in modo uniforme nel tempo. In talune giurisdizioni gli aggiustamenti in questione potrebbero essere resi obbligatori, a discrezione dell'autorità di vigilanza.

*(vii) Requisiti specifici per le proprie stime di LGD*

*Parametri per tutte le classi di attività*

468. Una banca deve stimare per ciascuna operazione una LGD che rifletta le condizioni recessive del ciclo economico, ove ciò sia necessario per una corretta quantificazione dei rischi. Tale LGD non può essere inferiore al tasso medio della LGD di lungo periodo ponderato per le inadempienze calcolato sulla base della perdita economica media di tutte le inadempienze osservate nell'ambito dei dati disponibili per quel tipo di operazione. Inoltre, una banca deve tener conto del fatto che, in periodi in cui le perdite su crediti sono sostanzialmente superiori alla media, la LGD dell'operazione possa eccedere la media ponderata per le inadempienze. Per alcuni tipi di esposizioni l'entità delle perdite potrebbe non mostrare una siffatta variabilità ciclica, e le stime di LGD non differire in maniera sostanziale (o non discostarsi affatto) dalla media di lungo periodo ponderata per le inadempienze. Per altre esposizioni, tuttavia, la variabilità ciclica dell'entità delle perdite potrebbe essere rilevante, e le banche dovrebbero incorporarla nelle loro stime di LGD. A tal fine, le banche potrebbero utilizzare l'entità media osservata nei periodi di elevate perdite su crediti, previsioni basate su ipotesi opportunamente prudenti o altri metodi analoghi. Stime appropriate delle LGD durante i periodi di elevate perdite su crediti possono essere calcolate impiegando dati interni e/o esterni. Le autorità di vigilanza continueranno a monitorare e a incoraggiare lo sviluppo di approcci adeguati in materia.

469. Nelle proprie analisi le banche devono considerare la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza devono essere trattati in modo prudente. Nella valutazione di LGD deve inoltre essere considerato e trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e l'attività costituita in garanzia.

470. Le stime di LGD devono trovare fondamento nei tassi storici di recupero e, ove del caso, non basarsi unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia reale. Questo requisito tiene conto del rischio che la banca possa non disporre della garanzia né escuterla prontamente. Nella misura in cui le stime di LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, le banche devono stabilire requisiti interni per la gestione delle garanzie stesse, procedure operative, condizioni per assicurare la certezza giuridica e processi di gestione del rischio che siano generalmente conformi a quelli prescritti per il metodo standardizzato.

471. In base al principio secondo cui talvolta le perdite subite possono sistematicamente eccedere i livelli attesi, la LGD assegnata a un credito in stato di inadempienza dovrebbe rispecchiare l'eventualità che la banca debba riconoscere ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero. Per ogni credito in stato di inadempienza la banca deve inoltre stimare con la migliore approssimazione possibile le perdite attese su quel credito in base alle attuali circostanze economiche e allo status dell'operazione. L'ammontare per cui la LGD su un credito in stato di inadempienza supera eventualmente la migliore stima effettuata dalla banca per la corrispondente perdita attesa rappresenta il requisito patrimoniale per quel credito e dovrebbe essere fissato dalla banca stessa in considerazione della sensibilità al rischio e in linea con quanto stabilito ai paragrafi 272 e 328-330. L'autorità di vigilanza dovrà esaminare – e la banca giustificare – i casi in cui la migliore stima delle perdite attese su un credito in stato di inadempienza si riveli inferiore alla somma degli accantonamenti specifici e delle cancellazioni parziali concernenti il credito in questione.

#### *Parametri addizionali per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

472. Le stime di LGD devono basarsi su un periodo di osservazione minimo che copra idealmente almeno un ciclo economico completo e in ogni caso non inferiore a sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una delle fonti informative ha una durata maggiore e i dati in questione sono pertinenti, va impiegato questo periodo più lungo.

#### *Parametri addizionali per le esposizioni al dettaglio*

473. Il periodo minimo di osservazione per le stime della LGD sulle esposizioni al dettaglio è di cinque anni. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone una banca, tanto più prudente deve essere la stima. Una banca non è tenuta ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare alla competente autorità che i dati più recenti costituiscono un indicatore migliore dei tassi di perdita.

#### *(viii) Requisiti specifici per le proprie stime di EAD*

##### *Parametri per tutte le classi di attività*

474. La EAD per una posizione in bilancio o fuori bilancio è definita come l'esposizione lorda attesa a fronte dell'operazione in caso di inadempienza dell'obbligato. Per le posizioni in bilancio, le banche devono stimare EAD in misura non inferiore all'utilizzo corrente, fatto salvo il riconoscimento degli effetti della compensazione in bilancio come specificato nel metodo di base. I requisiti minimi per il riconoscimento della compensazione sono identici a quelli stabiliti per il metodo di base. I requisiti minimi addizionali per la stima interna di EAD nel quadro del metodo avanzato si incentrano pertanto sulla stima di EAD per le posizioni fuori bilancio (escluse le operazioni che espongono la banca al rischio di controparte, secondo quanto disposto nell'Allegato 4). Le banche che impiegano il metodo avanzato

devono avere in funzione procedure consolidate per stimare la EAD delle posizioni fuori bilancio. Tali procedure devono specificare le stime da impiegare per ogni tipo di operazione. Le stime interne di EAD dovrebbero rispecchiare la possibilità di ulteriori utilizzi da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempienza. Laddove le stime di EAD differiscono a seconda del tipo di operazione, la definizione delle diverse operazioni deve essere chiara e inequivocabile.

475. Le banche che impiegano il metodo avanzato devono assegnare una stima di EAD a ogni operazione. Tale stima deve essere quella media di lungo periodo ponderata in base alle inadempienze per operazioni e debitori simili su un arco di tempo sufficientemente lungo, ma con un fattore di cautela appropriato al probabile margine di errore. Se è ragionevolmente prevedibile una correlazione positiva tra la frequenza delle inadempienze e l'entità di EAD, la stima di quest'ultima deve incorporare un maggior fattore di cautela. Inoltre, nel caso delle esposizioni le cui stime di EAD presentano una sensibile variabilità nell'arco del ciclo economico, la banca deve impiegare stime appositamente concepite per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Nelle banche che hanno elaborato propri modelli EAD, ciò potrebbe avvenire considerando l'eventuale natura ciclica delle determinanti dei modelli stessi. Altre banche potrebbero disporre di dati interni sufficienti per analizzare l'impatto di passate recessioni. Per altre ancora, tuttavia, l'unica opzione disponibile potrebbe essere quella di un prudente utilizzo di dati esterni.

476. I criteri in base ai quali sono ricavate le stime di EAD devono essere plausibili e intuitivi, e rappresentare quelle che la banca ritiene le determinanti sostanziali di EAD. La scelta deve essere giustificata da un'affidabile analisi interna. La banca deve essere in grado di fornire una disaggregazione dei propri dati storici di EAD in base ai fattori che essa considera le determinanti del parametro, e utilizzare nella stima di quest'ultimo tutte le informazioni pertinenti e rilevanti. Essa dovrà rivedere le proprie stime di EAD per tutte le tipologie di operazioni allorché si rendono disponibili nuove informazioni rilevanti e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

477. La banca deve tenere nel dovuto conto le particolari strategie e procedure da essa seguite in relazione al monitoraggio dei conti e al trattamento dei pagamenti, nonché considerare la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi in circostanze diverse dall'inadempienza, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici. La banca deve inoltre disporre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. Tale monitoraggio deve poter essere effettuato su base giornaliera.

477(i). Per le operazioni che espongono la banca al rischio di controparte, le stime di EAD devono soddisfare i requisiti previsti nell'Allegato 4 del presente Schema.

#### *Parametri addizionali per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche*

478. Le stime di EAD devono basarsi su un periodo di osservazione minimo che copra idealmente almeno un ciclo economico completo e sia comunque non inferiore a sette anni. Se il periodo di osservazione di una delle fonti informative ha una durata maggiore e i dati in questione sono pertinenti, va impiegato questo periodo più lungo. Le stime di EAD devono essere calcolate impiegando una media ponderata in base alle inadempienze e non in base al tempo.

#### *Parametri addizionali per le esposizioni al dettaglio*

479. Il periodo minimo di osservazione per le stime della EAD sulle esposizioni al dettaglio è di cinque anni. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone una banca, tanto più

prudente deve essere la stima. Una banca non è tenuta ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare alla competente autorità che i dati più recenti costituiscono un indicatore migliore degli utilizzi.

*(ix) Requisiti minimi per la valutazione delle garanzie personali e dei derivati su crediti*

*Parametri per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche nel caso di impiego di proprie stime di LGD e parametri per le esposizioni al dettaglio*

*Garanzie personali*

480. Allorché una banca impiega proprie stime di LGD, essa può considerare l'effetto di attenuazione del rischio attraverso un aggiustamento delle stime di PD o di LGD. La seconda opzione è consentita solo alle banche che sono state autorizzate a impiegare stime interne di LGD. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, allorché esiste una garanzia personale a favore sia di una singola obbligazione sia di un *pool* di esposizioni, la banca può considerarne l'effetto di attenuazione del rischio attraverso la propria stima di PD o LGD, purché ciò sia fatto in maniera coerente. Nello scegliere una delle due opzioni la banca deve adottare un approccio uniforme nel tempo e per i vari tipi di garanzia.

481. In ogni caso, deve essere attribuito un rating all'obbligato e al garante riconosciuto sia all'avvio sia su base continuativa. A questo riguardo la banca deve soddisfare tutti i requisiti minimi stabiliti in questo documento per l'assegnazione del rating ai debitori, fra cui il regolare monitoraggio della situazione del garante e della sua capacità e volontà di onorare le obbligazioni assunte. In linea con i requisiti enunciati nei paragrafi 430-431, la banca deve conservare tutte le informazioni rilevanti sul debitore prescindendo dalla garanzia personale e dal garante. Nel caso delle garanzie su crediti al dettaglio, questi requisiti si applicano anche all'assegnazione di un'esposizione a un dato *pool*, nonché alla stima di PD.

482. In nessun caso la banca può attribuire all'esposizione garantita una PD o una LGD corretta in modo tale per cui il coefficiente di ponderazione risulterebbe inferiore a quello di un'esposizione diretta comparabile verso il garante. Ai fini dei requisiti patrimoniali minimi non sono consentiti criteri né processi di valutazione per tener conto degli eventuali effetti favorevoli di un'imperfetta correlazione presunta fra l'inadempienza del debitore e quella del garante. Pertanto, la ponderazione corretta non deve riflettere l'attenuazione del rischio risultante dall'effetto di "doppia inadempienza".

*Garanti e garanzie personali ammissibili*

483. Non sono poste restrizioni al tipo di garanti idonei. La banca deve tuttavia applicare criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essa riconosce a fini prudenziali.

484. La garanzia deve essere documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante, in vigore fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante stesso in una giurisdizione in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto. Tuttavia, a differenza di quanto prescritto nel metodo di base per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche, possono essere riconosciute a certe condizioni le garanzie che prevedono clausole ai termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali). Nella fattispecie, spetta alla banca dimostrare che i criteri di valutazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

### *Criteri di aggiustamento*

485. Le banche devono disporre di criteri chiaramente definiti per correggere i gradi di merito del debitore o le stime di LGD (oppure, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati riconosciuti idonei, per assegnare le esposizioni ai vari *pool*) in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del patrimonio regolamentare. Tali criteri devono essere particolareggiati quanto quelli previsti per la classificazione delle esposizioni secondo i paragrafi 410-411, e rispondere ai requisiti minimi per l'attribuzione dei gradi di merito del debitore o dell'operazione enunciati in questo documento.

486. I criteri devono essere plausibili e intuitivi, nonché considerare la capacità e volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia. Essi devono contemplare anche il presumibile profilo temporale dei pagamenti e il grado di correlazione fra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito. I criteri devono inoltre considerare la misura in cui permane un rischio residuale verso il debitore, come quello risultante da un disallineamento di valuta fra la garanzia e l'obbligazione sottostante.

487. Nel correggere i gradi di merito del debitore o le stime di LGD (oppure, nel caso dei crediti commerciali al dettaglio acquistati riconosciuti idonei, nell'assegnare le esposizioni ai vari *pool*), le banche devono tenere conto di tutte le pertinenti informazioni disponibili.

### *Derivati su crediti*

488. I requisiti minimi stabiliti per le garanzie personali si applicano anche ai derivati su crediti riferiti a un'unica entità (*single-name*). Un ulteriore aspetto da considerare è l'eventuale disallineamento fra le attività. I criteri adottati per attribuire i gradi di merito o le stime di LGD aggiustati per gli impieghi (o *pool* di esposizioni) protetti con derivati creditizi devono prescrivere che l'attività di riferimento (*reference asset*) su cui si basa la protezione non possa differire dall'attività sottostante (*underlying asset*), a meno che non siano soddisfatte le condizioni stabilite nel metodo di base.

489. Inoltre, i criteri devono considerare la struttura dei flussi di pagamento dello strumento derivato e valutare prudentemente l'effetto che essa può avere sul livello e sui tempi di recupero. La banca deve altresì tener conto della misura in cui permangono altre forme di rischio residuale.

### *Criteri per le banche che impiegano le stime di LGD nel metodo di base*

490. I requisiti minimi di cui ai paragrafi 480-489 si applicano alle banche che utilizzano le stime di LGD nel metodo di base, con le seguenti eccezioni:

- 1) la banca non può adottare l'opzione di "aggiustamento di LGD";
- 2) la gamma delle garanzie personali e dei garanti ammissibili è limitata a quanto indicato al paragrafo 302.

### *(x) Requisiti specifici per la stima di PD e LGD (o EL) per i crediti commerciali idonei*

491. Devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi ai fini della quantificazione del rischio per tutti i crediti commerciali acquistati (verso imprese o clientela al dettaglio) per i quali si utilizza il trattamento *top-down* del rischio di inadempienza e/o dei trattamenti IRB del rischio di diluizione.

492. La banca acquirente è tenuta a raggruppare i crediti in *pool* abbastanza omogenei da consentire stime accurate e coerenti di PD e LGD (o EL) per le perdite da rischio di

inadempienza e di EL per le perdite da rischio di diluizione. In linea generale, il processo di classificazione rispecchierà le prassi creditizie del cedente e l'eterogeneità della sua clientela. Inoltre, i metodi e i dati impiegati per stimare PD, LGD ed EL devono essere conformi agli standard correnti per la quantificazione del rischio delle esposizioni verso la clientela al dettaglio. In particolare, la quantificazione dovrebbe tener conto di tutte le informazioni a disposizione della banca acquirente in merito alla qualità dei crediti commerciali sottostanti, comprese quelle relative a *pool* analoghi fornite dal cedente, dalla banca stessa o da fonti esterne. La banca acquirente deve determinare se i dati forniti dal cedente siano o meno coerenti con le aspettative concordate da entrambe le parti relativamente, ad esempio, alla tipologia, al volume e alla qualità corrente dei crediti commerciali acquistati; se non è questo il caso, essa dovrebbe cercare di acquisire dati più pertinenti e farvi assegnamento.

#### *Requisiti operativi minimi*

493. La banca acquirente di crediti commerciali deve giustificare la presunzione che le esposizioni correnti e future possano essere rimborsate mediante la liquidazione (o l'incasso) del *pool* dei crediti acquistati. Per l'abilitazione al trattamento *top-down* del rischio di inadempienza è necessario che il *pool* di crediti e la relazione creditizia complessiva siano strettamente monitorati e controllati. Specificamente, la banca è tenuta a dimostrare quanto segue.

#### *Certezza giuridica*

494. La struttura dell'operazione di credito deve assicurare che in tutte le prevedibili circostanze, compresi i casi di crisi finanziaria o di fallimento del cedente o della società gestore del servizio (*servicer*), la banca mantenga la proprietà e il controllo effettivi sugli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Qualora l'obbligato effettui i pagamenti direttamente al cedente o al *servicer*, la banca deve regolarmente assicurarsi che gli incassi le siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Inoltre, il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari dovrebbe essere protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità della banca di liquidare/cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

#### *Efficacia dei sistemi di monitoraggio*

495. La banca deve essere in grado di monitorare sia la qualità dei crediti commerciali, sia la situazione finanziaria del cedente e del *servicer*. In particolare, essa deve:

- a) valutare la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali e la situazione finanziaria sia del cedente sia del *servicer* e b) disporre di politiche e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l'attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;
- disporre di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'idoneità del cedente e del *servicer*. La banca o un suo rappresentante deve effettuare periodiche verifiche del cedente e del *servicer* per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del *servicer*. I risultati di suddette verifiche vanno adeguatamente documentati;
- essere in grado di valutare le caratteristiche dei *pool* di crediti commerciali, fra cui:
  - a) gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi;
  - b) le evidenze storiche tenute dal cedente concernenti ritardi di pagamento, crediti anomali e relative rettifiche di valore;
  - c) condizioni di pagamento;
  - d) eventuali conti di contropartita;

- avere in funzione efficaci politiche e procedure per monitorare su base aggregata il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli obbligati all'interno di ogni *pool* di crediti e tra *pool* differenti;
- ricevere segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sull'anzianità e sul grado di diluizione dei crediti al fine di: a) accertare la conformità con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati; b) disporre di un efficace mezzo per monitorare e verificare i termini di vendita del cedente (ad esempio, tempo decorso dalla data della fattura) e il grado di diluizione.

#### *Efficacia dei sistemi per la gestione dei crediti problematici*

496. Un programma efficace deve prevedere meccanismi e procedure che consentano non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare, la banca deve:

- disporre di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per monitorare la conformità con: a) i termini contrattuali dell'operazione (clausole accessorie, formule di finanziamento, limiti di concentrazione, clausole di ammortamento anticipato, ecc.); b) le politiche interne che regolano la misura delle anticipazioni e l'idoneità dei crediti commerciali acquistati. I sistemi della banca dovrebbero rilevare le violazioni e le modifiche delle clausole contrattuali, nonché gli scostamenti dalle politiche e dalle procedure stabilite;
- prevedere efficaci politiche e procedure per rilevare, autorizzare, monitorare e correggere gli sconfinamenti, al fine di limitare gli utilizzi indebiti;
- avere in funzione efficaci politiche e procedure per affrontare un deterioramento nella situazione finanziaria del cedente o del *servicer* e/o nella qualità dei *pool* di crediti commerciali acquistati. Esse dovrebbero quantomeno contemplare automatismi per la revoca anticipata dei crediti rotativi e altre clausole di salvaguardia, un approccio strutturato e regolamentato per gestire le violazioni delle clausole, nonché procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti anomali.

#### *Efficacia dei sistemi per il controllo di garanzie reali, concessione dei fidi e incassi*

497. La banca deve disporre di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare:

- le direttive interne scritte devono specificare tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione e il trattamento degli incassi. Tali elementi devono tenere adeguatamente conto di tutti i fattori pertinenti e rilevanti, come la situazione finanziaria del cedente e del *servicer*, le concentrazioni di rischio, nonché l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente;
- i sistemi interni devono assicurare che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte (attestati del gestore, fatture, documenti di spedizione, ecc.).

### *Conformità con le politiche e le procedure interne della banca*

498. Considerato il ricorso ai sistemi di monitoraggio e di controllo per limitare il rischio di credito, la banca dovrebbe avere in funzione un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure di importanza critica, che preveda fra l'altro:

- regolari revisioni interne e/o esterne di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti commerciali;
- verifiche della separatezza funzionale fra (i) la valutazione del cedente/*servicer* e quella dell'obbligato, e (ii) la valutazione del cedente/*servicer* e le risultanze delle verifiche *in loco* su questi condotte.

499. Il processo interno per valutare la conformità con tutte le politiche e procedure di importanza critica dovrebbe inoltre prevedere la valutazione dell'attività di *back-office*, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, adeguatezza delle risorse e sistemi di supporto.

## **8. Convalida delle stime interne**

500. Presso ogni banca devono essere in funzione solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio. Ogni banca deve poter dimostrare alla competente autorità di vigilanza che i meccanismi interni di convalida le permettono di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile.

501. Le banche devono comparare periodicamente l'incidenza effettiva delle inadempienze con le stime della PD per ciascun grado di merito e poter dimostrare che essa rientra nell'intervallo atteso dei valori per il grado in questione. Le banche che adottano il metodo IRB avanzato devono effettuare tale analisi anche per le stime di LGD ed EAD, avvalendosi di dati storici riferiti al periodo più lungo possibile. Metodi e dati usati in queste comparazioni devono essere chiaramente documentati dalla banca. L'analisi e la documentazione dovrebbero essere aggiornate almeno una volta l'anno.

502. Le banche sono inoltre tenute a impiegare altri strumenti di convalida e raffronti quantitativi con pertinenti fonti informative esterne. L'analisi deve basarsi su dati che siano appropriati al portafoglio in esame, che vengano aggiornati regolarmente e che coprano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne delle banche sulla performance dei propri sistemi di rating devono essere basate su serie storiche di lungo periodo che ricomprendano una vasta gamma di condizioni economiche e, idealmente, uno o più cicli congiunturali completi.

503. Le banche devono dimostrare che i test quantitativi e gli altri metodi di convalida non variano sistematicamente in funzione del ciclo economico. I cambiamenti nei metodi e nei dati impiegati (fonti e periodi di osservazione) devono essere documentati in modo chiaro ed esauriente.

504. Le banche devono prevedere standard interni ben articolati in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti dei valori effettivi di PD, LGD ed EAD rispetto alle stime diventano tali da mettere in discussione la validità di queste ultime. Tali standard devono tener conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità delle inadempienze. Se i valori riscontrati continuano a superare quelli attesi, le banche devono correggere le stime verso l'alto affinché rispecchino le inadempienze e le perdite effettive.

505. Le banche che si basano su stime regolamentari, anziché interne, dei parametri di rischio sono invitate a comparare le LGD ed EAD effettive con i valori fissati dalle autorità di

vigilanza. I dati sulle LGD ed EAD effettive dovrebbero entrare a far parte della valutazione del capitale economico condotta dalla banca.

## 9. *Stime regolamentari di LGD ed EAD*

506. Le banche facenti uso del metodo IRB di base che non soddisfano i suddetti criteri per le stime proprie di LGD ed EAD devono osservare i requisiti minimi previsti nel metodo standardizzato per potere riconoscere le garanzie reali finanziarie idonee (così come stabilito nella Sezione II.D: Metodo standardizzato – Attenuazione del rischio di credito). Per essere abilitate a riconoscere altri tipi di garanzie reali, esse devono soddisfare i requisiti minimi di seguito enunciati.

### (i) *Definizione delle garanzie reali CRE/RRE idonee*

507. Le garanzie reali CRE/RRE per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche sono ritenute idonee se soddisfano le seguenti condizioni:

- il rischio creditizio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma dalla capacità del debitore stesso di rimborsare il credito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del credito non dipende essenzialmente dai flussi finanziari generati dal CRE/RRE sottostante che funge da garanzia<sup>92</sup>;
- il valore dell'immobile costituito in garanzia non dipende in misura rilevante dalla performance del debitore. Questo requisito non intende escludere le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzano sia il valore della garanzia che la performance del debitore.

508. Alla luce della precedente descrizione generica e della definizione di esposizioni verso imprese, i beni immobili da investimento che rientrano nella classe di attività SL sono specificamente esclusi dal riconoscimento come garanzia per tali esposizioni<sup>93</sup>.

### (ii) *Requisiti operativi per l'idoneità delle garanzie CRE/RRE*

509. A condizione che sia rispettata la conformità con la definizione di cui sopra, i CRE/RRE sono idonei per il riconoscimento come garanzie reali a fronte dei crediti verso imprese soltanto se soddisfano i requisiti operativi di seguito elencati.

- *Efficacia giuridica*: la garanzia reale acquisita deve essere validamente opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e i diritti sul bene costituito in garanzia devono essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare il diritto). Inoltre, l'atto di garanzia e il procedimento giuridico sottostanti

---

<sup>92</sup> Il Comitato dà atto che in alcuni paesi nei quali l'edilizia multifamiliare costituisce una quota importante del mercato delle abitazioni e lo Stato promuove questo settore anche attraverso imprese pubbliche specializzate con un ruolo primario come costruttori, le caratteristiche di rischio dei crediti garantiti da ipoteca su questo tipo di immobili residenziali sono assimilabili a quelle delle tradizionali esposizioni verso imprese. In tali circostanze, l'autorità nazionale di vigilanza potrà riconoscere le ipoteche su residenze multifamiliari come garanzia idonea per le esposizioni verso imprese.

<sup>93</sup> Come rilevato nella nota 73, in circostanze eccezionali, nel caso di mercati ben sviluppati e consolidati da tempo le ipoteche su locali non residenziali a uso ufficio e/o commerciali multiuso e/o condivisi potrebbero essere riconosciute come garanzie idonee per le esposizioni verso imprese. Per una trattazione dei criteri di idoneità applicabili, si rimanda alla nota 29 del paragrafo 74.

devono essere tali da permettere alla banca di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

- *Valore oggettivo di mercato del bene costituito in garanzia:* il bene costituito in garanzia deve essere valutato in misura pari o inferiore al valore equo (*fair value*) corrente al quale esso potrebbe essere ceduto alla data di valutazione sulla base di accordi privatistici fra un venditore e un compratore consenzienti e indipendenti.
- *Rivalutazione frequente:* la banca è tenuta a rivedere periodicamente e con frequenza almeno annuale il valore della garanzia. È raccomandata una verifica più frequente nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È possibile usare metodi di valutazione statistici (ad esempio, con riferimento a indici dei prezzi delle abitazioni, indagini campionarie) per aggiornare le stime o individuare le garanzie che possono aver subito un deprezzamento e richiederne la rivalutazione. I beni devono essere stimati da un esperto se i dati indicano che il valore della garanzia può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali di mercato o se si verifica un evento creditizio, come ad esempio un'inadempienza.
- *Garanzie subordinate:* in alcuni paesi membri la garanzia sarà ritenuta idonea soltanto quando il creditore vanta una ipoteca di primo grado sul bene<sup>94</sup>. Le garanzie subordinate possono essere considerate a una sola condizione: il diritto sul bene deve essere incontrovertibilmente opponibile in giudizio e costituire un efficace strumento di attenuazione del rischio. Se riconosciute, le garanzie subordinate devono essere trattate utilizzando la soglia C\*/C\*\* impiegata per le garanzie di primo grado. In tali casi, le soglie C\* e C\*\* sono calcolate tenendo conto della somma delle garanzie subordinate e di tutte quelle di rango più elevato.

510. Per la gestione delle garanzie reali valgono i seguenti requisiti aggiuntivi:

- devono essere chiaramente documentate la natura delle garanzie CRE/RRE accettate dalla banca e la connessa politica creditizia (rapporto prestito/garanzia);
- la banca deve adottare le misure necessarie per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni o di deterioramento;
- la banca deve verificare su base continuativa l'esistenza di eventuali diritti di prelazione (ad esempio, per crediti di imposta) sull'immobile;
- la banca deve tenere adeguatamente conto del rischio di essere chiamata a rispondere di danni ambientali connessi con il bene costituito in garanzia (ad esempio, presenza di materiali tossici nell'immobile).

(iii) *Requisiti per il riconoscimento dei crediti commerciali*

*Definizione di credito commerciale idoneo*

511. Sono considerati idonei i crediti commerciali con scadenza originaria non superiore a un anno, il cui rimborso avvenga attraverso i proventi commerciali o finanziari generati dalle attività sottostanti del debitore. Sono compresi sia i crediti autoliquidanti derivanti dalla vendita di beni o servizi in connessione con una transazione commerciale, sia gli importi generali – dovuti da acquirenti, fornitori, locatari, enti pubblici nazionali e locali o altri soggetti

---

<sup>94</sup> In alcune di queste giurisdizioni le ipoteche di primo grado sono soggette ai diritti di taluni creditori privilegiati, come lo Stato per i crediti di imposta inevasi e i lavoratori dipendenti per le retribuzioni non corrisposte.

non affiliati – non derivanti dalla vendita di beni o servizi in connessione con una transazione commerciale. Sono esclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni, subpartecipazioni e derivati su crediti.

### *Requisiti operativi*

#### *Certezza giuridica*

512. Il meccanismo giuridico attraverso cui vengono costituite le garanzie deve essere solido e assicurare che il prestatore possa vantare chiari diritti sul ricavato fornito dalle garanzie stesse.

513. Le banche devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto di garanzia, come ad esempio l'iscrizione presso la conservatoria dei pubblici registri. Il quadro giuridico deve essere tale da consentire al potenziale prestatore di vantare un diritto di prelazione assoluta sul bene costituito in garanzia.

514. Tutta la documentazione impiegata nelle transazioni garantite deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono avere effettuato tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e intraprendere all'occorrenza ulteriori verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

515. L'atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per il pronto incasso del ricavato della garanzia. Le procedure interne della banca dovrebbero assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempienza del cliente e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempienza del debitore la banca dovrebbe avere la potestà legale di vendere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il previo consenso dei relativi obbligati.

#### *Gestione del rischio*

516. La banca deve avere in funzione adeguate procedure per valutare il rischio creditizio insito nei crediti commerciali. Queste dovrebbero prevedere, fra l'altro, analisi concernenti l'attività dell'affidato e il settore economico in cui esso opera (valutando, ad esempio, gli effetti del ciclo congiunturale), nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui la banca si basi sull'affidato per valutare il rischio di credito dei clienti, essa deve vagliare la politica creditizia dell'affidato stesso per accertarne la solidità e l'affidabilità.

517. Il margine fra l'ammontare dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nei *pool* di crediti ceduti da un singolo affidato e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive della banca.

518. La banca deve disporre di un processo di monitoraggio continuo appropriato alle specifiche esposizioni (sia correnti che potenziali) attribuibili alle garanzie considerate come fattore di riduzione del rischio. Tale processo può comprendere, in quanto pertinenti e rilevanti, segnalazioni sull'anzianità dei crediti, controllo dei documenti relativi alle transazioni, documentazione di base, frequenti valutazioni delle garanzie, conferma dei saldi, controllo degli incassi sui saldi regolati, individuazione di eventuali diluizioni (crediti concessi dall'affidato agli emittenti) e regolari analisi finanziarie dell'affidato e degli emittenti, specie nel caso in cui venga acquisito in garanzia un ristretto numero di crediti di grande ammontare. Dovrebbe essere monitorata la conformità con i limiti complessivi di

concentrazione stabiliti dalla banca, nonché rivisto periodicamente il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e di altre prescrizioni legali.

519. I crediti commerciali ceduti in garanzia dovrebbero essere diversificati e non indebitamente correlati con la situazione dell'affidato. Nei casi in cui la correlazione sia elevata, ad esempio laddove la solidità di uno o più creditori ceduti dipenda da quella dell'affidato o entrambe le parti operino nello stesso settore economico, si dovrebbe tener conto dei rischi connessi nel fissare i margini per il *pool* di garanzie nel suo insieme. I crediti commerciali verso soggetti collegati al debitore (includendo fra questi le affiliate e i dipendenti) non saranno riconosciuti come fattori di mitigazione del rischio.

520. La banca dovrebbe avere in funzione una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. I necessari strumenti per l'incasso dovrebbero essere operativi anche quando la banca si basa normalmente sul debitore per gli incassi.

#### *Requisiti per il riconoscimento di altre garanzie reali*

521. Le autorità di vigilanza possono permettere che sia riconosciuto l'effetto di attenuazione del rischio di determinate altre garanzie materiali. Ciascuna autorità stabilirà quali eventuali tipi di garanzie soddisfano nella propria giurisdizione entrambi i seguenti requisiti:

- l'esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia in modo rapido ed economicamente efficiente;
- la presenza di prezzi di mercato della garanzia significativi e accessibili al pubblico. Le autorità mireranno ad assicurare che l'ammontare realizzato dalla banca con lo smobilizzo della garanzia non si discosti in misura eccessiva da tali prezzi di mercato.

522. Per ottenere il riconoscimento di altre garanzie materiali, una banca deve soddisfare tutti i requisiti enunciati ai paragrafi 509-510, subordinatamente alle seguenti precisazioni:

- prelazione di primo grado: con la sola eccezione dei privilegi legali menzionati nella nota 94, sono ammissibili solo le garanzie di primo grado. Pertanto, la banca deve vantare sul ricavato della garanzia un diritto di prelazione rispetto a tutti gli altri creditori;
- il contratto di prestito deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
- i tipi di garanzie materiali accettate dalla banca e i criteri da essa applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e quello dell'esposizione devono essere chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di fido e verificabili per esami e/o controlli di audit;
- le politiche di credito della banca a riguardo della struttura dell'operazione devono prevedere idonei requisiti concernenti l'ammontare dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità del valore della garanzia. Il processo di rivalutazione periodica deve prestare particolare attenzione ai beni sensibili alle mode (*fashion-sensitive*) per assicurare che le valutazioni siano adeguatamente ridotte in funzione dei cambiamenti nel gusto corrente, dell'obsolescenza economica e fisica, nonché del deterioramento;

- nel caso di merci (ad esempio, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, giacenze di autoveicoli presso concessionari) e di attrezzature, il processo di rivalutazione periodica deve prevedere la ricognizione materiale dei beni.

## **10. Requisiti per il riconoscimento dei contratti di leasing**

523. Ai contratti di *leasing* diversi da quelli che espongono la banca al rischio di valore residuale (cfr. paragrafo 524) è concesso lo stesso trattamento delle esposizioni coperte dal corrispondente tipo di garanzia. Oltre ai requisiti minimi per il tipo di garanzia in questione (CRE/RRE o altro), la banca deve soddisfare i seguenti criteri:

- una sana gestione del rischio da parte del locatore riguardo alla locazione del bene, alla sua destinazione d'uso e al piano di ammortamento;
- una solida base giuridica che assicuri il diritto di proprietà del locatore sul bene e la possibilità di far valere tempestivamente tale diritto;
- il divario fra il tasso di ammortamento del bene materiale e il piano di ammortamento dei canoni dovuti non deve essere tale da pregiudicare l'effetto di attenuazione del rischio attribuito al bene concesso in *leasing*.

524. I contratti di *leasing* che espongono la banca a un rischio di valore residuale saranno trattati nel modo sotto indicato. Con "rischio di valore residuale" si intende l'esposizione a potenziali perdite causate da una diminuzione del *fair value* del bene al disotto del valore residuale stimato al momento della stipula del contratto di *leasing*.

- Il flusso scontato dei canoni di *leasing* riceverà una ponderazione commisurata alla solidità finanziaria del locatario (PD) e alla stima regolamentare o interna di LGD (se applicabile).
- Il valore residuale riceverà una ponderazione del 100%.

## **11. Calcolo dei coefficienti patrimoniali per le esposizioni in strumenti di capitale**

### *(i) Impiego dei modelli interni nel quadro del metodo basato sul mercato*

525. Per essere autorizzata all'impiego di modelli interni nell'ambito del metodo basato sul mercato una banca deve dimostrare alla competente autorità di vigilanza di soddisfare sia all'avvio sia su base continuativa determinati requisiti minimi quantitativi e qualitativi. Una banca che non sia in grado di dimostrare il costante rispetto di tali requisiti deve elaborare un piano per il rapido ritorno alla conformità, ottenere l'approvazione del piano da parte dell'autorità di vigilanza e metterlo in atto in tempi brevi. Nel frattempo, la banca dovrebbe computare i coefficienti patrimoniali impiegando il metodo della ponderazione semplice.

526. Il Comitato riconosce che – alla luce delle diversità in termini di mercati, metodologie di misurazione, investimenti azionari e pratiche di gestione – le banche e le autorità di vigilanza hanno l'esigenza di adattare le procedure operative alle particolari circostanze. Non è intenzione del Comitato prescrivere la forma o i dettagli operativi dei metodi di misurazione e di gestione del rischio adottati dalle banche per le esposizioni in strumenti di capitale del *banking book*. Tuttavia, alcuni dei requisiti minimi sono di natura specifica. Ciascuna autorità di vigilanza elaborerà particolareggiate procedure di controllo per accertare che i sistemi di misurazione del rischio e i controlli del management siano idonei a servire da fondamenta per il metodo basato sui modelli interni.

### *(ii) Coefficiente patrimoniale e quantificazione del rischio*

527. Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali secondo il metodo dei modelli interni si applicano i seguenti requisiti minimi quantitativi.

- a) Il requisito patrimoniale è pari alla perdita potenziale sul portafoglio azionario della banca riveniente da un shock istantaneo simulato equivalente all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della distribuzione delle differenze tra i rendimenti trimestrali e un appropriato tasso di interesse privo di rischio, calcolato su un periodo campionario di lunga durata.
- b) Le perdite stimate dovrebbero essere tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti specifici dell'istituzione. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti dovrebbero essere desunti dal periodo campionario di maggior durata per il quale sono disponibili dati, nonché rispecchiare il profilo di rischio del portafoglio azionario della banca. Essi dovrebbero inoltre essere in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Le istituzioni devono dimostrare alle autorità di vigilanza che lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. È presumibile che i modelli stimati con dati che non rispecchiano realistiche esperienze storiche di lunga durata, ivi compreso un periodo di cali ragionevolmente marcati delle quotazioni azionarie rilevanti per il portafoglio della banca, diano luogo a risultati ottimistici, a meno che non sia evidente l'inserimento nei modelli stessi di congrui aggiustamenti. In difetto di questi ultimi, la banca deve combinare l'analisi empirica dei dati disponibili con aggiustamenti basate su molteplici fattori al fine di ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali, le banche possono impiegare dati trimestrali o riportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica. Gli aggiustamenti devono basarsi su analisi e processi ben strutturati e documentati. In linea generale, l'applicazione degli aggiustamenti deve essere effettuata in modo prudente e uniforme nel tempo. Inoltre, allorché sono disponibili solo dati limitati o i vincoli tecnici sono tali da rendere incerta la qualità delle stime ottenute da un singolo metodo, le banche dovranno prevedere ulteriori margini di cautela per evitare il rischio di valutazioni eccessivamente ottimistiche.
- c) Non è prescritto un particolare tipo di modello VaR (come varianza/covarianza, simulazione storica, Monte Carlo, ecc.). Nondimeno, il modello impiegato deve essere in grado di cogliere adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con le esposizioni azionarie della banca, inclusi il rischio generico di mercato e il rischio specifico. I modelli interni devono spiegare adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, cogliere la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantenere la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime deve coincidere o essere almeno comparabile con le esposizioni effettive del portafoglio azionario della banca.
- d) Per determinare i requisiti patrimoniali minimi a fronte delle esposizioni in strumenti di capitale del *banking book* possono essere altresì utilizzate tecniche di modellizzazione quali le analisi di scenari storici. Condizione per l'impiego di tali modelli è che l'istituzione possa dimostrare alla competente autorità di vigilanza che la metodologia e i risultati possono essere quantificati nella forma del percentile di perdita indicato al punto a).
- e) Le banche devono utilizzare modelli interni appropriati al profilo di rischio e alla complessità del proprio portafoglio azionario. Le istituzioni che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura una dinamica marcatamente non lineare (ad esempio, derivati su azioni, titoli convertibili) devono impiegare modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti.

- f) Subordinatamente all'approvazione dell'autorità di vigilanza, una banca può integrare nelle proprie misure interne del rischio eventuali correlazioni presenti nel portafoglio azionario. L'uso di correlazioni esplicite (ad esempio, mediante un modello VaR varianza/covarianza) deve essere pienamente documentato e convalidato da analisi empiriche. L'appropriatezza delle ipotesi di correlazione implicita viene vagliata dall'autorità di vigilanza nel quadro dell'esame della documentazione e delle tecniche di stima del modello.
- g) La *mapping* di singole posizioni in relazione a *proxy*, indici di mercato e fattori di rischio dovrebbe essere plausibile, intuitivo e concettualmente solido. È opportuno che le tecniche di *mapping* siano pienamente documentate, e la loro congruità rispetto agli investimenti della banca dimostrata con evidenze teoriche ed empiriche. Se nella stima della volatilità dei valori azionari le tecniche quantitative si combinano con valutazioni soggettive, queste ultime dovranno tenere conto di tutte le informazioni pertinenti e rilevanti non considerate dalle altre tecniche utilizzate.
- h) Allorché sono impiegati modelli basati su fattori, sono ammissibili modelli unifattoriali o multifattoriali a seconda della natura del portafoglio dell'istituzione. Le banche sono tenute a verificare che i fattori considerati siano sufficienti a cogliere il rischio presente nel portafoglio azionario. I fattori di rischio dovrebbero corrispondere alle caratteristiche proprie del mercato (ad esempio, titoli quotati o non quotati, capitalizzazione di borsa del settore o sottosectore economico, modalità operative) in cui la banca detiene posizioni significative. Pur potendo scegliere discrezionalmente i vari fattori, le banche devono dimostrarne con analisi empiriche l'appropriatezza, ivi compresa la capacità di rilevare sia il rischio generico che quello specifico.
- i) La stima della volatilità dei rendimenti azionari deve incorporare i dati, le informazioni e le metodologie pertinenti e rilevanti a disposizione della banca. Quest'ultima può utilizzare dati interni soggetti a revisione indipendente, oppure dati di provenienza esterna (anche in condivisione). Il numero delle esposizioni comprese nel campione e il periodo di osservazione impiegati per la quantificazione devono essere tali da permettere alla banca di confidare nell'accuratezza e nella solidità delle proprie stime. Al riguardo, le istituzioni dovrebbero adottare appropriate misure per limitare la possibilità di distorsioni nel campionamento, comprese quelle derivanti dall'inclusione nel campione di società nel frattempo scomparse (*survivorship bias*).
- j) Dovrebbe essere operante un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress. Le banche saranno tenute a sottoporre i modelli e i processi di stima interni, ivi compresi i calcoli di volatilità, a scenari ipotetici o storici *worst-case* da cui risultino le perdite maggiori connesse con un dato portafoglio di azioni quotate e non quotate. Come minimo dovrebbero essere effettuate prove di stress per acquisire informazioni sull'effetto di eventi infrequenti (*tail event*) intervenuti oltre il livello di confidenza assunto per il metodo dei modelli interni.

(iii) *Processo di gestione del rischio e controlli*

528. I sistemi per la gestione complessiva del rischio impiegati dalle banche per controllare gli investimenti azionari del *banking book* dovrebbero essere coerenti con le linee guida per prassi corrette emanate dal Comitato e dalle autorità nazionali. Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti patrimoniali, le istituzioni devono applicare politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione impiegati per determinare i requisiti patrimoniali regolamentari. Tali politiche, procedure e controlli dovrebbero prevedere quanto segue:

- a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi direzionali e nella gestione delle esposizioni in strumenti di capitale del *banking book*. I modelli interni dovrebbero essere pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio, compreso l'impiego per: (i) stabilire soglie minime di rendimento e valutare investimenti alternativi; (ii) misurare e valutare la performance del portafoglio azionario (inclusa quella corretta per il rischio); (iii) allocare capitale economico agli investimenti azionari e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva conformemente al secondo pilastro. L'istituzione dovrebbe essere in grado di dimostrare, ad esempio mediante i verbali della commissione per gli investimenti, che i dati generati dal modello interno svolgono un ruolo essenziale nel processo di gestione delle esposizioni azionarie;
- b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno – come l'approvazione di eventuali modifiche e l'esame degli input – e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle tecniche di parametrizzazione (*proxy*) e di *mapping*, nonché ad altre componenti fondamentali del modello. Tali revisioni dovrebbero vagliare l'accuratezza, la completezza e la congruità degli input e dei risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate nel quadro di programmi interni ed esterni di revisione, da unità indipendenti di controllo del rischio o da terzi esterni;
- c) adeguati sistemi e procedure per monitorare i limiti di investimento e le esposizioni a rischio del portafoglio azionario;
- d) indipendenza funzionale delle unità responsabili per l'elaborazione e l'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;
- e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La direzione deve assegnare a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

(iv) *Convalida e documentazione*

529. Le istituzioni che impiegano modelli interni ai fini del patrimonio regolamentare dovrebbero avere in funzione un solido sistema per validare l'accuratezza e la coerenza del modello e dei relativi input. Esse devono inoltre documentare in modo completo tutti gli elementi sostanziali dei propri modelli interni e del processo di modellizzazione. Lo stesso processo di modellizzazione e i sistemi impiegati per validare i modelli interni – compresa tutta la documentazione di supporto, i risultati della convalida e i riscontri delle revisioni interne ed esterne – devono essere soggetti a monitoraggio e controllo da parte della competente autorità di vigilanza.

*Convalida*

530. Le banche devono avere in funzione solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione. Una banca deve dimostrare alla competente autorità di vigilanza che il sistema interno di convalida le permette di valutare la performance dei modelli interni e dei processi in modo coerente e attendibile.

531. Le banche devono comparare regolarmente la performance effettiva del portafoglio azionario (considerando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli e

poter dimostrare che essa rientra nell'intervallo di valori atteso per il portafoglio e per le singole posizioni. Tali comparazioni devono fare uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. I metodi e i dati impiegati devono essere chiaramente documentati dalla banca. L'analisi e la documentazione dovrebbero essere aggiornate con cadenza almeno annuale.

532. Le banche dovrebbero far uso di altri strumenti di convalida quantitativa ed effettuare raffronti con fonti informative esterne. L'analisi deve basarsi su dati che siano appropriati al portafoglio in esame, che vengano aggiornati regolarmente e che coprano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne delle banche sulla performance dei propri modelli devono essere basate su serie storiche di lungo periodo che ricomprendano una vasta gamma di condizioni economiche e, idealmente, uno o più cicli congiunturali completi.

533. Le banche devono dimostrare che i metodi e i dati impiegati per la convalida quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti (riguardanti sia le fonti informative sia i periodi di osservazione) devono essere documentati in modo chiaro ed esauriente.

534. Poiché il regolare raffronto tra la performance effettiva e quella attesa costituisce la base per affinare e correggere i modelli interni su base continuativa, le banche dovrebbero prevedere criteri di revisione ben definiti e strutturati. Tali standard sono particolarmente importanti nelle situazioni in cui i risultati effettivi si discostano in misura significativa dalle previsioni e la validità del modello appare quindi dubbia. Gli standard devono tener conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti azionari. Tutti gli aggiustamenti apportati a seguito di una revisione dei modelli interni devono essere ben documentati e risultare conformi agli standard di cui sopra.

535. Al fine di facilitare la convalida dei modelli mediante test retrospettivi su base continuativa, le banche che impiegano il metodo dei modelli interni devono creare e mantenere aggiornate appropriate banche dati sulla performance effettiva trimestrale dei propri investimenti azionari e sulle stime tratte dai modelli interni. Le banche dovrebbero altresì verificare retrospettivamente le stime della volatilità integrate nei modelli e la congruità delle *proxy* utilizzate. Le autorità di vigilanza potranno richiedere alle banche di organizzare le previsioni trimestrali con riferimento a un orizzonte temporale diverso (in particolare, più breve), di rilevare i dati di performance per questo orizzonte e di effettuare test retrospettivi su tale base.

#### *Documentazione*

536. Compete alla banca l'onere di dimostrare alla competente autorità di vigilanza che un modello possiede una buona capacità previsionale e che il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti patrimoniali regolamentari. Di conseguenza, tutti gli aspetti critici di un modello interno e del processo di modellizzazione dovrebbero essere documentati in modo adeguato ed esauriente. Le banche sono tenute a documentare per iscritto l'assetto e i particolari operativi dei propri modelli interni. La documentazione deve dimostrare l'ottemperanza ai requisiti minimi quantitativi e qualitativi, e considerare aspetti quali le modalità di applicazione del modello ai vari segmenti del portafoglio, le metodologie di stima, le responsabilità delle funzioni coinvolte nella modellizzazione e i processi di approvazione e revisione dei modelli stessi. In particolare, andrebbero applicati i criteri seguenti.

- a) La banca deve documentare le ragioni della scelta del metodo di modellizzazione ed essere in grado di produrre analisi comprovanti che il modello e le relative procedure generano stime che rispecchiano in modo congruo il rischio insito nel suo portafoglio azionario. I modelli e le procedure devono essere sottoposti a revisione

periodica per determinare se continuano a essere pienamente applicabili al portafoglio corrente e alle condizioni esterne. La banca deve inoltre documentare le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo e in particolare quelle introdotte a seguito dell'ultima revisione dell'autorità di vigilanza. Se le modifiche sono il risultato di analisi interne, la banca deve documentare che esse sono conformi ai propri standard di revisione dei modelli.

- b) Nel documentare i propri modelli interni le banche dovrebbero:
- fornire una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o della base matematica ed empirica su cui si fondano i parametri, le variabili e le fonti informative usati per stimare il modello;
  - stabilire rigorose procedure statistiche (con verifiche di performance basate su campioni diversi rispetto a quelli adoperati per la stima ed effettuate a date successive) per validare la scelta delle variabili esplicative;
  - indicare le circostanze in cui il modello non opera efficacemente.
- c) Qualora siano impiegate *proxy* o *mapping*, la banca deve documentare di aver condotto rigorose analisi comprovanti che tutte le *proxy* e i *mapping* prescelti sono sufficientemente rappresentativi del rischio insito nelle corrispondenti posizioni azionarie. La documentazione dovrebbe precisare, ad esempio, i fattori pertinenti e rilevanti (linee di attività, caratteristiche di bilancio, ubicazione geografica, età dell'azienda, settore o sottosectore economico di appartenenza, aspetti operativi, ecc.) considerati ai fini dell'attribuzione delle *proxy* ai singoli investimenti. In sintesi, le istituzioni devono dimostrare che le *proxy* e i *mapping* utilizzati:
- siano adeguatamente comparabili con le posizioni o i portafogli sottostanti;
  - siano ottenuti impiegando serie storiche di condizioni economiche e di mercato pertinenti e rilevanti per le posizioni sottostanti o, in caso contrario, siano stati operati adeguati aggiustamenti;
  - rappresentino solide stime del rischio potenziale delle posizioni sottostanti.

## **12. Requisiti di trasparenza informativa**

537. Per essere abilitate al metodo IRB le banche devono soddisfare i requisiti di informativa al pubblico stabiliti nell'ambito del terzo pilastro. Si tratta nella fattispecie dei requisiti minimi per l'utilizzo dei sistemi IRB; la mancata osservanza di tali requisiti renderà le banche non idonee all'impiego del relativo metodo IRB.

## IV. Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione

### A. Ambito di applicazione e definizioni delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione

538. Le banche devono osservare le prescrizioni sulla cartolarizzazione per determinare i requisiti patrimoniali sulle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche o da operazioni analoghe che presentino caratteristiche comuni a entrambe le tipologie. Poiché la cartolarizzazione può essere strutturata in molti modi diversi, il trattamento a fini prudenziali della relativa esposizione deve essere determinato in base non tanto alla forma giuridica quanto alla sostanza economica della transazione. Analogamente, è a tale sostanza economica che le autorità di vigilanza dovranno fare riferimento per stabilire se l'operazione rientri o meno nel presente schema per il calcolo dei coefficienti patrimoniali. Le banche sono invitate a prendere contatto con i rispettivi organi di vigilanza in caso di incertezze circa l'inserimento di una transazione nello schema per la cartolarizzazione. Ad esempio, le operazioni che generano flussi finanziari correlati a beni immobili (come le locazioni) potrebbero essere considerate alla stregua di esposizioni SL, ove ciò sia giustificato.

539. Una *cartolarizzazione tradizionale* è una struttura in cui i flussi di cassa generati da un portafoglio sottostante di esposizioni sono utilizzati per coprire almeno due diverse posizioni di rischio o "tranche" stratificate che riflettono differenti livelli di rischiosità. I pagamenti agli investitori dipendono dall'andamento delle specifiche esposizioni sottostanti e non da un'obbligazione del soggetto che ha originato quelle esposizioni. Le strutture per tranche che caratterizzano la cartolarizzazione differiscono dagli ordinari strumenti di debito "senior"/subordinati, in quanto le tranche "junior" possono assorbire le perdite senza interrompere i pagamenti contrattuali relativi alle posizioni di rischio dotate di maggiore grado di priorità nel rimborso; viceversa, la subordinazione in un'operazione caratterizzata da posizioni in una struttura senior/junior attiene essenzialmente alla priorità dei diritti patrimoniali vantati sul ricavato di una liquidazione.

540. Una *cartolarizzazione sintetica* è una struttura con almeno due differenti posizioni di rischio o tranche stratificate che riflettono differenti livelli di rischiosità, in cui il rischio di credito di un sottostante portafoglio di esposizioni è trasferito, in tutto o in parte, con l'impiego di derivati su crediti o garanzie personali a fronte dei quali è stata già realizzata la corrispondente raccolta (ad esempio, le *credit-linked note*) oppure essa non è stata ancora perfezionata (ad esempio, i *credit default swap*), che servono a coprire il rischio di credito dell'insieme di attività. Di conseguenza, il rischio potenziale in capo all'investitore dipende dall'andamento del portafoglio sottostante.

541. Le esposizioni creditizie connesse con operazioni di cartolarizzazione – di seguito definite "esposizioni derivanti da cartolarizzazione" – possono includere, fra l'altro: *asset-backed securities* (ABS), *mortgage-backed securities* (MBS), forme di supporto al credito, linee di liquidità, swap di tasso di interesse o di valuta, derivati su crediti e la copertura per tranche così come definita al paragrafo 199. I conti di riserva, come i fondi di garanzia in contanti, contabilizzati nell'attivo dalla banca emittente devono anch'essi essere trattati alla stregua di esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

542. Le esposizioni comprese nel portafoglio oggetto di cartolarizzazione possono includere, fra gli altri: prestiti, impegni, ABS, MBS, obbligazioni societarie, titoli azionari e strumenti di investimento di *private equity*. Il portafoglio sottostante può essere composto da una o più esposizioni.

## **B. Definizioni e terminologia generale**

### **1. Banca originator**

543. Ai fini dei requisiti patrimoniali, una banca è considerata *originator* riguardo a una determinata operazione di cartolarizzazione se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) la banca origina direttamente o indirettamente le esposizioni oggetto della cartolarizzazione;
- b) la banca svolge il ruolo di promotore di una struttura di *asset-backed commercial paper* (ABCP) o di un programma analogo, che acquisisce esposizioni da parti terze. Nell'ambito di tali programmi, una banca viene in genere considerata sponsor e, alternativamente, *originator* se – nei fatti o nella sostanza – gestisce o presta consulenza al programma, colloca i titoli sul mercato o fornisce liquidità e/o supporto al credito.

### **2. Programmi di commercial paper garantita da attività**

544. Un programma di *commercial paper* garantita da attività (ABCP) prevede in genere l'emissione di *commercial paper* con scadenza originaria pari o inferiore a un anno garantita da attività o da altre esposizioni detenute presso una società veicolo (SPE) a bassissimo rischio di fallimento.

### **3. Clausole di clean-up call**

545. Una *clean-up call* è un'opzione che consente di chiudere anticipatamente le esposizioni derivanti da cartolarizzazione (ad esempio, ABS) prima che tutte le esposizioni sottostanti o quelle derivanti da cartolarizzazione siano state rimborsate. In caso di cartolarizzazione tradizionale, ciò avviene generalmente mediante il riacquisto delle relative esposizioni residue una volta che il saldo del portafoglio o i titoli in essere siano scesi al disotto di un determinato livello. In caso di cartolarizzazioni sintetiche, la *clean-up call* può assumere la forma di una clausola di estinzione della protezione creditizia.

### **4. Supporto al credito**

546. Il supporto al credito (*credit enhancement*) è un accordo contrattuale ai termini del quale la banca mantiene o assume un'esposizione derivante da cartolarizzazione e, in sostanza, offre una certa protezione aggiuntiva alle altre parti coinvolte nella transazione.

### **5. Interest-only strip di supporto al credito**

547. Un *interest-only strip* (I/O) di supporto al credito è un'attività per cassa che (i) esprime una valutazione dei flussi di cassa relativi a proventi netti futuri e (ii) è subordinata.

### **6. Rimborso anticipato**

548. L'ammortamento anticipato è un meccanismo che, una volta attivato, consente all'investitore di ottenere il pagamento del debito prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi. Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, una clausola di ammortamento anticipato del debito potrà essere considerata come "controllata" o "non controllata". Una clausola controllata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) la banca deve disporre di un appropriato piano di gestione della dotazione patrimoniale/della posizione di liquidità che le assicuri di fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni di ammortamento anticipato;
- b) per tutta la durata della transazione, incluso il periodo di ammortamento dei titoli, la ripartizione degli interessi, del capitale, delle spese, delle perdite e dei recuperi avviene sulla base del medesimo criterio utilizzato per determinare la quota di pertinenza della banca e degli investitori dei crediti risultanti all'inizio di ogni mese;
- c) la banca deve stabilire un periodo di rimborso sufficiente entro il quale almeno il 90% del debito totale in essere all'inizio di tale periodo venga rimborsato o riconosciuto come in *default*;
- d) la frequenza dei rimborsi non dovrebbe essere più elevata di quella che sarebbe consentita dal piano di ammortamento ordinario previsto nel periodo di cui al punto c).

549. Una clausola che non risponda alle predette condizioni sarà considerata come clausola di ammortamento anticipato non controllata.

## **7. Excess spread**

550. L'*excess spread* rappresenta il flusso di ricavi lordo percepito dal gestore fiduciario (*trust*) o dalla SPE (cfr. paragrafo 552) al netto di cedole, commissioni, svalutazioni e altre spese primarie da esso sostenute.

## **8. Supporto implicito**

551. Si ha supporto implicito quando una banca fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un sostegno che eccede quanto preliminarmente stabilito nella documentazione contrattuale.

## **9. Società veicolo**

552. Una società veicolo (SPE) è una società, un *trust* o un'altra entità creata per adempiere a uno scopo specifico, le cui attività sono limitate a quelle proprie al conseguimento delle finalità per cui è stata istituita e la cui struttura è volta a isolarla dal rischio di credito dell'*originator* o del venditore delle esposizioni sottostanti. Le SPE sono di solito utilizzate come veicolo di finanziamento cui vengono cedute esposizioni in cambio di contanti o di altre attività finanziate dai titoli di debito emessi dalle stesse SPE.

## **C. Requisiti operativi per il riconoscimento della traslazione del rischio**

553. I seguenti requisiti operativi sono applicabili sia al metodo standardizzato che al metodo IRB previsti dalle presenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni.

### **1. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni tradizionali**

554. Una banca *originator* può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo delle attività ponderate per il rischio purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le banche che soddisfano tali condizioni devono continuare a detenere capitale regolamentare a fronte di tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione mantenute in portafoglio):

- a) il rischio di credito associato con le esposizioni derivanti da cartolarizzazione sia stato trasferito in misura significativa a parti terze;
- b) il cedente non mantenga un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Le attività sono giuridicamente isolate dal cedente (ad esempio, attraverso la vendita di attività o una subpartecipazione) in modo che le esposizioni siano poste al di fuori del suo potere di intervento o di quello dei suoi creditori, anche in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali. Queste condizioni devono essere suffragate da un parere fornito da consulenti legali qualificati.  

Si ritiene che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite nel caso in cui (i) sia in grado di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti, ovvero (ii) sia obbligato ad accollarsi il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte del cedente dei diritti inerenti al *servicing* non costituirà necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;
- c) i titoli emessi non siano obbligazioni del cedente. Gli acquirenti dei titoli possono perciò vantare pretese unicamente sul sottostante portafoglio di esposizioni;
- d) il cessionario sia una SPE e i titolari dei diritti relativi a detta entità abbiano la facoltà di impegnarli o scambiarli senza restrizioni;
- e) le clausole di *clean-up call* soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 557.
- f) la cartolarizzazione non contenga clausole che: (i) richiedano alla banca *originator* di modificare sistematicamente le esposizioni sottostanti in modo da migliorare la qualità media ponderata dei crediti in portafoglio, a meno che ciò non sia fatto vendendo a prezzi di mercato attività a soggetti terzi indipendenti e a essa non affiliati; (ii) consentano incrementi nella posizione del tipo "prima perdita" (*first loss*) trattenuta o nei supporti al credito forniti dall'*originator* dopo l'avvio dell'operazione; (iii) aumentino il rendimento pagabile a parti diverse dall'*originator*, ad esempio investitori e terzi prestatori di ulteriori forme di garanzie, a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante.

## **2. Requisiti operativi per le cartolarizzazioni sintetiche**

555. Per le cartolarizzazioni sintetiche l'uso di tecniche di CRM (ossia, garanzie reali e personali, nonché derivati su crediti) per la copertura dell'esposizione sottostante può essere riconosciuto a fini patrimoniali solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli strumenti di CRM siano conformi alle prescrizioni contenute nella Sezione II.D del presente Schema;
- b) le garanzie reali ammesse siano circoscritte a quelle specificate nei paragrafi 145-146. Possono essere riconosciute le garanzie prestate dalle SPE;
- c) i garanti ammessi siano fra quelli definiti al paragrafo 195. Le banche non possono riconoscere le SPE come garanti ammessi nello schema per la cartolarizzazione;
- d) la banca trasferisca in misura significativa a terzi i rischi creditizi associati con le esposizioni sottostanti;

- e) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedano termini o condizioni che limitino l'ammontare del rischio trasferito, come ad esempio clausole che:
- limitano in modo rilevante la protezione del credito o la trasferibilità del rischio creditizio (ad esempio, soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivabile anche al verificarsi di un evento creditizio o clausole che consentono l'interruzione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti);
  - richiedono all'*originator* di modificare le esposizioni sottostanti al fine di migliorare la qualità media ponderata del credito in portafoglio;
  - innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca in risposta al deterioramento della qualità del portafoglio;
  - accrescono il rendimento da corrispondere a parti diverse dall'*originator* quali, ad esempio, investitori e soggetti terzi prestatori di ulteriori forme di garanzie, in risposta a un deterioramento della qualità creditizia del portafoglio di riferimento;
  - prevedono l'aumento della posizione assunta a fronte della "prima perdita" o delle altre forme di protezione creditizia offerte dall'*originator* dopo l'avvio dell'operazione;
- f) sia ottenuto un parere legale da fonte qualificata, che confermi l'efficacia giuridica dei contratti in tutte le giurisdizioni pertinenti;
- g) le clausole di *clean-up call* soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 557.

556. Per le cartolarizzazioni sintetiche gli effetti dell'applicazione di tecniche di CRM per la copertura dell'esposizione sottostante sono trattati in conformità di quanto stabilito ai paragrafi 109-210. Qualora vi sia un disallineamento tra la scadenza delle esposizioni sottostanti e quella delle forme di CRM, il requisito patrimoniale sarà determinato in base ai paragrafi 202-205. Quando le esposizioni nel portafoglio sottostante hanno scadenze diverse, la scadenza più lunga deve essere considerata come quella dell'intero portafoglio. Nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica, disallineamenti di scadenza possono verificarsi – ad esempio – allorché una banca usa derivati su crediti per trasferire a terzi, in tutto o in parte, il rischio creditizio di uno specifico portafoglio di attività. La transazione si estingue con la liquidazione dei derivati. Ciò implica che la scadenza effettiva delle tranche derivanti dalla cartolarizzazione sintetica potrebbe differire da quella delle esposizioni sottostanti. Gli *originator* di una cartolarizzazione sintetica devono trattare tali disallineamenti di scadenza nel modo seguente: una banca che utilizza il metodo standardizzato deve dedurre tutte le posizioni prive di rating o con rating inferiore all'*investment grade* mantenute; una banca che impiega il metodo IRB deve dedurre le posizioni prive di rating mantenute se il trattamento della posizione rientra nelle fattispecie di cui ai paragrafi 609-643. Pertanto, qualora sia richiesta la deduzione, i disallineamenti di scadenza non vengono considerati. Per tutte le altre esposizioni derivanti da cartolarizzazione la banca deve applicare il trattamento previsto per questo tipo di disallineamenti ai paragrafi 202-205.

### **3. Requisiti operativi e trattamento delle clausole di clean-up call**

557. Le operazioni di cartolarizzazione che prevedono una clausola di *clean-up call* non sono soggette all'applicazione di coefficienti patrimoniali nel caso in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l'esercizio della clausola non sia obbligatorio, né formalmente né di fatto, ma piuttosto a discrezione della banca *originator*, (ii) la clausola non sia strutturata in modo da evitare l'allocazione delle perdite destinate a essere assorbite da garanzie

addizionali o da posizioni detenute dagli investitori, o in altro modo concepita allo scopo di fornire supporto al credito; (iii) la clausola sia esercitabile solo quando il valore del portafoglio originario sottostante sia sceso al 10% o a un livello inferiore, o quando siano ancora in circolazione titoli emessi ovvero, per le operazioni sintetiche, quando l'ammontare residuo del portafoglio di riferimento sia pari o inferiore al 10%.

558. Le operazioni di cartolarizzazione comprendenti una clausola di *clean-up call* che non soddisfi tutte le condizioni di cui al paragrafo 557 danno luogo all'applicazione di un coefficiente patrimoniale per la banca *originator*. Per le cartolarizzazioni tradizionali le esposizioni sottostanti devono essere trattate come se non fossero state cartolarizzate. Inoltre, le banche non possono riconoscere nel patrimonio di vigilanza eventuali utili da cessione, secondo la definizione di cui al paragrafo 562. Per le cartolarizzazioni sintetiche la banca che acquista la protezione dovrà detenere mezzi propri a fronte dell'intero ammontare delle esposizioni cartolarizzate come se non beneficiassero di alcuna forma di protezione del credito. Se una cartolarizzazione sintetica incorpora una clausola *call* (diversa da una *clean-up*) che di fatto determina l'estinzione a una certa data della transazione e della protezione creditizia acquistata, la banca deve trattare tale operazione secondo quanto stabilito ai paragrafi 556 e 202-205.

559. Ove venga accertato che l'esercizio di una clausola di *clean-up call* sia stato utilizzato come una forma di protezione creditizia, esso sarà considerato una forma di supporto implicito fornito dalla banca e, come tale, assoggettato alle corrispondenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni.

## **D. Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione**

### **1. Calcolo dei requisiti patrimoniali**

560. Le banche devono detenere capitale regolamentare a fronte di tutte le loro esposizioni derivanti da cartolarizzazione, incluse quelle connesse con strumenti di CRM, investimenti in ABS, acquisto di tranche subordinate, concessione di linee di liquidità o forme di supporto al credito, come stabilito nelle sezioni che seguono. In caso di riacquisto di esposizioni derivanti da cartolarizzazione, queste devono essere trattate come esposizioni mantenute in portafoglio.

#### *(i) Deduzione dal patrimonio di vigilanza*

561. Quando una banca deve dedurre dal patrimonio di vigilanza un'esposizione derivante da cartolarizzazione, la deduzione sarà imputata per il 50% al patrimonio di base (*tier 1*) e per il 50% al patrimonio supplementare (*tier 2*), fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 562. Gli I/O di supporto al credito (al netto dell'ammontare che va dedotto dal patrimonio di base secondo quanto riportato al citato paragrafo 562) vengono parimenti dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% da quello supplementare. Le deduzioni dal patrimonio possono essere computate al netto di eventuali accantonamenti specifici effettuati a fronte delle relative esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

562. Le banche devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale aumento del capitale azionario risultante da un'operazione di cartolarizzazione, come quello associato con i proventi netti futuri (PNF) che diano luogo a utili da cessione computati nel patrimonio di vigilanza. Ai fini della disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni tale aumento di capitale viene definito "utile da cessione".

563. Ai fini del calcolo degli accantonamenti a fronte di EL (cfr. Sezione III.G) le esposizioni derivanti da cartolarizzazione non concorrono all'ammontare delle perdite attese. Analogamente, eventuali accantonamenti specifici effettuati a fronte di tali esposizioni non

vanno ricompresi nella determinazione degli accantonamenti ammessi ai fini del confronto con l'ammontare di EL.

(ii) *Supporto implicito*

564. Una banca che fornisce supporto implicito a un'operazione di cartolarizzazione dovrà quantomeno assicurare un'apposita dotazione patrimoniale a fronte di tutte le esposizioni associate a tale operazione come se non fossero cartolarizzate. Inoltre, le banche non possono computare nel patrimonio di vigilanza eventuali utili da cessione, così come definiti al paragrafo 562. Infine, la banca dovrà rendere pubblicamente noti a) il carattere extracontrattuale del supporto da essa fornito e b) il connesso impatto sul capitale.

**2. *Requisiti operativi per l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito***

565. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, ai metodi standardizzato e IRB si applicano i seguenti criteri operativi circa l'utilizzo dei rating esterni:

- a) per essere riconosciuto ai fini della ponderazione del rischio, un rating esterno deve prendere in considerazione e riflettere l'intero ammontare dell'esposizione al rischio creditizio assunta dalla banca con riferimento a tutti i pagamenti a essa dovuti. Ad esempio, se la banca è creditrice in linea capitale e interessi, la valutazione deve considerare e riflettere pienamente il rischio di credito associato con il puntuale pagamento tanto del capitale quanto degli interessi;
- b) il rating esterno deve essere rilasciato da una ECAI riconosciuta dall'autorità nazionale di vigilanza in conformità con quanto stabilito ai paragrafi 90-108, fatta salva la seguente eccezione. Contrariamente a quanto riportato al terzo punto del paragrafo 91, una valutazione creditizia è ritenuta idonea se è disponibile al pubblico. In altri termini, il rating deve essere reso pubblico in una forma accessibile e deve essere utilizzato nella matrice di migrazione della ECAI. Di conseguenza, le valutazioni comunicate unicamente alle parti coinvolte in una transazione non soddisfano questo requisito;
- c) le ECAI idonee devono possedere una comprovata esperienza nel campo della valutazione di cartolarizzazioni, requisito desumibile dalla credibilità loro attribuita dal mercato;
- d) una banca deve applicare i rating esterni rilasciati da una ECAI riconosciuta in modo coerente all'interno di una data categoria di esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Inoltre, essa non potrà usare la valutazione di una ECAI per una o più tranche e quelle di un'altra ECAI per posizioni diverse (mantenute in portafoglio ovvero acquistate) nell'ambito della stessa struttura di cartolarizzazione, sia questa soggetta o meno a valutazione della prima ECAI. Qualora possano essere utilizzate due o più ECAI ed esse forniscano per la medesima esposizione derivante da cartolarizzazione due rating diversi del rischio creditizio, si applica quanto disposto ai paragrafi 96-98;
- e) qualora forme di CRM siano fornite direttamente alla SPE da uno dei garanti riconosciuti a fini prudenziali, così come definiti al paragrafo 195, e queste si riflettano sulla valutazione esterna attribuita alla/e esposizione/i derivante/i da cartolarizzazione, va utilizzata la ponderazione di rischio associata a quella valutazione. Al fine di evitare duplicazioni non sono consentiti ulteriori riconoscimenti a fini patrimoniali. Qualora il fornitore di CRM non figuri tra i garanti riconosciuti a fini prudenziali ai sensi del paragrafo 195, le esposizioni garantite derivanti da cartolarizzazione devono essere trattate come prive di rating;

- f) nel caso in cui uno strumento di CRM non sia ottenuto da una SPE, ma venga piuttosto applicato a una specifica esposizione derivante da cartolarizzazione all'interno di una data struttura (ad esempio, una tranche ABS), la banca deve trattare l'esposizione come se fosse priva di rating e quindi usare per il riconoscimento della copertura il trattamento CRM descritto nella Sezione II.D o nel metodo IRB di base della Sezione III.

### 3. Metodo standardizzato per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione

#### (i) Ambito di applicazione

566. Le banche che applicano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito alle tipologie di esposizioni creditizie comprese nel portafoglio cartolarizzato devono utilizzare il metodo standardizzato previsto in materia di cartolarizzazioni.

#### (ii) Ponderazioni del rischio

567. Le attività di rischio ponderate relative a un'esposizione derivante da cartolarizzazione sono calcolate moltiplicando l'ammontare della posizione per il corrispondente fattore di ponderazione determinato sulla base delle tabelle seguenti. Le banche devono applicare alle esposizioni fuori bilancio un fattore di conversione creditizia (FCC) e quindi ponderare per il rischio l'ammontare di "equivalente creditizio" risultante. Alle esposizioni di questo tipo provviste di rating va applicato un FCC del 100%. Per le posizioni con rating a lungo termine pari a B+ o inferiore e rating a breve termine diverso da A-1/P-1, A-2/P-2 e A-3/P-3 è richiesta la deduzione dal patrimonio, secondo quanto stabilito al paragrafo 561. La deduzione è altresì richiesta per le posizioni prive di rating, a eccezione dei casi descritti ai paragrafi 571-575.

#### Categoria di rating a lungo termine<sup>95</sup>

Rating esterno	Da AAA ad AA-	Da A+ ad A-	Da BBB+ a BBB-	Da BB+ a BB-	B+ e inferiore oppure senza rating
<b>Fattori di ponderazione</b>	20%	50%	100%	350%	Deduzione

#### Categoria di rating a breve termine

Rating esterno	A-1/P-1	A-2/P-2	A-3/P-3	Altri rating oppure senza rating
<b>Fattori di ponderazione</b>	20%	50%	100%	Deduzione dal patrimonio di vigilanza

<sup>95</sup> Le tipologie di rating utilizzate in queste tabelle sono a puro titolo esemplificativo e non indicano pertanto alcuna preferenza o adesione verso un particolare sistema di valutazione esterna.

568. Il trattamento prudenziale delle posizioni mantenute dagli *originator*, le linee di liquidità, gli strumenti di CRM e le cartolarizzazioni delle esposizioni di tipo rotativo (*revolving*) è esposto a parte. Il trattamento delle clausole di *clean-up call* è descritto nei paragrafi 557-559.

*Riconoscimento da parte degli investitori dei rating inferiori alla soglia dell'investment grade*

569. Solo gli investitori terzi, a differenza di quanto previsto per le banche che svolgono il ruolo di *originator*, possono riconoscere a fini prudenziali le valutazioni esterne del merito di credito comprese tra BB+ e BB- a fini di ponderazione del rischio delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

*Deduzione da parte degli originator delle esposizioni con rating inferiori alla soglia dell'investment grade*

570. Gli *originator* definiti al paragrafo 543 devono dedurre tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione mantenute in portafoglio e dotate di rating inferiori alla soglia dell'*investment grade* (ossia, BBB-).

(iii) *Eccezioni al trattamento generale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating*

571. Come riportato nelle tabelle precedenti, le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating devono essere dedotte, fatte salve le seguenti eccezioni: (i) le esposizioni caratterizzate dal più elevato grado di priorità nel rimborso all'interno dell'operazione; (ii) le esposizioni che coprono dalla "seconda perdita" (*second loss*) o in posizione di rischio migliore nei programmi ABCP che soddisfano le condizioni delineate al paragrafo 574; (iii) le linee di liquidità ammesse a fini prudenziali.

*Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating con più alto grado di priorità nel rimborso*

572. Se l'esposizione con più alto grado di priorità nel rimborso relativa a una cartolarizzazione tradizionale o sintetica è priva di rating, la banca che la detiene o la garantisce può determinare il fattore di ponderazione applicando l'approccio *look-through*, a condizione che sia nota in ogni momento la composizione del portafoglio sottostante. Ai fini dell'adozione di tale approccio, nel determinare se un'esposizione all'interno di un'operazione sia quella con più elevato grado di priorità nel rimborso le banche non sono tenute a considerare gli swap su tassi di interesse o su valute.

573. Nell'approccio *look-through* alla posizione priva di rating con più elevato grado di priorità nel rimborso si applica il fattore di ponderazione medio relativo alle esposizioni sottostanti, previa verifica prudenziale. Qualora la banca non sia in grado di determinare tale fattore di ponderazione, la posizione priva di rating dovrà essere dedotta.

*Trattamento delle esposizioni in posizione a fronte della "seconda perdita" o in posizione di rischio migliore nei programmi ABCP*

574. Non sono richieste deduzioni per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating provenienti da sponsor di programmi ABCP che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) l'esposizione risulti in posizione a fronte della "seconda perdita" o in posizione di rischio migliore e la posizione a fronte della "prima perdita" fornisca a quella di "seconda perdita" una significativa protezione creditizia;

- b) il connesso rischio di credito sia almeno equivalente all' *investment grade*;
- c) la banca che detiene l'esposizione priva di rating non detenga o assuma a vario titolo la posizione a fronte della "prima perdita".

575. Laddove queste condizioni vengano soddisfatte, il fattore di ponderazione da applicare sarà pari al più elevato tra (i) il 100% o (ii) quello maggiore in assoluto assegnato a una qualunque delle singole esposizioni sottostanti coperte dalla linea di liquidità.

#### *Ponderazioni di rischio per le linee di liquidità ammesse a fini prudenziali*

576. Per le linee di liquidità ammesse di cui al paragrafo 578 e nel caso non siano soddisfatte le condizioni per l'utilizzo di rating esterni previste al paragrafo 565, il fattore di ponderazione da applicare all'"equivalente creditizio" dell'esposizione coincide con quello più elevato assegnato a una qualunque delle singole esposizioni sottostanti coperte dalla linea di liquidità.

#### *(iv) Fattori di conversione del credito per le esposizioni fuori bilancio*

577. Ai fini dei requisiti patrimoniali le banche devono determinare se, sulla base dei criteri di seguito delineati, un'esposizione fuori bilancio connessa con una cartolarizzazione abbia o meno le caratteristiche di "linea di liquidità ammessa" o di *advance facility* per cassa da parte del *servicer*. Tutte le altre esposizioni fuori bilancio della specie riceveranno un FCC del 100%.

#### *Linee di liquidità ammesse a fini prudenziali*

578. Le banche sono autorizzate a trattare come linee di liquidità ammesse a fini prudenziali le esposizioni fuori bilancio derivanti da cartolarizzazione che rispettano i seguenti requisiti minimi:

- a) la documentazione contrattuale deve individuare e delimitare con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere attivata. Il credito accordato nel quadro della linea di liquidità deve essere limitato all'ammontare che può essere verosimilmente rimborsato in sede di liquidazione delle esposizioni sottostanti e con eventuali supporti al credito forniti dal cedente. Inoltre, la linea non può coprire eventuali perdite a carico del portafoglio sottostante prima dell'utilizzo del corrispondente margine disponibile a essa collegato, né essere strutturata in modo da rendere prevedibili regolari o continui prelievi;
- b) la linea deve essere soggetta a un test di qualità che ne impedisca l'utilizzo a fini di copertura delle esposizioni al rischio creditizio risultanti in *default* ai sensi della definizione contenuta nei paragrafi 452-459. Inoltre, se le esposizioni da finanziarsi sono rappresentate da titoli provvisti di rating esterno, la linea creditizia potrà essere utilizzata esclusivamente se tali titoli hanno una valutazione pari all'*investment grade* al momento del finanziamento;
- c) la linea non potrà più essere utilizzata al venir meno di tutti i supporti al credito applicabili (riferiti alla singola transazione o a livello di programma) a beneficio della facilitazione stessa;
- d) i rimborsi degli utilizzi della linea (ossia, attività acquisite con patti di riacquisto o crediti concessi nel quadro di accordi di prestito) non devono essere subordinati agli eventuali interessi di un qualsiasi possessore di titoli emessi nell'ambito della

medesima operazione (ad esempio, programma ABCP), né essere soggetti a differimento o a rinuncia.

579. In presenza di queste condizioni le banche possono applicare all'ammontare delle linee di liquidità ammesse a fini prudenziali un FCC del 20% se la scadenza originaria è inferiore o pari a un anno e del 50% se è superiore. Tuttavia, se si utilizza un rating esterno per la determinazione del fattore di ponderazione, si applicherà un FCC del 100%.

#### *Linee di liquidità ammesse che risultano disponibili solo in caso di turbative di mercato*

580. Le banche possono applicare un FCC dello 0% alle linee di liquidità ammesse che risultano disponibili solo in caso di una generale turbativa dei mercati (ossia, quando più SPE impegnate in operazioni diverse non sono in grado di rinnovare le *commercial paper* in scadenza e tale incapacità non deriva da un deterioramento della loro qualità creditizia o delle esposizioni sottostanti). Per ottenere questo trattamento devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 578. Inoltre, i fondi anticipati dalla banca per pagare i possessori dei titoli emessi sul mercato dei capitali (ad esempio, *commercial paper*) in caso di generale turbativa dei mercati devono essere garantiti dalle attività sottostanti e avere priorità nel rimborso almeno pari a quella dei titoli rimborsati.

#### *Esposizioni sovrapposte*

581. Una banca può fornire vari tipi di facilitazioni creditizie che possono essere utilizzate al ricorrere di diverse condizioni. Una stessa banca può offrire due o più di queste facilitazioni. In considerazione delle svariate clausole che possono attivare il ricorso a tali linee, può accadere che la banca offra alle esposizioni sottostanti una duplice copertura creditizia. In altri termini, le linee di credito fornite da una banca possono "sovrapporsi" poiché l'utilizzo di una di esse può precludere (in parte) l'utilizzo di una linea alternativa. Nel caso di facilitazioni sovrapposte offerte dalla medesima banca, quest'ultima non è obbligata a detenere una dotazione di capitale regolamentare aggiuntiva a fronte della sovrapposizione. Il requisito di capitale è calcolato soltanto in relazione alle posizioni di rischio coperte dalle linee di credito sovrapposte (siano esse di liquidità o supporti al credito). Quando le linee di credito sovrapposte sono soggette a diversi FCC, la banca deve attribuire la parte sovrapposta alla linea con l'FCC più alto. Tuttavia, se le facilitazioni sovrapposte fanno capo a banche diverse, ciascuna di queste dovrà detenere mezzi propri a fronte dell'ammontare massimo della facilitazione stessa.

#### *Anticipi per cassa del servicer*

582. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, e se previsto nella documentazione contrattuale, il *servicer* può anticipare i fondi necessari per assicurare agli investitori un flusso ininterrotto di pagamenti, purché egli abbia titolo al rimborso integrale e tale diritto abbia una maggiore priorità nel rimborso rispetto alle altre ragioni di credito sui flussi di cassa derivanti dal portafoglio di esposizioni sottostanti. Le autorità di vigilanza hanno inoltre la possibilità di applicare un FCC dello 0% a tali facilitazioni qualora risultino revocabili incondizionatamente e senza preavviso da parte delle banche.

#### *(v) Trattamento della CRM per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione*

583. Il trattamento descritto di seguito si applica a una banca che ha ottenuto una CRM su un'esposizione derivante da cartolarizzazione. Tra le CRM figurano le garanzie personali, i derivati su crediti, le garanzie reali e la compensazione delle poste in bilancio. In questo contesto, con "garanzie reali" si intendono quelle usate per la copertura del rischio creditizio di un'esposizione derivante da cartolarizzazione, e non delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione stessa.

584. Quando una banca diversa dall'*originator* offre una protezione creditizia a un'esposizione derivante da cartolarizzazione, essa deve calcolare il requisito patrimoniale sull'esposizione coperta come se fosse un investitore in tale operazione di cartolarizzazione. Se una banca fornisce protezione a un supporto al credito sprovvisto di rating, essa deve trattare la protezione creditizia come se detenesse direttamente il supporto al credito sprovvisto di rating.

#### *Garanzia*

585. Le garanzie reali ammesse sono limitate a quelle riconosciute nel metodo standardizzato per la CRM (paragrafi 145-146). Possono essere riconosciute le garanzie prestate dalle SPE.

#### *Garanzie personali e derivati su crediti*

586. Può essere riconosciuta la protezione di credito offerta dai soggetti elencati nel paragrafo 195. Le SPE non possono essere riconosciute come garanti ammessi.

587. Qualora le garanzie personali o i derivati su crediti soddisfino i requisiti operativi minimi specificati nei paragrafi 189-194, le banche possono tener conto di tale protezione creditizia nel calcolo dei requisiti patrimoniali sulle esposizioni derivanti da cartolarizzazione.

588. I requisiti patrimoniali per la quota garantita/protetta saranno calcolati secondo il trattamento per le CRM nel metodo standardizzato come specificato nei paragrafi 196-201.

#### *Disallineamenti di scadenza*

589. Al fine di determinare il capitale di vigilanza a fronte di disallineamenti di scadenza, il requisito patrimoniale sarà calcolato secondo quanto previsto ai paragrafi 202-205. Quando le esposizioni oggetto della copertura hanno scadenze diverse deve essere considerata la scadenza più lunga.

#### *(vi) Requisiti di capitale per le clausole di ammortamento anticipato*

##### *Ambito di applicazione*

590. Come di seguito descritto, una banca *originator* deve detenere una dotazione di capitale a fronte delle ragioni di credito totali o parziali vantate dagli investitori (ossia, a fronte sia dell'esposizione per cassa utilizzata sia dei margini disponibili relativi alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione) quando:

- a) essa cede le esposizioni in una struttura che prevede clausole di ammortamento anticipato;
- b) le esposizioni cedute hanno natura rotativa, vale a dire che il debitore ha la facoltà di variare l'ammontare utilizzato e i rimborsi all'interno di un limite concordato nell'ambito di una linea creditizia (ad esempio, esposizioni a fronte di carte di credito e impegni a erogare prestiti aziendali).

591. Il requisito patrimoniale deve riflettere le modalità con le quali si perfeziona l'ammortamento anticipato.

592. Per le operazioni di cartolarizzazione in cui il portafoglio sottostante comprende esposizioni rotative e a termine, una banca deve applicare il corrispondente trattamento previsto per l'ammortamento anticipato (delineato nei paragrafi 594-605) alla quota del portafoglio sottostante che contiene le esposizioni rotative.

593. Le banche non sono tenute a calcolare il requisito patrimoniale per le clausole di ammortamento anticipato nel caso in cui:

- a) i meccanismi di ricostituzione del portafoglio cartolarizzato non consentano la rotazione delle esposizioni sottostanti e l'avvio della procedura di ammortamento anticipato interrompa la possibilità per la banca di aggiungere nuove esposizioni;
- b) le operazioni relative a esposizioni rotative che contengono clausole di ammortamento anticipato riproducano nella sostanza strutture a termine (ossia, nelle quali il rischio relativo alle facilitazioni sottostanti non viene assunto nuovamente da parte dell'*originator*);
- c) si tratti di cartolarizzazioni di una o più linee di credito nell'ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori anche dopo che si sia perfezionata la procedura di ammortamento anticipato;
- d) la procedura di ammortamento anticipato sia attivata unicamente da eventi non collegati all'andamento delle attività cartolarizzate o alla banca cedente (ad esempio, modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria).

#### *Requisito patrimoniale massimo*

594. Per una banca che ha effettuato una cartolarizzazione soggetta al trattamento di ammortamento anticipato, il requisito patrimoniale totale relativo alle esposizioni connesse con detta operazione non potrà essere superiore al maggiore (c.d. "cap") tra (i) quello richiesto per le esposizioni assunte in relazione alla cartolarizzazione e (ii) il requisito di capitale che si applicherebbe se il portafoglio sottostante non fosse stato cartolarizzato. Inoltre, le banche devono dedurre l'intero ammontare di eventuali utili da cessione e I/O di supporto al credito in conformità con i paragrafi 561-563.

#### *Meccanismo di calcolo dei requisiti*

595. Il requisito patrimoniale dell'*originator* per le ragioni di credito degli investitori è pari al prodotto tra a) l'ammontare di tali interessi, b) il corrispondente FCC (come si dirà nel prosieguo) e c) il fattore di ponderazione applicabile al tipo di esposizione sottostante come se non fosse stata cartolarizzata. Come indicato in seguito, gli FCC differiscono a seconda che (i) l'ammortamento anticipato venga perfezionato attraverso modalità che si possono definire "controllate" o "non controllate" e (ii) il portafoglio cartolarizzato comprenda linee di credito al dettaglio revocabili (ad esempio, esposizioni a fronte di carte di credito) o di altro tipo (ad esempio, linee aziendali rotative). Una linea di credito è considerata revocabile quando può essere annullata incondizionatamente e senza preavviso da parte della banca.

#### *(vii) Determinazione degli FCC nel caso di ammortamento anticipato controllato*

596. L'ammortamento anticipato è considerato controllato quando corrisponde alla definizione di cui al paragrafo 548.

#### *Esposizioni al dettaglio revocabili*

597. Per le linee di credito al dettaglio revocabili (ad esempio, carte di credito) in operazioni di cartolarizzazione soggette ad ammortamento anticipato controllato le banche devono confrontare l'*excess spread* medio a tre mesi di cui al paragrafo 550 con il livello a cui la banca è tenuta a "bloccare" l'*excess spread*, in quanto ciò è economicamente richiesto dalla struttura dell'operazione (c.d. *trapping point*).

598. Nei casi in cui la transazione non richieda il blocco dell'*excess spread*, il *trapping point* è ritenuto pari a 4,5 punti percentuali.

599. La banca deve dividere l'*excess spread* per il *trapping point* della transazione al fine di determinare i corrispondenti intervalli di variazione nell'ambito dei quali applicare i relativi fattori di conversione, così come delineato nella tabella seguente.

<b>Determinazione degli FCC nelle operazioni soggette ad ammortamento anticipato controllato</b>		
	<b>Revocabile</b>	<b>Non revocabile</b>
Linee di credito al dettaglio	<b>FCC per l'<i>excess spread</i> medio a tre mesi</b> <i>Trapping point</i> pari o superiore al 133,33% FCC 0% <i>Trapping point</i> tra il 100 e il 133,33% FCC 1% <i>Trapping point</i> tra il 75 e il 100% FCC 2% <i>Trapping point</i> tra il 50 e il 75% FCC 10% <i>Trapping point</i> tra il 25 e il 50% FCC 20% <i>Trapping point</i> inferiore al 25% FCC 40%	FCC 90%
Linee di credito non al dettaglio	FCC 90%	FCC 90%

600. Per le operazioni soggette ad ammortamento anticipato controllato le banche devono applicare gli FCC sopra elencati alle ragioni di credito degli investitori di cui al paragrafo 595.

#### *Altre esposizioni*

601. Tutte le altre esposizioni rotative (ossia, quelle non revocabili e tutte quelle non al dettaglio) cartolarizzate con operazioni che prevedono meccanismi di ammortamento anticipato controllato saranno soggette – per la quota relativa all'esposizione fuori bilancio – a un FCC del 90%.

#### *(viii) Determinazione degli FCC nel caso di ammortamento anticipato non controllato*

602. I meccanismi di ammortamento anticipato che non rientrano nella definizione di cui al paragrafo 548 saranno considerati "non controllati" e, pertanto, trattati come segue.

#### *Esposizioni al dettaglio revocabili*

603. Per le linee di credito al dettaglio revocabili (ad esempio, carte di credito) in operazioni di cartolarizzazione soggette a meccanismi di ammortamento anticipato non controllato, le banche devono effettuare il confronto descritto ai paragrafi 597-598.

604. La banca deve dividere l'*excess spread* per il *trapping point* della transazione al fine di determinare i corrispondenti intervalli di variazione nell'ambito dei quali applicare i relativi fattori di conversione, così come delineato nella tabella seguente.

<b>Determinazione degli FCC nelle operazioni soggette ad ammortamento anticipato non controllato</b>		
	<b>Revocabile</b>	<b>Non revocabile</b>
Linee di credito al dettaglio	<p style="text-align: center;"><b>FCC per l'<i>excess spread</i> medio a tre mesi</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Trapping point</i> pari o superiore al 133,33%</p> <p style="text-align: center;">FCC 0%</p> <p style="text-align: center;"><i>Trapping point</i> tra il 100 e il 133,33%</p> <p style="text-align: center;">FCC 5%</p> <p style="text-align: center;"><i>Trapping point</i> tra il 75 e il 100%</p> <p style="text-align: center;">FCC 15%</p> <p style="text-align: center;"><i>Trapping point</i> tra il 50 e il 75%</p> <p style="text-align: center;">FCC 50%</p> <p style="text-align: center;"><i>Trapping point</i> inferiore al 50%</p> <p style="text-align: center;">FCC 100%</p>	FCC 100%
Linee di credito non al dettaglio	FCC 100%	FCC 100%

#### *Altre esposizioni*

605. Tutte le altre esposizioni rotative cartolarizzate (ossia, quelle non revocabili e tutte quelle non al dettaglio) con meccanismi di ammortamento anticipato non controllato saranno soggette – per la quota relativa all'esposizione fuori bilancio – a un FCC del 100%.

#### **4. Metodo IRB per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione**

##### *(i) Ambito di applicazione*

606. Le banche che sono autorizzate all'utilizzo del metodo IRB per l'assegnazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito alle tipologie di esposizioni comprese nel portafoglio cartolarizzato (ad esempio, crediti verso imprese o clientela *retail*) devono impiegare tale metodo anche per calcolare il capitale regolamentare a fronte delle esposizioni relative a operazioni di cartolarizzazione. Viceversa, le banche non possono utilizzare il metodo IRB per le esposizioni relative a operazioni di cartolarizzazione a meno che non ricevano dalla competente autorità nazionale di vigilanza l'autorizzazione a impiegare tale metodo per le esposizioni creditizie sottostanti.

607. Se una banca utilizza il metodo IRB per alcune esposizioni e quello standardizzato per altre nell'ambito del medesimo portafoglio cartolarizzato, essa dovrebbe in genere impiegare il metodo applicato con riferimento alle esposizioni che rappresentano la quota maggiore nel portafoglio cartolarizzato. In ogni caso, la banca è tenuta a contattare l'autorità nazionale di vigilanza per stabilire quale metodo applicare alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Al fine di garantire una dotazione patrimoniale adeguata, in alcuni casi

l'organo di vigilanza può richiedere un trattamento diverso da questa regola di carattere generale.

608. Nel caso in cui non sia previsto uno specifico trattamento IRB per la tipologia di attività sottostanti, le banche *originator* che sono state autorizzate all'impiego del metodo IRB devono calcolare i requisiti patrimoniali sulle proprie esposizioni derivanti da cartolarizzazione con il metodo standardizzato previsto in materia di cartolarizzazione, mentre le banche investitrici autorizzate all'uso del metodo IRB dovranno applicare il metodo basato sui rating (RBA).

*(ii) Priorità nell'applicazione delle metodologie*

609. L'RBA va applicato alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione dotate di rating esterno o per le quali possa essere desunta una valutazione analoga conformemente a quanto descritto al paragrafo 617. Qualora non siano disponibili rating esterni o non possa essere desunta una valutazione, si dovrà applicare la formula prudenziale (SF) o il metodo della valutazione interna (IAA). L'IAA è disponibile unicamente per le esposizioni (ad esempio, linee di liquidità o supporti al credito) con cui le banche – comprese le banche terze – partecipano a programmi di ABCP. Tali esposizioni devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 619-620. Per le linee di liquidità cui non può essere applicato nessuno di questi metodi le banche potranno adottare il trattamento descritto al paragrafo 639. Il paragrafo 641 descrive il trattamento particolare riservato agli anticipi per cassa erogati dal *servicer*. Le esposizioni derivanti da cartolarizzazione cui non può essere applicato nessuno di questi metodi vanno dedotte dal patrimonio di vigilanza.

*(iii) Requisito patrimoniale massimo*

610. Per una banca che impiega il metodo IRB in materia di cartolarizzazioni il requisito patrimoniale massimo per le esposizioni derivanti da operazioni della specie è pari al requisito IRB che sarebbe stato calcolato per le esposizioni sottostanti se non fossero state cartolarizzate (cfr. le apposite sezioni dello schema IRB, compresa la Sezione III.G). Inoltre, le banche devono dedurre l'intero ammontare di eventuali utili da cessione e I/O di supporto al credito derivanti da operazioni di cartolarizzazione ai sensi dei paragrafi 561-563.

*(iv) Metodo basato sui rating (RBA)*

611. Con questo metodo le attività ponderate sono determinate moltiplicando l'ammontare dell'esposizione per i corrispondenti fattori di ponderazione, riportati nelle tabelle seguenti.

612. I fattori di ponderazione dipendono: (i) dal livello del rating esterno o, ove ricavabile, di quello desunto; (ii) dal fatto che detti rating siano a lungo o a breve termine; (iii) dal frazionamento del portafoglio sottostante; (iv) dal grado di priorità nel rimborso dell'esposizione.

613. Ai fini dell'RBA un'esposizione derivante da cartolarizzazione viene trattata come tranche senior quando essa è di fatto avallata o garantita da una ragione di credito con il più alto grado di priorità sull'intero ammontare delle attività del portafoglio cartolarizzato. In genere ciò riguarda unicamente le posizioni con più elevato grado di priorità nel rimborso all'interno di un'operazione di cartolarizzazione, ma in alcuni casi potrebbero esservi altre attività collegate che, pur potendo tecnicamente mostrare un più alto grado di priorità nel rimborso (ad esempio, uno swap), potrebbero essere ignorate nella fase di determinazione delle posizioni cui si applica la colonna sulle "tranche senior" nella tabella indicata al successivo paragrafo 615.

Esempi:

- a) In una tipica operazione di cartolarizzazione sintetica, la tranche “super-senior” è trattata come senior, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti per desumere un rating dalla tranche con priorità di rimborso a essa immediatamente inferiore.
- b) In un’operazione di cartolarizzazione tradizionale in cui tutte le tranche che presentano un grado di priorità nel rimborso più elevato di quelle relative alla “prima perdita” sono dotate di rating esterno, la posizione con rating migliore è considerata come tranche senior. Tuttavia, qualora vi siano un maggiore numero di tranche dotate del medesimo livello di rating, si considera come senior solo quella caratterizzata dal maggiore grado di priorità nel rimborso così come risulta dai corrispondenti criteri di distribuzione dei flussi di cassa e di allocazione delle perdite (c.d. *waterfall*) applicabili all’operazione.
- c) Una linea di liquidità a sostegno di un programma ABCP non dovrebbe in genere rappresentare la posizione con più alto grado di priorità nel rimborso all’interno del programma; di norma, questa è rappresentata dalla *commercial paper* emessa, in virtù del maggiore grado di liquidità associato al titolo. Tuttavia, se la linea di liquidità è strutturata in modo tale da coprire un importo almeno pari al controvalore della *commercial paper* in circolazione, si può ritenere che essa si caratterizzi per il maggiore grado di priorità nel rimborso nella misura in cui copre tutte le perdite rilevate sul portafoglio sottostante per un importo eccedente la quota sostenuta (mediante riserve/meccanismi di sovracopertura) dal cedente. Di conseguenza, per tali posizioni possono essere utilizzati i fattori di ponderazione RBA riportati nella seconda colonna da sinistra della tabella di cui al paragrafo 615. Per converso, se una linea di liquidità o una facilitazione di supporto al credito costituisce dal punto di vista economico una posizione “mezzanina” piuttosto che una posizione senior con riferimento al portafoglio sottostante, sarebbe applicabile la colonna “Fattori di ponderazione di base”.

614. I fattori di ponderazione riportati nella seguente tabella si applicano quando il rating esterno (o, se utilizzabile, desunto) rappresenta una valutazione del merito creditizio a lungo termine.

615. Le banche possono applicare i fattori di ponderazione per le posizioni senior se il numero effettivo delle esposizioni sottostanti (N, come definito al paragrafo 633) è uguale o superiore a 6 e la posizione è senior in base alla definizione di cui sopra. Nel caso in cui N sia inferiore a 6, si applicano le ponderazioni di rischio nella quarta colonna della tabella seguente. In tutti gli altri casi, si applicano i fattori di ponderazione riportati nella terza colonna.

**Fattori di ponderazione RBA da applicare nel caso in cui il rating esterno (o, se disponibile, desunto) rappresenta la valutazione del merito creditizio a lungo termine**

Rating esterno (a titolo esemplificativo)	Ponderazioni per posizioni senior ed esposizioni senior idonee per l'IAA	Fattori di ponderazione di base	Fattori di ponderazione per tranche relative a portafogli non diversificati
AAA	7%	12%	20%
AA	8%	15%	25%
A+	10%	18%	35%
A	12%	20%	
A-	20%	35%	
BBB+	35%	50%	
BBB	60%	75%	
BBB-	100%		
BB+	250%		
BB	425%		
BB-	650%		
Inferiore a BB- e senza rating	Deduzione		

616. I fattori di ponderazione riportati nella seguente tabella si applicano quando il rating esterno (o, se utilizzabile, desunto) rappresenta una valutazione del merito creditizio a breve termine. Anche in questo caso si applicano le regole descritte al paragrafo 615.

**Fattori di ponderazione RBA da applicare nel caso in cui il rating esterno (o, se disponibile, desunto) rappresenta la valutazione del merito creditizio a breve termine**

Rating esterno (a titolo esemplificativo)	Ponderazioni per posizioni senior ed esposizioni senior idonee per l'IAA	Fattori di ponderazione di base	Fattori di ponderazione per tranche relative a portafogli non diversificati
A-1/P-1	7%	12%	20%
A-2/P-2	12%	20%	35%
A-3/P-3	60%	75%	75%
Altri rating/senza rating	Deduzione	Deduzione	Deduzione

### *Utilizzo di rating desunti*

617. Quando sono soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi, una banca deve attribuire un rating desunto a una posizione priva di rating. Questi requisiti sono necessari per assicurare che una posizione priva di rating benefici sotto ogni aspetto di un grado di priorità nel rimborso maggiore rispetto a quello associato a un'esposizione derivante da cartolarizzazione cui sia stato attribuito un rating esterno ("esposizione di riferimento").

### *Requisiti operativi per i rating desunti*

618. Per il riconoscimento dei rating desunti devono essere rispettati i seguenti requisiti operativi:

- a) l'esposizione di riferimento (ad esempio, ABS) deve essere subordinata sotto ogni aspetto all'esposizione priva di rating derivante da cartolarizzazione. Le eventuali forme di supporto al credito devono essere prese in considerazione nel valutare la subordinazione relativa dell'esposizione priva di rating e dell'esposizione di riferimento. Per esempio, se quest'ultima beneficia della garanzia di un terzo o di altri supporti al credito di cui l'altra non dispone, all'esposizione priva di rating non potrà essere assegnato un rating desunto dall'esposizione di riferimento;
- b) la scadenza dell'esposizione di riferimento deve essere pari o superiore a quella dell'esposizione priva di rating;
- c) tutti i rating desunti devono essere aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione nel rating esterno dell'esposizione di riferimento;
- d) il rating esterno dell'esposizione di riferimento deve soddisfare i requisiti generali di riconoscimento dei rating esterni delineati nel paragrafo 565.

### *(v) Metodo della valutazione interna (IAA)*

619. Una banca può fare uso delle proprie valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione che la banca stessa assume nell'ambito dei programmi ABCP (ad esempio, linee di liquidità o forme di supporto al credito) qualora il suo processo interno di valutazione del merito creditizio risponda ai requisiti operativi riportati nei successivi paragrafi. Le valutazioni interne delle esposizioni assunte nel quadro di programmi ABCP devono essere riclassificate sulla base dei corrispondenti livelli dei rating esterni elaborati da una ECAI. Tali rating equivalenti sono utilizzati per determinare i fattori di ponderazione nel metodo RBA cui applicare i valori nozionali delle esposizioni assunte.

620. Il processo interno di valutazione di una banca deve rispondere ai seguenti requisiti operativi per poter essere utilizzato nella determinazione dei requisiti di capitale IRB derivanti da linee di liquidità, supporti al credito o altre esposizioni erogate nel quadro di un programma ABCP.

- a) Affinché l'esposizione priva di rating sia ammessa all'IAA, l'ABCP deve avere un rating esterno. Lo stesso ABCP è soggetto al metodo RBA.
- b) La valutazione interna della qualità creditizia di un'esposizione derivante da cartolarizzazione nel quadro di un programma ABCP va basata sui criteri emanati da una ECAI per la medesima tipologia di attività acquistata e, al momento in cui viene assunta, deve essere dotata di una valutazione almeno corrispondente all'*investment grade*. Inoltre, essa deve essere impiegata nei processi interni di gestione del rischio della banca, compresi i sistemi di reporting alla direzione e

quelli di allocazione del capitale economico, e deve in generale soddisfare tutti i pertinenti requisiti dello schema IRB.

- c) Affinché una banca possa impiegare l'IAA la competente autorità di vigilanza deve valutare positivamente: (i) il rispetto da parte della ECAI dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 90-108; (ii) le metodologie di rating della ECAI utilizzate nel processo. Inoltre, le banche sono tenute a dimostrare all'autorità di vigilanza la coerenza delle proprie valutazioni interne con i pertinenti standard fissati dalle ECAI.

Ad esempio, nel calcolare il livello di supporto al credito nel contesto dell'IAA, le autorità di vigilanza potrebbero – ove ciò sia giustificato – non riconoscere affatto o solo parzialmente le garanzie o gli *excess spread* forniti dal cedente o altri supporti al credito a fronte della “prima perdita” che forniscono una protezione di importo limitato alla banca.

- d) Il processo interno di valutazione della banca deve individuare i diversi livelli di rischio creditizio. A ogni valutazione interna deve corrispondere un livello di rating esterno delle ECAI così che le autorità di vigilanza possano stabilire la corrispondenza tra la valutazione interna e ciascuna categoria di rating esterni delle ECAI.

- e) I processi interni di valutazione delle banche, e in particolare i fattori di stress utilizzati per determinare i requisiti di supporto al credito, devono essere ispirati a principi di prudenza in una misura almeno pari a quella desumibile dall'applicazione dei criteri di rating resi disponibili al pubblico da parte delle principali ECAI che forniscono la valutazione della *commercial paper* emessa nell'ambito dei programmi ABCP e per la tipologia di attività acquistata dal programma stesso. Tuttavia, in fase di elaborazione delle proprie valutazioni interne, le banche dovrebbero nei limiti del possibile considerare tutte le metodologie di valutazione delle ECAI pubblicamente disponibili.

- Nel caso in cui (i) la *commercial paper* emessa da un programma ABCP sia valutata da due o più ECAI e (ii) i vari fattori *benchmark* di stress impiegati dalle ECAI richiedano diversi livelli di supporto al credito per conseguire lo stesso rating esterno equivalente, la banca deve applicare il fattore di stress della ECAI che richiede il livello di protezione creditizia più prudente o più elevato. Ad esempio, se una ECAI richiede un livello di riserve/supporto al credito pari a 2,5-3,5 volte le perdite registrate per una data tipologia di attività al fine di ottenere un rating equivalente ad A e un'altra ECAI pone tale fattore pari a 2-3 volte, la banca deve utilizzare i valori maggiori nel determinare il livello appropriato di supporto al credito fornito dal cedente.
- Nel selezionare le ECAI che attribuiscono rating esterni a un programma ABCP, una banca non deve scegliere unicamente le agenzie che tendono a impiegare metodologie di rating relativamente meno restrittive. Inoltre, se vi sono modifiche nella metodologia di una delle ECAI prescelte, compresi i fattori di stress, che incidono negativamente sul rating esterno della *commercial paper* del programma, la nuova metodologia di rating deve essere riesaminata per verificare se le valutazioni interne assegnate alle esposizioni del programma ABCP necessitano anch'esse di una revisione.
- Una banca non può impiegare una metodologia di rating di una ECAI per desumere una corrispondente valutazione interna qualora il processo o i criteri per il rilascio del rating della ECAI non siano disponibili al pubblico. Tuttavia, le banche dovrebbero considerare anche le metodologie non pubblicamente

disponibili – nella misura in cui hanno accesso a tali informazioni – per elaborare le proprie valutazioni interne, in particolare se dette metodologie sono ispirate a criteri di prudenza maggiore rispetto a quelle disponibili al pubblico.

- In generale, non può essere utilizzato l'IAA se le metodologie di una ECAI per il rating di un'attività o di un'esposizione non sono pubblicamente disponibili. Tuttavia, in talune circostanze, ad esempio per operazioni di nuova concezione o strutturate in modo innovativo che non siano al momento prese in considerazione nei criteri adottati per il rilascio del rating da parte di una ECAI che valuta la *commercial paper* del programma, una banca può richiedere alla competente autorità di vigilanza se alle esposizioni in questione possa essere applicato l'IAA.
- f) I revisori interni o esterni, la ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione del merito creditizio o alla gestione del rischio della banca devono effettuare con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della validità delle valutazioni effettuate per suo tramite. Qualora siano le funzioni interne di audit, di revisione del credito o di gestione del rischio a condurre tale attività, esse devono essere indipendenti dalla linea operativa responsabile del programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela.
- g) La banca deve monitorare l'andamento delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutarne l'affidabilità e, ove del caso, correggere il processo di valutazione qualora l'andamento delle esposizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali esposizioni.
- h) Il programma ABCP deve prevedere apposite linee guida in materia di credito e investimento (come standard di sottoscrizione). In vista dell'acquisto di un'attività, il programma ABCP (ossia, l'amministratore incaricato) dovrebbe delineare la struttura dell'operazione di acquisto. Tra i fattori da considerare figurano: il tipo di attività da acquistare; la tipologia e l'importo delle esposizioni relative al rilascio di linee di liquidità e di supporto al credito; i criteri di allocazione delle perdite; la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l'entità cedente.
- i) Deve essere effettuata un'analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando ad esempio: la performance finanziaria passata e attesa; la posizione di mercato attuale; la competitività futura attesa; il grado di leva finanziaria, i flussi di cassa e la copertura degli interessi; il rating del debito. Dovrebbe inoltre essere condotta una verifica degli standard di sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di servizio del debito e delle procedure di recupero crediti.
- j) La politica di sottoscrizione del programma ABCP deve fissare criteri minimi per la scelta delle attività finanziarie acquisibili che, tra le altre cose:
- escludano l'acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di insolvenza;
  - limitino l'eccessiva concentrazione verso singoli obbligati o aree geografiche;
  - limitino la natura delle attività da acquistare.
- k) Il programma ABCP dovrebbe prevedere la definizione di determinate procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia

del *servicer*. Tale programma dovrebbe nei limiti del possibile ridurre il rischio in capo al cedente/*servicer* attraverso l'impiego di determinati meccanismi contrattuali, quali le clausole basate sulla qualità creditizia corrente del portafoglio che impediscano la commistione dei fondi gestiti e impongano accordi di garanzia (*lockbox*) volti ad assicurare la continuità dei pagamenti a valere sul programma ABCP.

- l) La perdita complessiva stimata sul portafoglio di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare deve tener conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione. Se il supporto al credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, dovrebbe essere accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione, sempreché questo sia rilevante per quel particolare portafoglio di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto al credito, la banca dovrebbe utilizzare diverse serie storiche di dati relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rigiro dei crediti. Infine, la banca dovrebbe valutare le caratteristiche del portafoglio di attività sottostanti (quali il merito creditizio medio ponderato), nonché individuare eventuali concentrazioni verso singoli obbligati o aree geografiche e il grado di diversificazione del portafoglio.
- m) Il programma ABCP deve incorporare nelle decisioni di acquisto alcuni meccanismi strutturali in grado di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante. Tali meccanismi possono comprendere clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica (*wind down*) di un determinato portafoglio.

621. Il valore nozionale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione collegate a programmi ABCP deve essere associato al fattore di ponderazione previsto nel metodo RBA per il rating creditizio equivalente attribuito all'esposizione della banca.

622. Se il processo interno di valutazione non è più considerato adeguato, l'autorità di vigilanza può vietare alla banca l'applicazione dell'IAA per determinare il requisito patrimoniale delle esposizioni assunte nei confronti di programmi ABCP, sia esistenti che di nuova creazione, fino a quando la banca stessa non abbia risolto le relative carenze. In questo caso, la banca deve utilizzare la SF ovvero, se questa è indisponibile, la metodologia descritta al paragrafo 639.

(vi) *Formula prudenziale (SF)*

623. Analogamente agli altri metodi IRB, le attività ponderate per il rischio generate dall'impiego della formula prudenziale (SF) sono calcolate moltiplicando il requisito patrimoniale per 12,5. Se una banca utilizza l'approccio SF, il requisito patrimoniale per una tranche di cartolarizzazione dipende da cinque elementi che devono essere calcolati dalla banca: il requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo IRB previsto per il rischio di credito come se le esposizioni sottostanti non fossero state cartolarizzate ( $K_{IRB}$ ); il livello del supporto al credito (L) e lo spessore della tranche (T); il numero effettivo delle esposizioni in portafoglio (N); il tasso medio di perdita in caso di inadempienza (LGD), ponderato in base alle esposizioni. Gli input  $K_{IRB}$ , L, T e N sono definiti più oltre. Il requisito patrimoniale è calcolato nel modo seguente:

- 1) Requisito IRB della tranche = ammontare delle esposizioni cartolarizzate moltiplicato per il maggiore tra

$$a) 0,0056 \times T, \text{ e } b) (S [L+T] - S [L]),$$

dove la funzione  $S[.]$  (c.d. “formula prudenziale”) è descritta nel paragrafo seguente. Quando la banca detiene solo una quota della tranche, il corrispondente requisito è calcolato in percentuale dell’assorbimento complessivo riferito al controvalore totale della tranche.

624. La formula prudenziale è definita dalla seguente espressione:

$$2) \quad S[L] = \begin{cases} L & \text{se } L \leq K_{IRB} \\ K_{IRB} + K[L] - K[K_{IRB}] + (d \cdot K_{IRB} / \omega)(1 - e^{\omega(K_{IRB} - L) / K_{IRB}}) & \text{se } K_{IRB} < L \end{cases}$$

dove:

$$\begin{aligned} h &= (1 - K_{IRB} / LGD)^N \\ c &= K_{IRB} / (1 - h) \\ v &= \frac{(LGD - K_{IRB}) K_{IRB} + 0,25(1 - LGD) K_{IRB}}{N} \\ f &= \left( \frac{v + K_{IRB}^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - K_{IRB}) K_{IRB} - v}{(1 - h) \tau} \\ g &= \frac{(1 - c)c}{f} - 1 \\ a &= g \cdot c \\ b &= g \cdot (1 - c) \\ d &= 1 - (1 - h) \cdot (1 - \text{Beta}[K_{IRB}; a, b]) \\ K[L] &= (1 - h) \cdot ((1 - \text{Beta}[L; a, b]) L + \text{Beta}[L; a + 1, b] c). \end{aligned}$$

625. In queste espressioni  $\text{Beta}[L; a, b]$  identifica la distribuzione cumulativa beta con parametri  $a$  e  $b$  valutati in  $L$ <sup>96</sup>.

626. I parametri determinati dalle autorità di vigilanza indicati nella formula precedente sono i seguenti:

$$\tau = 1000 \text{ e } \omega = 20$$

#### Definizione di $K_{IRB}$

627.  $K_{IRB}$  è definito come il rapporto tra a) il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito calcolato secondo il metodo IRB – compresa la porzione di EL – per le esposizioni sottostanti incluse nel portafoglio e b) l’ammontare delle esposizioni in portafoglio (ad esempio, la somma degli importi effettivamente erogati più la EAD associata ai margini disponibili relativi). Il fattore a) deve essere calcolato conformemente agli standard minimi IRB applicabili (descritti nella Sezione III di questo documento) come se le esposizioni nel portafoglio fossero detenute direttamente dalla banca. Il calcolo dovrebbe tener conto degli effetti di tutte le forme di CRM applicate alle esposizioni sottostanti (individualmente o a livello di intero portafoglio) e pertanto influenzare tutte le esposizioni derivanti dalla cartolarizzazione. Il  $K_{IRB}$  è espresso in forma decimale (ad esempio, per un requisito patrimoniale del 15% del portafoglio esso è pari a 0,15). Per le operazioni che implicano il

<sup>96</sup> La funzione di distribuzione cumulativa beta è disponibile, per esempio, in Excel come funzione BETADIST.

coinvolgimento di una SPE, tutte le sue attività relative all'operazione di cartolarizzazione devono essere trattate come esposizioni in portafoglio, comprese le attività in cui la SPE può avere investito il conto di riserva, come ad esempio un fondo di garanzia in contanti.

628. Se il fattore di ponderazione risultante dalla SF è pari a 1 250%, le banche devono dedurre dal patrimonio di vigilanza la corrispondente esposizione derivante dalla cartolarizzazione in conformità con quanto stabilito ai paragrafi 561-563.

629. Nel caso in cui una banca abbia accantonato riserve specifiche o goda per un'esposizione in portafoglio di uno sconto non rimborsabile da parte del cedente sul prezzo di acquisto, i fattori a) e b) sopra definiti devono essere calcolati usando l'ammontare lordo dell'esposizione al netto della riserva specifica e/o dello sconto non rimborsabile. In questo caso, l'ammontare di sconto non rimborsabile sul prezzo di acquisto di un'attività in stato di insolvenza o l'accantonamento specifico può essere utilizzato per ridurre l'ammontare di eventuali esposizioni derivanti da cartolarizzazione che devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza.

#### *Livello di supporto al credito (L)*

630. L è definito (in forma decimale) come il rapporto tra a) l'ammontare di tutte le esposizioni derivanti da cartolarizzazione subordinate alla tranche in questione e b) l'ammontare delle esposizioni in portafoglio. Le banche dovranno calcolare L prima di considerare gli effetti di eventuali forme di supporto al credito su specifiche tranche, quali le garanzie rilasciate da terzi che avvantaggiano unicamente una singola tranche. Eventuali utili da cessione e/o I/O di supporto al credito associati con la cartolarizzazione non devono essere compresi nella misurazione di L. Inoltre, le dimensioni degli swap di tasso di interesse o di valuta con maggior grado di subordinazione rispetto alla tranche in questione possono essere misurate al loro valore corrente (senza le esposizioni potenziali future). Se il valore corrente non può essere misurato, detti strumenti devono essere ignorati ai fini del calcolo di L.

631. Se il supporto al credito è rappresentato da un conto di riserva che è alimentato dai flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti ed è in posizione maggiormente subordinata rispetto alla tranche in questione, esso può essere incluso nel calcolo di L. Tali conti non possono essere inclusi ove siano destinati a essere alimentati dai proventi futuri delle esposizioni sottostanti.

#### *Spessore dell'esposizione (T)*

632. T è definito come il rapporto tra a) l'ammontare nominale della tranche in questione e b) l'ammontare nozionale delle esposizioni in portafoglio. Nel caso di un'esposizione derivante da swap di tasso di interesse o di valuta, la banca deve includere nel calcolo l'esposizione potenziale futura. Se il valore corrente dello strumento è positivo o pari a zero, la dimensione dell'esposizione dovrebbe essere misurata dal valore corrente più la maggiorazione (*add-on*) prevista alla Sezione VII dell'Allegato 4. Se il valore corrente è negativo, l'esposizione dovrebbe essere misurata usando la sola parte relativa all'esposizione potenziale futura.

### Numero effettivo delle esposizioni (N)

633. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come:

$$3) \quad N = \frac{\left( \sum_i EAD_i \right)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove  $EAD_i$  rappresenta l'esposizione al momento dell'inadempienza, associata con l' $i^{\text{esimo}}$  strumento del portafoglio. Le esposizioni multiple nei confronti dello stesso debitore devono essere consolidate (ossia, trattate come un unico strumento). In caso di "ricartolarizzazione" (cartolarizzazione di esposizioni cartolarizzate) la formula si applica al numero di esposizioni in portafoglio derivanti dalla cartolarizzazione e non al numero delle esposizioni sottostanti nei portafogli originari. Se è disponibile la quota del portafoglio associata alla maggiore esposizione ( $C_1$ ), la banca può calcolare N come reciproco di tale quota ( $1/C_1$ ).

### LGD media ponderata per le esposizioni

634. La LGD media ponderata per le esposizioni è calcolata come segue:

$$4) \quad LGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove  $LGD_i$  rappresenta il tasso medio di perdita associato a tutte le esposizioni verso l' $i^{\text{esimo}}$  debitore. In caso di ricartolarizzazione dovrà essere ipotizzato un tasso LGD del 100% per le esposizioni cartolarizzate sottostanti. Laddove i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti acquistati siano trattati in modo aggregato (ad esempio, quando è disponibile una sola riserva o sovracopertura a fronte delle perdite da entrambe le fonti di rischio), l'input LGD va costruito come media ponderata della LGD per il rischio di inadempienza e il 100% della LGD per il rischio di diluizione. I predetti fattori di ponderazione coincidono con i valori adottati rispettivamente per i rischi di inadempienza e di diluizione nel metodo IRB per il rischio di credito.

### Metodo semplificato per il calcolo di N e LGD

635. Per le cartolarizzazioni che riguardano crediti al dettaglio, e previo controllo dell'autorità di vigilanza, potrà essere applicata la SF utilizzando le semplificazioni:  $h = 0$  e  $v = 0$ .

636. Nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, le banche possono usare un metodo semplificato per calcolare il numero effettivo di esposizioni e il tasso medio LGD ponderato in base alle esposizioni. Nel calcolo semplificato  $C_m$  rappresenta la quota del portafoglio corrispondente alla somma delle esposizioni 'm' di importo più elevato (ad esempio, una quota del 15% corrisponde a un valore di 0,15). Il livello di 'm' è fissato da ciascuna banca.

- Se la quota del portafoglio associata alla maggiore esposizione ( $C_1$ ) non supera il valore di 0,03 (ovvero il 3% del portafoglio sottostante), ai fini della SF la banca può porre  $LGD=0,50$  e N uguale al seguente ammontare:

$$5) \quad N = \left( C_1 C_m + \left( \frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \max\{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1}$$

- In alternativa – e solo se è disponibile  $C_1$  e questo ammontare non supera il valore di 0,03 – la banca può porre  $LGD=0,50$  e  $N=1/C_1$ .

(vii) *Linee di liquidità*

637. Le linee di liquidità sono trattate come una qualunque altra esposizione derivante da cartolarizzazione e ricevono un FCC del 100%, se non altrimenti specificato ai paragrafi 638-641. Se dette facilitazioni creditizie sono dotate di un rating esterno, la banca può utilizzare quest'ultimo nell'ambito dell'approccio RBA. Se le linee sono prive di rating e non è utilizzabile un rating desunto, la banca deve adottare l'approccio SF, a meno che non possa essere applicato l'IAA.

638. A una linea di liquidità ammessa a fini prudenziali che può essere utilizzata solo in caso di generale turbativa di mercato, secondo la definizione del paragrafo 580, viene assegnato un FCC del 20% nel quadro dell'approccio SF. In altri termini, una banca che usa il metodo IRB deve riconoscere per quella linea creditizia il 20% del requisito patrimoniale generato nell'ambito della SF. Se la facilitazione dispone di un rating esterno, la banca può utilizzare quest'ultimo nell'ambito dell'approccio RBA, a condizione che essa attribuisca alla facilitazione stessa un FCC del 100% anziché del 20%.

639. Qualora una banca non possa praticamente ricorrere all'approccio *bottom-up* o a quello *top-down* per il calcolo del  $K_{IRB}$ , essa – in via eccezionale e previo consenso dell'autorità di vigilanza – può essere temporaneamente autorizzata ad applicare il metodo seguente. Se la linea di liquidità è conforme alla definizione di cui ai paragrafi 578 o 580, essa può applicare il fattore di ponderazione più elevato previsto nel metodo standardizzato tra quelli associati alle singole esposizioni sottostanti cui si riferisce la facilitazione stessa. Ove la linea di liquidità risponda alla definizione contenuta nel paragrafo 578, l'FCC deve essere pari al 50% se il credito ha scadenza originaria pari o inferiore a un anno e del 100% se superiore. Ove la linea di credito rientri nella definizione di cui al paragrafo 580, l'FCC deve essere del 20%. In tutti gli altri casi, l'ammontare nozionale della linea di liquidità deve essere dedotto dal patrimonio di vigilanza.

(viii) *Esposizioni sovrapposte*

640. Tali esposizioni vengono trattate secondo quanto descritto al paragrafo 581.

(ix) *Anticipi per cassa del servicer*

641. Tali facilitazioni vengono trattate secondo quanto descritto al paragrafo 582.

(x) *Trattamento della CRM per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione*

642. Come per l'RBA, le banche sono tenute a ricorrere alle tecniche di CRM secondo quanto specificato nel metodo IRB di base (Sezione III) in sede di applicazione della SF. La banca può ridurre proporzionalmente il requisito patrimoniale quando lo strumento di CRM copre le "prime perdite" o le perdite del portafoglio su base proporzionale. In tutti gli altri casi essa deve ipotizzare che lo strumento di CRM copra il segmento dell'esposizione derivante dalla cartolarizzazione con il più alto grado di priorità nel rimborso (in altri termini, essa deve assumere che la porzione dell'esposizione con più alto grado di subordinazione sia priva di copertura). L'Allegato 7 riporta alcuni esempi di riconoscimento delle garanzie reali e personali nell'ambito dell'approccio SF.

(xi) *Requisiti di capitale per le clausole di ammortamento anticipato*

643. Per determinare se sia necessaria una dotazione di capitale a fronte delle ragioni di credito degli investitori, una banca *originator* deve usare la metodologia e il trattamento

descritti ai paragrafi 590-605. Per le banche che utilizzano il metodo IRB in materia di cartolarizzazioni, le ragioni di credito degli investitori sono espresse dall'esposizione per cassa relativa alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione e dall'EAD associata con le corrispondenti linee di credito inutilizzate. Per determinare l'EAD, i margini disponibili delle esposizioni cartolarizzate devono essere ripartiti pro quota tra le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori sulla base dei medesimi criteri previsti per i saldi creditori per cassa oggetto di cartolarizzazione. Ai fini dell'applicazione del metodo IRB, il requisito patrimoniale relativo alle ragioni di credito degli investitori è pari al prodotto fra a) le ragioni di credito degli investitori, b) l'FCC corrispondente e c) il  $K_{IRB}$ .

## V. Rischio operativo

### A. Definizione di rischio operativo

644. Il rischio operativo è definibile come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale<sup>97</sup>, ma non quelli strategico e di reputazione.

### B. Metodologie di misurazione

645. Lo schema di seguito delineato presenta tre metodi di calcolo dei coefficienti patrimoniali a fronte del rischio operativo, con grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio crescenti: (i) il metodo base (*Basic Indicator Approach*); (ii) il metodo standardizzato; (iii) i metodi avanzati di misurazione (AMA).

646. Le banche sono incoraggiate a procedere lungo lo spettro delle metodologie disponibili man mano che elaborano più sofisticati sistemi e prassi di misurazione del rischio operativo. I requisiti per l'ammissione ai metodi standardizzato e avanzati vengono esposti nel prosieguo della trattazione.

647. Le banche attive a livello internazionale e quelle con significative esposizioni al rischio operativo (ad esempio, le banche specializzate in attività di processo) dovrebbero utilizzare un metodo che abbia un grado di sofisticatezza superiore a quello del metodo base e che sia più appropriato al loro profilo di rischio<sup>98</sup>. A una banca sarà consentito di utilizzare il metodo base o il metodo standardizzato per taluni settori della sua operatività e un AMA per altri settori, a condizione che siano rispettati determinati criteri minimi (cfr. paragrafi 680-683).

648. Senza autorizzazione dell'organo di vigilanza le banche non potranno decidere di tornare ad adottare un metodo più semplice allorché sono state abilitate all'impiego di una metodologia più avanzata. Tuttavia, ove un'autorità di vigilanza accerti che una banca operante con un metodo più avanzato non soddisfa più i corrispondenti criteri di idoneità, essa può richiedere che venga nuovamente applicato il metodo più semplice ad alcune o a tutte le operazioni della banca fintantoché questa non ripristina le condizioni regolamentari per il ritorno a un approccio più avanzato.

#### 1. Metodo base

649. Le banche che usano questa metodologia devono detenere a fronte del rischio operativo una dotazione di capitale pari alla media di una percentuale fissa (definita alfa) dei valori positivi del margine di intermediazione riferito ai tre anni precedenti. Nel calcolo della media andrebbero esclusi tanto dal numeratore quanto dal denominatore i dati relativi agli

---

<sup>97</sup> Il rischio legale comprende, fra l'altro, l'esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall'organo di vigilanza, ovvero da regolamenti privati.

<sup>98</sup> Le autorità di vigilanza esamineranno i coefficienti patrimoniali rivenienti dall'approccio utilizzato da una banca a fronte del rischio operativo (sia esso il metodo base, quello standardizzato o i metodi AMA) per valutarne la credibilità complessiva, specie in relazione ad aziende consimili. In caso di scarsa credibilità, le autorità valuteranno le opportune iniziative da intraprendere nel quadro del secondo pilastro.

anni in cui il margine di intermediazione annuo è negativo o nullo<sup>99</sup>. L'onere può essere espresso come segue:

$$K_{BIA} = \left[ \sum (GI_{1..n} \times \alpha) \right] / n$$

dove:

$K_{BIA}$  = requisito patrimoniale come determinato nel metodo base

GI = margine di intermediazione, se positivo, riferito ai tre anni precedenti

N = numero dei tre anni precedenti per cui il margine di intermediazione è positivo

$\alpha$  = 15% (stabilito dal Comitato) che rapporta, per il settore nel suo complesso, il livello di capitale richiesto a quello dell'indicatore

650. Il margine di intermediazione è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi<sup>100</sup>. Si intende che questa misura dovrebbe: (i) essere al lordo di ogni accantonamento (ad esempio, per interessi di mora); (ii) essere al lordo dei costi operativi, comprese le commissioni corrisposte a fornitori di servizi in *outsourcing*<sup>101</sup>; (iii) escludere i profitti o le perdite realizzati sulla vendita di titoli del *banking book*<sup>102</sup>; (iv) escludere le partite straordinarie o irregolari, nonché i proventi derivanti da assicurazioni.

651. Per ciò che concerne il calcolo del requisito di capitale per i rischi operativi, il nuovo Schema non stabilisce criteri specifici per l'impiego del metodo base. Nondimeno, le banche che vi fanno ricorso sono incoraggiate a conformarsi alle linee guida del Comitato contenute nel documento *Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo* del febbraio 2003.

---

<sup>99</sup> Se, nell'ambito del primo pilastro, valori negativi del margine di intermediazione alterano il requisito di capitale per i rischi operativi, le autorità di vigilanza considereranno appropriate azioni prudenziali da intraprendere ai sensi del secondo pilastro.

<sup>100</sup> Secondo le definizioni delle autorità di vigilanza nazionali e/o degli standard contabili nazionali.

<sup>101</sup> Diversamente dalle commissioni corrisposte per servizi esternalizzati, quelle ricevute dalle banche che forniscono servizi di *outsourcing* dovranno essere incluse nella definizione di margine di intermediazione.

<sup>102</sup> I profitti/perdite realizzati su titoli classificati "detenuti fino a scadenza" e "per negoziazione", che costituiscono voci tipiche del *banking book* (in base a talune prescrizioni contabili, ad esempio), sono anch'essi esclusi dalla definizione di margine di intermediazione.

## 2. Metodo standardizzato<sup>103, 104</sup>

652. Nel metodo standardizzato l'attività della banca è suddivisa in otto linee di *business*: *corporate finance, trading & sales, retail banking, commercial banking, payment & settlement, agency services, asset management, retail brokerage*. Esse sono definite con maggior livello di dettaglio nell'Allegato 8.

653. All'interno di ciascuna linea di *business* il margine di intermediazione rappresenta un indicatore di massima della scala dimensionale dell'attività e quindi anche del probabile livello di esposizione al rischio operativo. Il requisito patrimoniale per ciascuna linea di *business* è calcolato moltiplicando il margine di intermediazione per il fattore (definito beta) attribuito a quella linea. Beta funge da *proxy* della relazione esistente a livello di intero settore tra le perdite per rischi operativi storicamente riscontrate in una determinata linea di *business* e il valore aggregato del margine di intermediazione per quella stessa linea. È da notare che nel metodo standardizzato il margine di intermediazione è misurato per singola

---

<sup>103</sup> Il Comitato intende riconsiderare la calibrazione dei metodi base e standardizzato allorché saranno disponibili dati più sensibili al rischio che consentano di effettuare tale operazione. Tale ricalibrazione verrà condotta in modo tale da non influire in misura significativa sulla complessiva calibrazione del rischio operativo nell'ambito dei coefficienti patrimoniali previsti dal primo pilastro.

### <sup>104</sup> Metodo standardizzato alternativo

Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà discrezionale di consentire a una banca l'impiego del metodo standardizzato alternativo (ASA), a condizione che questa sia in grado di assicurare che tale metodo offra una base migliore, ad esempio, per evitare duplicazioni nel calcolo dei rischi. Una banca cui è stato consentito di impiegare l'ASA non potrà tornare a utilizzare il metodo standardizzato senza il consenso della competente autorità di vigilanza. Non è contemplato l'impiego dell'ASA da parte di grandi banche diversificate operanti su importanti mercati.

Il requisito patrimoniale e la metodologia per il rischio operativo dell'approccio ASA sono gli stessi previsti dal metodo standardizzato, salvo per due linee di *business*: *retail banking* e *commercial banking*. Per queste linee, prestiti e anticipazioni – moltiplicati per un fattore fisso 'm' – sostituiscono il margine di intermediazione come indicatore dell'esposizione. I valori di beta per il *retail banking* e il *commercial banking* restano immutati. L'onere di capitale per il rischio operativo nell'approccio ASA per il *retail banking* (con la stessa formula base per il *commercial banking*) può essere espresso come segue:

$$K_{RB} = \beta_{RB} \times m \times LA_{RB}$$

dove:

$K_{RB}$  è l'onere di capitale per la linea di *business retail banking*

$\beta_{RB}$  è beta per il *retail banking*

$LA_{RB}$  è la media sugli ultimi tre anni del totale dei prestiti e delle anticipazioni *retail* in essere (non ponderate per il rischio e al lordo degli accantonamenti)

'm' è pari a 0,035

Ai fini ASA il totale di prestiti e anticipazioni della linea *retail banking* è composto dagli ammontari complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: *retail*, PMI considerate come *retail*, crediti commerciali al dettaglio acquistati. Per il *commercial banking*, il totale di prestiti e anticipazioni è composto dagli ammontari complessivamente utilizzati nei seguenti portafogli creditizi: *corporate*, soggetti sovrani, banche, SL, PMI considerate come *corporate* e crediti commerciali *corporate* acquistati. Dovrebbe esservi altresì incluso il valore dei titoli detenuti nel *banking book*.

Nell'approccio ASA le banche hanno la facoltà, ove lo desiderino, di aggregare le linee *retail* e *commercial* usando un beta del 15%. Analogamente, le banche che non sono in grado di disaggregare il proprio margine di intermediazione nelle altre sei linee di *business* possono aggregare il margine di intermediazione totale per queste sei linee utilizzando un beta del 18%; in caso di margine di intermediazione negativo, si applica il trattamento di cui al paragrafo 654.

Come per il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale totale per l'ASA è calcolato come sommatoria semplice dei coefficienti di ciascuna delle otto linee di *business*.

linea di *business* e non per l'intera azienda; ad esempio, l'indicatore per il *corporate finance* è rappresentato dal margine di intermediazione di questa particolare branca di attività.

654. Il requisito patrimoniale totale è calcolato come media triennale della sommatoria semplice dei requisiti di ciascuna linea. In un dato esercizio i requisiti patrimoniali negativi (risultanti da un margine di intermediazione negativo) per una particolare linea di *business* possono compensare senza alcuna limitazione i requisiti positivi riferiti ad altre linee<sup>105</sup>. Tuttavia, nel caso in cui il requisito patrimoniale aggregato per tutte le linee di *business* con riferimento a un dato esercizio fosse negativo, l'input del numeratore per quell'anno dovrà essere posto pari a zero<sup>106</sup>. Il requisito patrimoniale totale può essere così espresso:

$$K_{TSA} = \left\{ \sum_{\text{anni } 1-3} \max \left[ \sum (GI_{1-8} \times \beta_{1-8}), 0 \right] \right\} / 3$$

dove:

$K_{TSA}$  = requisito patrimoniale come determinato nel metodo standardizzato

$GI_{1-8}$  = margine di intermediazione annuo in un dato esercizio, come sopra definito dal metodo base, per ciascuna delle otto linee di *business*

$\beta_{1-8}$  = percentuale fissa (stabilita dal Comitato) che rapporta il livello di capitale richiesto a quello del margine di intermediazione per ciascuna delle otto linee di *business*. I valori di beta sono riportati di seguito.

Linea di business	Fattori $\beta$
Corporate finance ( $\beta_1$ )	18%
Trading and sales ( $\beta_2$ )	18%
Retail banking ( $\beta_3$ )	12%
Commercial banking ( $\beta_4$ )	15%
Payment and settlement ( $\beta_5$ )	18%
Agency services ( $\beta_6$ )	15%
Asset management ( $\beta_7$ )	12%
Retail brokerage ( $\beta_8$ )	12%

### 3. Metodi avanzati di misurazione

655. Nel quadro dei metodi avanzati di misurazione (AMA) il requisito patrimoniale sarà pari alla misura generata dal sistema interno della banca per la misurazione del rischio

<sup>105</sup> A discrezione delle autorità di vigilanza potrà essere adottato un trattamento prudenziale più conservativo dei valori negativi del margine di intermediazione.

<sup>106</sup> Analogamente al metodo base, se valori negativi del margine di intermediazione alterano il requisito di capitale del metodo standardizzato, le autorità di vigilanza considereranno appropriate azioni prudenziali da intraprendere ai sensi del secondo pilastro.

operativo in base ai criteri quantitativi e qualitativi che verranno discussi più avanti. L'impiego degli AMA è soggetto all'approvazione dell'organo di vigilanza.

656. Una banca che adotti un AMA potrà – previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza del paese ospitante e con il consenso dell'autorità del paese di origine – utilizzare un meccanismo di allocazione per determinare il requisito patrimoniale per le filiazioni bancarie operanti su scala internazionale la cui attività non sia ritenuta significativa rispetto a quella del gruppo bancario nel suo complesso, ma che rientrino a loro volta nell'applicazione del presente Schema secondo quanto stabilito nella Parte 1. L'organo di vigilanza darà il proprio assenso sempre che la banca fornisca soddisfacenti garanzie che tale meccanismo di allocazione sia appropriato per le filiazioni e che lo stesso sia suffragato in maniera empirica. È esclusiva responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione di ogni filiazione effettuare una propria valutazione sui rischi operativi della filiazione stessa e sui relativi controlli, nonché assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata a fronte di tali rischi.

657. Subordinatamente all'autorizzazione dell'organo di vigilanza di cui al paragrafo 669 d), a livello di gruppo o di filiazione bancaria potrà essere consentito il riconoscimento degli effetti della diversificazione, se basati su fondate stime. Tuttavia, le filiazioni bancarie per cui la competente autorità di vigilanza estera abbia stabilito l'obbligo di calcolare i requisiti patrimoniali su base individuale (cfr. Parte 1), non potranno includere nei loro calcoli AMA gli effetti determinati a livello di gruppo (ad esempio, una filiazione bancaria operante su scala internazionale che viene giudicata "significativa" potrà includere gli effetti relativi alle proprie operazioni – ossia, a livello subconsolidato – ma non quelli relativi alla casa madre).

658. L'appropriatezza della metodologia di allocazione sarà rivista alla luce dell'evoluzione delle tecniche di allocazione sensibili al rischio e nella misura in cui essa rispecchia il livello di rischio operativo dell'azienda sia su base individuale che a livello di gruppo. Le autorità di vigilanza auspicano che i gruppi bancari che adottano un approccio AMA proseguano nei loro sforzi volti a sviluppare metodologie di allocazione sempre più sensibili al rischio operativo, a prescindere dall'iniziale approvazione basata su tecniche che fanno ricorso al margine di intermediazione ovvero ad altre *proxy* del rischio operativo.

659. Le banche che adottano l'AMA saranno tenute a calcolare il requisito patrimoniale utilizzando sia questo metodo sia quello previsto dall'Accordo del 1988, così come specificato nel paragrafo 46.

## **C. Criteri di idoneità**

### **1. Metodo standardizzato<sup>107</sup>**

660. Per poter essere ammessa all'uso del metodo standardizzato, una banca deve quantomeno assicurare l'autorità di vigilanza:

- che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione, a seconda dei casi, siano attivamente coinvolti nella sorveglianza del sistema di gestione del rischio operativo;
- di disporre di un sistema di gestione del rischio operativo che sia concettualmente solido e applicato nella sua interezza;

---

<sup>107</sup> Le autorità di vigilanza che consentono alle banche di utilizzare un ASA devono stabilire gli opportuni criteri di idoneità per l'adozione di tale approccio, poiché quelli enunciati nei paragrafi 662-663 di questa sezione potrebbero non essere appropriati.

- di dedicare sufficienti risorse all'applicazione del metodo prescelto nelle principali linee di *business*, nonché alle aree di controllo interno e di audit.

661. Le autorità di vigilanza avranno il diritto di richiedere un periodo di iniziale monitoraggio del metodo standardizzato della banca prima che questo possa essere utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

662. Una banca deve elaborare politiche specifiche e criteri documentati per la mappatura nell'apposito schema del margine di intermediazione afferente le linee di *business* e le attività correnti. I criteri devono essere opportunamente rivisti e adattati in funzione di nuove o mutevoli attività. I principi per la classificazione delle linee di *business* sono descritti nell'Allegato 8.

663. Nel momento in cui alcune banche attive a livello internazionale desidereranno far uso del metodo standardizzato, è importante che esse dispongano di adeguati sistemi di gestione del rischio operativo. Di conseguenza, una banca operante su scala internazionale che utilizza tale metodo dovrà<sup>108</sup>:

- a) avere un sistema di gestione del rischio operativo con responsabilità chiaramente assegnate a una apposita funzione. Alla funzione di gestione del rischio operativo competono: l'elaborazione di strategie volte a individuare, valutare, monitorare e controllare/mitigare il rischio operativo; la codificazione di politiche e procedure a livello di intera azienda concernenti la gestione e il controllo del rischio operativo; la progettazione e l'attuazione delle metodologie di valutazione del rischio operativo e del sistema di *reporting* dell'azienda;
- b) rilevare sistematicamente, nell'ambito del sistema interno di valutazione del rischio operativo, i dati più importanti sul rischio operativo, incluse le perdite significative, per ciascuna linea di *business*. Tale sistema deve essere strettamente integrato nel processo di gestione del rischio complessivo della banca. Il suo output deve costituire parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo del profilo di rischio operativo della banca; ad esempio, esso deve svolgere un ruolo preminente nell'ambito del *reporting* della rischiosità, di quello direzionale e dell'analisi della rischiosità. La banca deve dotarsi di tecniche per creare incentivi a migliorare la gestione del rischio operativo in tutta l'azienda;
- c) disporre di una periodica attività di *reporting* dell'esposizione al rischio operativo, incluse le perdite operative rilevanti, destinata ai responsabili delle linee di *business*, all'alta direzione e al consiglio di amministrazione. La banca deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive sulla base delle informazioni ricevute al riguardo;
- d) disporre di un sistema di gestione del rischio operativo ben documentato. La banca deve avere in funzione una routine che assicuri l'osservanza del sistema di gestione del rischio operativo con l'insieme documentato di politiche, procedure e sistemi di controllo interni; tale routine deve comprendere le direttive per il trattamento dei casi di mancata conformità;
- e) assoggettare a validazione e a revisioni periodiche indipendenti i processi di gestione del rischio operativo e il relativo sistema di valutazione. Tali revisioni

---

<sup>108</sup> Tali criteri sono raccomandati anche alle altre banche; spetta alle autorità nazionali di vigilanza la decisione di imporli come requisiti obbligatori.

devono includere sia le attività delle unità di *business* sia la funzione di gestione del rischio operativo;

- f) sottoporre periodicamente il sistema di valutazione del rischio operativo (ivi compresi i processi interni di validazione) alle verifiche di revisori esterni e/o delle autorità di vigilanza.

## **2. Metodi avanzati di misurazione**

### *(i) Standard generali*

664. Per poter essere ammessa all'uso del metodo AMA una banca deve quantomeno assicurare l'autorità di vigilanza:

- che il consiglio di amministrazione e l'alta direzione, a seconda dei casi, siano attivamente coinvolti nella sorveglianza del sistema di gestione del rischio operativo;
- di disporre di un sistema di gestione del rischio operativo che sia concettualmente solido e applicato nella sua interezza;
- di dedicare sufficienti risorse all'applicazione del metodo prescelto nelle principali linee di *business*, nonché alle aree di controllo interno e di audit.

665. L'uso di un AMA da parte della banca sarà soggetto a un periodo di iniziale monitoraggio dell'autorità di vigilanza prima che possa essere impiegato a fini prudenziali. Questo periodo consentirà alle autorità di determinare se il metodo è credibile e appropriato. Come specificato più avanti, il sistema interno di misurazione di una banca deve stimare in misura ragionevole le perdite inattese sulla base di un utilizzo combinato di dati interni e di dati esterni rilevanti sulle perdite, delle analisi di scenario nonché dei fattori specifici della banca relativi al contesto operativo e ai sistemi di controllo interno. Tale sistema di misurazione deve inoltre essere in grado di fungere da supporto decisionale per l'allocazione del capitale economico a tutte le linee di *business* in modo tale da creare incentivi per migliorare la gestione del rischio operativo.

### *(ii) Standard qualitativi*

666. Per poter essere abilitata all'impiego di un AMA ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo una banca deve soddisfare i seguenti standard qualitativi:

- a) disporre di una funzione indipendente di gestione del rischio operativo che sia responsabile della progettazione e dell'attuazione dello schema di riferimento. A tale funzione competono: la codificazione di politiche e procedure a livello di intera azienda concernenti la gestione e il controllo del rischio operativo; la progettazione e l'attuazione delle metodologie di misurazione del rischio operativo e del sistema di reporting dell'azienda; l'elaborazione di strategie volte a individuare, misurare, monitorare e controllare/attenuare il rischio operativo;
- b) il sistema interno di misurazione del rischio operativo deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio complessivo. Il suo output deve costituire parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo del profilo di rischio operativo della banca; ad esempio, esso deve svolgere un ruolo preminente nell'ambito del *reporting* della rischiosità, del *reporting* direzionale, del meccanismo di allocazione interna del capitale e dell'analisi della rischiosità. La banca deve dotarsi di tecniche per allocare alle principali linee di *business* il capitale

a fronte del rischio operativo e per creare incentivi a migliorare la gestione di tale tipologia di rischio in tutta l'azienda;

- c) avere in funzione una periodica attività di *reporting* sull'esposizione al rischio operativo e sull'esperienza di perdita destinata ai responsabili delle linee di *business*, all'alta direzione e al consiglio di amministrazione. La banca deve dotarsi di procedure con cui intraprendere appropriate azioni correttive sulla base delle informazioni ricevute al riguardo;
- d) il sistema di gestione del rischio operativo della banca deve essere ben documentato. La banca deve avere in funzione una routine che assicuri l'osservanza del sistema di gestione del rischio operativo con l'insieme documentato di politiche, procedure e sistemi di controllo interni; tale routine deve comprendere le direttive per il trattamento dei casi di mancata conformità;
- e) revisori interni e/o esterni devono effettuare periodiche revisioni dei processi di gestione del rischio operativo e dei relativi sistemi di misurazione. Tali revisioni devono includere sia le attività delle unità di *business* sia la funzione indipendente di gestione del rischio operativo;
- f) la validazione del sistema di misurazione del rischio operativo da parte di revisori esterni e/o dell'autorità di vigilanza deve prevedere:
  - la verifica che i processi interni di validazione operino in modo soddisfacente;
  - l'accertamento che i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio siano trasparenti e accessibili. In particolare, è necessario che i revisori e le autorità di vigilanza siano in grado di accedere facilmente – in tutti i casi in cui lo ritengano necessario e sulla base di appropriate procedure – alle specifiche e ai parametri del sistema.

(iii) *Standard quantitativi*

*Standard di solidità dell'AMA*

667. Alla luce della continua evoluzione degli approcci analitici al rischio operativo, il Comitato non fornisce specificazioni riguardo al metodo ovvero alle caratteristiche delle distribuzioni utilizzate per generare le misure del rischio operativo a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, una banca deve essere in grado di dimostrare che l'approccio da essa seguito sia in grado di cogliere potenziali eventi di perdita ad alto impatto, in grado di influire significativamente sulla forma della coda della distribuzione (c.d. *tail loss event*). A prescindere dal metodo utilizzato, essa deve provare che la sua misura del rischio soddisfa uno standard di solidità comparabile a quello previsto dal metodo IRB per il rischio di credito (vale a dire, periodo di detenzione di un anno e intervallo di confidenza al 99,9° percentile).

668. Il Comitato riconosce che lo standard di solidità dell'AMA offre alle banche una significativa flessibilità nell'elaborazione di un sistema di gestione e di misurazione del rischio operativo. Tuttavia, nello sviluppo di questi sistemi le banche devono disporre e provvedere all'aggiornamento di procedure rigorose per la messa a punto dei modelli interni e la loro indipendente validazione. Nelle fasi precedenti l'applicazione il Comitato tornerà a rivedere l'evoluzione delle prassi bancarie finalizzate a produrre stime credibili e coerenti delle potenziali perdite operative. Esso esaminerà anche i dati storici e il livello dei requisiti patrimoniali stimati dall'AMA e potrà, ove del caso, affinare le sue proposte al riguardo.

### *Criteria specifici*

669. Questa sezione descrive una serie di standard quantitativi che si applicheranno alle misure interne del rischio operativo a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi.

- a) Un sistema interno di misurazione del rischio operativo deve essere coerente con quanto definito al paragrafo 644, nonché con le tipologie di eventi di perdita precisate nell'Allegato 9.
- b) Le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di calcolare il proprio requisito di capitale come somma delle perdite attese (EL) e di quelle inattese (UL), a meno che la banca non possa dimostrare che è in grado di stimare adeguatamente EL nelle sue prassi operative interne. In pratica, per poter basare il requisito patrimoniale minimo sul solo fattore UL, la banca deve dimostrare alle autorità di vigilanza di aver adeguatamente misurato e registrato la sua esposizione a EL.
- c) Il sistema di misurazione del rischio di una banca deve essere abbastanza capillare da cogliere le determinanti del rischio operativo che maggiormente incidono sulla forma della coda della distribuzione delle perdite.
- d) Le singole misure conseguite sulla rischiosità operativa devono essere sommate ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Tuttavia, la banca potrà utilizzare proprie stime di correlazione tra le singole misure di rischio operativo, a condizione che essa possa dimostrare all'autorità di vigilanza che i propri sistemi di correlazione sono solidi e implementati con integrità e tengono conto dei profili di incertezza che caratterizzano le stime di correlazione stesse (specie in periodi di stress). La banca deve validare le ipotesi alla base delle stime delle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.
- e) I sistemi di misurazione del rischio operativo devono possedere talune caratteristiche basilari per poter soddisfare lo standard regolamentare di solidità cui si è accennato poc'anzi. Tali elementi devono comprendere l'impiego di dati interni e di dati esterni rilevanti, le analisi di scenario e i fattori che rispecchiano il contesto operativo e i sistemi di controllo interni.
- f) È necessario che una banca disponga di un approccio credibile, trasparente, ben documentato e verificabile per computare nel suo sistema complessivo di misurazione del rischio operativo gli elementi indicati nel precedente alinea. Ad esempio, potrebbero esservi casi in cui le stime del 99,9° percentile della distribuzione delle perdite, basate prevalentemente sui dati interni ed esterni, si rivelino inaffidabili se riferite a linee di *business* che mostrano una distribuzione delle perdite con code molto spesse e un esiguo numero di perdite osservate. In tali casi, analisi di scenario e fattori relativi al contesto operativo e ai sistemi di controllo interno possono svolgere un ruolo più incisivo nel sistema di misurazione del rischio. Viceversa, i dati di perdita potrebbero avere un ruolo più rilevante nella determinazione della rischiosità operativa di quelle linee di *business* per le quali la stima del 99,9° percentile della distribuzione delle perdite basata prevalentemente su tali dati sia ritenuta affidabile. In ogni caso, l'approccio della banca per ponderare i quattro elementi fondamentali dovrebbe essere coerente con gli indirizzi interni ed evitare duplicazioni nel computo delle valutazioni qualitative o dei fattori di attenuazione del rischio riconosciuti in altre componenti dello schema.

### *Dati interni*

670. Le banche devono rilevare i dati interni sulle perdite tenendo presenti i criteri stabiliti in questa sezione. La corretta tenuta di questi dati costituisce un prerequisito essenziale allo

sviluppo e al funzionamento di un credibile sistema di misurazione del rischio operativo. I dati interni sulle perdite sono di importanza cruciale per collegare le stime di rischio di una banca alle perdite effettivamente subite. Questo risultato può essere conseguito in vari modi, ad esempio utilizzando i dati interni sulle perdite come base per le stime empiriche della rischiosità, come mezzo di validazione degli input e degli output del sistema di misurazione del rischio della banca o come nesso tra le esperienze di perdita e le decisioni assunte in materia di gestione e di controllo del rischio.

671. I dati interni sulle perdite assumono la rilevanza maggiore quando sono chiaramente correlati ad attività, processi tecnologici e procedure di gestione del rischio correnti della banca. Pertanto, questa deve disporre di procedure documentate per valutare la rilevanza su base continuativa dei dati storici sulle perdite, compresi i casi in cui si possa ricorrere a esclusioni, correzioni o altri aggiustamenti qualitativi, in quale misura essi possono essere effettuati e quali debbano essere i responsabili di siffatte decisioni.

672. Le misure interne del rischio operativo usate a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere basate su un periodo di osservazione dei dati interni di perdita di almeno cinque anni, sia che questi dati siano usati direttamente per costruire tali misure sia che essi servano per validarle. Qualora la banca adotti un AMA per la prima volta, tale periodo di osservazione può essere ridotto a tre anni (compreso il periodo di calcolo parallelo di cui al paragrafo 46).

673. Per essere riconosciuto a fini prudenziali il processo di raccolta dei dati interni di perdita di una banca deve conformarsi ai seguenti criteri:

- per facilitare la validazione da parte dell'autorità di vigilanza una banca deve essere in grado di classificare i propri dati storici di perdita nelle pertinenti categorie regolamentari di Livello 1 definite negli Allegati 8 e 9, nonché di fornire questi dati dietro richiesta dell'organo di vigilanza. Essa deve disporre di criteri documentati e oggettivi per allocare le perdite alle specifiche linee di *business* e tipologie di eventi. Rientra comunque nella discrezionalità della banca decidere la misura in cui applicare queste classificazioni nel suo sistema interno di misurazione del rischio operativo;
- i dati interni sulle perdite devono essere esaurienti, nel senso che devono riferirsi a tutte le attività ed esposizioni rilevanti da tutti i pertinenti sottosistemi e insediamenti territoriali. La banca deve essere in grado di dimostrare che l'eventuale esclusione di attività o esposizioni, su base individuale o in combinazione tra loro, non produce un impatto significativo sulle stime di rischio complessive. In fase di raccolta dei dati interni, essa deve stabilire un'adeguata soglia *minima* di perdita lorda (ad esempio, €10 000). La soglia appropriata può in una certa misura variare tra una banca e l'altra, e anche tra linee di *business* e/o tra tipologie di evento all'interno di una stessa banca. Tuttavia, determinate soglie dovrebbero mostrare una generale coerenza con quelle utilizzate per banche consimili;
- oltre ai dati sull'ammontare della perdita lorda, la banca deve raccogliere informazioni sulla data dell'evento, su eventuali recuperi degli ammontari lordi, nonché ogni altra informazione descrittiva sulle determinanti o cause dell'evento di perdita. Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive dovrebbe essere commisurato all'ammontare della perdita lorda;
- la banca deve elaborare criteri specifici per classificare le perdite che derivano da un determinato evento verificatosi in una funzione accentrata (ad esempio, in quella che gestisce i sistemi informativi) ovvero in un'attività che raggruppi più linee di *business*, come pure da eventi collegati tra loro nel tempo;

- le perdite operative collegate a un rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati relativa a quest'ultima tipologia di rischio (ad esempio, carenze nella gestione delle garanzie reali) continueranno a essere trattate come rischi di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi ai sensi del nuovo Schema. Pertanto, tali perdite non saranno soggette all'applicazione del requisito previsto per il rischio operativo<sup>109</sup>. Nondimeno, a fini di gestione interna del rischio operativo, le banche devono identificare tutte le perdite rilevanti che rientrano nella corrispondente definizione (cfr. il paragrafo 644 e le tipologie di eventi di perdita delineate nell'Allegato 9), incluse quelle collegate al rischio di credito. Queste ultime perdite devono essere rilevate separatamente e appositamente evidenziate nel *database* interno dei rischi operativi. La rilevanza di queste perdite può variare tra una banca e l'altra, e anche tra linee di *business* e/o tra tipologie di evento all'interno di una stessa banca. Le soglie di rilevanza dovrebbero mostrare una generale coerenza con quelle utilizzate per banche consimili;
- le perdite derivanti da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono trattate come rischio operativo in senso stretto ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali minimi nell'ambito di questo Schema e saranno pertanto soggette al requisito di capitale previsto per tale categoria di rischio.

#### *Dati esterni*

674. Il sistema di misurazione del rischio operativo di una banca deve utilizzare dati esterni rilevanti (di provenienza pubblica o da associazioni consortili), specialmente quando vi è motivo di ritenere che la banca sia esposta a perdite ad alto impatto, ancorché infrequenti. Questo tipo di dati dovrebbe includere informazioni sull'ammontare delle perdite effettive, sulla scala dimensionale delle operazioni in cui l'evento ha avuto origine, sulle cause e le circostanze dell'evento di perdita, ovvero altre informazioni utili a valutare la rilevanza dell'evento stesso per altre istituzioni. Una banca deve disporre di un processo sistematico atto a individuare le situazioni in cui impiegare i dati esterni e le metodologie usate per incorporare tali dati (ad esempio, procedure di *scaling*, vale a dire procedure di correzione dei valori originali di frequenza e/o di impatto, aggiustamenti qualitativi, elaborazione di più accurate analisi di scenario). Le condizioni e le prassi per l'utilizzo di dati esterni devono essere regolarmente riviste, documentate e assoggettate a periodica revisione indipendente.

#### *Analisi di scenario*

675. Al fine di valutare la propria esposizione a eventi di particolare gravità, una banca deve utilizzare – unitamente ai dati esterni – analisi di scenario basate sui giudizi espressi da risorse esperte. Questo approccio si basa sulle esperienze di qualificati responsabili di unità di *business* ed esperti di gestione del rischio, ed è volto a produrre fondate valutazioni di plausibili perdite ad alto impatto. Ad esempio, le valutazioni degli esperti potrebbero essere espresse come parametri di una ipotizzata distribuzione statistica delle perdite. Inoltre, le analisi di scenario potrebbero essere usate per valutare l'impatto di scostamenti dalle ipotesi di correlazione incorporate nel sistema di misurazione del rischio operativo della banca, in particolare per stimare perdite potenziali connesse a molteplici eventi di rischio che si verificano simultaneamente. Al fine di garantirne la fondatezza, queste valutazioni devono essere validate e rivedute in base al confronto con le perdite effettivamente subite.

---

<sup>109</sup> Questo principio si applica a tutte le istituzioni, comprese quelle che stanno provvedendo solo ora all'implementazione di *database* per i rischi di credito e operativo.

### *Fattori di contesto operativo e di controllo interno*

676. Al di là dell'utilizzo dei dati di perdita (effettivi o basati su analisi di scenario), una metodologia di valutazione complessiva del rischio operativo di un'azienda deve essere in grado di cogliere i fattori di contesto operativo e del sistema di controllo interno, dato che gli stessi possono modificare il profilo di rischio operativo dell'azienda stessa. Con l'impiego di questi fattori, la valutazione del rischio dovrebbe risultare più prospettica (*forward-looking*) e rispecchiare direttamente lo stato dei fattori stessi, favorire l'allineamento delle valutazioni del fabbisogno di mezzi propri con gli obiettivi di gestione del rischio e, infine, riconoscere con tempestività il miglioramento o il peggioramento nei profili del rischio operativo. Per essere ammesso ai fini della determinazione dei requisiti di capitale, l'utilizzo di questi fattori nel sistema di misurazione del rischio deve rispondere ai seguenti criteri:

- la scelta di ciascun fattore deve essere giustificata dalla sua natura di significativa causa del rischio operativo, determinata in base all'esperienza e al giudizio autorevole delle unità di *business* interessate. Ove possibile, i fattori devono poter essere convertiti in misure quantitative verificabili;
- la sensibilità delle stime di rischio di una banca ai mutamenti dei fattori e la ponderazione relativa dei vari fattori devono essere ben fondate. Oltre a cogliere le modifiche del profilo di rischio dovute al miglioramento dei sistemi di controllo, il sistema deve inoltre poter individuare potenziali aumenti del rischio derivanti dalla maggiore complessità delle attività o dagli accresciuti volumi operativi;
- il sistema e i vari livelli applicativi, ivi comprese le motivazioni a sostegno di eventuali aggiustamenti a stime empiriche, devono essere documentati e sottoposti a revisione indipendente all'interno della banca e da parte dell'autorità di vigilanza;
- con l'andar del tempo il processo e i risultati devono essere validati mediante raffronto con i dati interni di perdita effettiva, i dati esterni rilevanti e gli appropriati aggiustamenti effettuati.

#### *(iv) Attenuazione del rischio<sup>110</sup>*

677. Nell'ambito dell'approccio AMA una banca potrà riconoscere l'effetto di attenuazione delle assicurazioni ai fini del calcolo del requisito per il rischio operativo. Il riconoscimento sarà limitato al 20% dell'onere complessivo di capitale a fronte del rischio operativo.

678. La possibilità per una banca di ricorrere a tale forma di attenuazione del rischio a fini regolamentari dipenderà dal rispetto dei seguenti criteri:

- la compagnia di assicurazione deve possedere un rating sulla sua capacità di pagamento pari almeno ad A (o equivalente);
- la polizza assicurativa deve avere una durata iniziale non inferiore a un anno. Per le polizze con durata residua inferiore a un anno la banca dovrà adottare appropriate tecniche di riduzione progressiva (c.d. *haircut*) dell'effetto di attenuazione che riflettano la vita residua della polizza. Per polizze con durata residua pari o inferiore a 90 giorni, dovrà essere previsto un *haircut* pari al 100%;
- la polizza deve prevedere un periodo minimo di preavviso per la disdetta pari a 90 giorni;

---

<sup>110</sup> Il Comitato intende proseguire nel suo costante dialogo con il settore circa l'utilizzo dei fattori di attenuazione del rischio operativo; a tempo debito, esso potrà considerare l'eventualità di rivedere i criteri e i limiti che disciplinano il riconoscimento di tali fattori sulla base dell'esperienza nel frattempo maturata.

- la polizza non deve prevedere esclusioni o limitazioni connesse a interventi prudenziali ovvero – nel caso di una banca insolvente – che precludano alla banca, al commissario straordinario (*receiver*) o al liquidatore di recuperare somme a titolo di danni subiti o spese sostenute dalla banca stessa, eccettuato il caso di eventi verificatisi dopo l'attivazione delle procedure di commissariamento o di liquidazione dell'istituto, a condizione che la polizza assicurativa possa escludere ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall'organo di vigilanza;
- i calcoli dell'attenuazione del rischio devono riflettere la copertura assicurativa della banca in modo tale da tener conto in maniera trasparente e coerente della relazione esistente con l'effettiva probabilità e l'impatto delle perdite utilizzate per la determinazione del requisito di capitale a fronte del rischio operativo;
- l'assicurazione deve essere fornita da una entità terza. Nel caso di assicurazione fornita tramite società *captive* ovvero filiazioni, l'esposizione deve essere trasferita a una entità terza indipendente, ad esempio mediante un contratto di riassicurazione, che rispetti i criteri di idoneità;
- lo schema per il riconoscimento dell'assicurazione deve essere ben fondato e documentato;
- la banca deve rendere nota la descrizione del suo utilizzo dell'assicurazione ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

679. Inoltre, la metodologia per il riconoscimento dell'assicurazione nell'ambito dell'AMA deve cogliere – attraverso l'applicazione di sconti o *haircut* sull'ammontare della polizza in questione – i seguenti elementi:

- la durata residua della polizza, ove inferiore a un anno (come sopra menzionato);
- i termini di disdetta della polizza, nel caso in cui siano inferiori a un anno;
- il grado di incertezza associato ai rimborsi e i *gap* di copertura delle polizze assicurative.

#### **D. Impiego parziale**

680. Le banche potranno utilizzare un AMA per alcuni segmenti della loro operatività e il metodo base o quello standardizzato per i segmenti restanti (impiego parziale), purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- siano colti tutti i rischi operativi dell'insieme delle attività condotte dalla banca su base consolidata;
- tutte le operazioni della banca rientranti nell'applicazione di un dato approccio (AMA, standardizzato o base) soddisfino i criteri di idoneità previsti per quel dato approccio;
- alla data di applicazione dell'AMA, questo approccio sia in grado di cogliere una parte significativa dei rischi operativi della banca;
- la banca presenti all'autorità di vigilanza un piano che specifichi la scansione temporale in base alla quale essa intende applicare gradualmente l'AMA a tutte le operazioni da essa effettuate, fatta eventualmente salva una parte irrilevante. Il piano non dovrebbe essere ispirato ad altre motivazioni al di fuori di quelle di praticità e di fattibilità di una graduale adozione dell'AMA.

681. Previa autorizzazione del rispettivo organo di vigilanza, una banca che abbia optato per l'impiego parziale potrà scegliere quali segmenti dell'operatività far ricadere nell'ambito di

applicazione dell'AMA sulla base delle linee di *business*, della struttura giuridica, dell'ubicazione o di altri criteri individuati internamente.

682. Previa autorizzazione del rispettivo organo di vigilanza, nel caso in cui una banca intenda adottare un approccio diverso dall'AMA su base globale consolidata e non soddisfi la terza e/o la quarta condizione di cui al paragrafo 680, essa può, in circostanze limitate:

- optare per un impiego parziale dell'AMA su base permanente;
- includere nel suo requisito patrimoniale consolidato a fronte del rischio operativo i risultati dei calcoli AMA relativi a una filiazione estera il cui AMA sia stato autorizzato dalla competente autorità di vigilanza e accettato dall'organo di vigilanza della casa madre.

683. Le autorizzazioni di cui al paragrafo precedente dovrebbero essere accordate solo in circostanze eccezionali e, in generale, limitate ai casi in cui una banca non sia in grado di soddisfare tali condizioni a causa di decisioni assunte dall'autorità cui compete la vigilanza sulle filiazioni estere in materia di abilitazione all'utilizzo dell'approccio in questione.

## VI. Rischi di mercato

### A. Schema di misurazione del rischio

683(i). Il rischio di mercato è definito come il rischio di perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio a seguito di sfavorevoli movimenti dei prezzi di mercato. I rischi cui si applica questa prescrizione sono:

- il rischio inerente agli strumenti collegati a tassi di interesse e ai titoli di capitale nel portafoglio di negoziazione;
- il rischio inerente a tutte le posizioni in cambi e in merci.

#### 1. *Ambito di applicazione dei requisiti patrimoniali*

683(ii). I requisiti patrimoniali per gli strumenti collegati a tassi di interesse e i titoli di capitale si applicheranno alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, valutate dalle banche in modo prudente secondo quanto disposto ai successivi paragrafi 690-701. La definizione di portafoglio di negoziazione è riportata nei successivi paragrafi 685-689(iii).

683(iii). I requisiti patrimoniali per il rischio di cambio e il rischio sulle posizioni in merci si applicheranno alla totalità delle posizioni valutarie e in merci delle banche, pur con una certa discrezionalità nell'escludere posizioni strutturali in cambi. Resta inteso che alcune di queste posizioni saranno segnalate e quindi valutate a prezzi di mercato, mentre altre potranno essere segnalate e valutate al valore contabile.

683(iv). Per il momento il Comitato non ritiene che sia necessario accordare alcuna esenzione *de minimis* dai requisiti patrimoniali per il rischio di mercato (fatto salvo quanto previsto per il rischio di cambio al successivo paragrafo 718(xlii)), poiché il presente Schema si applica solo alle banche con operatività internazionale – ed essenzialmente su una base consolidata –, le quali verosimilmente partecipano tutte in certa misura all'attività di negoziazione.

683(v). Così come per il rischio di credito, i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono da applicarsi su base consolidata a livello mondiale. Ove appropriato, le autorità di vigilanza potranno consentire alle istituzioni bancarie e finanziarie facenti parte di un gruppo che redige un bilancio consolidato globale, e il cui patrimonio è valutato a livello globale, di segnalare le posizioni corte e lunghe nello stesso identico strumento (valute, merci, azioni od obbligazioni) su base netta, a prescindere dall'ubicazione di tali posizioni<sup>111</sup>. Inoltre, le regole di compensazione delle posizioni enunciate in questa sezione saranno parimenti applicabili su base consolidata. Nondimeno, in determinate circostanze l'autorità di vigilanza potrà richiedere che le singole posizioni siano inserite nel sistema di misurazione senza alcuna compensazione con posizioni di altre unità del gruppo. Ciò può rendersi necessario, ad esempio, allorché esistono ostacoli al pronto rimpatrio dei profitti da un'affiliata estera, o allorché vi sono difficoltà legali e procedurali nell'attuare una tempestiva gestione dei rischi su base consolidata. Inoltre, tutte le autorità nazionali si riserveranno il diritto di continuare a monitorare l'esposizione ai rischi di mercato delle singole istituzioni su una base non consolidata per accertare che non sfuggano alla vigilanza squilibri rilevanti all'interno del gruppo. Le autorità sorveglieranno in particolare che alle date di segnalazione le banche non trasferiscano posizioni in modo tale da sottrarle alla misurazione.

---

<sup>111</sup> Le posizioni di affiliate non partecipate al 100% sarebbero soggette ai principi contabili generalmente accettati nel paese in cui si esercita la vigilanza sulla casa madre.

684. (Soppresso)

685. Il portafoglio di negoziazione comprende posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio relativo ad altre posizioni comprese nel medesimo portafoglio. Ai fini dell'ammissione al trattamento prudenziale del *trading book*, gli strumenti finanziari devono essere privi di clausole che ne limitino la negoziabilità o, in alternativa, poter formare integralmente oggetto di copertura. Inoltre, le posizioni dovrebbero essere oggetto di valutazione frequente e affidabile, e il portafoglio gestito in maniera dinamica.

686. Per strumento finanziario si intende un contratto che determina un'attività finanziaria per una parte e una passività finanziaria o una componente patrimoniale per la relativa controparte. Si distinguono gli strumenti di tipo primario (strumenti a pronti) dagli strumenti derivati. Un'attività finanziaria comprende qualsiasi attività in contanti, attività che incorporino il diritto a ricevere contanti o altre tipologie di attività finanziarie, ovvero il diritto contrattuale a scambiare l'attività stessa a condizioni potenzialmente favorevoli, o uno strumento di capitale. Una passività finanziaria è rappresentata da un'obbligazione contrattuale a consegnare contanti o altre attività finanziarie, ovvero a scambiare passività finanziarie a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

687. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di lucrare a breve termine sulle differenze di prezzo effettivamente realizzatesi o di quelle stimate, oppure di assicurarsi profitti derivanti da operazioni di arbitraggio sui mercati; esse possono includere, fra le altre, posizioni in proprio (*proprietary*) oppure posizioni derivanti da servizi alla clientela (come ad esempio operazioni coperte compiute a proprio nome in qualità di *broker*) o dall'attività di *market-making*.

687(i). Le banche devono disporre di politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali esposizioni includere o escludere dal portafoglio di negoziazione nel computo del patrimonio di vigilanza, al fine di garantire l'osservanza dei criteri qui specificati in materia di portafoglio di negoziazione e tenuto conto delle proprie capacità e prassi di gestione del rischio. Il rispetto di tali politiche e procedure deve fare l'oggetto di un'esauriente documentazione e di audit interni periodici.

687(ii). Le politiche e procedure di cui sopra dovrebbero quantomeno contemplare gli aspetti generali di seguito elencati. Questi non intendono costituire una serie di verifiche che uno strumento o un gruppo di strumenti collegati deve superare al fine di poter essere incluso nel portafoglio di negoziazione, ma rappresentano piuttosto un insieme minimo di elementi essenziali che andrebbero contemplati nelle politiche e procedure per la gestione globale del portafoglio di negoziazione di una banca.

- Attività che la banca ritiene di negoziare e che considera facenti parte del portafoglio di negoziazione a fini prudenziali.
- Possibilità di rivalutare quotidianamente un'esposizione facendo riferimento ai prezzi vigenti su un mercato attivo e liquido sia in acquisto sia in vendita.
- Per le esposizioni valutate secondo criteri di *marking-to-model*, possibilità per la banca di:
  - (i) individuare i rischi rilevanti per l'esposizione;
  - (ii) coprirsi da tali rischi, nonché utilizzare strumenti di copertura per i quali esiste un mercato attivo e liquido in acquisto e in vendita;
  - (iii) ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri fondamentali utilizzati nel modello;

- possibilità ed eventuale obbligo per la banca di produrre valutazioni dell'esposizione che possano essere validate esternamente in modo coerente;
- presenza di eventuali vincoli legali o di altri requisiti operativi che diminuiscano la capacità della banca di realizzare la liquidazione immediata dell'esposizione;
- eventuale obbligo e capacità della banca di gestire attivamente il rischio collegato all'esposizione nell'ambito delle proprie operazioni di negoziazione;
- possibilità che la banca trasferisca il rischio o le esposizioni fra i portafogli bancario e di negoziazione, e criteri adottati per siffatti trasferimenti.

688. Di seguito sono illustrati i requisiti di base per l'ammissione al trattamento prudenziale previsto per il *trading book*.

- Una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione (che dovrebbe includere l'orizzonte temporale atteso di detenzione).
- Politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:
  - la gestione delle posizioni deve essere affidata a un apposito *trading desk*;
  - i limiti di posizione vengono fissati e monitorati al fine di verificare nel tempo la relativa adeguatezza;
  - i *dealer* dispongono dell'autonomia di aprire/gestire una posizione all'interno di limiti operativi definiti e nel rispetto delle strategie stabilite;
  - le posizioni sono valutate in base ai prezzi di mercato (*marked to market*) almeno una volta al giorno e, allorché vengono valutate prendendo a riferimento un apposito modello (*marked to model*), i parametri devono essere stimati su base giornaliera;
  - le posizioni formano oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
  - le posizioni sono attivamente monitorate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato (dovrebbero essere effettuate valutazioni della liquidità di mercato o della capacità di coprire le posizioni o i profili di rischio del portafoglio). Ciò dovrebbe includere una stima della qualità e della disponibilità degli input di mercato nel processo di valutazione, del livello di *turnover* del mercato stesso, della dimensione delle posizioni negoziate presso sedi regolamentate, ecc.
- Politiche e procedure chiaramente definite per monitorare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione della banca, incluso il monitoraggio del *turnover* e delle posizioni in prescrizione del *trading book*.

689. (Soppresso)

689(i). Allorché una banca copre il rischio di credito di un'esposizione rientrante nel portafoglio bancario utilizzando un derivato di credito contabilizzato nel portafoglio di negoziazione (ossia un derivato c.d. "interno", o *internal hedge*), l'esposizione del portafoglio bancario è considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale unicamente nel caso in cui, a fronte dell'esposizione stessa, la banca acquisti da un terzo fornitore di protezione ammesso un derivato di credito che soddisfi le condizioni elencate al paragrafo 191. In tal caso, non dovranno essere inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali né il derivato costituente la copertura interna, né quello costituente la copertura esterna.

689(ii). Le posizioni in strumenti di capitale ammessi a far parte del patrimonio di vigilanza proprio della banca vanno dedotte dal patrimonio stesso. Le posizioni in strumenti di capitale ammessi a far parte del patrimonio di vigilanza di altre banche, di società di intermediazione mobiliare e di altre società finanziarie, nonché le posizioni in attività immateriali, riceveranno il trattamento che l'autorità nazionale di vigilanza riserva agli strumenti di questo tipo detenuti nel portafoglio bancario, che in molti casi consiste nella detrazione dal patrimonio. Qualora la banca dimostri di essere un *market maker* attivo, l'autorità nazionale di vigilanza potrà concedere una deroga per quanto riguarda gli strumenti di capitale di altre banche, di società di intermediazione mobiliare e di altre società finanziarie che la banca detiene nel portafoglio di negoziazione. Al fine di poter beneficiare di tale deroga, la banca deve disporre di adeguati sistemi e controlli a supporto della negoziazione di strumenti di capitale ammessi a far parte del patrimonio di vigilanza di istituzioni finanziarie.

689(iii). Le operazioni di tipo pronti contro termine a fini di negoziazione che la banca contabilizza nel portafoglio bancario possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione a fini patrimoniali a condizione che questo trattamento sia esteso a tutte le operazioni di quel tipo. Al riguardo, si considerano operazioni di tipo pronti contro termine a fini di negoziazione unicamente quelle che soddisfano i requisiti specificati ai paragrafi 687 e 688 e per le quali entrambi i lati dell'operazione sono costituiti da contanti o da titoli idonei a far parte del portafoglio di negoziazione. Indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, tutte le operazioni di tipo pronti contro termine sono soggette al coefficiente patrimoniale a fronte del rischio di controparte previsto per il portafoglio bancario.

## **2. Linee guida per una prudente valutazione**

690. Questa sezione contiene le linee guida per una prudente valutazione delle posizioni del *trading book*. Esse assumono particolare importanza per le posizioni meno liquide che, sebbene non destinate a essere escluse dal portafoglio solo in ragione della loro minore liquidità, sollevano problemi prudenziali a riguardo della loro prudente valutazione.

691. Lo schema per una prudente valutazione dovrebbe includere almeno i seguenti elementi.

### *(i) Sistemi e controlli*

692. Le banche devono istituire e mantenere adeguati sistemi informativi e di controllo, che siano in grado di fornire alla direzione e all'autorità di vigilanza la certezza che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Questi sistemi devono essere integrati con gli altri meccanismi di gestione del rischio all'interno dell'organizzazione (quali l'analisi del rischio creditizio). Essi devono prevedere:

- politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Ciò comprende l'identificazione di responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, le fonti da cui ricevere le informazioni sull'andamento del mercato e l'attività di revisione della relativa affidabilità, la frequenza con le quali ricevere valutazioni indipendenti, l'orario in cui acquisire i prezzi di chiusura dei mercati, i processi adottati per effettuare eventuali modifiche alle valutazioni, le procedure seguite per le riconciliazioni sistematiche di fine mese ed, eventualmente, di quelle decise caso per caso;
- linee di *reporting* chiare e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione. La linea di *reporting* dovrebbe risalire fino a uno dei principali direttori esecutivi del consiglio di amministrazione.

(ii) *Metodologie di valutazione*

*Valutazioni a prezzi correnti di mercato*

693. La valutazione a prezzi correnti di mercato (*marking-to-market*) implica quanto meno una valutazione giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Esempi di “prezzi di chiusura prontamente disponibili” sono i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da taluni *broker* indipendenti e dotati di elevata reputazione nel mercato.

694. Le banche devono effettuare valutazioni a prezzi correnti di mercato nella misura massima possibile. Deve essere utilizzato il prezzo più prudente tra quelli denaro e lettera, a meno che la banca non sia essa stessa un importante *market-maker* per un particolare tipo di posizione e possa quotare un prezzo medio.

*Valutazioni basate su modelli*

695. Ove non sia percorribile il *marking-to-market*, le banche possono riferirsi a un modello di valutazione (*marking-to-model*), quando ciò si dimostri prudente. Si definisce *marking-to-model* ogni valutazione che faccia riferimento a un *benchmark* e sia estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un input di mercato. Quando si effettua una valutazione del genere è consigliabile un ulteriore margine di prudenza. Nel valutare se un *marking-to-model* sia prudente o meno, le autorità di vigilanza terranno conto dei seguenti elementi:

- l’alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del *trading book* assoggettabili a questo tipo di valutazione e consapevole di quanto sia rilevante l’incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sulla performance e sul rischio dell’attività;
- gli input di mercato dovrebbero risalire a una fonte informativa che sia, nella misura massima possibile, in linea con i prezzi di mercato (come sopra accennato). Dovrebbe essere riesaminata periodicamente la correttezza degli input di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione;
- per particolari prodotti dovrebbero essere usate, ove disponibili e nei limiti del possibile, metodologie di valutazione generalmente accettate dagli operatori di mercato;
- qualora venga elaborato all’interno della banca, il modello dovrebbe fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla fase della sua elaborazione. È opportuno che quest’ultima attività venga effettuata in autonomia dal *front office*. Il modello dovrebbe essere testato in maniera indipendente, sottoponendone a verifica le caratteristiche di tipo quantitativo, le ipotesi di base e il software applicativo;
- devono essere previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate; deve essere conservata una copia protetta del modello che va utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- la funzione di gestione del rischio deve essere a conoscenza di eventuali carenze del modello utilizzato e del modo in cui possono essere incorporate nei risultati della valutazione;
- il modello deve essere soggetto a periodica revisione per determinare l’accuratezza della relativa performance (ad esempio, valutando su base continuativa l’affidabilità delle ipotesi sottostanti, l’analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il confronto tra i valori di mercato effettivi e le risultanze del modello);

- le valutazioni devono essere soggette agli eventuali aggiustamenti del caso, ad esempio per coprire alcune fonti di incertezza dei risultati del modello (cfr. anche i paragrafi 698-701).

#### *Verifica indipendente del prezzo*

696. La verifica indipendente del prezzo va distinta dal *marking-to-market* giornaliero: essa è il processo attraverso il quale viene periodicamente verificata l'accuratezza dei prezzi di mercato o degli input del modello. Mentre la valutazione a prezzi di mercato giornaliera può essere effettuata dai *dealer*, la verifica dei prezzi di mercato o degli input del modello dovrebbe essere condotta da un'unità indipendente dalla *dealing room* e almeno con cadenza mensile (o più frequente, a seconda della natura dell'attività di mercato o di negoziazione svolta). Essa non deve necessariamente avere frequenza giornaliera come il *marking-to-market*, poiché la quotazione oggettiva – ossia, indipendente – delle posizioni è in grado di rivelare eventuali errori o distorsioni di prezzo, il che dovrebbe tradursi nell'eliminazione di quotazioni giornalieri imprecise.

697. La verifica indipendente dei prezzi comporta un maggiore standard di accuratezza, in quanto i prezzi di mercato o gli input del modello vengono usati per quantificare i profitti e le perdite, mentre le quotazioni giornalieri sono utilizzate principalmente per il *reporting* alla direzione tra le date di redazione della documentazione periodica per il mercato. Per una verifica indipendente dei prezzi, laddove le fonti informative sui prezzi siano più soggettive (ad esempio, quando vi sia un solo *broker* disponibile a quotare), può risultare opportuno effettuare aggiustamenti alle valutazioni ispirati a criteri di prudenza.

#### *(iii) Aggiustamenti o riserve di valutazione*

698. Le banche devono approvare e utilizzare procedure che prevedano aggiustamenti o riserve di valutazione. Le autorità di vigilanza auspicano che le banche che ricorrono a valutazioni di terzi ponderino la necessità di effettuare o meno eventuali aggiustamenti. Le stesse considerazioni valgono anche per il *marking-to-model*.

699. Le autorità di vigilanza si attendono che le banche prendano formalmente in considerazione quantomeno i seguenti aggiustamenti o riserve di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, ove del caso, rischi del modello.

700. Considerando che la regola dei dieci giorni prevista al paragrafo 718(Lxxvi) c) potrebbe non corrispondere alla possibilità effettiva che ha una banca di cedere o coprire determinate esposizioni in condizioni di mercato normali, a fronte delle posizioni scarsamente liquide le banche dovranno operare aggiustamenti per difetto o costituire riserve di rivalutazione e verificarne periodicamente l'adeguatezza. Il grado di liquidità delle posizioni potrebbe abbassarsi in dipendenza di eventi di mercato. Inoltre, ai fini dell'aggiustamento o delle riserve di rivalutazione andrebbero considerati i prezzi di chiusura delle posizioni a rischio di concentrazione e/o di prescrizione. Per determinare se siano necessari aggiustamenti o riserve di valutazione a fronte delle posizioni scarsamente liquide le banche devono considerare tutti i fattori rilevanti, fra cui, ad esempio, il tempo necessario a coprire la posizione o i suoi rischi, la volatilità media dello scarto denaro/lettera, la disponibilità di quotazioni di mercato indipendenti (numero e nominativi dei *market maker*), media e volatilità dei volumi trattati, grado di concentrazione del mercato, anzianità delle posizioni, eventuale ricorso a modelli per la valutazione della posizione e impatto di altri rischi di modello.

701. Gli aggiustamenti o riserve di valutazione ai sensi del paragrafo 700 devono trovare riflesso nel patrimonio di vigilanza di base (classe 1) e possono superare quelli operati ai sensi delle norme di contabilità finanziaria.

### **3. Metodi di misurazione dei rischi di mercato**

701(i). Per la misurazione dei rischi di mercato sarà consentita, subordinatamente all'approvazione delle autorità di vigilanza nazionali, la scelta tra due approcci metodologici (descritti rispettivamente nei paragrafi 709-718(LXIX) e 718(LXX)-718(XCIX)). Una possibilità consiste nel valutare i rischi con il metodo standardizzato, usando gli schemi di misurazione descritti nei successivi paragrafi 709-718(LXIX). I paragrafi 709-718(LV) trattano i quattro rischi considerati nella presente sezione (rischio di tasso di interesse e rischio sulle posizioni in titoli di capitale, in cambi e in merci). I paragrafi 718(LVI)-718(LXIX) espongono una serie di possibili metodi di misurazione del rischio di prezzo nelle opzioni di ogni genere. Il requisito patrimoniale determinato in base al metodo standardizzato corrisponderà alla somma aritmetica dei coefficienti stabiliti nei paragrafi 709-718(LXIX).

701(ii). Nei paragrafi 718(LXX)-718(XCIX) è esposta una metodologia alternativa, il cui impiego è subordinato al soddisfacimento di talune condizioni e, pertanto, all'esplicita approvazione della rispettiva autorità di vigilanza. Essa consente alle banche di impiegare misure del rischio ottenute dai propri modelli interni, purché siano soddisfatti sette ordini di requisiti, segnatamente:

- criteri di carattere generale concernenti l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio;
- criteri qualitativi per la sorveglianza interna sull'impiego dei modelli, in particolare da parte della direzione;
- direttive che specificano una serie appropriata di fattori di rischio di mercato (ossia tassi e prezzi di mercato che influiscono sul valore delle posizioni della banca);
- criteri quantitativi per l'applicazione di comuni parametri statistici minimi nella misurazione del rischio;
- direttive per le prove di stress;
- procedure di convalida per la sorveglianza esterna sull'impiego di modelli;
- regole per le banche che applicano una combinazione di modelli interni e del metodo standardizzato.

701(iii). Il metodo standardizzato si basa sull'approccio "a blocchi", che tratta separatamente il rischio specifico e il rischio generale di mercato originati da posizioni in titoli di debito e di capitale. La maggior parte dei modelli interni è incentrata sull'esposizione al rischio generale di mercato della banca, lasciando di regola che il rischio specifico (esposizione verso singoli emittenti di titoli di debito e di capitale)<sup>112</sup> sia calcolato mediante distinti sistemi di misurazione del rischio di credito. Le banche che fanno uso di modelli interni dovranno essere

---

<sup>112</sup> Il rischio specifico comprende il rischio che il prezzo di un dato titolo di debito o di capitale si discosti dall'andamento generale del mercato nel quadro della normale attività di contrattazione (inclusi i periodi in cui il mercato è volatile), e il rischio di evento straordinario (ossia la possibilità che il valore del titolo di debito o di capitale subisca una brusca variazione rispetto al livello generale di mercato in seguito a fattori straordinari, come ad esempio un'offerta pubblica d'acquisto. Fra gli eventi straordinari sarebbe anche compreso il rischio di inadempienza.

assoggettate a requisiti patrimoniali per il rischio specifico non coperto dai loro modelli. Di conseguenza, a tali banche si applicherà un requisito patrimoniale distinto per il rischio specifico, nella misura in cui il modello non coglie questa fattispecie di rischio. Il requisito patrimoniale per le banche che impiegano stime modellizzate del rischio specifico è indicato ai paragrafi 718(Lxxxvii)-718(xcviii) del presente Schema<sup>113</sup>.

701(iv). Per la misurazione del rischio di prezzo nelle opzioni in base al metodo standard, che prevede più alternative con diversi livelli di sofisticatezza (cfr. paragrafi 718(Lvi)-718(Lxix)), le autorità di vigilanza applicheranno il principio che quanto più una banca è attiva nell'emettere opzioni tanto più sofisticato dovrà essere il suo metodo di misurazione. Nel più lungo periodo, le banche che negoziano in misura rilevante opzioni dovranno adottare modelli globali basati sul valore a rischio ed essere assoggettate alla totalità dei criteri quantitativi e qualitativi indicati nei paragrafi 718(Lxx)-718(xcix).

701(v). Le banche soggette a coefficienti patrimoniali per i rischi di mercato sono tenute a rilevare e segnalare il livello di rischio a fronte del quale si applica un requisito patrimoniale. Il requisito patrimoniale minimo complessivo sarà dato da:

- a) i requisiti per il rischio di credito prescritti dal presente Schema, escludendo i titoli di debito e di capitale nel portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni in merci, ma includendo il rischio creditizio di controparte per tutti gli strumenti derivati trattati fuori borsa, compresi sia nel portafoglio di negoziazione che in quello bancario; più
- b) i requisiti patrimoniali per il rischio operativo, di cui ai paragrafi 644-683 del presente Schema, più
- c) i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, di cui ai paragrafi 709-718(Lxix), sommati aritmeticamente; oppure
- d) la misura del rischio di mercato ottenuta con l'approccio basato sui modelli, esposto nei paragrafi 718(Lxx)-718(xcix); oppure
- e) una combinazione di c) e d) sommati aritmeticamente.

701(vi). Tutte le transazioni, comprese le vendite e gli acquisti a termine, saranno incluse nel calcolo dei requisiti patrimoniali a valere dalla data di stipulazione. Sebbene in linea di principio le segnalazioni ordinarie vengano effettuate soltanto a intervalli (perlopiù trimestrali), le banche sono tenute a gestire il rischio di mercato nel proprio portafoglio di negoziazione in modo tale da ottemperare ai requisiti patrimoniali su base continua, ossia alla chiusura di ogni giornata operativa. Le autorità di vigilanza dispongono di vari strumenti efficaci per assicurarsi che le banche non attuino strategie di *window-dressing* nell'intento di ridurre sostanzialmente l'esposizione al rischio di mercato alle date di segnalazione. Inoltre, le banche sono ovviamente tenute a praticare rigorose procedure di controllo del rischio per evitare eccessive esposizioni infragiornaliere. In caso di inadempimento dei requisiti patrimoniali, l'autorità di vigilanza nazionale dovrà assicurarsi che la banca in questione prenda misure immediate per porvi rimedio.

---

<sup>113</sup> Le banche che erano già state autorizzate a utilizzare modelli interni per il rischio specifico connesso con particolari portafogli o linee di *business* in base alla versione originaria dell'Emendamento del 1996 volto a incorporare nell'Accordo i rischi di mercato dovrebbero concordare con le rispettive autorità di vigilanza una tabella di marcia per adeguare i propri modelli ai nuovi standard nel modo più tempestivo possibile, e comunque entro il 1° gennaio 2010. Passato questo limite, le banche che non siano state in grado di elaborare una metodologia accettabile dovranno utilizzare il metodo standardizzato per il rischio specifico.

#### **4. *Trattamento del rischio di controparte nel portafoglio di negoziazione***

702. Le banche dovranno calcolare il requisito di capitale a fronte del rischio di controparte per strumenti derivati OTC, transazioni di tipo PcT e altre operazioni del *trading book* separatamente da quelli previsti per il rischio generico di mercato e per il rischio specifico<sup>114</sup>. I fattori di ponderazione da applicare a questo proposito devono essere coerenti con quelli usati per calcolare il requisito patrimoniale riferito a posizioni comprese nel *banking book*. I fattori di ponderazione da applicare a questo proposito devono essere coerenti con quelli usati per calcolare il requisito patrimoniale riferito a posizioni comprese nel *banking book*. Pertanto, le banche che usano il metodo standardizzato per il *banking book* utilizzeranno le ponderazioni del metodo standardizzato per il *trading book*, e quelle che usano il metodo IRB per il *banking book* utilizzeranno le ponderazioni IRB per il *trading book* in modo coerente con il progetto di progressiva estensione del metodo IRB alle esposizioni comprese nel *banking book* descritto nei paragrafi 256-262. Alle controparti incluse nei portafogli per i quali vengono utilizzate ponderazioni di rischio IRB dovranno essere applicati i fattori di ponderazione IRB.

703. Tutte le attività finanziarie comprese nel portafoglio di negoziazione sono stanziabili a garanzia delle transazioni di tipo PcT. Nel caso in cui le attività in questione non rientrino nella definizione di garanzie reali riconosciute a fini prudenziali a fronte di esposizioni comprese nel *banking book*, si dovrà impiegare lo scarto applicabile agli strumenti di capitale non compresi nei principali indici e quotati su mercati regolamentati (come detto nel paragrafo 151). Tuttavia, se per il calcolo di detto scarto le banche usano stime proprie, esse le possono applicare anche al portafoglio di negoziazione secondo quanto previsto ai paragrafi 154-155. Di conseguenza, per gli strumenti stanziabili a garanzia nel *trading book* ma non nel *banking book* gli scarti devono essere calcolati per ogni singolo titolo. Le banche che impiegano un approccio VaR per calcolare le esposizioni a fronte di transazioni di tipo PcT possono parimenti applicare tale approccio nel *trading book* conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 178-181(i) e nell'Allegato 4.

704. Il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di controparte relativo a operazioni in strumenti derivati OTC garantite è identico a quello previsto per le operazioni analoghe comprese nel *banking book*.

705. Il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di controparte a fronte di transazioni di tipo PcT è effettuato secondo le regole di cui ai paragrafi 147-181(i) e all'Allegato 4, dettagliate per tale tipologia di transazioni contabilizzate nel *banking book*. L'aggiustamento ai requisiti patrimoniali previsto in relazione alla dimensione aziendale nel caso delle PMI, delineato nel paragrafo 273, è applicabile anche al *trading book*.

##### *Derivati su crediti*

706. (Soppresso)

707. Il requisito per il rischio di controparte relativo a operazioni in derivati creditizi di tipo *single name* nel portafoglio di negoziazione è calcolato utilizzando i seguenti fattori di maggiorazione ai fini della stima dell'esposizione potenziale futura:

---

<sup>114</sup> Il trattamento delle transazioni in titoli e in cambi in attesa di regolamento è esposto al paragrafo 88.

	<b>Acquirente della protezione</b>	<b>Venditore della protezione</b>
<b>Total return swap</b>		
Attività di riferimento qualificata	5%	5%
Attività di riferimento non qualificata	10%	10%
<b>Credit default swap</b>		
Attività di riferimento qualificata	5%	5%**
Attività di riferimento non qualificata	10%	10%**

La scadenza residua non influenza i fattori di maggiorazione.

La definizione “qualificata” coincide con quella della categoria “titoli qualificati” utilizzata per il trattamento del rischio specifico nell’ambito del metodo standardizzato indicato nei paragrafi 711(i)-711(ii).

\*\* La maggiorazione si applica al venditore di protezione di un *credit default swap* unicamente quando si applica la clausola di *closeout* dei rapporti in occasione del fallimento dell’acquirente di protezione mentre il debitore di riferimento del contratto è ancora solvibile. In tal caso, l’importo derivante dall’applicazione delle maggiorazioni non potrà essere superiore all’ammontare dei premi non pagati.

708. Nel caso in cui il derivato su crediti sia del tipo *first-to-default*, la maggiorazione è determinata in funzione dell’attività compresa nel paniere di rischi sottostante che presenta il peggior merito creditizio; in altri termini, se nel paniere sono presenti poste non qualificate, si deve usare la maggiorazione relativa all’attività di riferimento (*reference obligation*) non qualificata. Per le transazioni del tipo *second-to-default* e per quelle che si riferiscono a un numero successivo di inadempienze, le attività sottostanti devono essere ordinate sempre sulla base del merito creditizio, ossia il debitore caratterizzato dal secondo peggiore merito creditizio determinerà la maggiorazione per la transazione *second-to-default*, e così via.

## **5. Disposizioni transitorie**

708(i). Su base transitoria le banche saranno libere di impiegare una combinazione del metodo standardizzato e di modelli interni per misurare i rischi di mercato. Come regola generale, siffatti modelli “parziali” dovrebbero coprire un’intera categoria di rischio (ad esempio, il rischio di tasso di interesse o il rischio di cambio); non è quindi consentita una combinazione dei due metodi per la stessa categoria di rischio<sup>115</sup>. Tuttavia, poiché attualmente la maggior parte delle banche sta ancora elaborando o perfezionando i propri modelli di gestione del rischio, il Comitato è del parere che debba essere concesso un certo margine di flessibilità – anche all’interno delle categorie di rischio – nell’includere tutte le loro operazioni su una base mondiale; tale flessibilità sarà soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza nazionale e a un riesame ulteriore da parte del Comitato (particolari salvaguardie saranno adottate per evitare scelte di comodo fra il metodo standardizzato e quello basato su modelli all’interno di una data categoria di fattori di rischio). Le banche che adottano l’alternativa basata sui modelli per singole categorie di rischio dovranno, con il tempo, includervi tutte le loro operazioni, fatte salve le eccezioni di seguito menzionate, e passare a un modello globale (ossia che copra tutte le categorie di rischio). Tranne in casi eccezionali,

<sup>115</sup> Ciò non vale tuttavia per le tecniche di pretrattamento impiegate per semplificare il calcolo e i cui risultati sono soggetti al metodo standardizzato.

le banche che adottano un modello non potranno ritornare al metodo standardizzato. Pur rispettando questi principi generali, anche le banche che impiegano modelli globali per misurare il proprio rischio di mercato possono talora essere esposte a rischi per posizioni che non sono rilevate dai loro modelli interni di gestione del rischio di negoziazione, come ad esempio quelle contabilizzate in località remote, in valute minori o in un ambito operativo trascurabile<sup>116</sup>. Qualsiasi rischio non considerato in un modello dovrebbe essere misurato e segnalato separatamente usando le metodologie descritte nei successivi paragrafi 709-718(xviii).

## **B. Requisiti patrimoniali**

### **1. Definizione del patrimonio**

708(ii). La definizione di patrimonio da utilizzarsi ai fini dei rischi di mercato è quella riportata nei paragrafi 49(xiii)-49(xiv) del presente Schema.

708(iii). Per determinare il patrimonio idoneo, si dovrà calcolare anzitutto il requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito e il rischio operativo, e solo successivamente quello per il rischio di mercato, in modo da stabilire quanta parte del patrimonio di classe 1 e del patrimonio di classe 2 sia disponibile a copertura del rischio di mercato. Il patrimonio idoneo corrisponderà alla somma dell'intero patrimonio di classe 1 più il patrimonio di classe 2 entro i limiti consentiti dal paragrafo 49(iii) del presente Schema. Il patrimonio di classe 3 sarà considerato idoneo solo se potrà essere usato per fronteggiare il rischio di mercato, alle condizioni indicate nei precedenti paragrafi 49(xxi)-49(xxii). Il coefficiente patrimoniale così determinato rappresenterà quindi il patrimonio disponibile per fronteggiare il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato. Una banca che disponga di patrimonio di classe 3 entro i limiti stabiliti nel paragrafo 49(xxi) – e che al momento non sia impiegato a copertura del rischio di mercato – può segnalare tale eccedenza come patrimonio di classe 3 non utilizzato ma idoneo, unitamente al coefficiente patrimoniale.

## **C. Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato**

### **1. Rischio di tasso di interesse**

709. (Soppresso)

709(i). In questa Sezione è descritto lo schema standardizzato per la misurazione del rischio inerente alla detenzione o all'assunzione nel portafoglio di negoziazione di posizioni in titoli di debito e in altri strumenti collegati ai tassi di interesse. Gli strumenti considerati comprendono tutti i titoli di debito a tasso fisso o variabile, nonché i valori aventi un comportamento di mercato analogo, come le azioni privilegiate non convertibili<sup>117</sup>. Le obbligazioni e le azioni privilegiate convertibili a un prezzo predeterminato in azioni ordinarie dell'emittente saranno trattate come titoli di debito, ovvero come titoli di capitale, a seconda

---

<sup>116</sup> Per esempio, una banca con esigua operatività in merci non sarebbe necessariamente tenuta ad adottare un modello per il proprio rischio in tale ambito.

<sup>117</sup> I titoli ipotecari negoziati e i connessi strumenti derivati possiedono caratteristiche peculiari a causa del rischio di riscatto anticipato. Di conseguenza, per il momento non si applicherà un trattamento comune a tali titoli, i quali saranno pertanto soggetti a criteri stabiliti discrezionalmente dalle autorità nazionali. Un titolo oggetto di cessione temporanea o di prestito sarà trattato come se fosse ancora in possesso del cedente o del prestatore, ossia alla stessa stregua delle altre posizioni in titoli.

del modo in cui esse sono negoziate sul mercato. I criteri per il trattamento degli strumenti derivati sono esposti ai successivi paragrafi 718(ix)-718(xviii).

709(ii). Il requisito patrimoniale minimo è espresso sotto forma di due coefficienti calcolati separatamente, uno applicato al “rischio specifico” di ciascun titolo, indipendentemente dal segno della posizione, l’altro applicato al “rischio generale di mercato” (ossia al rischio di tasso di interesse presente nel portafoglio), per il quale possono essere compensate le posizioni corte e lunghe nei diversi titoli o strumenti.

(i) *Rischio specifico*

709(iii). Il coefficiente patrimoniale per il rischio specifico è inteso a proteggere contro variazioni sfavorevoli nel prezzo di un singolo titolo determinate da fattori collegati al suo emittente. Nel misurare tale rischio la compensazione sarà limitata alle posizioni bilanciate nella stessa emissione (comprese le posizioni in derivati). Anche nel caso di identico emittente non sarà ammessa alcuna compensazione fra emissioni diverse, poiché le difformità in termini di cedola, liquidità, clausole di rimborso, ecc. potrebbero comportare andamenti di prezzo dissimili nel breve periodo.

*Requisiti patrimoniali specifici per il rischio emittente*

710. I nuovi requisiti patrimoniali per le categorie “titoli di Stato” e “altri titoli” sono i seguenti:

<b>Categorie</b>	<b>Valutazione esterna del merito di credito</b>	<b>Coefficiente per il rischio specifico</b>
Titoli di Stato	Da AAA ad AA–	0%
	Da A+ a BBB–	0,25% (durata residua pari o inferiore a 6 mesi) 1,00% (durata residua superiore a 6 mesi e fino a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
	Da BB+ a B–	8,00%
	Inferiore a B–	12,00%
	Senza rating	8,00%
Titoli qualificati		0,25% (durata residua pari o inferiore a 6 mesi) 1,00% (durata residua superiore a 6 mesi e fino a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
Altri titoli	Analogamente a quanto previsto per i coefficienti a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato del presente Schema:	
	Da BB+ a BB–	8,00%
	Inferiore a BB–	12,00%
	Senza rating	8,00%

710(i). La categoria “titoli di Stato” comprende tutte le forme di titoli emessi dall’amministrazione centrale<sup>118</sup>, come obbligazioni, buoni del Tesoro e altri strumenti a breve; tuttavia le autorità nazionali si riservano la facoltà di applicare un coefficiente di rischio specifico ai titoli emessi da determinate amministrazioni straniere, specie se denominati in valuta diversa dalla moneta nazionale dell’emittente.

711. Quando i titoli di Stato sono denominati in valuta nazionale e finanziati dalla banca nella stessa moneta, a discrezione dell’autorità di vigilanza nazionale può essere applicato un requisito più basso.

711(i). La categoria “titoli qualificati” comprende i titoli emessi da enti del settore pubblico e da banche multilaterali di sviluppo, nonché i titoli:

- classificati di qualità adeguata<sup>119</sup> da almeno due agenzie di rating specificate dall’autorità di vigilanza nazionale; oppure
- (subordinatamente al controllo dell’autorità di vigilanza) classificati di qualità adeguata da un’agenzia di rating e di qualità non meno che adeguata da un’altra agenzia specificata dall’autorità nazionale; oppure
- (subordinatamente al benessere dell’autorità di vigilanza) non classificati da un’agenzia di rating ma giudicati di qualità adeguata dalla banca segnalante, *sempreché* l’emittente abbia valori quotati in una borsa riconosciuta.

È compito delle rispettive autorità di vigilanza sorvegliare la corretta applicazione di detti criteri di idoneità, specie in relazione all’ultimo caso, ove la classificazione iniziale è sostanzialmente lasciata all’apprezzamento della banca segnalante. Le autorità nazionali potranno altresì includere discrezionalmente nella categoria “titoli qualificati” i titoli di debito emessi da banche situate in paesi che applicano il presente Schema, con la condizione esplicita che gli organi di vigilanza di tali paesi adottino immediate misure correttive qualora una banca non soddisfi i requisiti patrimoniali stabiliti nello Schema stesso. Analogamente, le autorità nazionali avranno la facoltà di includere nella categoria “titoli qualificati” i titoli di debito emessi da società di intermediazione mobiliare soggette a regole equivalenti.

711(ii). In aggiunta, la categoria “titoli qualificati” comprende i titoli degli emittenti che si ritiene abbiano un merito di credito equivalente all’*investment grade* e sottoposti a disposizioni di vigilanza e regolamentari comparabili a quelle contenute nel presente Schema.

#### *Regole specifiche per i titoli di debito privi di rating*

712. I titoli privi di rating possono essere inclusi nella categoria “titoli qualificati” – previa approvazione dell’autorità di vigilanza – quando sono privi di rating, ma ritenuti dalla banca segnalante equiparabili a titoli valutati *investment grade*, e il relativo emittente abbia collocato titoli quotati su un mercato regolamentato. Questo principio vale anche per le banche che usano il metodo standardizzato; per quelle che utilizzano il metodo IRB per un

---

<sup>118</sup> Nonché, a discrezione delle autorità nazionali, quelli emessi dalle amministrazioni locali e regionali enti territoriali soggetti a un fattore di ponderazione del rischio nullo nel presente Schema.

<sup>119</sup> Ad esempio, classificati almeno “Baa” da Moody’s e almeno “BBB” da Standard and Poor’s.

determinato portafoglio di attività, i titoli privi di rating possono essere inclusi nella categoria “titoli qualificati” se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i titoli sono valutati con un rating equivalente<sup>120</sup> all'*investment grade* secondo il sistema interno di rating della banca segnalante, sistema che l'autorità nazionale di vigilanza ritiene conforme ai requisiti previsti per l'applicazione di uno dei metodi IRB;
- l'emittente abbia emesso titoli quotati su un mercato regolamentato.

#### *Regole specifiche per gli emittenti non qualificati*

712(i). I titoli di emittenti non qualificati riceveranno lo stesso coefficiente di rischio previsto per i titoli di emittenti societari di qualità inferiore all'*investment grade* all'interno del metodo standardizzato per il rischio di credito descritto nel presente Schema.

712(ii). Tuttavia, poiché in certi casi ciò potrebbe comportare una considerevole sottostima del rischio specifico relativo agli strumenti debitori con un elevato rendimento alla scadenza rispetto ai titoli di Stato, ciascuna autorità di vigilanza nazionale potrà discrezionalmente:

- applicare a tali strumenti un coefficiente di rischio specifico superiore; e/o
- non consentire la compensazione fra questi strumenti e altri strumenti debitori ai fini della determinazione del rischio generale di mercato.

Al riguardo, le esposizioni derivanti da cartolarizzazione che in base alle disposizioni specifiche in materia contenute nel presente Schema andrebbero portate in deduzione (come le tranche *equity* di assorbimento della prima perdita), nonché le esposizioni derivanti da cartolarizzazione che consistono di linee di liquidità o lettere di credito prive di rating andrebbero assoggettate a un coefficiente patrimoniale non inferiore a quello previsto dalle stesse disposizioni in materia di cartolarizzazione.

#### *Requisiti patrimoniali specifici per le posizioni coperte da derivati su crediti*

713. L'operazione di copertura è riconosciuta integralmente a fini prudenziali se i valori delle due componenti (*leg*) della transazione (ossia, la posizione lunga e la posizione corta) si muovono sempre in direzioni opposte e pressoché nella stessa misura, come ad esempio nelle due fattispecie seguenti:

- a) le due posizioni sono formate da strumenti del tutto identici; oppure
- b) una posizione lunga per cassa è coperta da un *total rate of return swap* (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra l'attività di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa)<sup>121</sup>.

In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per rischio specifico.

714. È consentita una detrazione dell'80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) si muovono sempre in direzioni opposte, ma non nella stessa misura. Ad esempio,

---

<sup>120</sup> “Equivalente” significa che il titolo di debito ha una PD a un anno uguale o inferiore a quella implicita nella PD a un anno media di lungo periodo di un titolo valutato almeno *investment grade* da parte di un'agenzia di rating riconosciuta dall'autorità di vigilanza.

<sup>121</sup> La stessa scadenza dello swap può differire da quella dell'esposizione sottostante.

quando una posizione lunga per cassa è coperta da un *credit default swap* o da una *credit linked note* (o viceversa) e non vi è alcun disallineamento fra durata dell'attività di riferimento e durata del derivato creditizio, né fra la valuta dell'attività di riferimento e quella dell'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche principali del derivato su crediti (ad esempio, la definizione di evento creditizio, le modalità di regolamento del contratto) non determinano oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui la transazione trasferisce il rischio (tenendo conto cioè di eventuali limitazioni di pagamento, quali il superamento di soglie di rilevanza e la predeterminazione degli importi da corrispondere), alla posizione soggetta al più elevato requisito patrimoniale per il rischio specifico si applica una riduzione dell'80%, mentre il requisito per l'altra posizione è pari a zero.

715. Una riduzione parziale è riconosciuta quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) si muovono solitamente in direzioni opposte, come ad esempio nei seguenti casi:

- a) la posizione rientra nelle previsioni del paragrafo 713 sub b), ma vi è disallineamento tra l'attività di riferimento e l'esposizione sottostante. Nondimeno, la posizione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 191, sub g);
- b) la posizione rientra nelle previsioni dei paragrafi 713 sub a) o 714, ma vi è disallineamento di valuta o di scadenza<sup>122</sup> tra la protezione creditizia e l'attività sottostante;
- c) la posizione rientra nelle previsioni del paragrafo 714, ma vi è disallineamento di attività tra la posizione per cassa e il derivato creditizio. Tuttavia, l'attività sottostante figura tra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato.

716. Per ognuno dei casi descritti ai paragrafi 713-715 si applica la regola seguente: anziché calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico su ognuno dei due lati dell'operazione (ossia, la protezione creditizia e l'attività sottostante), si applica unicamente il maggiore dei due.

717. Nei casi che non rientrano in quanto stabilito ai paragrafi 713-715, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico a entrambi i lati della posizione.

718. Ai prodotti *first-to-default* e *second-to-default* contabilizzati nel portafoglio di negoziazione si applicano i medesimi criteri stabiliti per il *banking book*. Le banche con una posizione lunga su questi prodotti (ad esempio, acquirenti di *credit linked note* riferite a un paniere) sono considerate venditrici di protezione e devono pertanto calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico o utilizzare il rating esterno, ove disponibile. Specularmente, gli emittenti di questi titoli sono considerati acquirenti di protezione e possono perciò compensare il rischio specifico relativamente a una delle attività sottostanti, cioè quella con il requisito più basso.

(ii) *Rischio generale di mercato*

718(i). I requisiti patrimoniali per il rischio generale di mercato sono intesi a cogliere l'esposizione a perdite derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato. È consentita

---

<sup>122</sup> I disallineamenti di valuta dovrebbero essere compresi nelle reportistiche ordinarie relative al rischio di cambio.

una scelta fra due metodi fondamentali di misurazione del rischio, ossia un metodo basato sulla “scadenza” e un metodo basato sulla “durata finanziaria” (*duration*). In entrambi i casi il coefficiente patrimoniale è dato dalla somma di quattro componenti:

- la posizione netta corta o lunga nell'intero portafoglio di negoziazione;
- una quota limitata delle posizioni bilanciate in ciascuna fascia temporale (“*non compensabilità verticale*”);
- una quota più ampia delle posizioni bilanciate in diverse fasce temporali (“*non compensabilità orizzontale*”);
- un coefficiente netto per le posizioni in opzioni, ove appropriato (cfr. paragrafi 718(Lxvi)-718(Lxix)).

718(ii). Dovranno essere impiegati scadenziari distinti per ciascuna valuta, e i requisiti patrimoniali dovranno essere calcolati separatamente per ciascuna valuta e quindi sommati senza compensazione fra le posizioni di segno opposto. Per le valute in cui l'attività è insignificante non sono richiesti scadenziari distinti. La banca potrà invece costruire un unico scadenziario e iscrivere nella fascia temporale appropriata la posizione lunga o corta netta per ogni valuta. Tuttavia, queste singole posizioni nette dovranno essere sommate all'interno di ciascuna fascia temporale, indipendentemente dal fatto che siano lunghe o corte, così da ottenere una posizione lorda.

718(iii). Nel **metodo basato sulla scadenza** (si veda il paragrafo 718(vii) per il metodo basato sulla durata finanziaria) le posizioni corte o lunghe in titoli di debito o altri strumenti che comportano un rischio di tasso di interesse, inclusi i contratti derivati, sono ripartite in uno scadenziario comprendente tredici fasce temporali (ovvero quindici fasce temporali nel caso dei titoli a cedola ridotta). Gli strumenti a tasso fisso e quelli a tasso variabile dovranno essere allocati rispettivamente in base alla vita residua e al periodo mancante alla data più prossima di revisione del tasso. Posizioni simmetriche di uguale ammontare nella stessa emissione (ma non differenti emissioni dello stesso emittente), siano esse effettive o nozionali, possono essere omesse nello schema di segnalazione per gli strumenti collegati a tassi di interesse, così come gli swap, i contratti a termine, i futures e i FRA (*forward rate agreement*) strettamente bilanciati che soddisfino le condizioni stabilite nei successivi paragrafi 718(xiii)-718(xiv).

718(iv). Il primo passo del procedimento di calcolo consiste nel ponderare le posizioni iscritte in ciascuna fascia temporale mediante un fattore indicativo della loro sensibilità di prezzo a una data variazione ipotetica dei tassi di interesse. I fattori di ponderazione per ciascuna fascia sono indicati nella tabella seguente. Le obbligazioni a cedola zero o a cedola ridotta (è definita tale una cedola inferiore al 3%) dovranno essere allocate secondo le fasce temporali riportate nella seconda colonna della tabella.

### Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione

Cedola $\geq 3\%$	Cedola $< 3\%$	Coefficiente di rischio	Variazioni ipotizzate di tasso
Fino a un mese	Fino a un mese	0,00%	1,00
Da 1 a 3 mesi	Da 1 a 3 mesi	0,20%	1,00
Da 3 a 6 mesi	Da 3 a 6 mesi	0,40%	1,00
Da 6 a 12 mesi	Da 6 a 12 mesi	0,70%	1,00
Da 1 a 2 anni	Da 1,0 a 1,9 anni	1,25%	0,90
Da 2 a 3 anni	Da 1,9 a 2,8 anni	1,75%	0,80
Da 3 a 4 anni	Da 2,8 a 3,6 anni	2,25%	0,75
Da 4 a 5 anni	Da 3,6 a 4,3 anni	2,75%	0,75
Da 5 a 7 anni	Da 4,3 a 5,7 anni	3,25%	0,70
Da 7 a 10 anni	Da 5,7 a 7,3 anni	3,75%	0,65
Da 10 a 15 anni	Da 7,3 a 9,3 anni	4,50%	0,60
Da 15 a 20 anni	Da 9,3 a 10,6 anni	5,25%	0,60
Oltre 20 anni	Da 10,6 a 12 anni	6,00%	0,60
	Da 12 a 20 anni	8,00%	0,60
	Oltre 20 anni	12,50%	0,60

718(v). Il passo successivo consiste nel compensare le posizioni ponderate lunghe e corte entro ciascuna fascia, al fine di determinare una singola posizione corta o lunga. Poiché tuttavia ciascuna fascia comprenderebbe strumenti e scadenze differenti, a copertura del rischio di base e del rischio di struttura dei rendimenti (*gap risk*) sarà applicato un coefficiente patrimoniale del 10% alla minore fra le posizioni bilanciate, sia essa lunga o corta. Ad esempio, se in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe è di \$100 milioni e la somma delle posizioni ponderate corte è di \$90 milioni, la “quota di non compensabilità verticale” per quella fascia sarebbe il 10% di \$90 milioni (ossia \$9 milioni).

718(vi). Detto calcolo produce due serie di posizioni ponderate; le posizioni nette lunghe o corte in ciascuna fascia temporale (una posizione lunga di \$10 milioni nell’esempio sopra descritto) e le quote non compensabili verticalmente, prive di segno. In aggiunta, alle banche sarà tuttavia consentito di effettuare due tornate di “compensazioni orizzontali”, dapprima fra le posizioni nette in ciascuna delle tre zone (da zero a un anno, da un anno a quattro anni, oltre quattro anni)<sup>123</sup>, e quindi fra le posizioni nette nelle tre diverse zone. A ogni stadio si applicheranno fattori di non compensabilità espressi in termini di quota percentuale delle posizioni bilanciate, come indicato nella tabella seguente. Le posizioni ponderate lunghe e

<sup>123</sup> Le zone per titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.

corte in ciascuna delle tre zone potranno essere compensate, salvo che per la quota definita dal fattore di non compensabilità che è parte del coefficiente patrimoniale. La posizione residuale netta in ciascuna zona potrà quindi essere riportata e compensata a fronte di posizioni di segno opposto in altre zone, subordinatamente all'applicazione di una seconda serie di fattori di non compensabilità.

<b>Fattori di non compensabilità orizzontale</b>				
<b>Zone<sup>124</sup></b>	<b>Fascia temporale</b>	<b>Entro la zona</b>	<b>Fra zone adiacenti</b>	<b>Fra le zone 1 e 3</b>
Zona 1	Da 0 a 1 mese	40%	40%	100%
	Da 1 a 3 mesi			
Zona 2	Da 3 a 6 mesi	30%	40%	
	Da 6 a 12 mesi			
	Da 1 a 2 anni			
	Da 2 a 3 anni			
Zona 3	Da 3 a 4 anni	30%	40%	
	Da 4 a 5 anni			
	Da 5 a 7 anni			
	Da 7 a 10 anni			
	Da 10 a 15 anni			
	Da 15 a 20 anni			
	Oltre 20 anni			

718(vii). Con il **metodo basato sulla durata finanziaria** (o *duration*) le banche dotate dei necessari strumenti tecnici possono impiegare, con l'assenso dell'autorità di vigilanza nazionale, un sistema più accurato per calcolare separatamente la sensibilità di prezzo di ciascuna posizione. Le banche sono tenute a utilizzare il metodo prescelto in via continuativa (salvo che l'eventuale cambiamento di metodo sia approvato dall'autorità nazionale); esso sarà soggetto al monitoraggio prudenziale. Il procedimento da seguire per questo metodo è il seguente:

- dapprima è calcolata la sensibilità di prezzo di ciascuno strumento a una variazione del tasso di interesse compresa fra 0,6 e 1 punto percentuale a seconda della scadenza del medesimo (si veda la tabella seguente);
- i risultanti parametri di sensibilità sono ripartiti in base alla durata finanziaria in uno scadenziario articolato in quindici fasce temporali, come indicato nella tabella seguente;

<sup>124</sup> Le zone per titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.

- le posizioni lunghe e corte in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilità verticale del 5% inteso a cogliere il rischio di base;
- le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilità indicati nella tabella al precedente paragrafo 718(vi).

**Metodo basato sulla durata finanziaria:  
fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso**

	Variazioni ipotizzate di tasso		Variazioni ipotizzate di tasso
<b>Zona 1</b>		<b>Zona 3</b>	
Fino a 1 mese	1,00	Da 3,6 a 4,3 anni	0,75
Da 1 a 3 mesi	1,00	Da 4,3 a 5,7 anni	0,70
Da 3 a 6 mesi	1,00	Da 5,7 a 7,3 anni	0,65
Da 6 a 12 mesi	1,00	Da 7,3 a 9,3 anni	0,60
		Da 9,3 a 10,6 anni	0,60
<b>Zona 2</b>		Da 10,6 a 12 anni	0,60
Da 1,0 a 1,9 anni	0,90	Da 12 a 20 anni	0,60
Da 1,9 a 2,8 anni	0,80	Oltre 20 anni	0,60
Da 2,8 a 3,6 anni	0,75		

718(viii). Per le **valute residuali** (si veda il precedente paragrafo 718(ii)), alle posizioni lorde in ciascuna fascia temporale si applicheranno i fattori di ponderazione stabiliti nel paragrafo 718(iv) se le posizioni sono segnalate impiegando il metodo basato sulla scadenza, oppure le variazioni ipotizzate di tasso stabilite nel paragrafo 718(vii) se le posizioni sono segnalate impiegando il metodo basato sulla durata finanziaria, senza che vi siano ulteriori compensazioni.

*(iii) Strumenti derivati su tassi di interesse*

718(ix). Il sistema di misurazione dovrà comprendere tutti gli strumenti derivati e le altre posizioni fuori bilancio del portafoglio di negoziazione che reagiscono ai tassi di interesse (come i FRA, gli altri contratti a termine, i futures su titoli obbligazionari, gli swap di tasso di interesse e a valute incrociate e i contratti a termine in cambi). Le opzioni possono essere trattate in vari modi, come descritto nei successivi paragrafi 718(Lvi)-718(Lxix). Nel successivo paragrafo 718(xviii) è riportato un sommario delle regole per il trattamento degli strumenti derivati su tassi di interesse.

*Calcolo delle posizioni*

718(x). Gli strumenti derivati dovranno essere convertiti in posizioni nel corrispondente strumento sottostante, alle quali si applicheranno i requisiti patrimoniali per il rischio specifico

e il rischio generale di mercato come dianzi descritto. L'importo indicato ai fini dell'applicazione della formula standard sarà il valore ai prezzi di mercato dell'ammontare di capitale dello strumento effettivo o nozionale sottostante<sup>125</sup> risultante dai criteri guida per una valutazione prudente esposti nei precedenti paragrafi 690-701.

#### *Futures e contratti a termine, compresi i FRA*

718(xi). Questi strumenti sono trattati come una combinazione di una posizione lunga e di una posizione corta in un titolo di Stato nozionale. La vita residua di un contratto future o di un FRA sarà pari al periodo che manca alla consegna o all'esecuzione del contratto, più – ove applicabile – la durata dello strumento sottostante. Ad esempio, una posizione lunga (assunta in aprile) in un future di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno dovrà essere segnalata come una posizione lunga in un titolo di Stato con scadenza a cinque mesi e come una posizione corta in un titolo di Stato con scadenza a due mesi. Qualora in esecuzione del contratto possano essere consegnati più titoli disponibili, la banca avrà la facoltà di scegliere quale fra questi titoli iscrivere nello scadenzario in base alla vita residua o alla durata finanziaria, ma dovrà tener conto degli eventuali fattori di conversione stabiliti dalla borsa. Nel caso di futures su indici di obbligazioni societarie, le posizioni saranno riportate al valore di mercato del sottostante portafoglio nozionale di titoli.

#### *Swap*

718(xii). Gli swap saranno trattati come due posizioni nozionali in titoli di Stato con le rispettive scadenze. Ad esempio, uno swap di tasso di interesse in base al quale una banca riceve un interesse variabile e corrisponde un interesse fisso sarà considerato come una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile con scadenza corrispondente al periodo mancante alla successiva revisione di tasso, e come una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con scadenza corrispondente alla durata residua del contratto. Per gli swap che prevedono la ricezione o il pagamento di un interesse fisso o variabile contro un altro prezzo di riferimento (ad esempio un indice azionario), la componente di interesse sarà iscritta nella fascia temporale corrispondente alla data di revisione del tasso, mentre la componente azionaria sarà inclusa nello schema di segnalazione relativo ai titoli di capitale. Le due contropartite di uno swap a valute incrociate saranno iscritte separatamente negli scadenzari previsti per le rispettive valute oggetto del contratto.

#### *Calcolo dei requisiti patrimoniali per gli strumenti derivati secondo il metodo standardizzato*

##### *Compensazione ammessa di posizioni bilanciate*

718(xiii). Le banche possono escludere dallo schema di segnalazione per gli strumenti collegati a tassi di interesse (ai fini sia del rischio specifico sia del rischio generale di mercato) le posizioni lunghe e corte (sia effettive che nozionali) in strumenti esattamente identici in termini di emittente, cedola, valuta e scadenza. Una posizione in un contratto future o a termine può parimenti essere compensata appieno<sup>126</sup> con una posizione simmetrica nello strumento sottostante corrispondente, e quindi essere esclusa dal calcolo. Allorché il contratto future o a termine prevede una gamma opzionale di strumenti consegnabili, la compensazione è ammissibile soltanto nei casi in cui sia facilmente individuabile lo strumento sottostante che l'operatore con una posizione corta ha più

---

<sup>125</sup> In caso di non coincidenza fra ammontare nozionale apparente e ammontare nozionale effettivo, le banche dovranno utilizzare quest'ultimo.

<sup>126</sup> Dovrà essere tuttavia iscritta nello schema di segnalazione la componente che rappresenta la vita residua del future.

convenienza a consegnare. In tali casi il prezzo di quest'ultimo e il prezzo del contratto future o a termine dovrebbero muoversi in stretta sintonia. Non è consentita alcuna compensazione fra posizioni in valute diverse. Pertanto, le due contropartite di uno swap a valute incrociate o di un contratto a termine in cambi devono essere trattate come posizioni nozionali nei relativi strumenti e iscritte nello scadenziario della valuta rispettiva.

718(xiv). Inoltre, in talune circostanze possono essere considerate come pareggiate le posizioni di segno opposto nella stessa categoria di strumenti<sup>127</sup>, consentendo quindi la piena compensazione. Per beneficiare di tale trattamento le posizioni devono riferirsi allo stesso strumento sottostante, avere lo stesso ammontare nominale ed essere denominate nella stessa valuta<sup>128</sup>. Inoltre:

- (i) **per i futures**, le posizioni bilanciate negli strumenti nozionali o sottostanti su cui i futures sono basati devono essere negli stessi identici prodotti e avere uno sfasamento di scadenza non superiore a sette giorni;
- (ii) **per gli swap e i FRA**, il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) deve essere identico e la cedola strettamente allineata (scarto compreso entro 15 punti base);
- (iii) **per gli swap, i FRA e i contratti a termine**, la successiva data di revisione del tasso ovvero, per le posizioni a tasso fisso e per i contratti a termine, la durata residua deve corrispondere entro i limiti seguenti:
  - se inferiore a un mese, stesso giorno;
  - se compresa fra un mese e un anno, sette giorni;
  - se di oltre un anno, trenta giorni.

718(xv). Le banche con grandi portafogli di swap potranno impiegare formule alternative per calcolarne le posizioni da iscrivere nello scadenziario. Un metodo consisterebbe nel convertire dapprima i singoli flussi monetari generati dagli swap nel loro valore attuale, scontandoli al tasso di rendimento di titoli a cedola zero, e nell'iscrivere quindi un unico ammontare netto per il valore attuale dei flussi monetari nella fascia temporale appropriata, applicando la procedura prevista per le obbligazioni a cedola zero (o ridotta). Tale ammontare dovrà essere quindi allocato nello schema per la misurazione del rischio generale di mercato nel modo dianzi descritto. Un metodo alternativo consisterebbe nel calcolare la sensibilità del valore attuale netto alla variazione di tasso utilizzata nel metodo basato sulla vita residua o sulla durata finanziaria e nell'allocare questi parametri di sensibilità nelle fasce temporali indicate nel paragrafo 718(iv) ovvero nel paragrafo 718(vii). Possono altresì essere impiegati altri metodi che forniscono risultati analoghi. Tuttavia, tali metodologie alternative saranno ammesse solo a condizione che:

- l'autorità di vigilanza giudichi pienamente soddisfacente l'accuratezza del metodo impiegato;

---

<sup>127</sup> Ciò vale anche per l'equivalente delta di opzioni. L'equivalente delta delle contropartite risultanti dal trattamento di contratti *cap* e *floor*, così come indicato nel paragrafo 718(LX), può parimenti essere oggetto di compensazione reciproca secondo le regole stabilite in questo paragrafo.

<sup>128</sup> Sempreché siano soddisfatte tali condizioni, è ammessa la compensazione anche fra le componenti separate di differenti swap.

- le posizioni calcolate rispecchino appieno la sensibilità dei flussi monetari alle variazioni di tasso di interesse e siano iscritte nelle fasce temporali appropriate;
- le posizioni siano denominate nella stessa valuta.

#### *Rischio specifico*

718(xvi). Gli swap di tasso di interesse e a valute incrociate, i FRA, i contratti a termine in cambi e i futures di tasso di interesse non sono soggetti a un requisito patrimoniale per il rischio specifico. Tale esenzione si applica anche ai futures su indici di tasso di interesse (ad esempio Libor). Per contro, nel caso di futures basati su un titolo di debito o su un indice rappresentativo di un paniere di titoli di debito, si applica un requisito patrimoniale per il rischio specifico commisurato al rischio di credito dell'emittente, secondo quanto stabilito nei precedenti paragrafi 709(iii)-718.

#### *Rischio generale di mercato*

718(xvii). Il requisito patrimoniale per il rischio generale di mercato si applica a tutte le posizioni in strumenti derivati alla stessa stregua delle posizioni a pronti, con la sola eccezione delle posizioni esattamente o strettamente bilanciate in strumenti identici, come specificato nei paragrafi 718(xiii)-718(xiv). Le varie categorie di strumenti dovranno essere allocate nello scadenziario e trattate secondo le modalità sopra indicate.

718(xviii). La tabella seguente fornisce un sommario del trattamento degli strumenti derivati su tassi di interesse ai fini del rischio di mercato.

## Sommario del trattamento degli strumenti derivati su tassi di interesse

Strumenti	Coefficiente di rischio specifico <sup>129</sup>	Coefficiente di rischio generale di mercato
<b><i>Futures negoziati in borsa</i></b>		
– Titoli di debito di Stato	Sì <sup>130</sup>	Sì, come due posizioni
– Altri titoli di debito	Sì	Sì, come due posizioni
– Indici su tassi di interesse (ad es. Libor)	No	Sì, come due posizioni
<b><i>Contratti a termine negoziati fuori borsa (OTC)</i></b>		
– Titoli di debito di Stato	Sì <sup>130</sup>	Sì, come due posizioni
– Altri titoli di debito	Sì	Sì, come due posizioni
– Indici su tassi di interesse	No	Sì, come due posizioni
<b><i>FRA e swap</i></b>	No	Sì, come due posizioni
<b><i>Contratti a termine in cambi</i></b>	No	Sì, come un'unica posizione in ciascuna valuta
<b><i>Opzioni</i></b>		Alternativamente:
– Titoli di debito di Stato	Sì <sup>130</sup>	a) trattamento separato insieme alle connesse posizioni di copertura – metodo semplificato – analisi di scenario – modelli interni (Parte B)
– Altri titoli di debito	Sì	b) coefficiente di rischio generale di mercato in base al metodo "delta-plus" (per gamma e vega si dovranno applicare coefficienti distinti)
– Indici su tassi di interesse	No	
– FRA e swap	No	

## 2. Rischio sulle posizioni in titoli di capitale

718(xix). Questa sezione definisce il requisito patrimoniale minimo a copertura del rischio connesso alla detenzione o assunzione di posizioni in titoli di capitale nel portafoglio di negoziazione. Esso si applica a tutte le posizioni lunghe e corte in titoli azionari e in strumenti che mostrano un comportamento di mercato analogo alle azioni, escluse le azioni privilegiate non convertibili (che sono contemplate dai requisiti per il rischio di tasso di interesse descritti nei paragrafi 709-718(xviii)). Le posizioni lunghe e corte nella stessa emissione possono

<sup>129</sup> Coefficiente di rischio specifico riferito all'emittente dello strumento. Ai termini della vigente regolamentazione sul rischio di credito permane un requisito patrimoniale distinto per il rischio di controparte.

<sup>130</sup> Il coefficiente di rischio specifico si applica unicamente ai titoli pubblici con rating inferiore ad AA– (cfr. paragrafi 710-710(i)).

essere segnalate su base netta. Gli strumenti considerati comprendono le azioni ordinarie, con o senza diritto di voto, i titoli convertibili che si comportano come azioni e gli impegni ad acquistare o a vendere azioni. Il trattamento di strumenti derivati, indici azionari e arbitraggi su indici è descritto nei successivi paragrafi 718(xxii)-718(xxix).

(i) *Rischio specifico e rischio generale di mercato*

718(xx). Così come per i titoli di debito, il requisito patrimoniale minimo per i titoli di capitale è espresso sotto forma di due coefficienti calcolati separatamente, uno per il “rischio specifico” connesso alla detenzione di posizioni lunghe e corte in un determinato titolo e uno per il “rischio generale di mercato” inerente alla detenzione di posizioni lunghe e corte sul mercato nel suo complesso. Il rischio specifico è espresso in termini di posizioni lorde (somma di tutte le posizioni lunghe e di tutte le posizioni corte); il rischio generale di mercato come la differenza tra la somma delle posizioni lunghe e la somma delle posizioni corte (posizione netta complessiva su un mercato azionario). Le posizioni lunghe e corte devono essere calcolate su una base “mercato per mercato”, effettuando cioè un calcolo distinto per ciascun mercato nazionale sul quale la banca detiene azioni.

718(xxi). Il coefficiente patrimoniale per il *rischio specifico* è fissato nella misura dell'8%, a meno che non si tratti di portafoglio liquido e ben diversificato, nel qual caso il requisito è del 4%. Date le differenti caratteristiche dei mercati nazionali in termini di negoziabilità e concentrazione, le singole autorità di vigilanza nazionali potranno discrezionalmente determinare i criteri di liquidità e di diversificazione dei portafogli. Il coefficiente per il *rischio generale di mercato* è dell'8%.

(ii) *Strumenti derivati su titoli di capitale*

718(xxii). A eccezione delle opzioni, trattate nei paragrafi 718(Lvi)-718(Lxix), gli strumenti derivati basati su azioni e le posizioni fuori bilancio sensibili alle variazioni dei corsi azionari dovranno essere compresi nel sistema di misurazione<sup>131</sup>. Fra essi figurano futures e swap su titoli singoli e su indici azionari. Gli strumenti derivati devono essere convertiti in posizioni nel corrispettivo titolo sottostante. Nel successivo paragrafo 718(xxix) è riassunto il trattamento degli strumenti derivati su titoli di capitale.

*Calcolo delle posizioni*

718(xxiii). Al fine di calcolare la formula standard per il rischio specifico e per il rischio generale di mercato, gli strumenti derivati dovranno essere convertiti in posizioni nozionali:

- i futures e i contratti a termine relativi a singole azioni dovranno come regola essere iscritti ai prezzi correnti di mercato;
- i futures su indici azionari dovranno essere segnalati al valore corrente di mercato del sottostante portafoglio azionario nozionale;
- gli swap su azioni vanno trattati come due posizioni nozionali<sup>132</sup>;

---

<sup>131</sup> Quando le azioni sono parte di un contratto a termine, di un future o di un'opzione (titoli da ricevere o da consegnare), le eventuali esposizioni di tasso di interesse o in cambi risultanti dall'altro lato del contratto vanno segnalate come indicato nei paragrafi 709-718(xviii) e 718(xxx)-718(xlii).

<sup>132</sup> Ad esempio, uno swap su azioni in base al quale una banca riceve un ammontare commisurato alla variazione di valore di un certo titolo o indice azionario e paga un ammontare collegato a un altro indice sarà

- le opzioni su azioni e su indici azionari sono assoggettate a trattamento separato insieme agli strumenti sottostanti, oppure incorporate nello schema di misurazione del rischio generale di mercato, descritto in questa sezione, secondo il metodo “delta-plus”.

#### *Calcolo dei requisiti patrimoniali*

#### *Misurazione del rischio specifico e del rischio generale di mercato*

718(xxiv). Le posizioni bilanciate detenute su ciascun mercato nella medesima azione o nel medesimo indice azionario possono essere pienamente compensate, dando luogo a una singola posizione netta corta o lunga, alla quale si applicano i coefficienti per il rischio specifico e per il rischio generale di mercato. Ad esempio, un contratto future su una data azione potrà essere compensato a fronte di una posizione simmetrica a pronti nello stesso titolo<sup>133</sup>.

#### *Rischio in relazione a un indice*

718(xxv). Oltre al requisito per il rischio generale di mercato, alla posizione netta lunga o corta in un contratto su un indice comprendente un paniere diversificato di azioni si applica un coefficiente addizionale del 2%, inteso a coprire fattori quali il rischio di esecuzione. Le autorità di vigilanza nazionali avranno cura di accertare che questo coefficiente di rischio del 2% si applichi soltanto a indici ben diversificati e non, ad esempio, a indici settoriali.

#### *Arbitraggio*

718(xxvi). Nel caso delle strategie di arbitraggio collegate a futures descritte in appresso, il suddetto coefficiente addizionale di rischio del 2% può essere applicato a un indice soltanto, esentando la posizione contraria. Ciò vale quando:

- la banca assume una posizione contraria nello stesso identico indice a date differenti o in centri di mercato differenti;
- la banca detiene una posizione contraria alla stessa data in indici diversi, ma simili (subordinatamente alla verifica da parte dell'autorità di vigilanza che i due indici presentino sufficienti elementi in comune da giustificare la compensazione).

718(xxvii). Quando una banca attua una deliberata strategia di arbitraggio, in cui un contratto future su un indice ad ampia base bilancia un paniere di azioni, sarà consentito escludere entrambe le posizioni dal metodo standardizzato, a condizione che:

- l'operazione sia compiuta deliberatamente a fini di arbitraggio e venga controllata separatamente;
- il paniere di azioni rappresenti almeno il 90% dell'indice ove questo sia scomposto nelle sue componenti nozionali.

---

trattato come una posizione lunga nel primo e come una posizione corta nel secondo. Quando lo swap prevede da uno dei lati l'incasso/esborso di un tasso di interesse fisso o variabile, tale esposizione dovrà essere iscritta nell'appropriata fascia temporale nello schema di segnalazione per i titoli collegati a tassi di interesse, come indicato nei paragrafi 709-718(xviii). L'indice azionario dovrà essere invece rilevato nello schema previsto per i titoli di capitale.

<sup>133</sup> Il rischio di tasso di interesse risultante dal contratto future va tuttavia segnalato come stabilito nei paragrafi 709-718(xviii).

In tal caso, si applicherà un requisito patrimoniale minimo del 4% (ossia il 2% del valore lordo delle posizioni da entrambi i lati) per tener conto dei rischi di divergenza e di mancata esecuzione. Tale requisito vale anche nel caso in cui tutti i titoli azionari che costituiscono l'indice sono detenuti in uguali proporzioni. L'eventuale plusvalenza dei titoli componenti il paniere rispetto al contratto future, oppure l'eventuale plusvalenza del contratto future rispetto al paniere va trattata come una posizione netta lunga ovvero corta.

718(xxviii). Allorché una banca assume una posizione in *depository receipt* a fronte di una posizione contraria nell'azione sottostante o di azioni identiche in mercati differenti, essa può compensare tale posizione (alla quale non si applicano quindi requisiti patrimoniali), ma solo a condizione che si tenga pienamente conto degli eventuali costi di conversione<sup>134</sup>.

718(xxix). La tabella seguente fornisce un riassunto del trattamento regolamentare degli strumenti derivati su titoli di capitale ai fini del rischio di mercato.

<b>Sommario del trattamento degli strumenti derivati su titoli di capitale</b>		
<b>Strumenti</b>	<b>Rischio specifico<sup>135</sup></b>	<b>Rischio generale di mercato</b>
<b><i>Futures negoziati in borsa o fuori borsa</i></b>		
– Singola azione	Sì	Sì, come strumento sottostante
– Indice	2%	Sì, come strumento sottostante
<b><i>Opzioni</i></b>		
– Singola azione	Sì	Alternativamente: a) trattamento separato insieme alle connesse posizioni di copertura – metodo semplificato – analisi di scenario – modelli interni (Parte B)
– Indice	2%	b) coefficiente di rischio generale di mercato in base al metodo "delta-plus" (per gamma e vega si applicano coefficienti distinti)

<sup>134</sup> L'eventuale rischio di cambio risultante da queste posizioni deve essere segnalato come stabilito nei paragrafi 718(xxx)-718(xlvii).

<sup>135</sup> Coefficiente di rischio specifico riferito all'emittente dello strumento. Ai termini della vigente regolamentazione sul rischio di credito permane un requisito patrimoniale distinto per il rischio di controparte.

### 3. **Rischio di cambio**

718(xxx). Questa sezione definisce il requisito patrimoniale minimo a copertura del rischio connesso con la detenzione o assunzione di posizioni in valuta estera, compreso l'oro<sup>136</sup>.

718(xxxi). Per calcolare tale requisito occorre compiere due operazioni. La prima consiste nel misurare l'esposizione in ciascuna valuta; la seconda nel misurare il rischio associato all'insieme delle posizioni lunghe e corte nelle differenti valute.

#### (i) *Misurazione dell'esposizione in ciascuna valuta*

718(xxxii). La posizione non pareggiata netta di una banca in ciascuna valuta deve essere calcolata sommando i seguenti elementi:

- la posizione netta a pronti (ossia tutte le poste attive meno tutte le poste passive, compresi gli interessi maturati, denominate nella valuta in questione);
- la posizione netta a termine (ossia il totale degli importi da ricevere meno il totale degli importi da consegnare a fronte di transazioni in cambi a termine, compresi i futures valutari e il capitale di swap su valute non inclusi nella posizione a pronti);
- le garanzie (e strumenti assimilabili) che saranno sicuramente attivate e presumibilmente irrecuperabili;
- i costi/ricavi futuri netti non ancora maturati ma già pienamente coperti (a discrezione della banca segnalante);
- qualsiasi altra voce rappresentativa di profitti o perdite su valute, a seconda delle particolari convenzioni contabili nei diversi paesi;
- l'equivalente delta netto del portafoglio complessivo di opzioni su valute<sup>137</sup>.

718(xxxiii). Le posizioni in monete composite vanno segnalate separatamente, ma ai fini della misurazione delle posizioni non pareggiate di una banca possono essere trattate come una valuta vera e propria oppure disaggregate nelle loro componenti, purché il metodo prescelto sia applicato in modo conseguente. Le posizioni in oro devono essere misurate così come descritto nel paragrafo 718(xLix)<sup>138</sup>.

718(xxxiv). Tre aspetti richiedono una più specifica considerazione: il trattamento di interessi e di altri costi e ricavi; la misurazione delle posizioni a termine in valuta e in oro; e il trattamento delle posizioni "strutturali".

---

<sup>136</sup> Le posizioni in oro vanno trattate come posizioni in cambi piuttosto che in merci, in quanto la volatilità dell'oro è più simile a quella delle valute estere e le stesse banche gestiscono l'oro in modo analogo a una valuta.

<sup>137</sup> Con l'applicazione di un requisito patrimoniale calcolato separatamente per gamma e vega, così come descritto ai paragrafi 718(Lix)-718(Lxii); alternativamente, le opzioni e i connessi strumenti sottostanti sono trattati in base a uno degli altri metodi esposti nei paragrafi 718(Lvi)-718(Lxix).

<sup>138</sup> Se la consegna o il ritiro di una data quantità di oro è parte di un contratto a termine, l'eventuale esposizione di tasso di interesse o di tasso di cambio derivante dalla componente di contropartita dovrà essere segnalata secondo le modalità stabilite nei precedenti paragrafi 709-718(xviii) e 718(xxxii).

### *Il trattamento di interessi e di altri costi e ricavi*

718(xxxv). I ratei di interesse (ossia gli interessi maturati ma non ancora percepiti) devono essere iscritti come una posizione. Lo stesso vale per i ratei di costo. Gli interessi attesi ma non maturati e i costi previsti possono essere esclusi, a meno che gli importi siano certi e le banche abbiano provveduto alla loro copertura. Qualora le banche includano i costi/ricavi futuri, esse dovranno farlo in modo conseguente, senza poter selezionare solo quei flussi attesi che riducono la loro esposizione.

### *La misurazione delle posizioni a termine in valuta e in oro*

718(xxxvi). Le posizioni a termine in valuta e in oro saranno di norma valutate alla quotazione corrente a pronti di mercato. L'impiego dei corsi a termine sarebbe inappropriato, poiché le posizioni così determinate rifletterebero in certa misura i differenziali di interesse correnti. Tuttavia, le banche che basano normalmente la loro contabilità gestionale sui valori attuali netti potranno utilizzare, per misurare le posizioni a termine in valute e in oro, il valore attuale netto di ciascuna posizione, scontata ai tassi di interesse correnti e valutata ai corsi a pronti correnti.

### *Il trattamento delle posizioni strutturali*

718(xxxvii). Una posizione bilanciata in cambi protegge la banca contro le perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio, ma non salvaguarda necessariamente la sua adeguatezza patrimoniale. Se il patrimonio di una banca è denominato nella propria moneta nazionale e il suo portafoglio di attività e passività in valuta è totalmente bilanciato, il rapporto tra mezzi propri e attività diminuirà in caso di deprezzamento della moneta nazionale. Assumendo una posizione corta nella moneta nazionale, la banca può proteggere il proprio coefficiente di adeguatezza patrimoniale, anche se tale posizione darebbe luogo a una perdita qualora la moneta nazionale dovesse apprezzarsi.

718(xxxviii). Le autorità di vigilanza hanno la facoltà di consentire alle banche di proteggere il coefficiente di adeguatezza patrimoniale nel modo suddetto. Pertanto, le posizioni che una banca abbia deliberatamente costituito a fini di copertura parziale o totale contro gli effetti negativi del tasso di cambio sul proprio coefficiente patrimoniale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni nette aperte in valuta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di posizioni "strutturali" e non di negoziazione (l'esatta definizione dovrà essere stabilita dalle autorità di vigilanza nazionali in base ai criteri e alle pratiche contabili del rispettivo paese);
- le autorità di vigilanza nazionali devono avere la garanzia che la posizione "strutturale" esclusa non abbia altra finalità che quella di salvaguardare il coefficiente di adeguatezza patrimoniale della banca;
- l'esclusione di tale posizione deve essere applicata in modo conseguente, mantenendo inalterato il trattamento della copertura per l'intera durata delle attività o di altre voci.

718(xxxix). Non è necessario applicare alcun requisito patrimoniale alle posizioni relative a voci già detratte dal capitale proprio della banca nel calcolo del patrimonio, come gli investimenti in affiliate non consolidate, né ad altre partecipazioni a lungo termine denominate in valuta estera, iscritte in bilancio ai costi storici. Queste possono essere parimenti trattate come posizioni strutturali.

(ii) *Misurazione del rischio di cambio in un portafoglio di posizioni in valuta e in oro*

718(xL). A discrezione delle autorità di vigilanza, le banche potranno scegliere fra due procedure alternative; un metodo semplificato (*shorthand*), che tratta tutte le valute alla stessa stregua, e l'utilizzo di modelli interni che tiene conto dell'effettivo grado di rischio a seconda della composizione del portafoglio. Le condizioni per l'impiego dei modelli interni sono riportate nei successivi paragrafi 718(Lxx)-718(xcix).

718(xLi). In base al metodo semplificato, l'ammontare nominale (o il valore attuale netto) della posizione netta in ciascuna valuta e in oro viene convertito nella moneta di segnalazione ai tassi di cambio a pronti<sup>139</sup>. La complessiva posizione netta aperta è ottenuta sommando:

- il maggiore fra il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette<sup>140</sup>, e
- la posizione netta (corta o lunga) in oro, indipendentemente dal segno.

Il requisito patrimoniale sarà pari all'8% di tale posizione netta complessiva (si veda l'esempio seguente).

**Esempio di calcolo del rischio di cambio con il metodo semplificato**

YEN	EUR	GBP	CAD	USD	Oro
+50	+100	+150	-20	-180	-35
	+300		-200		35

Il requisito patrimoniale sarà pari all'8% del maggiore fra il totale delle posizioni lunghe e il totale delle posizioni corte in valuta (nell'esempio, 300), più la posizione netta in oro (35) =  $335 \times 8\% = 26,8$ .

718(xLii). Una banca che operi in cambi in misura trascurabile e che non assuma posizioni in valuta per proprio conto può essere esentata, a giudizio discrezionale dell'autorità di vigilanza nazionale, dai requisiti patrimoniali su queste posizioni, a condizione che:

- la sua operatività in cambi, definita come la maggiore fra la somma delle posizioni lunghe lorde e la somma delle posizioni corte lorde in tutte le valute, non superi il 100% del patrimonio idoneo, così come definito ai paragrafi 49(XXi)-49(XXii); e
- la sua complessiva posizione netta aperta, secondo la definizione del paragrafo precedente, non superi il 2% del patrimonio idoneo, così come definito ai paragrafi 49(XXi)-49(XXii).

<sup>139</sup> Quando la banca misura il rischio di cambio su base consolidata, potrebbe essere tecnicamente poco pratico includere le posizioni in cambi di filiali o filiazioni estere nel caso di operazioni marginali. In tale eventualità, il limite interno in ciascuna valuta può essere usato come *proxy* delle posizioni. A condizione che vi sia un adeguato monitoraggio *ex post* delle posizioni effettive rispetto a tali limiti, questi ultimi verranno aggiunti, prescindendo dal segno, alla posizione netta non pareggiata in ciascuna valuta.

<sup>140</sup> Un metodo di calcolo alternativo, che produce un risultato identico, consiste nell'includere la valuta di segnalazione come residuo e nel considerare la somma di tutte le posizioni corte (o lunghe).

#### 4. **Rischio sulle posizioni in merci**

718(xLiii). Questa sezione definisce il requisito patrimoniale minimo a copertura del rischio connesso con la detenzione o assunzione di posizioni in merci, compresi i metalli preziosi (ma escluso l'oro, che è trattato come una valuta estera secondo la metodologia indicata nei precedenti paragrafi 718(xxx)-718(xLii). Sono definite merci quei beni materiali che sono o possono essere negoziati sul mercato secondario, come derrate agricole, minerali (compreso il petrolio) e metalli preziosi.

718(xLIV). Il rischio di prezzo per le merci è sovente più complesso e volatile del rischio di cambio e di tasso di interesse. Inoltre, i mercati delle merci sono talvolta meno liquidi di quelli finanziari e valutari, cosicché le variazioni nella domanda e nell'offerta possono avere un impatto più violento sul livello e sulla volatilità dei prezzi<sup>141</sup>. Queste caratteristiche possono pregiudicare la trasparenza dei corsi e rendere più difficile un'efficace copertura del rischio.

718(xLV). Per le transazioni a pronti o sul mercato del disponibile, il rischio direzionale risultante dalle fluttuazioni del prezzo a pronti costituisce la più importante fattispecie di rischio. Le banche che adottano strategie di portafoglio con il ricorso a contratti a termine e a strumenti derivati sono peraltro esposte a vari rischi addizionali, che possono essere ben maggiori del rischio di una variazione del prezzo a pronti. Fra essi figurano:

- il rischio di base (rischio che si modifichi il rapporto di prezzo fra merci analoghe);
- il rischio di tasso di interesse (rischio che vari il costo di finanziamento di posizioni a termine e in opzioni);
- il *forward gap risk* (ossia il rischio che il prezzo a termine possa cambiare per ragioni diverse da una variazione dei tassi di interesse).

Le banche sono inoltre esposte al rischio di controparte per le transazioni concluse fuori borsa, ma questo rischio è contemplato da una delle metodologie descritte nell'Allegato 4 del presente Schema. Il finanziamento di posizioni in merci può comportare per le banche un'esposizione a rischi di tasso di interesse e di cambio; in questo caso, le corrispondenti posizioni dovranno essere incluse nello schema di misurazione di tali rischi descritto rispettivamente nei paragrafi 709-718(xviii) e 718(xxx)-718(xLii)<sup>142</sup>.

718(xLvi). Per misurare il rischio sulle posizioni in merci sono utilizzabili tre metodi alternativi, esposti di seguito ai paragrafi 718(xLviii)-718(LV). Così come per le altre fattispecie di rischio di mercato, le banche possono far uso di modelli, alle condizioni stabilite nei paragrafi 718(Lxx)-718(xcix). Il rischio in questione può essere altresì misurato in modo standardizzato, impiegando uno schema semplificato (paragrafi 718(Liv)-718(LV) di seguito) oppure uno scadenziario con sette fasce temporali che rileva separatamente il *forward gap risk* e il rischio di tasso di interesse (paragrafi 718(xLix)-718(Liii) di seguito). Sia lo schema semplificato che

---

<sup>141</sup> Le banche devono altresì proteggersi dal rischio che insorge allorché una posizione corta ha scadenza anteriore alla posizione lunga. A causa della scarsa liquidità del mercato, esse potrebbero incontrare difficoltà nel chiudere la posizione corta e subire in tal modo perdite rilevanti.

<sup>142</sup> Se la consegna o il ritiro di una data quantità di merce è parte di un contratto a termine, l'eventuale esposizione di tasso di interesse o di tasso di cambio derivante dalla componente di contropartita dovrà essere segnalata secondo le modalità stabilite nei paragrafi 709-718(xviii) e 718(xxx)-718(xLii). Le posizioni con finalità puramente di finanziamento del magazzino (ad esempio quando una merce è stata venduta a termine e il costo del finanziamento è bloccato fino alla data della consegna) possono essere escluse dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci, ma restano soggette ai requisiti per il rischio di tasso di interesse e per il rischio di controparte.

quello con scadenzario sono adatti unicamente alle banche che effettuano un volume relativamente limitato di operazioni in merci. Gli operatori più attivi in tale settore dovranno con il tempo adottare un approccio basato su modelli, nel rispetto delle salvaguardie indicate nei paragrafi 718(Lxx)-718(xcix).

718(xlvii). Nello schema semplificato e nello schema con scadenzario, le posizioni nette lunghe e corte in ciascuna merce possono essere riportate su base netta ai fini del calcolo delle posizioni aperte. Come regola generale, non saranno invece compensabili in questo modo le posizioni in merci diverse. Tuttavia, le autorità di vigilanza nazionali potranno discrezionalmente consentire la compensazione fra diverse sottocategorie<sup>143</sup> della stessa merce, ove queste siano consegnabili l'una per l'altra. Le posizioni in merci possono parimenti essere considerate compensabili ove vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e si possa chiaramente stabilire una correlazione minima di 0,9 fra l'andamento dei rispettivi prezzi durante un periodo minimo di un anno. Tuttavia, le banche che intendono basare sulle correlazioni di prezzo il calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni in merci dovranno sottoporre la metodologia prescelta al vaglio preventivo delle rispettive autorità di vigilanza affinché ne sia accertata l'accuratezza. Le banche che impiegano l'approccio basato su modelli potranno compensare posizioni lunghe e corte in diverse merci nella misura determinata dalle correlazioni empiriche, in analogia alla limitata compensabilità ammessa, ad esempio, per le posizioni di tasso di interesse in valute differenti.

(i) *Modelli per misurare il rischio sulle posizioni in merci*

718(xlviii). Le banche possono optare per l'approccio basato su modelli definito ai paragrafi 718(Lxx)-718(xcix). È essenziale che la metodologia prescelta contempli:

- il rischio direzionale, per cogliere l'esposizione alle variazioni nei prezzi a pronti inerente alle posizioni non pareggiate nette;
- il *forward gap risk* e il rischio di tasso di interesse, per cogliere l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da dissimmetrie nelle scadenze;
- il rischio di base, per cogliere l'esposizione alle variazioni nel rapporto di prezzo fra due merci simili ma non identiche.

È inoltre essenziale che i modelli tengano adeguatamente in considerazione le caratteristiche del mercato, e segnatamente le date di consegna e il margine di manovra consentito agli operatori per chiudere le proprie posizioni.

(ii) *Metodo con scadenzario*

718(xlix). Le banche che optano per questo metodo devono dapprima esprimere ciascuna posizione in merci (a pronti e a termine) in unità di misura standard (barili, chili, grammi, ecc.). La posizione netta in ogni merce sarà quindi convertita in moneta nazionale ai tassi correnti a pronti.

718(L). In secondo luogo, al fine di cogliere il *forward gap risk* e il rischio di tasso di interesse (che congiuntamente sono talvolta denominati *curvature/spread risk*) all'interno di una data fascia temporale, alle posizioni pareggiate lunghe e corte in ciascuna fascia sarà

---

<sup>143</sup> Le merci possono essere raggruppate in specie, classi, sottoclassi e prodotti specifici. Un esempio di tale ripartizione potrebbe essere: prodotti energetici (specie); idrocarburi (classe); petrolio (sottoclasse); West Texas Intermediate, Arabian Light e Brent (prodotto specifico).

applicato un requisito patrimoniale. La metodologia è alquanto simile a quella impiegata per i titoli collegati a tassi di interesse, descritta nei paragrafi 709-718(xviii). Le posizioni nelle diverse merci (esprese in unità di misura standard) saranno dapprima iscritte in uno scadenziario, allocando le giacenze in beni materiali nella prima fascia temporale. Per ciascuna merce dovrà essere impiegato uno scadenziario distinto secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 718(xvlii)<sup>144</sup>. Per ogni fascia, la somma delle posizioni pareggiate lunghe e corte sarà moltiplicata prima per il prezzo a pronti della merce, e quindi per il coefficiente di spread appropriato per quella fascia (cfr. la tabella seguente).

<b>Fasce temporali e coefficienti di spread</b>	
<b>Fascia temporale</b>	<b>Coefficiente di spread</b>
Da 0 a 1 mese	1,5%
Da 1 a 3 mesi	1,5%
Da 3 a 6 mesi	1,5%
Da 6 a 12 mesi	1,5%
Da 1 a 2 anni	1,5%
Da 2 a 3 anni	1,5%
Da oltre 3 anni	1,5%

718(Li). La posizione netta residua di una fascia temporale può essere riportata per compensare esposizioni di segno opposto situate in fasce successive. Tuttavia, considerando che posizioni situate in differenti fasce temporali offrono una copertura reciproca imprecisa, alla posizione netta riportata da una fascia all'altra verrà applicato un coefficiente addizionale dello 0,6%. Il requisito patrimoniale per ogni ammontare compensato risultante dal riporto delle posizioni nette sarà calcolato come descritto nel precedente paragrafo 718(L). Al termine di questo procedimento la banca presenterà una sola posizione lunga o corta, alla quale si applicherà un requisito patrimoniale del 15%.

718(Lii). Il Comitato, pur essendo consapevole della differente volatilità di prezzo tra le varie merci, ha deciso, nell'interesse della semplicità e in considerazione del fatto che normalmente le banche detengono posizioni aperte in merci piuttosto modeste, che si debba applicare un requisito patrimoniale uniforme a tutte le posizioni non pareggiate di questo tipo. Le banche che desiderano una misurazione più precisa dell'esposizione in quest'area operativa potranno optare per l'approccio basato sui modelli.

718(Liii). Nello schema di misurazione dovranno essere inclusi tutti gli strumenti derivati e tutte le altre posizioni fuori bilancio sensibili a variazioni nei prezzi delle merci, come i

<sup>144</sup> Per i mercati con date di consegna giornaliere, i contratti con scadenza entro 10 giorni possono essere compensati fra di loro.

futures, gli swap, nonché le opzioni su merci ove sia impiegato l'approccio "delta plus"<sup>145</sup> (cfr. paragrafi 718(Lix)-718(Lxii) di seguito). Per calcolarne il rischio, gli strumenti derivati in merci dovranno essere convertiti in posizioni nozionali in merci e allocati alle rispettive fasce temporali nel modo seguente:

- i *futures e contratti a termine relativi a singole merci* dovranno essere riportati nello schema di misurazione come ammontari nozionali di barili, chili, ecc., nella fascia corrispondente alla data di scadenza del contratto;
- gli *swap su merci* che prevedono una componente a prezzo fisso e l'altra a prezzo corrente di mercato dovranno essere riportati come una serie di posizioni con importo pari all'ammontare nozionale del contratto e con scadenze corrispondenti alla data di ciascun pagamento. Le posizioni saranno lunghe se la banca paga un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile, e corte nel caso contrario<sup>146</sup>;
- gli *swap su merci* le cui componenti sono riferite a prodotti diversi dovranno essere riportati nel corrispondente scadenziario. A tale riguardo, non sarà consentita alcuna compensazione, salvo che le merci appartengano alla stessa sottocategoria, come definita nel precedente paragrafo 718(xlvii).

(iii) *Approccio semplificato*

718(Liv). Nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio direzionale sarà applicata la stessa procedura prevista nel metodo con scadenziario (si vedano i paragrafi 718(xLix)-718(Liii)). Anche in questo caso, dovranno essere contemplati tutti gli strumenti derivati e le altre posizioni fuori bilancio sensibili a variazioni nei prezzi delle merci. Il requisito patrimoniale sarà pari al 15% della posizione netta lunga o corta in ciascuna merce.

718(Lv). Al fine di proteggere la banca dal rischio di base, dal rischio di tasso di interesse e dal *forward gap risk*, al coefficiente patrimoniale applicato alla posizione netta in ciascuna merce, come descritto nei precedenti paragrafi 718(xLix)-718(Liii), si aggiungerà un requisito addizionale pari al 3% della posizione lorda (lunga più corta) in quella stessa merce. Per valutare a tal fine le posizioni lorde in strumenti derivati su merci, le banche dovranno utilizzare il prezzo corrente a pronti.

## 5. *Trattamento delle opzioni*

718(Lvi). In considerazione della grande diversità esistente fra le banche per quanto riguarda l'attività in opzioni e le difficoltà insite nella misurazione del connesso rischio di prezzo, vari approcci alternativi saranno ammessi a discrezione delle autorità di vigilanza nazionali:

- alle banche che utilizzano unicamente opzioni acquistate<sup>147</sup> è lasciata facoltà di impiegare l'approccio semplificato descritto più avanti al paragrafo 718(Lviii);

---

<sup>145</sup> Le banche che impiegano altri metodi per misurare il rischio connesso alle opzioni dovranno escludere queste ultime e i relativi strumenti sottostanti sia dal metodo con scadenziario che da quello semplificato.

<sup>146</sup> Se una delle componenti prevede la ricezione/il pagamento di un interesse fisso o variabile, tale esposizione dovrà essere iscritta nell'appropriata fascia temporale, in funzione della data di revisione del tasso, nello scadenziario previsto per gli strumenti collegati a tassi di interesse.

<sup>147</sup> Se tutte le opzioni emesse sono coperte da posizioni lunghe perfettamente pareggiate nella stessa identica opzione, non viene applicato alcun requisito patrimoniale per il rischio di mercato.

- alle banche che altresì emettono opzioni sarà richiesto di impiegare uno degli approcci intermedi descritti ai paragrafi 718(Lix)-718(Lxix), oppure un modello globale di gestione del rischio ai termini dei paragrafi 718(Lxx)-718(xcix) di questo Schema. Quanto maggiore è l'attività in opzioni di una banca, tanto più questa sarà tenuta a utilizzare un metodo sofisticato.

718(Lvii). Nell'*approccio semplificato* le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, non sono integrate nella metodologia standardizzata, bensì assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generale di mercato sia il rischio specifico. Le misure del rischio così ottenute sono quindi aggiunte ai requisiti patrimoniali per la corrispondente categoria, ossia strumenti collegati a tassi di interesse, titoli di capitale, valute estere e merci, come descritto nei paragrafi 709-718(Lv). Il *metodo delta-plus* impiega i parametri di sensibilità relativi alle opzioni per misurarne il rischio di mercato e i requisiti patrimoniali. Secondo questo metodo, la posizione ponderata per il delta in ciascuna opzione viene integrata nel metodo standardizzato descritto nei paragrafi 709-718(Lv) e assoggettata ai requisiti patrimoniali applicabili per il rischio generale di mercato. Sono quindi applicati coefficienti patrimoniali separati ai rischi gamma e vega. L'*approccio di scenario* impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio opzioni indotte da variazioni ipotizzate nel livello e nella volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generale di mercato è determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilità) che comporta la perdita massima. Nel metodo delta-plus e nell'*approccio di scenario* i requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando l'equivalente delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nei paragrafi 709-718(xxix).

(i) *Approccio semplificato*

718(Lviii). Le banche che trattano solo una gamma limitata di opzioni acquistate potranno adottare l'approccio semplificato, indicato nella tabella seguente, per particolari transazioni. A titolo di esempio del procedimento di calcolo, nel caso in cui il detentore di 100 azioni al prezzo corrente unitario di \$10 detenga un'opzione *put* equivalente con un prezzo di esercizio di \$11, il coefficiente patrimoniale sarebbe  $\$1\,000 \times 16\%$  (8% per rischio specifico + 8% per rischio generale di mercato) = \$160, meno il valore intrinseco dell'opzione  $(\$11 - \$10) \times 100 = \$100$ , ossia \$60. Una metodologia analoga si applica alle opzioni su valute, strumenti collegati a tassi di interesse o merci.

### Approccio semplificato: requisiti patrimoniali

Posizione	Trattamento
Lunga a pronti e lunga <i>put</i> oppure Corta a pronti e lunga <i>call</i>	Il coefficiente patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante <sup>148</sup> moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generale di mercato <sup>149</sup> per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione <sup>150</sup> .
Lunga <i>call</i> oppure Lunga <i>put</i>	Il coefficiente patrimoniale è l'ammontare minore fra: (i) il valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generale di mercato <sup>149</sup> per detto strumento; (ii) il valore di mercato dell'opzione <sup>151</sup> .

#### (ii) Approcci intermedi

##### Metodo delta-plus

718(Lix). Le banche che emettono opzioni avranno la possibilità di integrare le posizioni in opzioni ponderate per il fattore delta nel metodo standard definito nei paragrafi 709-718(LV). Le opzioni dovranno essere iscritte come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore delta. Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale alle banche sarà richiesto di determinare anche il gamma (che misura il tasso di variazione del delta) e il vega (che misura la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo). Questi fattori di sensibilità saranno calcolati secondo un modello di borsa omologato oppure in base al modello interno della banca subordinatamente alla supervisione dell'autorità di vigilanza nazionale<sup>152</sup>.

718(Lx). Le posizioni ponderate per il delta relative a opzioni su *titoli di debito o tassi di interesse* saranno allocate nelle fasce temporali dello schema previsto per i titoli collegati a tassi di interesse, così come stabilito nei paragrafi 709-718(xviii), secondo la procedura descritta di seguito. Per gli altri derivati sarà adottato un approccio a doppia entrata, con

<sup>148</sup> Talvolta, come nelle opzioni su valute, può non essere chiaro quale lato sia lo "strumento sottostante"; in questi casi si dovrà considerare come tale l'attività che si riceverebbe qualora l'opzione fosse esercitata. Si dovrà inoltre utilizzare il valore nominale per le opzioni per le quali il valore di mercato dello strumento sottostante potrebbe essere nullo (*cap, floor, swaption, ecc.*).

<sup>149</sup> Alcune opzioni (ad esempio quelle su tassi di interesse, valute o merci) non comportano un rischio specifico, mentre questo rischio è presente nel caso delle opzioni su taluni strumenti collegati a tassi di interesse (ad esempio su obbligazioni o indici obbligazionari non di Stato; cfr. i paragrafi 709-718(xviii) per i connessi requisiti patrimoniali), su azioni e su indici azionari (cfr. i paragrafi 718(xix)-718(xxix)). Il relativo requisito patrimoniale sarà dell'8% per le opzioni su valute e del 15% per le opzioni su merci.

<sup>150</sup> Per le opzioni con vita residua di oltre sei mesi il prezzo d'esercizio va comparato con il prezzo a termine e non con quello corrente. Una banca che non sia in grado di procedere in tale modo dovrà assumere come nullo il valore intrinseco dell'opzione.

<sup>151</sup> Allorché la posizione non rientra nel portafoglio di negoziazione (ossia, opzioni su certe valute estere o posizioni in merci non appartenenti al portafoglio di negoziazione) può essere accettabile l'impiego del valore contabile.

<sup>152</sup> Le autorità nazionali potranno richiedere alle banche attive in certi tipi "esotici" di opzioni (come *barrier, digital, ecc.*) o in opzioni con valore intrinseco positivo prossime a scadenza, di utilizzare l'approccio di scenario oppure l'approccio basato sui modelli interni, che consentono procedure di valutazione più analitiche.

un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza. Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un futures di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al suo valore corretto per il delta, come una posizione lunga con una durata di cinque mesi e una posizione corta con una durata di due mesi<sup>153</sup>. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di due mesi e una posizione corta con una durata di cinque mesi. Gli strumenti a tasso variabile con *cap* o *floor* saranno trattati come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo. Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale a tasso variabile indicizzata al Libor a sei mesi con un *cap* del 15% considererà tale titolo come:

- (i) un titolo di debito con revisione di tasso a sei mesi; e
- (ii) una serie di cinque opzioni *call* emesse su un FRA con tasso di riferimento del 15%, iscritta ciascuna con segno negativo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante acquista effetto e con segno positivo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante giunge a scadenza<sup>154</sup>.

718(Lxi). Il requisito patrimoniale per le *opzioni su titoli di capitale* è parimenti basato sulle posizioni ponderate per il delta e integrate nello schema di misurazione del rischio di mercato descritto nei paragrafi 718(xix)-718(xxix). Ai fini di questo calcolo, ciascun mercato nazionale deve essere trattato come uno strumento sottostante distinto. Il requisito patrimoniale per le *opzioni su posizioni in valuta e in oro* sarà basato sul metodo descritto nei paragrafi 718(xxx)-718(xlii). Ai fini della determinazione del rischio delta, tutte le posizioni nette ponderate per il delta in opzioni su valute e oro sono incorporate nella misurazione dell'esposizione per la rispettiva posizione in valuta (ovvero in oro). Il requisito patrimoniale per le *opzioni su merci* sarà basato sul metodo semplificato o sul metodo con scadenziario definiti nei paragrafi 718(xliii)-718(lv). Le posizioni ponderate per il delta saranno incorporate in uno degli schemi di misurazione ivi descritti.

718(Lxii). Oltre ai suddetti coefficienti patrimoniali commisurati al delta saranno applicati coefficienti addizionali per il *gamma* e per il *vega*. Le banche che impiegano il metodo delta-plus saranno tenute a calcolare separatamente il gamma e il vega per ogni posizione in opzioni (comprese quelle di copertura). I requisiti patrimoniali vanno calcolati nel modo seguente:

- (i) per **ogni singola opzione** è calcolato un "impatto gamma" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} \times \text{gamma} \times VU^2$$

dove VU = variazione dello strumento sottostante.

- (ii) VU è calcolato come segue:

---

<sup>153</sup> Un'opzione *call* a due mesi su un contratto future obbligazionario con consegna dell'obbligazione in settembre sarebbe considerata in aprile come una posizione lunga nell'obbligazione e una posizione corta in un deposito a cinque mesi, con entrambe le posizioni ponderate per il delta.

<sup>154</sup> A tale riguardo si applicano parimenti le regole previste per le posizioni strettamente bilanciate, di cui al paragrafo 718(xiv).

- per le opzioni su tassi di interesse, se lo strumento sottostante è un'obbligazione; il valore di mercato dello strumento è moltiplicato per i fattori di rischio indicati al paragrafo 718(iv). Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse, anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nel paragrafo 718(iv);
  - per le opzioni su azioni e indici azionari; il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 8%<sup>155</sup>;
  - per le opzioni su valute e oro: il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 8%;
  - per le opzioni su merci: il valore di mercato dello strumento sottostante è moltiplicato per 15%.
- (iii) Ai fini del suddetto calcolo le seguenti posizioni vanno trattate come **uno stesso strumento sottostante**:
- per le opzioni su tassi di interesse<sup>156</sup>, ciascuna fascia temporale indicata al paragrafo 718(iv)<sup>157</sup>;
  - per le opzioni su azioni e indici azionari: ciascun mercato nazionale;
  - per le opzioni su valute e oro: ciascuna coppia di valute e oro;
  - per le opzioni su merci: ciascuna merce, come indicato nel paragrafo 718(xlvii).
- (iv) Ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante avrà un impatto gamma positivo o negativo. Questi singoli impatti gamma saranno sommati per dar luogo a un impatto gamma netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Soltanto gli impatti gamma netti negativi verranno inclusi nel calcolo del requisito patrimoniale.
- (v) Il requisito patrimoniale totale per il gamma sarà pari alla somma del valore assoluto degli impatti gamma netti negativi calcolati nel modo sopra indicato.
- (vi) Le banche saranno tenute a calcolare i requisiti patrimoniali per il **rischio di volatilità** moltiplicando la somma dei vega per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante, come dianzi definito, per una variazione proporzionale della volatilità di  $\pm 25\%$ .
- (vii) Il **requisito patrimoniale totale** per il rischio vega sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per tale fattispecie di rischio.

---

<sup>155</sup> La regola di base qui stabilita per le opzioni su tassi di interesse e valori azionari non si propone di cogliere il rischio specifico nel calcolare i requisiti a fronte del gamma. Tuttavia, ciò potrà essere richiesto a determinate banche dalle rispettive autorità nazionali.

<sup>156</sup> Le posizioni vanno iscritte in scadenziari separati per ciascuna valuta.

<sup>157</sup> Le banche che impiegano il metodo basato sulla durata finanziaria dovranno utilizzare le fasce temporali indicate al paragrafo 718(vii).

### *Approccio di scenario*

718(Lxiii). Le banche dotate di strumenti di gestione più sofisticati avranno inoltre la facoltà di calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di mercato a fronte del portafoglio in opzioni e in connesse posizioni di copertura basandosi su *analisi di scenario*. Questo metodo consiste nello specificare una data serie di variazioni nei fattori di rischio del portafoglio opzioni e nel calcolare le corrispondenti variazioni del valore di tale portafoglio per i vari punti di questa “griglia”. Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale verrà pertanto costruita una serie di matrici in cui saranno riportate le variazioni del valore del portafoglio opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilità di tale tasso o prezzo. Per ciascuno strumento sottostante, come definito al precedente paragrafo 718(Lxii), verrà costruita una matrice distinta. In alternativa, a discrezione delle autorità nazionali, alle banche che hanno una rilevante attività di negoziazione in opzioni potrà essere consentito, per le opzioni su tassi di interesse, di basare il calcolo su un minimo di sei serie di fasce temporali. Ove sia impiegato questo metodo, non potranno essere combinate in un'unica serie più di tre fasce temporali così come definite nei paragrafi 718(iv)-718(vii).

718(Lxiv). Le opzioni e le connesse posizioni di copertura saranno valutate entro un determinato intervallo al di sopra e al di sotto del valore corrente dello strumento sottostante. L'intervallo per i tassi di interesse è conforme alle variazioni ipotizzate di tasso del paragrafo 718(iv). Le banche che impiegano il metodo alternativo per le opzioni su tassi di interesse descritto nel precedente paragrafo 718(Lxiii) dovranno utilizzare, per ciascuna serie di fasce temporali, la maggiore delle variazioni ipotizzate di tasso applicabili al gruppo cui appartengono le fasce temporali<sup>158</sup>. Gli altri intervalli sono  $\pm 8\%$  per i titoli di capitale<sup>155</sup>,  $\pm 8\%$  per le valute e l'oro e  $\pm 15\%$  per le merci. Per tutte le categorie di rischio dovranno essere utilizzate almeno sette osservazioni (comprendenti il valore corrente) per dividere l'intervallo in segmenti equidistanti.

718(Lxv). La seconda dimensione della matrice è quella relativa alla variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante. Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere sufficiente una singola variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante nella misura di  $+25\%$  e  $-25\%$ . A seconda delle circostanze, l'autorità di vigilanza potrà tuttavia richiedere che sia utilizzata una diversa variazione della volatilità e/o che nella matrice vengano calcolati punti intermedi.

718(Lxvi). Dopo aver determinato la matrice, ciascuna casella conterrà il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale per ciascuno strumento sottostante sarà pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice.

718(Lxvii). L'applicazione dell'analisi di scenario da parte di una banca sarà subordinata all'assenso dell'autorità di vigilanza, specie per quanto riguarda il modo in cui tale analisi è costruita. L'impiego di analisi di scenario nel quadro del metodo standard sarà parimenti soggetto alla convalida dell'autorità di vigilanza nazionale, nonché all'osservanza di quei criteri qualitativi enunciati nei paragrafi 718(Lxxiv)-718(Lxxv) che sono pertinenti data la natura dell'attività.

718(Lxviii). Nel definire questi approcci intermedi il Comitato ha cercato di coprire i principali rischi associati alle opzioni. Esso è conscio del fatto che, per quanto concerne il rischio specifico, sono colte soltanto le componenti di rischio collegate al delta. Per rilevare gli altri

---

<sup>158</sup> Se, ad esempio, sono combinate le fasce da 3 a 4 anni, da 4 a 5 anni e da 5 a 7 anni, la più elevata variazione ipotizzata di tasso sarà di 0,75 punti.

rischi sarebbe necessario un approccio assai più complesso. D'altra parte, le ipotesi semplificative adottate in altri ambiti si traducono in un trattamento relativamente stringente per certe posizioni in opzioni. Per tutte queste considerazioni, il comitato intende seguire attentamente gli sviluppi in quest'area.

718(Lxix). Il Comitato è consapevole del fatto che le opzioni comportano altri rischi oltre a quelli sopra menzionati, come il rischio *rho* (variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse) e il rischio *theta* (variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo). Pur non proponendo al momento un sistema di misurazione per questi rischi, il Comitato si attende che le banche con una rilevante operatività in opzioni attuino quanto meno un attento monitoraggio dei rischi medesimi. Inoltre, le banche potranno, se lo desiderano, incorporare il *rho* nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse.

## **D. Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni**

### **1. Principi generali**

718(Lxx). L'impiego di un modello interno da parte di una banca è subordinato all'esplicita approvazione della rispettiva autorità di vigilanza. Le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante di una banca con una rilevante attività di negoziazione in più giurisdizioni intendono agire cooperativamente per assicurare un efficiente processo di approvazione del modello.

718(Lxxi). L'autorità di vigilanza darà il proprio benestare a condizione che, come minimo:

- essa abbia potuto accertare che il sistema di gestione del rischio della banca è concettualmente corretto e applicato con integrità;
- la banca disponga, a giudizio dell'autorità di vigilanza stessa, di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati non soltanto nell'area di negoziazione, ma anche in quelle del controllo dei rischi, della revisione e, se necessario, dei servizi amministrativi;
- i modelli della banca, sempre a giudizio dell'autorità, posseggano comprovati riscontri storici di adeguata accuratezza nel misurare il rischio;
- la banca esegua regolarmente prove di stress secondo i criteri indicati nei successivi paragrafi 718(Lxxvii)-718(Lxxxiv).

718(Lxxii). Le autorità di vigilanza avranno la facoltà di richiedere un periodo di iniziale monitoraggio e sperimentazione dal vivo del modello interno della banca prima che questo possa essere utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

718(Lxxiii). Oltre a questi principi generali, le banche che fanno uso di modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali dovranno soddisfare i criteri specificati nei paragrafi 718(Lxxiv)-718(xcix).

### **2. Criteri qualitativi**

718(Lxxiv). È importante che le autorità di vigilanza possano assicurarsi che i sistemi di gestione del rischio delle banche che impiegano modelli interni siano concettualmente corretti e applicati con integrità. Pertanto le autorità di vigilanza specificheranno una serie di *criteri qualitativi* che le banche dovranno soddisfare prima di essere autorizzate a impiegare l'approccio basato sui modelli. La misura in cui le banche ottemperano ai criteri qualitativi potrà influire sul livello al quale le autorità di vigilanza fisseranno il fattore di moltiplicazione di

cui al successivo paragrafo 718(Lxxvi) j). Soltanto le banche i cui modelli sono pienamente conformi ai criteri qualitativi saranno idonee all'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo. I criteri qualitativi sono i seguenti:

- a) la banca deve disporre di un'autonoma unità di controllo del rischio, responsabile della progettazione e applicazione del proprio sistema di gestione del rischio. Tale unità dovrà produrre e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio della banca, ivi compresa una valutazione comparativa dell'esposizione al rischio e dei limiti operativi. L'unità di controllo deve essere indipendente dalle unità di negoziazione e deve riferire direttamente all'alta direzione della banca;
- b) l'unità di controllo dovrà condurre inoltre regolari test retrospettivi, ossia raffronti *ex post* tra la misura del rischio prodotta dal modello e le effettive variazioni giornaliere nel valore del portafoglio su più lunghi periodi di tempo, nonché le variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche;
- c) l'unità di controllo dovrà altresì effettuare validazioni iniziali e periodiche del modello interno<sup>159</sup>;
- d) il consiglio di amministrazione e l'alta direzione dovranno essere coinvolti attivamente nel processo di controllo dei rischi e considerare tale controllo come un aspetto essenziale della gestione, cui vanno allocate risorse rilevanti<sup>160</sup>. A questo riguardo, i rapporti giornalieri preparati dall'autonoma unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti con livello gerarchico e potestà decisionali tali da consentire loro di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio;
- e) il modello interno di misurazione del rischio della banca deve essere strettamente integrato nel suo processo quotidiano di gestione del rischio. I risultati di tale modello dovrebbero costituire quindi parte integrante del processo di programmazione, monitoraggio e controllo del profilo di rischio di mercato;
- f) il sistema di misurazione del rischio dovrà essere usato congiuntamente a limiti interni di negoziazione ed esposizione. In particolare, i limiti di negoziazione dovranno essere collegati al suddetto sistema secondo modalità coerenti nel tempo e ben conosciute sia agli operatori sia all'alta dirigenza;
- g) a integrazione dell'analisi del rischio basata sui risultati quotidiani del modello di misurazione della banca dovrà essere previsto un rigoroso programma di regolari prove di stress<sup>161</sup>. L'esito di tali test dovrà essere verificato periodicamente dall'alta direzione, essere utilizzato nella valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale e trovare riscontro nelle linee operative e nei limiti posti dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Quando esso rivela una particolare vulnerabilità a un dato

---

<sup>159</sup> Per ulteriori informazioni riguardo ai criteri richiesti dalle autorità di vigilanza, cfr. il paragrafo 718(xcix).

<sup>160</sup> Il rapporto *Linee direttrici per la gestione dei rischi connessi agli strumenti derivati*, pubblicato dal Comitato di Basilea nel luglio 1994, tratta in modo più particolareggiato delle responsabilità degli amministratori e dell'alta direzione in questo ambito.

<sup>161</sup> Anche se le banche disporranno di una certa discrezionalità quanto al modo in cui condurre le prove di stress, le autorità di vigilanza richiederanno che esse seguano i principi generali indicati nei paragrafi 718(Lxxvii)-718(Lxxxiv).

complesso di circostanze andrebbero adottate misure sollecite per fronteggiare questi rischi in modo appropriato (ad esempio, mediante misure di copertura o di riduzione dell'esposizione della banca, ovvero di aumento del patrimonio di vigilanza);

- h) le banche dovranno disporre di una prassi consuetudinaria per accertare l'osservanza di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione del rischio. Tale sistema deve essere ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche empiriche impiegate per misurare il rischio di mercato;
- i) una verifica indipendente del sistema di misurazione del rischio dovrà essere condotta regolarmente nell'ambito del processo di revisione interna. Tale verifica dovrà comprendere l'attività sia delle unità di negoziazione, sia dell'unità autonoma di controllo del rischio. Un riesame del processo globale di gestione del rischio andrà intrapreso a intervalli regolari (preferibilmente con frequenza almeno annuale) e dovrà come minimo analizzare i seguenti aspetti:
- adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio;
  - organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
  - integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione giornaliera del rischio;
  - processo di approvazione dei modelli di *pricing* e dei sistemi di valutazione impiegati dai servizi di *front-office* e *back-office*;
  - convalida di ogni modifica rilevante nel processo di misurazione del rischio;
  - portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione del rischio;
  - integrità del sistema di informazione destinato alla direzione;
  - accuratezza e completezza dei dati di posizione;
  - verifica della coerenza, tempestività e affidabilità – anche sotto il profilo dell'indipendenza – delle fonti informative usate per i modelli interni;
  - accuratezza e congruità delle ipotesi di volatilità e correlazione.
  - accuratezza dei calcoli di valutazione e trasformazione del rischio;
  - verifica dell'accuratezza del modello attraverso frequenti test retrospettivi, così come descritto al precedente paragrafo 718(Lxxiv) b) e nel documento di accompagnamento *Schema prudenziale per l'uso di test retrospettivi nel quadro dell'approccio basato sui modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato*.

### **3. Specificazione dei fattori di rischio di mercato**

718(Lxxv). Un aspetto importante di un sistema interno di misurazione del rischio di mercato è costituito dalla specificazione di una serie appropriata di fattori di rischio, ossia tassi e prezzi di mercato che incidono sul valore delle posizioni di negoziazione della banca. I fattori di rischio compresi in un sistema di misurazione del rischio di mercato dovrebbero essere idonei a cogliere i rischi inerenti alle posizioni di negoziazione, in bilancio e fuori bilancio. Sebbene alle banche sia consentito un certo margine discrezionale nello specificare tali fattori di rischio per i loro modelli interni, esse dovranno osservare i seguenti criteri-guida.

- a) Per i *tassi di interesse*, dovranno essere assunti fattori di rischio corrispondenti ai tassi di interesse per ciascuna delle valute in cui la banca detiene posizioni in bilancio e fuori bilancio sensibili ai tassi di interesse.
- Il sistema di misurazione del rischio dovrebbe modellizzare la curva dei rendimenti in base a uno degli approcci generalmente accettati, ad esempio stimando i rendimenti a termine di strumenti a cedola zero. La curva dovrebbe essere suddivisa in vari segmenti per scadenze al fine di cogliere variazioni nella volatilità dei tassi lungo la curva medesima e individuare un fattore di rischio per ciascun segmento di scadenza. Per esposizioni sostanziali ai movimenti dei tassi di interesse nelle valute e nei mercati principali, le banche devono modellizzare la curva dei rendimenti facendo uso di almeno sei fattori di rischio. Tuttavia, il numero dei fattori impiegati dovrebbe essere determinato in definitiva dalle particolari strategie di negoziazione della banca. Per esempio, un'istituzione con un portafoglio composto da vari tipi di titoli distribuiti su molti punti della curva dei rendimenti, la quale attui complesse strategie di arbitraggio, avrà bisogno di un numero maggiore di fattori di rischio per cogliere in modo accurato il rischio di tasso di interesse.
  - Il sistema di misurazione del rischio deve incorporare fattori di rischio distinti per cogliere il rischio di spread (ad esempio tra obbligazioni e swap). Vari approcci possono essere impiegati per rilevare questo tipo di rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra tassi di interesse su titoli di Stato e altri strumenti a reddito fisso, ad esempio definendo una curva dei rendimenti del tutto distinta per gli strumenti a reddito fisso non di Stato (come swap o titoli di enti locali), oppure stimando il differenziale sui tassi dei titoli di Stato in vari punti della curva dei rendimenti.
- b) Per i *tassi di cambio* (e le posizioni in oro), il sistema di misurazione del rischio dovrà incorporare fattori di rischio per ciascuna valuta in cui sono denominate le posizioni della banca. Poiché la cifra del valore a rischio calcolata dal sistema di misurazione del rischio sarà espressa nella moneta nazionale della banca, ogni posizione netta denominata in valuta estera comporterà un rischio di cambio. Si dovranno pertanto avere fattori di rischio corrispondenti al tasso di cambio tra la moneta nazionale e ciascuna valuta estera in cui la banca ha un'esposizione rilevante.
- c) Per i *prezzi dei titoli di capitale*, andranno calcolati fattori di rischio corrispondenti a ciascun mercato azionario su cui la banca detiene posizioni rilevanti:
- come minimo, dovrà essere presente un fattore di rischio in grado di cogliere i movimenti dei corsi azionari a livello di intero mercato (ad esempio, un indice di borsa). Le posizioni in singoli titoli o indici settoriali potranno essere espresse in "equivalenti beta"<sup>162</sup> rapportati a questo indice generale;
  - un approccio più dettagliato consiste nel prevedere fattori di rischio corrispondenti a vari settori del mercato azionario (ad esempio, settore industriale o settori congiunturali e non congiunturali). Come nel caso precedente, le posizioni in singole azioni nell'ambito di ciascun settore potranno essere espresse in equivalenti beta<sup>162</sup> rapportati all'indice di settore;

---

<sup>162</sup> Una posizione in "equivalente beta" sarebbe calcolata sulla base di un modello di mercato dei rendimenti azionari (come il modello CAPM), regredendo il rendimento di una singola azione o indice settoriale sul saggio di rendimento a rischio nullo e sul rendimento dell'indice generale di mercato.

- l'approccio più completo individua fattori di rischio corrispondenti alla volatilità di ciascuna emissione azionaria;
  - il grado di sofisticatezza e la tipologia dei modelli applicati a un dato mercato dovranno corrispondere all'esposizione della banca al mercato nel suo insieme, nonché alla concentrazione del suo portafoglio in singole emissioni su tale mercato.
- d) Per i *prezzi delle merci* dovrà essere impiegato un fattore di rischio per ogni singolo mercato in cui la banca detiene posizioni rilevanti (cfr. anche il precedente paragrafo 718(xLVii)):
- per le banche con posizioni relativamente limitate in strumenti su merci sarebbe accettabile una specificazione semplificata dei fattori di rischio. Questa comporterebbe verosimilmente un unico fattore di rischio per ciascun prezzo di merce a cui la banca è esposta. Allorché le posizioni aggregate sono alquanto modeste, potrebbe essere accettabile l'impiego di un unico fattore di rischio per una sottocategoria relativamente ampia di merci (ad esempio, un singolo fattore di rischio per tutti i tipi di petrolio);
  - per le banche con una più intensa attività di negoziazione il modello deve tenere conto anche di variazioni nel "rendimento di convenienza"<sup>163</sup> tra strumenti derivati, come contratti a termine e swap, e posizioni a pronti in una data merce.

#### 4. **Criteria quantitativi**

718(Lxxvi). Le banche disporranno di una certa flessibilità nel definire l'esatta natura dei loro modelli, ma dovranno rispettare i seguenti criteri minimi nel calcolo del loro coefficiente patrimoniale. Le singole banche o le rispettive autorità di vigilanza potranno discrezionalmente applicare criteri più stringenti.

- a) Il *valore a rischio* dovrà essere calcolato su base giornaliera.
- b) Per il calcolo del valore a rischio deve essere impiegato un *intervallo di confidenza* unilaterale al 99° percentile.
- c) Nel calcolare il valore a rischio deve essere impiegato uno shock di prezzo istantaneo equivalente a una variazione decadale dei prezzi; il "*periodo di detenzione*" minimo sarà pertanto di dieci giorni operativi. Le banche possono utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi e rapportate a dieci giorni moltiplicandole per la radice quadrata del tempo. Per il trattamento delle opzioni si veda anche il successivo paragrafo 718(Lxxvi) h).
- d) Il *periodo storico di osservazione* (periodo campione) per il calcolo del valore a rischio deve essere come minimo di un anno. Per le banche che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, anche il periodo di osservazione "effettivo" deve essere di almeno un anno (ossia, lo scarto temporale medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi).

---

<sup>163</sup> Il rendimento di convenienza riflette i vantaggi derivanti dalla proprietà diretta di merci disponibili (ad esempio, la capacità di trarre profitto da temporanee carenze di offerta) e risente sia delle condizioni del mercato sia di fattori quali i costi materiali di magazzino.

- e) Le banche dovrebbero aggiornare le loro *serie di dati* con frequenza non inferiore a tre mesi e verificarne l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali. L'autorità di vigilanza potrà inoltre richiedere alle banche di calcolare il valore a rischio sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a suo giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità di prezzo.
- f) Non è prescritto alcun particolare *tipo di modello*. A condizione che ciascun modello utilizzato colga tutti i rischi sostanziali cui è esposta la banca, così come indicato nel paragrafo 718(Lxxv), questa è libera di adottare modelli basati, ad esempio, su matrici di varianza-covarianza, simulazioni storiche o simulazioni Monte Carlo.
- g) Le banche avranno la facoltà di individuare *correlazioni* empiriche all'interno di categorie generali di rischio (ad esempio, tassi di interesse, tassi di cambio, corsi azionari, prezzi di merci, nonché le connesse volatilità delle opzioni in ciascuna categoria di rischio). Potranno altresì essere riconosciute correlazioni empiriche fra diverse categorie generali di rischio, a condizione che, secondo il giudizio dell'autorità di vigilanza, il metodo di misurazione delle correlazioni sia corretto e venga applicato con integrità.
- h) I modelli delle banche devono accuratamente cogliere i peculiari rischi connessi alle *opzioni* all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio. A tale scopo si applicano i seguenti criteri:
- i modelli devono cogliere le *caratteristiche di prezzo non lineari* delle posizioni in opzioni;
  - le banche dovranno infine adottare il criterio dello shock di prezzo istantaneo decadale per le posizioni in opzioni o in strumenti con caratteristiche analoghe. Nel frattempo, le autorità nazionali potranno richiedere alle banche di aggiustare il coefficiente patrimoniale per il rischio associato alle opzioni mediante altri metodi, come simulazioni periodiche o prove di stress;
  - ciascun sistema interno di misurazione del rischio deve contenere una serie di fattori di rischio che rilevino la *volatilità dei tassi e dei prezzi* sottostanti alle posizioni in opzioni, ossia il rischio vega. Le banche con portafogli in opzioni relativamente ampi e/o complessi dovranno disporre di dettagliate specificazioni delle connesse volatilità. Ciò significa che le banche dovranno misurare la volatilità delle posizioni in opzioni su base disaggregata per scadenze.
- i) Le banche devono soddisfare, su base giornaliera, un *requisito patrimoniale* espresso come la maggiore tra (i) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati in questa sezione e (ii) la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore di moltiplicazione.
- j) Il fattore di moltiplicazione sarà fissato dalle singole autorità di vigilanza in base al loro giudizio circa la qualità del sistema di gestione del rischio della banca, ma non potrà in alcun caso essere inferiore a 3. Alle banche sarà richiesto di aggiungere a questo fattore una "maggiorazione" direttamente correlata alla passata performance del modello, introducendo così un incentivo automatico a preservare la capacità previsiva del modello stesso. La maggiorazione varierà fra 0 e 1 a seconda dell'esito del "test retrospettivo". Se l'esito è soddisfacente e la banca ottempera a tutti i criteri qualitativi specificati nel precedente paragrafo 718(Lxxiv), la maggiorazione potrebbe essere nulla. Nell'allegato 10a è presentato in dettaglio il metodo da

applicare per i test retrospettivi e la maggiorazione. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, i test retrospettivi saranno effettuati in base a dati ipotetici (ossia utilizzando le rivalutazioni che il portafoglio avrebbe registrato mantenendo invariate le posizioni di fine giornata precedente), a dati effettivi (sottraendo commissioni e reddito netto da interessi), ovvero a entrambi.

- k) Le banche che impiegano modelli saranno soggette a un coefficiente patrimoniale distinto a copertura del rischio specifico per gli strumenti collegati a tassi di interesse e i titoli di capitale (così come definito nel metodo standardizzato per il rischio di mercato). Le modalità di calcolo del coefficiente patrimoniale per il rischio specifico sono illustrate nei paragrafi 718(Lxxxvii)-718(xcviii).

## **5. Prove di stress**

718(Lxxvii). Le banche che utilizzano l'approccio basato su modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato dovranno disporre di un rigoroso e compiuto programma di prove di stress. Siffatti test per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere gravemente sulla posizione di una banca rappresentano un elemento chiave nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

718(Lxxviii). Gli scenari di stress devono contemplare tutta una gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere molto difficoltoso il controllo del rischio. Fra tali fattori rientrano eventi di bassa probabilità concernenti tutte le principali fattispecie di rischio, ivi incluse le varie componenti dei rischi di mercato, di credito e operativi. Gli scenari di stress devono poter evidenziare l'impatto di questi eventi sulle posizioni con caratteristiche di prezzo sia lineari che non lineari (come le opzioni e strumenti con comportamento analogo).

718(Lxxix). Le prove di stress dovranno essere di natura sia quantitativa che qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi dovranno individuare plausibili scenari di stress cui le banche potrebbero trovarsi esposte. I criteri qualitativi dovranno evidenziare che due obiettivi primari delle prove di stress consistono nel valutare la capacità del patrimonio della banca di assorbire ingenti perdite potenziali e nell'individuare le misure che la banca può intraprendere per ridurre il proprio rischio e preservare il patrimonio. Questa valutazione è parte integrante del processo di definizione e monitoraggio della strategia gestionale della banca, e i risultati delle prove di stress dovranno essere comunicati regolarmente all'alta direzione e, periodicamente, al consiglio di amministrazione.

718(Lxxx). Le banche dovranno combinare l'impiego di scenari di stress definiti dall'autorità di vigilanza con prove di stress elaborate dalle banche stesse in funzione delle loro particolari caratteristiche di rischio. Specificatamente, le autorità di vigilanza potranno richiedere alle banche di fornire dati sulle prove di stress in tre aree generali, trattate qui di seguito.

### *(i) Scenari prudenziali che non richiedono simulazioni da parte delle banche*

718(Lxxxi). Le banche dovranno rendere disponibili, ai fini del controllo di vigilanza, dati sulle maggiori perdite subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati potranno essere raffrontati con il livello di patrimonio che risulta dal sistema di misurazione interno della banca. Ciò consentirebbe alle autorità di vigilanza di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero stati coperti da una data stima del valore a rischio.

(ii) *Scenari prudenziali che richiedono simulazioni da parte delle banche*

718(Lxxxii). Le banche dovranno sottoporre i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e fornire i relativi risultati alle autorità di vigilanza. Tali scenari potrebbero comprendere periodi passati di forte perturbazione, come ad esempio il crollo borsistico del 1987, le crisi valutarie del 1992 e 1993 in seno agli AEC e la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre 1994, tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi. Un secondo tipo di scenario misurerebbe la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri presuntivi di volatilità e di correlazione. La prova di stress comporterebbe l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte dei valori estremi di tale intervallo storico. Dovranno inoltre trovare debita considerazione le brusche variazioni che talora si sono prodotte nel giro di pochi giorni durante i periodi di forte perturbazione dei mercati. Ad esempio, nella fase più acuta del crollo borsistico del 1987, della crisi degli AEC e della caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994 si sono osservate per vari giorni correlazioni prossime ai valori estremi di +1 o -1 entro le differenti categorie di rischio.

(iii) *Scenari elaborati dalle singole banche per cogliere le specificità del proprio portafoglio*

718(Lxxxiii). In aggiunta agli scenari prescritti dalle autorità di vigilanza ai sensi dei precedenti paragrafi 718(Lxxxi)-718(Lxxxii), ciascuna banca dovrà individuare situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli, date le caratteristiche del proprio portafoglio (ad esempio, problemi in un'area chiave del mondo associati a una forte variazione dei prezzi petroliferi). Le banche dovranno fornire alle autorità una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress, nonché dei risultati ottenuti.

718(Lxxxiv). I risultati dei test dovranno essere periodicamente riesaminati dall'alta direzione della banca e trovare riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Inoltre, se le prove evidenziano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, le autorità di vigilanza nazionali si attendono che le banche adottino pronte misure per gestire adeguatamente questi rischi (ad esempio, apprestando posizioni di copertura o riducendo l'ammontare delle esposizioni).

## **6. Convalida esterna**

718(Lxxxv). La convalida dell'accuratezza dei modelli da parte dei revisori esterni e/o delle autorità di vigilanza dovrebbe accertare, come minimo, che:

- a) i *processi di convalida interna*, descritti al paragrafo 718(Lxxiv) (i), operino in modo soddisfacente;
- b) le *formule* impiegate nel processo di calcolo, nonché nella determinazione del prezzo di opzioni e di altri strumenti complessi siano validate da unità qualificate che devono in ogni caso essere indipendenti dall'area di negoziazione;
- c) la *struttura* dei modelli interni sia adeguata rispetto alla natura e all'ambito geografico dell'attività della banca;
- d) i risultati dei *test retrospettivi* condotti dalla banca sul proprio sistema di misurazione interno (raffronto delle stime del valore a rischio con i profitti e le perdite effettivi) confermino che il modello fornisce una misura affidabile delle perdite potenziali nel

corso del tempo. Ciò implica che le banche, a richiesta, debbano mettere a disposizione delle autorità di vigilanza e/o dei revisori esterni tali risultati e i dati su cui sono basati i calcoli del valore a rischio;

- e) i flussi di dati e i processi associati al sistema di misurazione del rischio siano *trasparenti e accessibili*. In particolare, è necessario che i revisori o le autorità di vigilanza siano in grado di accedere facilmente – ogniqualvolta lo ritengano necessario e secondo procedure appropriate – alle specificazioni e ai parametri dei modelli.

## **7. Combinazione di modelli interni con il metodo standardizzato**

718(Lxxxvi). A meno che l'esposizione a un particolare fattore di rischio, come ad esempio i prezzi delle merci, sia irrilevante, le banche che impiegano un approccio basato sui modelli interni dovranno, in linea di principio, disporre di un sistema integrato di misurazione del rischio che colga le categorie generali di rischio (tassi di interesse, tassi di cambio – compreso l'oro – corsi azionari e prezzi delle merci, con le connesse volatilità delle opzioni per ciascuna categoria di rischio). Pertanto, le banche che iniziano a usare modelli solo per alcune categorie di fattori di rischio dovranno estendere con il tempo i loro modelli a tutti i rischi di mercato cui sono esposte. Una banca che abbia adottato uno o più modelli non potrà ritornare al metodo standardizzato per la misurazione dei rischi già valutati mediante tali modelli (a meno che le autorità di vigilanza non abbiano revocato l'assenso al loro impiego). Tuttavia, in attesa di maturare ulteriori esperienze nel processo di passaggio a un approccio basato su modelli, non verranno fissati termini di tempo per l'adozione di un modello globale per quelle banche che impiegano una combinazione di modelli interni e di metodo standardizzato. Le banche che applicano una tale combinazione dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- a) ciascuna categoria generale di rischio deve essere valutata sulla base di un unico approccio (modelli interni o metodo standardizzato), ossia non è consentita in linea di principio una combinazione delle due metodologie all'interno di una stessa categoria di rischio o per diverse unità della banca relativamente allo stesso tipo di rischio (si veda tuttavia il precedente paragrafo 708(i))<sup>164</sup>;
- b) ai modelli impiegati si applicheranno tutti i criteri enunciati nei paragrafi 718(Lxx)-718(xcix) del presente Schema;
- c) le banche non possono modificare la combinazione dei due approcci senza fornire alla propria autorità di vigilanza validi motivi a giustificazione di tale cambiamento;
- d) nessun elemento del rischio di mercato deve sfuggire alla misurazione, ossia dovrà essere rilevata l'esposizione rispetto a tutti i vari fattori di rischio, siano essi calcolati con il metodo standardizzato o con i modelli interni;
- e) i coefficienti patrimoniali computati in base al metodo standardizzato e ai modelli interni dovranno essere aggregati mediante sommatoria semplice.

---

<sup>164</sup> Nondimeno, le banche possono essere esposte a rischi a fronte di posizioni che non sono coperte dai loro modelli (ad esempio, per transazioni in località remote, valute minori o aree di attività irrilevanti). Tali rischi dovranno essere misurati in base al metodo standardizzato.

## 8. *Trattamento del rischio specifico*

718(Lxxxvii). Qualora una banca disponga di una misura del VaR che incorpori il rischio specifico e soddisfi tutti i requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti per i modelli relativi al rischio generale di mercato, essa potrà basare il coefficiente patrimoniale sulle stime ricavate dai modelli, a condizione che questi ultimi soddisfino i criteri e requisiti aggiuntivi esposti di seguito. Le banche che non sono in grado di soddisfare questi criteri e requisiti aggiuntivi dovranno basare il coefficiente patrimoniale per il rischio specifico sull'ammontare totale determinato dal metodo standardizzato.

718(Lxxxviii). Affinché possa essere riconosciuto come idoneo dall'autorità di vigilanza, il modello utilizzato dalla banca per il rischio specifico deve cogliere tutte le componenti rilevanti del rischio di prezzo e reagire alle variazioni nelle condizioni del mercato e nella composizione dei portafogli. In particolare, è necessario che:

- spieghi le variazioni di prezzo storiche nel portafoglio<sup>165</sup>;
- colga le concentrazioni (entità e variazioni della composizione)<sup>166</sup>;
- reagisca adeguatamente a un contesto esterno avverso<sup>167</sup>;
- valuti adeguatamente il rischio base con riferimento alle singole componenti del portafoglio<sup>168</sup>;
- valuti adeguatamente il rischio di evento<sup>169</sup>;
- sia validato mediante test retrospettivi<sup>170</sup>.

---

<sup>165</sup> Come parametri chiave *ex ante* della qualità del modello sono impiegati indicatori della sua capacità esplicativa (*goodness-of-fit*), che definiscono in che misura la variazione storica del valore di prezzo è spiegata dai fattori di rischio considerati nel modello stesso. Un parametro di questo tipo che può spesso essere impiegato è l'indice  $R^2$  tratto dalla teoria della regressione. Se viene utilizzata questa misura, i fattori di rischio considerati nel modello dovrebbero essere in grado di spiegare un'elevata percentuale, come il 90%, delle variazioni storiche di prezzo, oppure il modello dovrebbe includere esplicitamente una stima della variabilità residua non spiegata dai fattori inseriti nella regressione. Per taluni tipi di modelli può non essere possibile calcolare un indice della bontà della regressione. In questi casi la banca dovrebbe definire di concerto con l'autorità di vigilanza nazionale una misura alternativa accettabile che soddisfi questo obiettivo prudenziale.

<sup>166</sup> La banca dovrebbe poter dimostrare che il modello è sensibile a cambiamenti nella struttura del portafoglio e che esso genera coefficienti patrimoniali più elevati per i portafogli con concentrazioni crescenti rispetto a particolari debitori o settori.

<sup>167</sup> La banca dovrebbe poter dimostrare che il modello segnala un rischio crescente in presenza di circostanze sfavorevoli. Ciò potrebbe avvenire incorporando nel periodo storico di stima del modello almeno un intero ciclo creditizio e assicurando che il modello non sarebbe inaccurato nella fase discendente del ciclo. Un altro metodo consisterebbe nella simulazione di scenari di crisi storici o comunque verosimili.

<sup>168</sup> Le banche dovrebbero poter dimostrare che il modello risponde alle differenze idiosincratice rilevanti fra posizioni simili ma non identiche, ad esempio titoli di debito con diverso grado di subordinazione, discordanza tra le scadenze, o derivati di credito relativi a eventi creditizi differenti.

<sup>169</sup> Il modello dovrebbe considerare per i titoli di debito il rischio di migrazione da una classe di rating all'altra e per i titoli di capitale gli eventi che danno luogo ad ampie variazioni o balzi delle quotazioni, come fusioni, scissioni e acquisizioni. In particolare, occorre considerare le questioni relative alle possibili distorsioni dovute al campionamento (*survivorship bias*).

<sup>170</sup> Diretti ad accertare se il rischio specifico, nonché il rischio generale di mercato, siano misurati correttamente.

718(Lxxxix). Laddove la banca sia esposta a rischio di eventi non rilevati nel calcolo del VaR perché al di là del periodo di detenzione di 10 giorni e dell'intervallo di confidenza del 99% (ossia eventi a bassa probabilità ed elevato impatto), essa provvederà a tenerne conto nella valutazione patrimoniale a fini interni, ad esempio mediante prove di stress.

718(xc). Il modello della banca deve valutare in maniera prudente il rischio relativo a posizioni caratterizzate da una liquidità e/o da una trasparenza di prezzo scarse in base a scenari di mercato realistici. Inoltre, deve soddisfare standard minimi in materia di dati. Soltanto se i dati disponibili sono insufficienti o non riflettono la volatilità realmente associata a una posizione o a un portafoglio sarà consentito utilizzare approssimazioni, che dovranno essere adeguatamente prudenti.

718(xci). Le banche dovrebbero avvalersi dei progressi via via realizzati in materia di tecniche e prassi ottimali.

718(xcii). Le banche devono inoltre disporre di una metodologia atta a incorporare nel calcolo del patrimonio di vigilanza un requisito aggiuntivo corrispondente alla componente del rischio di inadempienza relativo alle posizioni del portafoglio di negoziazione non compresa nel calcolo del VaR descritto al precedente paragrafo 718(Lxxxviii). Per evitare duplicazioni, nel calcolo del requisito aggiuntivo le banche potranno tenere conto della misura in cui il rischio di inadempienza è già stato incorporato nel calcolo del VaR, specie nel caso delle posizioni che potrebbero e sarebbero liquidate prima del termine dei 10 giorni in caso di condizioni di mercato avverse o di altri segnali di un deterioramento del contesto creditizio. Per il computo del requisito aggiuntivo non è prescritta alcuna procedura specifica; si potrà fare affidamento su modelli interni o utilizzare una maggiorazione derivata da un calcolo separato. In quest'ultimo caso, non è previsto alcun moltiplicatore o test retrospettivo regolamentare, ma la banca dovrà essere in grado di dimostrare che la maggiorazione è funzionale allo scopo.

718(xciii). In ogni caso, la banca deve dimostrare che la procedura prescelta soddisfi standard di robustezza analoghi a quelli previsti nel presente Schema per il metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, nell'ipotesi di un livello costante di rischio, e tenendo opportunamente conto del livello di liquidità, concentrazione, copertura e opzionalità. Le banche che non utilizzano una metodologia sviluppata internamente per il calcolo del requisito aggiuntivo sono tenute a impiegare una procedura coerente con quella prevista dal presente Schema per il rischio di credito.

718(xciv). A prescindere dalla procedura utilizzata, alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione tradizionali o sintetiche che, in base alle disposizioni in materia contenute nel presente Schema, andrebbero dedotte dal patrimonio (ossia le tranche *equity* a fronte della prima perdita)<sup>171</sup>, nonché alle esposizioni da cartolarizzazione che prendono la forma di linee di liquidità o lettere di credito senza rating non dovrebbe essere assegnato un coefficiente patrimoniale inferiore a quello previsto dalle disposizioni in materia di cartolarizzazione.

718(xcv). Alle banche che offrono servizi di intermediazione nei prodotti sopra descritti e che sono in grado di dimostrare, oltre alla finalità di negoziazione, l'esistenza di un mercato liquido in acquisto e in vendita per le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione

---

<sup>171</sup> Compresa le posizioni equivalenti di rischio, ossia i portafogli di crediti che la banca intende cedere tramite operazioni tradizionali di cartolarizzazione e per i quali dispone di protezioni creditizie stratificate in tranche che le permettano di trattenere un'esposizione che, in base allo schema per la cartolarizzazione, andrebbe dedotta dal patrimonio.

o, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche basate unicamente su derivati di credito, per le esposizioni stesse o per tutte le loro componenti di rischio, potrà essere accordata una deroga. Ai fini della presente sezione, si considera che esista un mercato liquido in acquisto e in vendita laddove vi siano offerte indipendenti e in buona fede di acquisto e di vendita, cosicché divenga possibile determinare in giornata un prezzo ragionevolmente connesso con l'ultimo prezzo di vendita ovvero quotazioni denaro e lettera competitive e in buona fede e regolare l'operazione a tal prezzo in tempi relativamente brevi, conformemente alle prassi di negoziazione. Inoltre, affinché possa beneficiare di una deroga, la banca deve disporre di dati di mercato sufficienti a valutare in maniera esauriente il rischio di concentrazione delle insolvenze relativo alle esposizioni nel quadro del modello interno per il calcolo del requisito aggiuntivo in base ai criteri sopra descritti.

718(xcvi). Le banche che hanno già ottenuto il riconoscimento del modello interno per il rischio specifico relativamente a determinati portafogli o linee di *business* dovrebbero concordare con le rispettive autorità di vigilanza una tabella di marcia per adeguare quanto prima possibile il proprio modello ai nuovi standard.

718(xcvii). Le banche che applicano stime modellizzate del rischio specifico sono tenute a compiere test retrospettivi volti ad accertare che il rischio specifico è rilevato correttamente. La metodologia impiegata a questo scopo dovrebbe prevedere test distinti per i vari subportafogli, impiegando dati giornalieri per i subportafogli esposti al rischio specifico. La suddivisione basilare è fra posizioni in strumenti di debito e in strumenti di capitale. Tuttavia, se la banca scompone il proprio portafoglio di negoziazione in categorie più analitiche (come mercati emergenti, obbligazioni societarie, ecc.) è opportuno che essa mantenga queste distinzioni anche per i test retrospettivi. Le banche sono tenute a definire una struttura dei subportafogli e ad attenersi alla medesima, a meno che possano dimostrare all'organo di vigilanza che sarebbe opportuna una sua modifica.

718(xcviii). Le banche sono tenute a prevedere una procedura di analisi delle eccezioni individuate mediante i test retrospettivi. Tale procedura è essenziale per correggere i modelli di rischio specifico nel caso in cui essi diventino inadeguati. Varrà la presunzione che i modelli sono "inaccettabili" allorché i risultati a livello di subportafoglio generano un numero di eccezioni che rientra nella *zona rossa*, così come definita nell'Allegato 10a di questo Schema. Le banche con modelli di rischio specifico "inaccettabili" dovranno adottare provvedimenti immediati per eliminare il problema e assicurare che dispongono di una copertura patrimoniale sufficiente ad assorbire il rischio che il test ha dimostrato non essere adeguatamente rilevato.

## **9. Standard di valutazione dei modelli**

718(xcix). È importante che le banche dispongano di procedure atte a garantire che i loro modelli interni siano opportunamente validati da soggetti con qualifiche appropriate, estranei al processo di elaborazione dei modelli stessi, al fine di assicurare che questi ultimi siano robusti da un punto di vista concettuale e colgano in modo adeguato tutti i rischi rilevanti. La convalida dovrebbe avvenire al momento dell'elaborazione originaria del modello e successivamente in occasione di ogni sua sostanziale modifica. Essa andrebbe condotta anche con cadenza periodica, ma soprattutto in caso di cambiamenti strutturali significativi nel mercato o di modifiche nella composizione del portafoglio che potrebbero rendere inadeguato il modello. Qualora nel modello sia incluso anche il trattamento del rischio specifico, è particolarmente importante che la convalida sia più esauriente e risponda a ulteriori criteri specifici in materia. Le banche dovrebbero avvalersi dei progressi via via realizzati in materia di tecniche e prassi ottimali. La convalida dei modelli non dovrebbe limitarsi a test retrospettivi, ma includere altresì come minimo le verifiche seguenti:

- a) test volti a dimostrare che le eventuali ipotesi formulate nel contesto del modello interno siano appropriate e non sottovalutino il rischio. Tali verifiche potrebbero ad esempio vertere sull'ipotesi di normalità della distribuzione, sull'uso della radice quadrata del tempo per passare da un periodo di detenzione di un giorno a uno di 10 giorni, sull'utilizzo di tecniche di interpolazione o estrapolazione, o ancora sui modelli di valutazione;
- b) oltre ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali, fra cui ad esempio:
- test basati sulle variazioni ipotizzate del valore del portafoglio che si determinerebbero qualora rimanessero immutate le posizioni di fine giornata, escludendo pertanto commissioni, scarti denaro/lettera, reddito netto da interessi e negoziazioni intragiornaliere;
  - test basati su periodi di osservazione più lunghi rispetto a quelli richiesti per i regolari programmi di convalida retrospettiva (ad esempio 3 anni). L'impiego di un periodo più lungo aumenta in genere la valenza dei test retrospettivi, ma potrebbe non essere auspicabile laddove il modello VaR o le condizioni di mercato siano cambiati in misura tale da compromettere la significatività dei dati storici;
  - test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99%, richiesto dai criteri quantitativi;
  - verifiche basate su portafogli definiti a un livello inferiore rispetto a quello complessivo della banca;
- c) impiego di portafogli ipotetici per garantire che il modello sia in grado di rendere conto di caratteristiche strutturali particolari potenzialmente presenti; ad esempio:
- allorché i dati storici relativi a un particolare strumento non soddisfano i criteri quantitativi specificati al paragrafo 718(Lxxvi) e diviene quindi necessario impiegare approssimazioni, assicurandosi che tali approssimazioni diano luogo a risultati prudenti in base agli scenari di mercato rilevanti;
  - assicurandosi che siano adeguatamente rilevati i rischi di base rilevanti, ad esempio in caso di mancata corrispondenza fra posizioni lunghe e corte in termini di scadenza o di emittente;
  - assicurandosi che il modello colga il rischio di concentrazione che potrebbe caratterizzare un portafoglio scarsamente diversificato.

### Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale

719. Questa sezione presenta i principi fondamentali del controllo prudenziale, delle linee guida per la gestione del rischio, nonché della trasparenza e della responsabilità dell'azione di vigilanza enunciati dal Comitato con riferimento ai rischi bancari, comprese le raccomandazioni in materia, fra l'altro, di trattamento del rischio di tasso di interesse nel *banking book*, rischio di credito (prove di stress, definizione di inadempienza, rischio residuale e rischio di concentrazione del credito), rischio operativo, rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale, cartolarizzazione.

#### I. Importanza del controllo prudenziale

720. Il processo di controllo prudenziale dello Schema è inteso non solo a garantire che le banche dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma anche a incoraggiarle nell'elaborazione e nell'uso di tecniche migliori per monitorare e gestire tali rischi.

721. Il processo di controllo prudenziale riconosce la responsabilità dell'alta direzione nell'elaborare processi interni di valutazione del capitale e nel fissare obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio e al sistema di controlli della banca. Nel nuovo Schema l'alta direzione continua ad avere la responsabilità di assicurare che la banca disponga di un capitale adeguato a fronteggiare i propri rischi anche al di là dei livelli minimi richiesti.

722. Gli organi di vigilanza dovrebbero verificare il modo in cui le banche determinano il proprio fabbisogno di capitale in relazione ai rischi assunti e intervenire ove necessario. Questa interazione è intesa a promuovere un attivo dialogo tra banche e autorità di vigilanza, affinché al manifestarsi di carenze possano essere presi provvedimenti rapidi ed efficaci per ridurre il rischio o ripristinare i livelli patrimoniali. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno adottare un approccio maggiormente focalizzato sulle istituzioni che presentano un profilo di rischio o caratteristiche operative tali da giustificare la maggiore attenzione.

723. Il Comitato riconosce la relazione esistente tra l'ammontare del capitale detenuto da una banca a fronte dei rischi assunti e l'adeguatezza/efficacia della gestione del rischio e dei processi di controllo interno dell'azienda. Tuttavia, l'aumento del patrimonio non dovrebbe essere considerato come l'unica opzione con cui far fronte ai maggiori rischi assunti dalla banca. Devono essere prese in considerazione anche alternative, quali il miglioramento della gestione del rischio, l'applicazione di limiti interni, l'innalzamento del livello di accantonamenti e riserve, il miglioramento dei controlli interni. Inoltre, il patrimonio non dovrebbe essere concepito come uno strumento per compensare processi di controllo o di gestione del rischio fondamentalmente inadeguati.

724. Vi sono tre ambiti principali che potrebbero prestarsi in modo particolare al trattamento previsto nel secondo pilastro: i rischi rientranti nel primo pilastro ma non interamente coperti dai requisiti patrimoniali minimi (ad esempio, rischio di concentrazione del credito); i fattori non considerati nell'ambito del primo pilastro (ad esempio, rischio di tasso di interesse nel *banking book*, rischio di impresa e rischio strategico); i fattori esterni alla banca (ad esempio, effetti del ciclo economico). Un altro aspetto importante del secondo pilastro è la valutazione della conformità con i requisiti minimi previsti dai metodi più avanzati del primo pilastro e con quelli di informativa, in particolare lo schema IRB per il rischio di credito e i modelli avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo. Gli organi di vigilanza devono assicurarsi che questi requisiti siano rispettati sia in quanto criteri minimi per ottenere il riconoscimento, sia su base continuativa.

## II. Quattro principi chiave del controllo prudenziale

725. Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale che integrano quelli delineati nelle molteplici linee guida prudenziali da esso elaborate, la cui pietra angolare è costituita dai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* e dalla relativa *Metodologia dei Principi fondamentali*<sup>172</sup>. Una lista delle specifiche linee guida relative alla gestione dei rischi bancari è riportata alla fine di questa Parte del documento.

### **Principio 1 – Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali**

726. Le banche devono essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni sono ben fondati e compatibili con il loro profilo di rischio complessivo e il contesto operativo del momento. Nel valutare l'adeguatezza del capitale l'alta direzione della banca deve tener conto della particolare fase congiunturale in cui l'istituzione si trova a operare. Dovrebbero essere effettuate rigorose prove di stress prospettiche atte a individuare possibili eventi o modifiche delle condizioni di mercato che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla banca. Spetta chiaramente all'alta direzione la responsabilità primaria di garantire che la banca disponga di risorse patrimoniali adeguate per fronteggiare i rischi assunti.

727. Le cinque caratteristiche principali di un processo rigoroso sono le seguenti:

- supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione;
- corretta valutazione del capitale;
- esaustiva valutazione dei rischi;
- monitoraggio e sistema di reporting;
- verifica dei controlli interni.

#### **1. Supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione**<sup>173</sup>

728. Un corretto processo di gestione del rischio costituisce il fondamento di un'efficace valutazione dell'adeguatezza della posizione patrimoniale di una banca. Alla direzione compete la responsabilità di valutare la natura e il livello del rischio assunto dalla banca, nonché la relazione che lega quest'ultimo all'adeguatezza dei mezzi propri. Essa deve anche garantire che il grado di formalizzazione e di affinamento tecnico dei processi di gestione del rischio siano appropriati, tenuto conto del profilo di rischio e dell'assetto operativo.

---

<sup>172</sup> *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997, e aprile 2006 a fini di commento) e relativa *Metodologia dei Principi fondamentali*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (ottobre 1999, e aprile 2006 a fini di commento).

<sup>173</sup> Questa sezione del documento si riferisce a una struttura manageriale costituita dal consiglio di amministrazione e dall'alta direzione. Come già accennato, il Comitato è consapevole del fatto che sussistono importanti differenze normative e regolamentari fra i vari paesi quanto alle funzioni di questi due organi. In alcuni paesi il consiglio ha la funzione principale, se non esclusiva, di sovrintendere all'operato dell'organo esecutivo (alta direzione, direzione generale) al fine di assicurare che questo assolva i propri compiti. Per tale ragione il consiglio è talvolta denominato *supervisory board* e, in tale veste, non svolge funzioni esecutive. In altri paesi, per contro, esso ha competenze più ampie, poiché stabilisce le linee generali della gestione della banca. A causa di tali differenze, le nozioni di consiglio di amministrazione e di alta direzione sono qui impiegate non tanto per definire concetti giuridici, quanto per designare due funzioni decisionali all'interno di una banca.

729. L'analisi dei requisiti patrimoniali correnti e futuri di una banca in relazione ai suoi obiettivi strategici rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione strategica. Il piano strategico dovrebbe definire con chiarezza il fabbisogno di capitale della banca, la fuoriuscita di risorse patrimoniali, il livello auspicabile dei mezzi propri e le loro fonti esterne di reperimento. L'alta direzione e il consiglio di amministrazione dovrebbero considerare la pianificazione in questo ambito come un elemento cruciale per il conseguimento degli obiettivi strategici prefissati.

730. Il consiglio di amministrazione ha il compito di stabilire i livelli di tolleranza del rischio in capo alla banca. Esso deve altresì garantire che l'alta direzione definisca un quadro di riferimento per la valutazione delle varie tipologie di rischio, elabori un sistema per rapportare la rischiosità all'adeguatezza patrimoniale e istituisca metodologie per monitorare il rispetto delle politiche interne. È del pari importante che il consiglio adotti e promuova un solido sistema di controlli interni, politiche e procedure scritte, e si assicuri che l'alta direzione lo comunichi efficacemente a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.

## 2. Corretta valutazione del capitale

731. Tra gli elementi fondamentali di una corretta valutazione del capitale figurano:

- politiche e procedure miranti ad assicurare che la banca individui, misuri e segnali tutti i rischi rilevanti;
- un processo in grado di correlare il capitale ai livelli di rischio;
- un processo che stabilisca gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale in relazione al rischio, tenendo presenti l'orientamento strategico e l'assetto operativo della banca;
- un processo interno di controlli, verifiche e revisioni atto a garantire l'integrità dell'intero sistema di gestione.

## 3. Esaustiva valutazione dei rischi

732. Il processo di valutazione del capitale deve ricomprendere tutti i rischi rilevanti cui è esposta la banca. Pur riconoscendo che non tutti i rischi possono essere misurati con precisione, il Comitato ritiene nondimeno necessario elaborare un processo per la loro stima. Dovrebbero pertanto essere prese in considerazione le esposizioni di seguito riportate, che sono peraltro ben lungi dal costituire un elenco esaustivo della *totalità* delle tipologie di rischio.

733. **Rischio di credito** – Le banche dovrebbero disporre di metodologie in grado di valutare il rischio di credito delle esposizioni a livello sia di singoli prenditori o controparti sia di portafoglio. Per le banche con maggior grado di sofisticatezza la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio di credito dovrebbe quantomeno coprire quattro aree: (i) sistemi di rating del rischio; (ii) analisi e aggregazione di portafoglio; (iii) cartolarizzazione e derivati creditizi complessi; (iv) grandi fidi e rischio di concentrazione.

734. I rating interni sono un importante strumento di monitoraggio del rischio di credito. Essi dovrebbero essere finalizzati a individuare e misurare i rischi derivanti da qualsiasi esposizione, e integrati nell'analisi complessiva del rischio di credito e dell'adeguatezza patrimoniale della banca. Il sistema di rating dovrebbe fornire valutazioni dettagliate per ciascuna posta dell'attivo, non solo per quelle critiche o problematiche. Le riserve a fronte di perdite su crediti dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio di credito a fini di adeguatezza patrimoniale.

735. L'analisi del rischio di credito dovrebbe individuare adeguatamente ogni carenza a livello di portafoglio, ivi comprese potenziali concentrazioni del rischio. Essa dovrebbe altresì tenere in debito conto i rischi impliciti nella gestione delle concentrazioni di fido e altre problematiche di portafoglio attraverso meccanismi quali programmi di cartolarizzazione e strumenti derivati complessi. Inoltre, l'analisi del rischio di controparte dovrebbe tener conto del grado di conformità ai *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* da parte dell'autorità di vigilanza.

736. **Rischio operativo** – Il Comitato ritiene che, analogamente a quanto avviene per altri rischi bancari rilevanti, la gestione del rischio operativo debba parimenti essere improntata a principi rigorosi. La mancanza di una appropriata gestione del rischio operativo può ingenerare un'erronea valutazione del profilo aziendale di rischio/rendimento ed esporre la banca a perdite significative.

737. Le banche dovrebbero elaborare uno schema di riferimento per la gestione del rischio operativo e valutare a fronte di tale schema l'adeguatezza del capitale. Esso dovrebbe ricomprendere la propensione e la tolleranza della banca a tale tipologia di rischio, così come specificato nei corrispondenti indirizzi gestionali, considerando altresì il modo e la misura in cui il rischio viene trasferito al di fuori della banca. Lo schema dovrebbe inoltre prevedere politiche che definiscano l'approccio aziendale per individuare, valutare, monitorare e controllare/attenuare il rischio.

738. **Rischi di mercato** – Le banche dovrebbero disporre di metodologie che consentano loro di valutare e gestire attivamente tutti i rischi di mercato rilevanti, a qualunque livello essi si presentino (singola posizione, unità, linea di *business* o intera società). Le banche più sofisticate dovrebbero fondare la propria valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi di mercato come minimo sia su modelli VaR, sia su prove di stress (comprese analisi del rischio di concentrazione e di illiquidità ipotizzando scenari di condizioni di mercato tese). Tutte le banche dovrebbero comunque utilizzare nella propria valutazione prove di stress adeguate all'attività di negoziazione condotta.

738(i). Il VaR costituisce uno strumento importante per monitorare le esposizioni aggregate ai rischi di mercato e fornisce una misura omogenea per comparare il livello di rischio assunto dalle diverse unità e linee di *business*. Il modello VaR di una banca dovrebbe poter individuare e misurare i rischi derivanti da tutte le attività di negoziazione da questa condotte ed essere integrato nella valutazione interna complessiva dell'adeguatezza patrimoniale, nonché fare l'oggetto di una rigorosa convalida periodica. Le stime prodotte dal modello dovrebbero riflettere i cambiamenti nel profilo di rischio del portafoglio di negoziazione.

738(ii). Le banche dovrebbero corredare il modello VaR con prove di stress (shock fattoriali o scenari integrati, siano essi storici o ipotetici) e altre tecniche appropriate di gestione dei rischi. In occasione della valutazione interna della propria adeguatezza patrimoniale una banca deve dimostrare di disporre di capitale sufficiente non soltanto a soddisfare i requisiti patrimoniali minimi, ma anche a far fronte a una serie di shock di mercato gravi, ma plausibili. In particolare andrebbero considerati, ove opportuno:

- illiquidità/discontinuità nei prezzi;
- grado di concentrazione delle posizioni (relativamente ai volumi scambiati nel mercato);
- mercati unidirezionali;
- non linearità dei prodotti/posizioni ampiamente *out-of-the money*;
- rischi di evento e di insolvenze improvvise (*jump-to-default*);

- variazioni significative delle correlazioni;
- altri rischi che potrebbero non essere adeguatamente colti dai modelli VaR (ad esempio, incertezza del tasso di recupero, correlazioni implicite, rischio di asimmetrie o *skew*).

Le prove di stress effettuate e, in particolare, la loro calibrazione (ossia i parametri degli shock o dei tipi di evento considerati) dovrebbero essere ricondotte a una chiara specificazione delle premesse su cui si basa la valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale da parte di una banca (ad esempio, garantire che la dotazione patrimoniale sia sufficiente per gestire, all'interno dei limiti stabiliti, i portafogli oggetto di negoziazione durante quelli che potrebbero essere periodi prolungati di tensione e illiquidità dei mercati, ovvero per garantire, su un dato orizzonte temporale e a un determinato livello di confidenza, la possibilità di liquidare tutte le posizioni o di coprire tutti i rischi in maniera ordinata). Gli shock di mercato applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo potenzialmente necessario a coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

738(iii). Il rischio di concentrazione andrebbe gestito e valutato dalle banche in maniera attiva e le posizioni ad alto grado di concentrazione regolarmente segnalate all'alta direzione.

738(iv). I sistemi concepiti dalle banche per la gestione dei rischi, comprese la metodologia VaR e le prove di stress, dovrebbero permettere di misurare correttamente tutti i rischi rilevanti connessi con gli strumenti e le strategie di negoziazione utilizzati. All'evoluzione di strumenti e strategie dovrebbe accompagnarsi una corrispondente evoluzione delle metodologie VaR e delle prove di stress.

738(v). Le banche devono illustrare le modalità con cui combinano i vari metodi di misurazione del rischio utilizzati per quantificare internamente la dotazione patrimoniale complessiva a fronte dei rischi di mercato.

739. **Rischio di tasso di interesse nel banking book** – Il processo di misurazione dovrebbe ricomprendere tutte le posizioni sensibili al tasso di interesse, considerando tutti i pertinenti dati di *repricing* e di scadenza. Tra queste informazioni figurano in genere: tassi correnti e contrattuali associati a strumenti e portafogli; pagamenti in linea capitale; date di liquidazione degli interessi; scadenze; indici di tasso usati per il *repricing*; tassi contrattuali massimi e minimi applicabili nel caso di strumenti a tasso variabile. Il sistema dovrebbe basarsi su ipotesi e tecniche ben documentate.

740. Indipendentemente dal tipo e dal livello di complessità delle tecniche di misurazione impiegate, l'alta direzione dovrebbe assicurare l'adeguatezza e la completezza dell'intero sistema. Poiché la qualità e l'affidabilità del sistema di misurazione dipendono ampiamente dalla qualità dei dati e dalle varie ipotesi utilizzate dal modello, l'alta direzione dovrebbe annettere una particolare attenzione a questi aspetti.

741. **Rischio di liquidità** – La liquidità è condizione essenziale per la continuità operativa di ogni organizzazione bancaria. La situazione patrimoniale delle banche può avere ripercussioni sulla loro capacità di ottenere liquidità, specialmente in caso di crisi. Ogni banca deve avere in funzione adeguati sistemi per misurare, monitorare e controllare il rischio di liquidità. Le banche dovrebbero valutare l'adeguatezza del capitale alla luce del loro profilo di liquidità e della liquidità dei mercati nei quali esse operano.

742. **Altri rischi** – Pur riconoscendo come gli 'altri' rischi, ad esempio quelli di reputazione e strategico, non siano agevolmente misurabili, il Comitato auspica che il settore bancario continui a elaborare tecniche per gestirli in tutti i loro aspetti.

#### 4. Monitoraggio e reporting

743. La banca dovrebbe istituire un adeguato sistema di monitoraggio e di segnalazione delle esposizioni di rischio, che valuti altresì il modo in cui il mutevole profilo di rischio dell'istituzione possa influire sul suo fabbisogno di capitale. L'alta direzione o il consiglio di amministrazione dovrebbe periodicamente ricevere rapporti sul profilo di rischio e sul fabbisogno patrimoniale della banca. Tali rapporti dovrebbero permettere all'alta direzione di:

- valutare il grado e la tendenza dei rischi rilevanti e il loro effetto sui livelli patrimoniali;
- valutare la sensibilità e la fondatezza delle ipotesi di base utilizzate dal sistema di valutazione dell'adeguatezza dei mezzi propri;
- accertare che la banca detenga capitale sufficiente a fronteggiare i vari rischi e che sia osservata la conformità con gli obiettivi di adeguatezza patrimoniale stabiliti;
- valutare il fabbisogno futuro di capitale sulla base del profilo di rischio segnalato e provvedere alle conseguenti correzioni del piano strategico aziendale, ove del caso.

#### 5. Verifica dei controlli interni

744. La struttura di controllo interno della banca è essenziale per il processo di valutazione del capitale. Un'efficace verifica di questo processo necessita di una funzione indipendente di revisione e, ove necessario, del coinvolgimento di auditor interni o esterni. Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità di assicurare che la direzione istituisca un sistema di valutazione delle varie tipologie di rischio, elabori un metodo per correlare il rischio al livello di capitale e definisca una metodologia per monitorare la conformità con le politiche interne. Il consiglio dovrebbe verificare periodicamente se il sistema dei controlli interni sia adatto ad assicurare una ordinata e prudente gestione dell'attività.

745. La banca dovrebbe effettuare periodiche verifiche dei processi di gestione del rischio per garantirne l'integrità, l'accuratezza e la fondatezza. Gli ambiti di tali verifiche comprendono:

- l'adeguatezza del processo di valutazione del capitale alla luce della natura, portata e complessità dell'attività della banca;
- l'individuazione dei grandi fidi e dei rischi di concentrazione;
- l'accuratezza e la completezza dei dati utilizzati nel processo di valutazione;
- la fondatezza e la validità degli scenari impiegati nel processo;
- le prove di stress e l'analisi di ipotesi e input.

**Principio 2 – Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo**

746. Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente il processo attraverso il quale una banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale, la sua posizione di rischio, i livelli patrimoniali che ne risultano e la qualità del capitale detenuto. Esse dovrebbero inoltre valutare il grado di validità delle procedure interne della banca per il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale. A tale riguardo, occorrerà porre l'enfasi sulla qualità

della gestione e del controllo dei rischi da parte della banca, e non far sì che le autorità di vigilanza si sostituiscano ai responsabili aziendali. La revisione periodica può prevedere una combinazione dei seguenti elementi:

- verifiche o ispezioni in loco;
- controlli cartolari;
- incontri con i responsabili aziendali;
- esame del lavoro condotto da revisori esterni (sempreché questo sia stato adeguatamente incentrato sulle pertinenti problematiche patrimoniali);
- segnalazioni periodiche.

747. Il sostanziale impatto che eventuali errori nella metodologia o negli assunti di base dell'analisi formale possono avere sulla determinazione dei requisiti di capitale richiede da parte delle autorità di vigilanza un esame dettagliato delle analisi interne di ciascuna banca.

### **1. Verifica dell'adeguatezza delle valutazioni del rischio**

748. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare la misura in cui gli obiettivi e i processi interni incorporano l'intera gamma dei rischi rilevanti cui è esposta la banca. Esse dovrebbero altresì esaminare la validità delle stime interne del rischio utilizzate nel valutare l'adeguatezza patrimoniale, nonché il grado in cui tali misure sono impiegate anche sul piano operativo nella fissazione di limiti, nella stima della performance di una linea operativa e nella valutazione e nel controllo dei rischi più in generale. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare i risultati delle analisi di sensibilità e delle prove di stress condotte dall'azienda e come essi si raccordino con le strategie patrimoniali.

### **2. Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale**

749. Le autorità di vigilanza dovrebbero rivedere i processi della banca al fine di determinare se:

- il livello obiettivo di capitale sia soddisfacente e in linea con il contesto operativo corrente;
- tale livello sia adeguatamente monitorato e verificato dall'alta direzione;
- la composizione del capitale sia appropriata alla natura e alla portata dell'attività aziendale.

750. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre analizzare la misura in cui la banca ha tenuto conto di eventi inattesi nel fissare i suoi livelli patrimoniali. Tale analisi dovrebbe comprendere un ampio ventaglio di condizioni e scenari esterni, impiegando tecniche e simulazioni di stress il cui grado di sofisticatezza sia commisurato alle attività della banca.

### **3. Valutazione della struttura di controllo**

751. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare la qualità del sistema di *reporting* all'alta direzione e dei connessi sistemi informativi, il modo in cui rischi e attività sono aggregati, nonché la passata esperienza del management nel fronteggiare rischi nuovi o mutevoli.

752. I livelli di capitale di ciascuna banca dovrebbero in ogni caso essere determinati in armonia con il profilo di rischio dell'azienda e con l'adeguatezza dei suoi processi di gestione del rischio e di controllo interno. Dovrebbero essere tenuti in considerazione anche fattori esterni, quali gli effetti congiunturali e il contesto macroeconomico.

#### **4. Controllo prudenziale di conformità con i requisiti minimi**

753. Affinché determinate metodologie interne, tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazioni di attività siano riconosciute ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, le banche dovranno soddisfare alcuni requisiti, fra cui gli standard per la gestione del rischio e l'informativa. In particolare, le banche saranno tenute a rendere note le caratteristiche delle metodologie interne da esse impiegate per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Nel quadro del processo di controllo prudenziale le autorità di vigilanza devono assicurarsi che queste condizioni siano rispettate su base continuativa.

754. Il Comitato considera questa verifica di conformità con i requisiti minimi e i criteri di idoneità come parte integrante del processo di controllo prudenziale di cui al Principio 2. Nello stabilire i criteri minimi il Comitato ha tenuto in considerazione le prassi correnti del settore e confida pertanto che essi forniscano alle autorità di vigilanza un utile insieme di parametri in linea con le aspettative delle direzioni bancarie a riguardo di un'efficace gestione del rischio e allocazione del capitale.

755. Il controllo prudenziale svolgerà un ruolo importante anche nell'accertare il rispetto di talune condizioni e requisiti stabiliti per i metodi standardizzati. In questo ambito, sarà in particolare necessario assicurare che i vari strumenti idonei a ridurre i coefficienti patrimoniali previsti dal primo pilastro siano utilizzati e assimilati nel quadro di un sistema di gestione dei rischi solido, comprovato e adeguatamente documentato.

#### **5. Risposta prudenziale**

756. A conclusione del processo di controllo prudenziale di cui sopra, le autorità di vigilanza dovrebbero assumere iniziative appropriate ove non siano soddisfatte dei risultati ottenuti dalla banca in materia di valutazione del rischio e allocazione del capitale. Esse dovrebbero considerare varie linee di azione, quali quelle descritte nei Principi 3 e 4 di seguito.

#### **Principio 3 – Le autorità di vigilanza auspicano che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori, e dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare**

757. I requisiti del primo pilastro includeranno un margine patrimoniale aggiuntivo a fronte delle incertezze relative al pilastro stesso che caratterizzano il settore bancario nel suo complesso. Le incertezze specifiche alle singole banche saranno trattate nell'ambito del secondo pilastro. I margini per il primo pilastro saranno presumibilmente fissati in modo da offrire una ragionevole certezza che una banca operante con sistemi e controlli interni appropriati, un profilo di rischio ben diversificato e un assetto operativo adeguatamente garantito dal regime del primo pilastro, e con un capitale pari ai requisiti patrimoniali obbligatori, soddisferà gli obiettivi minimi di solidità incorporati nel primo pilastro. Tuttavia, le autorità di vigilanza dovranno considerare se siano adeguatamente coperte le particolari caratteristiche dei mercati rientranti nella loro competenza istituzionale. In linea generale, esse richiederanno (o proporranno) alle banche di operare con una dotazione patrimoniale

superiore a quella minima obbligatoria. Le banche dovrebbero mantenere tale margine aggiuntivo per le seguenti ragioni, variamente combinate:

- a) i livelli minimi del primo pilastro saranno verosimilmente fissati con l'intento di pervenire a un grado di affidabilità creditizia sui mercati inferiore a quello ricercato da molte banche per ragioni soggettive. Ad esempio, le banche internazionali desiderano in genere ottenere rating elevati da parte di agenzie riconosciute su scala mondiale. Non è pertanto improbabile che, per motivi di competitività, le banche scelgano di operare al disopra dei requisiti minimi previsti dal primo pilastro;
- b) nell'ambito della normale operatività cambieranno tipologia e volume delle attività, e con essi i requisiti a fronte dei diversi rischi, provocando variazioni nel coefficiente patrimoniale complessivo;
- c) la raccolta di capitale aggiuntivo da parte delle banche potrebbe rivelarsi onerosa, specie ove debba essere effettuata rapidamente o in condizioni di mercato avverse;
- d) scendere al disotto del patrimonio minimo richiesto non è un problema di poco conto per una banca. Essa potrebbe trovarsi in situazione irregolare per ciò che attiene all'osservanza della normativa e/o essere soggetta a un intervento di vigilanza non discrezionale da parte dell'autorità;
- e) potrebbero esservi rischi specifici a livello di singola banca o, più in generale, attinenti all'economia nel suo complesso non contemplati dal primo pilastro.

758. Gli organi di vigilanza dispongono di vari mezzi per assicurare che le singole banche operino con un'adeguata dotazione di capitale. Essi potrebbero, fra l'altro, fissare soglie di intervento e di obiettivo in termini di coefficienti patrimoniali, ovvero individuare soglie al disopra dei requisiti minimi per stabilire il grado di capitalizzazione di una banca (ad esempio, ben capitalizzata e adeguatamente capitalizzata).

**Principio 4 – Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al disotto dei livelli minimi compatibili con il suo profilo di rischio, ed esigere l'adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non viene mantenuta o ripristinata**

759. Allorché le autorità preposte temono che una banca non rispetti i requisiti incorporati nei principi prudenziali sopra descritti, esse dovrebbero considerare varie linee di azione nei suoi confronti. Queste potrebbero consistere nell'intensificare la vigilanza sull'istituto in questione, porre restrizioni al pagamento di dividendi, richiedere l'approntamento e l'attuazione di un soddisfacente piano di reintegro del patrimonio, esigere l'immediato apporto di nuovo capitale. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter impiegare discrezionalmente gli strumenti ritenuti più adatti alla situazione della banca e al suo contesto operativo.

760. L'aumento del patrimonio non sempre rappresenta la soluzione definitiva alle difficoltà di una banca. Nondimeno, l'attuazione di alcune delle misure proposte (come il miglioramento di sistemi e controlli) può richiedere tempo. Un incremento del capitale potrebbe pertanto essere impiegato come provvedimento temporaneo, in attesa che si rendano operanti le misure volte a migliorare in modo permanente la posizione della banca. Una volta che queste ultime siano state messe in atto e che le autorità ne abbiano accertato l'efficacia, la provvisoria imposizione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva potrà essere rimossa.

### **III. Questioni specifiche da affrontare nel processo di controllo prudenziale**

761. Il Comitato ha individuato un certo numero di temi importanti ai quali banche e autorità di vigilanza dovrebbero rivolgere in particolare la loro attenzione nell'attuare il processo di controllo prudenziale. Tra questi figurano alcuni rischi chiave non direttamente affrontati nell'ambito del primo pilastro e valutazioni di rilievo che le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare per garantire il corretto funzionamento di taluni meccanismi del primo pilastro.

#### **A. Rischio di tasso di interesse nel *banking book***

762. Il Comitato resta dell'opinione che il rischio di tasso di interesse nel *banking book* sia un rischio potenzialmente significativo che richiede un'adeguata copertura patrimoniale. Tuttavia, i commenti pervenuti dal settore e le ulteriori analisi effettuate dal Comitato hanno messo in luce una considerevole eterogeneità tra le banche attive a livello internazionale quanto alla natura del rischio sottostante e ai relativi procedimenti di gestione e monitoraggio. Alla luce di ciò, il Comitato è pervenuto alla conclusione che, al momento attuale, sia più appropriato trattare il rischio di tasso di interesse nel *banking book* nel quadro del secondo pilastro dello Schema. Nondimeno, le autorità di vigilanza che riscontrino una sufficiente omogeneità fra le banche della propria giurisdizione riguardo alla natura e ai metodi di monitoraggio e di misurazione di tale rischio potrebbero stabilire un apposito requisito patrimoniale minimo obbligatorio.

763. In sede di revisione delle linee guida in materia, i sistemi interni delle banche sono stati ritenuti il principale strumento sia per misurare il rischio di tasso di interesse nel *banking book* sia per graduare la risposta di vigilanza. Allo scopo di facilitare il monitoraggio prudenziale delle esposizioni al rischio in questione, le banche dovrebbero notificare le misure generate dai propri sistemi interni, espresse in termini di valore economico in rapporto al patrimonio, ipotizzando uno shock standardizzato di tasso di interesse.

764. Qualora le autorità di vigilanza accertino che una banca non dispone di un patrimonio commisurato al suo livello di rischio di tasso di interesse, esse devono richiedere alla medesima di ridurre l'esposizione, detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva, ovvero attuare una combinazione delle due misure. Le autorità di vigilanza dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza patrimoniale delle banche "anomale", ossia quelle il cui valore economico si riduce di oltre il 20% della somma del patrimonio di base e di quello supplementare per effetto di uno shock standardizzato di tasso (200 punti base) o un suo equivalente, come descritto nel documento di accompagnamento *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*.

#### **B. Rischio di credito**

##### **1. Prove di stress nell'ambito dei metodi IRB**

765. Una banca dovrebbe assicurarsi di detenere capitale sufficiente a soddisfare tanto gli obblighi previsti dal primo pilastro quanto, nel caso in cui sia stata rilevata una carenza, i risultati delle prove di stress sul rischio di credito effettuate nell'ambito dei requisiti minimi IRB del medesimo pilastro (paragrafi 434-437). Le autorità di vigilanza potrebbero ritenere opportuna una revisione delle modalità di effettuazione delle prove di stress. I risultati di tali prove concorreranno così in maniera diretta all'aspettativa che una banca operi con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori previsti dal primo pilastro. Le autorità di vigilanza stimeranno se una banca detenga o meno capitale sufficiente a

questi fini. Nella misura in cui emerga una carenza, esse risponderanno nel modo appropriato. Ciò comporterà di norma la richiesta di ridurre il rischio e/o di detenere patrimonio/accantonamenti addizionali, di modo che le risorse di capitale esistenti possano coprire i requisiti del primo pilastro nonché il risultato del ricalcolo della prova di stress.

## **2. Definizione di inadempienza**

766. Nelle sue stime interne di PD e/o LGD ed EAD una banca deve adottare la definizione stabilita per il concetto di inadempienza (*default*). Tuttavia, come precisato nel paragrafo 454, le autorità nazionali di vigilanza emaneranno linee guida circa l'interpretazione di questa definizione nella loro giurisdizione. Esse valuteranno l'applicazione della definizione da parte delle singole banche e il suo impatto sui requisiti patrimoniali, focalizzando in particolare la propria attenzione sugli effetti degli scostamenti dalla definizione stessa (cfr. paragrafo 456, uso di dati esterni o di dati storici interni non pienamente coerenti con la definizione di inadempienza).

## **3. Rischio residuale**

767. Lo Schema consente alle banche di attenuare il rischio di credito o di controparte tramite garanzie reali, personali o derivati su crediti, riducendo così i requisiti patrimoniali. Se per ridurre la propria esposizione a tale rischio le banche impiegano apposite tecniche di attenuazione (CRM), va peraltro notato come queste ultime generino a loro volta rischi che potrebbero diminuirne l'efficacia complessiva. Di conseguenza, questi rischi (ad esempio il rischio legale, il rischio di documentazione o il rischio di liquidità) rientrano nella sfera di azione delle autorità di vigilanza. Qualora essi si presentino, e indipendentemente dall'osservanza dei requisiti minimi di cui al primo pilastro, una banca potrebbe veder aumentare la propria esposizione nei confronti di una determinata controparte al di là di quanto inizialmente previsto. Esempi di questi rischi possono includere:

- l'impossibilità di porre tempestivamente in atto il sequestro o l'escussione delle garanzie ricevute (all'atto dell'inadempienza della controparte);
- il rifiuto da parte del garante di onorare i suoi obblighi, o ritardi nei relativi pagamenti;
- l'inefficacia giuridica della documentazione.

768. Pertanto, le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di disporre di appropriate politiche e procedure scritte in tema di CRM al fine di controllare anche questi rischi residuali. Una banca potrebbe essere invitata a sottoporre all'attenzione dell'organo di vigilanza tali politiche e procedure, nonché a verificarne periodicamente la correttezza, l'efficacia e il funzionamento.

769. Nelle sue politiche e procedure di CRM la banca deve considerare se nel calcolo dei requisiti patrimoniali sia appropriato attribuire pieno riconoscimento al valore dello strumento impiegato per l'attenuazione del rischio, così come consentito dal primo pilastro; essa deve anche dimostrare che le politiche e le procedure per la gestione degli strumenti di CRM siano adeguate al livello di beneficio patrimoniale di cui sta usufruendo. Qualora le autorità di vigilanza non si ritengano soddisfatte della robustezza, appropriatezza o applicazione di tali politiche e procedure, esse possono imporre alla banca di adottare azioni correttive immediate o detenere un margine aggiuntivo di capitale a fronte del rischio residuale fino a quando le carenze nelle procedure di CRM non siano state colmate così come auspicato dalle autorità stesse. Ad esempio, queste ultime potrebbero ingiungere alla banca di:

- apportare modifiche alle ipotesi circa i periodi di detenzione, gli scarti prudenziali o la volatilità (metodo degli scarti stimati);

- attribuire un riconoscimento solo parziale agli strumenti di CRM (sull'intero portafoglio o per specifiche linee di prodotto);
- detenere una specifica dotazione patrimoniale aggiuntiva.

#### **4. *Rischio di concentrazione del credito***

770. Per concentrazione di rischio si intende una qualunque singola esposizione o un gruppo di esposizioni potenzialmente in grado di produrre perdite (in relazione al capitale, alle attività totali o al complessivo livello di rischio) tali da minacciare la solidità di una banca o la sua capacità di proseguire nello svolgimento delle attività principali. Le concentrazioni di rischio rappresentano forse la principale causa singola dei problemi più gravi in cui una banca possa incorrere.

771. Le concentrazioni di rischio possono emergere nell'attivo, nel passivo o nelle voci fuori bilancio di una banca, attraverso l'esecuzione o il trattamento di transazioni (prodotti o servizi), ovvero una combinazione di esposizioni all'interno di queste grandi categorie. Dal momento che i prestiti costituiscono l'attività primaria della maggior parte delle banche, le concentrazioni di rischio creditizio costituiscono spesso la fonte più importante di concentrazione del rischio per un'istituzione bancaria.

772. Per loro stessa natura, le concentrazioni di rischio creditizio si basano su fattori di rischio comuni o correlati che, in periodi di tensione, producono ricadute negative sul merito di credito di ciascuna delle singole controparti costituenti la concentrazione. Esse possono riguardare sia le esposizioni dirette nei confronti degli obbligati, sia quelle assunte nei confronti di fornitori di protezione del credito. Tali concentrazioni non sono trattate nell'ambito dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito previsti nel primo pilastro.

773. Le banche dovrebbero disporre al loro interno di efficaci politiche, sistemi e controlli per individuare, misurare, monitorare e controllare le concentrazioni di rischio creditizio. Esse dovrebbero considerare esplicitamente l'entità di tali concentrazioni nella loro valutazione dell'adeguatezza patrimoniale nel quadro del secondo pilastro. Queste politiche dovrebbero contemplare le diverse forme di concentrazione del rischio creditizio cui una banca può trovarsi esposta, fra cui:

- esposizioni significative verso singole controparti o gruppi di controparti collegate. In molti paesi le autorità di vigilanza stabiliscono limiti alle esposizioni di questa natura (definiti solitamente "limiti sui grandi fidi"). Le banche potrebbero inoltre stabilire un limite aggregato per la gestione e il controllo dell'intera categoria dei grandi fidi;
- esposizioni verso controparti appartenenti allo stesso settore economico o alla stessa area geografica;
- esposizioni verso controparti la cui performance finanziaria dipende dalla stessa attività o dallo stesso prodotto;
- esposizioni creditizie indirette derivanti dalle tecniche di CRM adottate dalla banca (ad esempio, esposizione verso una singola tipologia di garanzia reale o verso la protezione creditizia offerta da una singola controparte).

774. Il quadro di riferimento adottato da una banca per gestire le concentrazioni del rischio creditizio dovrebbe essere chiaramente documentato e includere una definizione delle concentrazioni di rischio creditizio che hanno rilevanza per la banca, nonché le modalità di calcolo delle concentrazioni stesse e dei relativi limiti. Questi ultimi dovrebbero essere definiti in relazione al capitale, al totale dell'attivo o, in presenza di parametri adeguati, al livello complessivo di rischio di una banca.

775. La banca dovrebbe condurre periodiche prove di stress sulle principali concentrazioni di rischio creditizio ed esaminarne i risultati per individuare e rispondere ai potenziali cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero esercitare un impatto negativo sulla performance.

776. Una banca dovrebbe dare assicurazione che, con riferimento alle concentrazioni di rischio creditizio, essa si conforma ai *Principles for the management of credit risk* pubblicati dal Comitato nel settembre 2000 e alle più specifiche raccomandazioni contenute nell'appendice di tale documento.

777. Nel corso delle loro attività le autorità di vigilanza dovrebbero verificare l'entità delle concentrazioni di rischio creditizio di una banca, le modalità della loro gestione e la misura in cui la banca ne tiene conto ai fini della valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale nel quadro del secondo pilastro. Tali verifiche dovrebbero contemplare l'esame dei risultati delle prove di stress condotte dalla banca. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure nel caso in cui la banca non affronti adeguatamente i rischi di credito derivanti da tali concentrazioni.

## **5. Rischio di controparte**

777(i). Poiché il rischio creditizio di controparte (RCC) rappresenta una forma di rischio di credito, al riguardo vanno soddisfatti i requisiti stabiliti nel presente Schema relativamente alle metodologie per le prove di stress, ai "rischi residuali" connessi con le tecniche di attenuazione del rischio di credito e alle concentrazioni del rischio di credito, illustrati nei precedenti paragrafi.

777(ii). Una banca deve disporre di politiche, processi e sistemi concettualmente solidi per la gestione del rischio di controparte e applicarli in modo integro rispetto al grado di sofisticatezza e complessità delle esposizioni da essa detenute da cui scaturisce tale rischio. Un quadro di riferimento solido di gestione del rischio di controparte prevede l'individuazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del predetto rischio.

777(iii). Le politiche di gestione del rischio della banca devono tenere conto dei rischi di mercato, di liquidità, legale e operativo potenzialmente connessi con l'RCC e, per quanto possibile, delle loro interrelazioni. La banca non deve entrare in attività con una controparte senza averne analizzato il merito di credito. Essa deve inoltre tenere in debita considerazione il rischio di credito presente sia al momento del regolamento, sia in precedenza. Tali rischi vanno gestiti quanto più esaustivamente possibile a livello di controparte (aggregando le esposizioni nei confronti della controparte con altre esposizioni creditizie) e a livello di intera banca.

777(iv). Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione devono partecipare attivamente al processo di controllo dell'RCC e considerare tale controllo come un elemento essenziale dell'operatività, cui dedicare risorse significative. Qualora la banca utilizzi un modello interno per l'RCC, l'alta direzione deve essere consapevole delle limitazioni e delle ipotesi del modello e degli effetti che esse possono avere sull'affidabilità dei risultati. Essa deve inoltre tenere conto delle incertezze relative al contesto di mercato (ad esempio, tempi di realizzo delle garanzie) e delle questioni operative (ad esempio, irregolarità nell'immissione dei prezzi) e di come esse trovino riflesso nel modello.

777(v). Al riguardo, le segnalazioni giornaliere predisposte relativamente alle esposizioni di una banca all'RCC devono essere esaminate a un livello direzionale sufficientemente elevato e influente da poter esigere e ottenere una riduzione sia delle posizioni assunte dai singoli *trader* o gestori dei crediti, sia dell'esposizione complessiva della banca all'RCC.

777(vi). Il sistema di gestione dell'RCC della banca va integrato da limiti interni relativi all'erogazione di credito e all'attività di negoziazione. A questo proposito, tali limiti devono essere collegati al modello di misurazione del rischio della banca secondo modalità costanti nel tempo e ben assimilate dai gestori dei crediti, dai *trader* e dall'alta direzione.

777(vii). La misurazione dell'RCC deve prevedere il monitoraggio dell'utilizzo giornaliero e infragiornaliero delle linee di credito. Ove ciò risulti opportuno e rilevante (come nel caso dei derivati OTC, dei finanziamenti connessi con titoli, ecc.), la banca deve misurare l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. La misurazione e il monitoraggio dell'esposizione di picco e dell'esposizione potenziale futura (EPF) stimate sulla base dell'intervallo di confidenza prescelto dalla banca, a livello sia di intero portafoglio sia di singole controparti, sono parte integrante di un solido sistema di osservazione del rispetto dei limiti. Le banche devono altresì tenere conto delle posizioni ingenti o ad alta concentrazione, fra cui quelle verso gruppi di controparti collegate, settori, mercati, strategie di investimento della clientela, ecc.

777(viii). La banca deve disporre di un programma rigoroso e consuetudinario di prove di stress che integri l'analisi dell'RCC effettuata sulla base dei risultati prodotti giornalmente dal modello di misurazione del rischio utilizzato. I risultati delle prove di stress vanno rivisti periodicamente dall'alta direzione e devono trovare corrispondenza nelle politiche e nei limiti fissati dalla direzione e dal consiglio di amministrazione in materia di RCC. Qualora tali prove facciano emergere l'esistenza di vulnerabilità particolari a una data serie di circostanze, la direzione dovrebbe adottare strategie apposite di gestione del rischio (ad esempio coprendosi dal rischio del manifestarsi di tali circostanze, ovvero riducendo le dimensioni delle esposizioni della banca).

777(ix). Le banche dovranno seguire una prassi per assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dell'RCC. Il sistema di gestione dell'RCC della banca deve essere adeguatamente documentato, ad esempio tramite un manuale di gestione del rischio che descriva i principi fondamentali del sistema e illustri le tecniche empiriche utilizzate nella misurazione dell'RCC.

777(x). La banca deve effettuare periodicamente una verifica indipendente del sistema di gestione dell'RCC nell'ambito del processo di revisione interna. Tale verifica deve riguardare le attività sia delle unità di erogazione del credito e di negoziazione, sia dell'unità indipendente di controllo dell'RCC. Un riesame del processo globale di gestione dell'RCC andrà intrapreso a intervalli regolari (preferibilmente con cadenza non inferiore all'anno) e dovrà quantomeno analizzare in particolare i seguenti aspetti:

- l'adeguatezza della documentazione relativa al sistema e ai processi di gestione dell'RCC;
- l'organizzazione dell'unità di controllo dell'RCC;
- l'integrazione delle misure dell'RCC nella gestione quotidiana del rischio;
- il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e di valutazione utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
- la convalida di eventuali modifiche rilevanti nel processo di misurazione dell'RCC;
- l'ampiezza degli RCC rilevati dal modello di misurazione del rischio;
- l'integrità del sistema informativo di gestione;
- l'accuratezza e la completezza dei dati relativi all'RCC;

- la verifica della coerenza, tempestività e affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e correlazione.
- l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di trasformazione del rischio;
- la verifica dell'accuratezza del modello attraverso test retrospettivi frequenti.

777(xi). La banca autorizzata a utilizzare un modello interno per stimare l'ammontare dell'esposizione o l'EAD per le esposizioni all'RCC deve tenere sotto controllo i rischi connessi e disporre di processi che le consentano di adeguare la stima dell'EPE allorché tali rischi diventano significativi. Ciò comporta fra l'altro:

- l'identificazione e la gestione delle esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole;
- per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronto su base regolare della stima dell'EPE nell'orizzonte annuale con l'EPE nell'arco della durata dell'esposizione;
- per le esposizioni con scadenza a breve termine (inferiore a un anno), confronto su base regolare del costo di sostituzione (esposizione corrente) con il profilo di rischio effettivamente realizzato, e/o archiviazione dei dati che consentano di effettuare siffatto confronto.

777(xii). In sede di valutazione di un modello interno utilizzato per stimare l'EPE, specialmente nel caso di banche che ricevano l'autorizzazione a stimare il valore del fattore alfa, le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare le caratteristiche del portafoglio di esposizioni da cui deriva l'RCC. In particolare, andrebbero considerate le caratteristiche seguenti:

- il grado di diversificazione del portafoglio (numero di fattori di rischio cui il portafoglio è esposto);
- la correlazione delle insolvenze delle varie controparti;
- il numero e il frazionamento delle esposizioni verso le controparti.

777(xiii). Qualora i valori stimati dalla banca per l'esposizione o l'EAD in base al metodo dei modelli interni o alfa non corrispondano adeguatamente all'effettiva esposizione all'RCC, le autorità di vigilanza prenderanno i provvedimenti opportuni, ad esempio richiedendo alla banca di rivedere le stime, applicare stime più elevate o ritirando l'autorizzazione a utilizzare le stime interne di EAD a fini patrimoniali.

777(xiv). Nel caso delle banche che applicano il metodo standardizzato le autorità di vigilanza dovrebbero verificare la valutazione effettuata dalle banche stesse riguardo ai rischi insiti nelle transazioni da cui scaturisce l'RCC, nonché riguardo alla capacità del metodo standardizzato di cogliere tali rischi in modo appropriato e soddisfacente. Qualora il metodo standardizzato non sia in grado di cogliere il rischio inerente alle transazioni rilevanti della banca (ad esempio nel caso di derivati OTC strutturati e più complessi), le autorità di vigilanza potranno richiedere alla banca di applicare il metodo dell'esposizione corrente o quello standardizzato alle singole transazioni (senza cioè che sia riconosciuta alcuna compensazione).

### **C. Rischio operativo**

778. Il reddito lordo, utilizzato nel metodo base e in quello standardizzato per il rischio operativo, è solo una misura dell'entità dell'esposizione al rischio operativo di una banca e può in alcuni casi, ad esempio per le istituzioni con bassi margini di redditività, sottostimare il

fabbisogno di capitale a fronte di tale rischio. Con riferimento al documento del Comitato *Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo* (febbraio 2003), l'autorità di vigilanza dovrebbe considerare se il requisito patrimoniale derivante dal primo pilastro dia luogo a una rappresentazione coerente dell'esposizione al rischio operativo della singola azienda, ad esempio in confronto ad altre banche di dimensioni e attività comparabili.

## **D. Rischi di mercato**

### **1. Politiche e procedure per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione**

778(i). L'esistenza di politiche e procedure chiare su cui basarsi per determinare quali esposizioni includere o escludere dal portafoglio di negoziazione nel calcolo del patrimonio di vigilanza è fondamentale per garantire la coerenza e l'integrità del portafoglio di negoziazione stesso. Tali politiche e procedure devono conformarsi al paragrafo 687(i) del presente Schema, e le autorità di vigilanza devono poter accertare che delimitano con chiarezza i confini del portafoglio di negoziazione, in linea con quanto stabilito ai paragrafi 684-689(iii) del presente Schema, nonché con le capacità e le prassi di gestione del rischio della banca. Le stesse autorità dovrebbero verificare che il trasferimento di posizioni fra i portafogli bancario e di negoziazione avvenga soltanto in una serie limitatissima di circostanze. L'autorità di vigilanza richiederà che le politiche e le procedure adottate vengano modificate qualora si rivelino insufficienti a evitare che nel portafoglio di negoziazione siano contabilizzate posizioni non conformi ai principi generali stabiliti nei paragrafi 684-689(iii), ovvero alle capacità e alle prassi di gestione del rischio della banca.

### **2. Valutazione**

778(ii). Politiche e procedure prudenti di valutazione costituiscono le fondamenta su cui dovrebbe basarsi una solida valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi di mercato. Nel caso di un portafoglio ben diversificato costituito da strumenti monetari altamente liquidi e in assenza di concentrazione del mercato, la valutazione del portafoglio, unitamente ai criteri quantitativi minimi esposti nel paragrafo 718(Lxxvi) e rivisti nella presente sezione, dovrebbero produrre un patrimonio sufficiente a consentire alla banca, in condizioni di mercato avverse, di liquidare o coprire le proprie posizioni in modo ordinato entro dieci giorni. Tuttavia, ciò potrebbe non verificarsi nel caso di portafogli meno diversificati, o costituiti da strumenti meno liquidi, o ancora che presentino concentrazioni elevate in rapporto ai volumi scambiati nel mercato, e/o di portafogli contenenti un gran numero di posizioni valutate in base a modelli. In questi casi, spetterà alle autorità di vigilanza giudicare se le banche dispongano di un patrimonio sufficiente, e, nella misura in cui emerga una carenza, rispondere nel modo appropriato, di norma richiedendo alla banca di ridurre i rischi o detenere un ammontare addizionale di patrimonio.

### **3. Prove di stress nell'ambito del metodo dei modelli interni**

778(iii). Le banche devono assicurarsi di detenere un patrimonio sufficiente a soddisfare i requisiti minimi fissati ai paragrafi 718(Lxx)-718(xciv) e a coprire i risultati delle prove di stress previste dal paragrafo 718(Lxxiv) (g), considerando i principi enunciati nei paragrafi 738(ii) e 738(iv). Le autorità di vigilanza valuteranno l'adeguatezza del patrimonio detenuto dalle banche a questi fini, tenendo conto della natura e dell'entità delle attività di negoziazione dei singoli istituti e di ogni altro fattore rilevante come gli aggiustamenti di rivalutazione effettuati dalle banche. Nella misura in cui le autorità di vigilanza individuino una carenza, ovvero non siano soddisfatte delle premesse su cui si basa la valutazione effettuata dalla banca dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio di mercato, esse prenderanno le misure appropriate, esigendo di norma che la banca riduca le esposizioni al rischio e/o detenga patrimonio addizionale, affinché le risorse di capitale complessive

possano come minimo coprire i requisiti del primo pilastro, nonché il risultato di una prova di stress considerata accettabile dall'autorità di vigilanza stessa.

#### **4. Modellizzazione del rischio specifico nell'ambito del metodo dei modelli interni**

778(iv). Per le banche che desiderino modellizzare il rischio specifico derivante dalla loro attività di negoziazione sono stati fissati nel paragrafo 718(Lxxxix) requisiti aggiuntivi, fra cui una valutazione prudente del rischio collegato alle posizioni meno liquide e/o caratterizzate da prezzi scarsamente trasparenti utilizzando scenari di mercato realistici. Qualora le autorità di vigilanza ritengano che la mancanza di liquidità o di trasparenza dei prezzi sia pregiudizievole all'efficacia del modello utilizzato dalla banca per misurare il rischio specifico, esse prenderanno le misure appropriate, ad esempio richiedendo che determinate posizioni siano escluse dal modello. Le autorità di vigilanza dovrebbero verificare l'adeguatezza del requisito aggiuntivo per il rischio di inadempienza calcolato dalla banca e, in caso di carenze, richiedere l'applicazione dei coefficienti standardizzati per il rischio specifico.

### **IV. Altri aspetti del processo di controllo prudenziale**

#### **A. Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza**

779. La vigilanza bancaria non è una scienza esatta; di conseguenza, elementi di discrezionalità all'interno del processo di controllo prudenziale appaiono inevitabili. Le autorità di vigilanza devono aver cura di svolgere il loro compito con trasparenza e responsabilità. Esse dovrebbero rendere pubblici i criteri utilizzati nelle analisi delle valutazioni patrimoniali effettuate dalle banche al loro interno. Nel caso in cui un'autorità di vigilanza decida di fissare soglie di intervento o di obiettivo in termini di coefficienti patrimoniali, ovvero di stabilire soglie al di sopra dei requisiti minimi per determinare il grado di capitalizzazione di una banca, dovrebbero essere resi noti i fattori che potrebbero essere presi in considerazione nell'operare tali scelte. Laddove una singola istituzione si veda imporre requisiti patrimoniali superiori a quelli minimi richiesti, sarà opportuno che l'autorità di vigilanza spieghi alla banca le peculiari caratteristiche di rischio che l'hanno indotta ad assumere quel provvedimento e ogni altra misura correttiva necessaria.

#### **B. Rafforzamento della comunicazione e della cooperazione su base internazionale**

780. Un'efficace vigilanza di grandi organizzazioni bancarie presuppone inevitabilmente un dialogo fattivo e costante fra operatori del settore e autorità di supervisione. Inoltre, lo Schema richiederà una maggiore cooperazione in termini pratici tra le varie autorità preposte, soprattutto per ciò che concerne la vigilanza di gruppi bancari internazionali complessi.

781. Lo Schema non modifica le responsabilità giuridiche delle autorità nazionali di vigilanza in materia di regolamentazione delle istituzioni interne e di vigilanza su base consolidata descritte nelle attuali prescrizioni del Comitato. Spetta all'autorità del paese di origine vigilare sull'applicazione dello Schema da parte di un gruppo bancario su base consolidata, mentre le autorità dei paesi ospitanti sono responsabili della vigilanza sulle entità operanti nelle rispettive giurisdizioni. Al fine di ridurre gli oneri di vigilanza ed evitare arbitraggi prudenziali, i metodi e i procedimenti autorizzatori impiegati da una banca a livello di gruppo potrebbero essere localmente accolti dall'autorità del paese ospitante, sempre che rispondano adeguatamente ai requisiti da questa stabiliti. Le autorità di vigilanza dovranno

evitare, ove possibile, di ricorrere a procedure autorizzatorie e di verifica ridondanti o disorganiche, al duplice scopo di contenere gli oneri di applicazione gravanti sulle banche e preservare le risorse destinate alla funzione prudenziale.

782. Nell'applicazione dello Schema gli organi di vigilanza dovrebbero comunicare il più chiaramente possibile la divisione dei ruoli tra autorità del paese di origine e del paese ospitante ai gruppi bancari che presentano una significativa operatività internazionale in molteplici giurisdizioni. L'autorità del paese di origine dovrebbe assumere un ruolo guida nel coordinamento di tale processo, in collaborazione con le omologhe dei paesi ospitanti. Nella comunicazione dei rispettivi ruoli, gli organi di vigilanza avranno cura di precisare che restano invariate le esistenti responsabilità di legge in materia.

783. Secondo il Comitato, l'approccio pragmatico del "mutuo riconoscimento" per le banche attive a livello internazionale è un cardine della cooperazione prudenziale internazionale. Esso implica da un lato la necessità di riconoscere i comuni approcci all'adeguatezza patrimoniale allorché vengono prese in esame le entità situate nella giurisdizione ospitante appartenenti a banche con operatività internazionale, e dall'altro l'auspicabilità di minimizzare le divergenze esistenti fra le varie regolamentazioni nazionali sull'adeguatezza patrimoniale dei paesi di origine e di quelli ospitanti, al fine di evitare oneri eccessivi a carico delle filiazioni bancarie.

## **V. Processo di controllo prudenziale per la cartolarizzazione**

784. Oltre a controllare che, conformemente al principio enunciato nel primo pilastro, le banche tengano conto della sostanza economica delle transazioni nella determinazione della propria adeguatezza patrimoniale, le autorità di vigilanza verificheranno, ove del caso, se ciò sia stato effettuato in maniera appropriata. Pertanto, i coefficienti patrimoniali di vigilanza applicati a specifiche esposizioni derivanti da cartolarizzazione potrebbero differire da quelli descritti nel primo pilastro dello Schema, specie nei casi in cui il requisito patrimoniale complessivo non rifletta in modo adeguato e sufficiente i rischi ai quali è esposta una singola organizzazione bancaria.

785. Fra le altre iniziative, le autorità di vigilanza potrebbero voler riesaminare, laddove necessario, la valutazione del fabbisogno di capitale condotta dalla banca e il modo in cui essa è stata integrata nel computo del patrimonio, nonché la documentazione di talune transazioni, al fine di determinare se i requisiti patrimoniali siano coerenti con il profilo di rischio (ad esempio, clausole di sostituzione). Le autorità di vigilanza esamineranno altresì il modo in cui la banca ha affrontato, nei calcoli del capitale economico, il problema dei disallineamenti di scadenza in relazione alle posizioni mantenute. In particolare, esse presteranno attenzione al monitoraggio di eventuali configurazioni dei disallineamenti di scadenza delle transazioni finalizzate a ridurre artificialmente i requisiti patrimoniali. Oltre a ciò, le autorità di vigilanza potranno esaminare le valutazioni, effettuate dalla banca in tale ambito, della correlazione effettiva tra le attività in portafoglio e il modo in cui tali valutazioni sono state integrate nel computo. Laddove le autorità di vigilanza reputino inadeguato l'approccio adottato dalla banca, esse assumeranno i provvedimenti del caso quali, ad esempio, la revoca o il ridimensionamento del più favorevole trattamento patrimoniale per ciò che concerne le attività originate dalla cartolarizzazione o l'aumento del coefficiente di capitale per le esposizioni acquisite derivanti da cartolarizzazione.

## A. Significatività del trasferimento di rischio

786. Le operazioni di cartolarizzazione possono essere effettuate con finalità diverse da quelle del trasferimento del rischio di credito (ad esempio, per reperire fondi). Peraltro, anche in questo caso si potrebbe trasferire il rischio creditizio, ancorché in misura limitata. Tuttavia, affinché una banca *originator* possa beneficiare di un alleviamento dei requisiti patrimoniali, l'autorità nazionale di vigilanza deve ritenere significativa la traslazione del rischio derivante dall'operazione di cartolarizzazione. Se il trasferimento del rischio è reputato insufficiente o inesistente, l'autorità può richiedere l'applicazione di un requisito patrimoniale più elevato di quello prescritto dal primo pilastro o, in alternativa, negare alla banca qualsivoglia sgravio patrimoniale collegato alla cartolarizzazione. Di conseguenza, l'alleggerimento patrimoniale ottenibile corrisponderà all'ammontare del rischio di credito effettivamente traslato. Di seguito è illustrata una serie di casi esemplificativi in cui le autorità di vigilanza potrebbero nutrire dubbi circa l'entità del rischio trasferito, come il mantenimento o il riacquisto di ammontari significativi di rischio, ovvero una scelta delle esposizioni da trasferire tramite cartolarizzazione dettata da ragioni squisitamente opportunistiche (c.d. *cherry-picking*).

787. Il mantenimento o il riacquisto di esposizioni significative connesse con cartolarizzazioni può, a seconda della quota di rischio detenuta dalla banca *originator*, compromettere l'obiettivo di trasferimento del rischio creditizio insito nelle operazioni di cartolarizzazione. Più precisamente, le autorità di vigilanza si attenderebbero che una porzione significativa del rischio di credito e del valore nominale del portafoglio sottostante sia trasferita ad almeno una parte terza indipendente all'inizio della transazione e su base continuativa. Qualora le banche riacquistino il rischio a fini di *market-making*, l'autorità di vigilanza potrebbe ritenere appropriato che esse riacquistino parte di un'operazione ma non, ad esempio, un'intera tranche. Nel caso dell'acquisto di posizioni a fini di *market-making*, gli organi di vigilanza potrebbero attendersi che tali posizioni siano rivendute entro un ragionevole lasso di tempo, rispettando così lo scopo iniziale dell'operazione, ovvero il trasferimento del rischio.

788. Limitarsi a conseguire un trasferimento trascurabile del rischio, specie se riferito a esposizioni di buona qualità prive di rating, implica inoltre che l'*originator* dovrà probabilmente trattenere sia le attività più scadenti sprovviste di rating, sia la maggior parte del rischio creditizio implicito nelle esposizioni cartolarizzate. Di conseguenza, e a seconda dei risultati del processo di controllo prudenziale, le autorità di vigilanza potranno innalzare il requisito patrimoniale a fronte di determinate esposizioni, se non la stessa dotazione complessiva di capitale che la banca è tenuta a mantenere.

## B. Innovazioni di mercato

789. Poiché i coefficienti minimi obbligatori previsti per le operazioni di cartolarizzazione potrebbero non contemplare tutte le possibili eventualità, gli organi di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione le nuove caratteristiche di tali transazioni man mano che si presentano. Nelle loro valutazioni esse vorranno altresì analizzare l'impatto che tali caratteristiche potrebbero produrre sul trasferimento del rischio di credito, ed è auspicabile che, laddove opportuno, esse prendano le adeguate iniziative in conformità di quanto stabilito nel secondo pilastro. Per tener conto delle innovazioni di mercato si potrebbe eventualmente ricorrere a una serie di requisiti operativi e/o a uno specifico trattamento patrimoniale nell'ambito del primo pilastro.

## C. Supporto implicito

790. Il supporto a una transazione, sia esso contrattuale (ad esempio, *credit enhancement* fornito all'avvio di un'operazione cartolarizzata) o non contrattuale (supporto

implicito), può assumere diverse forme. Esempi di supporto contrattuale sono la sovracopertura mediante garanzie reali, i derivati su crediti, le tecniche di *spread account*, le obbligazioni contrattuali in forza di clausole di rivalsa, i titoli subordinati, gli strumenti di CRM forniti per una specifica tranche, la subordinazione dei redditi da commissioni o interessi ovvero il differimento dei proventi da margini, e le clausole di *clean-up call* che eccedano il 10% dell'emissione iniziale. Esempi di supporto implicito sono l'acquisto di esposizioni al rischio di credito in via di deterioramento dal portafoglio sottostante, la vendita a sconto di esposizioni creditizie al *pool* di attività cartolarizzate, l'acquisto di esposizioni sottostanti a un prezzo superiore a quello di mercato e l'aumento delle posizioni *first loss* in base al deterioramento delle esposizioni sottostanti.

791. La fornitura di supporto implicito (o non contrattuale), in contrapposizione alle forme contrattuali di supporto al credito, solleva notevoli perplessità di ordine prudenziale. Nelle cartolarizzazioni tradizionali la fornitura di un supporto implicito pregiudica i criteri di separazione patrimoniale che, ove soddisfatti, consentono alle banche di escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti di capitale. Nelle cartolarizzazioni sintetiche il supporto implicito vanifica la significatività del trasferimento di rischio. Con l'offerta di un sostegno implicito le banche segnalano al mercato che il rischio grava ancora sulla banca e non è stato in pratica trasferito. Il computo del patrimonio dell'azienda sottostima pertanto il rischio effettivo. Di conseguenza, è auspicabile che le autorità nazionali di vigilanza adottino le iniziative appropriate qualora un'organizzazione bancaria fornisca un supporto implicito.

792. Ove venga accertata l'offerta di forme di supporto implicito a una cartolarizzazione, la banca offerente sarà tenuta a mantenere una dotazione di capitale a fronte di tutte le esposizioni sottostanti associate all'operazione come se queste non fossero state cartolarizzate. Essa dovrà inoltre fornire un'adeguata informativa in ordine ai casi di supporto implicito rilevati, nonché al risultante aumento del coefficiente patrimoniale (come sopra accennato). Scopo di tale prescrizione è quello di indurre le banche a detenere patrimonio a fronte delle esposizioni sulle quali assumono rischi creditizi e di dissuaderle dal fornire supporti non contrattuali.

793. Nel caso in cui si accerti che una banca abbia fornito supporto implicito in più di una occasione, essa sarà invitata a rendere pubblicamente nota la violazione e sarà soggetta ad azioni prudenziali, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una o più di quelle di seguito elencate:

- escludere la banca da trattamenti di favore in materia di requisiti patrimoniali su attività cartolarizzate per un determinato periodo di tempo;
- richiedere alla banca di detenere capitale a fronte di tutte le attività cartolarizzate come se avesse assunto formali impegni al riguardo, applicando un fattore di conversione alla ponderazione di rischio delle attività sottostanti;
- imporre alla banca di trattare a fini di computo del patrimonio tutte le attività cartolarizzate come se fossero ancora detenute in bilancio;
- richiedere alla banca di mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi.

794. Le autorità di vigilanza presteranno attenzione all'individuazione delle fattispecie di supporto implicito e adotteranno le iniziative necessarie per mitigarne gli effetti. In attesa delle risultanze di un'indagine in corso, la banca potrà vedersi negato il trattamento prudenziale più favorevole per le operazioni programmate di cartolarizzazione (moratoria). L'azione dell'autorità di vigilanza avrà lo scopo di correggere sia il comportamento della banca riguardo alla fornitura di supporti impliciti, sia la percezione del mercato circa la sua volontà di fornire in futuro forme di sostegno diverse da quelle contrattuali.

## D. Rischi residuali

795. Come avviene più in generale per le tecniche di CRM, le autorità di vigilanza esamineranno l'adeguatezza degli approcci adottati dalle banche per il riconoscimento delle forme di protezione del credito. In particolare, con riferimento alle cartolarizzazioni, esse vaglieranno l'adeguatezza della protezione riconosciuta agli strumenti di supporto al credito offerti a fronte delle posizioni di prima perdita. Su queste posizioni la perdita attesa ha minori probabilità di costituire un elemento significativo del rischio, ed è invece presumibile che sia mantenuta dall'acquirente della protezione attraverso il *pricing*. Pertanto, le autorità di vigilanza dovranno attendersi che le politiche della banca tengano conto di questa circostanza nella determinazione del capitale economico. Qualora le autorità di vigilanza considerino inadeguato l'approccio della banca riguardo alle protezioni ammesse, esse prenderanno le necessarie iniziative quali, ad esempio, un innalzamento dei requisiti patrimoniali a fronte di specifiche operazioni o classi di operazioni.

## E. Clausole *call*

796. Le autorità di vigilanza si attendono che la banca non faccia uso di clausole che le diano titolo a chiudere (*call*) anticipatamente l'operazione di cartolarizzazione o la copertura a protezione del credito ove tale facoltà accresca l'esposizione della banca stessa a perdite o a deterioramenti nella qualità creditizia delle esposizioni sottostanti.

797. Oltre al principio generale sopra richiamato, le autorità di vigilanza si attendono che le banche ricorrano a clausole di *clean-up call* unicamente per finalità economiche, come quando i costi del *servicing* per le esposizioni creditizie in essere superano i proventi del *servicing* relativo a quelle sottostanti.

798. L'autorità potrà discrezionalmente richiedere una revisione prima che la banca eserciti la facoltà conferita dalla clausola *call*, verificando ad esempio i seguenti elementi:

- i motivi per cui la banca ha deciso di attivare tale clausola;
- l'impatto dell'esercizio della clausola sul coefficiente patrimoniale della banca.

799. Le autorità di vigilanza potranno anche richiedere alla banca, se necessario, di effettuare transazioni supplementari a seconda del profilo complessivo di rischio dell'azienda o delle esistenti condizioni di mercato.

800. Le date di esercizio fissate per l'attivazione delle clausole *call* non dovrebbero essere antecedenti alla durata media finanziaria o a quella ponderata delle sottostanti esposizioni derivanti da cartolarizzazione. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno imporre un periodo minimo entro il quale non possono essere fissate date di esercizio in considerazione, ad esempio, dell'esistenza di costi non recuperabili per l'allestimento di un'operazione di cartolarizzazione sul mercato dei capitali.

## F. Rimborso anticipato

801. Le autorità di vigilanza dovrebbero verificare le modalità interne adottate dalle banche per la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi connessi con la cartolarizzazione di linee di credito rotative, effettuando altresì una valutazione dei rischi e della probabilità di un rimborso anticipato di tali transazioni. Le autorità dovrebbero quantomeno assicurarsi che le banche dispongano di metodi ragionevoli per l'allocazione del capitale economico a fronte della sostanza economica del rischio di credito derivante dalle cartolarizzazioni rotative, e attendersi da loro che approntino piani di emergenza per il capitale e la liquidità, dove si valutino le probabilità del verificarsi di un riscatto anticipato e si

affrontino le implicazioni di tutti i rimborsi, sia programmati sia anticipati. Inoltre, i piani di emergenza per il capitale dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che la banca si trovi a dover fronteggiare la richiesta di una maggiore dotazione di mezzi propri, secondo quanto previsto dal primo pilastro in materia di coefficienti patrimoniali a fronte dei rimborsi anticipati.

802. Poiché la maggior parte dei dispositivi automatici di rimborso anticipato è collegata ai livelli di *excess spread*, la banca *originator* dovrebbe assimilare, monitorare e gestire nella misura massima possibile (cfr. paragrafi 790-794 sul supporto implicito) i fattori che influenzano tali livelli. Ad esempio, andrebbero di norma considerati i seguenti fattori:

- pagamenti per interessi effettuati da mutuatari sui saldi in essere;
- altre commissioni o penalità a carico degli obbligati sottostanti (per esempio, a titolo di mora, anticipi di contante, sconfinamento dei limiti);
- rettifiche di valore;
- pagamenti in linea capitale;
- riprese di valore;
- redditi commerciali;
- interessi corrisposti sui titoli;
- fattori macroeconomici quali tassi di fallimento, oscillazioni dei tassi di interesse, tassi di disoccupazione, ecc.

803. Le banche dovrebbero considerare gli effetti che i cambiamenti delle strategie operative o di gestione del portafoglio potrebbero avere sui livelli di *excess spread* e sulla probabilità di un evento di rimborso anticipato. Ad esempio, modifiche nelle strategie di marketing o nelle prassi di sottoscrizione a fermo che determinino un calo delle commissioni finanziarie o un aumento delle rettifiche potrebbero parimenti ridurre i livelli di *excess spread* e accrescere la probabilità di un evento di rimborso anticipato.

804. Le banche dovrebbero impiegare tecniche quali analisi degli incassi con riferimento a un *pool* statico e prove di stress al fine di comprendere meglio la performance del portafoglio di attività. Tali tecniche potrebbero evidenziare *trend* sfavorevoli o potenziali impatti negativi. Le banche dovrebbero disporre di politiche per reagire tempestivamente a variazioni avverse o impreviste. Le autorità di vigilanza che ritengano inadeguate queste politiche vorranno adottare le opportune iniziative, come ad esempio misure volte a imporre alla banca di reperire linee di liquidità dedicate o a innalzare l'FCC a fronte dei rimborsi anticipati, aumentando così i requisiti patrimoniali per la banca.

805. Mentre il requisito patrimoniale a fronte dei riscatti anticipati previsto nel primo pilastro è diretto ad affrontare i potenziali timori di natura prudenziale associati a un evento di rimborso anticipato, quale l'incapacità dell'*excess spread* di coprire le perdite potenziali, le politiche e il monitoraggio descritti in questa sezione presuppongono che un dato livello di *excess spread* non costituisca di per sé una rappresentazione perfetta della performance del corrispondente *pool* di esposizioni. In alcune circostanze, ad esempio, i livelli di *excess spread* potrebbero scendere in modo talmente rapido da non fornire un indicatore tempestivo del deterioramento dei crediti sottostanti. Inoltre, tali livelli potrebbero situarsi ben al di sopra di quelli di intervento, ma evidenziare al tempo stesso un elevato grado di volatilità che potrebbe giustificare l'attenzione dell'autorità di vigilanza. I livelli di *excess spread* possono fra l'altro oscillare per ragioni indipendenti dal sottostante rischio di credito, quali un disallineamento fra il tasso di *repricing* delle commissioni finanziarie e quelli dei titoli. Le normali fluttuazioni dell'*excess spread* potrebbero non dar luogo a timori di natura prudenziale anche qualora determinino una variazione dei requisiti patrimoniali. È quanto si

verifica, in particolare, allorché una banca supera o meno la prima soglia di determinazione degli FCC rilevanti ai fini del rimborso anticipato. D'altro canto, i livelli correnti di *excess spread* potrebbero essere mantenuti aggiungendo (o individuando) un numero sempre maggiore di nuove posizioni al complesso delle esposizioni cartolarizzate, il che tenderebbe a celare possibili deterioramenti di portafoglio. Per tutti questi motivi, in presenza di cartolarizzazioni con clausole di rimborso anticipato le autorità di vigilanza dedicheranno una particolare cura alle attività interne di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi.

806. Le autorità di vigilanza si attendono che il grado di sofisticatezza del sistema adottato da una banca per monitorare la probabilità e i rischi di un evento di rimborso anticipato debba commisurarsi alle dimensioni e alla complessità delle sue attività di cartolarizzazione che contemplano clausole di rimborso anticipato.

807. Per ciò che concerne in particolare le operazioni per le quali l'ammortamento dei titoli è soggetto a una procedura di tipo controllato, le autorità di vigilanza potranno altresì riesaminare il processo adottato dalla banca per determinare il periodo minimo previsto per il regolamento del 90% del saldo in essere al momento del rimborso anticipato. Ove tale processo non venga ritenuto adeguato dalle autorità di vigilanza, queste potranno adottare le azioni più opportune, quali un innalzamento del fattore di conversione associato con una particolare operazione o classe di operazioni.

---

**Linee guida relative al processo di controllo prudenziale  
(pubblicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria)**

---

1.	Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria	Aprile 2006, <i>per commenti</i>
2.	Metodologia dei Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria	Aprile 2006, <i>per commenti</i>
3.	Linee direttrici per la gestione dei rischi connessi agli strumenti derivati	Luglio 1994, <i>definitivo</i>
4.	Schema per i sistemi di controllo interno nelle organizzazioni bancarie	Settembre 1998, <i>definitivo</i>
5.	Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions	Gennaio 1999, <i>definitivo</i>
6.	Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie	Agosto 1999, <i>definitivo</i>
7.	Sound Practices for Managing Liquidity	Febbraio 2000, <i>definitivo</i>
8.	Principles for the Management of Credit Risk	Settembre 2000, <i>definitivo</i>
9.	Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions	Settembre 2000, <i>definitivo</i>
10.	Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship with Auditors	Agosto 2001, <i>definitivo</i>
11.	Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela	Ottobre 2001, <i>definitivo</i>
12.	The Relationship Between Banking Supervisors and Banks' External Auditors	Gennaio 2002, <i>definitivo</i>
13.	Linee guida prudenziali per il trattamento delle banche deboli	Marzo 2002, <i>definitivo</i>
14.	Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo	Febbraio 2003, <i>definitivo</i>
15.	Management and supervision of cross-border electronic banking activities	Luglio 2003, <i>definitivo</i>
16.	Risk management principles for electronic banking	Luglio 2003, <i>definitivo</i>
17.	Principles for the management and supervision of interest rate risk	Luglio 2004, <i>definitivo</i>
18.	Rafforzamento del governo societario nelle organizzazioni bancarie	Febbraio 2006, <i>definitivo</i>

---

Nota: i documenti sono disponibili sul sito web della BRI ([www.bis.org/bcbs/publ/index.htm](http://www.bis.org/bcbs/publ/index.htm)).

## Parte 4: Terzo Pilastro – Disciplina di mercato

### I. Considerazioni generali

#### A. Requisiti di trasparenza informativa

808. Il Comitato ritiene che le motivazioni su cui si fonda il terzo pilastro siano sufficientemente solide da giustificare l'introduzione di requisiti di trasparenza informativa per le banche assoggettate alle presenti disposizioni. Le autorità di vigilanza dispongono di una pluralità di azioni per richiedere il rispetto di tali requisiti. La pubblicazione di talune informazioni è condizione necessaria per l'utilizzo di certe metodologie o il riconoscimento di particolari strumenti e operazioni.

#### B. Principi guida

809. Scopo del terzo pilastro – la disciplina di mercato – è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro). Il Comitato mira a incoraggiare la disciplina di mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentiranno agli operatori di mercato di disporre di informazioni fondamentali su ambito di applicazione, patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari. Nelle opinioni del Comitato tali requisiti assumono una particolare rilevanza nel contesto delle presenti disposizioni le quali, dando ampio affidamento alle metodologie interne, conferiscono alle banche una maggiore discrezionalità in sede di determinazione dei requisiti patrimoniali.

810. In linea di principio, l'informativa fornita dalle banche al pubblico dovrebbe essere coerente con quella utilizzata dall'alta direzione e dal consiglio di amministrazione per valutare e gestire i rischi. Nell'ambito del primo pilastro le banche impiegano specifici approcci o metodologie per misurare i diversi rischi cui sono esposte e per calcolare i relativi requisiti patrimoniali. Il Comitato ritiene che fornire al pubblico informazioni basate su questo schema di rilevazione comune rappresenti uno strumento efficace per informare il mercato circa l'esposizione ai rischi di una banca e permetta al tempo stesso di produrre un quadro informativo coerente e comprensibile che rafforza la comparabilità.

#### C. Perseguimento di un'adeguata trasparenza informativa

811. Il Comitato è consapevole che ciascuna autorità di vigilanza dispone di differenti poteri per imporre requisiti di trasparenza informativa in capo alle banche. La disciplina di mercato può contribuire alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario, obiettivo degli organi di vigilanza i quali richiedono alle banche di operare in maniera sana e prudente. Proprio per queste ragioni le autorità di vigilanza potrebbero prescrivere alle banche di pubblicizzare le informazioni in esame. In alternativa, esse hanno il potere di richiedere alle banche di produrre tali informazioni nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza. Alcune autorità potrebbero decidere di rendere pubbliche, in tutto o in parte, le informazioni prodotte con le segnalazioni di vigilanza. Esistono inoltre varie procedure mediante le quali gli organi di vigilanza potrebbero assicurare il rispetto dei requisiti di trasparenza informativa; tali procedure variano da paese a paese, e vanno dalla *moral suasion* operante attraverso il dialogo con le direzioni bancarie (e volta a modificarne i comportamenti) fino ai richiami e alle sanzioni amministrative. La natura delle misure specifiche adottate dipenderà dai poteri legali assegnati a ciascuna autorità di vigilanza e dalla gravità delle carenze riscontrate nell'informativa pubblica. Con ciò, tuttavia, non si vuole affermare che l'imposizione di

requisiti patrimoniali aggiuntivi debba costituire la risposta alle anzidette carenze, fatti salvi i casi indicati più avanti.

812. Oltre alle linee generali di intervento sopra richiamate, le presenti disposizioni prevedono anche la possibilità di ricorrere a provvedimenti specifici. Nei casi in cui l'informativa pubblica è una delle condizioni richieste dal primo pilastro per ottenere più basse ponderazioni per il rischio e/o applicare specifiche metodologie, è prevista una sanzione diretta (nella fattispecie, il divieto di applicare la ponderazione più bassa oppure la specifica metodologia).

#### **D. Interazione con l'informativa richiesta dalla normativa contabile**

813. Il Comitato riconosce la necessità che l'impianto informativo previsto dal terzo pilastro non confligga con gli obblighi previsti dalla normativa contabile, che hanno finalità più ampie. Il Comitato si è impegnato attivamente per far sì che il più ristretto campo di applicazione del terzo pilastro, finalizzato alla trasparenza in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche, non sia in contrasto con i più ampi requisiti contabili. Il Comitato intende continuare a mantenere relazioni costanti e fattive con le autorità contabili, considerate le implicazioni che il loro incessante lavoro può avere sui requisiti di trasparenza contenuti nel terzo pilastro. Ove del caso, il Comitato valuterà in futuro la necessità di modificare il terzo pilastro alla luce della sua attività di controllo in quest'area e degli sviluppi del settore.

814. Le direzioni bancarie dovrebbero esercitare la propria discrezionalità per determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni. Qualora queste ultime siano prodotte in ottemperanza alla disciplina contabile o per soddisfare i criteri di ammissione alla quotazione stabiliti dalle autorità di regolamentazione mobiliare, le banche possono avvalersi di tali informazioni come adempimento delle aspettative del terzo pilastro. In questi casi, le banche dovrebbero spiegare le differenze rilevanti che intercorrono tra l'informativa fornita a fini contabili o per altri scopi e quella prevista a fini prudenziali. Tali spiegazioni non devono scendere fino al livello di una riconciliazione voce per voce.

815. Con riferimento alle informazioni che non sono obbligatorie in base a qualche regolamentazione, contabile o di altra natura, le direzioni possono decidere di fornire le informazioni di cui al terzo pilastro mediante altri strumenti (ad esempio, pubblicandole su siti web non riservati oppure attraverso la diffusione di segnalazioni trasmesse all'organo di vigilanza bancaria), nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle autorità di vigilanza nazionali. Nei limiti del possibile, tuttavia, le istituzioni sono incoraggiate a produrre in un'unica sede tutte le informazioni collegate. Inoltre, qualora vi siano informazioni che non sono fornite nell'ambito delle informative contabili, le banche dovrebbero indicare la sede in cui esse possono essere reperite.

816. Il fatto di riconoscere in tal modo le informative di natura contabile o altrimenti obbligatorie dovrebbe altresì concorrere a chiarire i requisiti per la convalida delle informazioni stesse. Ad esempio, quelle contenute nei bilanci sono di norma sottoposte a certificazione e le informative aggiuntive pubblicate in allegato ai bilanci devono essere coerenti con queste ultime. Inoltre, le informative supplementari (come la relazione sulla gestione) pubblicate per adempiere ad altre prescrizioni in materia di trasparenza (quali, ad esempio, i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa previsti dalle autorità di regolamentazione mobiliare) sono generalmente oggetto di opportune verifiche (ad esempio, valutazioni degli organi di controllo interno, ecc.) volte a soddisfare le esigenze di convalida. Se le informazioni non sono pubblicate nell'ambito di un regime soggetto a certificazione, come nei casi di segnalazioni isolate o di pagine web, le direzioni dovrebbero assicurarsi che esse siano sottoposte ad appropriata verifica, in linea con il generale principio di trasparenza

descritto più avanti. Di conseguenza, le informazioni contenute nel terzo pilastro possono non essere sottoposte a certificazione da parte di revisori esterni, salvo diversa indicazione delle autorità di regolamentazione contabile, mobiliare o di altro tipo.

## **E. Rilevanza**

817. Per stabilire quali informazioni sia opportuno pubblicare, una banca dovrebbe attenersi al principio della rilevanza. Un'informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare i giudizi o le scelte di coloro che su di essa si basano per assumere decisioni di carattere economico. È questa una definizione coerente con i principi contabili internazionali e con numerosi regimi contabili nazionali. Il Comitato riconosce la necessità di disporre di parametri qualitativi per stabilire se, alla luce di particolari circostanze, un utilizzatore di informazioni finanziarie considererebbe rilevante o meno un'informazione (*user test*). Il Comitato non intende fissare specifiche soglie di trasparenza, poiché sussistono difficoltà per la loro determinazione e rischi di possibili manipolazioni, e ritiene che lo *user test* costituisca un'utile prova per conseguire un adeguato livello di informativa.

## **F. Frequenza**

818. Le informazioni previste dal terzo pilastro dovrebbero essere prodotte con cadenza semestrale, fatte salve le seguenti eccezioni. Le informazioni qualitative che offrono una sintesi generale di politiche, obiettivi, sistemi di segnalazione e definizioni in materia di gestione dei rischi di una banca possono essere pubblicate su base annuale. In considerazione della più elevata sensibilità al rischio delle presenti disposizioni, nonché della diffusa tendenza verso una maggiore periodicità delle segnalazioni prodotte nei mercati dei capitali, i grandi istituti attivi a livello internazionale e le altre banche principali (comprese le loro maggiori controllate bancarie) devono pubblicare con cadenza trimestrale i propri coefficienti patrimoniali di base (*tier 1 ratio*) e totali (*total capital ratio*), unitamente agli elementi che li compongono<sup>174</sup>. Inoltre, le banche dovrebbero segnalare su base trimestrale le informazioni sulle esposizioni ai rischi o di altro tipo che siano suscettibili di rapidi cambiamenti. In ogni caso, le informazioni rilevanti andrebbero pubblicate non appena possibile e comunque non oltre la scadenza prevista dalle corrispondenti prescrizioni di legge a livello nazionale<sup>175</sup>.

## **G. Informazioni riservate e confidenziali**

819. Si intendono riservate quelle informazioni – ad esempio su prodotti o sistemi – che, qualora rese note alla concorrenza, rischiano di diminuire il valore dell'investimento di una banca in tali prodotti o sistemi e di indebolire così la sua posizione competitiva. Le informazioni sulle controparti sono spesso confidenziali, perché ricevute nell'ambito di un accordo contrattuale o di un rapporto di clientela. Tutto ciò influisce sul tipo di informazioni esternabili dalle banche con riferimento alla loro base clientelare e ai dettagli sulle politiche e procedure interne, ad esempio metodologie utilizzate, stime dei parametri, dati, ecc. Il

---

<sup>174</sup> Tali elementi comprendono il patrimonio di base, il patrimonio di vigilanza complessivo e i requisiti patrimoniali totali.

<sup>175</sup> Per le banche di piccole dimensioni con stabili profili di rischio possono essere accettate segnalazioni con frequenza annuale. Una banca che pubblica informazioni unicamente con periodicità annuale deve rendere note le motivazioni per cui ritiene appropriata tale cadenza.

Comitato ritiene che i requisiti di seguito descritti contemperino in modo appropriato l'esigenza di pubblicare informazioni significative con quella di protezione delle informazioni riservate e confidenziali. In casi eccezionali la diffusione di talune voci contemplate nel terzo pilastro potrebbe pregiudicare seriamente la posizione di una banca, poiché renderebbe note informazioni di tipo riservato o confidenziale. In tali situazioni la banca potrà evitare di pubblicare queste specifiche voci, sostituendole con informazioni di portata più generale attinenti alle voci in oggetto e rendendo noti nel contempo la decisione e i motivi per cui non sono state pubblicate quelle specifiche voci. Questa limitata esenzione, in ogni caso, non vuole porsi in conflitto con gli obblighi di trasparenza informativa previsti dalla normativa contabile.

## **II. Requisiti di trasparenza informativa<sup>176</sup>**

820. Nelle sezioni che seguono si riportano in forma tabellare i requisiti di trasparenza informativa previsti dal terzo pilastro. Ulteriori definizioni e spiegazioni sono fornite nelle note a piè di pagina.

### **A. Principio generale di trasparenza informativa**

821. Le banche dovrebbero dotarsi di formali strategie di trasparenza informativa approvate dal consiglio di amministrazione, nelle quali siano esplicitati l'approccio seguito dall'azienda per stabilire quali informazioni pubblicare e i controlli interni da operare lungo l'intero processo informativo. In aggiunta, le banche dovrebbero definire procedure di valutazione dell'adeguatezza delle proprie segnalazioni pubbliche, che includano anche la convalida e la frequenza di queste ultime.

### **B. Ambito di applicazione**

822. Il terzo pilastro si applica a livello consolidato relativamente ai gruppi bancari destinatari delle presenti disposizioni (così come indicato nella Parte 1 – Ambito di applicazione). La pubblicazione di informazioni relative alle singole banche facenti parte del gruppo non è di regola soggetta ai requisiti di trasparenza di seguito riportati. Fanno eccezione le informazioni sui coefficienti patrimoniali di base e totali, per le quali risulta invece appropriata un'analisi riferita alle singole banche più significative del gruppo, in quanto volta a riconoscere la necessità per queste banche di rispettare le presenti disposizioni, nonché accertare l'esistenza di eventuali limitazioni al trasferimento di fondi o di patrimonio all'interno del gruppo.

---

<sup>176</sup> In questa sezione delle disposizioni sono evidenziate con un asterisco le informazioni per le quali la pubblicazione costituisce una condizione necessaria per l'utilizzo di particolari approcci o metodologie nel computo dei requisiti patrimoniali.

Tabella 1  
**Ambito di applicazione**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Denominazione della società capogruppo del gruppo al quale si applicano le presenti disposizioni
	b)	Illustrazione delle differenze esistenti fra gli ambiti di consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle società <sup>177</sup> appartenenti al gruppo che: a) sono consolidate interamente <sup>178</sup> ; b) sono consolidate proporzionalmente <sup>179</sup> ; c) sono trattate secondo il metodo della deduzione dal patrimonio di vigilanza <sup>180</sup> ; d) sono caratterizzate da un'eccedenza patrimoniale <sup>180</sup> ; e) non sono né consolidate né portate in deduzione dal patrimonio di vigilanza (ad esempio, quando l'investimento è ponderato per il rischio)
	c)	Qualunque restrizione o altro importante impedimento al trasferimento di fondi oppure di patrimonio di vigilanza all'interno del gruppo
<b>Informazioni quantitative</b>	d)	Importo totale delle eccedenze patrimoniali <sup>181</sup> di pertinenza delle imprese assicurative controllate (siano esse assoggettate al metodo della deduzione dal patrimonio di vigilanza o a un metodo alternativo) <sup>182</sup> incluse nel patrimonio di vigilanza del gruppo
	e)	Importo totale delle deficienze patrimoniali <sup>183</sup> relative a tutte le imprese controllate non incluse nel consolidamento dei conti (ossia, che sono sottoposte al metodo della deduzione dal patrimonio di vigilanza), nonché le denominazioni di tali imprese
	f)	Importo totale (ad esempio, valore contabile corrente) di tutte le partecipazioni del gruppo in società assicurative che sono ponderate per il rischio <sup>184</sup> anziché dedotte dal patrimonio di vigilanza o assoggettate a un metodo alternativo a livello di gruppo <sup>185</sup> , nonché denominazione, paese di residenza o iscrizione al registro delle imprese, quota di partecipazione e, se diversa, quota dei diritti di voto in tali società. Andrà inoltre indicato l'impatto quantitativo sul patrimonio di vigilanza prodotto dall'utilizzo di questo metodo in alternativa a quello della deduzione o di altro metodo applicato a livello di gruppo

<sup>177</sup> Società = imprese di investimento mobiliare, assicurative, bancarie e altre imprese finanziarie controllate, imprese commerciali controllate, partecipazioni di minoranza significative in imprese assicurative, bancarie, finanziarie e commerciali.

<sup>178</sup> Seguendo l'elenco delle imprese controllate significative incluse nel consolidamento, ad esempio IAS 27.

<sup>179</sup> Seguendo l'elenco delle imprese controllate congiuntamente incluse nel consolidamento, ad esempio IAS 31.

<sup>180</sup> Può essere fornita come estensione dell'elenco delle imprese controllate significative incluse nel consolidamento (soltanto se le imprese sono rilevanti per la banca che consolida), ad esempio IAS 27 e 32.

<sup>181</sup> L'eccedenza patrimoniale di pertinenza di società controllate non consolidate sottoposte a vigilanza corrisponde alla differenza tra l'importo dell'investimento in tali società e i loro requisiti patrimoniali di vigilanza.

<sup>182</sup> Cfr. paragrafi 30 e 33.

<sup>183</sup> Una deficienza patrimoniale si manifesta quando il pertinente patrimonio di vigilanza è minore dei connessi requisiti patrimoniali. Le deficienze eventualmente dedotte a livello di gruppo in aggiunta all'investimento in tali controllate non devono essere incluse nella deficienza patrimoniale totale.

<sup>184</sup> Cfr. paragrafo 31.

<sup>185</sup> Cfr. paragrafo 30.

## C. Patrimonio di vigilanza

Tabella 2

### Composizione del patrimonio di vigilanza

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Informazioni sintetiche su termini e condizioni contrattuali relativi alle principali caratteristiche di tutti gli strumenti di capitale, specialmente nel caso di strumenti innovativi di capitale, complessi o ibridi
<b>Informazioni quantitative</b>	b)	Ammontare del patrimonio di vigilanza di classe 1 ( <i>tier 1</i> o di base), con indicazione separata di: <ul style="list-style-type: none"><li>• capitale versato</li><li>• riserve</li><li>• patrimonio di pertinenza di terzi</li><li>• strumenti innovativi di capitale<sup>186</sup></li><li>• altri strumenti di capitale</li><li>• eccedenze patrimoniali relative a società assicurative<sup>187</sup></li><li>• differenze derivanti dal calcolo prudenziale dedotte dal patrimonio di base<sup>188</sup></li><li>• altri importi dedotti dal patrimonio di base, compresi avviamento e investimenti</li></ul>
	c)	Ammontare totale del patrimonio di vigilanza di classe 2 ( <i>tier 2</i> o supplementare) e di classe 3 ( <i>tier 3</i> )
	d)	Altre deduzioni dal patrimonio di vigilanza <sup>189</sup>
	e)	Patrimonio di vigilanza complessivo

<sup>186</sup> Gli strumenti innovativi sono stati trattati nel comunicato stampa del Comitato: *Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base* (27 ottobre 1998).

<sup>187</sup> Cfr. paragrafo 33.

<sup>188</sup> Pari al 50% della differenza (nel caso in cui le perdite attese computate in base al metodo IRB superino gli accantonamenti totali) da dedurre dal patrimonio di base.

<sup>189</sup> Compreso il 50% della differenza (nel caso in cui le perdite attese computate in base al metodo IRB superino gli accantonamenti totali) da dedurre dal patrimonio supplementare.

Tabella 3

**Adeguatezza patrimoniale**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Descrizione sintetica dell'approccio che una banca adotta per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio a sostegno delle attività correnti e prospettive
<b>Informazioni quantitative</b>	b)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• portafogli assoggettati al metodo standardizzato o al metodo standardizzato semplificato, requisiti da segnalare separatamente per ciascun portafoglio</li> <li>• portafogli assoggettati ai metodi IRB, requisiti da segnalare separatamente per ciascun portafoglio sottoposto all'IRB di base e per ciascun portafoglio sottoposto all'IRB avanzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese (compresi gli SL non sottoposti a criteri prudenziali di classificazione), soggetti sovrani e banche</li> <li>• mutui ipotecari su immobili residenziali</li> <li>• crediti rotativi al dettaglio qualificati<sup>190</sup></li> <li>• altri crediti al dettaglio</li> </ul> </li> <li>• esposizioni connesse con cartolarizzazioni</li> </ul>
	c)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni in titoli di capitale sottoposte al metodo IRB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• portafoglio titoli di capitale sottoposto agli approcci basati sul mercato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• portafoglio titoli di capitale assoggettato al metodo semplificato di ponderazione per il rischio</li> <li>• titoli di capitale classificati nel <i>banking book</i> sottoposti al metodo basato sui modelli interni (per le banche che applicano questo metodo alle esposizioni in titoli di capitale allocate nel <i>banking book</i>)</li> </ul> </li> <li>• portafoglio titoli di capitale assoggettato al metodo PD/LGD</li> </ul>
	d)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato<sup>191</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metodo standardizzato</li> <li>• metodo basato sui modelli interni – <i>trading book</i></li> </ul>
	e)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo<sup>191</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• metodo base</li> <li>• metodo standardizzato</li> <li>• metodo avanzato (AMA)</li> </ul>

<sup>190</sup> Le banche devono distinguere i singoli portafogli al dettaglio (diversi dai mutui ipotecari) inclusi nel computo dei requisiti patrimoniali relativi al primo pilastro (ossia, esposizioni rotative al dettaglio qualificate e altre esposizioni al dettaglio), eccetto quando tali portafogli abbiano dimensioni trascurabili (in relazione al complesso delle esposizioni creditizie) e il profilo di rischio di ciascun portafoglio sia sufficientemente simile, tanto da rendere un'informativa separata di scarsa utilità per la comprensione del profilo di rischio dell'attività al dettaglio della banca da parte dell'utilizzatore.

<sup>191</sup> I requisiti patrimoniali devono essere segnalati soltanto con riferimento ai metodi utilizzati.

	f)	Coefficienti patrimoniali totale e di base <sup>192</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>• riferiti al gruppo</li><li>• riferiti alle controllate bancarie significative (su base individuale o subconsolidata, a seconda di come sono applicate le presenti disposizioni)</li></ul>
--	----	---

## D. Esposizioni e valutazione dei rischi

823. I rischi cui sono esposte le banche e le tecniche da esse utilizzate per individuare, misurare, accertare e controllare i rischi stessi costituiscono per gli operatori di mercato importanti fattori in base ai quali valutare un'istituzione. In questa sezione sono considerati diversi rischi bancari fondamentali: il rischio di credito, i rischi di mercato, i rischi di tasso di interesse e su titoli di capitale relativi al *banking book* e il rischio operativo. Sono altresì trattate le informazioni relative agli strumenti di CRM e alle cartolarizzazioni, che alterano entrambi il profilo di rischio di un intermediario. Ove del caso, sono previste informazioni separate per le banche che utilizzano metodi diversi nella determinazione dei requisiti patrimoniali.

### 1. Informazioni qualitative – Requisito generale di trasparenza

824. Con riferimento a ciascuna area di rischio (ad esempio, rischio di credito, di mercato, operativo, di tasso di interesse e su titoli di capitale relativi al *banking book*), le banche devono descrivere gli obiettivi e le politiche perseguiti nella loro gestione, ivi compresi:

- strategie e processi;
- struttura e organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio;
- ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e/o misurazione del rischio;
- politiche di copertura e/o attenuazione del rischio, strategie e processi per controllare l'efficacia di tali politiche su base continuativa.

### 2. Rischio di credito

825. Le informazioni di carattere generale sul rischio di credito forniscono agli operatori di mercato una serie di dati sull'esposizione creditizia complessiva e non devono necessariamente basarsi su informazioni predisposte a fini prudenziali. Le informazioni sui metodi di misurazione dei requisiti patrimoniali forniscono notizie sulla specifica natura delle esposizioni, sugli strumenti utilizzati per la misurazione dei requisiti e sui dati in base ai quali giudicare l'affidabilità delle informazioni pubblicate.

---

<sup>192</sup> Compresa la quota di strumenti innovativi di capitale computati.

Tabella 4<sup>193</sup>

**Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato al rischio di credito, ivi comprese: <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizioni di crediti scaduti e deteriorati (utilizzate a fini contabili)</li> <li>• descrizione dei metodi seguiti per le rettifiche di valore specifiche e generiche e dei metodi statistici</li> <li>• descrizione della politica adottata per la gestione del rischio di credito</li> <li>• per le banche che hanno adottato solo in parte il metodo IRB di base o quello avanzato, una descrizione della natura delle esposizioni all'interno di ciascun portafoglio che siano sottoposte 1) al metodo standardizzato, 2) al metodo IRB di base, 3) al metodo IRB avanzato, nonché dei piani e dei tempi previsti dalla direzione per completare il passaggio delle esposizioni al metodo applicabile</li> </ul>
<b>Informazioni quantitative</b>	b)	Esposizioni creditizie lorde totali <sup>194</sup> , nonché quelle medie <sup>195</sup> relative al periodo di riferimento <sup>196</sup> , distinte per principali tipologie di esposizioni creditizie <sup>197</sup>
	c)	Distribuzione territoriale <sup>198</sup> delle esposizioni per aree geografiche significative e per principali tipologie di esposizioni creditizie
	d)	Distribuzione delle esposizioni per settori economici o per tipologie di controparti, disaggregate per principali tipologie di esposizioni creditizie
	e)	Distribuzione per vita residua contrattuale dell'intero portafoglio <sup>199</sup> , disaggregato per tipologie principali di esposizioni creditizie

<sup>193</sup> La tabella 4 non ricomprende le esposizioni in titoli di capitale.

<sup>194</sup> Ossia, al netto delle compensazioni contabili effettuate ai sensi della vigente normativa e senza tener conto degli effetti delle tecniche di CRM, quali garanzie reali e accordi di compensazione.

<sup>195</sup> Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della banca durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media può non essere fornita.

<sup>196</sup> Qualora le informazioni sugli importi medi siano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o di altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che l'intermediario utilizza a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività della banca. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata soltanto se diversa da quella giornaliera.

<sup>197</sup> Questo dettaglio potrebbe coincidere con quello applicato in osservanza di regole contabili e prevedere, ad esempio, le seguenti principali tipologie: a) crediti, impegni e altre esposizioni fuori bilancio diverse dagli strumenti derivati, b) titoli di debito, c) strumenti derivati OTC.

<sup>198</sup> Le aree geografiche possono essere costituite da singoli paesi, gruppi di paesi o regioni all'interno di paesi. Le banche possono scegliere di definire le aree geografiche in base al modo in cui il loro portafoglio è gestito geograficamente. Devono essere specificati i criteri di attribuzione dei crediti alle varie aree geografiche.

<sup>199</sup> Questa informazione potrebbe essere già contemplata dalla disciplina contabile, nel qual caso si possono utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza da essa previsti.

	f)	Ripartizione per i principali settori economici o tipologie di controparti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare dei crediti deteriorati e, se disponibili, dei crediti scaduti, indicati separatamente<sup>200</sup></li> <li>• rettifiche di valore totali specifiche e generiche</li> <li>• rettifiche di valore specifiche e cancellazioni effettuate nel periodo di riferimento</li> </ul>
	g)	Ammontare dei crediti deteriorati e, se disponibili, dei crediti scaduti, indicati separatamente e disaggregati per aree geografiche significative, compresi, ove possibile, gli importi delle rettifiche di valore totali specifiche e generiche relativi a ciascuna area geografica <sup>201</sup>
	h)	Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte di crediti deteriorati <sup>202</sup>
	i)	Per ciascun portafoglio, ammontare delle esposizioni (per le banche che impiegano il metodo IRB, esposizioni per cassa più EAD relativi alle esposizioni fuori bilancio) assoggettate 1) al metodo standardizzato, 2) al metodo IRB di base, 3) al metodo IRB avanzato

Tabella 5

**Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle ponderazioni per il rischio regolamentari previste dai metodi IRB<sup>203</sup>**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Per i portafogli sottoposti al metodo standardizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• denominazioni delle ECAI ed ECA utilizzate, nonché le motivazioni di eventuali cambiamenti*</li> <li>• tipologie di esposizioni per le quali è utilizzata ciascuna agenzia</li> <li>• descrizione dei processi impiegati per applicare i rating su emissioni pubbliche ad attività comparabili del <i>banking book</i></li> <li>• allineamento con le previste classi di rischio della scala alfanumerica di pertinenza di ogni agenzia utilizzata<sup>204</sup></li> </ul>
---------------------------------	----	--

<sup>200</sup> Le banche sono incoraggiate a fornire anche un'analisi dei crediti scaduti per anzianità dello scaduto.

<sup>201</sup> La quota delle rettifiche di valore generiche non allocata a una specifica area geografica deve essere indicata separatamente.

<sup>202</sup> La dinamica deve essere fornita separatamente per le rettifiche di valore specifiche e generiche. L'informazione comprende: la descrizione del tipo di rettifica di valore; il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; le cancellazioni effettuate nel periodo a valere sulle rettifiche di valore; le rettifiche (o riprese) di valore effettuate a fronte delle perdite presunte su crediti stimate durante il periodo; ogni altro aggiustamento (ad esempio, per oscillazioni dei tassi di cambio, fusioni, acquisizioni e dismissioni di controllate), compresi i trasferimenti fra tipi di rettifiche di valore; il saldo finale delle rettifiche di valore totali. Le cancellazioni e le riprese di valore registrate direttamente nel conto economico devono essere evidenziate separatamente.

<sup>203</sup> È prevista un'eccezione *de minimis* nel caso in cui i rating siano impiegati per meno dell'1% del portafoglio crediti complessivo.

<sup>204</sup> Non è necessario fornire queste informazioni se la banca applica gli allineamenti predefiniti pubblicati dal competente organo di vigilanza.

<b>Informazioni quantitative</b>	b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alle esposizioni assoggettate al metodo standardizzato, calcolate al netto degli effetti prodotti dall'attenuazione del rischio, ammontare delle posizioni in essere (con o senza rating) per ogni classe di rischio, nonché importo delle esposizioni dedotte</li> <li>• Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni per il rischio regolamentari (HVCRE, SL soggetti a criteri di classificazione di vigilanza ed esposizioni in titoli di capitale assoggettate al metodo semplificato di ponderazione per il rischio), importo aggregato delle posizioni in essere per ciascuna classe di rischio</li> </ul>
----------------------------------	----	---

*Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati ai metodi IRB*

826. Un elemento importante delle presenti disposizioni è l'introduzione di metodi IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Per determinare tali requisiti le banche disporranno di vari gradi di discrezionalità nell'utilizzo di input interni. In questa sottosezione il metodo IRB è impiegato come base per una serie di informazioni destinate a fornire agli operatori di mercato dati sulla qualità degli attivi. Oltre a ciò, queste informazioni sono importanti per consentire agli operatori di valutare, date le esposizioni, il patrimonio regolamentare che ne risulta. Le categorie di informazioni quantitative sono di due tipi: quelle focalizzate su un'analisi delle esposizioni al rischio e delle relative valutazioni (ossia, gli input) e quelle incentrate sui risultati effettivi (come base per un'indicazione della probabile affidabilità delle informazioni pubblicate). Queste sono integrate da un insieme di informazioni di tipo qualitativo che forniscono raggugli di massima circa le ipotesi sottostanti l'approccio IRB, l'utilizzo della metodologia IRB nell'ambito dei sistemi di gestione del rischio e gli strumenti per validare i risultati del metodo IRB. I requisiti di trasparenza intendono consentire agli operatori di mercato di valutare l'esposizione al rischio di credito delle banche che adottano il metodo IRB, nonché il grado complessivo di applicazione e di idoneità di tale metodo, senza dover diffondere informazioni riservate o duplicare il ruolo delle autorità di vigilanza nel validare i dettagli del metodo IRB adottato.

Tabella 6

**Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati ai metodi IRB**

<b>Informazioni qualitative*</b>	a)	Autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza all'uso del metodo/ all'applicazione del processo di transizione
	b)	Illustrazione e analisi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• struttura dei sistemi di rating interni e relazione tra rating interni ed esterni</li> <li>• uso di stime interne diverse da quelle impiegate nel metodo IRB</li> <li>• processi per la gestione e il riconoscimento degli strumenti di CRM</li> <li>• meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, ivi inclusa la descrizione dei profili di indipendenza e responsabilità</li> </ul>

	c)	<p>Descrizione del funzionamento dei rating interni, separatamente per i seguenti cinque portafogli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esposizioni verso imprese (inclusi PMI, SL e crediti commerciali acquistati), soggetti sovrani e banche</li> <li>• esposizioni in titoli di capitale<sup>205</sup></li> <li>• mutui ipotecari su immobili residenziali</li> <li>• crediti rotativi al dettaglio qualificati<sup>206</sup></li> <li>• altri crediti al dettaglio</li> </ul> <p>Per ciascun portafoglio, la descrizione dovrebbe includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le tipologie di esposizioni ricomprese nel portafoglio</li> <li>• definizioni, metodi e dati utilizzati per la stima e la convalida di PD e – per i portafogli assoggettati al metodo IRB avanzato – LGD e/o EAD, incluse le ipotesi impiegate nella determinazione di queste variabili<sup>207</sup></li> <li>• descrizione degli scostamenti, se significativi, dalla definizione di riferimento di inadempienza previsti dal paragrafo 456 e dalla nota 89; occorre anche indicare per ciascun portafoglio le classi di esposizioni interessate da tali scostamenti<sup>208</sup></li> </ul>
<b>Informazioni quantitative: valutazione del rischio*</b>	d)	<p>Per ciascun portafoglio (come sopra definito), a eccezione di quello al dettaglio, occorre presentare le seguenti informazioni, per un numero di livelli di PD (incluso quello di inadempienza) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito<sup>209</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esposizioni totali (per quelle verso imprese, soggetti sovrani e banche: esposizioni per cassa ed EAD per le esposizioni fuori bilancio<sup>210</sup>; per le esposizioni in titoli di capitale, importi in essere)</li> </ul>

<sup>205</sup> I titoli di capitale devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui la banca utilizzi l'approccio PD/LGD per i titoli di capitale detenuti nel *banking book*.

<sup>206</sup> Per entrambe le tipologie di informazioni – qualitative e quantitative – che seguono, le banche devono distinguere tra esposizioni rotative al dettaglio qualificate e altre esposizioni al dettaglio, eccetto quando tali portafogli abbiano dimensioni trascurabili (in relazione al complesso delle esposizioni creditizie) e il profilo di rischio di ciascun portafoglio sia sufficientemente simile, tanto da rendere un'informativa separata di scarsa utilità per la comprensione del profilo di rischio dell'attività al dettaglio della banca da parte dell'utilizzatore.

<sup>207</sup> Questa informazione non presuppone una descrizione dettagliata dell'intero modello, ma deve fornire al lettore un'ampia panoramica sull'approccio utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la convalida dei valori delle variabili presentati nelle informazioni quantitative sul rischio riportate più avanti. Ciò va effettuato con riferimento a ciascuno dei summenzionati cinque portafogli. Le banche devono evidenziare ogni differenza significativa del metodo di stima di queste variabili all'interno di ciascun portafoglio.

<sup>208</sup> Ciò per fornire al lettore il contesto in cui si inquadrano le informazioni quantitative di seguito indicate. Le banche sono tenute a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati significativi scostamenti dalla definizione di riferimento di inadempienza, tali da influire sulla capacità del lettore di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per livelli di PD.

<sup>209</sup> Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono devono riflettere gli effetti di garanzie reali, accordi di compensazione e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti nella Parte 2 delle presenti disposizioni. Le informazioni per ciascun livello di PD devono comprendere le esposizioni medie ponderate per le PD. Qualora le banche a fini informativi aggregino i vari livelli di PD, l'aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione dei livelli di PD usata nel metodo IRB.

<sup>210</sup> Per queste finalità informative, le esposizioni per cassa e le EAD sulle esposizioni fuori bilancio possono essere presentate in modo combinato.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• per le banche che adottano il metodo IRB avanzato, LGD media ponderata per le esposizioni (in percentuale)</li> <li>• fattori medi di ponderazione per il rischio ponderati per le esposizioni</li> </ul> <p>Per le banche che applicano il metodo IRB avanzato, ammontare dei margini non utilizzati e relativa EAD media ponderata per le esposizioni, con riferimento a ciascun portafoglio<sup>211</sup></p> <p>Per ciascun portafoglio al dettaglio (come sopra definito), alternativamente<sup>212</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informazioni a livello di pool come quelle sopra richiamate (cioè le stesse previste per i portafogli diversi da quelli al dettaglio), oppure</li> <li>• analisi delle esposizioni a livello di pool (esposizioni per cassa ed EAD sugli impegni) con un numero di livelli di EL sufficienti a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito</li> </ul>
<b>Informazioni quantitative: risultati storici*</b>	e)	<p>Perdite effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) registrate nell'esercizio precedente con riferimento a ciascun portafoglio (come sopra definito) e come esse differiscono rispetto agli anni precedenti. Analisi dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive dell'esercizio precedente (ad esempio, se la banca ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD ed EAD superiori alla media)</p>
	f)	<p>Stime della banca rapportate ai risultati effettivi con riferimento a un periodo più lungo<sup>213</sup>. Come minimo, ciò deve includere informazioni sulle stime di perdita rapportate alle perdite effettive in ciascun portafoglio (come sopra definito), lungo un periodo temporale sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascun portafoglio<sup>214</sup>. Ove del caso, le banche devono disaggregare ulteriormente tali dati per fornire un'analisi di PD e – per quelle che adottano il metodo IRB avanzato – dei risultati di LGD ed EAD a fronte delle stime fornite nelle summenzionate segnalazioni quantitative della valutazione del rischio<sup>215</sup></p>

<sup>211</sup> Le banche dovranno fornire una sola stima di EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, ove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio esse possono anche segnalare stime di EAD riferite a più categorie di EAD, sulla base delle esposizioni fuori bilancio alle quali esse si riferiscono.

<sup>212</sup> È auspicabile che le banche seguano, di norma, gli obblighi informativi stabiliti per i portafogli diversi da quello al dettaglio. Tuttavia, esse possono scegliere di adottare i livelli di EL come base per la segnalazione qualora ritengano che ciò possa fornire al lettore una significativa differenziazione del rischio di credito. Se le banche aggregano i livelli interni (di PD/LGD o di EL) a fini di trasparenza, l'aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione di tali livelli usata nel metodo IRB.

<sup>213</sup> Tali informazioni costituiscono un modo per fornire al lettore ulteriori ragguagli circa l'affidabilità nel lungo periodo dei dati contenuti nella parte "Informazioni quantitative: valutazione del rischio". Esse saranno considerate requisiti a partire dalla fine del 2009; nel frattempo, si incoraggia una loro adozione anticipata. L'entrata in vigore dilazionata è volta a dare alle banche tempo sufficiente per costruire serie di statistiche più lunghe, le quali renderanno significativi questi dati.

<sup>214</sup> Il Comitato non intende stabilire indicazioni rigide circa il periodo da utilizzare per questa valutazione. Ci si potrebbe attendere che le banche, al momento dell'attuazione, forniscano queste informazioni sulla base di una serie di dati più estesa possibile; ad esempio, se le banche dispongono di dati decennali, possono decidere di segnalare i tassi medi di inadempienza per ogni livello di PD con riferimento a quel periodo di dieci anni. Non è necessario pubblicare gli importi annuali.

<sup>215</sup> Le banche dovrebbero comunicare questa ulteriore disaggregazione qualora essa permetta agli utilizzatori di valutare meglio l'affidabilità dei dati contenuti nella parte "Informazioni quantitative: valutazione del rischio". In

Tabella 7

**Attenuazione del rischio di credito: informazioni relative ai  
metodi standardizzato e IRB<sup>216, 217</sup>**

<b>Informazioni qualitative*</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato alla CRM, ivi comprese: <ul style="list-style-type: none"><li>• politiche e processi in materia di accordi di compensazione, in bilancio e fuori bilancio, e indicazione di quanto la banca ricorra a tali accordi</li><li>• politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali</li><li>• descrizione delle principali tipologie di garanzie reali accettate dalla banca</li><li>• principali tipologie di garanti/controparti in operazioni su derivati creditizi e loro merito di credito</li><li>• informazioni sulla concentrazione del rischio (di mercato o di credito) all'interno degli strumenti di CRM adottati</li></ul>
<b>Informazioni quantitative*</b>	b)	Per ciascun portafoglio esposto al rischio di credito segnalato separatamente nell'ambito del metodo standardizzato e/o del metodo IRB di base, esposizione totale (al netto, ove applicabile, dell'effetto degli accordi di compensazione in bilancio o fuori bilancio) coperta da: <ul style="list-style-type: none"><li>• garanzie reali finanziarie idonee</li><li>• altre garanzie reali idonee nell'ambito del metodo IRB</li></ul> dopo l'applicazione degli scarti <sup>218</sup>
	c)	Per ciascun portafoglio segnalato separatamente nell'ambito del metodo standardizzato e/o del metodo IRB, esposizione totale (al netto, ove applicabile, degli accordi di compensazione in bilancio o fuori bilancio) coperta da garanzie personali/derivati su crediti

particolare, le banche devono rendere disponibili queste informazioni qualora nel lungo periodo si manifestino significative differenze tra le stime di PD, LGD o EAD elaborate dalle banche e i risultati effettivi. Le banche devono altresì fornire le motivazioni di tali divergenze.

<sup>216</sup> Come minimo, le banche devono fornire le informazioni che seguono relativamente alla CRM riconosciuta ai fini della riduzione dei requisiti patrimoniali ai sensi delle presenti disposizioni. Se significativo, le banche sono incoraggiate a produrre ulteriori informazioni sugli strumenti di CRM che non siano stati riconosciuti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

<sup>217</sup> I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

<sup>218</sup> Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all'esposizione secondo quanto previsto nella Parte 2 delle presenti disposizioni.

Tabella 8

**Informativa generale sulle esposizioni relative al rischio di controparte**

<b>Informazioni qualitative</b>	<p>a) Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafi 824-825) applicato agli strumenti derivati e all'RCC, ivi comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale economico e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte</li> <li>• descrizione delle politiche per verificare l'efficacia delle garanzie e stabilire le riserve per il rischio di controparte</li> <li>• descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (<i>wrong-way risk</i>)</li> <li>• descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che la banca dovrebbe fornire in caso di declassamento del proprio merito di credito</li> </ul>
<b>Informazioni quantitative</b>	<p>b) <i>Fair value</i> lordo positivo dei contratti, relative riduzioni dovute a compensazione, esposizione corrente al netto degli accordi di compensazione, garanzie reali detenute (e loro tipologia, come attività liquide, titoli di Stato, ecc.), esposizione netta in derivati<sup>219</sup>. Oltre a ciò, indicatori dell'esposizione al momento dell'inadempienza, o ammontare dell'esposizione, in base al metodo applicabile (IMM, SM o CEM). Valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte e distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia<sup>220</sup></p> <p>c) Operazioni in derivati creditizi che danno luogo a esposizioni all'RCC (valore nozionale), suddivise in base all'uso (portafoglio crediti della banca o attività di intermediazione) e ai derivati creditizi utilizzati<sup>221</sup>, ulteriormente dettagliate in funzione del ruolo svolto dalla banca (acquirente o venditore della protezione) nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti</p> <p>d) Stima di alfa qualora la banca abbia ricevuto dall'autorità di vigilanza l'autorizzazione a effettuare tale stima</p>

<sup>219</sup> Per *esposizione netta* si intende qui l'esposizione al rischio di credito a fronte di operazioni in derivati, al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di marginazione. Il valore nozionale dei derivati di credito di copertura segnala agli operatori una fonte addizionale di riduzione del rischio di credito.

<sup>220</sup> Ad esempio, contratti su tassi di interesse, contratti su valute, su titoli di capitale, derivati creditizi, contratti su merci o altri contratti.

<sup>221</sup> Ad esempio, *credit default swap*, *total return swap*, opzioni su crediti e altri prodotti.

Tabella 9

**Cartolarizzazioni: informazioni relative ai metodi standardizzato e IRB<sup>217</sup>**

<b>Informazioni qualitative*</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato alle cartolarizzazioni di attività (comprese le cartolarizzazioni sintetiche), inclusa una descrizione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obiettivi della banca in relazione all'operatività in cartolarizzazioni, compresa la misura in cui tali operazioni trasferiscono dalla banca ad altri soggetti il rischio di credito collegato alle esposizioni oggetto di cartolarizzazione</li> <li>• ruoli svolti dalla banca nel processo di cartolarizzazione<sup>222</sup> e, per ciascun ruolo, indicazione del livello di coinvolgimento della banca</li> </ul> metodi per il calcolo dei requisiti patrimoniali (ad esempio, RBA, IAA e SF) adottati dalla banca con riferimento alle esposizioni connesse con le cartolarizzazioni
	b)	Sintesi delle politiche contabili seguite dalla banca con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, specificando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se le transazioni sono trattate come cessioni o finanziamenti</li> <li>• il riconoscimento di ricavi da cessione</li> <li>• le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni mantenute, compresi eventuali cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo di rilevazione e loro impatto</li> <li>• il trattamento delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, quelle relative agli strumenti derivati)</li> </ul>
	c)	Denominazioni delle ECAI utilizzate per le operazioni di cartolarizzazione e tipologie di esposizioni oggetto di cartolarizzazione per le quali ciascuna agenzia è usata
<b>Informazioni quantitative*</b>	d)	Esposizioni totali in essere oggetto di cartolarizzazione da parte della banca e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e sintetiche), per tipologia di esposizione <sup>223, 224, 225</sup>

<sup>222</sup> Ad esempio; *originator*, investitore, *servicer*, fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte swap.

<sup>223</sup> Ad esempio, carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, ecc.

<sup>224</sup> Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

<sup>225</sup> Se rilevante, le banche sono incoraggiate a distinguere le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione in cui esse svolgono unicamente la funzione di sponsor dalle esposizioni connesse con tutte le altre operazioni di cartolarizzazione che sono assoggettate alle disposizioni in materia.

e)	Per le esposizioni cartolarizzate dalla banca e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni <sup>225</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare delle attività cartolarizzate deteriorate/scadute</li> <li>• perdite rilevate dalla banca nel periodo corrente<sup>226</sup></li> </ul> ripartiti per tipologia di esposizioni
f)	Ammontare totale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni proprie o di terzi <sup>227</sup> , ripartito per tipologia di esposizioni <sup>223</sup>
g)	Ammontare totale delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni proprie o di terzi <sup>227</sup> e relativi requisiti patrimoniali IRB, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di fattori di ponderazione per il rischio. Le esposizioni che sono state interamente dedotte dal patrimonio di base, gli I/O di supporto al credito dedotti dal patrimonio di vigilanza totale e le altre esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza totale devono essere indicati separatamente, per tipologia di attività sottostanti
h)	Per le cartolarizzazioni soggette al trattamento previsto per l'ammortamento anticipato occorre indicare le seguenti voci ripartite per tipologia di attività sottostanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• esposizioni aggregate utilizzate di pertinenza del cedente e degli investitori</li> <li>• requisiti patrimoniali IRB aggregati a carico della banca a fronte delle quote da essa mantenute (ossia, quelle del venditore) dei margini utilizzati e delle linee di credito non utilizzate</li> <li>• requisiti patrimoniali IRB aggregati a carico della banca a fronte delle quote di pertinenza degli investitori dei margini utilizzati e delle linee di credito non utilizzate</li> </ul>
i)	Le banche che utilizzano il metodo standardizzato sono parimenti tenute a fornire le informazioni di cui ai punti g) e h), ma utilizzando i requisiti patrimoniali previsti da tale metodo
j)	Sintesi dell'operatività in cartolarizzazioni svolta nell'anno corrente, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia), nonché dei ricavi o perdite da cessione registrati, per tipologie di attività

<sup>226</sup> Per esempio, cancellazioni/rettifiche (se le attività restano nel bilancio della banca) o cancellazioni di I/O e di altri interessi residuali.

<sup>227</sup> Tra le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni – come rilevato nella Parte 2, Sezione IV – figurano, *inter alia*, titoli, linee di liquidità, altri impegni e supporti di credito quali I/O, depositi di contanti in garanzia e altre attività subordinate.

### 3. *Rischi di mercato*

Tabella 10

**Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo standardizzato<sup>228</sup>**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato ai rischi di mercato, includendo i portafogli assoggettati al metodo standardizzato
<b>Informazioni quantitative</b>	b)	Requisiti patrimoniali per: <ul style="list-style-type: none"><li>• rischio di tasso di interesse</li><li>• rischio di posizione dei titoli di capitale</li><li>• rischio di cambio</li><li>• rischio sulle posizioni in merci</li></ul>

Tabella 11

**Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni (IMA) relativo al portafoglio di negoziazione**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato ai rischi di mercato, ivi compresi i portafogli sottoposti all'IMA. In aggiunta, descrizione del livello e delle metodologie di conformità con le "Linee guida per una prudente valutazione" per le posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione (paragrafi 690-701).
	b)	La trattazione dovrebbe comprendere una descrizione degli standard di solidità su cui si basa la valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale della banca, nonché delle metodologie utilizzate per giungere a una valutazione coerente con tali standard.
	c)	Per ciascun portafoglio sottoposto all'IMA: <ul style="list-style-type: none"><li>• caratteristiche dei modelli utilizzati</li><li>• descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio</li><li>• descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o validare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione</li></ul>
	d)	Ambito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza

<sup>228</sup> Con il termine "metodo standardizzato" ci si riferisce qui al "metodo di misurazione standardizzato" definito nella Parte 2, Sezione VI C.

<b>Informazioni quantitative</b>	e)	Per i portafogli di negoziazione sottoposti all'IMA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>value-at-risk</i> (VaR) massimo, medio e minimo nel corso del periodo di rilevazione e VaR di fine periodo</li> <li>• raffronto delle stime del VaR con le plus/minusvalenze effettive registrate dalla banca e analisi delle principali anomalie nei risultati dei test retrospettivi</li> </ul>
----------------------------------	----	--

#### 4. **Rischio operativo**

Tabella 12

##### **Rischio operativo**

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Oltre al requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824), descrizione del/i metodo/i che la banca adotta per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo
	b)	Descrizione dell'AMA, qualora utilizzato dalla banca, inclusa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione dall'approccio di misurazione adottato dalla banca. In caso di utilizzo parziale, ambito di applicazione e grado di copertura dei diversi metodi di misurazione adottati
	c)*	Per le banche che utilizzano l'AMA, descrizione circa l'uso di assicurazioni ai fini dell'attenuazione del rischio operativo

#### 5. **Esposizioni in titoli di capitale**

Tabella 13

##### **Esposizioni in titoli di capitale: informazioni sulle posizioni classificate nel *banking book***

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824) applicato al rischio sui titoli di capitale del <i>banking book</i> , ivi compresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• distinzione tra portafogli destinati a realizzare guadagni in linea capitale e quelli detenuti con altri obiettivi (relazioni con le controparti, obiettivi strategici, ecc.)</li> <li>• analisi di importanti politiche di valutazione e contabilizzazione del portafoglio titoli di capitale allocato nel <i>banking book</i>. Ciò ricomprende i criteri contabili e le metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi</li> </ul>
<b>Informazioni quantitative*</b>	b)	Valore di bilancio e <i>fair value</i> degli investimenti; per i titoli quotati, raffronto con i valori di borsa qualora questi ultimi si discostino in modo significativo dal relativo <i>fair value</i>

	c)	Tipologia e natura degli investimenti, compreso l'ammontare che può essere classificato come: <ul style="list-style-type: none"> <li>• negoziato pubblicamente</li> <li>• detenuto a titolo privato</li> </ul>
	d)	Utili/perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento della rilevazione a seguito di cessioni e liquidazioni
	e)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus/minusvalenze totali non realizzate<sup>229</sup></li> <li>• Plus/minusvalenze totali latenti<sup>230</sup></li> <li>• Ogni eventuale ammontare di cui sopra incluso nel patrimonio di base e/o supplementare</li> </ul>
	f)	Requisiti patrimoniali ripartiti secondo appropriate aggregazioni dei titoli di capitale, coerenti con la metodologia adottata dalla banca, nonché importi complessivi e tipologie di titoli di capitale soggetti a eventuali disposizioni transitorie o clausole di salvaguardia riguardanti i requisiti patrimoniali

## 6. *Rischio di tasso di interesse nel banking book*

Tabella 14

### **Rischio di tasso di interesse nel *banking book***

<b>Informazioni qualitative</b>	a)	Il requisito generale di trasparenza relativo alle informazioni qualitative (paragrafo 824), ivi compresi la natura del rischio di tasso di interesse nel <i>banking book</i> e le ipotesi di fondo utilizzate, incluse quelle relative agli impieghi con opzione di rimborso anticipato e al trattamento dei depositi liberi. Indicazione della frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio
<b>Informazioni quantitative</b>	b)	Aumento (diminuzione) degli utili o del valore economico (o delle corrispondenti misure adottate dalla direzione) in presenza di uno shock di tassi verso l'alto o verso il basso, coerente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse nel <i>banking book</i> prescelto dalla direzione, ripartito per valuta (se rilevante)

<sup>229</sup> Profitti (perdite) non realizzati registrati in bilancio, ma non per il tramite del conto economico.

<sup>230</sup> Profitti (perdite) non realizzati che non sono stati rilevati in bilancio.

## Allegato 1

### Patrimonio di base – Massimale del 15% per gli strumenti innovativi

1. Il presente Allegato si prefigge di chiarire il calcolo del massimale del 15% per gli strumenti innovativi concordato dal Comitato nel Comunicato stampa dell'ottobre 1998.
2. Gli strumenti innovativi devono essere circoscritti al 15% del patrimonio di base (*tier 1*), dedotto l'avviamento. L'ammontare consentito di tali strumenti innovativi è pari al 17,65% dell'ammontare di patrimonio di base non innovativo. Tale percentuale deriva dal rapporto tra 15 e 85% (ossia:  $0,15/0,85 = 17,65\%$ ).
3. A titolo di esempio, si consideri una banca con azioni ordinarie per €75, azioni privilegiate irredimibili non cumulative per €15, 5€ di interessi di minoranza nel capitale ordinario di una filiazione consolidata e un avviamento pari a €10. L'ammontare netto del patrimonio di base non innovativo sarà di  $€75 + €15 + €5 - €10 = €85$ .
4. L'ammontare consentito di strumenti innovativi che questa banca può includere nel patrimonio di base è di  $€85 \times 17,65\% = €15$ . Qualora la banca emetta strumenti innovativi per l'importo massimo accordato, il patrimonio complessivo di base ammonterà a  $€85 + €15 = €100$ . La percentuale di strumenti innovativi sul totale del patrimonio di base sarà pertanto pari al 15%.

## Allegato 1a

### Definizione degli elementi costitutivi del patrimonio

#### A. Componenti del patrimonio

**Classe 1** a) Capitale azionario versato

b) Riserve palesi

**Classe 2** a) Riserve occulte

b) Riserve di rivalutazione

c) Accantonamenti generici a fondi rischi su crediti/riserve generiche a fronte di perdite su crediti (secondo quanto specificato ai paragrafi 42 43)

d) Strumenti ibridi di capitale-debito

e) Passività subordinate

**Classe 3** – A discrezione delle rispettive autorità di vigilanza, le banche possono utilizzare una terza classe di patrimonio (classe 3) consistente in passività subordinate a breve termine, come definite ai paragrafi 49(xxi)-49(xxii) del presente Schema, unicamente allo scopo di assolvere una parte dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato.

L'ammontare degli elementi compresi nelle classi 1, 2 e 3 potrà essere computato come patrimonio, tenuto conto delle limitazioni sotto indicate.

#### B. Limiti e restrizioni

(i) Il totale degli elementi della classe 2 (patrimonio supplementare) sarà limitato a un importo pari al 100% del totale degli elementi della classe 1 (patrimonio di base);

(ii) le passività subordinate a scadenza determinata saranno considerate per un ammontare massimo pari al 50% degli elementi della classe 1;

(iii) il patrimonio di classe 3 sarà limitato al 250% del patrimonio di classe 1 richiesto a fronte dei rischi di mercato;

(iv) nel caso in cui gli accantonamenti generici a fondi rischi su crediti/riserve generiche a fronte di perdite su crediti comprendano importi volti a fornire una valutazione prudentiale di valori dell'attivo ovvero a tenere conto di perdite potenziali non identificate presenti in bilancio, l'ammontare di tali accantonamenti sarà limitato a 1,25 punti percentuali;

(v) le riserve di rivalutazione degli attivi sotto forma di utili potenziali su titoli in portafoglio (vedi di seguito) saranno ridotte del 55%.

## C. Deduzioni dal patrimonio

**Dal patrimonio di base:** avviamento e aumenti del patrimonio netto (proventi da cessione) risultanti da operazioni di cartolarizzazione, secondo quanto disposto dal paragrafo 562 del presente Schema.

**Per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:**

- (i) partecipazioni in banche e istituzioni finanziarie non consolidate;
- N.B. Si presume che lo Schema sia applicato ai gruppi bancari su base consolidata.
- (ii) partecipazioni nel capitale di altre banche e istituzioni finanziarie (a discrezione delle autorità nazionali);
- (iii) partecipazioni di minoranza rilevanti in altre società finanziarie.

## D. Definizione degli elementi del patrimonio

- (i) **Classe 1** – Comprende solamente il **capitale azionario permanente** (capitale versato, sotto forma di azioni ordinarie e azioni privilegiate e irredimibili senza privilegio sui dividendi cumulabile negli anni) e le **riserve palesi** (riserve generali e riserve legali create o incrementate con attribuzione di proventi non distribuiti od altre eccedenze, quali sovrapprezzi di emissione ed utili non distribuiti). Le riserve palesi comprendono altresì i fondi generali della stessa qualità (quale il fondo per rischi bancari generali in alcuni paesi della CE) che soddisfano i seguenti requisiti:
  - le attribuzioni ai fondi devono essere effettuate a valere su utili non distribuiti netti d'imposta o su utili lordi d'imposta corretti per tutti i potenziali debiti d'imposta;
  - i fondi e i relativi movimenti a credito e a debito devono apparire distintamente nei conti pubblicati della banca;
  - i fondi devono essere disponibili per l'impiego illimitato e immediato a copertura di perdite non appena queste si producano;
  - le perdite non possono essere imputate direttamente ai fondi, bensì devono essere fatte transitare per il conto profitti e perdite.

Nel caso di bilanci consolidati questa voce include gli interessi di minoranza in filiazioni non possedute al 100%. La definizione di patrimonio di base esclude le riserve di rivalutazione e le azioni privilegiate con diritto di priorità cumulativo.

- (ii) **Classe 2**
  - a) Le **riserve occulte** sono incluse negli elementi supplementari a condizione che siano accettate dagli organi di vigilanza. Queste riserve sono costituite da utili non distribuiti al netto delle imposte che le banche di alcuni paesi possono mantenere come riserva occulta. Pur non essendo identificabili nel bilancio, queste riserve devono avere le stesse caratteristiche e la stessa alta qualità delle riserve palesi; esse pertanto non devono essere gravate da nessun onere né riferirsi ad alcuna passività già conosciuta, ma essere liberamente e

immediatamente disponibili per fronteggiare perdite future impreviste. Questa definizione di riserve occulte non comprende le riserve potenziali presenti negli investimenti in titoli iscritti in bilancio a prezzi inferiori a quelli correnti (si veda di seguito).

- b) Le **riserve di rivalutazione** possono sorgere in due modi. In primo luogo, in alcuni paesi è consentito alle banche (così come ad altre imprese commerciali) di rivalutare periodicamente le immobilizzazioni – di regola gli stabili di proprietà – per adeguarne il valore ai prezzi del mercato. In alcuni casi l'entità di tale rivalutazione è stabilita per legge. Questo tipo di rivalutazione si riflette sul bilancio con l'iscrizione di una corrispondente riserva.

In secondo luogo, possono essere presenti plusvalenze latenti o riserve di rivalutazione "potenziali" nel caso di investimenti azionari di lungo periodo iscritti in bilancio al costo storico di acquisizione.

Entrambi i tipi di riserva di rivalutazione possono essere inclusi nella classe 2 purché gli attivi cui si riferiscono siano stati valutati con criteri cautelativi che tengano pienamente conto delle possibilità di fluttuazione dei prezzi e di una vendita forzata. Per le riserve di rivalutazione "potenziali" è previsto di applicare una decurtazione del 55% alla differenza fra il costo storico iscritto in bilancio e il valore di mercato, in considerazione della volatilità di questa forma di capitale non realizzato e del carico fiscale implicito.

- c) **Accantonamenti generici a fondi rischi su crediti/riserve generiche a fronte di perdite su crediti** (per le banche che impiegano il metodo standardizzato per il rischio di credito): gli accantonamenti per perdite su crediti costituiti a fronte di perdite che potrebbero verificarsi in futuro ma non sono ancora identificate sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite al loro verificarsi e sono pertanto idonei alla loro inclusione fra gli elementi supplementari del patrimonio. Dovranno per contro essere esclusi gli accantonamenti specifici costituiti a fronte della diminuzione di valore accertata di particolari attività o a fronte di passività note, sia singole sia in gruppo. Inoltre, gli accantonamenti generici/riserve generiche per perdite su crediti idonei a far parte del patrimonio di classe 2 sono soggetti a un limite massimo di 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate.
- d) **Strumenti ibridi di capitale-debito** – Sotto questa rubrica viene considerata una serie di strumenti che associano caratteristiche tipiche dei fondi propri con altre tipiche dell'indebitamento. Tali strumenti differiscono da paese a paese; tuttavia essi dovrebbero soddisfare le seguenti condizioni:
- essere *non garantiti, subordinati e completamente pagati*;
  - essere *non redimibili* su iniziativa del detentore o senza il previo consenso dell'autorità di vigilanza;
  - essere *disponibili per coprire perdite* senza che la banca sia obbligata a cessare la propria attività (contrariamente a quanto avviene per i debiti subordinati tradizionali);
  - anche quando sia previsto un obbligo di pagamento di interessi non riducibile o sopprimibile (contrariamente a quanto avviene per il dividendo delle azioni ordinarie), *deve essere possibile differire la*

*remunerazione* (come avviene per le azioni privilegiate con diritto di priorità cumulativo) allorché la redditività della banca non è sufficiente a permetterne il pagamento.

Le azioni privilegiate che abbiano tali caratteristiche possono essere incluse in questa categoria. Sono inoltre compresi in questa categoria i seguenti strumenti che vengono riportati a titolo di esempio: *long-term preferred shares* in Canada, *titres participatifs* e *titres subordonnés à durée indéterminée* in Francia, *Genußscheine* in Germania, *perpetual subordinated debt* e *preference shares* nel Regno Unito e *mandatory convertible debt instruments* negli Stati Uniti. Gli strumenti ibridi di capitale-debito che non rispondono ai criteri riportati possono essere inclusi nella categoria e) seguente.

- e) **Debiti subordinati a termine** – Comprendono i convenzionali strumenti di capitale-debito subordinati non garantiti a scadenza determinata con una scadenza fissa originaria di oltre cinque anni e le azioni privilegiate redimibili di durata limitata. Durante gli ultimi cinque anni precedenti la scadenza sarà applicato un fattore cumulativo di riduzione (o ammortamento) del 20% annuo per tener conto del valore decrescente di questi strumenti in termini di solidità patrimoniale. Contrariamente a quelli inclusi nella categoria d), gli strumenti di questa categoria non sono di norma disponibili per coprire le perdite di una banca che continua la propria attività. Per tale ragione la loro inclusione nel patrimonio è limitata a un importo pari al 50% del capitale di classe 1.

## Allegato 2

### Metodo standardizzato – Attuazione del processo di *mapping*

1. Poiché le autorità di vigilanza avranno il compito di assegnare alle ponderazioni previste dal metodo standardizzato le valutazioni del rischio creditizio elaborate da una ECAI riconosciuta, esse dovranno considerare una serie di fattori qualitativi e quantitativi al fine di distinguere i relativi gradi di rischio espressi da ciascuna valutazione. I fattori qualitativi potrebbero comprendere, fra gli altri, il *pool* di emittenti valutati da ciascuna agenzia, la gamma di rating da questa attribuiti e il corrispondente significato, nonché la definizione di inadempienza (*default*) adottata dalle singole ECAI.
2. L'utilizzo di parametri quantificabili potrebbe contribuire a promuovere una più coerente assegnazione delle valutazioni del rischio creditizio alle ponderazioni del metodo standardizzato. Il presente Allegato riassume le proposte del Comitato per agevolare le autorità di vigilanza nei processi di *mapping*. I parametri presentati di seguito intendono fungere da guida per le autorità di vigilanza, e non fissare nuovi requisiti di idoneità per le ECAI, né integrare quelli esistenti.

### Valutazione del tasso cumulativo di inadempienza: due proposte di misura

3. Per far sì che una data ponderazione di rischio sia appropriata a una determinata valutazione del rischio di credito, il Comitato raccomanda alle autorità di vigilanza di valutare il tasso cumulativo di inadempienza (CDR) associato all'insieme delle emissioni cui è stato assegnato il medesimo rating. Le autorità di vigilanza stimerebbero due distinte misure di CDR associate a ciascun rating riportato nel metodo standardizzato, utilizzando in entrambi i casi il tasso misurato su un periodo di tre anni.
  - Per poter avere un'adeguata cognizione degli eventi di inadempienza di lungo periodo verificatisi nel corso del tempo, le autorità di vigilanza dovrebbero calcolare – purché siano disponibili dati sufficientemente dettagliati – la media decennale del CDR misurato su tre anni<sup>231</sup>. Alle nuove agenzie di rating o a quelle che dispongono di serie storiche sui dati di inadempienza inferiori a dieci anni, le autorità di vigilanza potrebbero chiedere per ciascuna classe di rating una stima della media decennale del CDR misurato su tre anni, e ritenere in seguito responsabili le agenzie di tale stima ai fini della ponderazione di rischio delle attività da queste valutate.
  - L'altra misura che le autorità di vigilanza dovrebbero prendere in considerazione è il più recente CDR triennale associato a ciascuna valutazione del rischio elaborata da una ECAI.

---

<sup>231</sup> Nel 2002, ad esempio, un'autorità di vigilanza calcolerebbe la media dei CDR sul triennio per gli emittenti assegnati a ciascuna classe di rating (la "coorte") per ognuno dei dieci anni del periodo 1990-1999.

4. Entrambe le misure andrebbero confrontate con i tassi storici aggregati di inadempienza delle valutazioni del rischio creditizio elaborate dal Comitato e ritenute rappresentative di un equivalente grado di rischio.

5. Poiché è presumibile che le ECAI dispongano di dati sui CDR triennali, le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di confrontare i tassi di inadempienza riferiti alle valutazioni di una determinata ECAI con quelli associati ai rating di altri istituti, in particolare le principali agenzie che operano su popolazioni simili.


## Attribuzione dei rating alle ponderazioni di rischio attraverso l'uso dei CDR

6. Per aiutare le autorità di vigilanza nella determinazione delle appropriate ponderazioni di rischio cui assegnare i rating di una ECAI, le due suddette misure di CDR potrebbero essere confrontate con i seguenti valori CDR "di riferimento" e "benchmark":

- per ogni grado nella scala di rating di una ECAI, la media decennale del CDR su tre anni verrebbe confrontata con un CDR triennale di riferimento di lungo periodo, che fornirebbe una rappresentazione di lungo termine degli eventi internazionali di inadempienza riferiti alle valutazioni del rischio;
- analogamente, per ogni grado nella scala di rating di una ECAI, i due più recenti CDR triennali andrebbero confrontati con i relativi *benchmark*. Tale confronto sarebbe volto a determinare se le più recenti evidenze storiche delle ECAI nella valutazione del rischio di credito sono in linea con i *benchmark* prudenziali dei CDR.

7. La Tabella 1 illustra lo schema generale per tali confronti.

Tabella 1  
**Raffronti tra le misure di CDR<sup>232</sup>**

Esperienza internazionale (derivata dalla combinazione delle evidenze storiche delle principali agenzie di rating)	da raffrontare con  	Dati della ECAI
<i>Definita dal Comitato come guida</i>		<i>Calcolati dalle autorità nazionali di vigilanza sulla base dei dati di inadempienza della ECAI</i>
CDR di riferimento di lungo periodo		Media decennale dei CDR calcolati su tre anni
Valori <i>benchmark</i> dei CDR		Due più recenti CDR calcolati su tre anni

<sup>232</sup> Va notato che ciascuna grande agenzia di rating sarebbe parimenti soggetta a tali confronti, mediante i quali le evidenze da essa riscontrate verrebbero confrontate all'esperienza aggregata a livello internazionale.

## 1. Raffronto tra la media di lungo periodo dei CDR su tre anni elaborata da una ECAI e CDR di riferimento di lungo periodo

8. Per ciascuna categoria di rischio di credito utilizzata nell'ambito del metodo standardizzato del presente Schema, il corrispondente CDR di riferimento di lungo periodo fornirebbe alle autorità di vigilanza informazioni sugli episodi di inadempienza a livello internazionale. La media decennale di una determinata valutazione di una ECAI riconosciuta tenderà a non corrispondere esattamente al CDR di riferimento di lungo periodo. Tali CDR intendono fungere da guida per le autorità di vigilanza, e non da valore obiettivo che le ECAI sono tenute a conseguire. Nella Tabella 2 vengono riportati i CDR triennali di riferimento di lungo periodo raccomandati dal Comitato per ciascuna delle categorie di rischio creditizio, sulla base delle osservazioni del Comitato sugli eventi di inadempienza riportati dalle principali agenzie di rating a livello internazionale.

Tabella 2

### CDR triennali di riferimento di lungo periodo proposti dal Comitato

Valutazione S&P(Moody's)	AAA-AA (Aaa-Aa)	A (A)	BBB (Baa)	BB (Ba)	B (B)
Media ventennale dei CDR triennali	0,10%	0,25%	1,00%	7,50%	20,00%

## 2. Raffronto tra il più recente CDR triennale di una ECAI e i CDR *benchmark*

9. Poiché i CDR di una ECAI non debbono a ogni costo eguagliare i CDR di riferimento, è importante fornire una nozione più precisa di quali siano i limiti massimi di CDR accettabili per ogni valutazione, e quindi per ogni ponderazione di rischio, contenuta nel metodo standardizzato.

10. L'opinione del Comitato è che i limiti massimi di CDR dovrebbero servire da guida per le autorità di vigilanza, e non necessariamente da criteri obbligatori. Il superamento del limite massimo di CDR non dovrebbe pertanto indurre l'autorità di vigilanza a innalzare indiscriminatamente la ponderazione di rischio associata a una determinata valutazione qualora essa sia convinta che tale superamento non scaturisca da una minore solidità dei criteri di valutazione del rischio creditizio, ma sia semplicemente di natura temporanea.

11. Per assistere le autorità di vigilanza nel decidere se un CDR rientri o meno in una gamma accettabile affinché il rating sia assegnato a una determinata ponderazione di rischio, verrebbero stabiliti due valori *benchmark* per ciascuna valutazione: uno di "monitoraggio" e uno di "intervento".

### a) *Benchmark di monitoraggio*

12. Il superamento del *benchmark* CDR di "monitoraggio" indica che il valore corrente del tasso di inadempienza sperimentato da un'agenzia di rating per un determinato grado di valutazione del rischio di credito risulta significativamente più alto di quello rilevato a livello internazionale. Sebbene le valutazioni in questione continuerebbero in generale a essere associate alle corrispondenti ponderazioni di rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero interpellare l'ECAI interessata per comprendere le ragioni alla base di una simile discordanza. Ove quest'ultima, a giudizio delle autorità, sia riconducibile a criteri meno solidi

di valutazione del rischio di credito, la valutazione dell'ECAI in questione dovrebbe essere assegnata a una categoria di rischio superiore.

#### **b) Benchmark di intervento**

13. Il superamento del *benchmark* di "intervento" indica che il valore del tasso di inadempienza sperimentato da un'agenzia di rating per un determinato grado di valutazione del rischio di credito eccede in misura particolarmente ragguardevole quello rilevato a livello internazionale. È perciò presumibile che i criteri di valutazione dell'ECAI siano carenti oltre misura o non siano applicati in modo appropriato. Se il CDR triennale supera per due anni consecutivi il livello di intervento, le autorità di vigilanza dovrebbero verosimilmente declassare la valutazione del rischio a una categoria meno favorevole. Tuttavia, se a loro giudizio il superamento riscontrato non è attribuibile a una minore solidità dei criteri di valutazione utilizzati, esse potranno decidere di confermare la ponderazione di rischio originariamente assegnata<sup>233</sup>.

14. In tutti i casi in cui le autorità di vigilanza decidano di non modificare la categoria di rischio, esse potrebbero – sulla scorta di quanto stabilito nel secondo pilastro – incoraggiare le banche ad aumentare temporaneamente la propria dotazione di capitale o ad effettuare ulteriori accantonamenti ai fondi di riserva.

15. Nel caso in cui l'autorità abbia spostato il rating a una categoria di rischio superiore, è possibile riportarlo alla classe originaria qualora l'ECAI dimostri che il suo CDR triennale è calato, rimanendo al disotto del livello di monitoraggio per due anni consecutivi.

#### **c) Calibrazione dei valori CDR benchmark**

16. Dopo aver esaminato varie metodologie, il Comitato ha deciso di utilizzare simulazioni Monte Carlo per calibrare i livelli sia di monitoraggio sia di intervento per ciascuna categoria di valutazione del rischio di credito. In particolare, i livelli di monitoraggio proposti sono stati derivati dall'intervallo di confidenza al 99° percentile e quelli di intervento dall'intervallo di confidenza al 99,9° percentile. Le simulazioni sono basate su dati storici di inadempienza pubblicati dalle maggiori agenzie internazionali di rating. I livelli derivati per ciascuna classe di valutazione del rischio sono presentati nella Tabella 3, arrotondati al primo decimale.

Tabella 3

#### **CDR benchmark triennali proposti dal Comitato**

<b>Valutazione S&amp;P(Moody's)</b>	<b>AAA-AA (Aaa-Aa)</b>	<b>A (A)</b>	<b>BBB (Baa)</b>	<b>BB (Ba)</b>	<b>B (B)</b>
Livello di monitoraggio	0,8%	1,0%	2,4%	11,0%	28,6%
Livello di intervento	1,2%	1,3%	3,0%	12,4%	35,0%

<sup>233</sup> Ad esempio, se le autorità di vigilanza accertano che il superamento è provvisorio, forse perché rispecchia uno shock temporaneo o esogeno (quale una catastrofe naturale), allora le ponderazioni di rischio previste nel metodo standardizzato potrebbero rimanere valide. Analogamente, il superamento del livello di intervento da parte di più ECAI congiuntamente potrebbe indicare, più che un allentamento degli standard creditizi, un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato o uno shock esogeno. In entrambi i casi, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare le valutazioni dell'ECAI al fine di garantire che i più frequenti eventi di inadempienza non siano il risultato di criteri meno stringenti di valutazione del rischio di credito.

## Allegato 3

### Trattamento patrimoniale delle transazioni non perfezionate e di quelle regolate secondo modalità diverse dalla consegna contro pagamento

#### I. Principi generali

1. Le banche dovrebbero continuare a sviluppare, porre in atto e affinare sistemi per il rilevamento e il monitoraggio delle esposizioni al rischio di credito derivanti da transazioni non regolate e non eseguite, atti a fornire alla direzione informazioni che favoriscano un'azione tempestiva, secondo quanto previsto dai paragrafi 88 e 89 del presente Schema.

2. Le transazioni regolate secondo la modalità "consegna contro pagamento" (*delivery-versus-payment*, DVP)<sup>234</sup>, che prevede lo scambio simultaneo di titoli contro contante, espongono a un rischio di perdita per quanto riguarda la differenza fra il valore della transazione al prezzo di regolamento fissato contrattualmente e il valore della transazione al prezzo corrente di mercato (esposizione corrente positiva). Le transazioni per le quali invece il contante è pagato prima di ricevere lo strumento consegnabile (titoli, valuta, oro o merci) o, viceversa, lo strumento è consegnato prima di ricevere il corrispondente pagamento in contante (operazioni non DVP, o "a consegna libera") espongono al rischio di perdita rispetto all'intero ammontare di contante pagato o di strumenti consegnati. Le norme attuali prevedono l'applicazione di requisiti patrimoniali specifici a fronte di questi due tipi di esposizione.

3. Il trattamento patrimoniale che segue si applica a tutte le transazioni aventi a oggetto titoli, strumenti valutari e merci che comportino un rischio di ritardo nel regolamento o nella consegna. Sono comprese le operazioni poste in essere per il tramite di stanze di compensazione riconosciute, soggette alla valutazione giornaliera ai prezzi di mercato (*mark-to-market*) e al versamento di margini di variazione giornalieri, che non siano controbilanciate da posizioni uguali di segno contrario. Sono invece esclusi i contratti di pronto contro termine attivi o passivi e le operazioni di assunzione o concessione di titoli in prestito non ancora regolati dopo la loro data di scadenza<sup>235</sup>.

4. Nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, l'autorità di vigilanza nazionale può decidere discrezionalmente di sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali fino a rettifica della situazione.

5. Ai sensi del presente Schema, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come insolvenza ai fini del rischio di credito.

6. Nell'applicare un coefficiente di ponderazione alle esposizioni a consegna libera, le banche che utilizzano un metodo IRB hanno la facoltà di attribuire una PD basandosi su un

---

<sup>234</sup> Ai fini del presente Schema, sono assimilate alle operazioni DVP anche quelle che prevedono il regolamento di tipo "pagamento contro pagamento" (*payment-versus-payment*, PVP).

<sup>235</sup> Tutte le operazioni di pronti contro termine attive e passive, così come quelle di assunzione o concessione di titoli in prestito, comprese quelle non ancora regolate dopo la data di scadenza, ricevono il trattamento previsto nell'Allegato 4 o nelle sezioni relative all'attenuazione del rischio di credito del presente Schema.

rating esterno a quelle controparti nei confronti delle quali non abbiano alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario. Le banche autorizzate a utilizzare il metodo IRB avanzato possono applicare una LGD pari al 45% in luogo di quella calcolata internamente a condizione che tale valore sia applicato a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate. In alternativa, le banche che utilizzano un metodo IRB possono scegliere di applicare i coefficienti di ponderazione previsti nel metodo standardizzato ovvero un coefficiente di ponderazione del 100%.

## II. Requisiti patrimoniali

7. Per le transazioni DVP, laddove i pagamenti non siano stati ancora effettuati cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento concordata, il requisito patrimoniale va calcolato moltiplicando l'esposizione corrente positiva della transazione per un fattore di ponderazione determinato sulla base della seguente tabella 1.

Tabella 1

Numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento	Fattori di ponderazione corrispondenti
Da 5 a 15	8%
Da 16 a 30	50%
Da 31 a 45	75%
Oltre 46	100%

Un periodo transitorio di durata ragionevole potrà essere concesso agli intermediari affinché aggiornino i propri sistemi informativi in modo da essere in grado di rilevare il numero di giorni trascorsi dalla data di regolamento concordata e di calcolare il corrispondente requisito patrimoniale.

8. Per le transazioni non DVP (a consegna libera), la banca che abbia effettuato il pagamento o la consegna dovuti, ma non abbia ricevuto il corrispettivo entro la fine dello stesso giorno lavorativo<sup>236</sup>, tratterà l'esposizione alla stregua di un prestito. Ciò significa che la banca autorizzata a impiegare un metodo IRB applicherà all'esposizione nei confronti della controparte la formula IRB appropriata, descritta nel presente Schema, come farebbe per qualunque altra esposizione del portafoglio bancario. Analogamente, le banche che adottano il metodo standardizzato applicheranno i fattori di ponderazione standardizzati previsti dal presente Schema. Tuttavia, nel caso di esposizioni di importo non significativo, le banche potranno scegliere di applicare un fattore di ponderazione uniforme pari al 100% al fine di evitare l'onere di condurre una valutazione completa del credito. La banca che abbia

<sup>236</sup> Qualora i pagamenti relativi ai due lati della transazione avvengano alla stessa data in base al rispettivo fuso orario, si considera che entrambi i lati della transazione siano regolati lo stesso giorno. Ad esempio, se una banca a Tokyo effettua il trasferimento di yen nel giorno X (ora standard del Giappone) e riceve il corrispettivo di dollari USA tramite CHIPS il giorno X (ora standard orientale degli Stati Uniti), si considera che il regolamento abbia luogo alla stessa data di valuta.

effettuato il pagamento o la consegna dovuti e che cinque giorni lavorativi dopo la seconda data di pagamento/consegna concordata contrattualmente non abbia ancora ricevuto di fatto la prestazione corrispettiva dovrà dedurre dai fondi propri l'intero ammontare trasferito, maggiorato dell'eventuale costo di sostituzione, fintantoché non abbia effettivamente luogo la prestazione corrispettiva.

## Allegato 4

### Trattamento del rischio creditizio di controparte e della compensazione fra posizioni in prodotti differenti

1. Le seguenti prescrizioni definiscono i metodi ammissibili per stimare l'ammontare dell'esposizione o l'esposizione al momento dell'inadempienza (*Exposure at Default*, EAD) per gli strumenti con rischio creditizio di controparte nel quadro del presente Schema<sup>237</sup>. Le banche possono richiedere l'approvazione delle autorità di vigilanza per l'impiego di modelli interni conformi ai requisiti e alle specifiche qui descritti. In alternativa possono utilizzare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione corrente.

#### I. Definizioni e terminologia

2. Questa sezione definisce i termini impiegati in modo ricorrente nel testo che segue.

##### A. Termini di carattere generale

- **Rischio (creditizio) di controparte (RCC):** il rischio che la controparte di una transazione si renda insolvente prima del regolamento definitivo dei flussi monetari inerenti alla transazione stessa. In questo caso si determina una perdita se la transazione o il portafoglio di transazioni ha un valore economico positivo al momento dell'insolvenza. Diversamente dal rischio creditizio connesso con un prestito, dove l'esposizione è unilaterale, in quanto solo la banca mutuante sopporta un rischio di perdita, il rischio di controparte è bilaterale, poiché il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per ognuna delle controparti. Tale valore è incerto e varia nel tempo secondo l'andamento dei fattori di mercato sottostanti.

##### B. Tipi di transazioni

- **Operazioni con regolamento a lungo termine:** transazioni a termine in cui una controparte si impegna a consegnare (ricevere) un titolo, una merce o una valuta estera contro la riscossione (pagamento) di contante, altri strumenti finanziari o merci, e viceversa, a una data di regolamento contrattualmente definita come posteriore a quella prevista dalla prassi di mercato per le transazioni della medesima specie ovvero rispetto ai cinque giorni lavorativi dalla data di stipula dell'operazione.
- **Operazioni SFT (securities financing transaction):** operazioni pronti contro termine attive e passive, operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e merci e

---

<sup>237</sup> In questo documento i termini "ammontare dell'esposizione" ed "EAD" sono utilizzati assieme per designare le misure dell'esposizione nel quadro sia del metodo IRB sia del metodo standardizzato per il rischio di credito.

finanziamenti connessi con titoli, il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso soggette a margini di garanzia.

- **Finanziamenti connessi con titoli:** transazioni in cui una banca eroga credito in connessione con l'acquisto, la vendita, la detenzione o la negoziazione di titoli. Esse non comprendono altri tipi di crediti garantiti da titoli. Generalmente, il valore delle garanzie è superiore all'ammontare del credito.

### C. Compensazione, copertura e termini connessi

- **Insieme di attività soggette a compensazione** (per brevità denominato di seguito "insieme di compensazione"): gruppo di transazioni concluse con un'unica controparte soggette a un accordo bilaterale di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai fini del patrimonio di vigilanza in base alle disposizioni 96(i)-96(v) del presente Allegato, al disposto di questo Schema sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito o alle regole sulla compensazione di posizioni in prodotti differenti stabilite nel presente Allegato. Ogni transazione che non rientri in un accordo di compensazione bilaterale riconosciuto a fini di vigilanza va intesa come insieme a sé stante ai fini delle presenti regole.
- **Posizione di rischio:** misura di rischio assegnata a una transazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte (esposto nel presente Allegato) mediante l'utilizzo di un algoritmo regolamentare.
- **Insieme di attività coperte:** gruppo di posizioni di rischio derivanti dalle transazioni comprese in un unico insieme di compensazione per cui soltanto il saldo netto è rilevante nel determinare l'ammontare dell'esposizione o l'EAD secondo il metodo standardizzato per il rischio di controparte.
- **Accordo di garanzia:** convenzione o clausola contrattuale in base alla quale una controparte è tenuta a fornire garanzie reali all'altra controparte allorché l'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima eccede una determinata soglia di rilevanza.
- **Soglia di rilevanza:** valore massimo dell'esposizione al cui superamento una controparte ha il diritto di richiedere all'altra controparte la costituzione di garanzie reali.
- **Periodo con rischio di margine:** lasso di tempo intercorrente fra l'ultimo scambio di garanzie a fronte di un insieme di compensazione relativo a una controparte resasi inadempiente e il momento in cui la posizione viene liquidata ed è di nuovo coperto il connesso rischio di mercato.
- **Scadenza effettiva secondo il metodo dei modelli interni:** relativamente a un insieme di compensazione con scadenza superiore all'anno, rapporto fra l'esposizione attesa totale lungo la vita delle transazioni scontata al tasso di rendimento privo di rischio e l'esposizione attesa totale sull'arco di un anno, parimenti scontata al tasso privo di rischio. Questa scadenza effettiva può essere corretta per tenere conto del rischio di *rollover* sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno. La formula è indicata nel paragrafo 38.
- **Compensazione fra prodotti differenti:** inclusione di transazioni relative a differenti categorie di prodotti nello stesso insieme di compensazione conformemente alle regole in materia stabilite nel presente Allegato.
- **Valore corrente di mercato** (*current market value*, CMV): valore netto di mercato del portafoglio di transazioni ricomprese nell'insieme di compensazione. Nel calcolo del valore corrente di mercato sono impiegati valori sia positivi che negativi.

## D. Distribuzioni

- **Distribuzione dei valori di mercato:** previsione della distribuzione probabilistica dei valori netti di mercato delle transazioni in un insieme di compensazione per una certa data futura (orizzonte previsionale), dato il valore di mercato realizzato delle transazioni fino alla data corrente.
- **Distribuzione delle esposizioni:** previsione della distribuzione probabilistica dei valori di mercato ottenuta ponendo uguale a zero le previsioni di valori netti di mercato negativi (tiene conto del fatto che quando la banca è debitrice di denaro alla controparte essa non ha un'esposizione verso la controparte stessa).
- **Distribuzione neutrale al rischio:** distribuzione di valori di mercato o di esposizioni per un certo periodo futuro ottenuta utilizzando valori di mercato impliciti, come le volatilità implicite.
- **Distribuzione effettiva:** distribuzione di valori di mercato o di esposizioni per un certo periodo futuro ottenuta utilizzando valori storici o realizzati, come le volatilità calcolate sulla base di variazioni pregresse dei prezzi o dei tassi.

## E. Misure dell'esposizione e aggiustamenti

- **Esposizione corrente:** valore positivo di mercato di una transazione o di un portafoglio di transazioni ricomprese in un insieme di compensazione che andrebbe perso in caso di inadempienza della controparte, assumendo un tasso di recupero nullo. Spesso denominata anche "costo di sostituzione".
- **Esposizione di picco:** elevato percentile (solitamente 95 o 99%) della distribuzione di esposizioni per una certa data futura anteriore alla scadenza della transazione di più lunga durata compresa nell'insieme di compensazione. Di regola sono calcolati valori di esposizione di picco per numerose date future fino alla scadenza più lontana delle transazioni costituenti l'insieme.
- **Esposizione attesa (Expected Exposure, EE):** media aritmetica della distribuzione di esposizioni per una certa data futura anteriore alla scadenza della transazione di più lunga durata compresa nell'insieme di compensazione. Di regola sono calcolati valori di esposizione attesa per numerose date future fino alla scadenza più lontana delle transazioni costituenti l'insieme.
- **Esposizione attesa effettiva (Effective Expected Exposure, EEE):** per una certa data, esposizione attesa massima a quella data o a una data anteriore. In alternativa può essere definita come la maggiore fra l'esposizione attesa a quella data e l'esposizione effettiva alla data precedente. Di fatto, l'esposizione attesa effettiva è l'esposizione attesa soggetta al vincolo di non-decremento nel tempo.
- **Esposizione positiva attesa (Expected Positive Exposure, EPE):** media ponderata nel tempo delle esposizioni attese, laddove i pesi sono dati dalla proporzione rappresentata da una singola esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo. Nel computo del requisito patrimoniale minimo la media è calcolata sull'arco del primo anno oppure, se tutti i contratti compresi nell'insieme di compensazione scadono prima dell'anno, sull'arco di tempo corrispondente alla scadenza del contratto con più lunga durata.
- **Esposizione positiva attesa effettiva (EPE effettiva):** media ponderata nel tempo dell'esposizione attesa effettiva sull'arco del primo anno oppure, se tutti i contratti compresi nell'insieme di compensazione scadono prima dell'anno, sull'arco di tempo corrispondente alla scadenza del contratto con più lunga durata, laddove i pesi sono dati dalla proporzione rappresentata dalle rispettive esposizioni attese sull'intero intervallo di tempo.

- **Aggiustamento per la valutazione del credito:** aggiustamento in funzione della quotazione media di mercato del portafoglio di transazioni con una controparte. L'aggiustamento rispecchia il valore di mercato del rischio di credito dovuto all'eventuale mancato adempimento delle prestazioni contrattuali. Esso può rispecchiare il valore di mercato del rischio di credito della controparte oppure il valore di mercato del rischio di credito sia della controparte che della banca.
- **Aggiustamento unilaterale per la valutazione del credito:** aggiustamento che rispecchia il valore di mercato del rischio di credito della controparte ma non quello della banca.

#### F. Rischi collegati al RCC

- **Rischio di rollover:** rischio che l'esposizione positiva attesa risulti sottostimata allorché è previsto che transazioni future con una controparte avvengano su base continuativa, ma l'esposizione addizionale creata da tali transazioni future non è ricompresa nel calcolo dell'esposizione positiva attesa.
- **Rischio generale di correlazione sfavorevole:** sorge allorché la probabilità di inadempienza delle controparti è correlata positivamente con i fattori di rischio generale di mercato.
- **Rischio specifico di correlazione sfavorevole:** sorge allorché l'esposizione verso una data controparte è correlata positivamente con la probabilità di inadempienza della controparte a causa della natura delle transazioni stipulate con la stessa.

## II. Ambito di applicazione

3. I procedimenti per il calcolo dell'ammontare dell'esposizione secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito o dell'EAD secondo il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) descritti nel presente Allegato sono applicabili alle operazioni SFT e agli strumenti derivati OTC.

4. Tali strumenti presentano generalmente le seguenti caratteristiche astratte:

- le transazioni generano un'esposizione corrente o valore di mercato;
- le transazioni hanno un connesso valore futuro di mercato stocastico dipendente da variabili di mercato;
- le transazioni danno luogo allo scambio di pagamenti o allo scambio di uno strumento finanziario (comprese merci) contro un pagamento;
- le transazioni sono stipulate con una controparte identificata, nei cui riguardi può essere determinata una specifica probabilità di inadempienza<sup>238</sup>.

5. Le transazioni qui considerate possono mostrare le seguenti ulteriori caratteristiche comuni:

---

<sup>238</sup> Le transazioni per le quali la probabilità di inadempienza è definita su base aggregata non sono considerate nel presente Allegato.

- l'apprestamento di garanzie reali può servire ad attenuare il rischio di controparte ed è insito nella natura di determinate transazioni;
- uno scopo primario può essere il finanziamento a breve, in quanto le transazioni consistono perlopiù nello scambio di un'attività contro un'altra attività (contante o titoli) per periodi di tempo relativamente brevi, di solito con finalità economiche di finanziamento. I due lati della transazione non sono frutto di decisioni separate bensì formano un'entità indivisibile diretta a conseguire un dato obiettivo;
- la compensazione può essere utilizzata per attenuare il rischio;
- le posizioni sono rivalutate frequentemente (perlopiù su base giornaliera), in funzione delle variabili di mercato;
- può essere previsto un adeguamento dei margini di garanzia.

6. Un valore di esposizione zero per il rischio creditizio di controparte può essere assegnato alle operazioni SFT o ai contratti derivati posti in essere con una controparte centrale (ad esempio una stanza di compensazione). Ciò non si applica alle esposizioni risultanti da operazioni SFT e da contratti derivati respinti dalla controparte centrale. È inoltre assegnabile un valore di esposizione zero alle esposizioni creditorie delle banche verso controparti centrali che risultano dalle operazioni SFT, dalle operazioni a pronti o dai contratti derivati posti in essere con la controparte centrale. Queste esenzioni si applicano in particolare alle esposizioni creditorie connesse con i depositi di compensazione e le garanzie costituite presso la controparte centrale. La controparte centrale è un'entità che si interpone fra le controparti di contratti negoziati in uno o più mercati finanziari, assumendo la veste giuridica di compratore nei confronti di ciascun venditore e di venditore nei confronti di ciascun compratore. Affinché siano applicabili le suddette esenzioni, le esposizioni RCC della controparte centrale verso tutti i partecipanti devono essere pienamente protette da garanzie reali, adeguate su base giornaliera, offrendo protezione per il rischio di controparte verso la controparte centrale. Le attività detenute in custodia da una controparte centrale per conto della banca non sono soggette al requisito patrimoniale per il rischio creditizio di controparte.

7. In tutti e tre i metodi considerati nel presente Allegato, allorché una banca acquista protezione sotto forma di derivati creditizi a fronte di un'esposizione del portafoglio bancario o a fronte di un'esposizione al rischio creditizio di controparte, essa determinerà il requisito patrimoniale per l'esposizione protetta secondo i criteri e i principi generali stabiliti per il riconoscimento dei derivati creditizi, ossia le regole sulla sostituzione ovvero sulla doppia inadempienza. Laddove queste condizioni siano soddisfatte, l'ammontare dell'esposizione o l'EAD per il rischio creditizio di controparte per tali strumenti è pari a zero.

8. L'ammontare dell'esposizione o l'EAD per il rischio creditizio di controparte è pari a zero per i *credit default swap* venduti compresi nel portafoglio bancario se essi sono trattati nel quadro dello Schema come garanzie fornite dalla banca e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di credito per l'intero ammontare nozionale.

9. In tutti e tre i metodi considerati nel presente Allegato l'ammontare dell'esposizione o l'EAD per una data controparte è pari alla somma degli ammontari delle esposizioni o delle EAD calcolati per ciascun insieme di compensazione relativo a quella controparte.

### III. Regole per la compensazione fra prodotti differenti<sup>239</sup>

10. Le banche autorizzate a stimare le esposizioni all'RCC utilizzando il metodo dei modelli interni possono includere in un insieme di compensazione operazioni SFT e/o contratti derivati OTC soggetti a una forma giuridicamente valida di compensazione che soddisfi i seguenti criteri legali e operativi stabiliti per la compensazione fra prodotti differenti (così come definita di seguito). La banca deve inoltre aver ottemperato agli eventuali requisiti di approvazione preventiva o ad altri adempimenti procedurali stabiliti dall'autorità di vigilanza nazionale in ordine al riconoscimento della compensazione fra prodotti differenti.

#### ***Criteri legali***

11. La banca ha stipulato con la controparte un accordo scritto bilaterale di compensazione che genera un'unica obbligazione giuridica coprente tutti i contratti bilaterali e le transazioni ("accordo di compensazione fra prodotti differenti"), cosicché la banca avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligazione di pagare soltanto l'ammontare netto positivo o negativo dei (i) valori di liquidazione dei singoli contratti quadro e (ii) dei valori correnti di mercato delle singole transazioni ("saldo netto di compensazione") nel caso in cui una controparte si rendesse inadempiente in seguito a fallimento, messa in liquidazione o circostanze analoghe.

12. La banca dispone di pareri legali scritti e argomentati nei quali si afferma con un elevato grado di certezza che, in caso di vertenza legale, le competenti autorità giudiziarie o amministrative riterrebbero che, ai sensi delle leggi di tutte le giurisdizioni rilevanti, l'esposizione della banca nel quadro dell'accordo di compensazione fra prodotti differenti equivale al saldo netto di compensazione. Nel pervenire a tale conclusione i pareri legali devono vagliare la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione fra prodotti differenti e l'effetto del medesimo sulle disposizioni rilevanti di ogni contratto quadro bilaterale ivi ricompreso.

- Le leggi di "tutte le giurisdizioni rilevanti" sono: (i) la legge della giurisdizione in cui la controparte ha sede legale, nonché, qualora sia coinvolta la filiale estera di una controparte, la legge della giurisdizione in cui è ubicata la filiale stessa; (ii) la legge che regola le singole transazioni; (iii) la legge che regola gli eventuali contratti o accordi necessari per effettuare la compensazione.
- Un parere legale deve essere generalmente riconosciuto come tale dalla comunità giuridica nel paese di origine della banca o consistere in un memorandum legale che affronti tutte le problematiche rilevanti in modo argomentato.

13. La banca dispone di procedure interne per verificare che, prima di includere una transazione in un insieme di compensazione, la transazione stessa rientri fra le fattispecie considerate da pareri legali conformi ai criteri sopradetti.

---

<sup>239</sup> Queste regole si applicano specificatamente alla compensazione fra differenti operazioni SFT o fra operazioni SFT e contratti derivati OTC ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali secondo il metodo dei modelli interni. Esse non modificano né sostituiscono le regole per il riconoscimento della compensazione fra contratti derivati OTC, fra operazioni pronti contro termine e fra operazioni di finanziamento in titoli nel quadro dell'Accordo del 1988 e relativi emendamenti o del presente Schema. Le regole previste dall'Accordo del 1988 e dal presente Schema continuano ad applicarsi al riconoscimento prudenziale della compensazione entro le relative categorie di prodotti secondo il metodo dei modelli interni o altra metodologia pertinente.

14. La banca provvede ad aggiornare i pareri legali in modo da assicurare la continuità dell'efficacia dell'accordo di compensazione fra prodotti differenti alla luce di eventuali modifiche della legislazione rilevante.

15. L'accordo di compensazione fra prodotti differenti non prevede una clausola *walkaway*, ossia una disposizione che permetta a una controparte non inadempiente di effettuare solo pagamenti limitati o di non effettuare alcun pagamento a favore della parte inadempiente quand'anche quest'ultima risulti creditrice netta.

16. Ogni contratto quadro e ogni transazione bilaterale rientrante nell'accordo di compensazione fra prodotti differenti soddisfa i requisiti legali rilevanti per il riconoscimento (i) della compensazione bilaterale di contratti derivati di cui ai paragrafi 96(i)-96(v) del presente Allegato, oppure (ii) delle tecniche di attenuazione del rischio di credito descritte nella Parte 2, Sezione II.D di questo Schema.

17. La banca conserva tutta la documentazione richiesta nei propri archivi.

### **Criteri operativi**

18. L'autorità di vigilanza deve assicurarsi che gli effetti di un accordo di compensazione fra prodotti differenti siano considerati nella misurazione dell'esposizione aggregata al rischio di controparte della banca e che questa gestisca il rischio di controparte su tale base.

19. Il rischio di credito verso ciascuna controparte è aggregato al fine di ottenere un'unica esposizione giuridica per i contratti ricompresi nell'accordo di compensazione fra prodotti differenti. Di tale aggregazione dovranno tenere conto le procedure per la fissazione dei limiti di fido e l'allocazione del capitale economico.

## **IV. Approvazione dell'impiego del metodo dei modelli interni per la stima dell'EAD**

20. Una banca (intesa come singola entità o come gruppo) che desideri impiegare il metodo dei modelli interni per misurare l'ammontare dell'esposizione o l'EAD ai fini del patrimonio regolamentare deve richiederne l'autorizzazione alla propria autorità di vigilanza. Il metodo dei modelli interni è utilizzabile sia dalle banche che adottano il sistema IRB sia da quelle che applicano il metodo standardizzato a tutte le esposizioni creditorie. La banca deve soddisfare tutti i requisiti enunciati nella Sezione V del presente Allegato e applicare il metodo alla totalità delle esposizioni soggette a rischio creditizio di controparte, eccetto le operazioni con regolamento a lungo termine.

21. Una banca può anche scegliere di adottare il metodo dei modelli interni per misurare ai fini del patrimonio regolamentare il rischio di controparte per le esposizioni o le EAD relative ai soli contratti derivati OTC o alle sole operazioni SFT, subordinatamente all'appropriato riconoscimento della compensazione di cui sopra. La banca deve applicare il metodo a tutte le esposizioni all'interno della categoria, a eccezione di quelle irrilevanti per dimensione e rischio. Durante la fase iniziale di implementazione del metodo dei modelli interni la banca può impiegare il metodo standardizzato o il metodo dell'esposizione corrente per una parte delle sue operazioni. Essa dovrà tuttavia sottoporre all'autorità di vigilanza un piano per la progressiva applicazione del metodo dei modelli interni a tutte le esposizioni rilevanti di quella categoria di transazioni.

22. A tutti i contratti derivati OTC e a tutte le operazioni con regolamento a lungo termine per cui non sia stata ottenuta l'approvazione della rispettiva autorità di vigilanza a

impiegare il metodo dei modelli interni la banca deve applicare il metodo standardizzato oppure il metodo dell'esposizione corrente. L'utilizzo combinato del metodo dell'esposizione corrente e del metodo standardizzato è consentito su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato a livello di un'istituzione è ammissibile soltanto nei casi indicati al paragrafo 90 del presente Allegato.

23. Le esposizioni o le EAD risultanti da operazioni con regolamento a lungo termine possono essere determinate mediante uno dei tre metodi indicati nel presente documento a prescindere dal metodo prescelto per il trattamento dei contratti derivati OTC e delle operazioni SFT. Nel calcolare i requisiti patrimoniali per le operazioni con regolamento a lungo termine le banche autorizzate a impiegare il sistema IRB possono scegliere di applicare i coefficienti di ponderazione secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito previsto da questo Schema su una base permanente e prescindendo dalla rilevanza di tali posizioni.

24. Una volta adottato il metodo dei modelli interni, la banca deve ottemperare ai suddetti requisiti su una base permanente. Alla banca è consentito ritornare al metodo dell'esposizione corrente o al metodo standardizzato per una parte o la totalità delle esposizioni soltanto in circostanze eccezionali o per esposizioni irrilevanti. La banca deve dimostrare che il ritorno a un metodo meno sofisticato non comporti un "arbitraggio" fra le regole di adeguatezza patrimoniale.

## **V. Metodo dei modelli interni: misurazione dell'esposizione e requisiti minimi**

### **A. Ammontare dell'esposizione o EAD secondo il metodo dei modelli interni**

25. L'esposizione RCC o l'EAD è misurata a livello di insieme di compensazione così come definito nelle Sezioni I e III del presente Allegato. Un modello interno idoneo per la misurazione dell'esposizione creditoria deve specificare la distribuzione prevista delle variazioni del valore di mercato dell'insieme attribuibili ai movimenti delle variabili di mercato, come tassi di interesse, tassi di cambio, ecc. Il modello calcola quindi l'esposizione RCC della banca a ciascuna data futura in funzione dell'andamento delle variabili di mercato. Per le posizioni soggette a margini di garanzia il modello può altresì determinare le future variazioni delle garanzie. Le banche possono includere le garanzie finanziarie idonee, così come definite nei paragrafi 146 e 703 di questo Schema, nelle distribuzioni previste delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di compensazione a condizione che le garanzie stesse soddisfino i requisiti quantitativi, qualitativi e informativi previsti per il metodo dei modelli interni.

26. Nella misura in cui computa una garanzia reale nell'ammontare dell'esposizione o nell'EAD attraverso l'esposizione corrente, una banca non dovrebbe poter computare la stessa garanzia nelle stime della LGD. Di conseguenza, alla banca verrebbe richiesto di utilizzare la LGD di un'operazione analoga non assistita da garanzia. In altri termini, la banca dovrà utilizzare una LGD che non tenga conto di garanzie già considerate nell'EAD.

27. Nel quadro del metodo dei modelli interni non è necessario che la banca utilizzi un modello unico. Sebbene la trattazione seguente faccia riferimento a un modello di simulazione, non è prescritta alcuna particolare forma di modello. Sono parimenti accettabili modelli analitici a condizione che essi soggiacciano allo scrutinio dell'autorità di vigilanza, soddisfino tutti i requisiti enunciati in questa sezione e siano applicati a tutte le esposizioni rilevanti soggette a requisito patrimoniale per l'RCC, eccetto le operazioni con regolamento a lungo termine, trattate separatamente, e le esposizioni irrilevanti per dimensione e rischio.

28. L'esposizione attesa e l'esposizione di picco dovrebbero essere calcolate sulla base di una distribuzione che tenga adeguatamente conto di possibili non normalità, come l'esistenza di leptocurtosi ("code grasse").

29. Se si impiega un modello interno, l'ammontare dell'esposizione o l'EAD è calcolato come prodotto fra alfa e l'EPE effettiva, come indicato di seguito:

$$EAD = \alpha \times EPE \text{ effettiva} \quad 1)$$

30. L'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa ( $EE_t$ ) come esposizione media alla data futura  $t$ , determinata in base ai possibili valori futuri dei fattori di rischio rilevanti di mercato, come tassi di interesse, tassi di cambio, ecc. Il modello interno stima la  $EE$  per una serie di date future  $t_1, t_2, t_3 \dots$ <sup>240</sup>. Specificatamente, la  $EE$  effettiva è calcolata in modo ricorsivo come:

$$EE_{t_k} \text{ effettiva} = \max(EE_{t_{k-1}} \text{ effettiva}, EE_{t_k}) \quad 2)$$

dove  $t_0$  è la data corrente e la  $EE$  effettiva <sub>$t_0$</sub>  è uguale all'esposizione corrente.

31. In questo contesto, l'"EPE effettiva" è la media della  $EE$  effettiva nell'arco del primo anno di esposizione futura. Se tutti i contratti ricompresi nell'insieme di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'esposizione attesa fino alla scadenza di tutti i contratti. L'EPE effettiva è calcolata come media ponderata della  $EE$  effettiva:

$$EPE \text{ effettiva} = \sum_{K=1}^{\min(1 \text{ anno}, \text{scadenza})} EE_{t_k} \text{ effettiva} \times \Delta t_k \quad 3)$$

dove il peso  $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$  tiene conto del caso in cui l'esposizione futura sia calcolata a date separate da intervalli di tempo disuguali.

32. Alfa ( $\alpha$ ) è posto uguale a 1,4.

33. Le autorità di vigilanza nazionali possono stabilire discrezionalmente un coefficiente alfa più elevato alla luce delle esposizioni RCC di una banca. Fra i fattori che possono richiedere un coefficiente maggiore figurano una bassa diversificazione ("granularità") delle controparti, un'esposizione particolarmente elevata verso il rischio generale di correlazione, una correlazione particolarmente forte dei valori di mercato fra le diverse controparti, e altre caratteristiche peculiari delle esposizioni RCC della banca in questione.

## B. Stime interne di alfa

34. Le banche possono richiedere l'autorizzazione della propria autorità di vigilanza a calcolare stime proprie del coefficiente alfa (che non dovrà comunque essere inferiore a 1,2), determinato come rapporto fra il capitale economico risultante da una simulazione dell'esposizione verso tutte le controparti (numeratore) e il capitale economico basato sulla EPE (denominatore), posto che tali stime soddisfino certi requisiti operativi. A questo fine, le

---

<sup>240</sup> In teoria dovrebbe essere assunta la distribuzione probabilistica effettiva dell'esposizione futura e non quella neutrale al rischio. Il Comitato riconosce che per motivi di ordine pratico è preferibile l'impiego della distribuzione neutrale al rischio. Di conseguenza, le autorità di vigilanza non prescriveranno il tipo di distribuzione previsiva da impiegare.

banche dovranno ottemperare a tutti i criteri prescritti per le stime interne dell'EPE e dimostrare che le stime interne di alfa colgono al numeratore i fattori rilevanti di dipendenza stocastica delle distribuzioni dei valori di mercato delle transazioni oppure dei portafogli di transazioni con le diverse controparti (ad esempio la correlazione fra le inadempienze delle diverse controparti e fra rischio di mercato e inadempienza).

35. Al denominatore l'EPE deve essere impiegata come se fosse un ammontare di credito fisso.

36. Le banche devono pertanto assicurare che il numeratore e il denominatore di alfa siano calcolati in modo coerente rispetto alla tecnologia di modellizzazione, alle specifiche parametriche e alla composizione del portafoglio. Il calcolo deve basarsi sul metodo del capitale economico interno delle banche ed essere sottoposto a convalida indipendente. Inoltre, le banche devono rivedere le proprie stime almeno una volta al mese, e con frequenza maggiore allorché la composizione del portafoglio muta nel tempo. Le banche devono valutare il cosiddetto rischio di modello.

37. Ove appropriato, le volatilità e le correlazioni dei fattori di rischio di mercato impiegate nella simulazione congiunta dei rischi di mercato e di credito devono sottostare alla condizione che il fattore di rischio di credito consideri i potenziali incrementi della volatilità o della correlazione in una fase di recessione economica. Le stime interne di alfa devono tenere conto della granularità delle esposizioni.

### C. Scadenza

38. Se la scadenza originaria del contratto di più lunga durata compreso nell'insieme supera l'anno, la formula della scadenza effettiva (M) di cui al paragrafo 320 di questo Schema è sostituita dalla seguente:

$$M = \frac{\sum_{k=1}^{t_k \leq 1 \text{ anno}} EE_k \text{ effettiva} \times \Delta t_k \times fs_k + \sum_{\substack{\text{scadenza} \\ t_k > 1 \text{ anno}}} EE_k \times \Delta t_k \times fs_k}{\sum_{k=1}^{t_k \leq 1 \text{ anno}} EE_k \text{ effettiva} \times \Delta t_k \times fs_k}$$

dove  $fs_k$  è il fattore di sconto privo di rischio per il periodo futuro  $t_k$  e i restanti simboli sono quelli definiti più sopra. Analogamente al trattamento previsto per le esposizioni verso imprese, M è soggetto a un limite superiore (*cap*) di cinque anni<sup>241</sup>.

39. Per gli insiemi di compensazione in cui tutti i contratti hanno una scadenza originaria inferiore a un anno rimane invariata la formula della scadenza effettiva M indicata nel paragrafo 320 dello Schema. In questo caso si applica un limite inferiore (*floor*) di un anno fatta eccezione per le esposizioni a breve termine, come descritto ai paragrafi 321-323 dello Schema.

---

<sup>241</sup> Concettualmente M equivale alla *duration* creditizia effettiva dell'esposizione verso la controparte. Una banca che impieghi un modello interno per calcolare l'aggiustamento unilaterale per la valutazione del credito può utilizzare la *duration* creditizia effettiva stimata dal modello in luogo della formula sopra indicata, previa approvazione della propria autorità di vigilanza.

## D. Accordi di garanzia

40. Se l'insieme di compensazione è soggetto a un accordo di garanzia e il modello interno coglie gli effetti della costituzione dei margini nello stimare la EE, la misura di EE generata dal modello può essere impiegata direttamente nell'equazione 2). I modelli di tale tipo sono sensibilmente più complessi dei modelli di tipo EPE per le transazioni non soggette a margini. Pertanto, la loro approvazione implica un esame più approfondito da parte dell'autorità di vigilanza, come si dirà in seguito.

41. Una banca che sia in grado di modellizzare l'EPE in assenza di accordo di garanzia, ma non raggiunga il livello di sofisticatezza tecnica necessario per modellizzare l'EPE in presenza di un siffatto accordo, può procedere nel modo sotto specificato per le controparti soggette a margini di garanzia. Tale metodo fornisce un'approssimazione semplice e prudente dell'EPE effettiva. L'EPE effettiva per le controparti soggette a margini viene posta uguale al minor valore fra:

- la soglia, se positiva, prevista dall'accordo di garanzia, più una maggiorazione che rispecchia il potenziale aumento dell'esposizione durante il periodo con rischio di margine. La maggiorazione è calcolata come aumento atteso dell'esposizione dell'insieme di compensazione durante tale periodo, partendo dall'esposizione corrente di zero<sup>242</sup>. Al periodo con rischio di margine utilizzato è posto a questo fine un limite prudenziale di 5 giorni lavorativi per gli insiemi costituiti unicamente da operazioni del tipo PcT soggette a rivalutazione giornaliera con corrispondente aggiustamento dei margini e di 10 giorni lavorativi per tutti gli altri insiemi;
- l'EPE effettiva in assenza di accordo di garanzia.

## E. Convalida del modello

42. Poiché le esposizioni verso le controparti sono influenzate dai movimenti delle variabili di mercato, la convalida di un modello di tipo EPE è simile a quella prevista per un modello di valore a rischio (VaR) impiegato per misurare il rischio di mercato. Pertanto, in linea di principio, gli standard qualitativi stabiliti nel paragrafo 718 (LXXIV) per l'impiego dei modelli VaR dovrebbero estendersi ai modelli EPE. Tuttavia, questi presentano elementi addizionali che richiedono una convalida:

- per misurare l'esposizione al rischio di controparte, la previsione di tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi azionari, corsi delle materie prime e altri fattori di rischio di mercato deve essere effettuata su orizzonti temporali estesi. La performance del modello previsionale per i fattori di rischio di mercato deve essere convalidata su un arco temporale esteso. Il VaR per il rischio di mercato è per contro misurato su un orizzonte breve (solitamente da uno a dieci giorni);
- i modelli di *pricing* impiegati per calcolare l'esposizione in un dato scenario di shock dei fattori di rischio di mercato devono essere sottoposti a test nel quadro del processo di convalida. Tali modelli possono differire da quelli utilizzati per il calcolo del VaR su un orizzonte temporale breve. I modelli di *pricing* delle opzioni devono tenere conto della non linearità del valore rispetto ai fattori di rischio;

---

<sup>242</sup> In altri termini, la maggiorazione è uguale all'EE al termine del periodo con rischio di margine, assumendo che l'esposizione corrente sia zero. Poiché in questo calcolo dell'EE non vi sarebbe alcun *roll-off* di transazioni in scadenza, la differenza fra EE ed EE effettiva sarebbe nulla.

- un modello EPE deve cogliere le informazioni specifiche della transazione che consentano di aggregare le esposizioni a livello dell'insieme di compensazione. Le banche devono verificare che nel modello le transazioni siano allocate all'insieme appropriato;
- un modello EPE deve inoltre integrare le informazioni specifiche che consentano di cogliere gli effetti della costituzione di garanzie. Esso deve tenere conto sia delle garanzie correnti sia delle garanzie che verrebbero scambiate fra le controparti in futuro. Il modello deve considerare la natura dell'accordo di garanzia (unilaterale o bilaterale), la frequenza delle richieste di adeguamento, il periodo con rischio di margine, l'esposizione massima non garantita che la banca è disposta ad accettare e l'ammontare minimo dei trasferimenti. Esso deve infine calcolare la variazione di valore delle garanzie in funzione dei prezzi correnti di mercato oppure applicare le regole fissate in questo Schema per il riconoscimento delle garanzie reali.

43. Il processo di convalida deve contemplare test retrospettivi statici su portafogli rappresentativi di controparti. La banca deve eseguire tali test a intervalli regolari, secondo quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, su un certo numero di portafogli rappresentativi (effettivi o ipotetici), scelti in funzione della sensibilità ai fattori di rischio di mercato e alle correlazioni rilevanti cui è esposta la banca.

44. Partendo da una determinata data storica, il test retrospettivo di un modello EPE comporta l'impiego del modello interno per prevedere la distribuzione probabilistica dell'esposizione di ciascun portafoglio su vari orizzonti temporali. Mediante l'uso di dati storici sui movimenti dei fattori di rischio, il test calcola quindi le esposizioni effettive che si sarebbero determinate in ciascun portafoglio per ciascun orizzonte, ipotizzando l'invarianza della composizione dei portafogli. Tali esposizioni sono poi raffrontate con la distribuzione prevista dal modello per i diversi orizzonti. Il procedimento deve essere ripetuto per varie date storiche assumendo una vasta gamma di condizioni di mercato (tassi crescenti, tassi calanti, mercati tranquilli, mercati volatili). Differenze significative fra le esposizioni effettive e le previsioni del modello possono segnalare la presenza di un problema concernente il modello stesso o i dati sottostanti, che le banche sarebbero chiamate a correggere. In siffatte circostanze, l'autorità di vigilanza potrebbe prescrivere un supplemento di patrimonio. A differenza di quanto stabilito ai paragrafi 718(Lxxiv) b) e 718(xcviii) per i test retrospettivi sui modelli del tipo VaR, per test retrospettivi sui modelli EPE non è specificato alcun test statistico particolare.

45. Nel quadro del metodo dei modelli interni può essere impiegata, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, una misura più prudente dell'EPE effettiva (ossia una misura basata sull'esposizione di picco anziché sull'esposizione media) in luogo dell'EPE effettiva moltiplicata per alfa secondo l'equazione 1). Il grado di prudenza relativa sarà valutato in occasione dell'approvazione iniziale e sottoposto a convalida periodica.

46. Le banche che impiegano un modello EPE o un modello VaR (come descritto ai paragrafi 178-181 di questo Schema) devono soddisfare i suddetti requisiti per la loro convalida.

## **F. Requisiti operativi per i modelli del tipo EPE**

47. Per essere autorizzata a impiegare un modello interno per la stima dell'EPE risultante dal rischio di controparte ai fini del patrimonio di vigilanza, una banca deve soddisfare i requisiti operativi indicati di seguito, riguardanti i criteri di gestione del rischio di controparte, la verifica dell'utilizzo, le prove di stress, l'individuazione del rischio di correlazione sfavorevole e i controlli interni.

### **Criteria di gestione del rischio di controparte**

48. La banca deve poter dimostrare all'autorità di vigilanza che, oltre a soddisfare i requisiti operativi descritti nei seguenti paragrafi 49-69, essa si conforma alle prassi corrette per la gestione del rischio di controparte, come quelle specificate nei paragrafi 777(i)-777(xiv) di questo Schema.

#### **Verifica dell'utilizzo**

49. La distribuzione di esposizioni generata dal modello interno impiegato per il calcolo dell'EPE effettiva deve essere strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di controparte. Ad esempio, la banca potrebbe impiegare l'esposizione di picco derivata dalle distribuzioni per fissare limiti di fido, oppure l'esposizione positiva attesa per determinare l'allocazione interna di capitale. Presso le banche che chiedono di poter impiegare i modelli interni ai fini di adeguatezza patrimoniale l'output di tali modelli deve pertanto avere un ruolo sostanziale nell'approvazione delle esposizioni creditorie, nella gestione del rischio di controparte, nell'allocazione interna di capitale e nel processo di governo societario. I modelli e i procedimenti di stima concepiti e realizzati al solo scopo di ottenere l'idoneità all'impiego del metodo dei modelli interni non sono accettabili.

50. Una banca deve possedere una documentazione attendibile dell'utilizzo dei modelli interni che generano una distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte. La banca deve poter dimostrare che per determinare la distribuzione delle esposizioni su cui si basa la stima dell'EPE essa fa uso di un modello interno che soddisfa in generale i requisiti minimi durante almeno un anno prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

51. Le banche che impiegano il metodo dei modelli interni devono disporre di un'unità di controllo indipendente cui compete la concezione e la realizzazione del sistema di gestione del rischio di controparte, inclusa la convalida iniziale e continuativa del modello interno. Tale unità deve verificare l'integrità dei dati di input, nonché produrre e analizzare rapporti sui risultati forniti dal modello di misurazione del rischio, nei quali venga anche valutata la relazione fra le misure di esposizione al rischio e i limiti di fido e di negoziazione. L'unità in parola deve disporre di adeguate risorse di personale e riferire direttamente all'alta direzione della banca. L'operato dell'unità dovrebbe essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio creditizio e, di conseguenza, rientrare nel processo di programmazione, monitoraggio e controllo del profilo generale di rischio della banca.

52. Il modello interno impiegato per generare la distribuzione delle esposizioni deve far parte di un sistema di gestione del rischio di controparte che preveda l'individuazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e il *reporting* interno di detto rischio<sup>243</sup>. Tale sistema deve contemplare la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito (aggregando le esposizioni al rischio di controparte con esposizioni creditorie di altro tipo) e l'allocazione del capitale economico. Oltre all'EPE (una misura dell'esposizione futura), una banca è tenuta a misurare e gestire le esposizioni correnti. Ove appropriato, la banca deve misurare queste ultime al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. Il requisito della verifica dell'utilizzo è soddisfatto se la banca impiega altre misure del rischio di controparte, come l'esposizione di picco o l'esposizione futura potenziale, basate sulla distribuzione di esposizioni generata dallo stesso modello con cui è calcolata l'EPE.

---

<sup>243</sup> Questa sezione si basa in ampia misura sul documento pubblicato dal Counterparty Risk Management Policy Group dal titolo *Improving Counterparty Risk Management Practices* (giugno 1999), consultabile sul sito <http://www.mfainfo.org/washington/derivatives/Improving%20Counterparty%20risk.pdf>.

53. Una banca non ha l'obbligo di stimare o notificare la EE su base giornaliera, ma per soddisfare il requisito della verifica dell'utilizzo occorre che il suo sistema sia in grado di compiere stime giornaliere se necessario, a meno che la banca dimostri all'autorità di vigilanza che le sue esposizioni al rischio di controparte giustificano una misurazione meno frequente. Essa deve scegliere un orizzonte previsivo che rispecchi adeguatamente il profilo temporale dei flussi di cassa attesi e le scadenze dei contratti. Ad esempio, la frequenza della stima della EE può essere giornaliera per i primi dieci giorni, settimanale fino a un mese, mensile fino a diciotto mesi, trimestrale fino a cinque anni, e congrua alla rilevanza e alla composizione delle esposizioni oltre i cinque anni.

54. L'esposizione deve essere misurata per l'intera vita di tutti i contratti compresi nell'insieme di compensazione (non soltanto lungo l'orizzonte di un anno), monitorata e controllata. La banca deve avere in funzione procedure atte a individuare e controllare i rischi allorché l'esposizione aumenta al di là dell'orizzonte annuale. Inoltre, il previsto incremento dell'esposizione deve rappresentare un input del modello interno per l'allocazione del capitale economico.

### ***Prove di stress***

55. Una banca deve porre in atto processi efficaci per le prove di stress impiegate al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale. I risultati di tali prove devono essere comparati con la misura dell'EPE ed essere considerati dalla banca come parte integrante del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale. Le prove devono individuare gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche in grado di produrre effetti avversi sulle esposizioni creditorie di una banca, e valutare la capacità della stessa di far fronte a siffatte circostanze. Esempi di scenari utilizzabili sono: (i) fasi recessive a livello di economia o di settore; (ii) eventi legati al rischio di mercato; (iii) deterioramento delle condizioni di liquidità.

56. Nel sottoporre le esposizioni al rischio di controparte a prove di stress la banca deve anche tenere conto congiuntamente dei fattori di rischio di credito e di mercato. Le prove devono considerare il rischio di concentrazione (verso una controparte singola o un gruppo di controparti), le correlazioni fra rischio di mercato e rischio di credito (come nel caso di una controparte per la quale un'ingente variazione dei prezzi di mercato causerebbe un forte aumento dell'esposizione e/o un sensibile scadimento della qualità creditizia) e il rischio che la liquidazione delle posizioni verso una controparte determini variazioni dei prezzi di mercato. Le prove di stress devono altresì considerare l'impatto prodotto da tali variazioni sulle proprie posizioni e integrare questo fattore nella valutazione del rischio di controparte.

### ***Rischio di correlazione sfavorevole***

57. Le banche devono avere cognizione delle esposizioni che comportano un elevato rischio generale di correlazione sfavorevole.

58. Una banca è esposta a un rischio specifico di correlazione sfavorevole quando l'esposizione futura verso una determinata controparte tende ad aumentare al crescere della probabilità di inadempienza della controparte stessa. Ad esempio, una società che emetta opzioni *put* sulle proprie azioni crea una posizione con rischio specifico di correlazione sfavorevole per il compratore delle opzioni. Una banca deve disporre di procedure atte a individuare, monitorare e controllare le esposizioni di questo tipo, dal momento della stipula della transazione fino alla sua estinzione.

### ***Integrità del processo di modellizzazione***

59. Altri requisiti operativi riguardano i controlli interni necessari per garantire l'integrità degli input e in particolare i dati concernenti la transazione, i valori storici di mercato, la frequenza di calcolo e i modelli impiegati per stimare l'EPE.

60. Il modello interno deve cogliere in maniera tempestiva, completa e prudente le condizioni e le specifiche contrattuali delle transazioni. Queste comprendono, fra l'altro, l'ammontare nozionale, le attività di riferimento, le soglie di rilevanza, gli accordi di garanzia e di compensazione, ecc. Le condizioni e le specifiche contrattuali devono risiedere in una base di dati soggetta a periodico audit formale. Il processo per il riconoscimento degli accordi di compensazione deve prevedere il benessere dei servizi giuridici attestante l'efficacia legale della compensazione ed essere immesso nella base di dati a opera di un'unità indipendente. Anche la trasmissione delle condizioni e delle specifiche al modello interno deve sottostare ad audit interno. Inoltre, devono essere in atto procedure formali di riscontro fra il modello interno e le fonti dei dati, al fine di accertare su una base continuativa che le condizioni e le specifiche trovino riflesso nell'EPE in modo corretto, o quanto meno prudente.

61. Per calcolare le esposizioni correnti il modello interno deve impiegare dati di mercato attuali. Allorché sono impiegati dati storici per stimare la volatilità e le correlazioni, si dovranno utilizzare serie storiche di almeno tre anni, aggiornate trimestralmente o più di frequente se richiesto dalle condizioni del mercato. I dati dovrebbero contemplare una vasta gamma di situazioni economiche, come ad esempio un ciclo congiunturale completo. I prezzi forniti dall'unità operativa dovranno essere validati da un'unità indipendente. I dati devono essere acquisiti in maniera autonoma dalle linee operative, immessi nel modello interno tempestivamente e compiutamente e mantenuti in una base di dati soggetta a periodico audit formale. Le banche devono inoltre disporre di un processo ben sviluppato a presidio dell'integrità dei dati allo scopo di eliminare le osservazioni erranee e/o anomale. Nella misura in cui il modello si basa su grandezze *proxy*, come nel caso di nuovi prodotti per i quali non siano disponibili dati storici sull'arco di tre anni, la banca deve disporre di politiche interne che individuino le *proxy* appropriate e poter dimostrare empiricamente che queste forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante in circostanze di mercato avverse. Qualora il modello interno consideri l'effetto delle garanzie sulle variazioni del valore di mercato dell'insieme di compensazione, la banca deve disporre di adeguati dati storici per modellizzare la volatilità delle garanzie.

62. Il modello EPE (e ogni sua modifica) deve essere soggetto a un processo interno di convalida. Questo va chiaramente definito nelle politiche e procedure della banca. Il processo di convalida deve specificare i tipi di test necessari per assicurare l'integrità del modello e individuare le circostanze in cui vengono meno le ipotesi sottostanti, con il pericolo di una sottostima dell'EPE. Esso deve inoltre prevedere una verifica della completezza del modello EPE, accertando ad esempio se questo copre tutti i prodotti che influiscono in misura rilevante sulle esposizioni al rischio di controparte.

63. L'uso di un modello interno per stimare l'EPE, e quindi l'ammontare dell'esposizione o l'EAD, delle posizioni soggette a requisito patrimoniale per rischio di controparte soggiace all'approvazione esplicita dell'autorità di vigilanza della banca. Le autorità del paese di origine e del paese ospitante delle banche che svolgono un'attività rilevante in più giurisdizioni opereranno in modo cooperativo per assicurare un processo di approvazione efficiente.

64. In questo Schema e in precedenti pubblicazioni il Comitato ha definito le linee guida sull'impiego dei modelli interni per stimare certi parametri di rischio e determinare i relativi requisiti patrimoniali. Le autorità di vigilanza richiederanno alle banche che intendono fare uso di modelli interni per stimare l'EPE di conformarsi a criteri analoghi per quanto concerne, ad esempio, l'integrità del sistema di gestione del rischio, le competenze del personale che si avvale di tali misure nelle aree operative e nelle funzioni di controllo, l'accuratezza dei

modelli e il rigore dei controlli esercitati sui relativi processi interni. Ad esempio, la banca che intenda impiegare un modello interno per stimare l'EPE dovrà dimostrare che ottempera ai criteri generali stabiliti dal Comitato per le istituzioni facenti uso di modelli interni nel valutare le esposizioni al rischio di mercato, seppure nel contesto del rischio di controparte<sup>244</sup>.

65. Il secondo pilastro di questo Schema fornisce orientamenti generali e linee guida specifiche in ordine a rischi di controparte che potrebbero non essere interamente coperti dal primo pilastro.

66. L'autorizzazione a impiegare un modello interno non è vincolata all'adozione di una forma particolare di modello. Sebbene il presente documento faccia riferimento a un modello di tipo simulativo, altri tipi di modelli, come quelli analitici, sono ammissibili subordinatamente all'approvazione e al controllo dell'autorità di vigilanza. Le banche che intendono fare uso di un modello interno non basato su simulazioni devono dimostrare che esso soddisfa tutti i requisiti operativi.

67. Una banca autorizzata a operare la compensazione di transazioni deve disporre di procedure interne atte a verificare, prima di includere una data operazione in un insieme di compensazione, che l'operazione stessa rientri in un accordo di compensazione legalmente efficace conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 96(i)-96(v) del presente Allegato, al disposto di questo Schema sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito o alle regole per la compensazione di prodotti differenti stabilite nel presente Allegato.

68. Una banca che faccia uso di garanzie reali per attenuare il rischio di controparte deve disporre di procedure interne atte a stabilire, prima di riconoscere l'effetto delle garanzie sulle misure dell'esposizione, che tali garanzie soddisfino i requisiti di certezza giuridica enunciati nella Parte 2, Sezione II.D di questo Schema.

## VI. Metodo standardizzato

69. Le banche non autorizzate a fare uso del metodo dei modelli interni per le operazioni OTC possono utilizzare il metodo standardizzato, ma limitatamente agli strumenti derivati OTC. Le operazioni SFT sono soggette al trattamento previsto per il metodo dei modelli interni nel presente Allegato ovvero nella Parte 2, Sezione II.D di questo Schema. L'ammontare dell'esposizione (secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito) o l'EAD deve essere calcolato separatamente per ciascun insieme di compensazione, nel modo seguente:

$$\text{ammontare dell'esposizione o EAD} = \beta \cdot \max \left( CMV - CMC; \sum_j \left| \sum_i RPT_{ij} - \sum_i RPC_{ij} \right| \times CCF_j \right)$$

dove:

CMV = valore corrente di mercato delle transazioni con una controparte comprese nell'insieme di compensazione, al lordo delle garanzie

---

<sup>244</sup> Cfr. Parte 2, Sezione VI.D.1 (paragrafi 718 (Lxx)-718 (LxxIII)).

- reali, ossia  $CMV = \sum_i CMV_i$ , dove  $CMV_i$  è il valore corrente di mercato della transazione  $i$ ;
- CMC = valore corrente di mercato delle garanzie assegnate all'insieme di compensazione, ossia  $CMC = \sum_l CMC_l$ , dove  $CMC_l$  è il valore corrente di mercato della garanzia  $l$ ;
- $i$  = indice che designa la transazione;
- $l$  = indice che designa la garanzia;
- $j$  = indice che designa gli insiemi regolamentari di attività coperte; questi corrispondono a fattori di rischio per i quali le posizioni di segno opposto possono essere compensate per dare luogo a una posizione di rischio netta sulla quale è quindi basata la misura dell'esposizione;
- $RPT_{ij}$  = posizione di rischio per la *transazione*  $i$  relativamente all'insieme di attività coperte  $j$ <sup>245</sup>;
- $RPC_{lj}$  = posizione di rischio per la garanzia  $l$  relativamente all'insieme di attività coperte  $j$ ;
- $CCF_j$  = fattore regolamentare di conversione del credito relativamente all'insieme di attività coperte  $j$ <sup>246</sup>.
- $\beta$  = fattore di scala regolamentare.

Le garanzie ricevute da una controparte hanno segno positivo; le garanzie consegnate a una controparte hanno segno negativo.

Ai fini del metodo standardizzato le garanzie riconosciute sono unicamente quelle idonee per l'attenuazione del rischio di credito ai termini dei paragrafi 146 e 703 di questo Schema.

70. Quando un contratto derivato OTC con profilo di rischio lineare (ad es. contratto a termine o swap) prevede lo scambio di uno strumento (ad es. obbligazione, azione o merce) contro il pagamento di contante, quest'ultimo rappresenta una cosiddetta "posizione in denaro". I contratti che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento (ad es. uno swap di tasso di interesse o uno swap su valute) si configurano come una transazione costituita da due posizioni in denaro lorde (ivi compreso l'ammontare nozionale). Le banche possono escludere dai calcoli seguenti il rischio di tasso di interesse risultante da posizioni in denaro con durata residua inferiore a un anno. Le transazioni che comportano due posizioni in denaro denominate nella stessa valuta (ad. es. uno swap di tasso di

---

<sup>245</sup> Ad esempio, un contratto in cambi a termine con un lato denominato nella moneta locale della banca sarà assegnato a tre posizioni di rischio: 1) una posizione di rischio in cambi, 2) una posizione di rischio di tasso di interesse nella valuta estera e 3) una posizione di rischio nella moneta locale.

<sup>246</sup> La calibrazione è stata effettuata ipotizzando contratti a termine o swap alla pari (*at the money*) e un orizzonte previsionale di un anno.

interesse) possono essere considerate come un'unica transazione aggregata. Il trattamento previsto per le posizioni in denaro si applica alla transazione aggregata.

71. Le transazioni con profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante titoli azionari (compresi gli indici azionari), oro, altri metalli preziosi e altre merci sono allocate a una posizione di rischio nel rispettivo insieme di attività coperte per le azioni (o indici azionari) o le merci (compreso oro e altri metalli preziosi). La posizione in denaro di queste transazioni è allocata a una posizione di rischio di tasso di interesse nell'appropriato insieme di attività coperte. Se la posizione in denaro è denominata in valuta estera la transazione è anche allocata a una posizione di rischio di cambio nella valuta corrispondente.

72. Le transazioni con profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante uno strumento debitorio (ad es. un'obbligazione o un prestito) sono allocate a posizioni di rischio di tasso di interesse (una per lo strumento debitorio e l'altra per la posizione in denaro). Le transazioni con profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di pagamenti (compresi i contratti a termine in cambi) sono allocate a una posizione di rischio di tasso di interesse per ciascuna delle posizioni in denaro. Se lo strumento sottostante è denominato in una valuta estera, esso è allocato a una posizione di rischio di cambio nella valuta rispettiva. Se la posizione in denaro è denominata in una valuta estera, anch'essa è allocata a una posizione di rischio di cambio nella valuta in questione<sup>247</sup>. L'ammontare dell'esposizione o l'EAD attribuito a uno swap di basi in valuta estera è zero.

73. Per tutti gli strumenti eccetto quelli debitori, l'entità di una posizione di rischio risultante da una transazione con profilo di rischio lineare è pari al valore nozionale effettivo (prezzo di mercato moltiplicato per la quantità) dello strumento sottostante (comprese le merci) convertito nell'unità monetaria locale della banca.

74. Per gli strumenti debitori e la posizione in denaro di tutte le transazioni, l'entità della posizione di rischio è pari al valore nozionale effettivo del pagamento lordo da eseguire (compreso l'ammontare nozionale) convertito nell'unità monetaria locale della banca, moltiplicato per la *duration* modificata rispettivamente dello strumento debitorio e della posizione in denaro.

75. L'entità della posizione di rischio per un contratto di *credit default swap* è pari al valore nozionale dello strumento debitorio di riferimento moltiplicato per la durata residua del contratto.

76. L'entità della posizione di rischio per un contratto derivato OTC con profilo di rischio non lineare (come opzioni e *swaption*) è pari al valore nozionale effettivo delta-equivalente dello strumento sottostante, eccetto il caso in cui questo è uno strumento debitorio.

77. L'entità della posizione di rischio per un contratto derivato OTC con profilo di rischio non lineare (come opzioni e *swaption*) avente come strumento sottostante uno strumento debitorio o una posizione in denaro è pari al valore nozionale effettivo delta-equivalente dello strumento o della posizione in denaro, moltiplicato per la rispettiva *duration* modificata.

78. Le banche possono impiegare le seguenti formule per determinare l'entità e il segno di una posizione di rischio:

---

<sup>247</sup> Ad esempio, un contratto in cambi a termine con un lato denominato nella moneta locale della banca sarà assegnato a tre posizioni di rischio: 1) una posizione di rischio in cambi, 2) una posizione di rischio di tasso di interesse nella valuta estera e 3) una posizione di rischio nella moneta locale.

- a) per tutti gli strumenti, eccetto gli strumenti debitori: valore nozionale effettivo, o valore nozionale delta-equivalente =

$$p_{rif} \frac{\partial V}{\partial p}$$

dove

- $p_{rif}$  prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;
- $v$  valore dello strumento finanziario (nel caso di opzione, prezzo dell'opzione; nel caso di transazione con profilo di rischio lineare, valore dello stesso strumento sottostante);
- $p$  prezzo dello strumento sottostante, espresso nella stessa valuta di  $v$ ;

- b) per gli strumenti debitori e le posizioni in denaro di tutte le transazioni: valore nozionale effettivo moltiplicato per la *duration* modificata, o valore nozionale delta-equivalente moltiplicato per la *duration* modificata

$$\frac{\partial V}{\partial r}$$

dove

- $v$  valore dello strumento finanziario (nel caso di opzione, prezzo dell'opzione; nel caso di transazione con profilo di rischio lineare, valore rispettivamente dello stesso strumento sottostante o della posizione in denaro);
- $r$  tasso di interesse.

Se denominato in una valuta diversa da quella di riferimento,  $v$  deve essere convertito in quest'ultima moltiplicandolo per il rispettivo tasso di cambio.

79. Le posizioni di rischio vanno raggruppate in insiemi di attività coperte. Per ciascun insieme è calcolata la somma in valore assoluto delle risultanti posizioni di rischio. Tale somma è denominata "posizione di rischio netta" ed è rappresentata da:

$$\left| \sum_i RPT_{ij} - \sum_j RPC_{ij} \right|$$

nelle formule di cui al paragrafo 69 del presente Allegato.

80. Le posizioni di tasso di interesse relative a strumenti debitori con basso rischio specifico sono allocate in uno dei sei insiemi di attività coperte per ciascuna valuta considerata. Si ritiene che uno strumento debitorio abbia un basso rischio specifico se è soggetto a un requisito patrimoniale pari o inferiore a 1,6% ai termini dei paragrafi 710-711(ii) di questo Schema. Le posizioni di tasso di interesse relative alle posizioni in denaro vanno assegnate ai medesimi insiemi di attività coperte delle posizioni di tasso di interesse degli strumenti a basso rischio specifico. Lo stesso vale per le posizioni relative ai depositi in contante ricevuti dalla controparte a titolo di garanzia. I sei insiemi di attività coperte per ciascuna valuta di denominazione sono definiti dalla combinazione di due criteri:

- (i) la natura del tasso di interesse di riferimento: tasso sovrano (di Stato) o tasso di altro tipo;
- (ii) la durata residua o la frequenza di aggiustamento del tasso: inferiore a un anno, compresa fra uno e cinque anni, superiore a cinque anni.

Tabella 1

**Insiemi di attività coperte per posizioni di tasso di interesse**

(in base alla valuta di denominazione)

<b>Durata residua o frequenza di aggiustamento</b>	<b>Tasso di interesse di riferimento sovrano</b>	<b>Tasso di interesse di riferimento di altro tipo</b>
Fino a un anno	X	X
Oltre un anno e fino a cinque anni	X	X
Oltre cinque anni	X	X

81. Per gli strumenti debitori (ad es. obbligazioni a tasso variabile) o le posizioni in denaro (ad es. pagamento del variabile in uno swap su tassi di interesse) in cui l'interesse è collegato a un tasso generale di mercato (ad es. rendimento dei titoli di Stato, tasso del mercato monetario, tasso swap), la frequenza di aggiustamento è data dal tempo restante fino al successivo riaggiustamento del tasso di riferimento. La durata residua è data dal tempo restante fino alla scadenza dello strumento debitorio, ovvero, nel caso della posizione in denaro, fino alla scadenza della transazione.

82. Vi è un insieme di attività coperte per ciascun emittente di strumenti debitori di riferimento sottostanti a un *credit default swap*.

83. Vi è un insieme di attività coperte per ciascun emittente di uno strumento debitorio a elevato rischio specifico, cioè uno strumento debitorio cui si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60% secondo il metodo standardizzato per il rischio di tasso di interesse di cui al paragrafo 710. Lo stesso vale per i depositi di contante consegnati a una controparte a titolo di garanzia se tale controparte non ha obbligazioni debitorie a basso rischio specifico. Vi è parimenti un insieme per ciascun emittente dello strumento di riferimento allorché una posizione in denaro emula uno strumento debitorio a elevato rischio specifico (come nel caso di un *total return swap* in cui un lato della transazione emula un'obbligazione). Le banche possono attribuire al medesimo insieme di attività coperte le posizioni di rischio risultanti da strumenti debitori di un dato emittente o da strumenti debitori di riferimento dello stesso emittente che sono emulati da una posizione in denaro o che sottostanno a un *credit default swap*.

84. Gli strumenti sottostanti diversi dagli strumenti debitori (azioni, metalli preziosi, merci e altri) sono assegnati agli stessi insiemi rispettivi solo se si tratta di strumenti identici o simili. La similitudine è definita come segue:

- per le azioni, sono strumenti simili quelli dello stesso emittente. Un indice azionario è trattato come un emittente distinto;
- per i metalli preziosi, sono strumenti simili quelli aventi per oggetto lo stesso metallo. Un indice è trattato come un metallo prezioso distinto;

- per le merci, sono strumenti simili quelli aventi per oggetto la stessa merce. Un indice è trattato come una merce distinta;
- per l'energia elettrica, sono considerati strumenti simili i diritti e gli obblighi di fornitura che si riferiscono alla medesima fase di mercato (durante ovvero fuori picco di domanda) nell'arco di 24 ore.

85. Il fattore di conversione del credito applicato a una posizione di rischio netta risultante da un insieme di attività coperte dipende dalle categorie regolamentari indicate nei paragrafi 86-88 del presente Allegato.

86. I fattori di conversione del credito per gli strumenti sottostanti diversi dagli strumenti debitori e per i tassi di cambio sono riportati nella tabella 2.

Tabella 2

Tassi di cambio	Oro	Azioni	Metalli preziosi (escluso l'oro)	Energia elettrica	Altre merci (esclusi i metalli preziosi)
2,5%	5,0%	7,0%	8,5%	4%	10,0%

87. I fattori di conversione del credito per le posizioni di rischio risultanti da strumenti debitori sono i seguenti:

- 0,6% per le posizioni di rischio risultanti da uno strumento debitorio o da uno strumento debitorio di riferimento a elevato rischio specifico;
- 0,3% per le posizioni di rischio risultanti da uno strumento debitorio di riferimento a basso rischio specifico sottostante a un *credit default swap*;
- 0,2% negli altri casi.

88. Gli strumenti sottostanti a contratti derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie sopraddette sono assegnati a insiemi di attività coperte distinti per ciascuna categoria di strumento. In questi casi è applicato un fattore di conversione del 10% all'ammontare nozionale equivalente.

89. Vi possono essere transazioni con profilo di rischio non lineare per le quali la banca non è in grado di determinare il delta con un modello approvato dall'autorità di vigilanza ai fini dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato (modelli strumentali approvati ai fini del metodo standardizzato per il rischio di mercato o modelli strumentali approvati nel quadro dell'autorizzazione all'impiego del metodo dei modelli interni per il rischio di mercato). Nel caso di posizioni in denaro e di contratti aventi come sottostante uno strumento debitorio vi possono essere transazioni per le quali la banca non è in grado di determinare la *duration* modificata con un tale modello. In questi casi l'autorità di vigilanza determinerà l'entità delle posizioni di rischio e i fattori di conversione in modo prudente. In alternativa, l'autorità potrà richiedere che venga impiegato il metodo dell'esposizione corrente. La compensazione non sarà riconosciuta. In altri termini, l'ammontare dell'esposizione o l'EAD verrà determinato come se ogni transazione costituisse un insieme di compensazione a sé stante.

90. Il fattore di scala regolamentare  $\beta$  (beta) è fissato a 1,4.

## VII. Metodo dell'esposizione corrente

91. Le banche non autorizzate ad applicare il metodo dei modelli interni possono utilizzare il metodo dell'esposizione corrente descritto ai paragrafi 186, 187 e 317 di questo Schema. Il metodo dell'esposizione corrente è applicabile unicamente ai contratti derivati OTC. Le operazioni SFT sono soggette al trattamento previsto dal metodo dei modelli interni del presente Allegato o dalla Parte 2, Sezione II.D, di questo Schema.

92. (soppresso)

92(i). Nel quadro del metodo dell'esposizione corrente le banche devono calcolare il costo di sostituzione in riferimento al prezzo corrente di mercato dei contratti, determinando così l'esposizione senza il ricorso a stime, con l'aggiunta di un fattore di maggiorazione che intende cogliere la potenziale esposizione futura durante la vita residua del contratto. È stato convenuto che per calcolare l'equivalente di credito di tali strumenti secondo il metodo dell'esposizione corrente una banca dovrebbe sommare:

- il costo di sostituzione totale (in base al prezzo corrente di mercato) per tutti i contratti con valore positivo;
- una maggiorazione per la potenziale esposizione creditoria futura calcolata in funzione dell'ammontare nozionale totale in linea capitale del suo portafoglio, suddiviso secondo la durata residua, come segue:

	<b>Tassi di interesse</b>	<b>Cambi e oro</b>	<b>Azioni</b>	<b>Metalli preziosi (escluso l'oro)</b>	<b>Altre merci</b>
Fino a un anno	0,0%	1,0%	6,0%	7,0%	10,0%
Oltre un anno e fino a cinque anni	0,5%	5,0%	8,0%	7,0%	12,0%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10,0%	8,0%	15,0%

### Note

1. Per i contratti con ripetuti scambi di pagamenti in conto capitale i fattori devono essere moltiplicati per il numero dei pagamenti restanti ai termini del contratto.
2. Per i contratti strutturati in modo da regolare le esposizioni in essere a specifiche date di pagamento, cosicché il valore di mercato risulti di volta in volta azzerato, la durata residua è fatta uguale al periodo di tempo restante fino alla successiva data di regolamento. Nel caso di contratti su tassi di interesse con durata residua superiore a un anno che corrispondono ai criteri suddetti, il fattore di maggiorazione è soggetto a un limite inferiore dello 0,5%.
3. I contratti a termine, gli swap, le opzioni acquistate e gli strumenti derivati analoghi non contemplati da alcuna colonna della matrice vanno trattati come "Altre merci".
4. Non è calcolata alcuna esposizione creditoria futura potenziale per gli swap su tassi di interesse variabile/variabile in un'unica valuta. In questo caso l'esposizione viene determinata solo sulla base del valore corrente di mercato del contratto.

92(ii). Le autorità di vigilanza si premureranno di assicurare che le maggiorazioni siano basate sugli importi nozionali effettivi e non apparenti. Nei casi in cui l'ammontare nozionale è soggetto a effetto di leva o comunque amplificato dalla struttura della transazione, le banche devono impiegare l'ammontare nozionale effettivo nel determinare l'esposizione futura potenziale.

93. Le banche possono ottenere uno sgravio patrimoniale per le garanzie reali ai termini dei paragrafi 146 e 703 di questo Schema. La metodologia per il riconoscimento delle garanzie idonee ricalca quella prevista dal metodo applicabile per il rischio di credito.

94. L'ammontare dell'esposizione al rischio di controparte o l'EAD per le operazioni in derivati creditizi monoreferenziali (*single name*) comprese nel portafoglio di negoziazione sarà calcolata in base ai fattori di maggiorazione per l'esposizione futura potenziale indicati nel paragrafo 707 di questo Schema.

95. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni coperte del portafoglio bancario, agli strumenti derivati creditizi qualificati si applica il trattamento dei derivati creditizi previsto in questo Schema.

96. Nel caso di derivato creditizio del tipo *n<sup>o</sup>-to-default* (ad esempio *first-to-default*), si applica il trattamento previsto al paragrafo 708 di questo Schema.

#### *Compensazione bilaterale*

96(i). Particolare attenzione è stata prestata alla questione della **compensazione bilaterale**, ossia alla ponderazione delle posizioni nette, anziché lorde, verso la medesima controparte risultanti dall'intera gamma di contratti a termine, swap, opzioni e derivati analoghi<sup>248</sup>. Il Comitato teme che un curatore fallimentare abbia (o possa acquisire) la facoltà di disaggregare i contratti compensati pretendendo l'esecuzione di quelli favorevoli al fallito e ricusando quelli sfavorevoli, nel qual caso non si avrebbe alcuna riduzione del rischio di controparte.

96(ii). Di conseguenza, ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, è stato convenuto che:

- a) le banche possono compensare le transazioni soggette a novazione, in virtù della quale le obbligazioni fra una banca e la sua controparte di consegnare una certa moneta a una certa data di valuta sono automaticamente compensate con tutte le altre obbligazioni nella stessa moneta e con la stessa data di valuta, creando una nuova obbligazione unica che sostituisce legalmente le obbligazioni lorde originarie;
- b) le banche possono altresì compensare le transazioni soggette a una qualche forma giuridicamente valida di compensazione diversa da quella definita sub a), comprese altre forme di novazione;

---

<sup>248</sup> La compensazione contabile, intesa a ridurre i costi operativi dei regolamenti giornalieri, non viene riconosciuta ai fini dello schema sull'adeguatezza patrimoniale, poiché essa è giuridicamente ininfluenza sulle obbligazioni lorde della controparte.

- c) in entrambi i casi a) e b) una banca deve poter dimostrare alla propria autorità di vigilanza che dispone di<sup>249</sup>:
- (i) un contratto o accordo di compensazione con la controparte che genera un'unica obbligazione giuridica a partire da tutte le transazioni contemplate, cosicché la banca avrà il diritto di ricevere ovvero l'obbligo di pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole transazioni nel caso in cui la controparte si renda inadempiente per causa di insolvenza, fallimento, liquidazione o circostanze analoghe;
  - (ii) pareri legali scritti e argomentati secondo cui, in caso di vertenza legale, le competenti autorità giudiziarie e amministrative riconoscerebbero che l'esposizione della banca è costituita da tale ammontare netto ai sensi della:
    - legge della giurisdizione in cui ha sede la controparte e, qualora sia coinvolta la filiale estera di una controparte, anche la legge della giurisdizione in cui è ubicata tale filiale;
    - legge che regola le singole transazioni;
    - legge che regola il contratto o l'accordo necessario per effettuare la compensazione.

L'autorità di vigilanza nazionale, ove necessario previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti, dovrà poter accertare che la compensazione abbia efficacia ai sensi della legislazione di ciascuna delle giurisdizioni rilevanti<sup>250</sup>;

- (iii) procedure atte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione siano oggetto di regolare riesame alla luce di eventuali modifiche della legislazione rilevante.

96(iii). I contratti che prevedono clausole *walkaway* – ossia disposizioni che permettono a una controparte non inadempiente di effettuare solo pagamenti limitati, o di non effettuare alcun pagamento in favore dell'inadempiente quand'anche questo risulti creditore netto – non sono ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali in base a questo Schema.

96(iv). L'esposizione creditoria per le transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma dei costi netti di sostituzione ai prezzi correnti di mercato, se di segno positivo, più una maggiorazione basata sul capitale nozionale sottostante. La maggiorazione per le transazioni compensate ( $A_{\text{netto}}$ ) è uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda ( $A_{\text{lordo}}$ )<sup>251</sup> e della maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo di sostituzione

---

<sup>249</sup> Nel caso in cui un accordo come descritto sub 96(ii) a) sia stato riconosciuto anteriormente al luglio 1994, l'autorità di vigilanza determina se occorrono ulteriori accertamenti per verificare che l'accordo stesso soddisfi i requisiti sotto indicati.

<sup>250</sup> Pertanto, qualora una delle autorità non fosse persuasa dell'efficacia giuridica ai termini della legge della propria giurisdizione, il contratto o accordo di compensazione non soddisferebbe questa condizione e nessuna delle due controparti potrebbe ottenerne il riconoscimento ai fini di vigilanza.

<sup>251</sup>  $A_{\text{lordo}}$  è uguale alla soma delle singole maggiorazioni (calcolate moltiplicando gli ammontari nozionali di capitale per i fattori appropriati di cui al paragrafo 92(i) del presente Allegato) per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci con una controparte.

corrente netto e costo di sostituzione corrente lordo (NGR), come indicato nella formula seguente:

$$A_{\text{netto}} = 0,4 * A_{\text{lordo}} + 0,6 * \text{NGR} * A_{\text{lordo}}$$

dove:

NGR = costo di sostituzione corrente netto/costo di sostituzione corrente lordo per le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci<sup>252</sup>.

96(v). La scala delle maggiorazioni lorde da applicare in questa formula è uguale a quella indicata per le transazioni non compensate nei paragrafi 91-96 del presente Allegato. Il Comitato riesaminerà ulteriormente la scala delle maggiorazioni per assicurarsi che essa sia appropriata. Ai fini del calcolo dell'esposizione futura potenziale verso una controparte di compensazione per contratti a termine in cambi e altri contratti analoghi, in cui il capitale nozionale equivale ai flussi di cassa, il capitale nozionale è definito come introito netto dovuto in ciascuna moneta a ciascuna data di valuta. Ciò in ragione del fatto che contratti di segno opposto nella stessa moneta aventi la medesima data di scadenza comportano una minore esposizione futura potenziale, così come una minore esposizione corrente.

#### *Ponderazione del rischio*

96(vi). Una volta calcolati gli importi equivalenti di credito, questi devono essere **ponderati** in funzione della categoria di controparte secondo le stesse modalità previste nello Schema, comprese le ponderazioni preferenziali per le esposizioni assistite da garanzie personali e reali idonee. Il Comitato intende monitorare attentamente la qualità creditizia degli operatori in questi mercati e si riserva la facoltà di aumentare i pesi qualora dovesse deteriorarsi la qualità media o risultare accresciuta l'incidenza delle perdite.

---

<sup>252</sup> Le autorità nazionali possono lasciare la scelta se calcolare l'NGR a livello di singola controparte ovvero su base aggregata per tutte le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci. Laddove venga consentita tale opzione, il metodo prescelto da un'istituzione deve essere impiegato in modo uniforme. Nel quadro dell'approccio aggregato le esposizioni correnti nette di segno negativo verso determinate controparti non possono essere utilizzate per compensare posizioni di segno positivo verso altre controparti, ossia per ciascuna controparte l'esposizione corrente netta utilizzata nel calcolo di NGR è il valore maggiore fra il costo di sostituzione netto e zero. Inoltre, l'NGR va applicato individualmente a ciascun accordo di compensazione giuridicamente efficace in modo che l'ammontare equivalente di credito sia assegnato alla dovuta categoria di ponderazione per il rischio di controparte.

## **Allegato 5**

### **Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB**

1. La tabella alla pagina seguente fornisce un esempio delle ponderazioni di rischio calcolate per quattro classi di attività nell'ambito del metodo basato sui rating interni (IRB) per la misurazione del rischio di credito. Ciascuna serie di ponderazioni per le perdite inattese (UL) è stata ricavata dall'appropriata funzione di ponderazione del rischio figurante tra quelle esposte nella Parte 2, Sezione III. Fra gli input utilizzati nell'esempio di calcolo figurano misure di PD e LGD, nonché una scadenza effettiva M posta pari a 2,5 anni.

2. I crediti nei confronti di piccole e medie imprese (PMI) – definiti come esposizioni verso società con fatturato dichiarato a livello di gruppo inferiore a €50 milioni – vengono corretti in funzione della dimensione aziendale. Di conseguenza, per determinare la seconda serie di ponderazioni del rischio riportate nella seconda colonna è stata operata tale correzione, dal momento che il volume di affari della società debitrice è stato posto pari a €5 milioni.

**Esempio di ponderazioni del rischio nel sistema IRB per le UL**

Classe di attività	Crediti verso imprese		Mutui residenziali		Altri crediti al dettaglio		Crediti rotativi al dettaglio qualificati		
	LGD	45%	45%	45%	25%	45%	85%	45%	85%
<b>Scadenza: 2,5 anni</b>									
<b>Volume di affari (in milioni di €)</b>	50	5							
<b>PD</b>									
0,03%	14,44%	11,30%	4,15%	2,30%	4,45%	8,41%	0,98%	1,85%	
0,05%	19,65%	15,39%	6,23%	3,46%	6,63%	12,52%	1,51%	2,86%	
0,10%	29,65%	23,30%	10,69%	5,94%	11,16%	21,08%	2,71%	5,12%	
0,25%	49,47%	39,01%	21,30%	11,83%	21,15%	39,96%	5,76%	10,88%	
0,40%	62,72%	49,49%	29,94%	16,64%	28,42%	53,69%	8,41%	15,88%	
0,50%	69,61%	54,91%	35,08%	19,49%	32,36%	61,13%	10,04%	18,97%	
0,75%	82,78%	65,14%	46,46%	25,81%	40,10%	75,74%	13,80%	26,06%	
1,00%	92,32%	72,40%	56,40%	31,33%	45,77%	86,46%	17,22%	32,53%	
1,30%	100,95%	78,77%	67,00%	37,22%	50,80%	95,95%	21,02%	39,70%	
1,50%	105,59%	82,11%	73,45%	40,80%	53,37%	100,81%	23,40%	44,19%	
2,00%	114,86%	88,55%	87,94%	48,85%	57,99%	109,53%	28,92%	54,63%	
2,50%	122,16%	93,43%	100,64%	55,91%	60,90%	115,03%	33,98%	64,18%	
3,00%	128,44%	97,58%	111,99%	62,22%	62,79%	118,61%	38,66%	73,03%	
4,00%	139,58%	105,04%	131,63%	73,13%	65,01%	122,80%	47,16%	89,08%	
5,00%	149,86%	112,27%	148,22%	82,35%	66,42%	125,45%	54,75%	103,41%	
6,00%	159,61%	119,48%	162,52%	90,29%	67,73%	127,94%	61,61%	116,37%	
10,00%	193,09%	146,51%	204,41%	113,56%	75,54%	142,69%	83,89%	158,47%	
15,00%	221,54%	171,91%	235,72%	130,96%	88,60%	167,36%	103,89%	196,23%	
20,00%	238,23%	188,42%	253,12%	140,62%	100,28%	189,41%	117,99%	222,86%	

## Allegato 6

### Criteria regolamentari per la classificazione del credito specializzato (SL)

Tabella 1

Classi di rating per esposizioni PF

	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
<b>Solidità finanziaria</b>				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad es., <i>debt service coverage ratio</i> – DSCR, <i>loan life coverage ratio</i> – LLCR, <i>project life coverage ratio</i> – PLCR e <i>debt-to-equity ratio</i> )	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Struttura finanziaria</b>				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La vita utile del progetto supera il termine del prestito	La vita utile del progetto supera il termine del prestito	La vita utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
<b>Contesto politico-giuridico</b>				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto
Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie
<b>Caratteristiche della transazione</b>				
<i>Rischio tecnologico e di progettazione</i>	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di <i>start-up</i> attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
<i>Rischio di costruzione</i>				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto "chiavi in mano" a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo finanziario	Adeguate copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo finanziario	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Sufficiente	Debole
<i>Rischio operativo</i>				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottime, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitate/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
<i>Rischio dell'acquirente di sbocco (off-take risk)</i>				
a) in presenza di contratto <i>take-or-pay</i> o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al di sotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto <i>take-or-pay</i> o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiale; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<i>Rischio di fornitura</i>				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (ad es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate
<b>Solidità dello sponsor</b>				
Esperienza pregressa, solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale, strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale, strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul <i>cash flow</i> (ad es., <i>cash sweep</i> , conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti "a cascata", limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto  Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto  È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto  È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto  È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il <i>cash flow</i> operativo

Tabella 2

**Classi di rating per esposizioni IPRE e HVCRE**

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità finanziaria</b>				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia i tempi del miglioramento delle condizioni sia il loro ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	<i>Debt service coverage ratio</i> (DSCR) ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e <i>loan to value ratio</i> (LTV) basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	Il DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al di sopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti
Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (ad es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (ad es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un <i>default</i> a meno di un miglioramento nel breve termine

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice di disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione perlopiù a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice di disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice di disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice di disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione perlopiù conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, oppure la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, oppure la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Caratteristiche dell'attività</b>				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori
<b>Solidità dello sponsor o del promotore</b>				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso <i>cash flow</i> . Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non desta serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata <sup>253</sup>	Garanzia di primo grado perfezionata <sup>253</sup>	Garanzia di primo grado perfezionata <sup>253</sup>	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

<sup>253</sup> In alcuni mercati i finanziatori fanno ampio ricorso a strutture di prestito che contemplano garanzie non di primo grado (*junior lien*). Queste ultime potrebbero essere indicative di tale livello di rischio se il rapporto *loan to value* (LTV) totale comprensivo di tutte le posizioni a più alto grado di prelazione (senior) non supera l'LTV normale di un prestito di primo grado.

Tabella 3  
 Classi di rating per esposizioni OF

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità finanziaria</b>				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all'entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all'entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all'entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
Indicatori finanziari (DSCR e LTV)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L'inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia
<b>Contesto politico-giuridico</b>				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
<b>Caratteristiche della transazione</b>				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
<b>Rischio operativo</b>				
Permessi/concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione
Entità e natura dei contratti O&M	Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a lungo termine e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)	Assenza di contratto; rischio di ingente aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di <i>re-marketing</i> eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di <i>re-marketing</i> soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di <i>re-marketing</i>	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di <i>re-marketing</i>
<b>Caratteristiche dell'attività</b>				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (ad es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto
Valore di rivendita	Valore corrente ben al di sopra del valore del debito	Moderatamente superiore al valore del debito	Leggermente superiore al valore del debito	Inferiore al valore del debito
Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Relativamente insensibili	Sensibili	Piuttosto sensibili	Altamente sensibili
<b>Solidità dello sponsor</b>				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di <i>re-marketing</i> eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di <i>re-marketing</i> soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di <i>re-marketing</i>	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di <i>re-marketing</i>
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo dell'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4  
**Classi di rating per esposizioni CF**

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità finanziaria</b>				
Grado di sovracopertura con garanzia ( <i>overcollateralisation</i> ) dell'operazione	Forte	Buono	Sufficiente	Debole
<b>Contesto politico-giuridico</b>				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole
<b>Caratteristiche dell'attività</b>				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite futures o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile

	<b>Forte</b>	<b>Buono</b>	<b>Sufficiente</b>	<b>Debole</b>
<b>Solidità dello sponsor</b>				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ( <i>trading philosophy</i> ) sia ai rischi	Forte	Adeguate	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati superiori alla media in termini operativi e di efficienza dei costi	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati nella media in termini operativi e di efficienza dei costi	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguate criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Sufficiente	Insufficiente o carente in taluni ambiti
<b>Pacchetto di garanzie</b>				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'intervento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo delle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

## Allegato 7

### Calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio di credito nella formula prudenziale

#### Esempi illustrativi

Di seguito vengono forniti alcuni esempi illustrativi per determinare il modo in cui le garanzie reali e personali devono essere riconosciute utilizzando la formula prudenziale (SF).

#### Garanzia reale – copertura proporzionale

Si consideri una banca *originator* che acquisti un'esposizione connessa con una cartolarizzazione di €100 con un livello di supporto al credito (*credit enhancement*) superiore a  $K_{IRB}$  per cui non sia disponibile un rating esterno o desunto. Si ipotizzi inoltre che il requisito patrimoniale SF su tale esposizione sia di €1,6 (ossia, moltiplicandolo per 12,5 origina attività ponderate per il rischio pari a €20) e che la banca *originator* abbia ricevuto garanzie reali per €80 sotto forma di contante denominato nella stessa valuta dell'esposizione acquistata. Il requisito patrimoniale della posizione si determina moltiplicando il requisito patrimoniale SF per il rapporto fra l'ammontare aggiustato dell'esposizione e il suo ammontare originario, come illustrato di seguito.

**Fase 1** – Ammontare aggiustato dell'esposizione ( $E^*$ ) =  $\max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\}$

$$E^* = \max \{0, [100 \times (1 + 0) - 80 \times (1 - 0 - 0)]\} = €20$$

dove, sulla base delle informazioni di cui sopra:

$E^*$  = valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio (€20)

$E$  = valore corrente dell'esposizione (€100)

$H_e$  = scarto appropriato per l'esposizione (tale scarto non è rilevante poiché la banca *originator* non sta cedendo l'esposizione derivante da cartolarizzazione in cambio della garanzia)

$C$  = valore corrente della garanzia ricevuta (€80)

$H_c$  = scarto appropriato per la garanzia (0)

$H_{fx}$  = scarto appropriato per il disallineamento tra garanzia ed esposizione (0)

**Fase 2** – Requisito patrimoniale =  $(E^*/E) \times$  requisito patrimoniale SF

dove, sulla base delle informazioni di cui sopra:

requisito patrimoniale =  $€20/€100 \times €1,6 = €0,32$ .

## Garanzia personale – copertura proporzionale

Si considerino tutte le ipotesi di cui all'esempio precedente, fatta eccezione per la forma di CRM. Si ipotizzi che la banca abbia ricevuto da un'altra banca una garanzia personale idonea per l'ammontare di €80. Pertanto, non si applicherà lo scarto per il disallineamento di valuta. Il requisito patrimoniale si determina come segue:


- alla quota garantita dell'esposizione derivante da cartolarizzazione (€80) si applica la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione. Questa equivale alla ponderazione applicabile a un prestito non garantito alla banca garante, come previsto nel metodo IRB. Si ipotizzi che la ponderazione di rischio sia pari al 10%. Di conseguenza, il requisito patrimoniale sulla quota garantita sarà:  $€80 \times 10\% \times 0,08 = €0,64$ ;
- il requisito patrimoniale sulla quota non garantita (€20) è ottenuto moltiplicando il requisito patrimoniale sull'esposizione derivante da cartolarizzazione per l'incidenza della quota non garantita sull'ammontare dell'esposizione. Tale incidenza percentuale sarà di:  $€20/€100 = 20\%$ . Di conseguenza, il requisito patrimoniale sarà di:  $€1,6 \times 20\% = €0,32$ .

Il requisito patrimoniale complessivo per le due quote, garantita e non garantita, è pari a:

$$€0,64 \text{ (quota garantita)} + €0,32 \text{ (quota non garantita)} = €0,96.$$

## CRM a copertura delle tranche con grado più elevato di priorità nel rimborso

Si consideri il caso di una banca *originator* che cartolarizza un *pool* di prestiti del valore di €1 000. Il  $K_{IRB}$  di tale *pool* è del 5% (requisito patrimoniale pari a €50). Si ipotizzi l'emergere di una posizione del tipo "prima perdita" (*first loss*) pari a €20. La banca *originator* trattiene unicamente la seconda tranche di titoli con maggior grado di subordinazione nel rimborso: una tranche priva di rating del valore di €45. La situazione può essere riassunta come segue:



### 1. Requisito patrimoniale in assenza di garanzie reali o personali


Sulla base di questo esempio, il requisito patrimoniale per la tranche priva di rating trattenuta che è attraversata dalla linea  $K_{IRB}$  è pari alla somma dei requisiti patrimoniali delle tranche a) e b) nel grafico precedente:

- si ipotizzi che la ponderazione di rischio SF per la subtranche a) sia pari all'820%. Pertanto, le attività ponderate per il rischio equivalgono a  $€15 \times 820\% = €123$ . Il requisito patrimoniale è pari a  $€123 \times 8\% = €9,84$ ;
- la subtranche al disotto della linea  $K_{IRB}$  deve essere dedotta. Attività ponderate per il rischio:  $€30 \times 1250\% = €375$ . Requisito patrimoniale:  $€375 \times 8\% = €30$ .

Requisito patrimoniale complessivo per la tranche priva di rating trattenuta: €9,84 + €30 = €39,84.

## 2. Requisito patrimoniale in presenza di garanzie reali

Si ipotizzi ora che la banca *originator* abbia ricevuto una garanzia reale per €25 sotto forma di contante denominato nella stessa valuta dell'esposizione oggetto di cartolarizzazione. Dal momento che la tranche è attraversata dalla linea  $K_{IRB}$ , si deve ipotizzare che la garanzia copra la subtranche di grado più elevato ("senior") situata al disopra del livello  $K_{IRB}$  (la subtranche a) coperta per €15) e, solo nel caso in cui resti disponibile una parte di garanzia, la copertura deve essere applicata alla subtranche situata al disotto del livello  $K_{IRB}$ , a partire dalla porzione con grado più elevato di priorità nel rimborso (nell'esempio, la subtranche b) coperta per €10). In questo modo si ottiene:



Il requisito patrimoniale della posizione si determina moltiplicando il requisito patrimoniale SF per il rapporto fra l'ammontare aggiustato dell'esposizione e il suo ammontare originario, come illustrato di seguito. Questo procedimento va applicato a entrambe le subtranche.

- a) La prima subtranche presenta un'esposizione originaria di €15 e una garanzia reale per €15, e risulta pertanto completamente coperta. In altri termini:

### Fase 1 – Ammontare aggiustato dell'esposizione

$$E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\} = \max \{0, [15 - 15]\} = €0$$

dove:

$E^*$  = valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio (€0)

$E$  = valore corrente dell'esposizione (€15)

$C$  = valore corrente della garanzia ricevuta (€15)

$H_e$  = scarto appropriato per l'esposizione (in questo caso non rilevante e pertanto posto pari a 0)

$H_c$  e  $H_{fx}$  = scarto appropriato per la garanzia e scarto per il disallineamento tra garanzia ed esposizione (posto per semplicità pari a 0)

### Fase 2 – Requisito patrimoniale = $(E^*/E) \times$ requisito patrimoniale SF

Requisito patrimoniale =  $0 \times €9,84 = €0$ .

- b) La seconda subtranche presenta un'esposizione originaria di €30 e una garanzia reale per €10, corrispondente all'ammontare rimasto dopo la copertura della subtranche situata al disopra del livello  $K_{IRB}$ . Pertanto, questi €10 vanno allocati alla porzione più senior della subtranche da €30.

### Fase 1 – Ammontare aggiustato dell'esposizione

$$E^* = \max \{0, [30 \times (1 + 0) - 10 \times (1 - 0 - 0)]\} = \text{€}20$$


### Fase 2 – Requisito patrimoniale = $(E^*/E) \times$ requisito patrimoniale SF

$$\text{Requisito patrimoniale} = \text{€}20/\text{€}30 \times \text{€}30 = \text{€}20$$

In conclusione, il requisito patrimoniale complessivo per la tranche priva di rating attraversata dal livello  $K_{IRB}$  è pari a:  $\text{€}0 + \text{€}20 = \text{€}20$ .

## 3. Garanzia

Si ipotizzi ora che, in luogo della garanzia reale, la banca abbia ricevuto da un'altra banca una garanzia idonea per un ammontare di €25. Pertanto, non si applica lo scarto per il disallineamento di valuta. La situazione può essere riassunta come segue:



Il requisito patrimoniale per le due subtranche si determina nel modo seguente:

- a) la prima subtranche presenta un'esposizione originaria di €15 e una garanzia personale per €15, e risulta perciò completamente coperta. All'importo di €15 si applicherà la ponderazione del rischio relativa al fornitore della protezione. Questa equivale alla ponderazione applicabile a un prestito non garantito alla banca garante, come previsto nel metodo IRB. Si ipotizzi che la ponderazione di rischio sia pari al 20%.

Il requisito patrimoniale sulla quota garantita è di  $\text{€}15 \times 20\% \times 8\% = \text{€}0,24$ .

- b) La seconda subtranche presenta un'esposizione originaria di €30 e una garanzia personale per €10 che deve essere allocata alla porzione della subtranche con più alto grado di priorità nel rimborso. Di conseguenza, la porzione protetta è pari a €10 e quella non protetta a €20.

- Anche in questo caso, alla quota garantita dell'esposizione derivante da cartolarizzazione si applica la ponderazione di rischio della banca garante.
- Il requisito patrimoniale sulla quota garantita è di  $\text{€}10 \times 20\% \times 8\% = \text{€}0,16$ .
- Il requisito patrimoniale sulla quota non garantita (per una posizione priva di rating al di sotto del livello  $K_{IRB}$ ) è di  $\text{€}20 \times 125\% \times 8\% = \text{€}20$ .

**Requisito patrimoniale complessivo per la tranche priva di rating attraversata dal livello  $K_{IRB}$ :** =  $\text{€}0,24$  (quota garantita, al di sopra del livello  $K_{IRB}$ ) +  $\text{€}0,16$  (quota garantita, al di sotto del livello  $K_{IRB}$ ) +  $\text{€}20$  (quota non garantita, al di sotto del livello  $K_{IRB}$ ) =  $\text{€}20,4$ .

## Allegato 8

### Classificazione delle linee di *business*

Livello 1	Livello 2	Gruppi di attività
Finanza di impresa	Finanza di impresa	Fusioni e acquisizioni (M&A), sottoscrizioni a fermo, privatizzazioni, cartolarizzazioni, attività di ricerca, emissioni obbligazionarie (debito pubblico, alto rendimento), aumenti di capitale, sindacati di collocamento e garanzia, offerte pubbliche iniziali, collocamenti titoli del settore privato
	Finanza pubblica e degli enti locali	
	<i>Merchant banking</i>	
	Servizi di consulenza	
Negoziazione e vendita	Collocamento	Reddito fisso, azioni, valute, merci, gestione del credito, <i>funding</i> , negoziazione c/proprio di strumenti finanziari, prestiti e PcT, raccolta ordini e negoziazione c/terzi di strumenti finanziari (verso "operatori qualificati" *), gestione del debito, <i>prime brokerage</i>
	<i>Market making</i>	
	Attività in proprio	
	Tesoreria	
<i>Retail banking</i>	<i>Retail banking</i>	Attività (principali e ancillari) rivolte alla clientela <i>retail</i> : prestiti e depositi, servizi bancari, gestioni fiduciarie e immobiliari
	<i>Private banking</i>	Attività (principali e ancillari) rivolte alla clientela privata: prestiti e depositi, servizi bancari, gestioni fiduciarie e immobiliari, consulenza agli investimenti
	Gestione di carte	Carte di credito e di debito per il settore commerciale e imprenditoriale, per la clientela <i>retail</i> e privata
<i>Commercial banking</i>	<i>Commercial banking</i>	Attività (principali e ancillari) rivolte alla clientela <i>corporate</i> : <i>project finance</i> , gestioni immobiliari, credito all'esportazione, credito alle attività commerciali, <i>factoring</i> , <i>leasing</i> , prestiti, fidejussioni, titoli cambiari
Servizi di pagamento e regolamento <sup>254</sup>	Clientela esterna	Pagamenti e incassi, trasferimento fondi, compensazione e regolamento (verso "operatori qualificati")
Servizi di agenzia	Custodia	Servizi di banca fiduciaria, banca depositaria e attività di custodia titoli (verso "operatori qualificati")
	Servizi di agenzia per la clientela <i>corporate</i>	Mandati di emissione e pagamento
	Amministrazione fiduciaria per la clientela <i>corporate</i>	
<i>Asset management</i>	Gestione fondi con mandato	In <i>pool</i> , separata, al dettaglio; in titoli pubblici, in fondi chiusi e aperti, in azioni del settore privato
	Gestione fondi senza mandato	In <i>pool</i> , separata, al dettaglio; in titoli pubblici, in fondi chiusi e aperti
<i>Retail brokerage</i>	<i>Retail brokerage</i>	Raccolta ordini, negoziazione c/terzi e collocamento di strumenti finanziari e prodotti assicurativi (verso "operatori non qualificati")

\* Nota a cura della Banca d'Italia

Per "operatori qualificati" si intendono i soggetti individuati dall'art. 31, comma 2, del provvedimento Consob n. 11522 dell'1/7/98, con esclusione delle "persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare; fondazioni bancarie; ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante". Per "operatori non qualificati" si intendono tutti i soggetti che non rientrano nella categoria "operatori qualificati".

<sup>254</sup> Le perdite relative a pagamenti e compensazioni connesse ad attività proprie della banca dovranno essere incluse nella serie storica delle perdite relative alla linea di *business* interessata.

## Principi per la mappatura delle linee di *business*<sup>255</sup>

- a) Tutte le attività devono essere classificate in una delle otto linee di *business* previste per il Livello 1 in modo reciprocamente esclusivo e complessivamente esauriente.
- b) Ogni attività bancaria o non bancaria che non può essere facilmente attribuita a una linea di *business* nello schema, ma che rappresenta una funzione ancillare di un'attività ivi compresa, deve essere allocata alla linea di *business* di riferimento. Qualora l'attività ancillare faccia capo a più di una linea di *business*, deve essere utilizzato un criterio oggettivo di classificazione.
- c) Se nell'ambito del processo di allocazione del margine di intermediazione un'attività non può essere allocata a una specifica linea di *business*, essa dovrà essere imputata a quella linea di *business* che produce il requisito patrimoniale più alto. La stessa regola si applica anche alle attività ancillari.
- d) Le banche possono utilizzare metodi interni di *pricing* per allocare il margine di intermediazione alle varie linee di *business*, a condizione che il margine di intermediazione totale della banca (risultante dal metodo base) sia equivalente alla somma del margine di intermediazione delle otto linee di *business*.
- e) La classificazione delle attività in linee di *business* ai fini del calcolo del capitale per rischi operativi deve essere coerente con le definizioni di linee di *business* impiegate nel computo del capitale regolamentare in altre categorie di rischio (ossia, rischio di credito e rischio di mercato). Eventuali scostamenti da questo principio dovranno essere chiaramente motivati e documentati.

---

### <sup>255</sup> **Indicazioni supplementari in tema di mapping delle linee di *business***

Le banche possono scegliere tra una varietà di approcci validi per allocare le proprie attività alle otto linee di *business*, purché l'approccio adottato sia conforme ai principi stabiliti per la classificazione. Nondimeno, il Comitato è consapevole del fatto che alcune banche gradirebbero ricevere ulteriori indirizzi in materia. I paragrafi seguenti propongono perciò un esempio di un possibile approccio che la banca potrebbe impiegare nel *mapping* del margine di intermediazione.

Il margine di intermediazione da attività di *retail banking* corrisponde al reddito netto da interessi su prestiti e anticipazioni alla clientela *retail* e alle PMI rientranti in tale categoria, più le commissioni relative alle tradizionali attività al dettaglio, i redditi netti da swap e derivati detenuti a copertura del *banking book* e quelli su crediti commerciali acquistati. Per calcolare il reddito netto da attività di *retail banking*, la banca deve dedurre dagli interessi percepiti su prestiti e anticipazioni alla clientela il costo medio ponderato del relativo finanziamento (a prescindere dalla fonte di provvista – depositi al dettaglio o di altro tipo).

Analogamente, il margine di intermediazione da attività di *commercial banking* è formato dal reddito netto da interessi su prestiti e anticipazioni a imprese (più le PMI rientranti in tale categoria), clientela interbancaria e sovrana, e quello su crediti commerciali acquistati, più le commissioni relative alle tradizionali attività di *commercial banking*, inclusi impegni, garanzie personali, titoli cambiari, reddito netto su titoli detenuti nel *banking book* (ad esempio, cedole e dividendi) e profitti/perdite su swap e derivati detenuti a corrispondente copertura. Anche in questo caso, per calcolare il reddito netto da attività di *commercial banking* la banca deve portare in detrazione dagli interessi percepiti su prestiti e anticipazioni alla clientela societaria, bancaria e sovrana il costo medio ponderato del relativo finanziamento (a prescindere dalla fonte).

Per la linea di *business* negoziazione e vendita, il margine di intermediazione equivale ai profitti o alle perdite su strumenti detenuti a fini di negoziazione (ossia, nel *mark-to-market book*), al netto dei costi del finanziamento, più le commissioni percepite sull'attività di intermediazione svolta verso "operatori qualificati".

Per le altre cinque linee di *business*, il margine di intermediazione è essenzialmente formato dalle commissioni/provvigioni nette percepite per ciascuna linea. Nel caso dei servizi di pagamento e regolamento, si considerano le commissioni relative alla fornitura di servizi della specie agli "operatori qualificati". L'*asset management* è la gestione di patrimoni per conto terzi.

- f) Il procedimento di classificazione utilizzato deve essere chiaramente documentato. In particolare, le definizioni date per le linee di *business* devono essere sufficientemente chiare e dettagliate per permettere a terzi di replicarne la mappatura. La documentazione deve, fra l'altro, motivare chiaramente eventuali eccezioni o sconfinamenti ed essere mantenuta in archivio.
- g) Devono essere in funzione procedimenti per definire il *mapping* di ogni nuova attività o prodotto.
- h) L'alta direzione è responsabile delle strategie di *mapping*, che sono soggette all'approvazione del consiglio di amministrazione.
- i) Il processo di classificazione delle linee di *business* deve essere sottoposto a revisione indipendente.

## Allegato 9

### Classificazione dettagliata delle tipologie di eventi di perdita

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Frode interna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni/aggiramenti di leggi, regolamenti o direttive aziendali – a esclusione degli episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie – che coinvolgano almeno una risorsa interna della banca	Attività non autorizzata	Transazioni non registrate (intenzionalmente)  Transazioni non autorizzate (con perdita monetaria)  Valutazioni di mercato intenzionalmente errate
		Furto e frode	Frode/frode creditizia/scoperti non autorizzati  Furto/estorsione/appropriazione indebita/rapina  Sottrazione di beni  Distruzione dolosa di beni  Contraffazione/falsificazione  Manipolazione di assegni  Contrabbando  Appropriazione di conti/usurpazione di identità, ecc.  Intenzionale inadempienza o evasione fiscale  Corruzione/tangenti  <i>Insider trading</i> (a titolo personale)

<b>Categoria dell'evento (Livello 1)</b>	<b>Definizione</b>	<b>Categorie (Livello 2)</b>	<b>Esempi di attività (Livello 3)</b>
Frode esterna	Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazioni di leggi da parte di terzi	Furto e frode	Furto/rapina Contraffazione/falsificazione Manipolazione di assegni
		Sicurezza dei sistemi	Danni derivanti da pirateria informatica Sottrazione di informazioni (con perdita monetaria)
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie	Rapporto di impiego	Retribuzioni, indennità, questioni relative alla cessazione del rapporto di impiego Attività sindacali
		Sicurezza sul lavoro	Responsabilità civile (cadute e simili) Eventi relativi alla salute e alla sicurezza dei dipendenti Retribuzioni dei dipendenti
		Discriminazioni/condizioni non paritarie	Tutti i tipi di discriminazione

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Clientela, prodotti e prassi di <i>business</i>	Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti fiduciari e di adeguatezza del cliente), ovvero dalla natura o dalla caratteristica del prodotto	Adeguatezza, informativa e rapporti fiduciari	Violazioni dei vincoli fiduciari o delle linee guida Adeguatezza/obblighi di informazione ( <i>know-your-customer</i> , ecc.) Violazioni dei requisiti di informativa per la clientela <i>retail</i> Violazione della privacy Strategie di vendita aggressive Creazione di operazioni fittizie/manipolazione di conti ( <i>churning</i> ) Uso improprio di informazioni riservate Responsabilità del creditore
		Prassi di <i>business</i> o di mercato improprie	Antitrust Prassi di negoziazione o di mercato improprie Manipolazione del mercato <i>Insider trading</i> (per conto dell'azienda) Attività non autorizzate Riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
		Difetti nella produzione	Vizi di produzione (mancata autorizzazione, ecc.) Errori di modello
		Selezioni, sponsorizzazioni e limiti di esposizione	Mancata/inadeguata analisi dei bisogni del cliente Superamento dei limiti di esposizione del cliente
		Attività di consulenza	Controversie riguardo alla performance effettiva
Danni a beni materiali	Perdite dovute a danneggiamento o distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi	Catastrofi e altri eventi	Perdite dovute a catastrofi naturali Perdite per atti umani di origine esterna (terrorismo, vandalismo)
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi informatici	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi informatici	Sistemi	Hardware Software Telecomunicazioni Interruzioni/guasti nell'erogazione di servizi di utilità

Categoria dell'evento (Livello 1)	Definizione	Categorie (Livello 2)	Esempi di attività (Livello 3)
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché alle relazioni con controparti commerciali e venditori	Avvio, esecuzione e completamento delle transazioni	Difetti di comunicazione Errori di inserimento, manutenzione o acquisizione dei dati Mancato rispetto di scadenze o altre responsabilità Disfunzioni di modelli o sistemi Errori contabili o di assegnazione alle entità Negligenze nell'esecuzione di altre mansioni Mancata consegna Negligenze nella gestione delle garanzie Negligenze nella tenuta delle basi di dati
		Monitoraggio e <i>reporting</i>	Inadempienze negli obblighi di <i>reporting</i> Inaccurate segnalazioni al pubblico (perdite subite)
		Acquisizione della clientela e relativa tenuta della documentazione	Assenza di autorizzazioni o di manleve del cliente Assenza o incompletezza della documentazione legale

<b>Categoria dell'evento (Livello 1)</b>	<b>Definizione</b>	<b>Categorie (Livello 2)</b>	<b>Esempi di attività (Livello 3)</b>
		Gestione dei conti della clientela	Accesso non autorizzato ai conti Anagrafe dei clienti non corretta (perdite subite) Perdite o danni ai beni del cliente dovuti a negligenza
		Controparti commerciali	Inadempienze verso controparti diverse dalla clientela Controversie con controparti diverse dalla clientela
		Venditori e fornitori	Esternalizzazione Controversie con venditori

## Allegato 10

### Rassegna delle metodologie per il trattamento a fini patrimoniali delle operazioni assistite da garanzie reali di natura finanziaria nei metodi standardizzato e IRB

1. Le regole previste dal metodo standardizzato – attenuazione del rischio di credito (CRM) per le transazioni assistite da garanzia reale determinano in linea generale il trattamento da riservare sia nel metodo standardizzato sia in quello IRB di base alle attività del *banking book* assistite da garanzia reale finanziaria di adeguata qualità. Le banche che adotteranno il metodo IRB avanzato tratteranno di norma le garanzie finanziarie a fronte di esposizioni del *banking book* facendo uso di stime interne per correggere la perdita in caso di inadempienza (LGD) relativa all'esposizione. Un'eccezione al riguardo attiene al riconoscimento delle transazioni di tipo PcT soggette ad accordi-tipo di *netting*, come verrà discusso più avanti.

2. Le esposizioni garantite che prendono la forma di transazioni di tipo PcT (ad esempio, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) sono soggette a un trattamento particolare. Se detenute nel *trading book*, esse sono assoggettate a un requisito patrimoniale per il rischio di controparte (cfr. *infra*). Inoltre, tutte le banche – comprese quelle che adottano il metodo IRB avanzato – sono tenute ad applicare la metodologia prevista nella sezione CRM, descritta di seguito, per le transazioni di tipo PcT figuranti sia nel *banking book* sia nel *trading book* e soggette ad accordi-tipo di *netting*, ove desiderino riconoscere gli effetti della compensazione a fini prudenziali.

#### Metodi standardizzato e IRB di base

3. Nell'ambito del metodo standardizzato le banche possono impiegare il metodo semplificato o quello integrale per determinare le ponderazioni di rischio appropriate da applicare alle transazioni assistite da idonea garanzia finanziaria. Il metodo semplificato prevede che la ponderazione di rischio della garanzia sostituisca quella della controparte. Ad eccezione di alcune tipologie di transazioni a rischio molto basso, il valore minimo della ponderazione è pari al 20%. Nell'ambito del metodo IRB di base, le banche potranno unicamente far uso del metodo integrale.

4. Nell'ambito del metodo integrale, la garanzia finanziaria idonea riduce l'ammontare dell'esposizione verso la controparte. Il valore della garanzia viene ridotto – e, ove opportuno, quello dell'esposizione aumentato – con l'applicazione di scarti per tener conto di eventuali variazioni nei prezzi di mercato dei titoli e nei tassi di cambio durante il periodo di detenzione. Ne risulta un ammontare aggiustato dell'esposizione ( $E^*$ ). Le banche possono impiegare sia gli scarti prudenziali fissati dal Comitato sia, subordinatamente al rispetto dei relativi criteri di ammissione, gli scarti stimati internamente. Laddove il periodo regolamentare di detenzione per il calcolo degli scarti non coincida con quello previsto per quel tipo di transazione garantita, gli scarti devono essere opportunamente aggiustati verso l'alto o verso il basso. Dopo aver calcolato  $E^*$ , la banca che adotta il metodo standardizzato assegnerà a tale ammontare una ponderazione del rischio appropriata alla controparte. Per le transazioni assistite da garanzia finanziaria diverse dai PcT soggetti ad accordi-tipo di *netting*, le banche che adottano il metodo IRB di base devono utilizzare il valore di  $E^*$  per correggere la LGD relativa all'esposizione.

## Trattamento particolare per le transazioni di tipo PcT

5. Le transazioni di tipo PcT detenute nel *trading book*, così come i derivati OTC contabilizzati nello stesso portafoglio, sono soggette a un requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte. Per calcolare tale requisito la banca che adotta il metodo standardizzato deve utilizzare il metodo integrale previsto per le garanzie reali, e non quello semplificato.

6. Alle transazioni di tipo PcT non soggette ad accordi-tipo di *netting* si applica lo stesso trattamento patrimoniale riservato alle altre transazioni con garanzia reale. Tuttavia, le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di far applicare alle banche che utilizzano il metodo integrale uno scarto pari a zero ove la transazione abbia come controparte un operatore primario e soddisfi taluni altri criteri (cosiddetto “trattamento in deroga”). Nel caso in cui le transazioni di tipo PcT siano soggette ad accordi-tipo di *netting*, a prescindere dal fatto che siano detenute nel *banking book* o nel *trading book*, una banca può scegliere di non riconoscere gli effetti della compensazione per fini prudenziali. In questo caso, ogni transazione sarà soggetta a un requisito patrimoniale indipendentemente dall'esistenza dell'accordo-tipo.

7. Ove una banca desideri riconoscere a fini patrimoniali gli effetti di accordi-tipo di *netting* sulle transazioni assimilabili a PcT, essa deve applicare a livello di singola controparte il trattamento previsto al riguardo nella sezione CRM. Tale trattamento si applica a tutte le transazioni assimilabili a PcT soggette ad accordi-tipo di *netting*, a prescindere dal metodo utilizzato dalla banca (standardizzato, IRB di base o IRB avanzato) e dal portafoglio in cui è detenuta la transazione (*banking book* o *trading book*). Secondo tale trattamento, la banca calcola  $E^*$  come somma dell'esposizione netta corrente relativa al contratto e di una maggiorazione (*add-on*) per tener conto di potenziali variazioni nei prezzi dei titoli e nei tassi di cambio. La maggiorazione può essere determinata in base agli scarti prudenziali o, per le banche che soddisfano i criteri di ammissione, agli scarti stimati internamente ovvero a un modello VaR interno. In quest'ultimo caso, non è consentito l'impiego del trattamento in deroga agli scarti sulle transazioni di tipo PcT.

8. L'ammontare calcolato di  $E^*$  coincide di fatto con l'“equivalente creditizio” non garantito che verrebbe usato per l'ammontare dell'esposizione nel metodo standardizzato e con il valore dell'esposizione al momento dell'inadempienza (EAD) in entrambi i metodi IRB (di base e avanzato). Visto che l'ammontare di  $E^*$  viene impiegato come valore di EAD nei due metodi IRB, per i derivati OTC soggetti ad accordi-tipo di *netting* esso sarebbe trattato alla stregua di un “equivalente creditizio” (calcolato come somma del costo di sostituzione e di una maggiorazione per l'esposizione potenziale futura).

## Allegato 10a

### **Schema prudenziale per l'uso di test retrospettivi nel quadro dell'approccio basato sui modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato**

#### **I. Introduzione**

1. Nel presente allegato viene esposto il quadro di riferimento elaborato dal Comitato al fine di integrare i test retrospettivi nell'approccio basato sui modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato. Esso costituisce un approfondimento di quanto già disposto dal paragrafo 718(LXXVI) j) del presente Schema.

2. Molte banche che hanno adottato un approccio basato sui modelli interni per misurare il rischio di mercato raffrontano sistematicamente le perdite e i profitti giornalieri con le misure del rischio generate dai propri modelli, onde valutarne la qualità e l'accuratezza. Esse hanno spesso potuto apprezzare l'utilità di tali test retrospettivi nell'elaborazione e applicazione dei modelli.

3. In quanto strumento per valutare la qualità dei modelli interni di misurazione del rischio, la tecnica dei test retrospettivi continua a evolversi, e nuovi approcci vengono tuttora elaborati e discussi presso le varie istanze impegnate nella gestione del rischio. Attualmente, le singole banche adottano differenti tipi di comparazione *ex post*, e anche i criteri interpretativi differiscono alquanto da un'istituzione all'altra. Varie iniziative sono attualmente in corso per migliorare e affinare le metodologie in uso, con l'obiettivo di distinguere in modo più rigoroso i modelli di gestione del rischio accurati da quelli inaccurati.

4. Ogni test retrospettivo consiste essenzialmente nel raffrontare gli effettivi risultati di negoziazione con le misure del rischio prodotte dai modelli. Se i valori comparati sono sufficientemente prossimi, il test retrospettivo non evidenzia alcun problema in ordine alla qualità del modello. In alcuni casi, per contro, gli scostamenti sono tali da far ritenere quasi certa l'esistenza di problemi, a livello del modello oppure dei criteri presuntivi su cui è basato il test. Fra queste due situazioni estreme vi è un'area intermedia in cui i risultati del test non sono, di per sé, conclusivi.

5. Il Comitato ritiene che i test retrospettivi offrano la migliore occasione per incorporare adeguati incentivi nell'approccio basato sui modelli interni in un modo coerente e atto a coprire una vasta gamma di situazioni. In effetti, nei commenti formulati sulle proposte dell'aprile 1995 è stata spesso sottolineata la necessità di mantenere forti incentivi al costante miglioramento dei modelli interni delle banche per la misurazione del rischio. Nel decidere come integrare più strettamente i test retrospettivi nell'approccio basato sui modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato, il Comitato ha inteso tenere conto sia del fatto che nel settore bancario non si è ancora affermata una metodologia uniforme, sia delle imperfezioni insite nei segnali generati dai test retrospettivi.

6. Il Comitato è del parere che lo schema delineato in questo documento contempererà adeguatamente il riconoscimento dei limiti potenziali dei test retrospettivi con l'esigenza di creare adeguati incentivi. Al tempo stesso, il Comitato dà atto che le tecniche per la misurazione del rischio e i test retrospettivi si stanno tuttora evolvendo, ed è determinato a

incorporare nel proprio schema le innovazioni rilevanti che dovessero emergere in quest'area.

7. Nella parte restante del documento è descritto lo schema di test retrospettivo che dovrà accompagnarsi al calcolo dei requisiti patrimoniali basato sui modelli interni. Lo schema mira a promuovere un approccio più rigoroso nella conduzione dei test retrospettivi e nell'interpretazione prudenziale dei risultati da essi prodotti. Dopo aver trattato della natura dei test, il documento considera l'interpretazione dei risultati ai fini di vigilanza e definisce i criteri convenuti dal Comitato a questo riguardo.

## II. Descrizione dello schema per i test retrospettivi

8. Lo schema elaborato dal Comitato si basa sulla metodologia adottata da molte banche che impiegano modelli interni per la misurazione del rischio di mercato. Essa consiste tipicamente in una comparazione periodica delle stime giornaliere del valore a rischio con le perdite e i profitti giornalieri accertati ("risultati di negoziazione"). Le misure del valore a rischio dovrebbero essere maggiori dei risultati di negoziazione, salvo che per la frazione definita dal livello di confidenza. La comparazione consiste semplicemente nel contare il numero di casi in cui le misure del rischio sono state maggiori dei risultati di negoziazione. La frazione effettivamente coperta può quindi essere raffrontata con il livello di copertura desiderato onde valutare la performance del modello di rischio della banca. In alcuni casi quest'ultimo passaggio è relativamente poco formalizzato, sebbene possano parimenti esservi applicati vari test statistici.

9. Lo schema prudenziale qui descritto contempla tutti i passaggi indicati nel precedente paragrafo e cerca di definire un'interpretazione quanto più coerente possibile di ogni passaggio senza imporre oneri eccessivi alle banche. Nell'approccio basato sul valore a rischio, la misura del rischio è una stima della perdita potenziale a fronte di una serie di posizioni risultante dai movimenti generali di mercato durante un dato periodo di detenzione, calcolata in base a un determinato livello di confidenza.

10. I test retrospettivi prescritti mirano a verificare se la percentuale osservata dei risultati coperti dalla misura del rischio è conforme al *livello di confidenza del 99%*, ossia se le misure del rischio elaborate da una banca al 99° percentile realmente coprono il 99% dei suoi risultati di negoziazione. Sebbene si possa argomentare che la caratteristica di valore estremo del 99° percentile rende più difficile una stima affidabile rispetto a percentili più bassi, il Comitato ha ritenuto importante che il test fosse in linea con il livello di confidenza previsto nell'Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali.

11. Un'ulteriore considerazione che si pone nello specificare le misure del rischio e i risultati di negoziazione per il test retrospettivo è che l'approccio del valore a rischio si basa generalmente sulla sensibilità di un portafoglio statico a shock istantanei di prezzo. Infatti, le posizioni di negoziazione a fine giornata sono immesse nel modello di misurazione del rischio, il quale valuta la variazione potenziale di valore di questo portafoglio statico per effetto di dati movimenti di prezzo e di tasso durante il periodo di detenzione ipotizzato.

12. Sebbene appaia semplice in linea teorica, in pratica ciò complica l'esercizio del test retrospettivo. Ad esempio, viene spesso argomentato che le misure del valore a rischio non si prestano a essere raffrontate con gli effettivi risultati di negoziazione, poiché questi ultimi saranno inevitabilmente "contaminati" da variazioni nella composizione del portafoglio durante il periodo di detenzione. Secondo questo punto di vista, nei risultati di negoziazione non dovrebbero essere incluse le commissioni e le minus/plusvalenze derivanti da modifiche

nella composizione del portafoglio, in quanto estranee al rischio insito nel portafoglio statico assunto per il calcolo del valore a rischio.

13. Questa argomentazione è convincente se riferita a misure del valore a rischio calcolate per shock di prezzo su più lunghi periodi di detenzione. In effetti, non avrebbe probabilmente molto significato comparare le misure del rischio generate da modelli interni sulla base di un periodo decadale e di un livello di confidenza del 99% con gli effettivi risultati di negoziazione sull'arco di dieci giorni. Presso i maggiori operatori accade frequentemente che in un periodo di dieci giorni la composizione del portafoglio venga sensibilmente modificata rispetto alla situazione iniziale. Di conseguenza, *il test retrospettivo qui descritto prevede l'impiego di misure del rischio riferite a un periodo di detenzione di un giorno*. Fatte salve le restrizioni menzionate in questo documento, il test sarebbe basato sulle procedure interne di modellizzazione delle banche.

14. Poiché il valore a rischio è misurato su un giorno, per il test retrospettivo è opportuno impiegare come termine di riferimento i risultati di negoziazione giornalieri. Nondimeno, le predette riserve circa la possibilità di "contaminazione" dei risultati di negoziazione continuano a essere pertinenti anche se si assume come base una sola giornata operativa. Vi è infatti il pericolo che i risultati di negoziazione complessivi su un giorno non costituiscano un termine di paragone appropriato in quanto risentono delle operazioni infragiornaliere e possono comprendere commissioni contabilizzate in occasione della vendita di nuovi prodotti.

15. Da un lato, le operazioni infragiornaliere tendono ad aumentare la volatilità dei risultati e possono dar luogo a situazioni in cui il risultato di negoziazione complessivo supera la misura del rischio. Questo fatto non implica ovviamente la presenza di un problema nei metodi impiegati per il calcolo del valore a rischio; semplicemente esso non rientra fra gli eventi che il metodo basato sul valore a rischio intende cogliere. Dall'altro, l'inclusione dei proventi da commissioni può parimenti distorcere il test, ma nell'altra direzione, poiché questi introiti hanno spesso una cadenza periodica.

16. Dato che solitamente le commissioni non sono comprese nel calcolo del valore a rischio, la loro inclusione nel risultato di negoziazione impiegato per il test retrospettivo potrebbe mascherare eventuali carenze dei modelli.

17. Da parte di alcuni è stato rilevato che i risultati di negoziazione realizzati dalla banca costituiscono il parametro più importante e significativo ai fini della gestione del rischio, e che quindi le misure del rischio dovrebbero essere valutate a fronte di questa realtà, anche se per questo aspetto gli assunti su cui si basa il loro calcolo soggiacciono a limiti. Altri hanno fatto inoltre osservare che la questione delle commissioni può essere affrontata in modo soddisfacente, seppure grossolano, semplicemente eliminando la media dei risultati di negoziazione dalle serie statistiche prima di eseguire i test retrospettivi. Un approccio più sofisticato consisterebbe nel classificare analiticamente i risultati secondo l'origine; commissioni, spread, movimenti di mercato, operazioni infragiornaliere.

18. Nella misura in cui il test retrospettivo viene considerato puramente come una verifica statistica dell'integrità del calcolo del valore a rischio, è senza dubbio opportuno impiegare una definizione del risultato di negoziazione giornaliero che consenta un test "incontaminato". Per soddisfare questo criterio, le banche dovrebbero dotarsi dei mezzi atti a effettuare test retrospettivi basati sulle variazioni ipotizzate del valore del portafoglio che si determinerebbero qualora rimanessero immutate le posizioni di fine giornata.

19. I test retrospettivi che utilizzano gli effettivi risultati economici giornalieri sono un utile esercizio anche perché possono mettere in luce casi in cui le misure del rischio, pur

essendo calcolate con integrità, non colgono con sufficiente accuratezza la volatilità dei risultati di negoziazione.

20. Per tali ragioni, *il Comitato invita le banche a dotarsi degli strumenti idonei a compiere test retrospettivi che impieghino risultati di negoziazione sia ipotetici che effettivi*. Seppure le singole autorità nazionali possano assegnare una diversa rilevanza ai due approcci, è evidente che entrambi hanno una propria validità. Il loro utilizzo combinato dovrebbe consentire una conoscenza approfondita delle relazioni che intercorrono fra le misure del rischio calcolate e i risultati operativi.

21. Il passaggio successivo nella specificazione del test retrospettivo riguarda la natura del test medesimo e la frequenza con cui esso deve essere eseguito. Lo schema adottato dal Comitato, che rappresenta anche la procedura più lineare per comparare le misure del rischio con i risultati di negoziazione, prevede semplicemente che venga computato il numero di volte che i risultati non sono coperti dalle misure del rischio (“eccezioni”). Ad esempio, su 200 giorni operativi, una misura del rischio giornaliera al livello di confidenza del 99% dovrebbe coprire mediamente 198 su 200 risultati, dando così luogo a due eccezioni.

22. Per quanto concerne la frequenza del test, la necessità che esso si fondi su un numero quanto più possibile elevato di osservazioni va temperata con quella di effettuare le prove su una base regolare. Lo schema da applicarsi comporta un *test e un computo formale delle eccezioni su una base trimestrale utilizzando i dati degli ultimi dodici mesi*.

23. L'applicazione del programma di test retrospettivo dovrà iniziare ufficialmente alla data di entrata in vigore dell'approccio basato sui modelli interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ossia al più tardi entro la fine del 1997. Ne consegue che *il primo computo formale delle eccezioni nel quadro del programma di test avrà luogo a fine 1998*. Ciò non esclude ovviamente che le autorità di vigilanza nazionali possano richiedere la conduzione di test retrospettivi anteriormente a questa data, né che esse possano discrezionalmente farne uso ai fini della validazione dei modelli interni.

24. I dati degli ultimi dodici mesi forniranno approssimativamente 250 osservazioni giornaliere per l'esecuzione del test. *Le autorità nazionali assumeranno come base per la loro risposta sul piano prudenziale il numero di eccezioni (su 250 comparazioni) generate dal modello*. In molti casi l'esito del test non richiederà alcuna iniziativa. In altri, l'autorità di vigilanza potrà avviare un dialogo con la banca per appurare se il modello presenta un qualche problema. Nei casi più gravi l'autorità potrà prescrivere un più elevato requisito patrimoniale o negare la validazione del modello.

25. Il vantaggio che comporta l'adozione del numero delle eccezioni come riferimento primario nella procedura di test è la semplicità e l'immediatezza di questo approccio. Da un punto di vista statistico, l'impiego del numero delle eccezioni come base per valutare la qualità del modello interno di una banca richiede un numero relativamente limitato di ipotesi forti. In particolare, l'assunto primario è che l'esito del test relativo a un giorno (eccezione/non eccezione) sia indipendente dall'esito relativo a ogni altro giorno.

26. Il Comitato riconosce ovviamente che i test di questo genere sono limitati quanto alla capacità di discernere un modello accurato da un modello inaccurato. In termini statistici ciò significa che non è possibile calibrare il test in modo che esso individui correttamente tutti i modelli problematici senza fornire erronei segnali di inaccuratezza per molti altri. Questo limite ha rappresentato una considerazione preminente nell'elaborazione dello schema qui descritto e dovrebbe parimenti essere tenuto in debito conto dalle autorità nazionali allorché queste interpretano i risultati di un test retrospettivo. Purtroppo, il Comitato ritiene che esso non costituisca un argomento decisivo contro l'impiego di tale test e che sia preferibile inquadrare i criteri prudenziali entro uno schema chiaro, per quanto limitato e imperfetto,

piuttosto che optare per un approccio puramente discrezionale o che non contenga alcun elemento incentivante.

### **III. Schema prudenziale per l'interpretazione dei risultati del test retrospettivo**

#### **A. Descrizione dell'approccio a tre zone**

27. Avendo ben presenti i limiti statistici sopraddetti, il Comitato ha elaborato uno schema per l'interpretazione dei test retrospettivi da parte delle autorità di vigilanza, che contempla varie possibili risposte prudenziali in funzione dell'intensità dei segnali generati dalle prove. Le risposte sono classificate in tre zone distinte gerarchicamente in base al colore. La zona verde corrisponde a risultati che di per sé non sono indicativi di un problema in ordine alla qualità o all'accuratezza del modello. La zona gialla comprende i risultati che, pur non essendo conclusivi, suscitano dubbi a tale riguardo. La zona rossa comprende i risultati che quasi certamente segnalano la presenza di problemi.

28. Il Comitato ha convenuto determinati criteri, descritti qui di seguito, per la definizione delle zone in funzione del numero di eccezioni evidenziate dal test retrospettivo. Al fine di situare tali criteri nella giusta prospettiva è tuttavia opportuno esaminare le probabilità delle varie frequenze delle eccezioni per differenti ipotesi di accuratezza del modello di misurazione del rischio.

#### **B. Considerazioni di ordine statistico nella definizione delle zone**

29. La scelta delle tre zone e della loro delimitazione intende bilanciare due tipi di errore statistico: 1) la possibilità che un modello accurato sia classificato come inaccurato; 2) la possibilità che un modello inaccurato non sia individuato come tale.

30. Nella Tabella 1 sono riportate le probabilità di ottenere un dato numero di eccezioni su un campione di 250 osservazioni indipendenti per varie ipotesi circa l'effettiva quota percentuale di risultati che il modello è in grado di cogliere (probabilità binomiali). Ad esempio, la colonna "numero esatto" nel riquadro di sinistra della tabella mostra come in un modello accurato (ossia con un reale livello di copertura del 99%) ci si possano attendere esattamente 5 eccezioni nel 6,7% dei campioni.

31. Il riquadro di destra riporta le probabilità associate a quattro possibili modelli inaccurati, con livelli di copertura rispettivamente del 98, 97, 96 e 95%. Per un modello con un livello di copertura del 97%, la colonna "numero esatto" mostra, ad esempio, come siano da attendersi cinque eccezioni nel 10,9% dei campioni.

32. La Tabella 1 evidenzia parimenti varie importanti probabilità di errore. Nell'ipotesi che il modello copra il 99% dei risultati (livello di copertura desiderato), essa indica la probabilità che, scegliendo un dato numero di eccezioni come soglia di rifiuto, ne consegua l'errata esclusione di un modello accurato (errore di "tipo 1"). Ad esempio, se la soglia è posta a una eccezione, i modelli accurati sarebbero rifiutati nel 91,9% dei casi, poiché sarebbero accettati solo quando generano zero eccezioni, ossia nell'8,1% dei casi. La probabilità di questo tipo di errore diminuisce ovviamente al crescere della soglia di rifiuto.

33. Per le diverse ipotesi di modello con livello di copertura inferiore al 99% la Tabella 1 indica le probabilità che la scelta di un dato numero di eccezioni come soglia di rifiuto comporti l'errata accettazione di un modello con il corrispondente livello (inaccurato) di

copertura (errore di “tipo 2”). Ad esempio, se il livello effettivo di copertura del modello è del 97% e la soglia di rifiuto è posta a sette eccezioni, il modello ha una probabilità del 37,5% di essere erroneamente accettato.

34. Nell’interpretare i dati contenuti nella Tabella 1 è altresì importante considerare che, sebbene i modelli alternativi appaiano prossimi al livello desiderato in termini probabilistici (97% è vicino a 99%), la differenza nelle misure del rischio da essi generate può essere sostanziale. In effetti, la misura del rischio di una banca potrebbe essere notevolmente inferiore a quella prodotta da un modello accurato pur coprendo ancora il 97% dei risultati di negoziazione. Ad esempio, nel caso di risultati con distribuzione normale, il 97° percentile corrisponde a 1,88 scarti quadratici medi, allorché il 99° percentile corrisponde a 2,33 scarti quadratici medi, il che rappresenta un incremento di quasi il 25%. È pertanto del tutto giustificato il desiderio delle autorità di vigilanza di distinguere i modelli che forniscono una copertura del 99% da quelli a più basso livello.

### **C. Definizione delle zone verde, gialla e rossa**

35. I dati della Tabella 1 mettono anche in evidenza alcuni dei limiti statistici del test retrospettivo. In particolare, non vi è un numero-soglia di eccezioni che assicuri sia una bassa probabilità di erroneo rifiuto di modelli accurati sia una bassa probabilità di erronea accettazione di modelli inaccurati. Per tale ragione, il Comitato ha scartato un approccio che contempli un’unica soglia.

36. Alla luce di quanto sopra, il Comitato ha classificato i risultati in tre categorie. Nella prima categoria (zona verde) i risultati del test sono conformi a un modello accurato, e la possibilità di un’accettazione erronea di modelli inaccurati è bassa. All’estremo opposto (zona rossa) i risultati hanno un’altissima probabilità di provenire da un modello inaccurato, mentre la possibilità che sia rifiutato erroneamente un modello accurato è remota. Vi è poi un’area intermedia (zona gialla) in cui i risultati dei test retrospettivi potrebbero essere compatibili sia con un modello accurato che con un modello inaccurato, e di fronte ai quali l’autorità di vigilanza dovrebbe invitare la banca a fornire ulteriori informazioni sul modello prima di prendere iniziative.

37. La Tabella 2 specifica le delimitazioni convenute dal Comitato per le tre zone e la risposta presuntiva dell’autorità di vigilanza per i vari esiti del test, sulla base di un campione di 250 osservazioni. Per campioni di diversa grandezza le delimitazioni dovrebbero essere dedotte calcolando le probabilità binomiali associate a una copertura effettiva del 99%, come nella Tabella 1. La zona gialla inizia in corrispondenza del numero di eccezioni avente una probabilità cumulativa uguale o superiore al 95%. La Tabella 2 riporta le probabilità cumulative per ciascun numero di eccezioni. Si può rilevare che, per un campione di 250 osservazioni e un livello effettivo di copertura del 99%, cinque o meno eccezioni saranno ottenute nel 95,88% dei casi. Pertanto, la zona gialla inizia al livello di cinque eccezioni.

38. Analogamente, l’inizio della zona rossa è definito dal livello in cui la probabilità di ottenere quel numero o un numero inferiore di eccezioni è uguale o superiore a 99,99%. La Tabella 2 mostra che, per un campione di 250 osservazioni e un livello effettivo di copertura del 99%, ciò avviene con un numero di eccezioni pari a dieci.

### **D. Zona verde**

39. La zona verde non richiede molte spiegazioni. Poiché un modello con una copertura effettiva del 99% ha un’elevata probabilità di produrre quattro eccezioni su un campione di 250 osservazioni, i risultati che rientrano in questo ambito non dovrebbero destare

preoccupazioni. Ciò è confermato dai dati della Tabella 1, i quali indicano come sia molto bassa la probabilità che venga accettato erroneamente un modello inaccurato.

## **E. Zona gialla**

40. La gamma da cinque a nove eccezioni costituisce la zona gialla. I risultati compresi in questa gamma sono compatibili sia con un modello accurato che con un modello inaccurato, anche se la Tabella 1 indica come sia generalmente più probabile che essi provengano da un modello inaccurato. La tabella mostra inoltre che tale probabilità aumenta al crescere del numero di eccezioni.

41. Il Comitato ha convenuto che, all'interno della zona gialla, l'entità dell'eventuale maggiorazione prudenziale del requisito patrimoniale di una banca sia commisurata in linea generale al numero delle eccezioni riscontrate. La Tabella 2 riporta la scaletta di valori guida concordati dal Comitato per la maggiorazione del fattore di moltiplicazione da applicarsi al coefficiente patrimoniale calcolato mediante i modelli interni, in base ai risultati del test retrospettivo compresi nella zona gialla.

42. Tali valori contribuiscono a preservare l'appropriata struttura di incentivi contenuta nell'approccio basato sui modelli interni. In particolare, la potenziale penalizzazione prudenziale aumenta in funzione del numero delle eccezioni. I dati della Tabella 1 confermano in generale che nove eccezioni costituiscono un risultato più preoccupante di cinque eccezioni, e la progressione delle maggiorazioni intende tenere conto di ciò.

43. I valori specificati rispecchiano il principio generale secondo cui le maggiorazioni del fattore di moltiplicazione devono essere sufficienti a riportare il modello in linea con il criterio del 99° percentile. Ad esempio, cinque eccezioni in un campione di 250 implicano una copertura solo del 98%. Pertanto, la maggiorazione del fattore di moltiplicazione deve essere tale da trasformare il modello in questione in un modello con una copertura del 99%. È evidente che calcoli esatti di questo genere richiedono assunti statistici addizionali che verosimilmente non reggono in tutti i casi. Ad esempio, se si ipotizza che i risultati di negoziazione abbiano una distribuzione normale, il rapporto fra il 99° percentile e il 98° percentile è approssimativamente 1,14, il che implica una maggiorazione di circa 0,40 del fattore di moltiplicazione 3. Se la distribuzione effettiva non è normale, ma presenta code a elevata frequenza, potrebbe essere necessaria una maggiorazione superiore per raggiungere il criterio prescritto del 99° percentile. Questo problema ha avuto un peso rilevante nella definizione delle maggiorazioni indicate nella Tabella 2.

44. È tuttavia importante sottolineare che tali maggiorazioni non intendono essere puramente automatiche. I dati della Tabella 1 indicano che i risultati compresi nella zona gialla non sono sempre sintomatici di un modello inaccurato, e non è certo nelle intenzioni del Comitato penalizzare le banche per risultati sfavorevoli attribuibili puramente alla cattiva sorte. *Nondimeno, al fine di non distorcere la struttura di incentivi, si dovrebbe generalmente presumere che i risultati rientranti nella zona gialla comportino una maggiorazione del fattore di moltiplicazione, a meno che la banca possa dimostrare che tale maggiorazione non è giustificata.*

45. In altri termini, l'onere della prova in siffatte situazioni non dovrebbe ricadere sull'autorità di vigilanza; sarebbe piuttosto la banca in questione a dover dimostrare che il suo modello è fondamentalmente corretto. In queste circostanze vi sono molte informazioni addizionali che possono essere rilevanti ai fini della valutazione del modello.

46. Ad esempio, sarebbe particolarmente utile osservare i risultati di test retrospettivi condotti su sottoinsiemi disaggregati dell'attività complessiva di negoziazione. Molte banche

che eseguono regolarmente test retrospettivi operano una scomposizione del portafoglio di negoziazione in unità definite in base ai fattori di rischio o alle categorie di prodotti. Una disaggregazione di questo tipo consentirebbe di rintracciare l'origine specifica, a livello di unità di negoziazione o di singolo modello di rischio, di un problema emerso a livello aggregato.

47. Le banche dovrebbero altresì documentare tutte le eccezioni generate dal test retrospettivo e fornirne una spiegazione. Questa documentazione è importante al fine di determinare l'appropriata risposta prudenziale di fronte a risultati di test compresi nella zona gialla. Le banche possono inoltre effettuare test retrospettivi con intervalli di confidenza diversi dal 99° percentile o altri test statistici qui non considerati. Naturalmente, anche queste informazioni potrebbero dimostrarsi molto utili nella valutazione dei loro modelli.

48. In pratica, vi sono varie spiegazioni possibili per un'eccezione. In alcuni casi essa può essere fatta risalire all'integrità di base del modello; in altri è indicativa di un modello sottodeterminato o di bassa qualità; in altri ancora è attribuibile semplicemente all'alea oppure a risultati infragiornalieri particolarmente scadenti. La classificazione delle eccezioni generate dal modello interno nelle suddette categorie può essere un esercizio molto utile.

#### ***Integrità di fondo del modello***

- 1) Il sistema semplicemente non rileva il rischio delle posizioni in sé (ad esempio, le posizioni di una dipendenza estera sono segnalate in modo scorretto).
- 2) I parametri di volatilità e/o di correlazione non sono stati calcolati correttamente (ad esempio, il programma divide per 250 anziché per 225).

#### ***Insufficiente precisione del modello***

- 3) Il modello non misura il rischio inerente a determinati strumenti con sufficiente accuratezza (ad esempio, numero inadeguato di fasce temporali od omissione di uno spread).

#### ***Casualità/evoluzione dei mercati non prevista dal modello***

- 4) Alea statistica (evento con probabilità molto bassa).
- 5) I mercati si sono mossi più di quanto previsto dal modello (volatilità decisamente superiore ai valori ipotizzati).
- 6) I mercati non si sono mossi in sintonia come previsto (correlazioni notevolmente differenti da quelle ipotizzate).

#### ***Negoziazione infragiornaliera***

- 7) È intervenuto un cambiamento rilevante (comportante una perdita) nelle posizioni della banca o altro evento reddituale fra la chiusura di una giornata (allorché è calcolata la stima del rischio) e la chiusura della giornata successiva (allorché sono tabulati i risultati).

49. In linea generale, i problemi potenzialmente più gravi sono quelli inerenti all'integrità di fondo del modello di misurazione del rischio. In presenza di eccezioni riconducibili a problemi di questo tipo a livello di una particolare unità di negoziazione, dovrà applicarsi la maggiorazione del fattore di moltiplicazione. Inoltre, il modello può necessitare di una

revisione e/o correzione sostanziale, e l'autorità di vigilanza dovrebbe intraprendere le opportune iniziative affinché ciò avvenga.

50. Quanto ai problemi del secondo tipo (insufficiente precisione), è probabile che essi si presentino, almeno occasionalmente, nella maggior parte dei modelli. Da nessun modello ci si può infatti attendere una precisione assoluta, e un certo grado di approssimazione è pertanto connaturato a ogni sistema di misurazione del rischio. Se tuttavia un determinato modello appare più soggetto del normale a questo tipo di problemi, l'autorità di vigilanza dovrebbe applicare la maggiorazione e considerare inoltre quali altri incentivi sono opportuni per stimolare i necessari miglioramenti.

51. Anche i problemi del terzo tipo (movimenti del mercato non conformi a quanto previsto dal modello) possono emergere, quanto meno occasionalmente. In particolare, neppure un modello definito come accurato è destinato a coprire il 100% dei risultati di negoziazione. Alcune eccezioni sono sicuramente attribuibili a quell'1% di casualità non coperta dal modello. In altri casi, il comportamento dei mercati può modificarsi in modo tale da rendere inappropriate le precedenti stime di volatilità e di correlazione. Nessun sistema di misurazione del valore a rischio è immune da questo tipo di problemi, poiché esso è insito nel fatto di basarsi sull'evoluzione passata del mercato per valutare il rischio relativo a movimenti futuri.

52. Infine, a seconda della definizione dei risultati di negoziazione utilizzati per il test retrospettivo, le eccezioni potrebbero altresì essere determinate da risultati di negoziazione infragiornalieri o da un evento reddituale inconsueto non collegato all'assunzione di posizioni. Sebbene le eccezioni aventi tale origine non siano necessariamente indicative dell'esistenza di un problema nel modello, esse potrebbero comunque costituire un aspetto potenzialmente preoccupante, e le autorità di vigilanza dovrebbero considerare l'opportunità di applicare la maggiorazione.

53. L'entità dello scostamento del risultato di negoziazione dalla misura stimata del rischio rappresenta un'ulteriore importante informazione. Infatti, *ceteris paribus*, le eccezioni sono tanto più preoccupanti quanto maggiore è lo scostamento sottostante.

54. Nel decidere se applicare o meno la maggiorazione del fattore di moltiplicazione è previsto che l'autorità di vigilanza possa soppesare questi aspetti, nonché altri elementi, fra cui l'osservanza da parte della banca dei criteri qualitativi prescritti per la gestione del rischio. Sulla base delle informazioni addizionali fornite dalla banca, l'autorità di vigilanza deciderà l'azione giudicata opportuna.

55. In generale, l'imposizione di un più elevato requisito patrimoniale per un esito di test compreso nella zona gialla è la risposta appropriata allorché l'autorità di vigilanza ritiene che all'origine vi sia un problema correggibile nel modello della banca. Ben diverso è il caso di un inatteso accesso di forte volatilità del mercato, che pressoché tutti i modelli possono non prevedere. Sebbene tali episodi possano generare considerevoli difficoltà, essi non indicano necessariamente che il modello della banca richiede una revisione. Infine, nel caso di gravi problemi concernenti l'integrità di fondo del modello, l'autorità di vigilanza dovrebbe considerare l'opportunità di negare l'autorizzazione al suo impiego per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

## **F. Zona rossa**

56. Infine, a differenza di quanto avviene per la zona gialla, dove l'autorità di vigilanza può esercitare una certa discrezionalità nel valutare l'esito del test, i risultati che rientrano nella zona rossa (dieci o più eccezioni) dovrebbero generalmente comportare la presunzione

automatica che il modello è affetto da un problema. È infatti estremamente improbabile che un modello accurato generi dieci o più eccezioni indipendenti su un campione di 250 osservazioni.

57. Pertanto, come regola generale, se il modello di una banca rientra in questa categoria, l'autorità di vigilanza dovrebbe automaticamente accrescere di una unità (da tre a quattro) il fattore di moltiplicazione. Ovviamente, l'autorità dovrebbe altresì intraprendere un'analisi delle ragioni che sono all'origine di un numero così elevato di eccezioni e richiedere alla banca di adoperarsi immediatamente per migliorare il proprio modello.

58. Benché dieci eccezioni siano un numero assai elevato su un campione di 250 osservazioni, in circostanze molto rare vi può essere una valida ragione per cui un modello accurato genera così tanti scostamenti. Ad esempio, allorché nei mercati finanziari interviene un importante cambiamento nel contesto operativo è probabile che si modifichino, forse in modo sostanziale, anche molti parametri di volatilità e di correlazione. Se una banca non è pronta ad aggiornare istantaneamente le sue stime di questi parametri, un tale cambiamento può dar luogo in breve tempo a un elevato numero di eccezioni. Tuttavia, in questo caso tutte le eccezioni avrebbero essenzialmente la stessa origine, cosicché la reazione appropriata dell'autorità di vigilanza potrebbe essere diversa da quella provocata da dieci eccezioni riconducibili a fattori diversi. Una possibile risposta nella fattispecie consisterebbe semplicemente nel richiedere che il modello della banca tenga conto al più presto del cambiamento, preservando nel contempo l'integrità delle procedure di aggiornamento del modello.

59. Nondimeno, il Comitato ritiene che una tale deroga possa essere consentita solo in circostanze del tutto eccezionali e che quindi per i risultati del test retrospettivo ricompresi nella zona rossa debba applicarsi una maggiorazione automatica e non discrezionale del requisito patrimoniale.

#### **IV. Conclusioni**

60. Lo schema sopra descritto si prefigge di definire un metodo uniforme per integrare i test retrospettivi nell'approccio basato sui modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato. Esso mira a incorporare i necessari e opportuni incentivi in un sistema basato ampiamente sugli sforzi delle stesse banche per calcolare il rischio cui sono esposte, tenendo conto dei limiti insiti negli strumenti disponibili e cercando di limitare quanto più possibile le incombenze e i costi connessi alle procedure prescritte.

61. Il Comitato ritiene che lo schema descritto realizzi un giusto equilibrio a questo riguardo. Ma l'aspetto che esso giudica forse ancora più importante è che tale schema costituisce il primo – e pertanto cruciale – passo verso una più stretta integrazione delle direttive prudenziali con misure verificabili della performance di una banca.

Tabella 1

Modello accurato			Modello inaccurato: livelli di copertura alternativi								
Eccezioni (su 250 osservazioni)	Livello di copertura = 99% probabilità (in %) di ottenere un		Eccezioni (su 250 osservazioni)	Livello di copertura = 98% probabilità (in %) di ottenere un		Livello di copertura = 97% probabilità (in %) di ottenere un		Livello di copertura = 96% probabilità (in %) di ottenere un		Livello di copertura = 95% probabilità (in %) di ottenere un	
	numero esatto	errore di tipo 1		numero esatto	errore di tipo 2						
0	8,1%	100,0%	0	0,6 %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1	20,5%	91,9%	1	3,3 %	0,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	25,7%	71,4%	2	8,3 %	3,9%	1,5%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
3	21,5%	45,7%	3	14,0 %	12,2%	3,8%	1,9%	0,7%	0,2%	0,1%	0,0%
4	13,4%	24,2%	4	17,7 %	26,2%	7,2%	5,7%	1,8%	0,9%	0,3%	0,1%
5	6,7%	10,8%	5	17,7 %	43,9%	10,9%	12,8%	3,6%	2,7%	0,9%	0,5%
6	2,7%	4,1%	6	14,8 %	61,6%	13,8%	23,7%	6,2%	6,3%	1,8%	1,3%
7	1,0%	1,4%	7	10,5 %	76,4%	14,9%	37,5%	9,0%	12,5%	3,4%	3,1%
8	0,3%	0,4%	8	6,5 %	86,9%	14,0%	52,4%	11,3%	21,5%	5,4%	6,5%
9	0,1%	0,1%	9	3,6 %	93,4%	11,6%	66,3%	12,7%	32,8%	7,6%	11,9%
10	0,0%	0,0%	10	1,8 %	97,0%	8,6%	77,9%	12,8%	45,5%	9,6%	19,5%
11	0,0%	0,0%	11	0,8 %	98,7%	5,8%	86,6%	11,6%	58,3%	11,1%	29,1%
12	0,0%	0,0%	12	0,3 %	99,5%	3,6%	92,4%	9,6%	69,9%	11,6%	40,2%
13	0,0%	0,0%	13	0,1 %	99,8%	2,0%	96,0%	7,3%	79,5%	11,2%	51,8%
14	0,0%	0,0%	14	0,0 %	99,9%	1,1%	98,0%	5,2%	86,9%	10,0%	62,9%
15	0,0%	0,0%	15	0,0 %	100,0%	0,5%	99,1%	3,4%	92,1%	8,2%	72,9%

**Nota:** la tabella riporta le probabilità esatte di ottenere un dato numero di eccezioni da un campione di 250 osservazioni indipendenti per varie ipotesi di livello effettivo di copertura, nonché le probabilità di ottenere errori di tipo 1 o di tipo 2 corrispondenti a tali probabilità esatte.

Il riquadro di sinistra si riferisce a un modello accurato con un livello di copertura del 99%. In questo caso la probabilità che una qualsiasi osservazione sia un'eccezione è dell'1% (100% – 99% = 1%). Nella colonna "numero esatto" è indicata la probabilità di ottenere esattamente il corrispondente numero di eccezioni nell'ipotesi di un campione di 250 osservazioni indipendenti. Nella colonna "errore di tipo 1" è riportata la probabilità che l'impiego di un determinato numero di eccezioni come soglia di rifiuto comporti l'erronea esclusione di un modello accurato utilizzando un campione di 250 osservazioni indipendenti. Ad esempio, se la soglia di rifiuto è posta a cinque o più eccezioni, la probabilità di escludere erroneamente un modello accurato con 250 osservazioni indipendenti è del 10,8%.

Il riquadro di destra si riferisce a quattro ipotesi di modello inaccurato, rispettivamente con un livello di copertura del 98, 97, 96 e 95%. Per ciascuna ipotesi, nella colonna "numero esatto" è indicata la probabilità di ottenere esattamente il corrispondente numero di eccezioni nell'ipotesi di un campione di 250 osservazioni indipendenti. Nella colonna "errore di tipo 2" è riportata la probabilità che l'impiego di un determinato numero di eccezioni come soglia di rifiuto comporti l'erronea accettazione di un modello inaccurato utilizzando un campione di 250 osservazioni indipendenti. Ad esempio, se la soglia di rifiuto è posta a cinque eccezioni, nell'ipotesi di copertura del 97% la probabilità di accettare erroneamente un modello di tale tipo con 250 osservazioni indipendenti è del 12,8%.

Tabella 2

<b>Zone</b>	<b>Numero di eccezioni</b>	<b>Maggiorazione del fattore di moltiplicazione</b>	<b>Probabilità cumulativa</b>
Verde	0	0,00	8,11%
	1	0,00	28,58%
	2	0,00	54,32%
	3	0,00	75,81%
	4	0,00	89,22%
Gialla	5	0,40	95,88%
	6	0,50	98,63%
	7	0,65	99,60%
	8	0,75	99,89%
	9	0,85	99,97%
Rossa	≥10	1,00	99,99%

Nota: la tabella definisce le zone verde, gialla e rossa che le autorità di vigilanza utilizzeranno per classificare i risultati dei test retrospettivi nel quadro dell'approccio basato sui modelli interni per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato. Le delimitazioni sono stabilite sulla base di un campione di 250 osservazioni. Per i campioni di diversa dimensione, la zona gialla e la zona rossa iniziano al punto in cui la probabilità cumulativa è rispettivamente pari o superiore al 95 e 99,99%.

La probabilità cumulativa è semplicemente la probabilità di ottenere un numero di eccezioni pari o inferiore a quello indicato con un campione di 250 osservazioni e un livello di copertura effettivo del 99%. Ad esempio, la probabilità cumulativa per quattro eccezioni è la probabilità di ottenere un numero di eccezioni compreso fra zero e quattro.

Va rilevato che, per un dato numero di eccezioni, la somma delle probabilità cumulative e delle probabilità di errore di tipo 1 (indicate nella Tabella 1) non è uguale all'unità, poiché entrambi i valori includono la probabilità di ottenere esattamente quel numero di eccezioni. Pertanto, la loro somma è superiore a uno in misura pari all'ammontare di tale probabilità.

## Allegato 11

### Metodo standardizzato semplificato<sup>256</sup>

#### I. Rischio di credito – regole generali per le ponderazioni del rischio

1. Le esposizioni dovrebbero essere ponderate al netto degli accantonamenti specifici.

#### A. Attività verso soggetti sovrani e banche centrali

2. Le attività verso soggetti sovrani e rispettive banche centrali saranno ponderate per il rischio sulla base dei punteggi prevalenti per il rischio paese assegnati dalle agenzie per il credito all'esportazione (ECA) aderenti all' "Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits". Tali punteggi sono disponibili sul sito web dell'OCSE<sup>257</sup>. La metodologia prevede otto categorie di punteggi associate ai premi minimi di assicurazione delle esportazioni. Come precisato di seguito, ogni punteggio ECA corrisponderà a una specifica categoria di ponderazione del rischio.

<b>Punteggi ECA</b>	0-1	2	3	4-6	7
<b>Ponderazioni del rischio</b>	0%	20%	50%	100%	150%

3. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione di rischio inferiore alle esposizioni verso i soggetti sovrani (o le banche centrali) del paese in cui le banche hanno sede, se denominate in valuta locale e finanziate<sup>258</sup> nella stessa valuta<sup>259</sup>. Ove questa facoltà venga esercitata, anche altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella sfera di loro competenza di applicare la stessa ponderazione di rischio alle esposizioni verso gli stessi soggetti sovrani (o banche centrali) denominate in valuta locale e finanziate nella stessa valuta.

<sup>256</sup> Questo metodo non va inteso come un metodo alternativo per il calcolo dei requisiti minimi di capitale. Piuttosto, esso raggruppa in un'unica sede le opzioni più semplici per calcolare le attività ponderate per il rischio.

<sup>257</sup> La classificazione del rischio paese prevalente (*consensus*) è disponibile sul sito web dell'OCSE (<http://www.oecd.org>), alla pagina Trade – Export Credit Arrangement.

<sup>258</sup> Ciò equivale a dire che la banca dovrebbe altresì detenere passività denominate in valuta locale.

<sup>259</sup> Questa minore ponderazione del rischio potrebbe essere estesa alla ponderazione di garanzie reali e personali.

## B. Attività verso altri soggetti ufficiali

4. Alle attività verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea si applicherà una ponderazione di rischio dello 0%.

5. Le seguenti banche multilaterali di sviluppo (BMS) saranno ammesse a ricevere una ponderazione di rischio dello 0%:

- Gruppo Banca mondiale, comprendente la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'International Finance Corporation (IFC)
- Asian Development Bank (ADB)
- African Development Bank (AfDB)
- Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)
- Inter-American Development Bank (IADB)
- Banca europea per gli investimenti (BEI)
- Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
- Nordic Investment Bank (NIB)
- Caribbean Development Bank (CDB)
- Islamic Development Bank (IDB)
- Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (BSCE)

6. La ponderazione standard per le attività verso altre BMS sarà del 100%.

7. Le attività verso enti del settore pubblico (ESP) nazionali saranno ponderate per il rischio conformemente ai criteri di ponderazione previsti per le attività verso le banche di quel paese. A discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, i crediti verso ESP nazionali potranno anche essere trattati alla stregua di attività verso soggetti sovrani nella cui giurisdizione tali ESP hanno sede<sup>260</sup>. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità

---

<sup>260</sup> Gli esempi che seguono rappresentano una possibile classificazione degli ESP sulla base di un fattore specifico, quale la potestà di imposizione fiscale. Tuttavia, possono esservi altri criteri per stabilire il trattamento applicabile alle varie categorie di ESP, come ad esempio la misura delle garanzie personali fornite dall'amministrazione centrale:

- le **amministrazioni regionali** e gli **enti locali** potrebbero essere ammessi allo stesso trattamento dei crediti verso soggetti sovrani o le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempienza;
- gli **organi amministrativi responsabili nei confronti di amministrazioni centrali e regionali o di enti locali e altre imprese non commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali o periferiche potrebbero non aver diritto allo stesso trattamento riservato ai crediti verso i rispettivi soggetti sovrani nel caso in cui siano privi della potestà di prelievo fiscale o di un assetto istituzionale come sopra descritto. Qualora tali entità siano soggette a norme stringenti in materia di prestiti e non siano passibili di fallimento in virtù del loro particolare status giuridico, potrebbe essere appropriato applicare ai relativi crediti lo stesso trattamento riservato a quelli verso banche;
- le **imprese commerciali** di proprietà di amministrazioni centrali, regionali o enti locali potrebbero essere trattate alla stregua di normali aziende commerciali. Ove esse operino come società in regime di concorrenza – e a prescindere dal fatto che i loro azionisti di riferimento siano amministrazioni centrali, regionali o enti locali – le autorità di vigilanza potrebbero tuttavia decidere di equipararle alle società, applicando loro le corrispondenti ponderazioni di rischio.

nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella sfera di propria competenza di ponderare nello stesso modo le attività verso tali ESP.

### C. Attività verso banche e società di intermediazione mobiliare

8. Alle banche sarà assegnata una ponderazione di rischio basata su quella delle attività verso il paese in cui esse hanno sede legale (cfr. paragrafo 2). Il trattamento è sintetizzato nella tabella seguente:

Punteggi ECA per soggetti sovrani	0-1	2	3	4-6	7
Ponderazioni del rischio	20%	50%	100%	100%	150%

9. Laddove l'autorità nazionale di vigilanza abbia scelto di applicare il trattamento preferenziale alle attività verso soggetti sovrani come descritto al paragrafo 3, essa può altresì assegnare una ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole di quella assegnata alle attività verso soggetti sovrani – subordinatamente a una soglia minima del 20% – alle attività verso banche con durata originaria pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale.

10. Le attività verso società di intermediazione mobiliare possono essere trattate alla stregua delle attività verso banche, a condizione che tali società siano soggette a norme prudenziali e regolamentari paragonabili a quelle previste nel presente Schema (fra cui, in particolare, requisiti patrimoniali basati sul rischio)<sup>261</sup>. In caso contrario, per tali attività si dovrebbero applicare le regole previste per i crediti verso imprese.

### D. Crediti verso imprese

11. La ponderazione standard per le attività verso imprese, comprese le compagnie di assicurazione, sarà del 100%.

### E. Attività ricomprese nei portafogli regolamentari al dettaglio

12. Le attività che soddisfano i criteri elencati al paragrafo 13 potranno essere considerate a fini di computo del patrimonio di vigilanza come attività al dettaglio (*retail*) e ricomprese in un apposito portafoglio regolamentare al dettaglio. Le esposizioni incluse in tale portafoglio potranno avere una ponderazione del 75%, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 18 per i crediti scaduti.

13. Per essere inclusi nel portafoglio *retail* regolamentare i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:

---

<sup>261</sup> Ciò vale a dire requisiti patrimoniali comparabili a quelli applicati dalle banche ai sensi del presente Schema. Nel concetto di "comparabile" è implicito che la società di intermediazione mobiliare (ma non necessariamente la sua casa madre) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a ogni eventuale affiliata "a valle".

- criterio della destinazione – esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di un'impresa di piccole dimensioni;
- criterio della tipologia di prodotto – esposizione in una delle seguenti forme tecniche: crediti e linee di credito rotativi (tra cui carte di credito e scoperti di conto), prestiti personali e contratti di *leasing* (ad esempio, finanziamenti rateali, mutui per l'acquisto o il *leasing* di autoveicoli, prestiti agli studenti, crediti al consumo), facilitazioni e aperture di credito a favore di piccole imprese. I titoli (come obbligazioni e azioni), quotati o meno, sono espressamente esclusi da questa categoria. I mutui ipotecari sono esclusi nella misura in cui sono ammessi al trattamento riservato ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali (cfr. paragrafo 15);
- criterio del frazionamento – l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio *retail* regolamentare sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi, giustificando una ponderazione del 75%. Un modo per conseguire questo risultato potrebbe consistere nel fissare un limite quantitativo in base al quale l'esposizione aggregata verso un'unica controparte<sup>262</sup> non possa superare lo 0,2% del portafoglio *retail* complessivo;
- criterio dell'esposizione unitaria massima consentita – l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia di €1 milione.

14. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 12 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza verificatisi per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

## **F. Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali**

15. I crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale abitati, destinati a essere abitati o dati in locazione avranno un coefficiente di ponderazione del 35%. Nell'applicare questo coefficiente, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenuto conto della regolamentazione nazionale per la concessione di finanziamenti all'edilizia abitativa – che questa ponderazione di favore venga applicata in modo restrittivo ai soli immobili residenziali e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l'esistenza di un consistente margine di garanzia addizionale sull'ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero aumentare la ponderazione standard in caso di inosservanza di tali criteri.

16. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 15 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza verificatisi per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.

---

<sup>262</sup> Per "esposizione aggregata" si intende l'ammontare lordo (ossia, senza tener conto di eventuali CRM) di tutte le forme di esposizione debitoria (ad esempio, prestiti o aperture di credito) che soddisfino singolarmente gli altri tre criteri. Inoltre, l'espressione "verso un'unica controparte" fa riferimento a uno o più soggetti che possano essere considerati come un singolo beneficiario (ad esempio, nel caso di una piccola impresa affiliata a un'altra piccola impresa, il limite si applicherebbe all'esposizione aggregata della banca verso entrambe le entità).

## **G. Crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali**

17. Ai mutui ipotecari su immobili commerciali si applicherà una ponderazione del 100%.

## **H. Prestiti scaduti**

18. La parte non garantita di un prestito (diverso da un mutuo ipotecario qualificato su immobile residenziale) scaduto da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici (comprese le svalutazioni parziali), avrà una delle seguenti ponderazioni<sup>263</sup>:

- 150%, se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere del prestito;
- 100%, se gli accantonamenti specifici sono pari ad almeno il 50% dell'ammontare in essere del prestito, ma con facoltà dell'autorità di vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.

19. Per definire la parte garantita di un prestito scaduto valgono le stesse garanzie reali e personali idonee ai fini della CRM (cfr. Sezione II)<sup>264</sup>. Nel valutare il criterio del frazionamento di cui al paragrafo 13, i crediti al dettaglio scaduti dovranno essere esclusi dal portafoglio *retail* regolamentare complessivo ai fini della ponderazione per il rischio.

20. In aggiunta alle fattispecie descritte al paragrafo 18, un prestito scaduto totalmente coperto da garanzie reali non rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 50 potrà ottenere una ponderazione di rischio del 100% qualora i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell'ammontare in essere del prestito. Queste tipologie di garanzia reale non trovano riscontro in altre prescrizioni del metodo standardizzato semplificato. Le autorità di vigilanza dovrebbero fissare rigorosi criteri operativi per assicurare la qualità della garanzia reale.

21. Con riferimento ai mutui ipotecari qualificati su immobili di tipo residenziale, ai prestiti della specie scaduti da oltre 90 giorni dovrà essere applicata una ponderazione del 100%, al netto degli accantonamenti specifici. Se questi ultimi sono pari ad almeno il 20% dell'ammontare in essere dei prestiti scaduti, le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà di ridurre al 50% la ponderazione applicabile alla parte rimanente del prestito.

## **I. Categorie a più alto rischio**

22. Le autorità nazionali di vigilanza potranno decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% che rifletta i maggiori rischi associati ad altre attività, quali gli investimenti in *venture capital* e quelli in *private equity*.

---

<sup>263</sup> Le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà discrezionale di consentire alle banche di equiparare i crediti non scaduti concessi a controparti assoggettate alla ponderazione di rischio del 150% alla stessa stregua di quelli scaduti di cui ai paragrafi 18-20.

<sup>264</sup> Sarà stabilito un periodo transitorio di tre anni durante il quale, a discrezione delle autorità nazionali, potrà essere ammessa una più ampia gamma di garanzie reali.

## J. Altre attività

23. Il trattamento delle esposizioni risultanti da operazioni di cartolarizzazione è presentato separatamente nella Sezione III. La ponderazione standard per tutte le altre attività sarà del 100%<sup>265</sup>. Gli investimenti in azioni o strumenti di patrimonializzazione emessi da banche o società di intermediazione mobiliare saranno ponderati al 100%, a meno che non siano stati dedotti dal capitale ai sensi della Parte 1 del presente Schema.

## K. Posizioni fuori bilancio

24. Nel metodo standardizzato semplificato le poste fuori bilancio saranno convertite in "equivalenti creditizi" mediante l'impiego di fattori di conversione del credito (FCC). Ai coefficienti di ponderazione per il rischio di controparte nelle operazioni in strumenti derivati OTC non verranno applicati particolari massimali.

25. Alle aperture di credito con scadenza originaria non superiore a un anno e a quelle con scadenza originaria superiore a un anno si applicheranno, rispettivamente, FCC del 20 e 50%. Tuttavia, gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso, o in cui è prevista di fatto l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, avranno un fattore di conversione dello 0%<sup>266</sup>.

25(i). I sostituti diretti del credito, come le garanzie generali del debito (comprese le lettere di credito *standby* con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e titoli) e le accettazioni (comprese le girate aventi carattere di accettazioni) riceveranno un FCC del 100%.

25(ii). Alle operazioni di pronti contro termine e alle cessioni di attività *pro solvendo*<sup>267</sup> per le quali il rischio di credito rimane in capo alla banca si applicherà un FCC del 100%.

26. Le operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia effettuate da banche, comprese quelle risultanti da transazioni del tipo PcT (pronti contro termine attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli), saranno assoggettate a un FCC del 100%. Nei casi in cui l'esposizione convertita in "equivalente creditizio" è assistita da garanzie reali idonee, si rinvia alla Sezione II.D.3 per il calcolo delle attività ponderate per il rischio.

26(i). Le operazioni di acquisto di attività a termine, gli impegni di deposito a termine e le parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti<sup>268</sup>, che rappresentano impegni a utilizzo certo, riceveranno un FCC del 100%.

26(ii). Gli impegni collegati a talune transazioni (come *performance bond*, *bid bond*, garanzie e lettere di credito *standby* relative a operazioni determinate) saranno assoggettati a un FCC del 50%.

---

<sup>265</sup> Tuttavia, a discrezione delle autorità nazionali, l'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, può essere trattato alla stregua del contante e ponderato allo 0%. Inoltre, le partite liquide in attesa di riscossione possono essere ponderate al 20%.

<sup>266</sup> In alcuni paesi le aperture di credito al dettaglio sono considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata.

<sup>267</sup> Tali poste vanno ponderate in base al tipo di attività e non in base alla controparte nell'operazione.

<sup>268</sup> Tali poste vanno ponderate in base al tipo di attività e non in base alla controparte nell'operazione.

26(iii). Le *note issuance facilities* (NIF) e le *revolving underwriting facilities* (RUF) ricevono un FCC del 50%.

27. Alle lettere di credito autoliquidanti per transazioni mercantili (ad esempio, crediti documentari nei quali la spedizione della merce ha funzione di garanzia) si applica un FCC del 20% sia alla banca ordinante che alla banca confermante.

28. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche devono impiegare il minore fra i due FCC applicabili.

29. L'importo dell'equivalente creditizio delle operazioni che espongono le banche al rischio di controparte va calcolato in base alle disposizioni specificate nella Sezione VII dell'Allegato 4 del presente Schema.

30. Le banche devono monitorare attentamente le transazioni non eseguite in titoli, merci e valute, fin dal primo giorno di ritardo nell'esecuzione. Tali transazioni saranno assoggettate a un coefficiente patrimoniale calcolato secondo quanto disposto nell'Allegato 3 del presente Schema.

31. Per quanto riguarda le transazioni in titoli, merci e cambi in attesa di regolamento, il Comitato ritiene che le banche siano esposte al rischio di credito di controparte a far tempo dalla data dell'operazione, a prescindere dalla registrazione o dalla contabilizzazione di quest'ultima. Pertanto, le banche sono incoraggiate a sviluppare, porre in atto e affinare sistemi per l'individuazione e il monitoraggio delle esposizioni al rischio di credito derivanti da transazioni in attesa di regolamento, atti a fornire all'alta direzione informazioni che facilitino un'azione tempestiva. Inoltre, qualora tali transazioni non prevedano un regolamento secondo le modalità "consegna contro pagamento" o "pagamento contro pagamento", le banche dovranno applicarvi un coefficiente patrimoniale calcolato secondo quanto disposto nell'Allegato 3 del presente Schema.

## **II. Attenuazione del rischio di credito**

### **A. Considerazioni preliminari**

#### **1. Introduzione**

32. Le banche utilizzano varie tecniche per ridurre i rischi di credito in cui incorrono. L'esposizione può essere assistita in tutto o in parte da garanzia reale in contante o in titoli; un prestito può essere garantito da terzi.

33. Nei casi in cui tali tecniche soddisfino i criteri operativi specificati di seguito, potrà essere riconosciuta l'attenuazione del rischio di credito (CRM).

#### **2. Osservazioni generali**

34. Lo schema delineato in questa sezione si applica alle esposizioni del *banking book* nel metodo standardizzato semplificato.

35. Un'operazione trattata con tecniche di CRM non dovrebbe in nessun caso essere soggetta a un requisito patrimoniale più alto di quello attribuito a una transazione identica per la quale tali tecniche non sono state adottate.

36. Dovrà essere evitato il doppio computo degli effetti derivanti dall'adozione di tecniche di CRM. Pertanto, i crediti cui è assegnato un rating specifico che tiene già conto della CRM non beneficeranno di alcun riconoscimento aggiuntivo a fini prudenziali. Inoltre, nello schema CRM non saranno ammessi rating riferiti alla sola esposizione in linea capitale.

37. Benché le banche impieghino tecniche di CRM per ridurre il loro rischio di credito, tali tecniche generano rischi (residuali) che potrebbero rendere meno efficace l'effetto complessivo della CRM. Qualora questi rischi non siano adeguatamente controllati, le autorità di vigilanza potranno imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi o adottare altre misure regolamentari, come previsto nel secondo pilastro.

38. L'impiego di tecniche di CRM è volto a ridurre o trasferire il rischio di credito, ma può parimenti accrescere altri rischi in capo alla banca, come il rischio legale, il rischio operativo, il rischio di liquidità e il rischio di mercato. Pertanto, è di fondamentale importanza che le banche adottino solidi processi e dispositivi per controllare tali rischi, fra cui piani strategici, analisi dei crediti sottostanti, procedure di valutazione, indirizzi e meccanismi gestionali, sistemi, controllo dei rischi da disallineamento (*roll-off*), gestione della concentrazione del rischio derivante dall'uso di tecniche di CRM da parte delle banche e sua interazione con il complessivo profilo di rischio creditizio delle stesse.

39. Al fine di ottenere un contenimento del capitale richiesto a fini regolamentari per ciascuna forma di CRM, le banche dovranno osservare anche i principi del terzo pilastro.

### **3. Certezza giuridica**

40. Affinché una banca possa ottenere una riduzione dei requisiti patrimoniali, tutta la documentazione impiegata per le transazioni assistite da garanzia reale o personale deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata. Le banche devono avere effettuato tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e intraprendere all'occorrenza ulteriori verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

### **4. Copertura proporzionale**

41. Se l'ammontare garantito (o a fronte del quale è detenuta la protezione) è inferiore a quello dell'esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia la banca e il garante concorrono *pro rata* alle perdite, lo sgravio patrimoniale sarà concesso su base proporzionale: la quota protetta dell'esposizione riceverà il trattamento applicabile alla garanzia reale o alla controparte e la quota restante sarà trattata come esposizione non garantita.

## **B. Operazioni assistite da garanzia reale**

42. Una transazione è assistita da garanzia reale (*collateral*) quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- una banca presenta un'esposizione creditizia effettiva o potenziale;

- l'esposizione creditizia effettiva o potenziale è coperta in tutto o in parte da garanzia reale fornita dalla controparte<sup>269</sup> o da terzi per conto della controparte.

43. Nell'ambito della versione semplificata del metodo standardizzato si applicherà unicamente l'approccio semplificato del metodo standardizzato in cui, analogamente all'Accordo del 1988, la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisce quella della controparte per la porzione garantita dell'esposizione (generalmente soggetta a una soglia minima del 20%). È riconosciuta l'esistenza di una garanzia parziale. Non sono consentiti disallineamenti di scadenza o di valuta tra esposizione sottostante e garanzia reale.

## **1. Requisiti minimi**

44. In aggiunta ai requisiti generali di certezza giuridica descritti al paragrafo 40, dovranno essere soddisfatti i requisiti operativi di seguito specificati.

45. La garanzia reale deve essere prestata per una durata non inferiore a quella dell'esposizione e valutata ai prezzi di mercato (*marking-to-market*). La sua rivalutazione deve avvenire con frequenza almeno semestrale.

46. Affinché la garanzia reale possa fornire una protezione, non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia. Ad esempio, i titoli emessi dalla controparte – o da altra entità collegata del gruppo – offrirebbero una scarsa protezione e verrebbero pertanto considerati non idonei.

47. Le banche devono disporre di chiare e solide procedure per la tempestiva escussione della garanzia reale.

48. Se la garanzia reale è depositata presso terzi, le banche devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il depositario tenga distinta tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

49. Quando una banca organizza, in veste di intermediario, transazioni di tipo PcT (ossia, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) fra un cliente e una parte terza garantendo al cliente che quest'ultima rispetterà i propri obblighi, la banca incorre in un rischio equivalente a quello che avrebbe assunto se fosse stata essa stessa controparte nella transazione. In tali circostanze, le banche saranno tenute a calcolare i requisiti patrimoniali come se fossero partecipanti dirette all'operazione.

## **2. Garanzie reali idonee**

50. Sono idonei al riconoscimento i seguenti strumenti di garanzia reale:

---

<sup>269</sup> In questa sezione il termine "controparte" è impiegato per indicare la parte verso cui la banca vanta un'esposizione creditizia in bilancio o fuori bilancio, effettiva ovvero potenziale. Tale esposizione può, ad esempio, assumere la forma di prestito in contante o in titoli (nel qual caso, la controparte si configurerebbe tipicamente come parte debitrice), di titoli costituiti in garanzia, di impegni o esposizioni nel quadro di un contratto derivato OTC.

- contante (nonché certificati di deposito e strumenti assimilabili emessi dalla banca creditrice) in deposito presso la banca esposta al rischio di controparte<sup>270, 271</sup>;
- oro;
- titoli di debito emessi da soggetti sovrani il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4<sup>272</sup>;
- titoli di debito emessi da ESP equiparati dall'autorità nazionale di vigilanza a soggetti sovrani e il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4<sup>272</sup>.

### **3. Ponderazioni del rischio**

51. La quota del credito assistita dal valore di mercato della garanzia reale riconosciuta avrà la ponderazione di rischio applicabile a tale garanzia. La ponderazione della quota garantita sarà soggetta a una soglia minima del 20%. Alla quota restante del credito dovrà essere assegnata una ponderazione appropriata alla controparte. Entrambe le contropartite dell'operazione garantita (ad esempio, i PcT sia attivi che passivi) saranno soggette all'applicazione del requisito patrimoniale.

52. Non si applicherà la soglia del 20% per la ponderazione di operazioni assistite da garanzia reale e potrà essere attribuita una ponderazione dello 0% se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

- la garanzia è costituita da un deposito di contanti;
- la garanzia è costituita da titoli di soggetti sovrani/ESP ammessi a una ponderazione dello 0% e al suo valore di mercato è stato applicato uno scarto del 20%.

### **C. Operazioni assistite da garanzia personale**

53. Se le garanzie personali soddisfano i requisiti operativi minimi di seguito specificati, le autorità di vigilanza – dopo averne accertata l'osservanza – potranno consentire alle banche di considerare tali forme di protezione creditizia nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

#### **1. Requisiti minimi**

54. Una garanzia (controgaranzia) personale deve rappresentare un'obbligazione diretta in capo al fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a una specifica esposizione o a un *pool* di esposizioni, così che l'entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. Se si esclude il mancato pagamento da parte dell'acquirente della protezione dell'importo dovuto a fronte del contratto di protezione creditizia, la copertura deve essere irrevocabile: non sono ammesse clausole contrattuali che aumentino il costo

---

<sup>270</sup> Le *credit linked note* finanziate con contante emesse da una banca a fronte di esposizioni nel portafoglio bancario che soddisfino i criteri previsti per i derivati su crediti saranno trattate alla stregua di esposizioni garantite da contante.

<sup>271</sup> Ove depositi in contante, certificati di deposito o strumenti assimilabili emessi da una banca creditrice siano detenuti a garanzia presso una banca terza e non a titolo di custodia, siano esplicitamente costituiti in garanzia o ceduti in pegno a favore della stessa banca creditrice, e la garanzia/cessione sia incondizionata e irrevocabile, all'ammontare dell'esposizione coperto dalla garanzia reale (compresa l'applicazione di eventuali scarti per il rischio di cambio) sarà applicata la ponderazione di rischio della banca terza.

<sup>272</sup> La categoria si riferisce ai punteggi ECA di cui al paragrafo 2.

effettivo della copertura a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione garantita. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizioni; non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca, che evitino al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto alla/e obbligazione/i prevista/e dal contratto.

55. In aggiunta alle prescrizioni in materia di certezza legale di cui al paragrafo 40, il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione. Il garante può effettuare un pagamento in un'unica soluzione a fronte di tutte le somme dovute alla banca ai sensi della suddetta documentazione, ovvero assumersi le future obbligazioni di pagamento della controparte coperte dalla garanzia. La banca deve avere il diritto di ricevere dal garante tutti questi pagamenti senza dover previamente intraprendere azioni legali al fine di perseguire la controparte a fronte del mancato pagamento;
- b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
- c) fatta eccezione per quanto stabilito nella frase seguente, il garante copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore sottostante in base alla documentazione che disciplina la transazione, come ad esempio quelli relativi al valore nozionale, ai margini, ecc. Qualora una garanzia personale copra unicamente i pagamenti in linea capitale, gli interessi e gli altri pagamenti non coperti andrebbero trattati alla stregua di importi non garantiti.

## **2. Garanti (controgaranti) idonei**

56. Sarà riconosciuta la protezione del credito fornita dai seguenti soggetti: soggetti sovrani<sup>273</sup>, ESP e altri soggetti con ponderazione di rischio pari al massimo al 20% e inferiore a quella della controparte.

## **3. Ponderazioni del rischio**

57. Alla quota protetta dell'esposizione è assegnata la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione e a quella non protetta la ponderazione della controparte sottostante.

58. Come specificato al paragrafo 3, le autorità nazionali di vigilanza potranno discrezionalmente applicare una ponderazione di rischio inferiore all'esposizione che una banca detiene nei confronti di soggetti sovrani (o banche centrali) del paese in cui ha sede la banca stessa, e che sia denominata e finanziata in moneta locale. Altre autorità di vigilanza potranno estendere tale trattamento alle quote di attività assistite da garanzia di quel

---

<sup>273</sup> Ivi compresi la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea.

soggetto sovrano (o banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in valuta locale e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

59. Le poste rientranti nelle soglie di rilevanza al disotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni di tipo "prima perdita" non trasferite (*retained first loss position*) e devono essere dedotte integralmente dal patrimonio della banca che acquista la protezione.

#### **D. Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM**

##### ***Trattamento di tecniche di CRM molteplici***

60. Quando una banca dispone di più strumenti di attenuazione del rischio a fronte di una singola esposizione (ad esempio, una garanzia reale e una personale a parziale copertura del credito), essa dovrà suddividere l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di CRM (la parte coperta da garanzia reale, quella da garanzia personale, ecc.) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo delle attività ponderate per il rischio. Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo venditore hanno scadenze diverse, essa deve essere ripartita in protezioni separate.

### **III. Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione**

#### **A. Ambito di applicazione delle operazioni rientranti nello schema per la cartolarizzazione**

61. Una cartolarizzazione tradizionale è una struttura in cui i flussi di cassa generati da un portafoglio sottostante di esposizioni sono utilizzati per coprire almeno due diverse posizioni di rischio o "tranche" stratificate che riflettono differenti livelli di rischiosità. I pagamenti agli investitori dipendono dall'andamento delle specifiche esposizioni sottostanti e non da un'obbligazione del soggetto che ha originato quelle esposizioni. Le strutture per tranche che caratterizzano la cartolarizzazione differiscono dagli ordinari strumenti di debito "senior"/subordinati, in quanto le tranche "junior" possono assorbire le perdite senza interrompere i pagamenti contrattuali relativi alle posizioni di rischio dotate di maggiore grado di priorità nel rimborso; viceversa, il livello di subordinazione tipica in un'operazione caratterizzata da posizioni in una struttura senior/junior attiene essenzialmente alla priorità dei diritti patrimoniali vantati sul ricavato di una liquidazione.

62. Le esposizioni creditizie connesse con operazioni di cartolarizzazione sono di seguito definite "esposizioni derivanti da cartolarizzazione".

#### **B. Ruoli consentiti alle banche**

63. Una banca che adotta la versione semplificata del metodo standardizzato potrà assumere unicamente il ruolo di banca investitrice nel quadro di operazioni di cartolarizzazione tradizionali. Per "banca investitrice" si intende un'istituzione – diversa dalla banca *originator* o *servicer* – che si assume il rischio economico di un'esposizione derivante da cartolarizzazione.

64. La banca *originator* è quella da cui originano – direttamente o indirettamente – le esposizioni creditizie oggetto di cartolarizzazione; la banca *servicer* è quella che gestisce su base giornaliera le esposizioni creditizie sottostanti una cartolarizzazione, provvedendo alla

riscossione in linea capitale e interessi, per trasmettere poi tali incassi a coloro che investono nell'operazione. Nel metodo standardizzato semplificato una banca non dovrebbe offrire supporto al credito (*credit enhancement*), linee di liquidità o altre forme di sostegno finanziario a un'operazione di cartolarizzazione.

### C. Trattamento delle esposizioni derivanti da cartolarizzazione

65. Le banche che adottano il metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito relativamente alla/e esposizione/i cartolarizzata/e possono adottare una versione semplificata del metodo standardizzato per lo schema di cartolarizzazione.

66. Le banche investitrici applicheranno alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione una ponderazione standard del 100%. Per le posizioni di tipo "prima perdita" (*first loss*) acquisite sarà richiesta la deduzione dal patrimonio; questa verrà effettuata per il 50% dal patrimonio di base e per il restante 50% dal patrimonio supplementare.

## IV. Rischio operativo

67. Il metodo standardizzato semplificato per il rischio operativo è il metodo base, secondo il quale le banche devono detenere mezzi propri nella misura fissa del 15% dei valori positivi del margine di intermediazione medio riferito ai tre esercizi precedenti.

68. Il margine di intermediazione è definito come reddito netto da interessi più reddito netto non da interessi<sup>274</sup>. Si intende che questa misura dovrebbe: (i) essere al lordo di ogni accantonamento (ad esempio, per interessi di mora);(ii) essere al lordo dei costi operativi, comprese le commissioni corrisposte a fornitori di servizi esternalizzati<sup>275</sup>; (iii) escludere i profitti o le perdite realizzati sulla vendita di titoli nel portafoglio bancario<sup>276</sup>; (iv) escludere le partite straordinarie o irregolari, nonché i proventi derivanti da assicurazioni.

69. Si invitano le banche che adottano tale approccio a conformarsi alle linee guida fissate al riguardo dal Comitato nel documento *Prassi corrette per la gestione e il controllo del rischio operativo* (febbraio 2003).

---

<sup>274</sup> Così come definito dalle autorità nazionali di vigilanza e/o dagli standard contabili.

<sup>275</sup> Diversamente dalle commissioni corrisposte per servizi esternalizzati, quelle ricevute dalle banche che forniscono servizi di *outsourcing* dovranno essere incluse nella definizione di margine di intermediazione.

<sup>276</sup> I profitti o le perdite realizzati su titoli classificati "detenuti fino a scadenza" e "per negoziazione", che costituiscono voci tipiche del *banking book* (in base a talune prescrizioni contabili, ad esempio), sono anch'essi esclusi dalla definizione di margine di intermediazione.